

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 29 gennaio 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


Decisione (UE) 2017/2152 del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della decisione n. 189/2014/UE che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione (18CE0212).....	Pag. 1
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2153 del Consiglio, del 20 novembre 2017, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (18CE0213).....	Pag. 3
Regolamento delegato (UE) 2017/2154 della Commissione, del 22 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta (18CE0214).....	Pag. 6
Regolamento delegato (UE) 2017/2155 della Commissione, del 22 settembre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta (18CE0215).....	Pag. 13
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2156 della Commissione, del 7 novembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Kielbasa piaszczańska» (IGP) (18CE0216).....	Pag. 20
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2157 della Commissione, del 16 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (18CE0193).....	Pag. 21
Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione, del 20 novembre 2017, che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti (18CE0194).....	Pag. 24
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2159 della Commissione, del 20 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 255/2010 per quanto riguarda alcuni riferimenti a disposizioni dell'ICAO (18CE0195).....	Pag. 45
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2160 della Commissione, del 20 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 per quanto riguarda alcuni riferimenti a disposizioni dell'ICAO (18CE0196).....	Pag. 47



<u>Decisione (PESC) 2017/2161 del Consiglio, del 20 novembre 2017, che modifica la decisione 2014/486/PESC, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (18CE0197).....</u>	Pag. 48
<u>Decisione (PESC) 2017/2162 del Consiglio, del 20 novembre 2017, recante modifica della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (18CE0198).....</u>	Pag. 50
<u>Decisione (PESC) 2017/2163 del Consiglio, del 20 novembre 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (18CE0199).....</u>	Pag. 51
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2164 della Commissione, del 17 novembre 2017, relativa al riconoscimento del sistema volontario «RTRS EU RED» per la dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE (18CE0200).....</u>	Pag. 53
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2165 della Commissione, del 17 novembre 2017, che approva il programma di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone della Repubblica ceca [notificata con il numero C(2017) 7536] (18CE0201).....</u>	Pag. 55
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2166 della Commissione, del 17 novembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 7540] (18CE0202).....</u>	Pag. 57
<i>Publicati nel n. L 304 del 21 novembre 2017</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/2167 della Commissione, del 5 luglio 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali (18CE0206).....</u>	Pag. 69
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/2168 della Commissione, del 20 settembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova di galline allevate all'aperto quando l'accesso delle galline agli spazi all'aperto è ristretto (18CE0207).....</u>	Pag. 73
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2169 della Commissione, del 21 novembre 2017, relativo al formato e alle modalità di trasmissione delle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica in attuazione del regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE0208).....</u>	Pag. 76
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio, del 15 novembre 2017, che sottopone a misure di controllo l'N-fenil-N-[1-(2-feniletile)piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil) (18CE0209).....</u>	Pag. 86
<u>Decisione (UE) 2017/2171 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2019, l'importo annuo per il 2018, la prima quota per il 2018 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021 (18CE0210).....</u>	Pag. 88
<u>Decisione (UE) 2017/2172 della Commissione, del 20 novembre 2017, che modifica la decisione 2010/670/UE per quanto riguarda l'utilizzo delle entrate non erogate nel primo ciclo di inviti a presentare proposte [notificata con il numero C(2017) 7656] (18CE0211).....</u>	Pag. 91
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2173 della Commissione, del 20 novembre 2017, che modifica l'allegato II della decisione 2008/185/CE per quanto concerne l'approvazione del programma di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione Lombardia in Italia [notificata con il numero C(2017) 7587] (18CE0217) ..</u>	Pag. 93
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2174 della Commissione, del 20 novembre 2017, che modifica l'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda il certificato sanitario per gli scambi di api e bombi [notificata con il numero C(2017) 7588] (18CE0218).....</u>	Pag. 95



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2175 della Commissione, del 21 novembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 7835] (18CE0219)</u>	Pag. 98
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2176 della Commissione, del 21 novembre 2017, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Polonia [notificata con il numero C(2017) 7874] (18CE0220).....</u>	Pag. 149
<i>Publicati nel n. L 306 del 22 novembre 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari (18CE0221)</u>	Pag. 152
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2178 della Commissione, del 22 novembre 2017, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (18CE0222).....</u>	Pag. 165
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 della Commissione, del 22 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE0223)</u>	Pag. 176
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2180 della Commissione, del 16 novembre 2017, di proroga della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato [notificata con il numero C(2017) 7488] (18CE0224).....</u>	Pag. 208
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2181 della Commissione, del 21 novembre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 relativa a talune misure di salvaguardia per la malattia del dimagrimento cronico [notificata con il numero C(2017) 7661] (18CE0225)</u>	Pag. 209
<i>Publicati nel n. L 307 del 23 novembre 2017</i>	
<u>Decisione (UE) 2017/2182 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (18CE0226).....</u>	Pag. 212
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2183 della Commissione, del 21 novembre 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Arancia del Gargano» (IGP)] (18CE0227).....</u>	Pag. 214
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2184 della Commissione, del 22 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina (18CE0228)</u>	Pag. 215
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2185 della Commissione, del 23 novembre 2017, relativo all'elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi destinato a specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati nel settore dei dispositivi medici a norma del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro a norma del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE0229).....</u>	Pag. 218
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2186 della Commissione, del 23 novembre 2017, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la quattordicesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 (18CE0230)</u>	Pag. 229



Decisione di esecuzione (UE) 2017/2187 della Commissione, del 16 novembre 2017, che proroga il periodo di validità della decisione di esecuzione (UE) 2015/179 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d'America sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti [notificata con il numero C(2017) 7489] (18CE0231)..... Pag. 230

Publicati nel n. L 309 del 24 novembre 2017

Regolamento delegato (UE) 2017/2188 della Commissione, dell'11 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga ai requisiti di fondi propri per determinate obbligazioni garantite (18CE0232)..... Pag. 232

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2189 della Commissione, del 24 novembre 2017, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE0233)..... Pag. 234

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2190 della Commissione, del 24 novembre 2017, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE0234)..... Pag. 261

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2191 della Commissione, del 24 novembre 2017, che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero (18CE0235)..... Pag. 277

Decisione (UE) 2017/2192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dall'Italia – EGF/2017/004 IT/Almaviva (18CE0236)..... Pag. 278

Indirizzo (UE) 2017/2193 della Banca centrale europea, del 27 ottobre 2017, che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/280 sull'istituzione del Sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell'Eurosistema (BCE/2017/31) (18CE0237)..... Pag. 280

Publicati nel n. L 310 del 25 novembre 2017

Regolamento delegato (UE) 2017/2194 della Commissione, del 14 agosto 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda gli ordini a pacchetto (18CE0242)..... Pag. 282

Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (18CE0243)..... Pag. 287

Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017, che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica (18CE0244)..... Pag. 335

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2197 della Commissione, del 27 novembre 2017, sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2017 (18CE0245)..... Pag. 367

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2198 della Commissione, del 27 novembre 2017, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Polonia [notificata con il numero C(2017) 8039] (18CE0246)..... Pag. 370

Decisione (UE) 2017/2199 della Banca centrale europea, del 20 novembre 2017, che modifica la decisione BCE/2014/40 sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2017/37) (18CE0247)..... Pag. 373


Publicati nel n. L 312 del 28 novembre 2017



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200 della Commissione, del 28 novembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina (18CE0248)....</u>	Pag. 374
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/2201 della Commissione, del 27 novembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato del 2'-fucosillattosio prodotto con Escherichia coli, ceppo BL21, quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 7662] (18CE0249).....</u>	Pag. 378
<u>Decisione n. 1/2017 del Consiglio congiunto Cariforum-UE istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 17 novembre 2017, concernente la modifica dell'allegato IX del protocollo I: Paesi e territori d'oltremare [2017/2202] (18CE0250) ...</u>	Pag. 383
<u>Decisione n. 2/2017 del Consiglio congiunto CARIFORUM-UE istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 17 novembre 2017, per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di arbitri [2017/2203] (18CE0251).....</u>	Pag. 385
<i>Publicati nel n. L 313 del 29 novembre 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2204 della Commissione, del 17 novembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Medimursko meso 'z tiblice» (IGP)] (18CE0252).....</u>	Pag. 387
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2205 della Commissione, del 29 novembre 2017, relativo alle modalità concernenti le procedure per la notifica dei veicoli commerciali con carenze gravi o pericolose individuate nell'ambito di un controllo tecnico su strada (18CE0253).....</u>	Pag. 389
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2206 della Commissione, del 29 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE0254).....</u>	Pag. 398
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2207 della Commissione, del 29 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (18CE0255).....</u>	Pag. 417
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2208 della Commissione, del 29 novembre 2017, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009 (18CE0256).....</u>	Pag. 419
<i>Publicati nel n. L 314 del 30 novembre 2017</i>	

RETTIFICHE

<u> Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 22 del 27 gennaio 2017) (18CE0203).....</u>	Pag. 421
---	----------



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/659 della Commissione, del 6 aprile 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 94 del 7 aprile 2017) (18CE0204)..... Pag. 422


Pubblicati nel n. L 304 del 21 novembre 2017

Rettifica della decisione (PESC) 2017/1562 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE0205).. Pag. 423

Pubblicato nel n. L 314 del 30 novembre 2017

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2017/2152 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2017

recante modifica della decisione n. 189/2014/UE che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,


considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 della decisione n. 189/2014/UE del Consiglio ⁽²⁾ ha autorizzato la Francia a prorogare al rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione l'applicazione, nel suo territorio continentale, di un'accisa di aliquota sull'alcol inferiore all'aliquota integrale stabilita all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio ⁽³⁾ e ad applicare un'aliquota del prelievo denominato «*cotisation sur les boissons alcooliques*» («VSS») inferiore all'aliquota integrale applicabile conformemente al diritto nazionale francese a tale rum «tradizionale».
- (2) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 189/2014/UE, le aliquote ridotte dell'accisa e della VSS applicabili a detto rum «tradizionale» sono limitate a un contingente annuale di 120 000 ettolitri di alcol puro («hlpa»).
- (3) Il 22 settembre 2016 le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di presentare una proposta di un adeguamento tecnico inteso ad aumentare il contingente da 120 000 a 144 000 hlpa. La domanda era corredata di una relazione che riuniva le informazioni atte a giustificare l'adeguamento richiesto. Nel 2016 i produttori di rum «tradizionale» non hanno potuto beneficiare di un accesso sufficiente al mercato della Francia metropolitana. I tassi di crescita previsti necessitavano di un contingente di 144 400 hlpa, volume raggiunto alla fine del 2016. Il contingente annuale di 120 000 hlpa dovrebbe quindi essere portato a 144 000 hlpa.
- (4) Le misure autorizzate dalla decisione n. 189/2014/UE del Consiglio devono essere oggetto di analisi e di revisione approfondita dell'intero sistema. Tale analisi deve tener conto della relazione presentata dalla Francia ai sensi dell'articolo 4 della decisione n. 189/2014/UE.
- (5) Il contingente di 120 000 hlpa per il 2016 è stato utilizzato prima della fine del 2016. Senza un aumento retroattivo di tale contingente a decorrere dal 1° gennaio 2016, i pregiudizi subiti dai produttori di rum

⁽¹⁾ Parere del 24 ottobre 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione n. 189/2014/UE del Consiglio, del 20 febbraio 2014, che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e che abroga la decisione 2007/659/CE (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).



«tradizionale» sarebbero ingenti e probabilmente irreparabili. Le relazioni fra i produttori di rum «tradizionale» e la grande distribuzione in Francia sono disciplinate da contratti annuali che prevedono un impegno sui volumi consegnati, sul prezzo d'acquisto nonché su eventuali sconti e promozioni. L'esaurimento del contingente ha generato un aumento imprevedibile della fiscalità a posteriori per i quantitativi in superamento del contingente, laddove i produttori di rum «tradizionale» non potevano prevedere all'inizio dell'anno, vale a dire al momento della stipula dei contratti, l'eventualità di un superamento né l'intensità di tale superamento. In assenza di aumento retroattivo del contingente i produttori di rum «tradizionale» subiranno perdite importanti per i quantitativi che superano il contingente. È opportuno pertanto autorizzare l'aumento retroattivo del contingente a decorrere dal 1° gennaio 2016.

- (6) Gli altri parametri della decisione n. 189/2014/UE sono rimasti invariati e un'analisi economica indipendente condotta dai servizi della Commissione conclusasi nel luglio 2016 ha confermato che le importazioni in Francia di rum «tradizionale» proveniente dalla Guadalupa, dalla Guyana francese, dalla Martinica e dalla Riunione hanno riguardato solo una piccola parte del consumo totale di alcol in Francia. Per tale motivo la presenza di un'aliquota ridotta non rischia di generare distorsioni della concorrenza sul mercato del rum in Francia né sul mercato unico.
- (7) La presente decisione lascia impregiudicata l'eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione n. 189/2014/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 189/2014/UE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 3 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le aliquote ridotte dell'accisa e le aliquote ridotte della VSS di cui all'articolo 1 da applicare al rum di cui all'articolo 2 sono limitate a:

- a) un contingente annuale di 120 000 ettolitri di alcol puro per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015; e
- b) un contingente annuale di 144 000 ettolitri di alcol puro per il periodo dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020.»;

- 2) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020, tranne:

- a) l'articolo 1, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 2, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012; e
- b) l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

J. AAB

18CE0212



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2153 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2017

che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.
- (2) In seguito all'organizzazione da parte della Federazione russa, il 10 settembre 2017, di elezioni governatoriali nella città di Sebastopoli illegalmente annessa, il Consiglio ritiene opportuno aggiungere una persona all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

La persona di cui all'allegato del presente regolamento è aggiunta all'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. REPS

—




ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«161.	Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV (Дмитрий Владимирович Овсянников)	Data di nascita: 21.2.1977 Luogo di nascita: Omsk, USSR	<p>“Governatore di Sebastopoli”.</p> <p>Ovsyannikov è stato eletto “governatore di Sebastopoli” in occasione delle elezioni del 10 settembre 2017 organizzate dalla Federazione russa nella città di Sebastopoli illegalmente annessa.</p> <p>Il 28 luglio 2016 il presidente Putin lo ha nominato “governatore facente funzione di Sebastopoli”. In tale veste, ha operato per un’ulteriore integrazione della penisola di Crimea illegalmente annessa alla Federazione russa, ed in quanto tale è responsabile di azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina o del sostegno a tali azioni o politiche.</p> <p>Nel 2017 ha rilasciato dichiarazioni pubbliche a sostegno dell’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, e in occasione dell’anniversario del “referendum” illegale in Crimea ha reso omaggio ai veterani della cosiddetta “unità di autodifesa” che ha agevolato lo schieramento di forze russe nella penisola di Crimea in vista della sua annessione illegale da parte della Federazione russa e ha chiesto che Sebastopoli diventasse la capitale meridionale della Federazione russa.</p>	21.11.2017»

18CE0213



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2154 DELLA COMMISSIONE**del 22 settembre 2017****che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Gli accordi di compensazione indiretta non dovrebbero accrescere il rischio di controparte per le CCP, i partecipanti diretti, i clienti, i clienti indiretti o ulteriori livelli di clienti indiretti e le attività e posizioni dei clienti indiretti dovrebbero beneficiare di un adeguato livello di protezione. È pertanto essenziale che, a prescindere dalla tipologia, tali accordi soddisfino le condizioni minime per tutelare detti soggetti. A tal fine le parti coinvolte negli accordi di compensazione indiretta dovrebbero essere soggette a obblighi specifici e gli accordi di compensazione indiretti dovrebbero essere ammessi unicamente qualora soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento.
- (2) Poiché le attività e posizioni della controparte cui sono prestati i servizi di compensazione indiretta dovrebbero beneficiare di una protezione equivalente a quella di cui agli articoli 39 e 48 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, i diversi concetti di cliente indiretto sono cruciali per il presente regolamento e dovrebbero essere ivi definiti.
- (3) Tenendo conto del fatto che i partecipanti diretti dovrebbero rientrare nella definizione di partecipanti ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, e per garantire ai clienti indiretti un livello di protezione equivalente a quello accordato ai clienti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, i clienti che prestano servizi di compensazione indiretta dovrebbero essere enti creditizi, imprese di investimento ovvero entità di paesi terzi equivalenti a enti creditizi o imprese di investimento.
- (4) La più intensa attività d'intermediazione fra una CCP e i vari livelli di clienti indiretti impone ulteriori passaggi operativi, ulteriori conti nonché soluzioni tecnologiche e flussi di elaborazione più complessi. Ne deriva una maggior complessità degli accordi di compensazione indiretta rispetto agli accordi di compensazione per il cliente. Questo grado di ulteriore intermediazione, pertanto, dovrebbe essere mitigato con prescrizioni che impongono una scelta di strutture di conto per gli accordi di compensazione indiretta che sia alternativa e operativamente più semplice rispetto a quella per gli accordi di compensazione per il cliente.
- (5) Gli accordi di compensazione per il cliente prevedono l'offerta di conti segregati individualmente. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta, tuttavia, oltre ai conti indiretti omnibus che consentono di compensare le posizioni di svariati clienti indiretti nello stesso conto omnibus, si dovrebbe offrire unicamente una struttura di conto indiretto omnibus su base lorda, dotato di un meccanismo di trasferimento del margine richiamato (e, se concordato, di margine eccedente quello richiamato) che partendo dal cliente indiretto risalga direttamente alla CCP, senza che siano ammesse compensazioni delle posizioni dei vari clienti indiretti sullo stesso conto indiretto omnibus su base lorda. Questo meccanismo consente di distinguere, in modo analogo a ciò che accade coi conti segregati individuali, fra la garanzia e le posizioni detenute per conto di un cliente indiretto specifico, da una parte, e la garanzia e le posizioni detenute per conto del cliente o di altri clienti indiretti dall'altra.
- (6) Inoltre, anche se le attività e posizioni detenute in una struttura di conto omnibus su base lorda per accordi di compensazione indiretta possono ancora essere esposte alle perdite di un altro cliente indiretto, poiché tali attività e posizioni sono combinate fra loro in un unico conto, la velocità con cui è possibile individuare tali attività e posizioni e, se del caso, liquidarle a seguito di un inadempimento contribuisce a ridurre al minimo tale eventuale perdita.


⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GUL 166 dell'11.6.1998, pag. 45).



- (7) Al contempo, questo meccanismo consente anche di avere una struttura di conto molto più semplice che riduce i costi e la complessità, rispetto ai conti segregati individuali, permettendo altresì di distinguere la garanzia e le posizioni dei vari clienti indiretti e garantendo, pertanto, un livello di protezione equivalente a quello offerto da un conto segregato individuale. L'obbligo di offrire conti indiretti omnibus su base lorda non dovrebbe, tuttavia, precludere la possibilità di offrire conti indiretti segregati individualmente a clienti indiretti nell'ambito di accordi di compensazione cui prendono parte una CCP, un partecipante diretto, un cliente e un unico livello di clienti indiretti.
- (8) Al fine di agevolare l'accesso alla compensazione centrale, razionalizzando i servizi di compensazione e semplificando le relazioni commerciali fra i partecipanti diretti, i clienti e i clienti indiretti, alcuni gruppi offrono servizi di compensazione tramite due entità che fanno capo allo stesso gruppo, che fungono da intermediari nella prestazione dei servizi. Per analoghe ragioni, il gruppo del cliente a volte utilizza un'entità per trattare direttamente con il partecipante diretto e un'altra entità per trattare direttamente con il cliente indiretto, generalmente perché questa seconda entità è stabilita nella giurisdizione del cliente indiretto. In questi casi, i servizi di compensazione sono razionalizzati fra le varie attività economiche del gruppo e anche la relazione commerciale fra partecipanti diretti, clienti e clienti indiretti risulta semplificata. Purché soddisfino le condizioni specifiche di garanzia affinché non siano innalzati i rischi di controparte e sia garantito un adeguato livello di protezione alla compensazione indiretta, questi tipi di accordi dovrebbero essere consentiti.
- (9) Nelle catene di compensazione indiretta che comportano la partecipazione di altri soggetti oltre a una CCP, un partecipante diretto, un cliente e un unico livello di clienti indiretti, il ricorso a conti segregati individualmente potrebbe portare a un inatteso livello di difficoltà tecnica, in quanto si dovrebbe gestire l'eventuale inadempimento di una o più delle controparti della catena in presenza di una molteplicità di conti segregati individualmente. L'offerta di conti segregati individualmente in un contesto di catene ancora più estese potrebbe essere fuorviante per le controparti che ricercano il livello di protezione normalmente associato ai conti segregati individualmente, dato che potrebbe non essere possibile conseguire un tale livello di protezione in alcune di queste catene più estese. Onde evitare il rischio derivante da questo falso presupposto, con queste catene di compensazione indiretta più estese dovrebbero essere ammessi solo i conti segregati omnibus, purché le controparti che effettuano la compensazione tramite tali accordi siano informate esaurientemente del livello di segregazione e dei rischi associati a quel tipo di conto.
- (10) Per garantire che l'importo del margine richiamato nell'ambito di una struttura di conto indiretto omnibus su base lorda sia analogo a quello che sarebbe stato richiamato utilizzando un conto di compensazione indiretta segregato individualmente, la CCP dovrebbe essere informata sulle posizioni detenute per conto del cliente indiretto, al fine di calcolare in base al cliente indiretto l'ammontare della richiesta di margine al cliente indiretto.
- (11) Per garantire l'equivalenza con la compensazione per il cliente, il partecipante diretto dovrebbe attuare procedure volte ad agevolare il trasferimento delle posizioni del cliente indiretto a un cliente alternativo, a seguito dell'inadempimento di un cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta. Per la stessa ragione, un partecipante diretto dovrebbe anche attuare delle procedure volte a liquidare le posizioni e le attività dei clienti indiretti e a restituire i proventi della liquidazione a tali clienti indiretti, se noti. Laddove, per qualsivoglia ragione, non sia possibile restituire i proventi della liquidazione direttamente ai clienti indiretti interessati, i proventi della liquidazione dovrebbero essere restituiti al cliente inadempiente per il conto dei suoi clienti indiretti.
- (12) Dovrebbero essere attuate procedure affinché, in caso di inadempimento di un cliente, possano essere divulgate le informazioni sull'identità dei clienti indiretti e il partecipante diretto sia in grado di distinguere le attività e posizioni appartenenti a ciascun cliente indiretto.
- (13) Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta dovrebbe offrire al cliente indiretto una scelta di strutture di conto. Tuttavia, è possibile che il cliente indiretto non abbia comunicato al cliente tale scelta entro un ragionevole lasso di tempo. In tal caso, quel cliente dovrebbe poter fornire al cliente indiretto servizi di compensazione indiretta tramite una qualsiasi struttura di conto, purché il cliente comunichi al cliente indiretto la struttura di conto utilizzata, i rischi associati a tale conto e il suo livello di segregazione, oltre alla possibilità di modificare in qualsiasi momento la struttura del conto.
- (14) Gli accordi di compensazione indiretta possono essere causa di rischi specifici. Pertanto, è necessario che tutte le parti degli accordi di compensazione indiretta, inclusi i partecipanti diretti e le CCP, individuino, sorvegliano e gestiscano costantemente i rischi concreti derivanti da tali accordi. A tal fine, particolarmente importante è un adeguato scambio di informazioni fra clienti e partecipanti diretti. I partecipanti diretti dovrebbero comunque assicurarsi che tali informazioni siano utilizzate unicamente per la gestione dei rischi e per la costituzione dei margini e che non sia fatto un uso illecito delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.



- (15) Per motivi di coerenza e al fine di garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari, si impone che le disposizioni del presente regolamento e le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (16) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (17) A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, l'ESMA ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per

- a) «cliente»: il cliente come definito all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 648/2012;
- b) «cliente indiretto»: il cliente del cliente come definito alla lettera a);
- c) «accordo di compensazione indiretta»: l'insieme dei rapporti contrattuali fra i prestatori e i beneficiari dei servizi di compensazione indiretta forniti da un cliente, un cliente indiretto o un secondo cliente indiretto;
- d) «secondo cliente indiretto»: il cliente del cliente indiretto come definito alla lettera b);
- e) «terzo cliente indiretto»: il cliente del secondo cliente indiretto come definito alla lettera d).

Articolo 2

Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte dei clienti

1. Un cliente può fornire servizi di compensazione indiretta a clienti indiretti unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:

- a) il cliente è un ente creditizio autorizzato o un'impresa di investimento autorizzata o un'entità stabilita in un paese terzo che sarebbe considerata un ente creditizio o un'impresa di investimenti se fosse stabilita nell'Unione;
- b) il cliente presta servizi di compensazione indiretta a condizioni commerciali ragionevoli e rende noti pubblicamente i termini e le condizioni generali per la prestazione di detti servizi;
- c) il partecipante diretto ha accettato i termini e le condizioni generali di cui alla lettera b) del presente paragrafo.

2. Il cliente di cui al paragrafo 1 e il cliente indiretto stipulano, per iscritto, un accordo di compensazione indiretta. L'accordo di compensazione indiretta comprende almeno i seguenti termini contrattuali:

- a) i termini e le condizioni generali di cui al paragrafo 1, lettera b);
- b) l'impegno del cliente di onorare tutti gli obblighi del cliente indiretto nei confronti del partecipante diretto rispetto alle operazioni coperte dall'accordo di compensazione indiretta.

Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta sono chiaramente documentati.

3. La CCP non può impedire la conclusione di accordi di compensazione indiretta stipulati a condizioni commerciali ragionevoli.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



Articolo 3

Obblighi della CCP

1. La CCP apre e mantiene i conti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, in conformità con la richiesta del partecipante diretto.
2. La CCP che detiene le attività e posizioni di svariati clienti indiretti in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), tiene registrazioni separate delle posizioni di ciascun cliente indiretto, calcola i margini relativamente a ciascun cliente indiretto e riscuote gli importi relativi a tali margini su base lorda, in base alle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
3. La CCP individua, sorveglia e gestisce i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di accordi di compensazione indiretta che possano influire sulla sua resilienza rispetto agli sviluppi negativi dei mercati.

Articolo 4

Obblighi del partecipante diretto

1. Il partecipante diretto che presta servizi di compensazione indiretta opera a condizioni commerciali ragionevoli e rende noti pubblicamente i termini e le condizioni generali applicati per la prestazione di tali servizi.

I termini e le condizioni generali di cui al primo comma comprendono i requisiti minimi in termini di risorse finanziarie e capacità operativa per i clienti che forniscono servizi di compensazione indiretta.

2. Il partecipante diretto che presta servizi di compensazione indiretta apre e mantiene almeno i seguenti conti, in conformità con la richiesta del cliente:

- a) un conto omnibus con le attività e posizioni detenute dal cliente per conto dei suoi clienti indiretti;
 - b) un conto omnibus con le attività e posizioni detenute dal cliente per conto dei suoi clienti indiretti, in cui il partecipante diretto provvede affinché le posizioni di un cliente indiretto non siano portate in compensazione delle posizioni di un altro cliente indiretto e le attività di un cliente indiretto non possano essere utilizzate per coprire le posizioni di un altro cliente indiretto.
3. Il partecipante diretto che detiene attività e posizioni per conto di svariati clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b), trasmette quotidianamente alla CCP tutte le informazioni necessarie affinché la CCP possa individuare le posizioni detenute per conto di ciascun cliente indiretto. Tali informazioni si basano sulle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

4. Il partecipante diretto che fornisce servizi di compensazione indiretta apre e mantiene presso la CCP almeno i conti indicati di seguito, in conformità con la richiesta avanzata dal cliente:

- a) un conto segregato avente il solo scopo di detenere le attività e posizioni dei clienti indiretti che il partecipante diretto detiene in un conto di cui al paragrafo 2, lettera a);
- b) un conto segregato avente il solo scopo di detenere le attività e posizioni dei clienti indiretti di ciascun cliente che il partecipante diretto detiene in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b).

5. Il partecipante diretto predispone procedure per gestire l'inadempimento di un cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta.

6. Il partecipante diretto che detiene le attività e posizioni di clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera a), è tenuto a:

- a) provvedere affinché le procedure di cui al paragrafo 5 consentano la pronta liquidazione di tali attività e posizioni a seguito dell'inadempimento di un cliente, inclusa la liquidazione di tali attività e posizioni a livello della CCP, e includere una procedura dettagliata per comunicare ai clienti indiretti l'inadempimento del cliente e il periodo di tempo previsto per liquidare le attività e posizioni di tali clienti indiretti;
- b) dopo la conclusione delle procedure di gestione dell'inadempimento a seguito dell'inadempimento di un cliente, restituire prontamente al cliente, per il conto dei clienti indiretti, eventuali rimanenze dovute risultanti dalla liquidazione di dette attività e posizioni.




7. Il partecipante diretto che detiene attività e posizioni di clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b), è tenuto a:
- a) includere nelle procedure di cui al paragrafo 5:
 - i) i passaggi per trasferire le attività e posizioni detenute da un cliente inadempiente per conto dei suoi clienti indiretti a un altro cliente o a un partecipante diretto;
 - ii) i passaggi per versare a ciascun cliente indiretto i proventi derivanti dalla liquidazione delle attività e posizioni di quel dato cliente indiretto;
 - iii) una procedura dettagliata per comunicare ai clienti indiretti l'inadempimento del cliente e il periodo di tempo previsto per liquidare le attività e posizioni di tali clienti indiretti;
 - b) assumersi l'obbligo contrattuale di avviare le procedure per il trasferimento delle attività e posizioni detenute da un cliente inadempiente per conto dei suoi clienti indiretti ad un altro cliente o partecipante diretto che sia stato designato dai clienti indiretti pertinenti del cliente inadempiente, su richiesta degli stessi e senza dover ottenere il consenso del cliente inadempiente. Per tale altro cliente o partecipante diretto corre l'obbligo di accettare tali attività e posizioni unicamente qualora detto altro cliente o partecipante diretto abbia precedentemente instaurato un rapporto contrattuale con i clienti indiretti di cui trattasi impegnandosi in tal senso;
 - c) garantire che le procedure di cui al paragrafo 5 permettano la pronta liquidazione di tali attività e posizioni a seguito dell'inadempimento di un cliente, inclusa la liquidazione di tali attività e posizioni a livello della CCP, qualora il trasferimento di cui alla lettera b) non sia stato effettuato per qualsivoglia ragione entro un periodo predeterminato come specificato negli accordi di compensazione indiretta;
 - d) a seguito della liquidazione di tali attività e posizioni, assumersi l'obbligo contrattuale di avviare le procedure per il pagamento dei proventi derivanti dalla liquidazione a ciascuno dei clienti indiretti;
 - e) qualora il partecipante diretto non sia stato in grado di individuare i clienti indiretti o di concludere l'iter di pagamento dei proventi derivanti dalla liquidazione di cui alla lettera d) a ciascuno dei clienti indiretti, restituire prontamente al cliente per il conto degli stessi eventuali rimanenze dovute risultanti dalla liquidazione di dette attività e posizioni.
8. Il partecipante diretto individua, sorveglia e gestisce i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di compensazione indiretta che possano influire sulla sua resilienza rispetto agli sviluppi negativi dei mercati. Il partecipante diretto predisponde procedure interne affinché le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 8, non possano essere usate a fini commerciali.

Articolo 5

Obblighi del cliente

1. Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta offre ai clienti indiretti una scelta almeno fra i tipi di conti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e provvede affinché tali clienti indiretti siano informati esaurientemente in merito ai vari livelli di segregazione e sui rischi associati a ciascun tipo di conto.
2. Il cliente di cui al paragrafo 1 attribuisce uno dei tipi di conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ai clienti indiretti che non hanno operato una scelta in merito entro un ragionevole lasso di tempo determinato dal cliente. Il cliente comunica senza indebiti ritardi al cliente indiretto i rischi associati al tipo di conto attribuito. Il cliente indiretto può optare per un altro tipo di conto in qualsiasi momento, facendone richiesta scritta al cliente.
3. Il cliente che presta servizi di compensazione indiretta tiene registrazioni e conti separati per poter distinguere le attività e posizioni proprie da quelle detenute per conto dei suoi clienti indiretti.
4. Qualora le attività e posizioni di svariati clienti indiretti siano detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il cliente trasmette quotidianamente al partecipante diretto tutte le informazioni necessarie affinché il partecipante diretto possa individuare le posizioni detenute per conto di ciascun cliente indiretto.
5. Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta, in conformità con la scelta dei suoi clienti indiretti, chiede al partecipante diretto di aprire e mantenere presso la CCP i conti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
6. Il cliente fornisce ai propri clienti indiretti informazioni sufficienti che consentano loro di individuare la CCP e il partecipante diretto tramite cui è stata compensata la loro posizione.



7. Qualora le attività e posizioni di uno o più clienti indiretti siano detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il cliente inserisce negli accordi di compensazione indiretta stipulati con i propri clienti indiretti tutti i termini e le condizioni necessari per garantire che, in caso di inadempimento di tale cliente, il partecipante diretto possa prontamente restituire ai clienti indiretti i proventi derivanti dalla liquidazione delle attività e posizioni detenute per conto di tali clienti indiretti conformemente all'articolo 4, paragrafo 7.

8. Il cliente fornisce al partecipante diretto informazioni sufficienti per individuare, sorvegliare e gestire i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di compensazione indiretta che possano influire sulla resilienza del partecipante diretto.

9. Il cliente stipula accordi per garantire che, in caso di eventuale inadempimento, tutte le informazioni in suo possesso riguardo ai suoi clienti indiretti siano messe immediatamente a disposizione del partecipante diretto, inclusa l'identità dei clienti indiretti di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 6

Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte del cliente indiretto

1. Il cliente indiretto può fornire servizi di compensazione indiretta a secondi clienti indiretti unicamente se le parti degli accordi di compensazione indiretta soddisfano uno dei requisiti di cui al paragrafo 2 e ottemperano a tutte le condizioni indicate di seguito:

- a) il cliente indiretto è un ente creditizio autorizzato o un'impresa di investimento autorizzata o un'entità stabilita in un paese terzo che sarebbe considerata un ente creditizio o un'impresa di investimento se fosse stabilita nell'Unione;
- b) il cliente indiretto e il secondo cliente indiretto stipulano per iscritto un accordo di compensazione indiretta. L'accordo di compensazione indiretta comprende almeno i seguenti termini contrattuali:
 - i) i termini e le condizioni generali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);
 - ii) l'impegno del cliente indiretto di onorare tutti gli obblighi del secondo cliente indiretto nei confronti del cliente rispetto alle operazioni coperte dall'accordo di compensazione indiretta;
- c) le attività e posizioni del secondo cliente indiretto sono detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta di cui alla lettera b) sono chiaramente documentati.

2. Ai fini di quanto disposto al paragrafo 1, le parti degli accordi di compensazione indiretta soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- a) il partecipante diretto e il cliente fanno parte dello stesso gruppo, ma non il cliente indiretto;
- b) il cliente e il cliente indiretto fanno parte dello stesso gruppo, ma non il partecipante diretto, né il secondo cliente indiretto.

3. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta stipulati dalle parti nella situazione di cui al paragrafo 2, lettera a),

- a) l'articolo 4, paragrafi 1, 5, 6 e 8, si applica al cliente come se quest'ultimo fosse un partecipante diretto;
- b) l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 6, 8 e 9, si applicano al cliente indiretto come se quest'ultimo fosse un cliente.

4. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta stipulati dalle parti nella situazione di cui al paragrafo 2, lettera b),

- a) l'articolo 4, paragrafi 5 e 6, si applica al cliente come se quest'ultimo fosse un partecipante diretto;
- b) l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 6, 8 e 9, si applicano al cliente indiretto come se quest'ultimo fosse un cliente.

Articolo 7

Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte del secondo cliente indiretto

1. Il secondo cliente indiretto può fornire servizi di compensazione indiretta a terzi clienti indiretti unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:

- a) il cliente indiretto e il secondo cliente indiretto sono enti creditizi autorizzati o imprese di investimento autorizzate o entità stabilite in un paese terzo che sarebbero considerate un ente creditizio o un'impresa di investimento se fossero stabilite nell'Unione;



- b) il partecipante diretto e il cliente fanno parte dello stesso gruppo, ma non il cliente indiretto;
- c) il cliente indiretto e il secondo cliente indiretto fanno parte dello stesso gruppo, ma non il terzo cliente indiretto;
- d) il secondo cliente indiretto e il terzo cliente indiretto stipulano per iscritto un accordo di compensazione indiretta. L'accordo di compensazione indiretta comprende almeno i seguenti termini contrattuali:
 - i) i termini e le condizioni generali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);
 - ii) l'impegno del secondo cliente indiretto di onorare tutti gli obblighi del terzo cliente indiretto nei confronti del cliente indiretto rispetto alle operazioni coperte dall'accordo di compensazione indiretta;
- e) le attività e posizioni del terzo cliente indiretto sono detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta di cui al primo comma, lettera d), sono chiaramente documentati.

2. Qualora i secondi clienti indiretti forniscano servizi di compensazione indiretta ai sensi del paragrafo 1:

- a) l'articolo 4, paragrafi 1, 5, 6 e 8, si applica sia al cliente che al cliente indiretto come se questi fossero partecipanti diretti;
- b) l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 6, 8 e 9, si applicano sia al cliente indiretto che al secondo cliente indiretto, come se questi fossero clienti.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE0214



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2155 DELLA COMMISSIONE**del 22 settembre 2017****che modifica il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:


- (1) Gli accordi di compensazione indiretta non dovrebbero accrescere il rischio di controparte per le CCP, i partecipanti diretti, i clienti, i clienti indiretti o ulteriori livelli di clienti indiretti, e le attività e posizioni dei clienti indiretti dovrebbero beneficiare di un adeguato livello di protezione. È pertanto essenziale che, a prescindere dalla tipologia, tali accordi soddisfino le condizioni minime per tutelare detti soggetti. A tal fine le parti coinvolte negli accordi di compensazione indiretta dovrebbero essere soggette a obblighi specifici e gli accordi di compensazione indiretta dovrebbero essere ammessi unicamente qualora soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento.
- (2) Poiché le attività e posizioni della controparte cui sono prestati i servizi di compensazione indiretta dovrebbero beneficiare di una protezione equivalente a quella di cui agli articoli 39 e 48 del regolamento (UE) n. 648/2012, i diversi concetti di cliente indiretto sono cruciali per il presente regolamento e dovrebbero essere ivi definiti.
- (3) Tenendo conto del fatto che i partecipanti diretti dovrebbero rientrare nella definizione di partecipanti ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, e per garantire ai clienti indiretti un livello di protezione equivalente a quello accordato ai clienti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, i clienti che prestano servizi di compensazione indiretta dovrebbero essere enti creditizi, imprese di investimento ovvero entità di paesi terzi equivalenti a enti creditizi o imprese di investimento.
- (4) La più intensa attività d'intermediazione fra una CCP e i vari livelli di clienti indiretti impone ulteriori passaggi operativi, ulteriori conti nonché soluzioni tecnologiche e flussi di elaborazione più complessi. Ne deriva una maggior complessità degli accordi di compensazione indiretta rispetto agli accordi di compensazione per il cliente. Questo grado di ulteriore intermediazione dovrebbe pertanto essere mitigato con prescrizioni che impongono una scelta di strutture di conto per gli accordi di compensazione indiretta che sia alternativa e operativamente più semplice rispetto a quella per gli accordi di compensazione per il cliente.
- (5) Gli accordi di compensazione per il cliente prevedono l'offerta di conti segregati individualmente. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta, tuttavia, oltre ai conti indiretti omnibus che consentono di compensare le posizioni di svariati clienti indiretti nello stesso conto omnibus, si dovrebbe offrire unicamente una struttura di conto indiretto omnibus su base lorda, dotato di un meccanismo di trasferimento del margine richiamato (e, se concordato, di margine eccedente quello richiamato) che partendo dal cliente indiretto risalga direttamente alla CCP, senza che siano ammesse compensazioni delle posizioni dei vari clienti indiretti sullo stesso conto indiretto omnibus su base lorda. Questo meccanismo consente di distinguere, in modo analogo a ciò che accade coi conti segregati individuali, fra la garanzia e le posizioni detenute per conto di un cliente indiretto specifico, da una parte, e la garanzia e le posizioni detenute per conto del cliente o di altri clienti indiretti dall'altra.
- (6) Inoltre, anche se le attività e posizioni detenute in una struttura di conto omnibus su base lorda per accordi di compensazione indiretta possono ancora essere esposte alle perdite di un altro cliente indiretto, poiché tali attività e posizioni sono combinate fra loro in un unico conto, la velocità con cui è possibile individuare tali attività e posizioni e, se del caso, liquidarle a seguito di un inadempimento contribuisce a ridurre al minimo tale eventuale perdita.

⁽¹⁾ GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GUL 166 dell'11.6.1998, pag. 45).



- (7) Al contempo, questo meccanismo consente anche di avere una struttura di conto molto più semplice che riduce i costi e la complessità, rispetto ai conti segregati individuali, permettendo altresì di distinguere la garanzia e le posizioni dei vari clienti indiretti e garantendo, pertanto, un livello di protezione equivalente a quello offerto da un conto segregato individuale. L'obbligo di offrire conti indiretti omnibus su base lorda non dovrebbe, tuttavia, precludere la possibilità di offrire conti indiretti segregati individualmente a clienti indiretti nell'ambito di accordi di compensazione cui prendono parte una CCP, un partecipante diretto, un cliente e un unico livello di clienti indiretti.
- (8) Al fine di agevolare l'accesso alla compensazione centrale, razionalizzando i servizi di compensazione e semplificando le relazioni commerciali fra i partecipanti diretti, i clienti e i clienti indiretti, alcuni gruppi offrono servizi di compensazione tramite due entità che fanno capo allo stesso gruppo, che fungono da intermediari nella prestazione dei servizi. Per analoghe ragioni, il gruppo del cliente a volte utilizza un'entità per trattare direttamente con il partecipante diretto e un'altra entità per trattare direttamente con il cliente indiretto, generalmente perché questa seconda entità è stabilita nella giurisdizione del cliente indiretto. In questi casi, i servizi di compensazione sono razionalizzati fra le varie attività economiche del gruppo e anche la relazione commerciale fra partecipanti diretti, clienti e clienti indiretti risulta semplificata. Purché soddisfino le condizioni specifiche di garanzia affinché non siano innalzati i rischi di controparte e sia garantito un adeguato livello di protezione alla compensazione indiretta, questi tipi di accordi dovrebbero essere consentiti.
- (9) Nelle catene di compensazione indiretta che comportano la partecipazione di altri soggetti oltre a una CCP, un partecipante diretto, un cliente e un unico livello di clienti indiretti, il ricorso a conti segregati individualmente potrebbe portare a un inatteso livello di difficoltà tecnica, in quanto si dovrebbe gestire l'eventuale inadempimento di una o più delle controparti della catena in presenza di una molteplicità di conti segregati individualmente. L'offerta di conti segregati individualmente in un contesto di catene ancora più estese potrebbe essere fuorviante per le controparti che ricercano il livello di protezione normalmente associato ai conti segregati individualmente, dato che potrebbe non essere possibile conseguire un tale livello di protezione in alcune di queste catene più estese. Onde evitare il rischio derivante da questo falso presupposto, con queste catene di compensazione indiretta più estese dovrebbero essere ammessi solo i conti segregati omnibus, purché le controparti che effettuano la compensazione tramite tali accordi siano informate esaurientemente del livello di segregazione e dei rischi associati a quel tipo di conto.
- (10) Per garantire che l'importo del margine richiamato nell'ambito di una struttura di conto indiretto omnibus su base lorda sia analogo a quello che sarebbe stato richiamato utilizzando un conto di compensazione indiretta segregato individualmente, la CCP dovrebbe essere informata sulle posizioni detenute per conto del cliente indiretto, al fine di calcolare in base al cliente indiretto l'ammontare della richiesta di margine al cliente indiretto.
- (11) Per garantire l'equivalenza con la compensazione per il cliente, il partecipante diretto dovrebbe attuare procedure volte ad agevolare il trasferimento delle posizioni del cliente indiretto a un cliente alternativo, a seguito dell'inadempimento di un cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta. Per la stessa ragione, un partecipante diretto dovrebbe anche attuare delle procedure volte a liquidare le posizioni e le attività dei clienti indiretti e a restituire i proventi della liquidazione a tali clienti indiretti, se noti. Laddove, per qualsivoglia ragione, non sia possibile restituire i proventi della liquidazione direttamente ai clienti indiretti interessati, i proventi della liquidazione dovrebbero essere restituiti al cliente inadempiente per il conto dei suoi clienti indiretti.
- (12) Dovrebbero essere attuate procedure affinché, in caso di inadempimento di un cliente, possano essere divulgate le informazioni sull'identità dei clienti indiretti e il partecipante diretto sia in grado di distinguere le attività e posizioni appartenenti a ciascun cliente indiretto.
- (13) Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta dovrebbe offrire al cliente indiretto una scelta di strutture di conto. Tuttavia, è possibile che il cliente indiretto non abbia comunicato al cliente tale scelta entro un ragionevole lasso di tempo. In tal caso, quel cliente dovrebbe poter fornire al cliente indiretto servizi di compensazione indiretta tramite una qualsiasi struttura di conto, purché il cliente comunichi al cliente indiretto la struttura di conto utilizzata, i rischi associati a tale conto e il suo livello di segregazione, oltre alla possibilità di modificare in qualsiasi momento la struttura del conto.
- (14) Gli accordi di compensazione indiretta possono essere causa di rischi specifici. Pertanto, è necessario che tutte le parti degli accordi di compensazione indiretta, inclusi i partecipanti diretti e le CCP, individuino, sorvegliano e gestiscano costantemente i rischi concreti derivanti da tali accordi. A tal fine, particolarmente importante è un adeguato scambio di informazioni fra clienti e partecipanti diretti. I partecipanti diretti dovrebbero comunque assicurarsi che tali informazioni siano utilizzate unicamente per la gestione dei rischi e per la costituzione dei margini e che non sia fatto un uso illecito delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.



- (15) Per motivi di coerenza e al fine di garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e quelle adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 ⁽¹⁾ si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (16) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (17) A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, l'ESMA ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
- (18) Il regolamento delegato (UE) 149/2013 della Commissione ⁽³⁾ dovrebbe essere pertanto modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione

Il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione è così modificato:

- (1) all'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) «accordo di compensazione indiretta»: l'insieme dei rapporti contrattuali fra i prestatori e i beneficiari dei servizi di compensazione indiretta forniti da un cliente, un cliente indiretto o un secondo cliente indiretto».
- (2) All'articolo 1, sono aggiunte le seguenti lettere d) ed e):
- «d) «secondo cliente indiretto»: il cliente del cliente indiretto;
- e) «terzo cliente indiretto»: il cliente del secondo cliente indiretto.».
- (3) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte dei clienti

1. Un cliente può fornire servizi di compensazione indiretta a clienti indiretti unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:

- a) il cliente è un ente creditizio autorizzato o un'impresa di investimento autorizzata o un'entità stabilita in un paese terzo che sarebbe considerata un ente creditizio o un'impresa di investimenti se fosse stabilita nell'Unione;
- b) il cliente presta servizi di compensazione indiretta a condizioni commerciali ragionevoli e rende noti pubblicamente i termini e le condizioni generali per la prestazione di detti servizi;
- c) il partecipante diretto ha accettato i termini e le condizioni generali di cui alla lettera b) del presente paragrafo.

2. Il cliente di cui al paragrafo 1 e il cliente indiretto stipulano, per iscritto, un accordo di compensazione indiretta. L'accordo di compensazione indiretta comprende almeno i seguenti termini contrattuali:


- a) i termini e le condizioni generali di cui al paragrafo 1, lettera b);
- b) l'impegno del cliente di onorare tutti gli obblighi del cliente indiretto nei confronti del partecipante diretto rispetto alle operazioni coperte dall'accordo di compensazione indiretta.

Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta sono chiaramente documentati.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).



3. La CCP non può impedire la conclusione di accordi di compensazione indiretta stipulati a condizioni commerciali ragionevoli.»

(4) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Obblighi della CCP

1. La CCP apre e mantiene i conti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, in conformità con la richiesta del partecipante diretto.

2. La CCP che detiene le attività e posizioni di svariati clienti indiretti in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), tiene registrazioni separate delle posizioni di ciascun cliente indiretto, calcola i margini relativamente a ciascun cliente indiretto e riscuote gli importi relativi a tali margini su base lorda, in base alle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

3. La CCP individua, sorveglia e gestisce i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di accordi di compensazione indiretta che possano influire sulla sua resilienza rispetto agli sviluppi negativi dei mercati.»

(5) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4


Obblighi del partecipante diretto

1. Il partecipante diretto che presta servizi di compensazione indiretta opera a condizioni commerciali ragionevoli e rende noti pubblicamente i termini e le condizioni generali applicati per la prestazione di tali servizi.

I termini e le condizioni generali di cui al primo comma comprendono i requisiti minimi in termini di risorse finanziarie e capacità operativa per i clienti che forniscono servizi di compensazione indiretta.

2. Il partecipante diretto che presta servizi di compensazione indiretta apre e mantiene almeno i seguenti conti, in conformità con la richiesta del cliente:

- a) un conto omnibus con le attività e posizioni detenute dal cliente per conto dei suoi clienti indiretti;
 - b) un conto omnibus con le attività e posizioni detenute dal cliente per conto dei suoi clienti indiretti, in cui il partecipante diretto provvede affinché le posizioni di un cliente indiretto non siano portate in compensazione delle posizioni di un altro cliente indiretto e le attività di un cliente indiretto non possano essere utilizzate per coprire le posizioni di un altro cliente indiretto.
3. Il partecipante diretto che detiene attività e posizioni per conto di svariati clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b), trasmette quotidianamente alla CCP tutte le informazioni necessarie affinché la CCP possa individuare le posizioni detenute per conto di ciascun cliente indiretto. Tali informazioni si basano sulle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4.
4. Il partecipante diretto che fornisce servizi di compensazione indiretta apre e mantiene presso la CCP almeno i conti indicati di seguito, in conformità con la richiesta avanzata dal cliente:
- a) un conto segregato avente il solo scopo di detenere le attività e posizioni dei clienti indiretti che il partecipante diretto detiene in un conto di cui al paragrafo 2, lettera a);
 - b) un conto segregato avente il solo scopo di detenere le attività e posizioni dei clienti indiretti di ciascun cliente che il partecipante diretto detiene in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b).
5. Il partecipante diretto predispone procedure per gestire l'inadempimento di un cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta.
6. Il partecipante diretto che detiene le attività e posizioni di clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera a), è tenuto a:
- a) provvedere affinché le procedure di cui al paragrafo 5 consentano la pronta liquidazione di tali attività e posizioni a seguito dell'inadempimento di un cliente, inclusa la liquidazione di tali attività e posizioni a livello della CCP, e includere una procedura dettagliata per comunicare ai clienti indiretti l'inadempimento del cliente e il periodo di tempo previsto per liquidare le attività e le posizioni di tali clienti indiretti;




- b) dopo la conclusione delle procedure di gestione dell'inadempimento a seguito dell'inadempimento di un cliente, restituire prontamente al cliente, per il conto dei clienti indiretti, eventuali rimanenze dovute risultanti dalla liquidazione di dette attività e posizioni.
7. Il partecipante diretto che detiene attività e posizioni di clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b), è tenuto a:
- a) includere nelle procedure di cui al paragrafo 5:
 - i) i passaggi per trasferire le attività e posizioni detenute da un cliente inadempiente per conto dei suoi clienti indiretti a un altro cliente o a un partecipante diretto;
 - ii) i passaggi per versare a ciascun cliente indiretto i proventi derivanti dalla liquidazione delle attività e posizioni di quel dato cliente indiretto;
 - iii) una procedura dettagliata per comunicare ai clienti indiretti l'inadempimento del cliente e il periodo di tempo previsto per liquidare le attività e posizioni di tali clienti indiretti;
 - b) assumersi l'obbligo contrattuale di avviare le procedure per il trasferimento delle attività e posizioni detenute da un cliente inadempiente per conto dei suoi clienti indiretti ad un altro cliente o partecipante diretto che sia stato designato dai clienti indiretti pertinenti del cliente inadempiente, su richiesta degli stessi e senza dover ottenere il consenso del cliente inadempiente. Per tale altro cliente o partecipante diretto corre l'obbligo di accettare tali attività e posizioni unicamente qualora detto altro cliente o partecipante diretto abbia precedentemente instaurato un rapporto contrattuale con i clienti indiretti di cui trattasi impegnandosi in tal senso;
 - c) garantire che le procedure di cui al paragrafo 5 permettano la pronta liquidazione di tali attività e posizioni a seguito dell'inadempimento di un cliente, inclusa la liquidazione di tali attività e posizioni a livello della CCP, qualora il trasferimento di cui alla lettera b) non sia stato effettuato per qualsivoglia ragione entro un periodo predeterminato come specificato negli accordi di compensazione indiretta;
 - d) a seguito della liquidazione di tali attività e posizioni, assumersi l'obbligo contrattuale di avviare le procedure per il pagamento dei proventi derivanti dalla liquidazione a ciascuno dei clienti indiretti;
 - e) qualora il partecipante diretto non sia stato in grado di individuare i clienti indiretti o di concludere l'iter di pagamento dei proventi derivanti dalla liquidazione di cui alla lettera d) a ciascuno dei clienti indiretti, restituire prontamente al cliente per il conto degli stessi eventuali rimanenze dovute risultanti dalla liquidazione di dette attività e posizioni.
8. Il partecipante diretto individua, sorveglia e gestisce i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di compensazione indiretta che possano influire sulla sua resilienza rispetto agli sviluppi negativi dei mercati. Il partecipante diretto predispone procedure interne affinché le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 8, non possano essere usate a fini commerciali.».

(6) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Obblighi del cliente

1. Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta offre ai clienti indiretti una scelta almeno fra i tipi di conti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e provvede affinché tali clienti indiretti siano informati esaurientemente in merito ai vari livelli di segregazione e sui rischi associati a ciascun tipo di conto.
2. Il cliente di cui al paragrafo 1 attribuisce uno dei tipi di conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ai clienti indiretti che non hanno operato una scelta in merito entro un ragionevole lasso di tempo determinato dal cliente. Il cliente comunica senza indebiti ritardi al cliente indiretto i rischi associati al tipo di conto attribuito. Il cliente indiretto può optare per un altro tipo di conto in qualsiasi momento, facendone richiesta scritta al cliente.
3. Il cliente che presta servizi di compensazione indiretta tiene registrazioni e conti separati per poter distinguere le attività e posizioni proprie da quelle detenute per conto dei suoi clienti indiretti.
4. Qualora le attività e posizioni di svariati clienti indiretti siano detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il cliente trasmette quotidianamente al partecipante diretto tutte le informazioni necessarie affinché il partecipante diretto possa individuare le posizioni detenute per conto di ciascun cliente indiretto.
5. Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta, in conformità con la scelta dei suoi clienti indiretti, chiede al partecipante diretto di aprire e mantenere presso la CCP i conti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.



6. Il cliente fornisce ai propri clienti indiretti informazioni sufficienti che consentano loro di individuare la CCP e il partecipante diretto tramite cui è stata compensata la loro posizione.

7. Qualora le attività e posizioni di uno o più clienti indiretti siano detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il cliente inserisce negli accordi di compensazione indiretta stipulati con i propri clienti indiretti tutti i termini e le condizioni necessari per garantire che, in caso di inadempimento di tale cliente, il partecipante diretto possa prontamente restituire ai clienti indiretti i proventi derivanti dalla liquidazione delle attività e posizioni detenute per conto di tali clienti indiretti conformemente all'articolo 4, paragrafo 7.

8. Il cliente fornisce al partecipante diretto informazioni sufficienti per individuare, sorvegliare e gestire i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di compensazione indiretta che possano influire sulla resilienza del partecipante diretto.

9. Il cliente stipula accordi per garantire che, in caso di eventuale inadempimento, tutte le informazioni in suo possesso riguardo ai suoi clienti indiretti siano messe immediatamente a disposizione del partecipante diretto, inclusa l'identità dei clienti indiretti di cui all'articolo 5, paragrafo 4.».

(7) È inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte del cliente indiretto

1. Il cliente indiretto può fornire servizi di compensazione indiretta a secondi clienti indiretti unicamente se le parti degli accordi di compensazione indiretta soddisfano uno dei requisiti di cui al paragrafo 2 e ottemperano a tutte le condizioni indicate di seguito:

- a) il cliente indiretto è un ente creditizio autorizzato o un'impresa di investimento autorizzata o un'entità stabilita in un paese terzo che sarebbe considerata un ente creditizio o un'impresa di investimento se fosse stabilita nell'Unione;
- b) il cliente indiretto e il secondo cliente indiretto stipulano per iscritto un accordo di compensazione indiretta. L'accordo di compensazione indiretta comprende almeno i seguenti termini contrattuali:
 - i) i termini e le condizioni generali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);
 - ii) l'impegno del cliente indiretto di onorare tutti gli obblighi del secondo cliente indiretto nei confronti del cliente rispetto alle operazioni coperte dall'accordo di compensazione indiretta;
- c) le attività e posizioni del secondo cliente indiretto sono detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta di cui alla lettera b) sono chiaramente documentati.

2. Ai fini di quanto disposto al paragrafo 1, le parti degli accordi di compensazione indiretta soddisfano uno dei seguenti requisiti:


- a) il partecipante diretto e il cliente fanno parte dello stesso gruppo, ma non il cliente indiretto;
- b) il cliente e il cliente indiretto fanno parte dello stesso gruppo, ma non il partecipante diretto, né il secondo cliente indiretto.

3. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta stipulati dalle parti nella situazione di cui al paragrafo 2, lettera a):

- a) l'articolo 4, paragrafi 1, 5, 6 e 8, si applica al cliente come se quest'ultimo fosse un partecipante diretto;
- b) l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 6, 8 e 9, si applicano al cliente indiretto come se quest'ultimo fosse un cliente.

4. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta stipulati dalle parti nella situazione di cui al paragrafo 2, lettera b):

- a) l'articolo 4, paragrafi 5 e 6, si applica al cliente come se quest'ultimo fosse un partecipante diretto;
- b) l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 6, 8 e 9, si applicano al cliente indiretto come se quest'ultimo fosse un cliente.».



8. È inserito il seguente articolo 5 *ter*:

«Articolo 5 *ter*

Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte del secondo cliente indiretto

1. Il secondo cliente indiretto può fornire servizi di compensazione indiretta a terzi clienti indiretti unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:

- a) il cliente indiretto e il secondo cliente indiretto sono enti creditizi autorizzati o imprese di investimento autorizzate o entità stabilite in un paese terzo che sarebbero considerate un ente creditizio o un'impresa di investimento se fossero stabilite nell'Unione;
- b) il partecipante diretto e il cliente fanno parte dello stesso gruppo, ma non il cliente indiretto;
- c) il cliente indiretto e il secondo cliente indiretto fanno parte dello stesso gruppo, ma non il terzo cliente indiretto;
- d) il secondo cliente indiretto e il terzo cliente indiretto stipulano per iscritto un accordo di compensazione indiretta. L'accordo di compensazione indiretta comprende almeno i seguenti termini contrattuali:
 - i) i termini e le condizioni generali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);
 - ii) l'impegno del secondo cliente indiretto di onorare tutti gli obblighi del terzo cliente indiretto nei confronti del cliente indiretto rispetto alle operazioni coperte dall'accordo di compensazione indiretta;
- e) le attività e posizioni del terzo cliente indiretto sono detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta di cui al primo comma, lettera d), sono chiaramente documentati.

2. Qualora i secondi clienti indiretti forniscano servizi di compensazione indiretta ai sensi del paragrafo 1:

- a) l'articolo 4, paragrafi 1, 5, 6 e 8, si applica sia al cliente che al cliente indiretto come se questi fossero partecipanti diretti;
- b) l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 6, 8 e 9, si applicano sia al cliente indiretto che al secondo cliente indiretto, come se questi fossero clienti.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2156 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Kiełbasa piaszczańska» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Kiełbasa piaszczańska» presentata dalla Polonia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Kiełbasa piaszczańska» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Kiełbasa piaszczańska» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.), di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 205 del 29.6.2017, pag. 70.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2157 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata («NC») allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione di talune merci.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 della Commissione ⁽³⁾, un prodotto costituito da una miscela di alcole etilico (70 % in peso) e benzina (benzina per autoveicoli) conforme alla norma EN 228 (30 % in peso) è stato classificato nel codice NC 2207 20 00.
- (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2014 ⁽⁴⁾, la Commissione ha introdotto una nota complementare 12 al capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata. La motivazione in base alla quale il prodotto contemplato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 è stato classificato nel codice NC 2207 20 00 dovrebbe essere allineata alle norme contenute nella suddetta nota complementare, al fine di evitare possibili divergenze nella classificazione tariffaria di specifiche miscele di alcole etilico ed altre sostanze e garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione. La descrizione del prodotto figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 dovrebbe inoltre chiarire che il prodotto è utilizzato come materia prima per la produzione di carburanti per veicoli a motore.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 della Commissione, del 12 marzo 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 73 del 13.3.2012, pag. 1).⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2014 della Commissione, del 10 giugno 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 26).


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale*

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

—




ALLEGATO

«ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Prodotto avente la seguente composizione (% in peso):</p> <p>— alcole etilico 70</p> <p>— benzina (benzina per autoveicoli) con forme alla norma EN 228 30</p> <p>Il prodotto è utilizzato come materia prima per la produzione di carburanti per veicoli a motore.</p> <p>Il prodotto è trasportato alla rinfusa.</p>	2207 20 00	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 12 del capitolo 22, nonché dal testo dei codici NC 2207 e 2207 20 00.</p> <p>Il prodotto è una miscela di alcole etilico e benzina (benzina per autoveicoli). La percentuale di benzina (benzina per autoveicoli) contenuta nel prodotto lo rende inidoneo al consumo umano, ma non ne impedisce l'utilizzo a fini industriali (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2207, quarto paragrafo).</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2207 20 00 come alcole etilico denaturato.»</p>

18CE0193



REGOLAMENTO (UE) 2017/2158 DELLA COMMISSIONE**del 20 novembre 2017****che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 852/2004 è inteso a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori in relazione alla sicurezza degli alimenti. Esso definisce «igiene degli alimenti» le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l'idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell'uso previsto. I pericoli per la sicurezza alimentare si presentano quando gli alimenti sono esposti ad agenti pericolosi che ne determinano la contaminazione. I pericoli alimentari possono essere di natura biologica, chimica o fisica.
- (2) L'acrilammide è un contaminante secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio ⁽²⁾ e, in quanto tale, costituisce un pericolo chimico nella catena alimentare.
- (3) L'acrilammide è un composto organico a basso peso molecolare, altamente solubile in acqua, che si forma a partire dai costituenti asparagina e zuccheri naturalmente presenti in determinati alimenti preparati a temperature normalmente superiori a 120 °C e con un basso grado di umidità. L'acrilammide si forma prevalentemente negli alimenti ricchi di carboidrati cotti al forno o fritti, costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori, come i cereali, le patate e i chicchi di caffè.
- (4) Dato che in alcuni prodotti alimentari i tenori di acrilammide sono risultati notevolmente più elevati rispetto a quelli rilevati in prodotti comparabili della stessa categoria, la raccomandazione 2013/647/UE della Commissione ⁽³⁾ ha invitato le autorità competenti degli Stati membri ad effettuare indagini sui metodi di produzione e di trasformazione utilizzati dagli operatori del settore alimentare se il tenore di acrilammide rilevato in uno specifico prodotto alimentare è risultato superiore ai valori indicativi stabiliti nell'allegato di detta raccomandazione.
- (5) Nel 2015 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sull'acrilammide negli alimenti ⁽⁴⁾. Sulla base di studi effettuati su animali l'Autorità conferma le conclusioni delle precedenti valutazioni, secondo le quali l'acrilammide negli alimenti può aumentare il rischio di sviluppare un cancro per i consumatori in tutte le fasce di età. Essendo l'acrilammide presente in un'ampia gamma di alimenti di uso quotidiano tale preoccupazione riguarda tutti i consumatori, ma i bambini costituiscono la fascia di età più esposta in base al peso corporeo. I possibili effetti nocivi dell'acrilammide sul sistema nervoso, sullo sviluppo prenatale e postnatale e sulla riproduzione maschile non sono stati considerati motivo di preoccupazione, sulla base dei livelli di esposizione alimentare attuali. I livelli attuali di esposizione alimentare all'acrilammide per le varie fasce di età destano preoccupazione in relazione ai suoi effetti cancerogeni.
- (6) Tenuto conto delle conclusioni dell'Autorità in merito agli effetti cancerogeni dell'acrilammide e in assenza di misure coerenti e obbligatorie che le imprese del settore alimentare devono applicare al fine di ridurre il tenore di acrilammide, è necessario garantire la sicurezza alimentare e ridurre la presenza di acrilammide nei prodotti alimentari costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori stabilendo le opportune misure di attenuazione. Il tenore di acrilammide può essere ridotto adottando una strategia di attenuazione, ad esempio attuando buone pratiche in materia di igiene e applicando procedure basate sui principi dell'analisi dei pericoli e punti critici di controllo (procedure HACCP).

⁽¹⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GUL 37 del 13.2.1993, pag. 1).


⁽³⁾ Raccomandazione 2013/647/UE della Commissione, dell'8 novembre 2013, sulle analisi dei tenori di acrilammide negli alimenti (GUL 301 del 12.11.2013, pag. 15).

⁽⁴⁾ The EFSA Journal (2015); 13(6):4104.



- (7) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori del settore alimentare devono seguire le procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati per il conseguimento degli scopi del suddetto regolamento e ricorrere, se del caso, a campionatura e analisi per mantenere i loro risultati. A tale riguardo la fissazione di obiettivi, ad esempio livelli di riferimento, può orientare l'applicazione delle norme d'igiene, garantendo nel contempo la riduzione del livello di esposizione a determinati pericoli. Le misure di attenuazione garantirebbero una minore presenza di acrilammide negli alimenti. Al fine di verificare la conformità con i livelli di riferimento occorre accertarsi dell'efficacia delle misure di attenuazione mediante campionatura ed analisi.
- (8) È pertanto opportuno che nelle misure di attenuazione siano individuate le fasi della trasformazione degli alimenti durante le quali si potrebbe formare acrilammide negli alimenti e siano illustrati interventi atti a ridurre il tenore di acrilammide nei suddetti prodotti alimentari.
- (9) Le misure di attenuazione di cui al presente regolamento si fondano sulle attuali conoscenze scientifiche e tecniche e hanno dimostrato di poter ridurre il tenore di acrilammide senza compromettere la qualità del prodotto e la sua sicurezza per quanto riguarda la contaminazione microbica. Le suddette misure di attenuazione sono state stabilite in seguito ad un'ampia consultazione delle organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore alimentare interessati, i consumatori e gli esperti delle autorità competenti degli Stati membri. Nel caso in cui fra le misure di attenuazione figurino l'uso di additivi alimentari e altre sostanze, gli additivi e le altre sostanze dovrebbero essere utilizzati in conformità della loro autorizzazione d'uso.
- (10) I livelli di riferimento sono indicatori di risultati da utilizzare per verificare l'efficacia delle misure di attenuazione e si basano sull'esperienza e sull'occorrenza del contaminante in grandi categorie di alimenti. Essi dovrebbero essere fissati al livello più basso ragionevolmente raggiungibile con l'applicazione di tutte le misure di attenuazione pertinenti. I livelli di riferimento dovrebbero essere determinati tenendo conto dei dati di occorrenza più recenti della banca dati dell'Autorità, partendo dal presupposto che all'interno di un'ampia categoria di alimenti il tenore di acrilammide, nel 10-15 % della produzione con i tenori più elevati, di solito può essere ridotto mediante l'applicazione di buone pratiche. Si riconosce che le categorie di alimenti indicate sono in certi casi ampie e che per determinati alimenti all'interno di un'ampia categoria possono esistere condizioni di produzione, geografiche o stagionali o caratteristiche del prodotto che non consentono di raggiungere i livelli di riferimento, pur applicando tutte le misure di attenuazione. In questi casi l'operatore del settore alimentare dovrebbe essere in grado di provare di avere applicato le pertinenti misure di attenuazione.
- (11) I livelli di riferimento dovrebbero essere periodicamente riesaminati dalla Commissione al fine di stabilire livelli più bassi, a riprova della continua riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti.
- (12) Gli operatori del settore alimentare che producono prodotti alimentari rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento e che svolgono attività di vendita al dettaglio e/o riforniscono direttamente solo esercizi locali di vendita al dettaglio sono generalmente operatori su piccola scala. Di conseguenza le misure di attenuazione sono adattate alla natura della loro attività. Gli operatori del settore alimentare che fanno parte oppure operano in franchising di un'azienda interconnessa di più ampie dimensioni e sono riforniti a livello centrale dovrebbero tuttavia applicare misure di attenuazione supplementari praticabili per aziende operanti su più vasta scala, in quanto tali misure riducono ulteriormente la presenza di acrilammide negli alimenti e possono essere attuate da parte di tali aziende.
- (13) L'efficacia delle misure di attenuazione nel ridurre il tenore di acrilammide dovrebbe essere verificata mediante campionatura e analisi. È opportuno stabilire requisiti per la campionatura e l'analisi che devono essere effettuate dagli operatori del settore alimentare. Per quanto riguarda la campionatura, si dovrebbero stabilire prescrizioni relative ad analisi e frequenza al fine di garantire che i risultati analitici ottenuti siano rappresentativi della loro produzione. Gli operatori del settore alimentare che producono prodotti alimentari rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento e che svolgono attività di vendita al dettaglio e/o riforniscono direttamente solo esercizi locali di vendita al dettaglio sono esonerati dall'obbligo di campionare e analizzare la loro produzione per accertare la presenza di acrilammide, dato che un tale obbligo imporrebbe un onere sproporzionato alla loro attività.
- (14) Oltre alla campionatura e all'analisi effettuate dagli operatori del settore, il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ impone agli Stati membri di eseguire periodicamente controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti. La campionatura e l'analisi effettuate dagli Stati membri nel contesto dei controlli ufficiali dovrebbero essere conformi alle procedure di campionamento e ai criteri di analisi stabiliti in applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (15) Per integrare le misure previste dal presente regolamento è opportuno prendere in considerazione la fissazione di livelli massimi per l'acrilammide in taluni prodotti alimentari in conformità del regolamento (CEE) n. 315/93, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).



- (16) L'attuazione delle misure di attenuazione da parte degli operatori del settore alimentare potrebbe comportare modifiche dei loro processi di produzione attuali: è quindi opportuno prevedere un periodo transitorio che preceda l'applicazione delle misure di cui al presente regolamento.
- (17) Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione


1. Fatte salve le disposizioni applicabili del diritto dell'Unione nel settore alimentare, gli operatori del settore alimentare che producono e immettono sul mercato i prodotti alimentari di cui al paragrafo 2 applicano le misure di attenuazione di cui agli allegati I e II a norma dell'articolo 2, al fine di raggiungere i livelli di acrilammide più bassi che si possano ragionevolmente ottenere al di sotto dei livelli di riferimento di cui all'allegato IV.
2. I prodotti alimentari di cui al paragrafo 1 sono:
- a) patate fritte tagliate a bastoncino, altri prodotti tagliati fritti e patatine (chips), ottenuti a partire da patate fresche;
 - b) patatine, snack, cracker e altri prodotti a base di patate ottenuti a partire da pasta di patate;
 - c) pane;
 - d) cereali per la prima colazione (escluso il porridge);
 - e) prodotti da forno fini: biscotti, gallette, fette biscottate, barrette ai cereali, scones, conigli, cialde, crumpets e pane con spezie (panepato), nonché cracker, pane croccanti e sostituti del pane. In questa categoria per «cracker» si intende una galletta secca (prodotto da forno a base di farina di cereali);
 - f) caffè:
 - i) caffè torrefatto
 - ii) caffè (solubile) istantaneo;
 - g) succedanei del caffè;
 - h) alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

Articolo 2

Misure di attenuazione

1. Gli operatori del settore alimentare che producono e immettono sul mercato i prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, applicano le misure di attenuazione di cui all'allegato I.
2. In deroga al paragrafo 1, gli operatori del settore alimentare che producono alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, svolgono attività di vendita al dettaglio e/o riforniscono direttamente solo esercizi locali di vendita al dettaglio applicano le misure di attenuazione di cui all'allegato II, parte A.
3. Gli operatori del settore alimentare di cui al paragrafo 2 che operano in impianti sotto controllo diretto e nel quadro di un marchio o di una licenza commerciale, come parte o franchising di un'azienda interconnessa di più ampie dimensioni e secondo le istruzioni dell'operatore del settore alimentare che fornisce a livello centrale i prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, applicano le misure di attenuazione supplementari di cui all'allegato II, parte B.
4. In caso di superamento dei livelli di riferimento gli operatori del settore alimentare riesaminano le misure di attenuazione applicate e adeguano i processi e i controlli al fine di raggiungere i livelli di acrilammide più bassi che si possano ragionevolmente ottenere, inferiori ai livelli di riferimento di cui all'allegato IV. In tale contesto gli operatori del settore alimentare tengono conto della sicurezza dei prodotti alimentari, delle specifiche condizioni di produzione e geografiche o delle caratteristiche del prodotto.

(*) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (G.U. L 181 del 29.6.2013, pag. 35).



Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. le definizioni di «alimento», «operatore del settore alimentare», «commercio al dettaglio», «immissione sul mercato» e «consumatore finale» di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
2. Per «livelli di riferimento» si intendono gli indicatori di risultati utilizzati per verificare l'efficacia delle misure di attenuazione e basati sull'esperienza e sull'occorrenza del contaminante in ampie categorie di alimenti.

Articolo 4

Campionatura e analisi

1. Gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 2, paragrafo 1, predispongono un programma per la campionatura e l'analisi dei tenori di acrilammide nei prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. Gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 2, paragrafo 1, tengono un registro delle misure di attenuazione di cui all'allegato I che hanno applicato.
3. Gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 2, paragrafo 3, tengono un registro delle misure di attenuazione di cui all'allegato II, parti A e B, che hanno applicato.
4. Gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, effettuano la campionatura e l'analisi per determinare il tenore di acrilammide nei prodotti alimentari in conformità delle prescrizioni stabilite nell'allegato III e registrano i relativi risultati.
5. Se dalla campionatura e dall'analisi risulta che il tenore di acrilammide non è inferiore ai livelli di riferimento stabiliti nell'allegato IV, gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, riesaminano senza indugio le misure di attenuazione in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4.
6. A titolo di deroga, il presente articolo non si applica agli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Tali operatori del settore alimentare devono essere in grado di fornire la prova dell'applicazione delle misure di attenuazione di cui all'allegato II, parte A.

Articolo 5

Riesame dei livelli di riferimento relativi all'acrilammide

I livelli di riferimento relativi alla presenza dell'acrilammide nei prodotti alimentari di cui all'allegato IV sono riesaminati dalla Commissione ogni tre anni e, per la prima volta, entro tre anni dall'inizio dell'applicazione del presente regolamento.

Il riesame dei livelli di riferimento si basa sui dati di occorrenza dell'acrilammide contenuti nella banca dati dell'Autorità relativi al periodo di revisione e trasmessi alla banca dati dell'Autorità dalle autorità competenti e dagli operatori del settore alimentare.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'11 aprile 2018.


⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

MISURE DI ATTENUAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Quando le misure di attenuazione nel presente allegato comprendono l'uso di additivi alimentari e altre sostanze, gli additivi alimentari e le altre sostanze sono utilizzati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, (CE) n. 1333/2008 ⁽²⁾ e regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ⁽³⁾.

I. PRODOTTI A BASE DI PATATE CRUDE

Scelta delle varietà adatte di patate

1. Gli operatori del settore alimentare (di seguito «OSA») individuano e utilizzano le varietà di patate adatte al tipo di prodotto e con il più basso tenore di precursori dell'acrilammide, quali zuccheri riducenti (fruttosio e glucosio) e asparagina, secondo le condizioni regionali.
2. Gli OSA utilizzano varietà di patate che sono state immagazzinate nelle condizioni applicabili ad una specifica varietà e per il periodo stabilito per una specifica varietà. Le patate immagazzinate sono utilizzate entro il periodo ottimale di immagazzinamento.
3. Gli OSA identificano le varietà di patate con un basso potenziale di formazione di acrilammide nelle fasi di coltivazione, immagazzinamento e durante la trasformazione degli alimenti. I risultati sono documentati.

Criteri di accettazione

1. Nei contratti relativi alla fornitura di patate gli OSA specificano il tenore massimo di zuccheri riducenti e il quantitativo massimo di patate ammaccate, macchiate o danneggiate.
2. In caso di superamento del tenore specificato di zuccheri riducenti nelle patate e del quantitativo massimo di patate ammaccate, macchiate o danneggiate, gli OSA possono accettare la fornitura di patate specificando la necessità di adottare ulteriori misure di attenuazione possibili al fine di garantire che il tenore di acrilammide nel prodotto finale sia il più basso che si possa ragionevolmente ottenere al di sotto dei livelli di riferimento di cui all'allegato IV.


Immagazzinamento e trasporto delle patate

1. Se gli OSA gestiscono i propri impianti di immagazzinamento:
 - la temperatura è adeguata alla varietà di patate immagazzinate e superiore a 6 °C;
 - il livello di umidità è tale da ridurre al minimo l'addolcimento per invecchiamento;
 - la germinazione è soppressa durante l'immagazzinamento a lungo termine, laddove consentito, mediante l'impiego di agenti appropriati;
 - durante l'immagazzinamento è verificato il tenore di zuccheri riducenti nelle patate.
2. Le partite di patate sono sottoposte ad un monitoraggio del tenore di zuccheri riducenti al momento della raccolta.
3. Gli OSA specificano le condizioni di trasporto delle patate in termini di temperatura e durata, soprattutto se le temperature esterne sono notevolmente più basse delle temperature applicate durante l'immagazzinamento, per garantire che la temperatura durante il trasporto non sia inferiore al regime di temperatura applicato durante l'immagazzinamento. Tali specifiche sono documentate.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).



a) PATATINE FRITTE (CHIPS) OTTENUTE DA PATATE A FETTE


Ricetta e progettazione del processo

1. In ogni progettazione di prodotto gli OSA specificano le temperature dell'olio all'uscita della friggitrice. Tali temperature devono essere le più basse possibili su una determinata linea per un determinato prodotto, nel rispetto delle norme di qualità e sicurezza alimentare e tenendo conto di fattori pertinenti come il tipo di friggitrice e il relativo fabbricante, la varietà di patate, i solidi totali, il calibro delle patate, le condizioni di coltivazione, il tenore di zuccheri, la stagionalità e il tenore previsto di umidità del prodotto.
2. Se per un determinato prodotto, una determinata progettazione o tecnologia la temperatura dell'olio all'uscita dalla friggitrice supera 168 °C, gli OSA presentano dati atti a dimostrare che il tenore di acrilammide nel prodotto finito è il più basso che si possa ragionevolmente ottenere e che rispetta il livello di riferimento di cui all'allegato IV.
3. In ogni progettazione di prodotto gli OSA specificano il tenore di umidità successivo alla frittura, che deve essere stabilito al più alto livello possibile e fattibile per una determinata linea di produzione e per un determinato prodotto, in conformità alle norme di qualità e sicurezza alimentare e tenendo conto di fattori pertinenti quali la varietà di patate, la stagionalità, il calibro dei tuberi e la temperatura all'uscita della friggitrice. Il tenore minimo di umidità non è inferiore all'1 %.
4. Gli OSA effettuano una selezione per colore (manuale e/o ottico-elettronica) nella linea di produzione delle patatine fritte (chips) dopo la frittura.

b) PATATE FRITTE TAGLIATE A BASTONCINO E ALTRI PRODOTTI FRITTI IN OLIO O IN FORNO OTTENUTI DA PATATE

Ricetta e progettazione del processo

1. Le patate sono analizzate per stabilirne il tenore di zuccheri riducenti prima dell'uso, ad esempio mediante una prova di frittura, utilizzando i colori quali indicatori di un tenore potenzialmente elevato di zuccheri riducenti: circa 20-25 bastoncini ottenuti dal centro della patata sono fritti per valutarne il colore rispetto alla specifica relativa al colore, utilizzando una scala colorimetrica USDA/Munsell o scale colorimetriche calibrate specifiche dell'azienda, per i piccoli operatori. In alternativa può essere misurato il colore della frittura finita, utilizzando apparecchiature specifiche (ad esempio Agtron).
2. Gli OSA eliminano i tuberi immaturi con un basso peso sott'acqua e un tenore elevato di zuccheri riducenti. L'eliminazione può essere effettuata immergendo i tuberi in una salamoia o utilizzando un sistema analogo grazie al quale i tuberi immaturi vengono a galla, oppure effettuando un prelavaggio delle patate per individuare i tuberi da scartare.
3. Gli OSA rimuovono immediatamente gli scarti di taglio per evitare che nel prodotto finito cotto si trovino frammenti bruciati.
4. Gli OSA sbollentano i bastoncini di patata per eliminare alcuni degli zuccheri riducenti dalla superficie esterna.
5. Gli OSA adeguano i regimi di sbollentatura alle specifiche caratteristiche qualitative delle materie prime in entrata e rispettano i limiti delle specifiche per il colore del prodotto finito.
6. Gli OSA impediscono lo scolorimento (enzimatico) e l'annerimento dopo la cottura dei prodotti a base di patate, ad esempio mediante l'applicazione di difosfato disodico (E450), che inoltre abbassa il pH dell'acqua di lavaggio e inibisce la reazione di imbrunimento.
7. Deve essere evitato l'uso di zuccheri riducenti come agenti di imbrunimento. Essi possono essere utilizzati solo se necessario, per rimanere entro i limiti delle specifiche. Gli OSA controllano il colore del prodotto finito effettuando verifiche del colore del prodotto finito cotto. Se necessario, dopo la sbollentatura l'aggiunta controllata di destrosio consente di rispettare la specifica relativa al colore del prodotto finito. L'aggiunta controllata di destrosio dopo la sbollentatura determina un tenore più basso di acrilammide nel prodotto finito cotto che presenta lo stesso colore dei prodotti non sbollentati contenenti solo zuccheri riducenti accumulati in modo naturale.



Informazioni per gli utilizzatori finali

1. Per gli utilizzatori finali gli OSA indicano sulla confezione e/o tramite altri canali di comunicazione i metodi raccomandati per la preparazione degli alimenti specificando il tempo, la temperatura, la quantità in caso di preparazione in forno/frittura in olio/frittura in padella. Le istruzioni di cottura raccomandate per i consumatori sono riportate in modo chiaramente visibile sulle confezioni del prodotto, in conformità del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ⁽¹⁾.

Le modalità di cottura raccomandate rispettano le specifiche del cliente e le prescrizioni per gli utilizzatori finali professionali e devono essere convalidate per tipo di prodotto al fine di garantire che i prodotti abbiano caratteristiche organolettiche ottimali al colore più chiaro tra quelli accettabili per il metodo di cottura specificato (ad esempio friggitrice, forno) e un tenore di acrilammide inferiore al livello di riferimento di cui all'allegato IV.

Gli OSA raccomandano agli utilizzatori finali diversi dai consumatori di mettere a disposizione degli operatori (ad esempio cuochi) strumenti atti a garantire buoni metodi di cottura, strumenti calibrati (ad esempio temporizzatori, curve di frittura, scale colorimetriche quali USDA/Munsell) e quantomeno fotografie nitide dei colori che devono avere i prodotti finali interessati.

2. Gli OSA raccomandano agli utilizzatori finali in particolare di:
 - mantenere la temperatura tra 160 e 175 °C durante la frittura e tra 180 e 220 °C quando utilizzano il forno. Se si usa la ventilazione la temperatura può essere inferiore;
 - preriscaldare l'apparecchio di cottura (ad esempio forno, friggitrice ad aria calda) alla temperatura corretta compresa tra 180 e 220 °C secondo le istruzioni di cottura sulla confezione, in funzione delle specifiche dei prodotti e delle esigenze locali;
 - cuocere le patate finché avranno assunto un colore giallo dorato;
 - non cuocerle troppo a lungo;
 - girare i prodotti da forno dopo 10 minuti o a metà del tempo di cottura totale;
 - osservare le istruzioni di cottura raccomandate dal fabbricante;
 - se si preparano quantitativi di patate inferiori rispetto a quello indicato sulla confezione, ridurre il tempo di cottura per evitare l'eccessiva doratura del prodotto;
 - non riempire troppo il cestino della friggitrice; riempire il cestino a metà fino al segno, per evitare un eccessivo assorbimento di olio durante tempi di frittura estesi.

II. PATATINE (CHIPS), SNACK, CRACKER E ALTRI PRODOTTI A BASE DI PASTA DI PATATE


Materie prime

1. Per ogni prodotto gli OSA specificano i valori bersaglio degli zuccheri riducenti negli ingredienti a base di patate disidratate.
2. Il valore bersaglio degli zuccheri riducenti per i prodotti in questione è fissato al livello più basso possibile tenendo conto di tutti i fattori pertinenti nella progettazione e nella produzione del prodotto finito, quali la quantità di ingredienti a base di patate nella composizione del prodotto, eventuali ulteriori misure di attenuazione, l'ulteriore lavorazione dell'impasto, la stagionalità e il tenore di umidità nel prodotto finito.
3. Se il tenore di zuccheri riducenti supera l'1,5 %, gli OSA presentano dati atti a dimostrare che il tenore di acrilammide nel prodotto finito è il più basso che si possa ragionevolmente ottenere al di sotto del livello di riferimento di cui all'allegato IV.

Ricetta e progettazione del processo

1. Gli ingredienti a base di patate disidratate sono analizzati prima dell'uso o dal fornitore o dall'utilizzatore, al fine di accertare che il tenore di zuccheri non superi il livello specificato.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GUL 304 del 22.11.2011, pag. 18).



2. Nei casi in cui gli ingredienti a base di patate disidratate presentano un tenore di zuccheri che supera il livello specificato, gli OSA indicano le ulteriori misure di attenuazione da adottare al fine di garantire che il tenore di acrilammide nel prodotto finale sia il più basso che si possa ragionevolmente ottenere al di sotto del livello di riferimento di cui all'allegato IV.
3. Per ciascun prodotto gli OSA verificano se sia possibile ricorrere ad una sostituzione parziale degli ingredienti a base di patate con ingredienti aventi un potenziale inferiore di formazione di acrilammide.
4. Nei sistemi in cui è utilizzato un impasto umido gli OSA prendono in considerazione il ricorso alle seguenti sostanze, per quanto possibile, tenendo conto del fatto che tali sostanze possono non agire in sinergia nel produrre l'effetto di attenuazione, in particolare se si tratta specificamente dell'uso dell'asparaginasi e della riduzione dei livelli di pH:
 - asparaginasi
 - acidi o loro sali (per ridurre il livello di pH dell'impasto)
 - sali di calcio.
5. Per le patatine (chips), gli snack o i cracker a base di pasta di patate fritti, gli OSA specificano per ciascun prodotto le temperature dell'olio di frittura all'uscita della friggitrice, controllano tali temperature e tengono un registro in modo da poter dimostrare i controlli effettuati.
6. La temperatura dell'olio all'uscita dalla friggitrice deve essere la più bassa possibile su una determinata linea per un determinato prodotto, nel rispetto delle norme di qualità e sicurezza alimentare e tenendo conto di fattori pertinenti come il tipo di friggitrice e il relativo fabbricante, il tenore di zuccheri e il tenore previsto di umidità del prodotto.

Se la temperatura all'uscita dalla friggitrice supera 175 °C, gli OSA presentano dati atti a dimostrare che il tenore di acrilammide nel prodotto finito è inferiore al livello di riferimento di cui all'allegato IV.

(Nota: la maggior parte dei prodotti in pellet sono fritti a temperature superiori a 175 °C a causa del tempo di frittura molto breve e delle temperature necessarie per ottenere la necessaria espansione e la consistenza desiderata di tali prodotti).

7. Per le patatine (chips), gli snack o i cracker a base di pasta di patate cotti al forno, gli OSA specificano per ciascun prodotto la temperatura di cottura all'uscita dal forno e tengono un registro in modo da poter dimostrare i controlli effettuati.
8. La temperatura all'uscita dal forno/dal processo di essiccazione deve essere la più bassa possibile su una determinata linea per un determinato prodotto, nel rispetto delle norme di qualità e sicurezza alimentare e tenendo conto di fattori pertinenti come il tipo di apparecchio, il tenore di zuccheri riducenti nella materia prima e il tenore di umidità del prodotto.
9. Se la temperatura alla fine della cottura/dell'essiccazione supera 175 °C, gli OSA presentano dati atti a dimostrare che il tenore di acrilammide nel prodotto finito è inferiore al livello di riferimento di cui all'allegato IV.
10. Per ciascun prodotto gli OSA specificano il tenore di umidità successivo alla frittura o alla cottura in forno, che deve essere stabilito al più alto livello possibile e fattibile per una determinata linea di produzione e per un determinato prodotto, in conformità alle norme di qualità e sicurezza alimentare e tenendo conto della temperatura all'uscita dalla friggitrice, della temperatura di cottura in forno o della temperatura di essiccazione. Il tenore di umidità nel prodotto finale non deve essere inferiore all'1,0 %.


III. PRODOTTI DA FORNO FINI

Le misure di attenuazione del presente capo sono applicabili ai prodotti da forno fini quali biscotti, gallette, fette biscottate, barrette ai cereali, *scones*, con, cialde, *crumpets* e pane con spezie (panpepato) e ai prodotti senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti quali cracker, pane croccante e sostituti del pane. In questa categoria per «cracker» si intende una galletta secca (prodotto da forno a base di farina di cereali), ad esempio cracker lievitati con bicarbonato, pane croccante con segale e pane azzimo.

Agronomia

Nell'agricoltura contrattuale, in cui i prodotti agricoli sono forniti agli OSA direttamente dai «loro» produttori, gli OSA si accertano che i seguenti obblighi sono rispettati, al fine di evitare tenori elevati di asparagina nei cereali:

- seguire le buone pratiche agricole in materia di concimazione, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di un tenore di zolfo equilibrato nel terreno e la corretta applicazione di azoto;



— seguire buone pratiche fitosanitarie al fine di garantire l'applicazione di buone pratiche in materia di misure protettive delle colture atte a prevenire le infezioni fungine.

Gli OSA effettuano controlli volti a verificare l'effettiva applicazione dei suddetti obblighi.

Ricetta e progettazione del prodotto

Nel processo di fabbricazione gli OSA applicano le misure di attenuazione di seguito elencate.

1. Per i prodotti pertinenti, gli OSA prendono in considerazione la possibilità di ridurre o sostituire completamente o parzialmente il bicarbonato di ammonio con agenti lievitanti alternativi, quali ad esempio:

- a) bicarbonato di sodio e acidificanti, oppure
- b) il bicarbonato di sodio e i difosfati di sodio con acidi organici, o relative varianti potassiche.


Nell'ambito di tale considerazione gli OSA garantiscono che l'uso di tali agenti lievitanti alternativi non comporta cambiamenti delle proprietà organolettiche (sapore, aspetto, consistenza ecc.) né aumenta il tenore complessivo di sodio che influisce sull'identità del prodotto e sull'accettazione da parte dei consumatori.

2. Nei prodotti la cui progettazione lo consente, gli OSA sostituiscono il fruttosio o gli ingredienti che lo contengono, quali sciroppi e miele, con glucosio o zuccheri non riducenti quali saccarosio, in particolare nelle ricette che comprendono il bicarbonato di ammonio, ove possibile e tenendo conto del fatto che la sostituzione del fruttosio o di altri zuccheri riducenti può comportare cambiamenti dell'identità del prodotto dovuti alla perdita di aroma e colorazione.
3. Gli OSA utilizzano l'asparaginasi nei casi in cui è efficace e può ridurre il tenore di asparagina e di conseguenza il potenziale di formazione di acrilammide. Gli OSA tengono conto del fatto che l'effetto sul tenore di acrilammide dell'uso di asparaginasi è limitato o nullo nelle ricette ad alto contenuto di grassi, basso grado di umidità o pH elevato.
4. Qualora una caratteristica del prodotto lo consenta, gli OSA verificano se sia possibile sostituire parzialmente la farina di frumento con altre farine di cereali, ad esempio riso, tenendo conto del fatto che qualsiasi cambiamento avrà un impatto sul processo di cottura e sulle caratteristiche organolettiche dei prodotti. Diversi tipi di cereali presentano tenori diversi di asparagina (i tenori più elevati si trovano nella segale e, in ordine decrescente, in avena, frumento, granturco e riso, che presenta i tenori più bassi).
5. Nella valutazione del rischio per i prodotti da forno fini gli OSA tengono conto dell'impatto degli ingredienti che possono incrementare il tenore di acrilammide nel prodotto finale e ricorrono ad ingredienti che non hanno tali effetti, pur mantenendo le caratteristiche fisiche e organolettiche (ad esempio mandorle tostate a temperature più basse e frutta secca quale fonte di fruttosio).
6. Gli OSA si accertano che i fornitori degli ingredienti sottoposti a trattamento termico che presentano un potenziale di formazione di acrilammide effettuino una valutazione dei rischi relativa all'acrilammide e attuino le opportune misure di attenuazione.
7. Gli OSA garantiscono che una modifica dei prodotti acquistati dai fornitori non determina un aumento dei tenori di acrilammide.
8. Gli OSA prendono in considerazione la possibilità di aggiungere acidi organici nel processo di produzione o di ridurre i livelli di pH, per quanto possibile e ragionevole, unitamente ad altre misure di attenuazione e tenuto conto del fatto che ciò può comportare cambiamenti delle caratteristiche organolettiche (doratura più lieve, modifica del sapore).

Lavorazione

Nella fabbricazione di prodotti da forno fini gli OSA adottano le misure di attenuazione di seguito elencate e si accertano che le misure adottate siano compatibili con le caratteristiche del prodotto e le prescrizioni in materia di sicurezza alimentare.

1. Gli OSA applicano il calore ad una temperatura e durante un tempo che consentono di ridurre con maggiore efficacia la formazione di acrilammide, ottenendo nel contempo le caratteristiche previste del prodotto.



2. Gli OSA aumentano il tenore di umidità del prodotto finale al fine di conseguire l'obiettivo stabilito di qualità dei prodotti, garantire la durata di conservazione richiesta e rispettare le norme di sicurezza alimentare.
3. I prodotti sono cotti fino al raggiungimento di una colorazione più lieve nel prodotto finale al fine di conseguire l'obiettivo stabilito di qualità dei prodotti, garantire la durata di conservazione richiesta e rispettare le norme di sicurezza alimentare.
4. Quando sviluppano nuovi prodotti, gli OSA tengono conto nella valutazione dei rischi delle dimensioni e della superficie di una determinata unità di prodotto, tenendo presente che un prodotto di piccole dimensioni potenzialmente presenta un tenore di acrilammide più elevato a causa dell'impatto del calore.
5. Dato che alcuni ingredienti impiegati nella fabbricazione di prodotti da forno fini possono aver subito ripetuti trattamenti termici (ad esempio cereali, noci o semi pretrattati, frutta secca ecc.) che determinano un tenore di acrilammide più elevato nei prodotti finali, gli OSA adeguano di conseguenza la progettazione del prodotto e il processo di produzione, in modo da rispettare i livelli di riferimento per l'acrilammide di cui all'allegato IV. In particolare, gli OSA non riutilizzano prodotti bruciati.
6. Per quanto riguarda le premisce immesse sul mercato per essere cotte a casa o nelle strutture di ristorazione, gli OSA forniscono ai loro clienti istruzioni di preparazione affinché i tenori di acrilammide nei prodotti finali siano i più bassi che si possano ragionevolmente ottenere e inferiori ai livelli di riferimento.

IV. CEREALI PER LA PRIMA COLAZIONE

Agronomia


Nell'agricoltura contrattuale, in cui i prodotti agricoli sono forniti agli OSA direttamente dai «loro» produttori, gli OSA si accertano che i seguenti obblighi sono rispettati, al fine di evitare tenori elevati di asparagina nei cereali:

- seguire le buone pratiche agricole in materia di concimazione, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di un tenore di zolfo equilibrato nel terreno e la corretta applicazione di azoto;
- seguire buone pratiche fitosanitarie al fine di garantire l'applicazione di buone pratiche in materia di misure protettive delle colture atte a prevenire le infezioni fungine.

Gli OSA effettuano controlli volti a verificare l'effettiva applicazione dei suddetti obblighi.

Ricetta

1. Dato che i prodotti a base di granturco e di riso tendono a contenere meno acrilammide rispetto a quelli ottenuti da frumento, segale, avena e orzo, gli OSA valutano la possibilità di utilizzare granturco e riso nello sviluppo di nuovi prodotti, ove opportuno e tenendo conto del fatto che qualsiasi modifica avrà un impatto sul processo di fabbricazione e sulle caratteristiche organolettiche dei prodotti.
2. Gli OSA controllano i tassi di aggiunta quando aggiungono zuccheri riducenti (ad esempio fruttosio e glucosio) e ingredienti che li contengono (ad esempio miele), tenendo conto del loro impatto sulle caratteristiche organolettiche e sulle funzionalità di processo (formazione di agglomerati) e del fatto che possono fungere da precursori per la formazione di acrilammide se aggiunti prima delle fasi di trattamento termico.
3. Nella valutazione del rischio gli OSA tengono conto del contributo alla formazione di acrilammide proveniente da ingredienti essiccati trattati termicamente, quali noci torrefatte e tostate e frutti essiccati in forno, e utilizzano ingredienti alternativi se il suddetto contributo è tale da determinare nel prodotto finito un tenore di acrilammide superiore al livello di riferimento di cui all'allegato IV.
4. Per gli ingredienti trattati termicamente contenenti 150 microgrammi di acrilammide per chilogrammo ($\mu\text{g}/\text{kg}$) o più, gli OSA procedono nel modo seguente:
 - predispongono un registro di tali ingredienti;
 - effettuano controlli dei fornitori e/o analisi;
 - si accertano che il fornitore di tali ingredienti non apporti modifiche che aumentano i tenori di acrilammide.



5. Quando il cereale si presenta sotto forma di impasto a base di farina e il processo di produzione prevede tempo, temperatura e tenore di umidità sufficienti affinché l'asparaginasi possa ridurre il tenore di asparagina, gli OSA utilizzano l'asparaginasi ove necessario, a condizione che non vi siano effetti indesiderati sull'aroma o il rischio di attività enzimatica residua.

Lavorazione

Nella fabbricazione di cereali per la prima colazione gli OSA applicano le misure di attenuazione di seguito elencate e si accertano che le misure adottate siano compatibili con le caratteristiche del prodotto e le prescrizioni in materia di sicurezza alimentare.

1. Attraverso la valutazione del rischio, gli OSA individuano le fasi critiche di trattamento termico nel processo di fabbricazione che generano acrilammide.
2. Dato che un aumento delle temperature di riscaldamento e dei tempi di riscaldamento determina tenori di acrilammide più elevati, gli OSA individuano una combinazione di temperatura e tempi di riscaldamento efficace ai fini di ridurre al minimo la formazione di acrilammide senza compromettere il sapore, la consistenza, il colore, la sicurezza e la durata di conservazione del prodotto.
3. Per evitare la generazione di picchi di acrilammide gli OSA controllano le temperature, i tempi e le velocità di alimentazione nella fase di riscaldamento per conseguire il seguente tenore minimo di umidità nel prodotto finale dopo il trattamento termico finale, al fine di realizzare l'obiettivo stabilito di qualità dei prodotti, garantire la durata di conservazione e rispettare le norme di sicurezza alimentare:
 - prodotti tostati: 1 g/100 g per i prodotti estrusi, 1 g/100 g per i prodotti cotti a batch, 2 g/100 g per i prodotti laminati al vapore;
 - prodotti ottenuti per espansione diretta: 0,8 g/100 g per i prodotti estrusi;
 - prodotti cotti al forno: 2 g/100 g per i prodotti cotti in continuo;
 - prodotti ripieni: 2 g/100 g per i prodotti estrusi;
 - essiccazione di altro tipo: 1 g/100 g per i prodotti cotti a batch, 0,8 g/100 g per i prodotti soffiati.

Gli OSA misurano il tenore di umidità ed esprimono la concentrazione di acrilammide nella sostanza secca per eliminare gli effetti distorsivi delle variazioni di umidità.

4. Il riutilizzo di un prodotto nel processo ha il potenziale di generare elevati livelli di acrilammide attraverso l'esposizione ripetuta alle fasi di trattamento termico. Gli OSA valutano pertanto l'impatto del riutilizzo sui tenori di acrilammide e riducono o eliminano il riutilizzo.
5. Gli OSA dispongono di procedure, quali i controlli e il monitoraggio della temperatura, intese a prevenire l'incidenza di prodotti bruciati.

V. CAFFÈ

Ricetta

In relazione alla composizione delle miscele di caffè gli OSA, nella valutazione del rischio, tengono conto del fatto che i prodotti a base di chicchi Robusta presentano tendenzialmente tenori di acrilammide più elevati rispetto ai prodotti a base di chicchi della varietà Arabica.

Lavorazione


1. Gli OSA individuano le condizioni di torrefazione critiche al fine di ridurre al minimo la formazione di acrilammide nel rispetto dell'obiettivo di profilo aromatico.
2. Il controllo delle condizioni di torrefazione è integrato in un programma di prerequisiti (PRP) facente parte delle buone pratiche di fabbricazione (*Good manufacturing practices*, GMP).
3. Gli OSA esaminano la possibilità di ricorrere all'utilizzo dell'asparaginasi, per quanto possibile ed efficace nel ridurre la presenza di acrilammide.

VI. SUCCEDANEI DEL CAFFÈ CON TENORE DI CEREALI SUPERIORE AL 50 %

Agronomia

Nell'agricoltura contrattuale, in cui i prodotti agricoli sono forniti agli OSA direttamente dai «loro» produttori, gli OSA si accertano che i seguenti obblighi sono rispettati, al fine di evitare tenori elevati di asparagina nei cereali:

- seguire le buone pratiche agricole in materia di concimazione, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di un tenore di zolfo equilibrato nel terreno e la corretta applicazione di azoto;



- seguire buone pratiche fitosanitarie al fine di garantire l'applicazione di buone pratiche in materia di misure protettive delle colture atte a prevenire le infezioni fungine.

Gli OSA effettuano controlli volti a verificare l'effettiva applicazione dei suddetti obblighi.

Ricetta

1. Dato che i prodotti a base di granturco e di riso tendono a contenere meno acrilammide rispetto a quelli ottenuti da frumento, segale, avena e orzo, gli OSA valutano la possibilità di utilizzare granturco e riso nello sviluppo di nuovi prodotti, ove opportuno e tenendo conto del fatto che qualsiasi modifica avrà un impatto sul processo di fabbricazione e sulle caratteristiche organolettiche del prodotto.
2. Gli OSA controllano i tassi di aggiunta quando aggiungono zuccheri riducenti (ad esempio fruttosio e glucosio) e ingredienti che li contengono (ad esempio miele), tenendo conto dell'impatto sulle caratteristiche organolettiche e sulle funzionalità di processo (formazione di agglomerati) e del fatto che possono fungere da precursori per la formazione di acrilammide se aggiunti prima delle fasi di trattamento termico.
3. Se i succedanei del caffè non sono composti esclusivamente da cereali, gli OSA utilizzano altri ingredienti che determinano un tenore di acrilammide inferiore dopo la lavorazione ad alta temperatura, se del caso.

Lavorazione

1. Gli OSA individuano le condizioni di torrefazione critiche al fine di ridurre al minimo la formazione di acrilammide nel rispetto dell'obiettivo di profilo aromatico.
2. Il controllo delle condizioni di torrefazione è integrato in un programma di prerequisiti (PRP) facente parte delle buone pratiche di fabbricazione (*Good manufacturing practices*, GMP).

VII. SUCCEDANEI DEL CAFFÈ CON TENORE DI CICORIA SUPERIORE AL 50 %

Gli OSA acquistano soltanto cultivar a basso tenore di asparagina e si accertano che durante il periodo di crescita della cicoria non sia stato applicato azoto in modo eccessivo e tardivo.

Ricetta

Se i succedanei del caffè non sono composti esclusivamente da cicoria, vale a dire se il contenuto di cicoria è inferiore al 100 % e superiore al 50 %, gli OSA aggiungono altri ingredienti quali fibre di cicoria, cereali torrefatti, poiché tali ingredienti hanno dato prova della loro efficacia nel ridurre il tenore di acrilammide nel prodotto finale.

Lavorazione

1. Gli OSA individuano le condizioni di torrefazione critiche al fine di ridurre al minimo la formazione di acrilammide nel rispetto dell'obiettivo di profilo aromatico. Le conclusioni sono documentate.
2. Il controllo delle condizioni di torrefazione è integrato nel sistema di gestione della sicurezza alimentare del fabbricante.


VIII. BISCOTTI PER LA PRIMA INFANZIA E CEREALI PER LATTANTI (*)

Nell'agricoltura contrattuale, in cui i prodotti agricoli sono forniti agli OSA direttamente dai «loro» produttori, gli OSA si accertano che i seguenti obblighi sono rispettati, al fine di evitare tenori elevati di asparagina nei cereali:

- seguire le buone pratiche agricole in materia di concimazione, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di un tenore di zolfo equilibrato nel terreno e la corretta applicazione di azoto;
- seguire buone pratiche fitosanitarie al fine di garantire l'applicazione di buone pratiche in materia di misure protettive delle colture atte a prevenire le infezioni fungine.

Gli OSA effettuano controlli volti a verificare l'effettiva applicazione dei suddetti obblighi.

(*) Secondo la definizione del regolamento (UE) n. 609/2013.



Progettazione, lavorazione e riscaldamento del prodotto


1. Gli OSA utilizzano asparaginasi per ridurre il tenore di asparagina nella materia prima farina, per quanto possibile. Gli OSA che non possono utilizzare asparaginasi a causa, ad esempio, dei requisiti di lavorazione o della progettazione dei prodotti, utilizzano materia prima farina a basso tenore di precursori dell'acrilammide, come il fruttosio, il glucosio e l'asparagina.
2. Durante l'elaborazione della ricetta gli OSA effettuano una valutazione che fornisce informazioni sugli zuccheri riducenti e l'asparagina e include opzioni per ottenere un tenore basso di zuccheri riducenti nella ricetta finale. La necessità della valutazione dipenderà dall'uso di asparaginasi nella ricetta.
3. Gli OSA si accertano che gli ingredienti sottoposti a trattamento termico che possono contribuire alla formazione di acrilammide siano ottenuti da fornitori in grado di dimostrare di aver adottato le opportune misure di attenuazione per ridurre la presenza di acrilammide in tali ingredienti.
4. Gli OSA dispongono di una procedura di controllo dei cambiamenti, volta a garantire che essi non effettuano cambiamenti di fornitore che determinano un aumento dell'acrilammide.
5. Se l'impiego di materie prime e ingredienti trattati termicamente comporta nel prodotto finale il superamento del livello di riferimento in relazione all'acrilammide di cui all'allegato IV, gli OSA riesaminano l'uso di tali prodotti al fine di ottenere il tenore di acrilammide più basso che si possa ragionevolmente raggiungere al di sotto del livello di riferimento di cui all'allegato IV.

Ricetta

1. Dato che i prodotti a base di granturco e di riso tendono a contenere meno acrilammide rispetto a quelli ottenuti da frumento, segale, avena e orzo, gli OSA valutano la possibilità di utilizzare granturco e riso nello sviluppo di nuovi prodotti, ove opportuno e tenendo conto del fatto che qualsiasi modifica avrà un impatto sul processo di fabbricazione e sulle caratteristiche organolettiche del prodotto.
2. Nella valutazione del rischio, in particolare, gli OSA tengono conto del fatto che i prodotti a base di cereali integrali e/o ad alto tenore di crusche di cereali contengono più acrilammide.
3. Gli OSA controllano i tassi di aggiunta quando aggiungono zuccheri riducenti (ad esempio fruttosio e glucosio) e ingredienti che li contengono (ad esempio miele), tenendo conto dell'impatto sulle caratteristiche organolettiche e sulle funzionalità di processo (formazione di agglomerati) e del fatto che possono fungere da precursori per la formazione di acrilammide se aggiunti prima delle fasi di trattamento termico.
4. Nella valutazione del rischio gli OSA quantificano il contributo alla formazione di acrilammide proveniente da ingredienti essiccati trattati termicamente, quali noci torrefatte e tostate e frutti essiccati in forno, e utilizzano ingredienti alternativi se il suddetto contributo è tale da determinare nel prodotto finito un tenore di acrilammide superiore al livello di riferimento di cui all'allegato IV.

Lavorazione

1. Attraverso la valutazione del rischio, gli OSA individuano le fasi critiche di trattamento termico nel processo di fabbricazione che generano acrilammide.
2. Gli OSA misurano il tenore di umidità ed esprimono la concentrazione di acrilammide nella sostanza secca per eliminare gli effetti distorsivi delle variazioni di umidità.
3. Gli OSA individuano e applicano una combinazione di temperatura e tempi di riscaldamento efficace ai fini di ridurre al minimo la formazione di acrilammide senza compromettere il sapore, la consistenza, il colore, la sicurezza e la durata di conservazione del prodotto.
4. Gli OSA controllano le temperature, i tempi e le velocità di alimentazione nella fase di riscaldamento. I sistemi di misurazione della velocità di alimentazione e della temperatura dovrebbero essere calibrati regolarmente e le relative condizioni di funzionamento controllate in rapporto a limiti prefissati. Tali operazioni devono essere integrate nelle procedure HACCP.



5. Il monitoraggio e il controllo del tenore di umidità del prodotto dopo le fasi critiche di trattamento termico hanno dato prova di efficacia nel contenere i tenori di acrilammide in alcuni processi; in tali circostanze quindi questo procedimento può costituire un'alternativa adeguata al controllo delle temperature e dei tempi di riscaldamento e va pertanto utilizzato.

IX. ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA IN VASETTO (A BASSA ACIDITÀ E A BASE DI PRUGNE SECICHE) ⁽¹⁾

1. Per la fabbricazione di alimenti per la prima infanzia in vasetto, gli OSA scelgono materie prime a basso tenore di precursori dell'acrilammide, ad esempio zuccheri riducenti quali il fruttosio e il glucosio, e asparagina.
2. Nell'agricoltura contrattuale, in cui i prodotti agricoli sono forniti agli OSA direttamente dai «loro» produttori, gli OSA si accertano che i seguenti obblighi sono rispettati, al fine di evitare tenori elevati di asparagina nei cereali:
 - seguire le buone pratiche agricole in materia di concimazione, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di un tenore di zolfo equilibrato nel terreno e la corretta applicazione di azoto;
 - seguire buone pratiche fitosanitarie al fine di garantire l'applicazione di buone pratiche in materia di misure protettive delle colture atte a prevenire le infezioni fungine.Gli OSA effettuano controlli volti a verificare l'effettiva applicazione dei suddetti obblighi.
3. Nei contratti d'acquisto di purea di prugne secche gli OSA indicano obblighi atti a garantire che, nel processo di fabbricazione della purea di prugne secche, sono stati applicati regimi di trattamento termico volti a ridurre la presenza di acrilammide in tale prodotto.
4. Gli OSA si accertano che gli ingredienti sottoposti a trattamento termico che possono contribuire alla formazione di acrilammide siano ottenuti da fornitori in grado di dimostrare di aver adottato le opportune misure di attenuazione per ridurre la presenza di acrilammide in tali ingredienti.
5. Se l'impiego di materie prime e ingredienti trattati termicamente comporta nel prodotto finale il superamento del livello di riferimento in relazione all'acrilammide di cui all'allegato IV, gli OSA riesaminano l'uso di tali materie e ingredienti al fine di ottenere il tenore di acrilammide più basso che si possa ragionevolmente raggiungere al di sotto del livello di riferimento di cui all'allegato IV.

Ricetta

1. Nella valutazione del rischio in relazione all'*acrilammide* nei prodotti alimentari in questione gli OSA tengono conto del fatto che i prodotti a base di cereali integrali e/o ad alto tenore di crusche di cereali presentano un tenore più elevato di acrilammide.
2. Gli OSA scelgono varietà di patate dolci e di prugne secche con tenori il più possibile bassi di precursori dell'acrilammide, come zuccheri riducenti (ad esempio fruttosio e glucosio) e asparagina.
3. Gli OSA controllano i tassi di aggiunta quando aggiungono zuccheri riducenti (ad esempio fruttosio e glucosio) e ingredienti che li contengono (ad esempio miele), per motivi organolettici e inerenti alle funzionalità di processo (formazione di agglomerati), che possono fungere da precursori per la formazione di acrilammide se aggiunti prima delle fasi di trattamento termico.

Lavorazione

1. Gli OSA individuano, nel processo, le fasi cruciali di trattamento termico che generano i quantitativi più elevati di acrilammide al fine di orientare nel modo più efficace gli ulteriori interventi volti a contenere/ridurre i tenori di acrilammide. Tale obiettivo deve essere conseguito mediante una valutazione del rischio oppure una misurazione diretta del tenore di acrilammide nel prodotto prima e dopo ogni fase di trattamento termico.
2. Per evitare la generazione di picchi di acrilammide, gli OSA controllano temperature, tempi e velocità di alimentazione nella fase di riscaldamento. I sistemi di misurazione della velocità di alimentazione e della temperatura dovrebbero essere calibrati regolarmente e le relative condizioni di funzionamento controllate in rapporto a limiti prefissati. Tali operazioni devono essere integrate nelle procedure HACCP.
3. Gli OSA garantiscono che la riduzione del calore applicato volta a diminuire il tenore di acrilammide degli alimenti a bassa acidità e a base di prugne secche non incide sulla sicurezza microbiologica dei prodotti alimentari interessati.

⁽¹⁾ Secondo la definizione del regolamento (UE) n. 609/2013.



X. PANE

Agronomia

Nell'agricoltura contrattuale, in cui i prodotti agricoli sono forniti agli OSA direttamente dai «loro» produttori, gli OSA si accertano che i seguenti obblighi sono rispettati, al fine di evitare tenori elevati di asparagina nei cereali:

- seguire le buone pratiche agricole in materia di concimazione, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di un tenore di zolfo equilibrato nel terreno e la corretta applicazione di azoto;
- seguire buone pratiche fitosanitarie al fine di garantire l'applicazione di buone pratiche in materia di misure protettive delle colture atte a prevenire le infezioni fungine.

Gli OSA effettuano controlli volti a verificare l'effettiva applicazione dei suddetti obblighi.

Progettazione, lavorazione e riscaldamento del prodotto

1. Gli OSA si accertano che il pane sia cotto fino al raggiungimento di una colorazione finale più chiara, al fine di ridurre la formazione di acrilammide tenendo conto delle possibilità tecniche e di progettazione dello specifico prodotto.
2. Gli OSA allungano i tempi di fermentazione del lievito tenendo conto della progettazione del prodotto e delle possibilità tecniche.
3. Gli OSA riducono il calore applicato ottimizzando temperatura e tempo di cottura nella misura del possibile.
4. Gli OSA forniscono le istruzioni per la cottura del pane quando quest'ultima deve essere ultimata a domicilio, in zone predisposte per la cottura, presso punti vendita o strutture di ristorazione.
5. Gli OSA sostituiscono gli ingredienti che potenzialmente fanno aumentare i tenori di acrilammide nel prodotto finale se ciò è compatibile con la sua progettazione e con le possibilità tecniche; questo riguarda ad esempio l'uso di noci e semi torrefatti a temperature basse piuttosto che elevate.
6. Gli OSA sostituiscono il fruttosio con il glucosio, soprattutto nelle ricette contenenti bicarbonato di ammonio (E503), qualora lo consenta la progettazione del prodotto e nella misura del possibile. Questo riguarda, ad esempio, la sostituzione dello sciroppo di zucchero invertito e del miele, che contengono livelli più elevati di fruttosio, con sciroppo di glucosio.
7. Nei prodotti a basso tenore di umidità gli OSA utilizzano l'asparaginasi per ridurre il tenore di asparagina, per quanto possibile e tenendo conto della ricetta del prodotto, degli ingredienti, del tenore di umidità e del processo.



ALLEGATO II

PARTE A

MISURE DI ATTENUAZIONE DA APPLICARE DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

1. Nel processo di fabbricazione di prodotti a base di patate gli OSA applicano le misure di attenuazione di seguito elencate.

- Patate fritte a bastoncino e altri prodotti fritti in olio ottenuti da patate tagliate:
 - sono utilizzate varietà di patate con un basso tenore di zuccheri, se disponibili, nella misura in cui ciò sia compatibile con il prodotto che si desidera ottenere. In questo contesto il fornitore è consultato al fine di individuare le varietà di patate più adatte;
 - le patate sono immagazzinate a temperature superiori a 6 °C.
- Prima del processo di frittura:
 - ad eccezione dei prodotti a base di patate congelati, per i quali sono osservate le istruzioni di cottura, per ridurre il tenore di zucchero nelle patate crude tagliate a bastoncino è applicata una delle misure elencate di seguito, ove possibile e nella misura in cui ciò sia compatibile con il prodotto alimentare che si intende ottenere:
 - lavare e lasciare in ammollo le patate preferibilmente per 30 minuti fino a 2 ore in acqua fredda; prima di friggere le patate tagliate a bastoncino, sciacquarle in acqua pulita;
 - immergere le patate per qualche minuto in acqua calda; prima di friggere le patate tagliate a bastoncino, sciacquarle in acqua pulita;
 - sbollentando le patate si riduce il tenore di acrilammide e pertanto, ove possibile, è opportuno eseguire tale operazione.
- Durante la frittura delle patate a bastoncino o di altri prodotti a base di patate:
 - sono utilizzati oli e grassi che consentono di friggere con maggiore rapidità e/o a temperature inferiori. I fornitori di olio sono consultati per individuare gli oli e i grassi più adatti;
 - la temperatura di frittura è inferiore a 175 °C e, in ogni caso, la più bassa possibile, tenuto conto dei requisiti di sicurezza alimentare;
 - la qualità degli oli e dei grassi di frittura è mantenuta mediante una schiumatura frequente, volta ad eliminare briciole e frammenti.

Per la cottura delle patate a bastoncino è opportuno che gli OSA utilizzino le guide cromatiche disponibili, che forniscono orientamenti sulla combinazione ottimale di colore e bassi livelli di acrilammide.

È opportuno che la guida cromatica che fornisce orientamenti sulla combinazione ottimale di colore e bassi livelli di acrilammide sia esposta in modo visibile nei locali in cui il personale prepara gli alimenti.


2. Gli OSA che producono pane e prodotti da forno fini applicano le misure di attenuazione di seguito elencate durante il processo di cottura.

- Nella misura del possibile e compatibilmente con il processo di produzione e le prescrizioni in materia di igiene:
 - prolungamento dei tempi di fermentazione del lievito;
 - ottimizzazione del tenore di umidità della pasta per la produzione di un prodotto a basso tenore di umidità;
 - abbassamento della temperatura del forno e prolungamento del tempo di cottura.

I prodotti sono cotti fino al raggiungimento di una colorazione finale più chiara ed è evitata la doratura eccessiva della crosta qualora il colore scuro della crosta sia dovuto alla cottura intensa e non sia connesso alla specifica composizione o natura del pane.

3. Nella preparazione di panini, gli OSA garantiscono che siano tostati fino al raggiungimento del colore ottimale. Nella produzione di questi specifici prodotti è opportuno utilizzare le guide cromatiche elaborate per gli specifici tipi di prodotto, se disponibili, che forniscono orientamenti sulla combinazione ottimale di colore e bassi livelli di acrilammide. Qualora siano usati pane preconfezionato o prodotti da forno la cui cottura deve essere ultimata, devono essere osservate le istruzioni di cottura.

Le suddette guide cromatiche che forniscono orientamenti sulla combinazione ottimale di colore e bassi livelli di acrilammide sono esposte in modo visibile nei locali in cui il personale prepara gli specifici alimenti.



PARTE B

MISURE DI ATTENUAZIONE DA APPLICARE DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, OLTRE ALLE MISURE DI ATTENUAZIONE DI CUI ALLA PARTE A**1. Prescrizioni generali**

Gli OSA accettano i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, solo da OSA che hanno applicato tutte le misure di attenuazione di cui all'allegato I.

2. Patate fritte a bastoncino e altri prodotti fritti in olio ottenuti da patate tagliate

Gli OSA:

- osservano le istruzioni sull'immagazzinamento fornite dagli OSA o dai fornitori o previste nelle pertinenti misure di attenuazione di cui all'allegato I;
- applicano procedure operative standard e utilizzano friggitrici calibrate, munite di temporizzatori informatizzati e programmate con impostazioni standard (tempo, temperatura);
- controllano il tenore di acrilammide nei prodotti finiti, per verificare l'efficacia delle misure di attenuazione nel mantenere i tenori di acrilammide al di sotto del livello di riferimento.

3. Prodotti da forno

Gli OSA controllano il tenore di acrilammide nei prodotti finiti, per verificare l'efficacia delle misure di attenuazione nel mantenere i tenori di acrilammide al di sotto del livello di riferimento.

4. Caffè

Gli OSA si accertano che il tenore di acrilammide del caffè fornito sia inferiore al livello di riferimento specificato nell'allegato IV, tenendo conto tuttavia che ciò può non essere possibile per tutti i tipi di caffè a seconda delle caratteristiche della miscela e della torrefazione. In questi casi è fornita una giustificazione da parte del fornitore.



ALLEGATO III

PRESCRIZIONI RELATIVE A CAMPIONATURA E ANALISI PER IL MONITORAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 4

I. Campionatura

- 1) Il campione deve essere rappresentativo della partita campionata.
- 2) Gli OSA effettuano la campionatura rappresentativa e l'analisi dei loro prodotti per accertare la presenza di acrilammide e verificare l'efficacia delle misure di attenuazione, ossia che i tenori di acrilammide siano costantemente inferiori ai livelli di riferimento.
- 3) Gli OSA garantiscono che, per l'analisi della concentrazione di acrilammide, è prelevato un campione rappresentativo di ciascun tipo di prodotto. Per «tipo di prodotto» si intendono gruppi di prodotti con ingredienti, ricetta, progettazione dei processi e/o controlli di processo identici o simili, qualora tali elementi siano in grado di agire sui tenori di acrilammide nel prodotto finito. Nei programmi di monitoraggio sono prioritari i tipi di prodotto per i quali è dimostrato il potenziale di superare il livello di riferimento; i programmi sono basati sul rischio qualora ulteriori misure di attenuazione siano realizzabili.

II. Analisi

- 1) Gli OSA forniscono dati sufficienti a consentire una valutazione del tenore di acrilammide e della probabilità che il tipo di prodotto possa superare il livello di riferimento.
- 2) Il campione è analizzato in un laboratorio che partecipa ad adeguati programmi di verifica della competenza, conformi all'«*International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories*»⁽¹⁾ elaborato sotto l'egida di IUPAC/ISO/AOAC, e utilizza metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione e la quantificazione. I laboratori sono in grado di dimostrare l'applicazione di procedure di controllo interno della qualità. Esempi di tali procedure sono citati nel documento *ISO/AOAC/IUPAC Guidelines on Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories*⁽²⁾ (Linee guida ISO/AOAC/IUPAC per il controllo interno della qualità nei laboratori di analisi chimiche).

Se possibile, è effettuata una stima dell'accuratezza e della precisione dell'analisi includendo nella stessa adeguati materiali di riferimento certificati.


- 3) Il metodo di analisi utilizzato per l'analisi dell'acrilammide deve soddisfare i seguenti criteri relativi ai risultati:

Parametro	Criterio
Applicabilità	Alimenti di cui al presente regolamento
Specificità	Nessuna interferenza di matrice o spettro
Bianchi di campo	Inferiore al limite di rilevazione (<i>limit of detection</i> – LOD)
Ripetibilità (RSD _r)	0,66 volte l'RSD _R come derivata dall'equazione di Horwitz (modificata)
Riproducibilità (RSD _R)	Come derivata dall'equazione di Horwitz (modificata)
Recupero	75-110 %
Limite di rilevazione (<i>limit of detection</i> – LOD)	Tre decimi del LOQ
Limite di quantificazione (<i>limit of quantification</i> – LOQ)	Se il livello di riferimento < 125 µg/kg: ≤ due quinti del livello di riferimento (tuttavia non è necessario che sia inferiore a 20 µg/kg) Se il livello di riferimento ≥ 125 µg/kg: ≤ 50 µg/kg

- 4) L'analisi dell'acrilammide può essere sostituita da misurazioni delle caratteristiche del prodotto (colore) o parametri di processo, purché possa essere dimostrata una correlazione statistica tra caratteristiche del prodotto o parametri di processo e tenore di acrilammide.

⁽¹⁾ Thompson M. et al, *Pure and Applied Chemistry*, 2006, 78, pagg. 145-196.

⁽²⁾ A cura di Thompson M. e R. Wood, *Pure and Applied Chemistry*, 1995, 67, pagg. 649-666.



III. Frequenza delle campionature

- 1) Gli OSA effettuano la campionatura e l'analisi con periodicità almeno annuale per i prodotti che hanno un tenore di acrilammide noto e ben controllato. Gli OSA effettuano la campionatura e l'analisi con una frequenza maggiore per i prodotti aventi un potenziale di superamento del livello di riferimento; la campionatura e l'analisi sono basate sul rischio qualora ulteriori misure di attenuazione siano realizzabili.
- 2) Sulla base della valutazione di cui alla sezione II, punto 1), del presente allegato gli OSA specificano le opportune frequenze per l'analisi di ogni tipo di prodotto. La valutazione è ripetuta se un prodotto o un processo è modificato in un modo che potrebbe comportare una modifica del tenore di acrilammide nel prodotto finale.

IV. Attenuazione

Se il risultato analitico, corretto per il recupero ma senza tenere conto dell'incertezza di misura, indica che un prodotto ha superato il livello di riferimento, o contiene un quantitativo di acrilammide superiore al previsto (tenuto conto delle analisi precedenti, ma inferiore al livello di riferimento), gli OSA effettuano un riesame delle misure di attenuazione applicate e adottano ulteriori misure di attenuazione possibili, al fine di garantire che il tenore di acrilammide nel prodotto finito sia inferiore al livello di riferimento. Ciò deve essere dimostrato effettuando una nuova campionatura rappresentativa e nuove analisi, dopo l'introduzione di ulteriori misure di attenuazione.

V. Informazioni per le autorità competenti

Gli OSA mettono a disposizione ogni anno su richiesta all'autorità competente i risultati analitici ottenuti con l'analisi, unitamente alla descrizione dei prodotti analizzati. Le misure di attenuazione adottate per ridurre il tenore di acrilammide al di sotto del livello di riferimento sono descritte in modo dettagliato per i prodotti che superano il livello di riferimento.



ALLEGATO IV

LIVELLI DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

I livelli di riferimento per la presenza di acrilammide nei prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono i seguenti:


Alimento	Livello di riferimento [µg/kg]
Patate fritte a bastoncino pronte per il consumo	500
Patatine (chips) a base di patate fresche e a base di pasta di patate	750
Cracker a base di patate	
Altri prodotti a base di pasta di patate	
Pane morbido	
a) Pane a base di frumento	50
b) Pane morbido diverso dal pane a base di frumento	100
Cerali per la prima colazione (escluso il porridge)	
— prodotti a base di crusca e cereali integrali, cereali soffiati	300
— prodotti a base di frumento e segale ⁽¹⁾	300
— prodotti a base di granturco, avena, spelta, orzo e riso ⁽¹⁾	150
Biscotti e cialde	350
Cracker esclusi i cracker a base di patate	400
Pane croccante	350
Pane con spezie (panpepato)	800
Prodotti simili agli altri prodotti di questa categoria	300
Caffè torrefatto	400
Caffè (solubile) istantaneo	850
Succedanei del caffè	
a) succedanei del caffè contenenti esclusivamente cereali	500
b) succedanei del caffè costituiti da una miscela di cereali e cicoria	⁽²⁾
c) succedanei del caffè contenenti esclusivamente cicoria	4 000
Alimenti per la prima infanzia, alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, esclusi biscotti e fette biscottate ⁽³⁾	40
Biscotti e fette biscottate destinate ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia ⁽³⁾	150

⁽¹⁾ Cereali non integrali e/o non a base di crusca. Il cereale presente nella quantità maggiore determina la categoria.

⁽²⁾ Il livello di riferimento da applicare ai succedanei del caffè costituiti da una miscela di cereali e cicoria prende in considerazione la proporzione relativa di questi ingredienti nel prodotto finale.

⁽³⁾ Secondo la definizione del regolamento (UE) n. 609/2013.

18CE0194



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2159 DELLA COMMISSIONE**del 20 novembre 2017****che modifica il regolamento (UE) n. 255/2010 per quanto riguarda alcuni riferimenti a disposizioni dell'ICAO****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («il regolamento sullo spazio europeo») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:


- (1) L'allegato del regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione ⁽²⁾ fa riferimento a disposizioni dell'allegato 11 della convenzione internazionale per l'aviazione civile (la convenzione di Chicago) e più precisamente alla 13ª edizione del luglio 2001, che contiene l'emendamento 49. Il 10 novembre 2016 l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) ha modificato l'allegato 11 della convenzione di Chicago, inserendovi l'emendamento 50 bis.
- (2) L'allegato del regolamento (CE) n. 255/2010 fa anche riferimento a disposizioni del documento 4444 PANS-ATM (*Procedures for Navigation Services – Air Traffic Management*) dell'ICAO e più precisamente alla 15ª edizione del 2007, che contiene l'emendamento 6. Il 10 novembre 2016 l'ICAO ha modificato il documento 4444, inserendovi l'emendamento 7 bis.
- (3) I riferimenti contenuti nel regolamento (UE) n. 255/2010 riguardanti l'allegato 11 della convenzione di Chicago e il documento 4444 dell'ICAO dovrebbero ora essere aggiornati per tenere conto di tali modifiche, al fine di permettere agli Stati membri di ottemperare ai propri obblighi giuridici internazionali e di garantire la coerenza con il quadro normativo internazionale dell'ICAO.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 255/2010.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 255/2010 i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

- «1. Capitolo 3, paragrafo 3.7.5 (relativo alla gestione dei flussi del traffico aereo) dell'allegato 11 della convenzione di Chicago sui servizi di traffico aereo (14ª edizione — luglio 2016, che contiene l'emendamento 50 bis).
2. Capitolo 3 (relativo alla gestione della capacità ATS e dei flussi del traffico aereo) del documento 4444 PANS-ATM (*Procedures for Air Navigation Services — Air Traffic Management*) dell'ICAO, (16ª edizione — 2016, che contiene l'emendamento 7 bis).».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 96 del 31.3.2004, pag. 20.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (GUL 80 del 26.3.2010, pag. 10).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0195



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2160 DELLA COMMISSIONE**del 20 novembre 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 per quanto riguarda alcuni riferimenti a disposizioni dell'ICAO****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («il regolamento sull'interoperabilità») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato per il cielo unico,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione ⁽²⁾ fa riferimento a disposizioni del documento 4444 PANS-ATM (*Procedures for Navigation Services – Air Traffic Management*) dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) e più precisamente alla 15ª edizione del 2007, che contiene l'emendamento 6. Il 10 novembre 2016 l'ICAO ha modificato il documento 4444, inserendovi l'emendamento 7 bis.
- (2) I riferimenti al documento 4444 contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 dovrebbero ora essere aggiornati per tenere conto di tale modifica, al fine di permettere agli Stati membri di ottemperare ai propri obblighi giuridici internazionali e di garantire la coerenza con il quadro normativo internazionale dell'ICAO.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sezione 12.3.1.5 “8,33 kHz channel spacing” del documento 4444 PANS-ATM dell'ICAO (16ª edizione — 2016 che contiene l'emendamento 7 bis).».


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 96 del 31.3.2004, pag. 26.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo (GUL 320 del 17.11.2012, pag. 14).

DECISIONE (PESC) 2017/2161 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2017

che modifica la decisione 2014/486/PESC, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/486/PESC ⁽¹⁾, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina).
- (2) Il 3 dicembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/2249 ⁽²⁾, con la quale ha prorogato il mandato fino al 30 novembre 2017 e assicurato all'EUAM Ucraina un importo di riferimento finanziario fino al 30 novembre 2016.
- (3) La decisione (PESC) 2016/712 del Consiglio ⁽³⁾ ha adeguato l'importo di riferimento finanziario per il periodo fino al 30 novembre 2016 e la decisione (PESC) 2016/2083 del Consiglio ⁽⁴⁾ ha previsto un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2017.
- (4) A seguito della revisione strategica 2017, è opportuno prorogare l'EUAM Ucraina fino al 31 maggio 2019.
- (5) È opportuno prevedere un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 maggio 2019.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/486/PESC.
- (7) L'EUAM Ucraina sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati all'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/486/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina fino al 30 novembre 2014 è pari a 2 680 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina nel periodo dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2015 è pari a 13 100 000 EUR.


L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina nel periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016 è pari a 17 670 000 EUR.

⁽¹⁾ Decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2015/2249 del Consiglio, del 3 dicembre 2015, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 318 del 4.12.2015, pag. 38).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2016/712 del Consiglio, del 12 maggio 2016, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 125 del 13.5.2016, pag. 11).

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2016/2083 del Consiglio, del 28 novembre 2016, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 55).



L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina nel periodo dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2017 è pari a 20 800 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 maggio 2019 è pari a 31 956 069,20 EUR.

L'importo di riferimento finanziario per i periodi successivi è deciso dal Consiglio.»;

2) all'articolo 19, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica fino al 31 maggio 2019.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° dicembre 2017.


Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. REPS

18CE0197



DECISIONE (PESC) 2017/2162 DEL CONSIGLIO**del 20 novembre 2017****recante modifica della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/233/PESC⁽¹⁾, che ha istituito la missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia).
- (2) Il 17 luglio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1342⁽²⁾, che ha prorogato il mandato dell'EUBAM Libia fino al 31 dicembre 2018 e ha stabilito un importo di riferimento finanziario fino al 30 novembre 2017.
- (3) La decisione 2013/233/PESC dovrebbe essere modificata per prevedere un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.
- (4) L'EUBAM Libia sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 1, della decisione 2013/233/PESC è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUBAM Libia per il periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 è pari a 31 200 000,00 EUR.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° dicembre 2017.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. REPS

(1) Decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15).

(2) Decisione (PESC) 2017/1342 del Consiglio, del 17 luglio 2017, recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 60).



**DECISIONE (PESC) 2017/2163 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2017**

che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC.
- (2) In seguito all'organizzazione da parte della Federazione russa, il 10 settembre 2017, di elezioni governatoriali nella città di Sebastopoli illegalmente annessa, il Consiglio ritiene opportuno aggiungere una persona all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.
- (3) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La persona elencata nell'allegato della presente decisione è aggiunta all'elenco riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
M. REPS

⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 16.



ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«161.	Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV (Дмитрий Владимирович Овсянников)	Data di nascita: 21.2.1977 Luogo di nascita: Omsk, USSR	<p>“Governatore di Sebastopoli”.</p> <p>Ovsyannikov è stato eletto “governatore di Sebastopoli” in occasione delle elezioni del 10 settembre 2017 organizzate dalla Federazione russa nella città di Sebastopoli illegalmente annessa.</p> <p>Il 28 luglio 2016 il presidente Putin lo ha nominato “governatore facente funzione di Sebastopoli”. In tale veste, ha operato per un’ulteriore integrazione della penisola di Crimea illegalmente annessa alla Federazione russa, ed in quanto tale è responsabile di azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina o del sostegno a tali azioni o politiche.</p> <p>Nel 2017 ha rilasciato dichiarazioni pubbliche a sostegno dell’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, e in occasione dell’anniversario del “referendum” illegale in Crimea ha reso omaggio ai veterani della cosiddetta “unità di autodifesa” che ha agevolato lo schieramento di forze russe nella penisola di Crimea in vista della sua annessione illegale da parte della Federazione russa e ha chiesto che Sebastopoli diventasse la capitale meridionale della Federazione russa.</p>	21.11.2017»

18CE0199



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2164 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2017

relativa al riconoscimento del sistema volontario «RTRS EU RED» per la dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7 *quater*, paragrafo 4, secondo comma,


vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 7 *ter* e 7 *quater* e l'allegato IV della direttiva 98/70/CE e gli articoli 17 e 18 e l'allegato V della direttiva 2009/28/CE stabiliscono criteri analoghi di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e procedure analoghe per la verifica della conformità a tali criteri.
- (2) Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri devono imporre agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva stessa.
- (3) La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e/o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. Quando un operatore economico presenta la prova o i dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l'obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.
- (4) La richiesta di riconoscere che il sistema volontario «RTRS EU RED» dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE è stata presentata alla Commissione il 14 giugno 2017. Il sistema, che ha sede a Ciudad de la Paz 353, PISO3 OF 307. C1426AGE Buenos Aires, Argentina, si applica ai carburanti prodotti dalla soia. I documenti del sistema riconosciuto dovrebbero essere pubblicati sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE.
- (5) Dall'esame del sistema volontario «RTRS EU RED» la Commissione ha riscontrato che esso risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità stabiliti dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE e applica una metodologia di bilancio di massa conforme ai requisiti di cui all'articolo 7 *quater*, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.
- (6) Dall'esame del sistema volontario «RTRS EU RED» risulta che esso risponde ad adeguate norme tecniche di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE e all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

⁽¹⁾ GUL 350 del 28.12.1998, pag. 58.

⁽²⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 16.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «RTRS EU RED» (nel prosieguo «il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 14 giugno 2017, dimostra che le partite di biocarburanti o di bioliquidi prodotte in conformità alle norme di produzione dei biocarburanti e bioliquidi fissate in tale sistema sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.

Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.

Articolo 2

Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 14 giugno 2017, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continui a rispondere adeguatamente ai criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può decidere, tra l'altro, di abrogare la presente decisione per uno dei motivi sottoelencati:

- a) se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati determinanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
- b) se nell'ambito del regime non sono inviate alla Commissione le relazioni annuali a norma dell'articolo 7 *quater*, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE;
- c) se il sistema non rispetta le norme di controllo indipendente specificate dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 7 *quater*, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2009/28/CE o non apporta migliorie ad altri elementi del sistema considerati determinanti ai fini del mantenimento del riconoscimento.

Articolo 4


La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica fino al 12 dicembre 2022.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0200



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2165 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2017****che approva il programma di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone della Repubblica ceca**

[notificata con il numero C(2017) 7536]

(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/60/CE stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana, comprese quelle da applicare qualora sia confermato un caso di peste suina africana nei suini selvatici.
- (2) Nel 2017 la Repubblica ceca ha informato la Commissione di alcuni casi di peste suina africana nei suini selvatici e ha adottato le misure di lotta contro la malattia previste da detta direttiva.
- (3) Alla luce della situazione epidemiologica attuale e in conformità della direttiva 2002/60/CE la Repubblica ceca ha presentato alla Commissione un programma di eradicazione della peste suina africana («il piano di eradicazione»).
- (4) Al fine di stabilire misure di controllo della salute animale adeguate e prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia, nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE ⁽²⁾ è stato stabilito un elenco dell'Unione delle zone a rischio elevato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1850 ⁽³⁾ per tenere conto, tra l'altro, dei recenti casi di peste suina africana nei suini selvatici della Repubblica ceca, e le parti I e II di tale allegato comprendono ora le zone infette di tale paese.
- (5) Il programma di eradicazione è stato esaminato dalla Commissione e giudicato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE. È pertanto opportuno approvarlo di conseguenza.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Il programma presentato dalla Repubblica ceca il 24 ottobre 2017 per l'eradicazione della peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici nelle zone infette di tale Stato membro è approvato.

⁽¹⁾ GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1850 della Commissione, dell'11 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 264 del 13.10.2017, pag. 7).



Articolo 2

La Repubblica ceca mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previste per l'attuazione del programma di eradicazione di cui all'articolo 1 entro il 1° dicembre 2017.


Articolo 3

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

18CE0201



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2166 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2017****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri**

[notificata con il numero C(2017) 7540]

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle parti da I a IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica in relazione a tale malattia. Tale elenco comprende alcune zone di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.
- (2) Nel settembre 2017 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nei cinghiali a Kuldīgas novads in Lettonia, Jurbarko rajono savivaldybė in Lituania e gminy Bargłów Kościelny, Płaska, Sejny e Stary Brus in Polonia, zone attualmente elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali casi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe rispecchiarsi nell'allegato di detta decisione di esecuzione.
- (3) Nel settembre e nell'ottobre 2017 sono scoppiati alcuni focolai di peste suina africana a Lääne-Nigula valdin in Estonia, a Neretas novads in Lettonia, a Anykščių rajono savivaldybė, Kavarsko seniūnija in Lituania e a gmina Lipsk in Polonia. Tali focolai sono stati registrati in zone che attualmente figurano nell'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Essi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe rispecchiarsi nell'allegato di detta decisione di esecuzione.
- (4) Dall'agosto 2016 non sono stati notificati focolai di peste suina africana nei suini domestici in alcune zone della Lettonia che attualmente figurano nella parte III di tale allegato. Inoltre nelle aziende situate in tali zone è stato attuato in maniera soddisfacente il controllo delle misure di biosicurezza, in base ai programmi nazionali per la biosicurezza volti a prevenire la propagazione del virus. Questi dati indicano un miglioramento della situazione epidemiologica in Lettonia.
- (5) Dal luglio 2017 non sono stati notificati focolai di peste suina africana nei suini domestici in alcune zone della Lituania che attualmente figurano nella parte III di tale allegato e nelle quali non esistono aziende suinicole a carattere non commerciale. Inoltre nelle aziende situate in tali zone è stato attuato in maniera soddisfacente il controllo delle misure di biosicurezza. Questi dati indicano un miglioramento della situazione epidemiologica in Lituania.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

- (6) L'evoluzione dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di suini domestici e selvatici colpite, dovrebbe essere presa in considerazione nella valutazione dei rischi per la salute animale rappresentati dalla nuova situazione della malattia in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Affinché le misure di protezione stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate e per prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana e contestuali inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione al fine di tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.
- (7) Le zone interessate dai recenti casi di peste suina africana nei cinghiali in Lettonia, Lituania e Polonia, che attualmente figurano nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero quindi essere elencate ora nella parte II di tale allegato.
- (8) Le zone interessate dai recenti focolai di peste suina africana nei suini domestici in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, che attualmente figurano nell'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero inoltre essere elencate ora nella parte III di tale allegato.
- (9) Inoltre le zone specifiche della Lettonia che attualmente figurano nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE in cui non vi sono state recenti notifiche di focolai di peste suina africana, dovrebbero invece essere elencate ora nella parte II di tale allegato.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE I

1. Repubblica ceca

Le seguenti zone nella Repubblica ceca:

- okres Uherské Hradiště,
- okres Kroměříž,
- okres Vsetín.

2. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- Hiiu maakond.

3. Lettonia


Le seguenti zone in Lettonia:

- Aizputes novads,
- Alsungas novads,
- Auces novada Bēnes, Vecauces un Ukru pagasts, Auces pilsēta,
- Dobeles novada Penkules pagasts,
- Jelgavas novada Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Gudenieku, Turlavas, Kurmāles, Snēpeles, Laidu pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- republikas pilsēta Jelgava,
- Rundāles novada Svitenes un Viesturu pagasts,
- Saldus novada Ezeres, Kursišu, Novadnieku, Pampāļu, Saldus, Zaņas un Zirņu pagasts, Saldus pilsēta,
- Skrundas novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Tērvetes novads,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

4. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto Jurbarkų ir Viešvilės seniūnijos ir Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 146,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Linkuvos ir Pašvitinio seniūnijos,



- Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės ir į pietus nuo kelio Nr. 3004,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Grinkiškio, Radviliškio, Radviliškio miesto, Skėmių, Šaukoto, Šeduvos miesto, Šaulėnų ir Tyrulių,
- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija į šiaurę nuo kelio Nr A1, Ariogalos miesto, Betygalos seniūnijos, Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto, Šiluvos ir Viduklės seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė.

5. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Elk w powiecie etckim,
- gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,
- gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,
- gminy Olecko, Świątajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

w województwie podlaskim:

- gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
- gminy Augustów z miastem Augustów, Nowinka i część gminy Sztabin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 664 w powiecie augustowskim;
- gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,
- gminy Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
- gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
- gminy Juchnowiec Kościelny, Suraz, Turośl Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,
- powiat zambrowski,
- gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,
- gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Białystok,
- powiat miejski Łomża,
- powiat miejski Suwałki.

w województwie mazowieckim:

- gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
- gminy Domanice, Kotuń, Mokobody, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,
- powiat miejski Siedlce,
- gminy Lelis, Łyse, Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
- gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,



- powiat ostrowski.
- w województwie lubelskim:
 - gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów w powiecie łączyńskim,
 - gminy Borki, Czemierniki, miasto Radzyń Podlaski i Ulan-Majorat w powiecie radzyńskim,
 - gmina Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszków i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,
 - gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Siemień i Sosnowica w powiecie parczewskim,
 - gminy Dorohusk, Kamień, Chełm, Ruda – Huta, Sawin i Wierzbica w powiecie chełmskim,
 - powiat miejski Chełm,
 - gminy Firlej, Kock, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski i Uścimów
 - w powiecie lubartowskim.

PARTE II

1. Repubblica ceca

Le seguenti zone nella Repubblica ceca:

- okres Zlín.

2. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- Haapsalu linn,
- Hanila vald,
- Harju maakond,
- IDA-Viru maakond,
- Jõgeva maakond,
- Järva maakond,
- Kihelkonna vald,
- Kullamaa vald,
- Kuressaare linn,
- Lääne-Viru maakond,
- Lääne-Saare vald,
- osa Leisi vallast, mis asub lääne pool Kuressaare-Leisi maanteest (maantee nr 79),
- Lihula vald,
- Martna vald,
- Muhu vald,
- Mustjala vald,
- osa Noarootsi vallast, mis asub põhja pool maanteest nr 230,
- Nõva vald,
- Pihla vald,
- Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),
- Põlva maakond,
- Rapla maakond,
- osa Ridala vallast, mis asub edela pool maanteest nr 31,
- Ruhnu vald,
- Salme vald,
- Tartu maakond,



- Torgu vald,
- Valga maakond,
- Viljandi maakond,
- Vormsi vald,
- Võru maakond.

3. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- Ādažu novads,
- Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasts,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novada Lielaucē un Īles pagasts,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novads,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cēsvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novada Vaboles, Liksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,
- Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu, Zebrenes, Naudītes, Auru, Krimūnu, Bērzes un Jaunbērzes pagasts, Dobeles pilsēta,
- Dundagas novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novada Tinūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,
- Ilūkstes novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,



- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novada Glūdas, Zaļenieku, Svētes, Kalnciema, Līvberzes un Valgundes pagasts,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kalibes un Vārmes pagasti,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novada Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P73 un uz rietumiem no autoceļa 932,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novads,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novada Saunas pagasts,
- Priekuļu novada Veselavas pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P28 un rietumiem no autoceļa P20,
- Raunas novada Drustu pagasts un Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A2,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,




- Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Stružānu un Vērēmu pagasts un Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V577 un V597,
- Riebiņu novada Sīlukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,
- Rojas novads,
- Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,
- Rugāju novads,
- Rundāles novada Rundāles pagasts,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagasts,
- Saulkrastu novads,
- Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,
- Skrīveru novads,
- Smiltenes novads,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novada Elkšņu un Viesītes pagasts, Viesītes pilsēta,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

4. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko seniūnijos dalis į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 1205 ir į šiaurę rytus nuo kelio Nr. 1218, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Troškūnų ir Viešintų seniūnijos,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,




- Jurbarko rajono savivaldybė: Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Veliuonos seniūnijos ir Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 146,
- Kaišiadorių miesto savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybės: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Garliavos, Karmėlavos, Kačerginės, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos apylinkių, Vilkijos, Zapyškio seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybės savivaldybės: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 3514 ir Nr. 229, Krakių, Kėdainių miesto, Surviliškio, Truskavos, Vilainių ir Šėtos seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo, Lygumų, Pakruojo ir Žeimelio seniūnijos,
- Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Saločių ir Pušaloto seniūnijos,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Pakalniškių ir Sidabravo seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Kalnųjų, Girkalnio, Ariogalos seniūnijos į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Prienų miesto savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

5. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

w województwie podlaskim:

- część gminy Wizna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na południe od linii wyznaczoną przez drogę nr 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,
- gmina Dubicze Cerkiewne, Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gmin Kleszczel i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
- gmina Kobylin-Borzemy w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
- gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
- część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,
- powiat sejneński,



- gminy Bargłów Kościelny, Płaska i część gminy Sztabin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 664 w powiecie augustowskim,
- gminy Sokółka, Szudziałowo, Sidra, Kuźnica, Nowy Dwór i Krynki w powiecie sokólskim.

w województwie mazowieckim:

- gmina Przesmyki w powiecie siedleckim.

w województwie lubelskim:

- gminy Komarówka Podlaska i Wohyń w powiecie radzyńskim,
- gminy Stary Brus i Urszulin w powiecie włodawskim,
- gminy Rossosz, Wisznice, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Łomazy w powiecie bialskim.

PARTE III

1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- Audru vald,
- Lääne-Nigula vald,
- Laimjala vald,
- osa Leisi vallast, mis asub ida pool Kuressaare-Leisi maantee (maantee nr 79),
- Osa Noarootsi vallast, mis asub lõuna pool maantee nr 230,
- Orissaare vald,
- Põide vald,
- Osa Ridala vallast, mis asub kirde pool maantee nr 31,
- Tõstamaa vald,
- Valjala vald.

2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- Aglonas novada Aglonas pagasts,
- Auces novada Vītiņu pagasts,
- Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,
- Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,
- Ikšķiles novada Tinūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,
- Inčukalna novads,
- Krimuldās novada Krimuldās pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,
- Limbažu novada Vidrižu pagasts,
- Neretas novada Neretas, Pilskalnes, Zalves pagasts un Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa P73 un uz austrumiem no autoceļa 932,
- Priekule novada Liepas un Mārsēnu pagasts un Priekule pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P28 un austrumiem no autoceļa P20,
- Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,
- Raunas novada Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa A2,
- Rēzeknes novada Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V577 un V597,
- Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,
- Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,



- Salaspils novads,
- Saldus novada Jaunauces, Rubas, Vadakstes un Zvārdes pagasts,
- Sējas novads,
- Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulūpes ielas un Daugulūpītes,
- Vārkavas novads,
- Viesītes novada Rites un Saukas pagasts.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:


- Anykščių rajono savivaldybė: Kavarsko seniūnijos dalis į vakarus-nuo kelio Nr. 1205 ir į pietus nuo kelio Nr. 1218 ir Traupio seniūnija,
- Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,
- Druskininkų savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės ir Vandžiogalos seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Pernaravos seniūnijos ir Josvainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 3514 ir Nr. 229,
- Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Pajstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės ir į šiaurę nuo kelio Nr. 3004,
- Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų, Krinčino, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų ir Vaškų seniūnijos,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- gminy Jedwabne i Przytuły oraz część gminy Wizna, położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jedwabne i Wizna oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę 64 (od skrzyżowania w miejscowości Wizna w kierunku wschodnim do granicy gminy) w powiecie łomżyńskim,
- gmina Lipsk w powiecie augustowskim,
- części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,
- gminy Drohiczyn, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim.



w województwie mazowieckim:

- gminy Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,
- gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

w województwie lubelskim:

- gminy Kodeń, Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,
- powiat miejski Biała Podlaska,
- gminy Radzyń Podlaski i Kąkolewnica w powiecie radzyńskim,
- gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wiryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
- gmina Podedwórze w powiecie parczewskim.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»

18CE0202



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2167 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 2017****recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica nelle acque sudoccidentali al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca.
- (3) Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, il regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2016-2018, a seguito di una raccomandazione comune presentata da Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo nel 2016.
- (4) Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali. Il 2 gennaio 2017 tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque sudoccidentali.
- (5) La nuova raccomandazione comune integra il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) 2016/2374 e riguarda la pesca del pesce sciabola nero nelle divisioni CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) VIIIa, IX e X e nella zona Copace (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale) 34.1.2, nonché la pesca dell'occhialone nella divisione CIEM IX.
- (6) La misura proposta nella raccomandazione comune è conforme all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e può pertanto essere inclusa nel regolamento delegato (UE) 2016/2374.
- (7) La nuova raccomandazione comune propone di applicare un'esenzione dall'obbligo di sbarco per il pesce sciabola nero catturato con palangari fissi per acque profonde nelle divisioni CIEM VIIIa, IX e X e nella zona Copace 34.1.2, in quanto dai pareri scientifici disponibili risulta che la frequenza del fenomeno e il numero di esemplari registrati sono poco elevati, tenuto conto delle caratteristiche degli attrezzi utilizzati per la cattura di queste specie, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Il CIEM ha concluso nella sua valutazione che i rigetti possono considerarsi nulli o trascurabili per la maggior parte degli scopi della valutazione stessa, in quanto la mortalità del pesce sciabola nero è principalmente dovuta alla predazione, da parte di squali e cetacei, di esemplari impigliati negli ami da pesca ed è relativamente bassa rispetto agli sbarchi. Alla luce di quanto precede, la Commissione accetta quindi la deroga proposta.
- (8) La nuova raccomandazione comune propone inoltre che si applichi un'esenzione dall'obbligo di sbarco per l'occhialone nella sottozona CIEM IX, in quanto secondo gli Stati membri i dati scientifici indicherebbero di tassi di sopravvivenza elevati. Tuttavia, è necessario eseguire nuovi studi per confermare tale ipotesi. La possibilità di concedere l'esenzione sarà quindi valutata in futuro, quando gli Stati membri interessati trasmetteranno alla Commissione i dati degli studi in corso.

⁽¹⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione, del 12 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 33).



- (9) L'allegato del regolamento (UE) 2016/2374 dovrebbe essere riorganizzato per motivi di chiarezza.
- (10) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/2374.
- (11) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla relativa pianificazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Data la presentazione tardiva della raccomandazione, e in deroga al principio generale, esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/2374 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO

Attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco**1. Pesca della sogliola (*Solea solea*)**

Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Tutte le reti a strascico	Maglie di larghezza compresa tra 70 mm e 100 mm	Tutte le catture disogliola
	TBB	Tutte le sfogliare	Maglie di larghezza compresa tra 70 mm e 100 mm	
	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutti i tramagli e le reti da imbrocco	Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm	

2. Pesca della sogliola (*Solea solea*) e della passera di mare (*Pleuronectes platessa*)

Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Divisione CIEM IXa	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutti i tramagli e le reti da imbrocco	Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm	Tutte le catture di sogliola e di passera di mare

3. Pesca del nasello (*Merluccius merluccius*)

Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e	OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV	Tutte le reti a strascico e le sciabiche	Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm	Tutte le catture di nasello
	LL, LLS	Tutti i palangari	Tutte	
	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN	Tutte le reti da imbrocco	Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm	
Divisioni CIEM VIIIc e IXa	OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV	Tutte le reti a strascico e le sciabiche	Pescherecci che soddisfano i seguenti criteri cumulativi: 1. Uso di maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm 2. Gli sbarchi totali di nasello nel periodo 2014/2015 ⁽¹⁾ rappresentano: oltre il 5 % di tutte le specie sbarcate e più di 5 tonnellate metriche	Tutte le catture di nasello



Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN	Tutte le reti da imbrocco	Maglie di larghezza compresa tra 80 mm e 99 mm	
	LL, LLS	Tutti i palangari	Ami di lunghezza superiore a 3,85 cm +/- 1,15 cm e larghezza superiore a 1,6 cm +/- 0,4 cm	

(¹) Il periodo di riferimento sarà aggiornato negli anni successivi. Nel 2018 il periodo di riferimento sarà costituito dal 2015 e 2016 e nel 2019 dal 2016 e 2017.

4. Pesca della rana pescatrice (*Lophiidae*)

Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN	Tutte le reti da imbrocco	Maglie di larghezza pari o superiore a 200 mm	Tutte le catture di rana pescatrice
Divisioni CIEM VIIIc e IXa	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN	Tutte le reti da imbrocco	Maglie di larghezza pari o superiore a 200 mm	Tutte le catture di rana pescatrice

5. Pesca dello scampo (*Nephrops norvegicus*)

Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e (solo all'interno delle unità funzionali)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Tutte le reti a strascico	Maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm	Tutte le catture di scampo
Divisioni CIEM VIIIc e IXa (solo all'interno delle unità funzionali)	OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX, TB	Tutte le reti a strascico	Maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm	Tutte le catture di scampo

6. Pesca del pesce sciabola nero (*Aphanopus carbo*)

Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Divisioni CIEM VIIIc, IX, X e zona Copace 34.1.2	LLS, DWS	Palangari fissi per acque profonde	—	Tutte le catture di pesce sciabola nero

7. Pesca dell'occhialone (*Pagellus bogaraveo*)

Zone di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Divisione CIEM IX	LLS, DWS	Palangari fissi per acque profonde	Ami di lunghezza superiore a 3,95 cm e larghezza superiore a 1,65 cm	Tutte le catture diocchialone»



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2168 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova di galline allevate all'aperto quando l'accesso delle galline agli spazi all'aperto è ristretto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 75, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione ⁽²⁾ reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽³⁾ per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova. In particolare, il punto 1 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 stabilisce i requisiti minimi in materia di «uova da allevamento all'aperto».
- (2) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati a questo proposito conformemente al suo articolo 227.
- (3) Il punto 1, lettera a), dell'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 prevede un periodo di deroga per commercializzare le uova «da allevamento all'aperto» nei casi di limitato accesso delle galline agli spazi all'aperto dovuto a restrizioni adottate ai sensi del diritto dell'Unione, tra cui le restrizioni veterinarie per proteggere la salute pubblica e animale, ma per un periodo non superiore a 12 settimane. A seguito di gravi focolai di influenza aviaria nell'Unione, risulta necessario prevedere un periodo di deroga più lungo e chiarire ulteriormente le norme ai fini della loro attuazione armonizzata in tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda l'inizio del periodo di deroga.
- (4) L'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 va pertanto modificato di conseguenza.
- (5) Al fine di garantire l'immediata attuazione di questa misura, il regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 589/2008 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

—



ALLEGATO

Requisiti minimi dei sistemi di produzione per i vari metodi di allevamento delle galline ovaiole

1. Le «uova da allevamento all'aperto» devono essere prodotte in aziende che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio ⁽¹⁾.


In particolare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) durante il giorno le galline devono avere un accesso continuo a spazi all'aperto. Questo requisito non esclude tuttavia che il produttore possa restringere l'accesso a detti spazi per un periodo limitato nel corso della mattinata, conformemente alle buone pratiche agricole, incluse le buone pratiche zootecniche.

Qualora le misure adottate ai sensi della normativa dell'Unione richiedano una restrizione dell'accesso delle galline agli spazi all'aperto per proteggere la salute pubblica o degli animali, le uova possono essere commercializzate come uova «da allevamento all'aperto» nonostante detta restrizione, purché l'accesso delle galline ovaiole agli spazi all'aperto non sia stato ristretto per un periodo ininterrotto superiore a sedici settimane. Tale periodo massimo decorre dalla data in cui l'accesso agli spazi all'aperto del gruppo di galline in questione costituito nello stesso momento è stato effettivamente ristretto.

- b) gli spazi all'aperto ai quali hanno accesso le galline devono essere coperti prevalentemente di vegetazione e possono essere utilizzati solo come frutteto, bosco o pascolo, se quest'ultima utilizzazione è autorizzata dalle competenti autorità;
- c) la densità massima di carico degli spazi all'aperto non deve mai superare 2 500 galline per ettaro di terreno disponibile per le galline oppure una gallina per 4 m². Tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m² per gallina e si pratici la rotazione, cosicché alle galline sia consentito l'accesso a tutto il recinto durante l'intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m² per gallina;
- d) gli spazi all'aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall'apertura più vicina del fabbricato. Può essere tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'apertura più vicina dell'edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), lettera b), punto ii), della direttiva 1999/74/CE, uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro.
2. Le «uova da allevamento a terra» devono essere prodotte in impianti di allevamento che soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/74/CE.
3. Le «uova da allevamento in gabbie» devono essere prodotte in impianti di allevamento che soddisfino almeno:
- a) le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/74/CE fino al 31 dicembre 2011; oppure
- b) le condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 1999/74/CE.
4. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe ai punti 1 e 2 del presente allegato per gli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole o che allevano galline ovaiole riproduttrici per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera d), seconda frase, all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera e), all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera a), punto i) e all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera b), punto i), della direttiva 1999/74/CE.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GUL 203 del 3.8.1999, pag. 53).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2169 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2017

relativo al formato e alle modalità di trasmissione delle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica in attuazione del regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1952 definisce un quadro comune per la produzione di statistiche europee comparabili sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica per i clienti civili e i clienti finali non civili nell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1952 gli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati statistici in formato elettronico al fine di conformarsi all'opportuno formato tecnico da stabilire a cura della Commissione.
- (3) Gli standard statistici e tecnici per lo scambio delle statistiche ufficiali sono definiti nel sistema SDMX (*Statistical Data and Metadata eXchange*). È pertanto opportuno che la Commissione (Eurostat) stabilisca un formato tecnico conforme a tali standard nell'ambito del sistema statistico europeo in stretta collaborazione con gli Stati membri.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica per i clienti civili e i clienti finali non civili nell'Unione sono forniti a Eurostat mediante il punto unico di accesso in modo che la Commissione (Eurostat) possa recuperarli con strumenti elettronici.


Articolo 2

La struttura da usare per trasmettere i dati alla Commissione (Eurostat) è stabilita negli allegati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


⁽¹⁾ GUL 311 del 17.11.2016, pag. 1.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Struttura per la trasmissione dei dati statistici sui prezzi del gas naturale

Informazioni da includere nei file di trasmissione:

Informazioni generali

Campo	Osservazioni	Frequenza della trasmissione
Paese	Nome del paese dichiarante	semestrale
Organizzazione	Nome dell'organizzazione dichiarante	semestrale
Persona di contatto	Nome del funzionario dichiarante	semestrale
Indirizzo e-mail	Indirizzo e-mail del funzionario dichiarante	semestrale
Anno	Anno di riferimento dei dati (2017, 2018 ecc.)	semestrale
Semestre	1 o 2	semestrale

Per ogni fascia di consumo si trasmettono i campi delle tabelle 1, 2 e 4.

Le fasce per i clienti civili sono:

- Fascia D1 (piccolo consumatore): consumo annuo inferiore a 20 GJ,
- Fascia D2 (medio consumatore): consumo annuo pari o superiore a 20 GJ ma inferiore a 200 GJ,
- Fascia D3 (grande consumatore): consumo annuo pari o superiore a 200 GJ.


Le fasce per i clienti non civili sono:

- Fascia I1: consumo annuo inferiore a 1 000 GJ,
- Fascia I2: consumo annuo pari o superiore a 1 000 GJ ma inferiore a 10 000 GJ,
- Fascia I3: consumo annuo pari o superiore a 10 000 GJ ma inferiore a 100 000 GJ,
- Fascia I4: consumo annuo pari o superiore a 100 000 GJ ma inferiore a 1 000 000 di GJ,
- Fascia I5: consumo annuo pari o superiore a 1 000 000 di GJ ma inferiore a 4 000 000 di GJ,
- Fascia I6: consumo annuo pari o superiore a 4 000 000 di GJ.

I dati della tabella 3 vanno riportati come medie che comprendono tutte le fasce di consumo.

Tabella 1: livelli di prezzi principali

Campo	Osservazioni	Frequenza della trasmissione
Stato di riservatezza		semestrale
Prezzi tasse escluse — valore — stato di osservazione	Questo livello di prezzo comprende solo la componente relativa a energia e approvvigionamento e la componente relativa alla rete.	semestrale




Campo	Osservazioni	Frequenza della trasmissione
Prezzi al netto dell'IVA e di altre imposte recuperabili — valore — stato di osservazione	Questo livello di prezzo comprende la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente relativa alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri considerati non recuperabili per i clienti finali non civili. Per i clienti civili questo livello di prezzo comprende la componente relativa all'energia e la componente relativa alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri, esclusa l'IVA.	semestrale
Prezzi inclusi tutti gli oneri e l'IVA (recuperabili e non recuperabili) — valore — stato di osservazione	Questo livello di prezzo comprende la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente relativa alla rete nonché le imposte, i canoni, i tributi e gli oneri recuperabili e non recuperabili, inclusa l'IVA.	semestrale

I valori sono riportati nella valuta nazionale per gigajoule (potere calorifico superiore).

Lo stato di riservatezza e lo stato di osservazione sono indicati usando gli elenchi di codici standard.

Tabella 2: disaggregazione dettagliata dei prezzi in componenti e sottocomponenti

Campo	Osservazioni	Frequenza della trasmissione
Stato di riservatezza		
Componente relativa a energia e approvvigionamento — valore — stato di osservazione	Questa componente include il prezzo del gas naturale come materia prima pagato dal fornitore, oppure il prezzo del gas naturale al punto di entrata nel sistema di trasporto, compresi, se del caso, i seguenti costi per i consumatori finali: le spese di magazzino e i costi legati alla vendita del gas naturale ai clienti finali.	annuale
Componente relativa alla rete — valore — stato di osservazione	La componente relativa alla rete comprende i seguenti costi: tariffe di trasporto e distribuzione, perdite legate al trasporto e alla distribuzione, costi per l'uso della rete, costi dei servizi post vendita, costi di manutenzione, costi per l'affitto dei contatori e per la misurazione.	annuale
Imposta sul valore aggiunto — valore — stato di osservazione	Imposta sul valore aggiunto come definita nella direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾ del Consiglio.	annuale
Oneri relativi alle energie rinnovabili — valore — stato di osservazione	Imposte, canoni, tributi o oneri legati alla promozione delle fonti di energia rinnovabili, all'efficienza energetica e alla cogenerazione di calore e di energia.	annuale
Oneri relativi alla capacità — valore — stato di osservazione	Imposte, canoni, tributi e oneri relativi a stock strategici, meccanismi di pagamento sulla base della capacità e sicurezza energetica; imposte sulla distribuzione del gas; costi non recuperabili e prelievi per il finanziamento delle autorità di regolamentazione dell'energia o degli operatori di sistema e di mercato.	annuale



Campo	Osservazioni	Frequenza della trasmissione
Imposte ambientali — valore — stato di osservazione	Imposte, canoni, tributi e oneri relativi alla qualità dell'aria e per altri scopi relativi all'ambiente; imposte sulle emissioni di CO ₂ o di altri gas a effetto serra.	annuale
Altre imposte — valore — stato di osservazione	Tutte le altre imposte, canoni, tributi e oneri che non rientrano in nessuna delle precedenti quattro categorie: sovvenzioni per il teleriscaldamento; oneri fiscali locali o regionali; addizionali di conguaglio per le isole; canoni di concessione di licenze o corrispettivi per l'occupazione di terreni e immobili di proprietà pubblica o privata da parte delle reti o di altri dispositivi.	annuale

(¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

Il periodo di riferimento per tutte le componenti e sottocomponenti è l'anno.

I valori sono indicati in valuta nazionale per gigajoule (GJ) in base al potere calorifico superiore.

Lo stato di riservatezza e lo stato di osservazione sono indicati usando gli elenchi di codici standard.

Tabella 3: costi relativi alla rete

Campo	Osservazioni	Frequenza della trasmissione
Stato di riservatezza		
Costi di trasporto — percentuale — stato di osservazione	Quota relativa media dei costi di trasporto per i clienti civili e quota relativa media dei costi di trasporto per i clienti finali non civili espresse in percentuale del totale dei costi relativi alla rete.	annuale
Costi di distribuzione — percentuale — stato di osservazione	Quota relativa media dei costi di distribuzione per i clienti civili e quota relativa media dei costi di distribuzione per i clienti finali non civili espresse in percentuale del totale dei costi relativi alla rete.	annuale


Il periodo di riferimento dei costi di trasporto e distribuzione è l'anno.

I valori sono indicati sotto forma di percentuali.

Lo stato di riservatezza e lo stato di osservazione sono indicati usando gli elenchi di codici standard.

Tabella 4: volumi di consumo

Campo	Osservazioni	Frequenza della trasmissione
Stato di riservatezza		
Volumi di consumo — percentuale — stato di osservazione	Quota relativa di consumo del gas naturale in ciascuna fascia di consumo in base al volume totale a cui si riferiscono i prezzi.	annuale




Il periodo di riferimento per i volumi di consumo è l'anno.

I valori sono indicati sotto forma di percentuali.

Lo stato di riservatezza e lo stato di osservazione sono indicati usando gli elenchi di codici standard.

—



ALLEGATO II

Struttura per la trasmissione dei dati statistici sui prezzi dell'energia elettrica

Informazioni da includere nei file di trasmissione:

Informazioni generali

Campo	Osservazioni	Frequenza della trasmissione
Paese	Nome del paese dichiarante	semestrale
Organizzazione	Nome dell'organizzazione dichiarante	semestrale
Persona di contatto	Nome del funzionario dichiarante	semestrale
Indirizzo e-mail	Indirizzo e-mail del funzionario dichiarante	semestrale
Anno	Anno di riferimento dei dati (2017, 2018 ecc.)	semestrale
Semestre	1 o 2	semestrale

Per ogni fascia di consumo si trasmettono i campi delle tabelle 1, 2 e 4.

Le fasce per i clienti civili sono:

- Fascia DA (piccolissimo consumatore): consumo annuo inferiore a 1 000 kWh,
- Fascia DB (piccolo consumatore): consumo annuo pari o superiore a 1 000 kWh ma inferiore a 2 500 kWh,
- Fascia DC (medio consumatore): consumo annuo pari o superiore a 2 500 kWh ma inferiore a 5 000 kWh,
- Fascia DD (grande consumatore): consumo annuo pari o superiore a 5 000 kWh ma inferiore a 15 000 kWh,
- Fascia DE (grandissimo consumatore): consumo annuo pari o superiore a 15 000 kWh.

Le fasce per i clienti non civili sono:

- Fascia IA: consumo annuo inferiore a 20 MWh,
- Fascia IB: consumo annuo pari o superiore a 20 MWh ma inferiore a 500 MWh,
- Fascia IC: consumo annuo pari o superiore a 500 MWh ma inferiore a 2 000 MWh,
- Fascia ID: consumo annuo pari o superiore a 2 000 MWh ma inferiore a 20 000 MWh,
- Fascia IE: consumo annuo pari o superiore a 20 000 MWh ma inferiore a 70 000 MWh,
- Fascia IF: consumo annuo pari o superiore a 70 000 MWh ma inferiore a 150 000 MWh,
- Fascia IG: consumo annuo pari o superiore a 150 000 MWh.

I dati della tabella 3 vanno riportati come medie che comprendono tutte le fasce di consumo.

Tabella 1: livelli di prezzi principali

Campo	Osservazioni	Frequenza della trasmissione
Stato di riservatezza		semestrale
Prezzo tasse escluse: — valore — stato di osservazione	Questo livello di prezzo comprende solo la componente relativa a energia e approvvigionamento e la componente relativa alla rete.	semestrale




Campo	Osservazioni	Frequenza della trasmissione
Prezzi al netto dell'IVA e di altre imposte recuperabili — valore — stato di osservazione	Questo livello di prezzo comprende la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente relativa alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri considerati non recuperabili per i clienti finali non civili. Per i clienti civili questo livello di prezzo comprende la componente relativa all'energia e la componente relativa alla rete nonché imposte, canoni, tributi e oneri, esclusa l'IVA.	semestrale
Prezzi inclusi tutti gli oneri e l'IVA (recuperabili e non recuperabili) — valore — stato di osservazione	Questo livello di prezzo comprende la componente relativa a energia e approvvigionamento, la componente relativa alla rete nonché le imposte, i canoni, i tributi e gli oneri recuperabili e non recuperabili, inclusa l'IVA.	semestrale

I prezzi sono indicati in valuta nazionale per chilowattora.

Lo stato di riservatezza e lo stato di osservazione sono indicati usando gli elenchi di codici standard.

Tabella 2: disaggregazione dettagliata dei prezzi in componenti e sottocomponenti

Campo	Osservazioni	Frequenza della trasmissione
Stato di riservatezza		
Componente relativa a energia e approvvigionamento — valore — stato di osservazione	Componente del prezzo totale relativa a energia e approvvigionamento, tasse escluse. Questa componente comprende i seguenti costi per il cliente finale: produzione, aggregazione, bilanciamento, costo dell'energia fornita, servizi alla clientela, gestione post vendita e altri costi di approvvigionamento.	annuale
Componente relativa alla rete — valore — stato di osservazione	Componente del prezzo totale relativa alla rete, tasse escluse. La componente relativa alla rete comprende i seguenti costi per il cliente finale: tariffe di trasmissione e distribuzione, perdite legate alla trasmissione e alla distribuzione, costi per l'uso della rete, costi dei servizi post vendita, costi di manutenzione, costi per l'affitto dei contatori e per la misurazione.	annuale
Imposta sul valore aggiunto — valore — stato di osservazione	Imposta sul valore aggiunto come definita nella direttiva 2006/112/CE.	annuale
Oneri relativi alle energie rinnovabili — valore — stato di osservazione	Imposte, canoni, tributi o oneri legati alla promozione delle fonti di energia rinnovabili, all'efficienza energetica e alla cogenerazione di calore e di energia.	annuale
Oneri relativi alla capacità — valore — stato di osservazione	Imposte, canoni, tributi e oneri relativi a meccanismi di pagamento sulla base della capacità, sicurezza energetica e adeguatezza della capacità di produzione; imposte sulla ristrutturazione dell'industria carboniera; imposte sulla distribuzione dell'energia elettrica; costi non recuperabili e prelievi per il finanziamento delle autorità di regolamentazione dell'energia o degli operatori di sistema e di mercato.	annuale



Campo	Osservazioni	Frequenza della trasmissione
Imposte ambientali — valore — stato di osservazione	Imposte, canoni, tributi e oneri relativi alla qualità dell'aria e per altri scopi relativi all'ambiente; imposte sulle emissioni di CO ₂ o di altri gas a effetto serra.	annuale
Tasse relative al settore nucleare — valore — stato di osservazione	Imposte, canoni, tributi o oneri relativi al settore nucleare, compreso lo smantellamento delle centrali nucleari, le ispezioni e altri diritti legati agli impianti nucleari.	annuale
Altre imposte — valore — stato di osservazione	Tutte le altre imposte, canoni, tributi e oneri che non rientrano in nessuna delle precedenti cinque categorie: sovvenzioni per il teleriscaldamento; oneri fiscali locali o regionali; addizionali di conguaglio per le isole; canoni di concessione di licenze o corrispettivi per l'occupazione di terreni e immobili di proprietà pubblica o privata da parte delle reti o di altri dispositivi.	annuale

Il periodo di riferimento per tutte le componenti e sottocomponenti è l'anno.

I prezzi sono indicati in valuta nazionale per chilowattora.

Lo stato di riservatezza e lo stato di osservazione sono indicati usando gli elenchi di codici standard.

Tabella 3: costi relativi alla rete

Campo	Osservazioni	Frequenza della trasmissione
Stato di riservatezza		
Costi di trasmissione — percentuale — stato di osservazione	Quota relativa media dei costi di trasmissione per i clienti civili e quota relativa media dei costi di trasmissione per i clienti finali non civili espresse in percentuale del totale dei costi relativi alla rete.	annuale
Costi di distribuzione — percentuale — stato di osservazione	Quota relativa media dei costi di distribuzione per i clienti civili e quota relativa media dei costi di distribuzione per i clienti finali non civili espresse in percentuale del totale dei costi relativi alla rete.	annuale


Il periodo di riferimento dei costi di trasmissione e distribuzione è l'anno.

I valori sono indicati sotto forma di percentuali.

Lo stato di riservatezza e lo stato di osservazione sono indicati usando gli elenchi di codici standard.

Tabella 4: volumi di consumo

Campo	Osservazioni	Frequenza della trasmissione
Stato di riservatezza		
Volumi di consumo — percentuale — stato di osservazione	Quota relativa di consumo dell'energia elettrica in ciascuna fascia di consumo in base al volume totale a cui si riferiscono i prezzi.	annuale



Il periodo di riferimento per i volumi di consumo è l'anno.

I valori sono indicati sotto forma di percentuali.

Lo stato di riservatezza e lo stato di osservazione sono indicati usando gli elenchi di codici standard.

18CE0208



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2170 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2017

che sottopone a misure di controllo l'N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,


visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil), che è stata successivamente trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 24 maggio 2017.
- (2) Il furanilfentanil è un oppioide sintetico la cui struttura è simile a quella del fentanil, una sostanza controllata ampiamente usata in medicina per l'anestesia generale durante gli interventi chirurgici e per la gestione del dolore. Il furanilfentanil è inoltre strutturalmente correlato all'acetilfentanil e all'acrilofentanil, entrambi oggetto di una relazione congiunta OEDT-Europol nel dicembre 2015 e nel novembre 2016.
- (3) Il furanilfentanil è comparso nell'Unione almeno dal giugno 2015 e la sua presenza è stata rilevata in 16 Stati membri. Nella maggior parte dei casi i quantitativi confiscati si presentavano in forma di polvere, ma in alcuni casi anche in forma liquida e in compresse. Le quantità reperite sono relativamente scarse. Tuttavia, è opportuno considerare tali quantità nel contesto della potenza della sostanza.
- (4) In cinque Stati membri sono stati registrati ventidue decessi correlati al furanilfentanil. Con riguardo ad almeno dieci di tali casi, il furanilfentanil è stato la causa del decesso o vi ha probabilmente contribuito. Inoltre, tre Stati membri hanno comunicato undici casi non mortali di intossicazione acuta associata al furanilfentanil.
- (5) Non esistono informazioni sul coinvolgimento di organizzazioni criminali nella fabbricazione, nella distribuzione (traffico) e nella fornitura del furanilfentanil all'interno dell'Unione. I dati disponibili indicano che il furanilfentanil è prodotto da aziende chimiche site in Cina.
- (6) Il furanilfentanil è venduto online come «sostanza chimica di ricerca», generalmente in polvere e come spray nasale direttamente utilizzabile, in piccole e grandi quantità. Le informazioni ottenute dai sequestri fanno ipotizzare che il furanilfentanil possa essere stato venduto anche sul mercato illegale degli oppiacei.
- (7) Il furanilfentanil non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario riconosciuto nell'Unione. A parte il suo utilizzo come standard analitico di riferimento e nella ricerca scientifica, nessun altro elemento indica che il furanilfentanil sia usato per qualsiasi altro fine.
- (8) Secondo la relazione di valutazione dei rischi, molte questioni connesse al furanilfentanil sono dovute alla mancanza di dati sui rischi per la salute delle persone, per la sanità pubblica e per la società e potrebbero trovare risposta in seguito a ulteriori ricerche. Tuttavia, le prove e le informazioni disponibili sui rischi sociali e sanitari rappresentati da questa sostanza, anche in considerazione della somiglianza al fentanil, forniscono motivi sufficienti per sottoporre il furanilfentanil a misure di controllo in tutta l'Unione.

⁽¹⁾ GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

⁽²⁾ Parere del 24 ottobre 2017 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).



- (9) Il furanilfentanil non rientra nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 o della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. La sostanza non è attualmente oggetto di valutazione nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.
- (10) Poiché dieci Stati membri controllano il furanilfentanil in base alla legislazione nazionale relativa al controllo delle droghe e tre Stati membri lo controllano mediante altre misure legislative, sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione contribuirebbe a evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e contribuire a proteggere l'Unione dai rischi rappresentati dalla sua disponibilità e dal suo consumo.
- (11) La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di fornire a livello di Unione una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per attivare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione al fine di porre sotto controllo il furanilfentanil in tutta l'Unione.
- (12) La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI.
- (13) L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI.
- (14) Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nuova sostanza psicoattiva N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil) è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.

Articolo 2

Entro il 19 novembre 2018, gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di assoggettare la nuova sostanza psicoattiva di cui all'articolo 1 a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, conformemente agli obblighi di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.


Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

J. AAB

18CE0209



DECISIONE (UE) 2017/2171 DEL CONSIGLIO**del 20 novembre 2017****relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2019, l'importo annuo per il 2018, la prima quota per il 2018 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, come modificato da ultimo («accordo di partenariato ACP-UE»),visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ⁽²⁾ («accordo interno»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo ⁽³⁾ (regolamento finanziario dell'11° FES), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario dell'11° FES, la Commissione ha presentato entro il 15 ottobre 2017 una proposta che specificava: a) il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al Fondo europeo di sviluppo (FES) per il 2019; b) l'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018; c) l'importo della prima quota dei contributi per il 2018; e d) una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021.
- (2) Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES, il 4 settembre 2017 la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10° FES per la BEI e dell'11° FES per la Commissione.
- (4) La decisione (UE) 2016/2026 del Consiglio ⁽⁴⁾ ha fissato il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 a 4 550 000 000 EUR per la Commissione e a 250 000 000 EUR per la BEI.
- (5) La decisione (UE) 2017/1206 del Consiglio ⁽⁵⁾, ha disposto una riduzione del contributo dai fondi disimpegnati dell'8° e del 9° FES per un importo di 200 000 000 EUR,

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.⁽²⁾ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.⁽³⁾ GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2016/2026 del Consiglio, del 15 novembre 2016, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2018, l'importo annuo per il 2017 e la prima quota per il 2017 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui per gli anni 2019 e 2020 (GU L 313 del 19.11.2016, pag. 25).⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2017/1206 del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2017 (GU L 173 del 6.7.2017, pag. 15).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2019 è fissato a 4 900 000 000 EUR così ripartiti: 4 600 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 è fissato a 4 800 000 000 EUR così ripartiti: 4 550 000 000 EUR per la Commissione e 250 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 3

I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di prima quota per il 2018 sono riportati nella tabella che figura in allegato alla presente decisione.

I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della riduzione dei contributi per un importo di 200 000 000 EUR dai fondi disimpegnati nell'ambito dell'8° e del 9° FES, previa comunicazione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri.

Articolo 4


La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi per il 2020 è fissata a 4 600 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI; la previsione per il 2021 è fissata a 4 700 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS



ALLEGATO

STATI MEMBRI	Ripartizione 10° FES, in %	Ripartizione 11° FES, in %	1ª quota 2018 (EUR)		Totale
			Commissione 11° FES	BEI 10° FES	
BELGIO	3,53	3,24927	66 610 035,00	5 295 000,00	71 905 035,00
BULGARIA	0,14	0,21853	4 479 865,00	210 000,00	4 689 865,00
REPUBBLICA CECA	0,51	0,79745	16 347 725,00	765 000,00	17 112 725,00
DANIMARCA	2,00	1,98045	40 599 225,00	3 000 000,00	43 599 225,00
GERMANIA	20,50	20,57980	421 885 900,00	30 750 000,00	452 635 900,00
ESTONIA	0,05	0,08635	1 770 175,00	75 000,00	1 845 175,00
IRLANDA	0,91	0,94006	19 271 230,00	1 365 000,00	20 636 230,00
GRECIA	1,47	1,50735	30 900 675,00	2 205 000,00	33 105 675,00
SPAGNA	7,85	7,93248	162 615 840,00	11 775 000,00	174 390 840,00
FRANCIA	19,55	17,81269	365 160 145,00	29 325 000,00	394 485 145,00
CROAZIA	0,00	0,22518	4 616 190,00	0,00	4 616 190,00
ITALIA	12,86	12,53009	256 866 845,00	19 290 000,00	276 156 845,00
CIPRO	0,09	0,11162	2 288 210,00	135 000,00	2 423 210,00
LETTONIA	0,07	0,11612	2 380 460,00	105 000,00	2 485 460,00
LITUANIA	0,12	0,18077	3 705 785,00	180 000,00	3 885 785,00
LUSSEMBURGO	0,27	0,25509	5 229 345,00	405 000,00	5 634 345,00
UNGHERIA	0,55	0,61456	12 598 480,00	825 000,00	13 423 480,00
MALTA	0,03	0,03801	779 205,00	45 000,00	824 205,00
PAESI BASSI	4,85	4,77678	97 923 990,00	7 275 000,00	105 198 990,00
AUSTRIA	2,41	2,39757	49 150 185,00	3 615 000,00	52 765 185,00
POLONIA	1,30	2,00734	41 150 470,00	1 950 000,00	43 100 470,00
PORTOGALLO	1,15	1,19679	24 534 195,00	1 725 000,00	26 259 195,00
ROMANIA	0,37	0,71815	14 722 075,00	555 000,00	15 277 075,00
SLOVENIA	0,18	0,22452	4 602 660,00	270 000,00	4 872 660,00
SLOVACCHIA	0,21	0,37616	7 711 280,00	315 000,00	8 026 280,00
FINLANDIA	1,47	1,50909	30 936 345,00	2 205 000,00	33 141 345,00
SVEZIA	2,74	2,93911	60 251 755,00	4 110 000,00	64 361 755,00
REGNO UNITO	14,82	14,67862	300 911 710,00	22 230 000,00	323 141 710,00
TOTALE UE — 28	100,00	100,00	2 050 000 000,00	150 000 000,00	2 200 000 000,00



DECISIONE (UE) 2017/2172 DELLA COMMISSIONE**del 20 novembre 2017****che modifica la decisione 2010/670/UE per quanto riguarda l'utilizzo delle entrate non erogate nel primo ciclo di inviti a presentare proposte***[notificata con il numero C(2017) 7656]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 10 *bis*, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 *bis*, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE stabilisce un meccanismo per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂ (nel prosieguo «progetti dimostrativi CCS») e di progetti dimostrativi relativi alle tecnologie innovative per le energie rinnovabili (nel prosieguo «progetti dimostrativi FER») utilizzando 300 milioni di quote del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione («EU ETS») che erano stati accantonati per i nuovi entranti senza però essere assegnati.
- (2) Nella decisione 2010/670/UE ⁽²⁾ la Commissione ha stabilito le norme e i criteri di selezione e attuazione per tali progetti, nonché i principi di base per la monetizzazione delle quote e la gestione delle entrate.
- (3) A metà del 2014, a seguito del primo e del secondo invito a presentare proposte, erano stati assegnati fondi per sostenere l'attuazione di 39 progetti dimostrativi FER e CCS in 20 Stati membri dell'UE. Tuttavia, dato il difficile contesto economico a livello mondiale e dell'UE, alcuni dei 20 progetti selezionati nell'ambito del primo invito a presentare proposte hanno avuto difficoltà a raccogliere capitale sufficiente o attirare altri finanziatori. Di conseguenza, al 31 dicembre 2016, una decisione finale di investimento a norma dell'articolo 9 della decisione 2010/670/UE è stata adottata per 14 progetti e almeno 436 milioni di EUR relativi ai progetti selezionati per il primo invito a presentare proposte non sono stati utilizzati.
- (4) I fondi non erogati dovrebbero essere utilizzati per finanziare direttamente progetti che rientrano nel campo di applicazione definito dall'articolo 10 *bis*, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. Inoltre, tenuto conto della situazione specifica dei progetti dimostrativi relativi a tecnologie altamente innovative per le energie rinnovabili e dei progetti dimostrativi CCS, una parte del finanziamento dovrebbe essere fornito sotto forma di sovvenzioni.
- (5) Al fine di aumentare gli investimenti in tali progetti altamente innovativi nel settore dell'energia nell'UE, una priorità riconosciuta dalla comunicazione «Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita» ⁽³⁾, le entrate non erogate per il primo invito a presentare proposte dovrebbero essere immediatamente riutilizzate in via prioritaria ricorrendo allo strumento di finanziamento di progetti dimostrativi innovativi delle tecnologie energetiche (InnovFin Energy Demo Project Facility) nell'ambito di Orizzonte 2020 ⁽⁴⁾. Tale sostegno sarebbe complementare ai sostegni finanziari esistenti e futuri, quali le sovvenzioni nell'ambito di Orizzonte 2020.
- (6) Al fine di aumentare gli investimenti in tali progetti altamente innovativi nel settore dei trasporti, i progetti ammissibili dovrebbero promuovere unicamente l'utilizzo innovativo, replicabile e scalabile delle energie rinnovabili, ricorrendo allo strumento di debito nel settore dei trasporti nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GUL 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO₂ in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).

⁽³⁾ COM(2016) 763 final.

⁽⁴⁾ Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).



- (7) I progetti selezionati nell'ambito del primo e del secondo invito a presentare proposte per i quali è stata adottata una decisione finale di investimento e che sono in fase di esecuzione saranno considerati ammissibili ai fini della domanda per lo strumento finanziario pertinente.
- (8) Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei pertinenti strumenti finanziari, la Commissione e il gruppo Banca europea per gli investimenti continueranno a organizzare regolarmente seminari tecnici specializzati per gli Stati membri e i promotori dei progetti.
- (9) La Commissione riferirà con sufficiente anticipo al comitato sui cambiamenti climatici in merito agli sviluppi dei pertinenti accordi di delega tra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti, specialmente per quanto riguarda i relativi criteri di ammissibilità, l'applicazione degli strumenti finanziari pertinenti, in particolare l'incremento della riserva di progetti, la valutazione delle domande riguardanti i progetti e infine l'utilizzo delle entrate riassegnate, e terrà debitamente conto dei pareri degli Stati membri.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/670/UE è così modificata:

1. all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4. Le entrate non erogate nel primo ciclo di inviti a presentare proposte sono disponibili per sostenere progetti dimostrativi CCS e FER innovativi, unici nel loro genere, replicabili e pronti alla dimostrazione su scala, utilizzando gli strumenti finanziari pertinenti gestiti dal gruppo Banca europea per gli investimenti e dando priorità allo strumento di finanziamento di progetti dimostrativi innovativi delle tecnologie energetiche (InnovFin Energy Demo Project Facility) e allo strumento di debito nel settore dei trasporti nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa.

Il paragrafo precedente, gli articoli 6, 8, l'articolo 11, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 11, paragrafo 6, primo e secondo comma, e l'articolo 13 non si applicano all'utilizzo di tali entrate.

La Commissione riferisce con sufficiente anticipo al comitato sui cambiamenti climatici in merito agli sviluppi dei pertinenti accordi di delega tra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti, specialmente per quanto riguarda i relativi criteri di ammissibilità, l'applicazione degli strumenti finanziari pertinenti, in particolare l'incremento della riserva di progetti, la valutazione delle domande riguardanti i progetti e infine l'utilizzo delle entrate riassegnate, e terrà debitamente conto dei pareri degli Stati membri.»

2. all'articolo 14 è aggiunto il comma seguente:


«La Commissione riferisce regolarmente al comitato sui cambiamenti climatici in merito all'utilizzo delle entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 4, comunicando, tra l'altro, le informazioni preliminari concernenti il sostegno programmato per i progetti e la quota di sostegno da mettere a disposizione sotto forma di sovvenzioni, la distribuzione geografica dei progetti, la scala dei progetti e la copertura tecnologica, le informazioni ex post sull'andamento della realizzazione dei progetti, la prevenzione delle emissioni di CO₂, la leva finanziaria, la sensibilizzazione e gli insegnamenti tratti, a seconda dei casi.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017

Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2173 DELLA COMMISSIONE**del 20 novembre 2017****che modifica l'allegato II della decisione 2008/185/CE per quanto concerne l'approvazione del programma di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione Lombardia in Italia***[notificata con il numero C(2017) 7587]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme sugli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie suina. L'articolo 9 di detta direttiva dispone che qualora uno Stato membro abbia, per tutto il suo territorio o parte di esso, un programma nazionale obbligatorio di lotta contro la malattia di Aujeszky, esso può sottoporlo alla Commissione per ottenerne l'approvazione. Tale articolo prevede anche che possano essere richieste garanzie supplementari per gli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie suina.
- (2) La decisione 2008/185/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce garanzie supplementari per gli spostamenti di suini tra gli Stati membri. Tali garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati membri secondo la loro qualifica sanitaria per la malattia di Aujeszky. L'allegato II della decisione 2008/185/CE contiene un elenco di Stati membri o loro regioni che applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky.
- (3) L'Italia ha presentato alla Commissione una documentazione giustificativa per ottenere l'approvazione del suo programma di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione Lombardia e l'inserimento della medesima nell'elenco dell'allegato II della decisione 2008/185/CE. In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la Regione Lombardia dovrebbe figurare nell'elenco dell'allegato II della decisione 2008/185/CE. L'allegato II della decisione 2008/185/CE dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/185/CE.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2008/185/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2


Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977.

⁽²⁾ Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).




ALLEGATO

«ALLEGATO II

**Stati membri o relative regioni in cui si applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo
per l'eradicazione della malattia di Aujeszky**

Codice ISO	Stato membro	Regioni
ES	Spagna	Tutte le regioni
IT	Italia	Regione Friuli-Venezia Giulia Regione Veneto Regione Lombardia
LT	Lituania	Tutte le regioni
PL	Polonia	Voivodato della Bassa Slesia: tutte le powiaty; voivodato della Cuiavia-Pomerania: tutte le powiaty; voivodato di Lublino: tutte le powiaty; voivodato di Lubusz: tutte le powiaty; voivodato di Łódź: tutte le powiaty; voivodato della Piccola Polonia: tutte le powiaty; voivodato della Masovia: tutte le powiaty; voivodato di Opole: tutte le powiaty; voivodato dei Precarpazi: tutte le powiaty; le seguenti powiaty del voivodato della Podlachia: grajewski, kolneński, łom- żyński, łomża, wysokomazowiecki, zambrowski; voivodato della Pomerania: tutte le powiaty; voivodato della Slesia: tutte le powiaty; voivodato della Santacroce: tutte le powiaty; voivodato della Varmia-Masuria: tutte le powiaty; voivodato della Grande Polonia: tutte le powiaty; voivodato della Pomerania occidentale: tutte le powiaty.»

18CE0217



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2174 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2017

che modifica l'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda il certificato sanitario per gli scambi di api e bombi

[notificata con il numero C(2017) 7588]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di api (*Apis mellifera*) e bombi (*Bombus* spp.) vivi figura nell'allegato E, parte 2, della direttiva 92/65/CEE. Il certificato fissa norme sanitarie applicabili ad api e bombi riguardanti, tra l'altro, la presenza del piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*) e dell'acaro *Tropilaelaps* (*Tropilaelaps* spp.).
- (2) Le norme stabilite in tale modello di certificato sanitario consentono il trasferimento di api e bombi solo se provenienti da zone di almeno 100 km di raggio non soggette a restrizioni a seguito della presenza sospetta o confermata di detti agenti patogeni.
- (3) Sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità italiane competenti a proposito dell'esperienza da esse acquisita in merito al piccolo coleottero dell'alveare in colonie di api mellifere in Italia dopo l'adozione della decisione 2014/909/UE⁽²⁾ per impedire la diffusione di tale coleottero nelle regioni italiane colpite, parrebbe che dette norme siano sproporzionate per la gestione a lungo termine del settore dell'apicoltura colpito dopo la scoperta dell'infestazione.
- (4) In particolare le norme non tengono conto del fatto che possono esistere zone che, pur essendo a meno di 100 km dai siti infestati, sono al di fuori delle zone di protezione istituite attorno a tali siti dalla normativa nazionale, non sono soggette a misure di protezione dell'Unione e sono oggetto di sorveglianza attiva ufficialmente pianificata e attuata in linea con gli orientamenti per la sorveglianza dell'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare redatti dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la salute delle api⁽³⁾, il che attesta che tali siti sono indenni dal piccolo coleottero dell'alveare.
- (5) Le norme inoltre dovrebbero essere aggiornate in modo da tenere conto del fatto che, nel caso di partite di api regine con un piccolo numero di operaie accompagnatrici, l'esame visivo e l'applicazione immediata di una rete a maglia fine intorno alla partita nel luogo di origine costituiscono un'operazione tecnicamente realizzabile estremamente efficace per mitigare il potenziale rischio di diffusione del piccolo coleottero dell'alveare. Ciò è confermato da un parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla sopravvivenza, la diffusione e l'insediamento del piccolo coleottero dell'alveare, adottato il 15 dicembre 2015⁽⁴⁾.
- (6) Poiché le prescrizioni attuali sono inutilmente restrittive, è necessario modificare il modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di api e bombi aggiungendo una norma sanitaria alternativa per le partite di api regine che riconosca le garanzie offerte dalla sorveglianza attiva da parte delle autorità competenti nel verificare l'assenza del piccolo coleottero dell'alveare e dal rafforzamento delle misure di mitigazione del rischio per gli scambi all'interno dell'Unione.

(1) GUL 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2) Decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo coleottero dell'alveare in Italia (GUL 359 del 16.12.2014, pag. 161).

(3) Documento riveduto da ultimo il 1º aprile 2016: <https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/free-access-documents-0>

(4) EFSA Journal 2015;13(12):4328.



- (7) I bombi non sono sensibili all'acaro *Tropilaelaps*, come confermato da un parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare in merito al rischio di ingresso di *Aethina tumida* e di *Tropilaelaps* spp. nell'UE, adottato il 27 febbraio 2013 ⁽¹⁾.
- (8) Nella maggior parte dei casi i bombi sono allevati in strutture isolate dal punto di vista ambientale e soggette a severe misure di biosicurezza, regolarmente controllate dall'autorità competente e monitorate per rilevare la presenza di malattie. A differenza delle colonie all'aperto, è difficile che dette strutture, riconosciute e controllate dall'autorità competente dei paesi interessati, siano interessate dalla presenza del piccolo coleottero dell'alveare. Le autorità competenti possono già certificare le partite provenienti da tali strutture per l'importazione di bombi conformemente al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽²⁾.
- (9) È pertanto necessario modificare il modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di api e bombi al fine di introdurre norme sanitarie alternative per i bombi allevati in strutture isolate dal punto di vista ambientale.
- (10) La stragrande maggioranza delle partite di bombi è venduta e inviata a livello transfrontaliero a scopi di impollinazione e pertanto non dovrebbe essere certificata per la riproduzione o per la transumanza, dato che i bombi non verranno allevati e non torneranno al luogo d'origine. È pertanto opportuno aggiungere al certificato un'ulteriore opzione che permetta di certificare tali animali a fini di produzione.
- (11) Le api mellifere possono essere commercializzate in forme diverse, come api regine con un piccolo numero di operaie accompagnatrici, famiglie intere, nuclei e pacchi. A tal proposito informazioni chiare sulla natura delle partite faciliterebbero l'analisi del rischio da parte delle autorità competenti durante i controlli ufficiali delle partite nei luoghi di destinazione. Al certificato andrebbero pertanto aggiunte ulteriori informazioni dettagliate.
- (12) L'allegato E, parte 2, della direttiva 92/65/CEE dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato E, parte 2 (Certificato sanitario per gli scambi di api e bombi), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio è così modificato:

- 1) alla casella I.25. è aggiunta una casella di spunta con la seguente dicitura: «Produzione (impollinazione);»;
- 2) alla casella I.31 è aggiunta una colonna intitolata «Natura della merce» comprendente, ciascuna in una riga separata, le seguenti voci selezionabili: «api regine, sciami artificiali, colonie nucleo, colonie»;
- 3) al punto II.1., lettera b), dopo la parola «infestazioni» è aggiunto:


«o

b) la partita è costituita soltanto da gabbiette di api regine contenenti ciascuna una sola regina con un massimo di 20 operaie accompagnatrici provenienti da una zona di almeno 100 km di raggio non soggetta a restrizioni a seguito della presenza sospetta o confermata dell'acaro *Tropilaelaps* (*Tropilaelaps* spp.) e da una struttura che soddisfa tutti i requisiti seguenti:

 - è situata ad almeno 30 km di distanza dai confini di una zona di protezione di almeno 20 km di raggio intorno a un sito in cui è confermata la presenza del piccolo coleottero dell'alveare, e
 - è situata al di fuori di una zona soggetta a misure di protezione stabilite dall'Unione a causa della presenza del piccolo coleottero dell'alveare, e
 - è situata in una zona in cui l'autorità competente provvede a una sorveglianza annuale continua per il rilevamento del piccolo coleottero dell'alveare mirante a garantire un livello di affidabilità pari almeno al 95 % nel rilevare detto insetto se almeno il 2 % degli apiari sono infestati, e

⁽¹⁾ EFSA Journal 2013;11(3):3128.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).



- è ispezionata mensilmente dall'autorità competente, con esito negativo, per fornire un livello di affidabilità pari almeno al 95 % nel rilevare il piccolo coleottero dell'alveare se almeno il 2 % degli alveari sono infestati, e
 - ogni gabbia o l'intera partita è coperta da una rete a maglia fine di diametro massimo di 2 mm immediatamente dopo l'esame visivo per la certificazione sanitaria;
- o
- b) i bombi provengono da una struttura isolata dal punto di vista ambientale, riconosciuta e controllata dall'autorità competente, che è indenne dal piccolo coleottero dell'alveare.»


Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

18CE0218



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2175 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2017

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 7835]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato della medesima decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione ⁽⁵⁾ al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre successivamente modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione ⁽⁶⁾ allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili laddove si presenti un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello di Unione di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, a seguito della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nonché la durata delle misure da applicarsi in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione, nel rispetto di determinate condizioni.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.


⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).




- (5) Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, principalmente per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE. L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2000 della Commissione ⁽¹⁾ in seguito alla notifica, da parte dell'Italia, di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate in Italia nella regione Lombardia. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tali focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette.
- (6) Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/2000, la Bulgaria ha notificato alla Commissione due recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate in Bulgaria nelle regioni di Sliven e Yambol. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tali recenti focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tutte le aziende avicole infette.
- (7) L'Italia ha inoltre notificato alla Commissione ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate in Italia nelle regioni Lombardia, Piemonte e Lazio. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tali recenti focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tutte le aziende avicole infette e l'ampliamento delle ulteriori zone di restrizione istituite.
- (8) La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Bulgaria e dall'Italia in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di questi due Stati membri sono posti a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8. La Commissione ha inoltre esaminato i confini delle ulteriori zone di restrizione istituite dall'autorità competente in Italia a seguito della comparsa dei recenti focolai in tale Stato membro e ha accertato che la superficie delle zone interessate dall'ampliamento di tali ulteriori zone di restrizione è sufficiente, tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Italia.
- (9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria e l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in questi due Stati membri e le ulteriori zone di restrizione allargate istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito della comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri. Le voci relative alla Bulgaria e all'Italia figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa a detta malattia in tali Stati membri. In particolare, negli elenchi dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero essere aggiunte nuove voci relative alle zone di protezione e sorveglianza in Bulgaria e Italia e alle ulteriori zone di restrizione allargate, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE.
- (10) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione, così da includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria e in Italia e le ulteriori zone di restrizione allargate istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri, nonché la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2000 della Commissione, del 6 novembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 289 dell'8.11.2017, pag. 9).



Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

—



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Dobrich region, Municipality of Dobrich	
Stefanovo	12.11.2017
Haskovo region, Municipality of Haskovo	
Uzundzhovo	10.11.2017
Sliven region, Municipality of Sliven	
Glushnik Kaloyanovo	24.11.2017
Yambol region, Municipality of Straldzha	
Zimnitsa Charda	29.11.2017»

b) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0059) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,288632 E10,352774	18.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0060) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,275251 E10,160212	28.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0061) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,273215 E10,15843	28.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0062) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,279373 E10,243124	28.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0063) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,244372 E10,19965	28.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0064) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,551421 E9,742449	26.11.2017



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0065) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,247829 E 10,173639	27.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0066) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,314835 E10,183902	28.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0067) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,268601 E10,198274	29.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0068) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,287212 E10,211417	29.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0069) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,257394 E 10,236272	30.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0070) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,294615 E10,262587	4.12.2017
— L'area delle parti della regione Piemonte (ADNS 17/0071) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,028312 E8,129643	1.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0072) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,279698 E10.2546060	2.12.2017
— L'area delle parti della regione Lazio (ADNS 17/0073) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N41,933396 E12,82672	26.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0074) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,221999 E10,142106	2.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0075) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,297588 E10,221751	7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0076) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,280826 E10,219352	6.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0077) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,264774 E10,205204	5.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0078) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,267177 E10,233081	5.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0079) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,291849 E10,220940	6.12.2017»




2) la parte B è così modificata:

a) la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Dobrich Region, Municipality of Dobrich	
— Stefanovo	Dal 13.11.2017 al 21.11.2017
— Bogdan — Branishte — Dobrich — Draganovo — Opanetz — Pchelino — Plachi dol — Pop Grigorovo — Slaveevo — Sokolnik — Stozher	21.11.2017
Haskovo region	
Municipality of Dimitrovgrad — Uzundzhovo	Dall'11.11.2017 al 20.11.2017
Municipality of Haskovo: — Alexandrovo — Dinevo — Lubenovo — Nova Nadejda — Rodopi — Stamboliiski — Stoykovo — Haskovo Municipality of Dimitrovgrad — Brod — Chernogorovo — Krepost — Rainovo — Voden — Zlatopole	20.11.2017
Sliven region, Municipality of Sliven	
— Glushnik — Kaloyanovo	Dal 25.11.2017 al 3.12.2017
— Sliven — Trapoklovo	3.12.2017



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— Dragodanovo — Kamen — Topolchane — Sotirya — Sedlarevo	
— Zhelyu voyvoda — Blatets — Gorno Aleksandorvo	7.12.2017


Yambol region

Municipality of Straldzha — Zimnitsa — Charada	Dal 30.11.2017 al 7.12.2017
Municipality of Straldzha — Straldzha — Atolovo — Vodenichene — Dzinot — Lozentets Municipality of Tundzha — Mogila — Veselinovo — Kabile — Chargan Municipality of Yambol Yambol city	7.12.2017»

b) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44,841419 E12,076444	Dall'8.11.2017 al 16.11.2017
— L'area delle parti della regione Emilia Romagna (ADNS 17/0042) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44,841419 E12,076444	16.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,29899 E10,160651	Dall'8.11.2017 al 16.11.2017




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0050) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,29899 E10,160651	16.11.2017
— L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/0052) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,265801 E10,648984	Dal 9.11.2017 al 17.11.2017
— L'area delle parti delle regioni Lombardia e Veneto (ADNS 17/0052) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,265801 E10,648984	17.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0053) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,380042 E11,797878	Dal 10.11.2017 al 18.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0053) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,380042 E11,797878	18.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0054) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,367753 E11,845547	Dal 10.11.2017 al 18.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0054) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,367753 E11,845547	18.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0055) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,273174 E10,147377	Dal 16.11.2017 al 24.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0055) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,27317 E10,147377	24.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0056) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,258721 E10,137106	Dal 13.11.2017 al 21.11.2017
— L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0056) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,258721 E10,137106	21.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0057) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,715443 E9,908386	Dal 16.11.2017 al 24.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0057) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,715443 E9,908386	24.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0058) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,53889 E9,344072	Dal 16.11.2017 al 24.11.2017



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0058) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,53889 E9,344072	24.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0059) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,288632 E10,352774	Dal 19.11.2017 al 27.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0059) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,288632 E10,352774	27.11.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0060) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,275251 E10,160212	Dal 29.11.2017 al 7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0060) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,275251 E10,160212	7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0061) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,273215 E10,15843	Dal 29.11.2017 al 7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0061) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,273215 E10,15843	7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0062) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,279373 E10,243124	Dal 29.11.2017 al 7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0062) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,279373 E10,243124	7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0063) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,244372 E10,19965	Dal 29.11.2017 al 7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0063) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,244372 E10,19965	7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0064) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,551421 E9,742449	Dal 27.11.2017 al 5.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0064) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,551421 E9,742449	5.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0065) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,247829 E10,173639	Dal 28.11.2017 al 6.12.2017



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0065) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,247829 E10,173639	6.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0066) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,314835 E10,183902	Dal 29.11.2017 al 7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0066) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,314835 E10,183902	7.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0067) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,268601 E10,198274	Dal 30.11.2017 all'8.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0067) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,268601 E10,198274	8.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0068) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,287212 E10,211417	Dal 30.11.2017 all'8.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0068) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,287212 E10,211417	8.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0069) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,257394 E10,236272	Dall'1.12.2017 al 9.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0069) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,257394 E10,236272	9.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0070) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,294615 E10,262587	Dal 5.12.2017 al 13.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0070) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,294615 E10,262587	13.12.2017
— L'area delle parti della regione Piemonte (ADNS 17/0071) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,028312 E8,129643	Dal 2.12.2017 al 10.12.2017
— L'area delle parti della regione Piemonte (ADNS 17/0071) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,028312 E8,129643	10.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0072) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,279698 E10.2546060	Dal 3.12.2017 all'11.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0072) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,279698 E10.2546060	11.12.2017



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— L'area delle parti della regione Lazio (ADNS 17/0073) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N41,933396 E12,82672	Dal 27.11.2017 al 5.12.2017
— L'area delle parti della regione Lazio (ADNS 17/0073) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N41,933396 E12,82672	5.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0074) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,221999 E10,142106	Dal 3.12.2017 all'11.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0074) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,221999 E10,142106	11.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0075) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,297588 E10,221751	Dall'8.12.2017 al 16.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0075) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,297588 E10,221751	16.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0076) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,280826 E10,219352	Dal 7.12.2017 al 15.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0076) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,280826 E10,219352	15.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0077) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,264774 E10,205204	Dal 6.12.2017 al 14.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0077) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,264774 E10,205204	14.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0078) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,267177 E10,233081	Dal 6.12.2017 al 14.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0078) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,267177 E10,233081	14.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0079) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,291849 E10,220940	Dal 7.12.2017 al 15.12.2017
— L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0079) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45,291849 E10,220940	15.12.2017»




3) nella parte C, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 ter
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di ARGENTA (FE) — Comune di BERRA (FE) — Comune di BONDENO (FE) — Comune di CENTO (FE) — Comune di CODIGORO (FE) — Comune di COMACCHIO (FE) — Comune di COPPARO (FE) — Comune di FERRARA (FE) — Comune di FISCAGLIA (FE) — Comune di FORMIGNANA (FE) — Comune di GORO (FE) — Comune di JOLANDA DI SAVOIA (FE) — Comune di LAGOSANTO (FE) — Comune di MASI TORELLO (FE) — Comune di MESOLA (FE) — Comune di OSTELLATO (FE) — Comune di POGGIO RENATICO (FE) — Comune di PORTOMAGGIORE (FE) — Comune di RO (FE) — Comune di TERRE DEL RENO (FE) — Comune di TRESIGALLO (FE) — Comune di VIGARANO MAINARDA (FE) — Comune di VOGHIERA (FE) — Comune di ADRARA SAN MARTINO (BG) — Comune di ADRARA SAN ROCCO (BG) — Comune di ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG) — Comune di ALBINO (BG) — Comune di ALGUA (BG) — Comune di ALMÈ (BG) — Comune di ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) — Comune di ALMENNO SAN SALVATORE (BG) — Comune di ALZANO LOMBARDO (BG) — Comune di AMBIVERE (BG) — Comune di ANTEGNATE (BG) — Comune di ARCENE (BG) — Comune di ARDESIO (BG) — Comune di ARZAGO D'ADDA (BG) — Comune di AVERARA (BG) — Comune di AVIATICO (BG) — Comune di AZZANO SAN PAOLO (BG) — Comune di AZZONE (BG) — Comune di BAGNATICA (BG) — Comune di BARBATA (BG) — Comune di BARIANO (BG) 	<p>31.1.2018»</p>




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di BARZANA (BG) — Comune di BEDULITA (BG) — Comune di BERBENNO (BG) — Comune di BERGAMO (BG) — Comune di BERZO SAN FERMO (BG) — Comune di BIANZANO (BG) — Comune di BLELLO (BG) — Comune di BOLGARE (BG) — Comune di BOLTIERE (BG) — Comune di BONATE SOPRA (BG) — Comune di BONATE SOTTO (BG) — Comune di BORGO DI TERZO (BG) — Comune di BOSSICO (BG) — Comune di BOTTANUCO (BG) — Comune di BRACCA (BG) — Comune di BRANZI (BG) — Comune di BREMBATE (BG) — Comune di BREMBATE DI SOPRA (BG) — Comune di BRIGNANO GERA D'ADDA (BG) — Comune di BRUMANO (BG) — Comune di BRUSAPORTO (BG) — Comune di CALCINATE (BG) — Comune di CALCIO (BG) — Comune di CALUSCO D'ADDA (BG) — Comune di CALVENZANO (BG) — Comune di CAMERATA CORNELLO (BG) — Comune di CANONICA D'ADDA (BG) — Comune di CAPIZZONE (BG) — Comune di CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) — Comune di CAPRINO BERGAMASCO (BG) — Comune di CARAVAGGIO (BG) — Comune di CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) — Comune di CARONA (BG) — Comune di CARVICO (BG) — Comune di CASAZZA (BG) — Comune di CASIRATE D'ADDA (BG) — Comune di CASNIGO (BG) — Comune di CASSIGLIO (BG) — Comune di CASTEL ROZZONE (BG) — Comune di CASTELLI CALEPIO (BG) — Comune di CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) — Comune di CASTRO (BG) — Comune di CAVERNAGO (BG) — Comune di CAZZANO SANT'ANDREA (BG) — Comune di CENATE SOPRA (BG) — Comune di CENATE SOTTO (BG) 	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di CENE (BG) — Comune di CERETE (BG) — Comune di CHIGNOLO D'ISOLA (BG) — Comune di CHIUDUNO (BG) — Comune di CISANO BERGAMASCO (BG) — Comune di CISERANO (BG) — Comune di CIVIDATE AL PIANO (BG) — Comune di CLUSONE (BG) — Comune di COLERE (BG) — Comune di COLOGNO AL SERIO (BG) — Comune di COLZATE (BG) — Comune di COMUN NUOVO (BG) — Comune di CORNA IMAGNA (BG) — Comune di CORNALBA (BG) — Comune di CORTENUOVA (BG) — Comune di COSTA DI MEZZATE (BG) — Comune di COSTA SERINA (BG) — Comune di COSTA VALLE IMAGNA (BG) — Comune di COSTA VOLPINO (BG) — Comune di COVO (BG) — Comune di CREDARO (BG) — Comune di CURNO (BG) — Comune di CUSIO (BG) — Comune di DALMINE (BG) — Comune di DOSSENA (BG) — Comune di ENDINE GAIANO (BG) — Comune di ENTRATICO (BG) — Comune di FARA GERA D'ADDA (BG) — Comune di FARA OLIVANA CON SOLA (BG) — Comune di FILAGO (BG) — Comune di FINO DEL MONTE (BG) — Comune di FIORANO AL SERIO (BG) — Comune di FONTANELLA (BG) — Comune di FONTENO (BG) — Comune di FOPPOLO (BG) — Comune di FORESTO SPARSO (BG) — Comune di FORNOVO SAN GIOVANNI (BG) — Comune di FUIPIANO VALLE IMAGNA (BG) — Comune di GANDELLINO (BG) — Comune di GANDINO (BG) — Comune di GANDOSSO (BG) — Comune di GAVERINA TERME (BG) — Comune di GAZZANIGA (BG) — Comune di GHISALBA (BG) — Comune di GORLAGO (BG) — Comune di GORLE (BG) 	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di GORNO (BG) — Comune di GRASSOBBIO (BG) — Comune di GROMO (BG) — Comune di GRONE (BG) — Comune di GRUMELLO DEL MONTE (BG) — Comune di ISOLA DI FONDRA (BG) — Comune di ISSO (BG) — Comune di LALLIO (BG) — Comune di LEFFE (BG) — Comune di LENNA (BG) — Comune di LEVATE (BG) — Comune di LOCATELLO (BG) — Comune di LOVERE (BG) — Comune di LURANO (BG) — Comune di LUZZANA (BG) — Comune di MADONE (BG) — Comune di MAPELLO (BG) — Comune di MARTINENGO (BG) — Comune di MEDOLAGO (BG) — Comune di MEZZOLDO (BG) — Comune di MISANO DI GERA D'ADDA (BG) — Comune di MOIO DE' CALVI (BG) — Comune di MONASTEROLO DEL CASTELLO (BG) — Comune di MONTELLO (BG) — Comune di MORENGO (BG) — Comune di MORNICO AL SERIO (BG) — Comune di MOZZANICA (BG) — Comune di MOZZO (BG) — Comune di NEMBRO (BG) — Comune di OLMO AL BREMBO (BG) — Comune di OLTRE IL COLLE (BG) — Comune di OLTRESSEDA ALTA (BG) — Comune di ONETA (BG) — Comune di ONORE (BG) — Comune di ORIO AL SERIO (BG) — Comune di ORNICA (BG) — Comune di OSIO SOPRA (BG) — Comune di OSIO SOTTO (BG) — Comune di PAGAZZANO (BG) — Comune di PALADINA (BG) — Comune di PALAZZAGO (BG) — Comune di PALOSCO (BG) — Comune di PARRE (BG) — Comune di PARZANICA (BG) — Comune di PEDRENGO (BG) — Comune di PEIA (BG) 	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
— Comune di PIANICO (BG) — Comune di PIARIO (BG) — Comune di PIAZZA BREMBANA (BG) — Comune di PIAZZATORRE (BG) — Comune di PIAZZOLO (BG) — Comune di POGNANO (BG) — Comune di PONTE NOSSA (BG) — Comune di PONTE SAN PIETRO (BG) — Comune di PONTERANICA (BG) — Comune di PONTIDA (BG) — Comune di PONTIROLO NUOVO (BG) — Comune di PRADALUNGA (BG) — Comune di PREDORE (BG) — Comune di PREMOLO (BG) — Comune di PRESEZZO (BG) — Comune di PUMENENGO (BG) — Comune di RANICA (BG) — Comune di RANZANICO (BG) — Comune di RIVA DI SOLTO (BG) — Comune di ROGNO (BG) — Comune di ROMANO DI LOMBARDIA (BG) — Comune di RONCOBELLO (BG) — Comune di RONCOLA (BG) — Comune di ROTA D'IMAGNA (BG) — Comune di ROVETTA (BG) — Comune di SAN GIOVANNI BIANCO (BG) — Comune di SAN PAOLO D'ARGON (BG) — Comune di SAN PELLEGRINO TERME (BG) — Comune di SANTA BRIGIDA (BG) — Comune di SANT'OMOBONO TERME (BG) — Comune di SARNICO (BG) — Comune di SCANZOROSCIATE (BG) — Comune di SCHILPARIO (BG) — Comune di SEDRINA (BG) — Comune di SELVINO (BG) — Comune di SERIATE (BG) — Comune di SERINA (BG) — Comune di SOLTO COLLINA (BG) — Comune di SOLZA (BG) — Comune di SONGAVAZZO (BG) — Comune di SORISOLE (BG) — Comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG) — Comune di SOVERE (BG) — Comune di SPINONE AL LAGO (BG) — Comune di SPIRANO (BG) — Comune di STEZZANO (BG)	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di STROZZA (BG) — Comune di SUISIO (BG) — Comune di TALEGGIO (BG) — Comune di TAVERNOLA BERGAMASCA (BG) — Comune di TELGATE (BG) — Comune di TERNO D'ISOLA (BG) — Comune di TORRE BOLDONE (BG) — Comune di TORRE DE' ROVERI (BG) — Comune di TORRE PALLAVICINA (BG) — Comune di TRESORE BALNEARIO (BG) — Comune di TREVIGLIO (BG) — Comune di TREVIOLO (BG) — Comune di UBIALE CLANEZZO (BG) — Comune di URGNANO (BG) — Comune di VAL BREMBILLA (BG) — Comune di VALBONDIONE (BG) — Comune di VALBREMBO (BG) — Comune di VALGOGLIO (BG) — Comune di VALLEVE (BG) — Comune di VALNEGRA (BG) — Comune di VALTORTA (BG) — Comune di VEDESETA (BG) — Comune di VERDELLINO (BG) — Comune di VERDELLO (BG) — Comune di VERTOVA (BG) — Comune di VIADANICA (BG) — Comune di VIGANO SAN MARTINO (BG) — Comune di VIGOLO (BG) — Comune di VILLA D'ADDA (BG) — Comune di VILLA D'ALMÈ (BG) — Comune di VILLA DI SERIO (BG) — Comune di VILLA D'OGNA (BG) — Comune di VILLONGO (BG) — Comune di VILMINORE DI SCALVE (BG) — Comune di ZANDOBBIO (BG) — Comune di ZANICA (BG) — Comune di ZOGNO (BG) — Comune di ACQUAFREDDA (BS) — Comune di ADRO (BS) — Comune di AGNOSINE (BS) — Comune di ALFIANELLO (BS) — Comune di ANFO (BS) — Comune di AZZANO MELLA (BS) — Comune di BAGNOLO MELLA (BS) — Comune di BAGOLINO (BS) — Comune di BARBARIGA (BS) 	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di BARGHE (BS) — Comune di BASSANO BRESCIANO (BS) — Comune di BEDIZZOLE (BS) — Comune di BERLINGO (BS) — Comune di BIONE (BS) — Comune di BORGO SAN GIACOMO (BS) — Comune di BORGOSATOLLO (BS) — Comune di BOTTICINO (BS) — Comune di BOVEGNO (BS) — Comune di BOVEZZO (BS) — Comune di BRANDICO (BS) — Comune di BRESCIA (BS) — Comune di BRIONE (BS) — Comune di CAINO (BS) — Comune di CALCINATO (BS) — Comune di CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS) — Comune di CALVISANO (BS) — Comune di CAPOVALLE (BS) — Comune di CAPRIANO DEL COLLE (BS) — Comune di CAPRIOLO (BS) — Comune di CARPENEDOLO (BS) — Comune di CASTEGNATO (BS) — Comune di CASTEL MELLA (BS) — Comune di CASTELCOVATI (BS) — Comune di CASTENEDOLO (BS) — Comune di CASTO (BS) — Comune di CASTREZZATO (BS) — Comune di CAZZAGO SAN MARTINO (BS) — Comune di CELLATICA (BS) — Comune di CHIARI (BS) — Comune di CIGOLE (BS) — Comune di COCCAGLIO (BS) — Comune di COLLEBEATO (BS) — Comune di COLLIO (BS) — Comune di COLOGNE (BS) — Comune di COMEZANO-CIZZAGO (BS) — Comune di CONCESIO (BS) — Comune di CORTE FRANCA (BS) — Comune di CORZANO (BS) — Comune di DELLO (BS) — Comune di DESENZANO DEL GARDA (BS) — Comune di ERBUSCO (BS) — Comune di FIESSE (BS) — Comune di FLERO (BS) — Comune di GAMBARA (BS) — Comune di GARDONE RIVIERA (BS) 	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di GARDONE VAL TROMPIA (BS) — Comune di GARGNANO (BS) — Comune di GAVARDO (BS) — Comune di GHEDI (BS) — Comune di GOTTOLENGO (BS) — Comune di GUSSAGO (BS) — Comune di IDRO (BS) — Comune di IRMA (BS) — Comune di ISEO (BS) — Comune di ISORELLA (BS) — Comune di LAVENONE (BS) — Comune di LENO (BS) — Comune di LIMONE SUL GARDA (BS) — Comune di LODRINO (BS) — Comune di LOGRATO (BS) — Comune di LONATO DEL GARDA (BS) — Comune di LONGHENA (BS) — Comune di LUMEZZANE (BS) — Comune di MACLODIO (BS) — Comune di MAGASA (BS) — Comune di MAIRANO (BS) — Comune di MANERBA DEL GARDA (BS) — Comune di MANERBIO (BS) — Comune di MARCHENO (BS) — Comune di MARMENTINO (BS) — Comune di MARONE (BS) — Comune di MAZZANO (BS) — Comune di MILZANO (BS) — Comune di MONIGA DEL GARDA (BS) — Comune di MONTE ISOLA (BS) — Comune di MONTICELLI BRUSATI (BS) — Comune di MONTICHIARI (BS) — Comune di MONTIRONE (BS) — Comune di MURA (BS) — Comune di MUSCOLINE (BS) — Comune di NAVE (BS) — Comune di NUVOLENTA (BS) — Comune di NUVOLERA (BS) — Comune di ODOLO (BS) — Comune di OFFLAGA (BS) — Comune di OME (BS) — Comune di ORZINUOVI (BS) — Comune di ORZIVECCHI (BS) — Comune di OSPITALETTO (BS) — Comune di PADENGHE SUL GARDA (BS) — Comune di PADERNO FRANCIACORTA (BS) 	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
— Comune di PAITONE (BS) — Comune di PALAZZOLO SULL'OGGIO (BS) — Comune di PARATICO (BS) — Comune di PASSIRANO (BS) — Comune di PAVONE DEL MELLA (BS) — Comune di PERTICA ALTA (BS) — Comune di PERTICA BASSA (BS) — Comune di PEZZAZE (BS) — Comune di POLAVENO (BS) — Comune di POLPENAZZE DEL GARDA (BS) — Comune di POMPIANO (BS) — Comune di PONCARALE (BS) — Comune di PONTEVICO (BS) — Comune di PONTOGLIO (BS) — Comune di POZZOLENGO (BS) — Comune di PRALBOINO (BS) — Comune di PRESEGLIE (BS) — Comune di PREVALLE (BS) — Comune di PROVAGLIO D'ISEO (BS) — Comune di PROVAGLIO VAL SABBIA (BS) — Comune di PUEGNAGO SUL GARDA (BS) — Comune di QUINZANO D'OGGIO (BS) — Comune di REMEDELLO (BS) — Comune di REZZATO (BS) — Comune di ROCCAFRANCA (BS) — Comune di RODENGO SAIANO (BS) — Comune di ROÈ VOLCIANO (BS) — Comune di RONCADELLE (BS) — Comune di ROVATO (BS) — Comune di RUDIANO (BS) — Comune di SABBIO CHIESE (BS) — Comune di SALE MARASINO (BS) — Comune di SALÒ (BS) — Comune di SAN FELICE DEL BENACO (BS) — Comune di SAN GERVASIO BRESCIANO (BS) — Comune di SAN PAOLO (BS) — Comune di SAN ZENO NAVIGLIO (BS) — Comune di SAREZZO (BS) — Comune di SENIGA (BS) — Comune di SERLE (BS) — Comune di SIRMIONE (BS) — Comune di SOIANO DEL LAGO (BS) — Comune di SULZANO (BS) — Comune di TAVERNOLE SUL MELLA (BS) — Comune di TIGNALE (BS) — Comune di TORBOLE CASAGLIA (BS)	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di TOSCOLANO-MADERNO (BS) — Comune di TRAVAGLIATO (BS) — Comune di TREMOSINE SUL GARDA (BS) — Comune di TRENZANO (BS) — Comune di TREVISO BRESCIANO (BS) — Comune di URAGO D'OGLIO (BS) — Comune di VALLIO TERME (BS) — Comune di VALVESTINO (BS) — Comune di VEROLANUOVA (BS) — Comune di VEROLAVECCHIA (BS) — Comune di VESTONE (BS) — Comune di VILLA CARCINA (BS) — Comune di VILLACHIARA (BS) — Comune di VILLANUOVA SUL CLISI (BS) — Comune di VISANO (BS) — Comune di VOBARNO (BS) — Comune di ZONE (BS) — Comune di ACQUANEGRA CREMONESE (CR) — Comune di AGNADELLO (CR) — Comune di ANNICCO (CR) — Comune di AZZANELLO (CR) — Comune di BAGNOLO CREMASCO (CR) — Comune di BONEMERSE (CR) — Comune di BORDOLANO (CR) — Comune di CÀ D'ANDREA (CR) — Comune di CALVATONE (CR) — Comune di CAMISANO (CR) — Comune di CAMPAGNOLA CREMASCA (CR) — Comune di CAPERGNANICA (CR) — Comune di CAPPELLA CANTONE (CR) — Comune di CAPPELLA DE' PICENARDI (CR) — Comune di CAPRALBA (CR) — Comune di CASALBUTTANO ED UNITI (CR) — Comune di CASALE CREMASCO-VIDOLASCO (CR) — Comune di CASALETTO CEREDANO (CR) — Comune di CASALETTO DI SOPRA (CR) — Comune di CASALETTO VAPRIO (CR) — Comune di CASALMAGGIORE (CR) — Comune di CASALMORANO (CR) — Comune di CASTEL GABBIANO (CR) — Comune di CASTELDIDONE (CR) — Comune di CASTELLEONE (CR) — Comune di CASTELVERDE (CR) — Comune di CASTELVISCONTI (CR) — Comune di CELLA DATI (CR) — Comune di CHIEVE (CR) 	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di CICOGNOLA (CR) — Comune di CINGIA DE' BOTTI (CR) — Comune di CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR) — Comune di CORTE DE' FRATI (CR) — Comune di CREDERA RUBBIANO (CR) — Comune di CREMA (CR) — Comune di CREMONA (CR) — Comune di CREMOSANO (CR) — Comune di CROTTA D'ADDA (CR) — Comune di CUMIGNANO SUL NAVIGLIO (CR) — Comune di DEROVERE (CR) — Comune di DOVERA (CR) — Comune di DRIZZONA (CR) — Comune di FIESCO (CR) — Comune di FORMIGARA (CR) — Comune di GABBIONETA-BINANUOVA (CR) — Comune di GADESCO-PIEVE DELMONA (CR) — Comune di GENIVOLTA (CR) — Comune di GERRE DE' CAPRIOLI (CR) — Comune di GOMBITO (CR) — Comune di GRONTARDO (CR) — Comune di GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (CR) — Comune di GUSSOLA (CR) — Comune di ISOLA DOVARESE (CR) — Comune di IZANO (CR) — Comune di MADIGNANO (CR) — Comune di MALAGNINO (CR) — Comune di MARTIGNANA DI PO (CR) — Comune di MONTE CREMASCO (CR) — Comune di MONTODINE (CR) — Comune di MOSCAZZANO (CR) — Comune di MOTTA BALUFFI (CR) — Comune di OFFANENGO (CR) — Comune di OLMENETA (CR) — Comune di OSTIANO (CR) — Comune di PADERNO PONCHIELLI (CR) — Comune di PALAZZO PIGNANO (CR) — Comune di PANDINO (CR) — Comune di PERSICO DOSIMO (CR) — Comune di PESCAROLO ED UNITI (CR) — Comune di PESSINA CREMONESE (CR) — Comune di PIADENA (CR) — Comune di PLANENGO (CR) — Comune di PIERANICA (CR) — Comune di PIEVE D'OLMI (CR) — Comune di PIEVE SAN GIACOMO (CR) 	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di PIZZIGHETTONE (CR) — Comune di POZZAGLIO ED UNITI (CR) — Comune di QUINTANO (CR) — Comune di RICENGO (CR) — Comune di RIPALTA ARPINA (CR) — Comune di RIPALTA CREMASCA (CR) — Comune di RIPALTA GUERINA (CR) — Comune di RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR) — Comune di RIVOLTA D'ADDA (CR) — Comune di ROBECCO D'OGGIO (CR) — Comune di ROMANENGO (CR) — Comune di SALVIROLA (CR) — Comune di SAN BASSANO (CR) — Comune di SAN DANIELE PO (CR) — Comune di SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) — Comune di SAN MARTINO DEL LAGO (CR) — Comune di SCANDOLARA RAVARA (CR) — Comune di SCANDOLARA RIPA D'OGGIO (CR) — Comune di SERGNANO (CR) — Comune di SESTO ED UNITI (CR) — Comune di SOLAROLO RAINERIO (CR) — Comune di SONCINO (CR) — Comune di SORESINA (CR) — Comune di SOSPIRO (CR) — Comune di SPINADESCO (CR) — Comune di SPINEDA (CR) — Comune di SPINO D'ADDA (CR) — Comune di STAGNO LOMBARDO (CR) — Comune di TICENGO (CR) — Comune di TORLINO VIMERCATI (CR) — Comune di TORNATA (CR) — Comune di TORRE DE' PICENARDI (CR) — Comune di TORRICELLA DEL PIZZO (CR) — Comune di TRESORE CREMASCO (CR) — Comune di TRIGOLO (CR) — Comune di VALANO CREMASCO (CR) — Comune di VAILATE (CR) — Comune di VESCOVATO (CR) — Comune di VOLONGO (CR) — Comune di VOLTIDO (CR) — Comune di ABBADIA CERRETO (LO) — Comune di BERTONICO (LO) — Comune di BOFFALORA D'ADDA (LO) — Comune di BORGHETTO LODIGIANO (LO) — Comune di BORGO SAN GIOVANNI (LO) — Comune di BREMBIO (LO) 	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di CAMAIRAGO (LO) — Comune di CASALETTO LODIGIANO (LO) — Comune di CASALMAIOCCO (LO) — Comune di CASALPUSTERLENGO (LO) — Comune di CASELLE LANDI (LO) — Comune di CASELLE LURANI (LO) — Comune di CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA (LO) — Comune di CASTIGLIONE D'ADDA (LO) — Comune di CASTIRAGA VIDARDO (LO) — Comune di CAVACURTA (LO) — Comune di CAVENAGO D'ADDA (LO) — Comune di CERVIGNANO D'ADDA (LO) — Comune di CODOGNO (LO) — Comune di COMAZZO (LO) — Comune di CORNEGLIANO LAUDENSE (LO) — Comune di CORNO GIOVINE (LO) — Comune di CORNOVECCHIO (LO) — Comune di CORTE PALASIO (LO) — Comune di CRESPIATICA (LO) — Comune di FOMBIO (LO) — Comune di GALGAGNANO (LO) — Comune di GRAFFIGNANA (LO) — Comune di GUARDAMIGLIO (LO) — Comune di LIVRAGA (LO) — Comune di LODI (LO) — Comune di LODI VECCHIO (LO) — Comune di MACCASTORNA (LO) — Comune di MAIRAGO (LO) — Comune di MALEO (LO) — Comune di MARUDO (LO) — Comune di MASSALENGO (LO) — Comune di MELETI (LO) — Comune di MERLINO (LO) — Comune di MONTANASO LOMBARDO (LO) — Comune di MULAZZANO (LO) — Comune di ORIO LITTA (LO) — Comune di OSPEDALETTO LODIGIANO (LO) — Comune di OSSAGO LODIGIANO (LO) — Comune di PIEVE FISSIRAGA (LO) — Comune di SALERANO SUL LAMBRO (LO) — Comune di SAN FIORANO (LO) — Comune di SAN MARTINO IN STRADA (LO) — Comune di SAN ROCCO AL PORTO (LO) — Comune di SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) — Comune di SANTO STEFANO LODIGIANO (LO) — Comune di SECUGNAGO (LO) 	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di SENNA LODIGIANA (LO) — Comune di SOMAGLIA (LO) — Comune di SORDIO (LO) — Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO) — Comune di TERRANOVA DEI PASSERINI (LO) — Comune di TURANO LODIGIANO (LO) — Comune di VALERA FRATTA (LO) — Comune di VILLANOVA DEL SILLARO (LO) — Comune di ZELO BUON PERSICO (LO) — Comune di ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN) — Comune di ASOLA (MN) — Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN) — Comune di BIGARELLO (MN) — Comune di BORGO VIRGLIO (MN) — Comune di BORGOFRANCO SUL PO (MN) — Comune di BOZZOLO (MN) — Comune di CANNETO SULL'OGGIO (MN) — Comune di CARBONARA DI PO (MN) — Comune di CASALMORO (MN) — Comune di CASALOLDO (MN) — Comune di CASALROMANO (MN) — Comune di CASTEL D'ARIO (MN) — Comune di CASTEL GOFFREDO (MN) — Comune di CASTELBELFORTE (MN) — Comune di CASTELLUCCHIO (MN) — Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) — Comune di CAVRIANA (MN) — Comune di CERESARA (MN) — Comune di COMMESSAGGIO (MN) — Comune di CURTATONE (MN) — Comune di DOSOLO (MN) — Comune di GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN) — Comune di GAZZUOLO (MN) — Comune di GOITO (MN) — Comune di GONZAGA (MN) — Comune di GUIDIZZOLO (MN) — Comune di MAGNACAVALLO (MN) — Comune di MANTOVA (MN) — Comune di MARCARIA (MN) — Comune di MARIANA MANTOVANA (MN) — Comune di MARMIROLO (MN) — Comune di MEDOLE (MN) — Comune di MOGLIA (MN) — Comune di MONZAMBANO (MN) — Comune di MOTTEGGIANA (MN) — Comune di OSTIGLIA (MN) 	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di PEGOGNAGA (MN) — Comune di PIEVE DI CORIANO (MN) — Comune di PIUBEGA (MN) — Comune di POGGIO RUSCO (MN) — Comune di POMPONESCO (MN) — Comune di PONTI SUL MINCIO (MN) — Comune di PORTO MANTOVANO (MN) — Comune di QUINGENTOLE (MN) — Comune di QUISTELLO (MN) — Comune di REDONDESCO (MN) — Comune di REVERE (MN) — Comune di RIVAROLO MANTOVANO (MN) — Comune di RODIGO (MN) — Comune di RONCOFERRARO (MN) — Comune di ROVERBELLA (MN) — Comune di SABBIONETA (MN) — Comune di SAN BENEDETTO PO (MN) — Comune di SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (MN) — Comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) — Comune di SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) — Comune di SAN MARTINO DALL'ARGINE (MN) — Comune di SCHIVENOGLIA (MN) — Comune di SERMIDE E FELONICA (MN) — Comune di SERRAVALLE A PO (MN) — Comune di SOLFERINO (MN) — Comune di SUSTINENTE (MN) — Comune di SUZZARA (MN) — Comune di VIADANA (MN) — Comune di VILLA POMA (MN) — Comune di VILLIMPENTA (MN) — Comune di VOLTA MANTOVANA (MN) — Comune di ABBIATEGRASSO (MI) — Comune di ALBAIRATE (MI) — Comune di ARCONATE (MI) — Comune di ARESE (MI) — Comune di ARLUNO (MI) — Comune di ASSAGO (MI) — Comune di BARANZATE (MI) — Comune di BAREGGIO (MI) — Comune di BASIANO (MI) — Comune di BASIGLIO (MI) — Comune di BELLINZAGO LOMBARDO (MI) — Comune di BERNATE TICINO (MI) — Comune di BESATE (MI) — Comune di BINASCO (MI) — Comune di BOFFALORA SOPRA TICINO (MI) 	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
— Comune di BOLLATE (MI) — Comune di BRESSO (MI) — Comune di BUBBIANO (MI) — Comune di BUCCINASCO (MI) — Comune di BUSCATE (MI) — Comune di BUSSERO (MI) — Comune di BUSTO GAROLFO (MI) — Comune di CALVIGNASCO (MI) — Comune di CAMBIAGO (MI) — Comune di CANEGRATE (MI) — Comune di CARPIANO (MI) — Comune di CARUGATE (MI) — Comune di CASARILE (MI) — Comune di CASOREZZO (MI) — Comune di CASSANO D'ADDA (MI) — Comune di CASSINA DE' PECCHI (MI) — Comune di CASSINETTA DI LUGAGNANO (MI) — Comune di CASTANO PRIMO (MI) — Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) — Comune di CERRO AL LAMBRO (MI) — Comune di CERRO MAGGIORE (MI) — Comune di CESANO BOSCONI (MI) — Comune di CESATE (MI) — Comune di CINISELLO BALSAMO (MI) — Comune di CISLIANO (MI) — Comune di COLOGNO MONZESE (MI) — Comune di COLTURANO (MI) — Comune di CORBETTA (MI) — Comune di CORMANO (MI) — Comune di CORNAREDO (MI) — Comune di CORSICO (MI) — Comune di CUGGIONO (MI) — Comune di CUSAGO (MI) — Comune di CUSANO MILANINO (MI) — Comune di DAIRAGO (MI) — Comune di DRESANO (MI) — Comune di GAGGIANO (MI) — Comune di GARBAGNATE MILANESE (MI) — Comune di GESSATE (MI) — Comune di GORGONZOLA (MI) — Comune di GREZZAGO (MI) — Comune di GUDO VISCONTI (MI) — Comune di INVERUNO (MI) — Comune di INZAGO (MI) — Comune di LACCHIARELLA (MI) — Comune di LAINATE (MI)	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di LEGNANO (MI) — Comune di LISCATE (MI) — Comune di LOCATE DI TRIULZI (MI) — Comune di MAGENTA (MI) — Comune di MAGNAGO (MI) — Comune di MARCALLO CON CASONE (MI) — Comune di MASATE (MI) — Comune di MEDIGLIA (MI) — Comune di MELEGNANO (MI) — Comune di MELZO (MI) — Comune di MESERO (MI) — Comune di MILANO (MI) — Comune di MORIMONDO (MI) — Comune di MOTTA VISCONTI (MI) — Comune di NERVIANO (MI) — Comune di NOSATE (MI) — Comune di NOVATE MILANESE (MI) — Comune di NOVIGLIO (MI) — Comune di OPERA (MI) — Comune di OSSONA (MI) — Comune di OZZERO (MI) — Comune di PADERNO DUGNANO (MI) — Comune di PANTIGLIATE (MI) — Comune di PARABIAGO (MI) — Comune di PAULLO (MI) — Comune di PERO (MI) — Comune di PESCHIERA BORROMEO (MI) — Comune di PESSANO CON BORNAGO (MI) — Comune di PIEVE EMANUELE (MI) — Comune di PIOLTELLO (MI) — Comune di POGLIANO MILANESE (MI) — Comune di POZZO D'ADDA (MI) — Comune di POZZUOLO MARTESANA (MI) — Comune di PREGNANA MILANESE (MI) — Comune di RESCALDINA (MI) — Comune di RHO (MI) — Comune di ROBECCHETTO CON INDUNO (MI) — Comune di ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI) — Comune di RODANO (MI) — Comune di ROSATE (MI) — Comune di ROZZANO (MI) — Comune di SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) — Comune di SAN DONATO MILANESE (MI) — Comune di SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI) — Comune di SAN GIULIANO MILANESE (MI) — Comune di SAN VITTORE OLONA (MI) 	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) — Comune di SANTO STEFANO TICINO (MI) — Comune di SEDRIANO (MI) — Comune di SEGRATE (MI) — Comune di SENAGO (MI) — Comune di SESTO SAN GIOVANNI (MI) — Comune di SETTALA (MI) — Comune di SETTIMO MILANESE (MI) — Comune di SOLARO (MI) — Comune di TREZZANO ROSA (MI) — Comune di TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) — Comune di TREZZO SULL'ADDA (MI) — Comune di TRIBIANO (MI) — Comune di TRUCCAZZANO (MI) — Comune di TURBIGO (MI) — Comune di VANZAGHELLO (MI) — Comune di VANZAGO (MI) — Comune di VAPRIO D'ADDA (MI) — Comune di VERMEZZO (MI) — Comune di VERNATE (MI) — Comune di VIGNATE (MI) — Comune di VILLA CORTESE (MI) — Comune di VIMODRONE (MI) — Comune di VITTUONE (MI) — Comune di VIZZOLO PREDABISSI (MI) — Comune di ZELO SURREGONE (MI) — Comune di ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) — Comune di ALAGNA (PV) — Comune di ALBAREDO ARNABOLDI (PV) — Comune di ALBONESE (PV) — Comune di ALBUZZANO (PV) — Comune di ARENA PO (PV) — Comune di BADIA PAVESE (PV) — Comune di BAGNARIA (PV) — Comune di BARBIANELLO (PV) — Comune di BASCAPÈ (PV) — Comune di BASTIDA PANCARANA (PV) — Comune di BATTUDA (PV) — Comune di BELGIOIOSO (PV) — Comune di BEREGUARDO (PV) — Comune di BORGARELLO (PV) — Comune di BORGO PRIOLO (PV) — Comune di BORGO SAN SIRO (PV) — Comune di BORGORATTO MORMOROLO (PV) — Comune di BORNASCO (PV) — Comune di BOSNASCO (PV) 	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di BRALLO DI PREGOLA (PV) — Comune di BREME (PV) — Comune di BRESSANA BOTTARONE (PV) — Comune di BRONI (PV) — Comune di CALVIGNANO (PV) — Comune di CAMPOSPINOSO (PV) — Comune di CANDIA LOMELLINA (PV) — Comune di CANEVINO (PV) — Comune di CANNETO PAVESE (PV) — Comune di CARBONARA AL TICINO (PV) — Comune di CASANOVA LONATI (PV) — Comune di CASATISMA (PV) — Comune di CASEI GEROLA (PV) — Comune di CASORATE PRIMO (PV) — Comune di CASSOLNOVO (PV) — Comune di CASTANA (PV) — Comune di CASTEGGIO (PV) — Comune di CASTELLETO DI BRANDUZZO (PV) — Comune di CASTELLO D'AGOGNA (PV) — Comune di CASTELNOVETTO (PV) — Comune di CAVA MANARA (PV) — Comune di CECIMA (PV) — Comune di CERANOVA (PV) — Comune di CERETTO LOMELLINA (PV) — Comune di CERGNAGO (PV) — Comune di CERTOSA DI PAVIA (PV) — Comune di CERVESINA (PV) — Comune di CHIGNOLO PO (PV) — Comune di CIGOGNOLA (PV) — Comune di CILAVEGNA (PV) — Comune di CODEVILLA (PV) — Comune di CONFIENZA (PV) — Comune di COPIANO (PV) — Comune di CORANA (PV) — Comune di CORNALE E BASTIDA (PV) — Comune di CORTEOLONA E GENZONE (PV) — Comune di CORVINO SAN QUIRICO (PV) — Comune di COSTA DE' NOBILI (PV) — Comune di COZZO (PV) — Comune di CURA CARPIGNANO (PV) — Comune di DORNO (PV) — Comune di FERRERA ERBOGNONE (PV) — Comune di FILIGHERA (PV) — Comune di FORTUNAGO (PV) — Comune di FRASCAROLO (PV) — Comune di GALLIAVOLA (PV) 	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
— Comune di GAMBARANA (PV) — Comune di GAMBOLÒ (PV) — Comune di GARLASCO (PV) — Comune di GERENZAGO (PV) — Comune di GIUSSAGO (PV) — Comune di GODIASCO SALICE TERME (PV) — Comune di GOLFERENZO (PV) — Comune di GRAVELLONA LOMELLINA (PV) — Comune di GROPELLO CAIROLI (PV) — Comune di INVERNO E MONTELEONE (PV) — Comune di LANDRIANO (PV) — Comune di LANGOSCO (PV) — Comune di LARDIRAGO (PV) — Comune di LINAROLO (PV) — Comune di LIRIO (PV) — Comune di LOMELLO (PV) — Comune di LUNGAVILLA (PV) — Comune di MAGHERNO (PV) — Comune di MARCIGNAGO (PV) — Comune di MARZANO (PV) — Comune di MEDE (PV) — Comune di MENCONICO (PV) — Comune di MEZZANA BIGLI (PV) — Comune di MEZZANA RABATTONI (PV) — Comune di MEZZANINO (PV) — Comune di MIRADOLO TERME (PV) — Comune di MONTALTO PAVESE (PV) — Comune di MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA (PV) — Comune di MONTECALVO VERSIGLIA (PV) — Comune di MONTESCANO (PV) — Comune di MONTESEGALE (PV) — Comune di MONTICELLI PAVESE (PV) — Comune di MONTÙ BECCARIA (PV) — Comune di MORNICO LOSANA (PV) — Comune di MORTARA (PV) — Comune di NICORVO (PV) — Comune di OLEVANO DI LOMELLINA (PV) — Comune di OLIVA GESSI (PV) — Comune di OTTOBIANO (PV) — Comune di PALESTRO (PV) — Comune di PANCARANA (PV) — Comune di PARONA (PV) — Comune di PAVIA (PV) — Comune di PIETRA DE' GIORGI (PV) — Comune di PIEVE ALBIGNOLA (PV) — Comune di PIEVE DEL CAIRO (PV)	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 ter
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di PIEVE PORTO MORONE (PV) — Comune di PINAROLO PO (PV) — Comune di PIZZALE (PV) — Comune di PONTE NIZZA (PV) — Comune di PORTALBERA (PV) — Comune di REA (PV) — Comune di REDAVALLE (PV) — Comune di RETORBIDO (PV) — Comune di RIVANAZZANO TERME (PV) — Comune di ROBBIO (PV) — Comune di ROBECCO PAVESE (PV) — Comune di ROCCA DE' GIORGI (PV) — Comune di ROCCA SUSELLA (PV) — Comune di ROGNANO (PV) — Comune di ROMAGNESE (PV) — Comune di RONCARO (PV) — Comune di ROSASCO (PV) — Comune di ROVESCALA (PV) — Comune di RUINO (PV) — Comune di SAN CIPRIANO PO (PV) — Comune di SAN DAMIANO AL COLLE (PV) — Comune di SAN GENESIO ED UNITI (PV) — Comune di SAN GIORGIO DI LOMELLINA (PV) — Comune di SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) — Comune di SAN ZENONE AL PO (PV) — Comune di SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV) — Comune di SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) — Comune di SANTA GIULETTA (PV) — Comune di SANTA MARGHERITA DI STAFFORA (PV) — Comune di SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) — Comune di SANT'ALESSIO CON VIALONE (PV) — Comune di SANT'ANGELO LOMELLINA (PV) — Comune di SARTIRANA LOMELLINA (PV) — Comune di SCALDASOLE (PV) — Comune di SEMIANA (PV) — Comune di SILVANO PIETRA (PV) — Comune di SIZIANO (PV) — Comune di SOMMO (PV) — Comune di SPESSA (PV) — Comune di STRADELLA (PV) — Comune di SUARDI (PV) — Comune di TORRAZZA COSTE (PV) — Comune di TORRE BERETTI E CASTELLARO (PV) — Comune di TORRE D'ARESE (PV) — Comune di TORRE DE' NEGRI (PV) — Comune di TORRE D'ISOLA (PV) 	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di TORREVECCHIA PIA (PV) — Comune di TORRICELLA VERZATE (PV) — Comune di TRAVACÒ SICCOMARIO (PV) — Comune di TRIVOLZIO (PV) — Comune di TROMELLO (PV) — Comune di TROVO (PV) — Comune di VAL DI NIZZA (PV) — Comune di VALEGGIO (PV) — Comune di VALLE LOMELLINA (PV) — Comune di VALLE SALIMBENE (PV) — Comune di VALVERDE (PV) — Comune di VARZI (PV) — Comune di VELEZZO LOMELLINA (PV) — Comune di VELLEZZO BELLINI (PV) — Comune di VERRETTO (PV) — Comune di VERRUA PO (PV) — Comune di VIDIGULFO (PV) — Comune di VIGEVANO (PV) — Comune di VILLA BISCOSSI (PV) — Comune di VILLANOVA D'ARDENGI (PV) — Comune di VILLANTERIO (PV) — Comune di VISTARINO (PV) — Comune di VOGHERA (PV) — Comune di VOLPARA (PV) — Comune di ZAVATTARELLO (PV) — Comune di ZECCONE (PV) — Comune di ZEME (PV) — Comune di ZENEVREDO (PV) — Comune di ZERBO (PV) — Comune di ZERBOLÒ (PV) — Comune di ZINASCO (PV) — Comune di ACQUI TERME (AL) — Comune di ALBERA LIGURE (AL) — Comune di ALESSANDRIA (AL) — Comune di ALFIANO NATTA (AL) — Comune di ALICE BEL COLLE (AL) — Comune di ALLUVIONI CAMBIÒ (AL) — Comune di ALTAVILLA MONFERRATO (AL) — Comune di ALZANO SCRIVIA (AL) — Comune di ARQUATA SCRIVIA (AL) — Comune di AVOLASCA (AL) — Comune di BALZOLA (AL) — Comune di BASALUZZO (AL) — Comune di BASSIGNANA (AL) — Comune di BELFORTE MONFERRATO (AL) — Comune di BERGAMASCO (AL) 	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di BERZANO DI TORTONA (AL) — Comune di BISTAGNO (AL) — Comune di BORGHETTO DI BORBERA (AL) — Comune di BORGO SAN MARTINO (AL) — Comune di BORGORATTO ALESSANDRINO (AL) — Comune di BOSCO MARENGO (AL) — Comune di BOSIO (AL) — Comune di BOZZOLE (AL) — Comune di BRIGNANO-FRASCATA (AL) — Comune di CABELLA LIGURE (AL) — Comune di CAMAGNA MONFERRATO (AL) — Comune di CAMINO (AL) — Comune di CANTALUPO LIGURE (AL) — Comune di CAPRIATA D'ORBA (AL) — Comune di CARONARA SCRIVIA (AL) — Comune di CARENTINO (AL) — Comune di CAREZZANO (AL) — Comune di CARPENETO (AL) — Comune di CARREGA LIGURE (AL) — Comune di CARROSIO (AL) — Comune di CARTOSIO (AL) — Comune di CASAL CERMELLI (AL) — Comune di CASALE MONFERRATO (AL) — Comune di CASALEGGIO BOIRO (AL) — Comune di CASALNOCETO (AL) — Comune di CASASCO (AL) — Comune di CASSANO SPINOLA (AL) — Comune di CASSINE (AL) — Comune di CASSINELLE (AL) — Comune di CASTELLANIA (AL) — Comune di CASTELLAR GUIDOBONO (AL) — Comune di CASTELLAZZO BORMIDA (AL) — Comune di CASTELLETTO D'ERRO (AL) — Comune di CASTELLETTO D'ORBA (AL) — Comune di CASTELLETTO MERLI (AL) — Comune di CASTELLETTO MONFERRATO (AL) — Comune di CASTELNUOVO BORMIDA (AL) — Comune di CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) — Comune di CASTELSPINA (AL) — Comune di CAVATORE (AL) — Comune di CELLA MONTE (AL) — Comune di CERSETO (AL) — Comune di CERRETO GRUE (AL) — Comune di CERRINA MONFERRATO (AL) — Comune di CONIOLO (AL) — Comune di CONZANO (AL) 	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
— Comune di COSTA VESCOVATO (AL) — Comune di CREMOLINO (AL) — Comune di CUCCARO MONFERRATO (AL) — Comune di DENICE (AL) — Comune di DERNICE (AL) — Comune di FABBRICA CURONE (AL) — Comune di FELIZZANO (AL) — Comune di FRACONALTO (AL) — Comune di FRANCAVILLA BISIO (AL) — Comune di FRASCARO (AL) — Comune di FRASSINELLO MONFERRATO (AL) — Comune di FRASSINETO PO (AL) — Comune di FRESONARA (AL) — Comune di FRUGAROLO (AL) — Comune di FUBINE (AL) — Comune di GABIANO (AL) — Comune di GAMALERO (AL) — Comune di GARBAGNA (AL) — Comune di GAVAZZANA (AL) — Comune di GAVI (AL) — Comune di GIAROLE (AL) — Comune di GREMIASCO (AL) — Comune di GROGNARDO (AL) — Comune di GRONDONA (AL) — Comune di GUAZZORA (AL) — Comune di ISOLA SANT'ANTONIO (AL) — Comune di LERMA (AL) — Comune di LU (AL) — Comune di MALVICINO (AL) — Comune di MASIO (AL) — Comune di MELAZZO (AL) — Comune di MERANA (AL) — Comune di MIRABELLO MONFERRATO (AL) — Comune di MOLARE (AL) — Comune di MOLINO DEI TORTI (AL) — Comune di MOMBELLO MONFERRATO (AL) — Comune di MOMPERONE (AL) — Comune di MONCESTINO (AL) — Comune di MONGIARDINO LIGURE (AL) — Comune di MONLEALE (AL) — Comune di MONTACUTO (AL) — Comune di MONTALDEO (AL) — Comune di MONTALDO BORMIDA (AL) — Comune di MONTECASTELLO (AL) — Comune di MONTECHIARO D'ACQUI (AL) — Comune di MONTEGIOCO (AL)	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di MONTEMARZINO (AL) — Comune di MORANO SUL PO (AL) — Comune di MORBELLO (AL) — Comune di MORNESE (AL) — Comune di MORSASCO (AL) — Comune di MURISENGO (AL) — Comune di NOVI LIGURE (AL) — Comune di OCCIMIANO (AL) — Comune di ODALENGO GRANDE (AL) — Comune di ODALENGO PICCOLO (AL) — Comune di OLIVOLA (AL) — Comune di ORSARA BORMIDA (AL) — Comune di OTTIGLIO (AL) — Comune di OVADA (AL) — Comune di OVIGLIO (AL) — Comune di OZZANO MONFERRATO (AL) — Comune di PADERNA (AL) — Comune di PARETO (AL) — Comune di PARODI LIGURE (AL) — Comune di PASTURANA (AL) — Comune di PECETTO DI VALENZA (AL) — Comune di PIETRA MARAZZI (AL) — Comune di PIOVERA (AL) — Comune di POMARO MONFERRATO (AL) — Comune di PONTECURONE (AL) — Comune di PONTSTURA (AL) — Comune di PONTI (AL) — Comune di PONZANO MONFERRATO (AL) — Comune di PONZONE (AL) — Comune di POZZOL GROppo (AL) — Comune di POZZOLO FORMIGARO (AL) — Comune di PRASCO (AL) — Comune di PREDOSA (AL) — Comune di QUARGNENTO (AL) — Comune di QUATTORDIO (AL) — Comune di RICALDONE (AL) — Comune di RIVALTA BORMIDA (AL) — Comune di RIVARONE (AL) — Comune di ROCCA GRIMALDA (AL) — Comune di ROCCAFORTE LIGURE (AL) — Comune di ROCCHETTA LIGURE (AL) — Comune di ROSIGNANO MONFERRATO (AL) — Comune di SALA MONFERRATO (AL) — Comune di SALE (AL) — Comune di SAN CRISTOFORO (AL) — Comune di SAN GIORGIO MONFERRATO (AL) 	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di SAN SALVATORE MONFERRATO (AL) — Comune di SAN SEBASTIANO CURONE (AL) — Comune di SANT'AGATA FOSSILI (AL) — Comune di SARDIGLIANO (AL) — Comune di SAREZZANO (AL) — Comune di SERRALUNGA DI CREA (AL) — Comune di SERRAVALLE SCRIVIA (AL) — Comune di SEZZADIO (AL) — Comune di SILVANO D'ORBA (AL) — Comune di SOLERO (AL) — Comune di SOLONGHELLO (AL) — Comune di SPIGNO MONFERRATO (AL) — Comune di SPINETO SCRIVIA (AL) — Comune di STAZZANO (AL) — Comune di STREVI (AL) — Comune di TAGLIOLO MONFERRATO (AL) — Comune di TASSAROLO (AL) — Comune di TERRUGGIA (AL) — Comune di TERZO (AL) — Comune di TICINETO (AL) — Comune di TORTONA (AL) — Comune di TREVILLE (AL) — Comune di TRISOBBIO (AL) — Comune di VALENZA (AL) — Comune di VALMACCA (AL) — Comune di VIGNALE MONFERRATO (AL) — Comune di VIGNOLE BORBERA (AL) — Comune di VIGUZZOLO (AL) — Comune di VILLADEATI (AL) — Comune di VILLALVERNIA (AL) — Comune di VILLAMIROGLIO (AL) — Comune di VILLANOVA MONFERRATO (AL) — Comune di VILLAROMAGNANO (AL) — Comune di VIGONE (AL) — Comune di VOLPEDO (AL) — Comune di VOLPEGLINO (AL) — Comune di VOLTAGGIO (AL) — Comune di AGLIANO TERME (AT) — Comune di ALBUGNANO (AT) — Comune di ANTIGNANO (AT) — Comune di ARAMENGO (AT) — Comune di ASTI (AT) — Comune di AZZANO D'ASTI (AT) — Comune di BALDICHIERI D'ASTI (AT) — Comune di BELVEGLIO (AT) — Comune di BERZANO DI SAN PIETRO (AT) 	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
— Comune di BRUNO (AT) — Comune di BUBBIO (AT) — Comune di BUTTIGLIERA D'ASTI (AT) — Comune di CALAMANDRANA (AT) — Comune di CALLIANO (AT) — Comune di CALOSSO (AT) — Comune di CAMERANO CASASCO (AT) — Comune di CANELLI (AT) — Comune di CANTARANA (AT) — Comune di CAPRIGLIO (AT) — Comune di CASORZO (AT) — Comune di CASSINASCO (AT) — Comune di CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT) — Comune di CASTAGNOLE MONFERRATO (AT) — Comune di CASTEL BOGLIONE (AT) — Comune di CASTEL ROCCHERO (AT) — Comune di CASTELL'ALFERO (AT) — Comune di CASTELLERO (AT) — Comune di CASTELLETTO MOLINA (AT) — Comune di CASTELLO DI ANNONE (AT) — Comune di CASTELNUOVO BELBO (AT) — Comune di CASTELNUOVO CALCEA (AT) — Comune di CASTELNUOVO DON BOSCO (AT) — Comune di CELLARENGO (AT) — Comune di CELLE ENOMONDO (AT) — Comune di CERRETO D'ASTI (AT) — Comune di CERRO TANARO (AT) — Comune di CESSOLE (AT) — Comune di CHIUSANO D'ASTI (AT) — Comune di CINAGLIO (AT) — Comune di CISTERNA D'ASTI (AT) — Comune di COAZZOLO (AT) — Comune di COCCONATO (AT) — Comune di CORSIONE (AT) — Comune di CORTANDONE (AT) — Comune di CORTANZE (AT) — Comune di CORTAZZONE (AT) — Comune di CORTIGLIONE (AT) — Comune di COSSOMBRATO (AT) — Comune di COSTIGLIOLE D'ASTI (AT) — Comune di CUNICO (AT) — Comune di DUSINO SAN MICHELE (AT) — Comune di FERRERE (AT) — Comune di FONTANILE (AT) — Comune di FRINCO (AT) — Comune di GRANA (AT)	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di GRAZZANO BADOGLIO (AT) — Comune di INCISA SCAPACCINO (AT) — Comune di ISOLA D'ASTI (AT) — Comune di LOAZZOLO (AT) — Comune di MARANZANA (AT) — Comune di MARETTO (AT) — Comune di MOASCA (AT) — Comune di MOMBALDONE (AT) — Comune di MOMBARUZZO (AT) — Comune di MOMBERCCELLI (AT) — Comune di MONALE (AT) — Comune di MONASTERO BORMIDA (AT) — Comune di MONCALVO (AT) — Comune di MONCUCCO TORINESE (AT) — Comune di MONGARDINO (AT) — Comune di MONTABONE (AT) — Comune di MONTAFIA (AT) — Comune di MONTALDO SCARAMPI (AT) — Comune di MONTECHIARO D'ASTI (AT) — Comune di MONTEGROSSO D'ASTI (AT) — Comune di MONTEMAGNO (AT) — Comune di MONTIGLIO MONFERRATO (AT) — Comune di MORANSENGO (AT) — Comune di NIZZA MONFERRATO (AT) — Comune di OLMO GENTILE (AT) — Comune di PASSERANO MARMORITO (AT) — Comune di PENANGO (AT) — Comune di PIEA (AT) — Comune di PINO D'ASTI (AT) — Comune di PIOVÀ MASSAIA (AT) — Comune di PORTACOMARO (AT) — Comune di QUARANTI (AT) — Comune di REFRANCORE (AT) — Comune di REVIGLIASCO D'ASTI (AT) — Comune di ROATTO (AT) — Comune di ROBELLA (AT) — Comune di ROCCA D'ARAZZO (AT) — Comune di ROCCAVERANO (AT) — Comune di ROCCHETTA PALAFAEA (AT) — Comune di ROCCHETTA TANARO (AT) — Comune di SAN DAMIANO D'ASTI (AT) — Comune di SAN GIORGIO SCARAMPI (AT) — Comune di SAN MARTINO ALFIERI (AT) — Comune di SAN MARZANO OLIVETO (AT) — Comune di SAN PAOLO SOLBRITO (AT) — Comune di SCURZOLENTO (AT) 	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di SEROLE (AT) — Comune di SESSAME (AT) — Comune di SETTIME (AT) — Comune di SOGLIO (AT) — Comune di TIGLIOLE (AT) — Comune di TONCO (AT) — Comune di TONENGO (AT) — Comune di VAGLIO SERRA (AT) — Comune di VALFENERA (AT) — Comune di VESIME (AT) — Comune di VIALE (AT) — Comune di VIARIGI (AT) — Comune di VIGLIANO D'ASTI (AT) — Comune di VILLA SAN SECONDO (AT) — Comune di VILLAFRANCA D'ASTI (AT) — Comune di VILLANOVA D'ASTI (AT) — Comune di VINCHIO (AT) — Comune di AILOCHE (BI) — Comune di ANDORNO MICCA (BI) — Comune di BENNA (BI) — Comune di BIELLA (BI) — Comune di BIOGLIO (BI) — Comune di BORRIANA (BI) — Comune di BRUSNENGO (BI) — Comune di CALLABIANA (BI) — Comune di CAMANDONA (BI) — Comune di CAMBURZANO (BI) — Comune di CAMPIGLIA CERVO (BI) — Comune di CANDELO (BI) — Comune di CAPRILE (BI) — Comune di CASAPINTA (BI) — Comune di CASTELLETTO CERVO (BI) — Comune di CAVAGLIÀ (BI) — Comune di CERRETO CASTELLO (BI) — Comune di CERRIONE (BI) — Comune di COGGIOLA (BI) — Comune di COSSATO (BI) — Comune di CREVACUORE (BI) — Comune di CURINO (BI) — Comune di DONATO (BI) — Comune di DORZANO (BI) — Comune di GAGLIANICO (BI) — Comune di GIFFLENGA (BI) — Comune di GRAGLIA (BI) — Comune di LESSONA (BI) — Comune di MAGNANO (BI) 	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
— Comune di MASSAZZA (BI) — Comune di MASSERANO (BI) — Comune di MEZZANA MORTIGLIENGO (BI) — Comune di MIAGLIANO (BI) — Comune di MONGRANDO (BI) — Comune di MOSSO (BI) — Comune di MOTTALCIATA (BI) — Comune di MUZZANO (BI) — Comune di NETRO (BI) — Comune di OCCHIEPPO INFERIORE (BI) — Comune di OCCHIEPPO SUPERIORE (BI) — Comune di PETTINENGO (BI) — Comune di PIATTO (BI) — Comune di PIEDICAVALLLO (BI) — Comune di POLLONE (BI) — Comune di PONDERANO (BI) — Comune di PORTULA (BI) — Comune di PRALUNGO (BI) — Comune di PRAY (BI) — Comune di QUAREGNA (BI) — Comune di RONCO BIELLESE (BI) — Comune di ROPPOLO (BI) — Comune di ROSAZZA (BI) — Comune di SAGLIANO MICCA (BI) — Comune di SALA BIELLESE (BI) — Comune di SALUSSOLA (BI) — Comune di SANDIGLIANO (BI) — Comune di SOPRANA (BI) — Comune di SORDEVOLO (BI) — Comune di SOSTEGNO (BI) — Comune di STRONA (BI) — Comune di TAVIGLIANO (BI) — Comune di TERNENGO (BI) — Comune di TOLLEGNO (BI) — Comune di TORRAZZO (BI) — Comune di TRIVERO (BI) — Comune di VALDENGO (BI) — Comune di VALLANZENGO (BI) — Comune di VALLE MOSSO (BI) — Comune di VALLE SAN NICOLAO (BI) — Comune di VEGLIO (BI) — Comune di VERRONE (BI) — Comune di VIGLIANO BIELLESE (BI) — Comune di VILLA DEL BOSCO (BI) — Comune di VILLANOVA BIELLESE (BI) — Comune di VIVERONE (BI)	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di ZIMONE (BI) — Comune di ZUBIENA (BI) — Comune di ZUMAGLIA (BI) — Comune di AGRATE CONTURBIA (NO) — Comune di AMENO (NO) — Comune di ARMENO (NO) — Comune di ARONA (NO) — Comune di BARENGO (NO) — Comune di BELLINZAGO NOVARESE (NO) — Comune di BIANDRATE (NO) — Comune di BOCA (NO) — Comune di BOGOGNO (NO) — Comune di BOLZANO NOVARESE (NO) — Comune di BORGO TICINO (NO) — Comune di BORGOLAVEZZARO (NO) — Comune di BORGOMANERO (NO) — Comune di BRIGA NOVARESE (NO) — Comune di BRIONA (NO) — Comune di CALTIGNAGA (NO) — Comune di CAMERI (NO) — Comune di CARPIGNANO SESIA (NO) — Comune di CASALBELTRAME (NO) — Comune di CASALEGGIO NOVARA (NO) — Comune di CASALINO (NO) — Comune di CASALVOLONE (NO) — Comune di CASTELLAZZO NOVARESE (NO) — Comune di CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) — Comune di CAVAGLIETTO (NO) — Comune di CAVAGLIO D'AGOGNA (NO) — Comune di CAVALLIRIO (NO) — Comune di CERANO (NO) — Comune di COLAZZA (NO) — Comune di COMIGNAGO (NO) — Comune di CRESSA (NO) — Comune di CUREGGIO (NO) — Comune di DIVIGNANO (NO) — Comune di DORMELLETO (NO) — Comune di FARA NOVARESE (NO) — Comune di FONTANETO D'AGOGNA (NO) — Comune di GALLIATE (NO) — Comune di GARBAGNA NOVARESE (NO) — Comune di GARGALLO (NO) — Comune di GATTICO (NO) — Comune di GHEMME (NO) — Comune di GOZZANO (NO) — Comune di GRANOZZO CON MONTICELLO (NO) 	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di GRIGNASCO (NO) — Comune di INVORIO (NO) — Comune di LANDIONA (NO) — Comune di LESA (NO) — Comune di MAGGIORA (NO) — Comune di MANDELLO VITTA (NO) — Comune di MARANO TICINO (NO) — Comune di MASSINO VISCONTI (NO) — Comune di MEINA (NO) — Comune di MEZZOMERICO (NO) — Comune di MIASINO (NO) — Comune di MOMO (NO) — Comune di NEBBIUNO (NO) — Comune di NIBBIOLA (NO) — Comune di NOVARA (NO) — Comune di OLEGGIO (NO) — Comune di OLEGGIO CASTELLO (NO) — Comune di ORTA SAN GIULIO (NO) — Comune di PARUZZARO (NO) — Comune di PELLA (NO) — Comune di PETTENASCO (NO) — Comune di PISANO (NO) — Comune di POGNO (NO) — Comune di POMBIA (NO) — Comune di PRATO SESIA (NO) — Comune di RECETTO (NO) — Comune di ROMAGNANO SESIA (NO) — Comune di ROMENTINO (NO) — Comune di SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (NO) — Comune di SAN NAZZARO SESIA (NO) — Comune di SAN PIETRO MOSEZZO (NO) — Comune di SILLAVENGO (NO) — Comune di SIZZANO (NO) — Comune di SORISO (NO) — Comune di SOZZAGO (NO) — Comune di SUNO (NO) — Comune di TERDOBBiate (NO) — Comune di TORNACO (NO) — Comune di TRECATE (NO) — Comune di VAPRIO D'AGOGNA (NO) — Comune di VARALLO POMBIA (NO) — Comune di VERUNO (NO) — Comune di VESPOLATE (NO) — Comune di VICOLUNGO (NO) — Comune di VINZAGLIO (NO) — Comune di AGLIÈ (TO) 	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
— Comune di ALBIANO D'IVREA (TO) — Comune di ALICE SUPERIORE (TO) — Comune di ANDEZENO (TO) — Comune di ANDRATE (TO) — Comune di ARIGNANO (TO) — Comune di AZEGLIO (TO) — Comune di BAIRO (TO) — Comune di BALDISSERO CANAVESE (TO) — Comune di BALDISSERO TORINESE (TO) — Comune di BANCHETTE (TO) — Comune di BARONE CANAVESE (TO) — Comune di BOLLENGO (TO) — Comune di BORGARO TORINESE (TO) — Comune di BORGIALLO (TO) — Comune di BORGOFRANCO D'IVREA (TO) — Comune di BORGOMASINO (TO) — Comune di BOSCONERO (TO) — Comune di BRANDIZZO (TO) — Comune di BROSSO (TO) — Comune di BROZOLO (TO) — Comune di BRUSASCO (TO) — Comune di BUROLO (TO) — Comune di BUSANO (TO) — Comune di CALUSO (TO) — Comune di CAMBIANO (TO) — Comune di CANDIA CANAVESE (TO) — Comune di CARAVINO (TO) — Comune di CAREMA (TO) — Comune di CARIGNANO (TO) — Comune di CARMAGNOLA (TO) — Comune di CASALBORGONE (TO) — Comune di CASCINETTE D'IVREA (TO) — Comune di CASELLE TORINESE (TO) — Comune di CASTAGNETO PO (TO) — Comune di CASTELLAMONTE (TO) — Comune di CASTELNUOVO NIGRA (TO) — Comune di CASTIGLIONE TORINESE (TO) — Comune di CAVAGNOLO (TO) — Comune di CHIAVERANO (TO) — Comune di CHIERI (TO) — Comune di CHIESANUOVA (TO) — Comune di CHIVASSO (TO) — Comune di CICONIO (TO) — Comune di CINTANO (TO) — Comune di CINZANO (TO) — Comune di COLLERETTO CASTELNUOVO (TO)	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
— Comune di COLLERETTO GIACOSA (TO) — Comune di COSSANO CANAVESE (TO) — Comune di CUCEGLIO (TO) — Comune di FAVRIA (TO) — Comune di FELETTO (TO) — Comune di FIORANO CANAVESE (TO) — Comune di FOGLIZZO (TO) — Comune di FRONT (TO) — Comune di GASSINO TORINESE (TO) — Comune di ISOLABELLA (TO) — Comune di ISSIGLIO (TO) — Comune di IVREA (TO) — Comune di LA LOGGIA (TO) — Comune di LAURIANO (TO) — Comune di LEINÌ (TO) — Comune di LESSOLO (TO) — Comune di LOMBARDORE (TO) — Comune di LOMBRIASCO (TO) — Comune di LORANZÈ (TO) — Comune di LUGNACCO (TO) — Comune di LUSIGLIÈ (TO) — Comune di MAGLIONE (TO) — Comune di MARENTINO (TO) — Comune di MAZZÈ (TO) — Comune di MERCENASCO (TO) — Comune di MEUGLIANO (TO) — Comune di MOMBELLO DI TORINO (TO) — Comune di MONCALIERI (TO) — Comune di MONTALDO TORINESE (TO) — Comune di MONTALENGHE (TO) — Comune di MONTALTO DORA (TO) — Comune di MONTANARO (TO) — Comune di MONTEU DA PO (TO) — Comune di MORIONDO TORINESE (TO) — Comune di NOMAGLIO (TO) — Comune di OGLIANICO (TO) — Comune di ORIO CANAVESE (TO) — Comune di OZEGNA (TO) — Comune di PALAZZO CANAVESE (TO) — Comune di PARELLA (TO) — Comune di PAVAROLO (TO) — Comune di PAVONE CANAVESE (TO) — Comune di PECCO (TO) — Comune di PECETTO TORINESE (TO) — Comune di PEROSA CANAVESE (TO) — Comune di PINO TORINESE (TO)	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di PIVERONE (TO) — Comune di POIRINO (TO) — Comune di PRALORMO (TO) — Comune di QUAGLIUZZO (TO) — Comune di QUASSOLO (TO) — Comune di QUINCINETTO (TO) — Comune di RIVA PRESSO CHIERI (TO) — Comune di RIVALBA (TO) — Comune di RIVAROLO CANAVESE (TO) — Comune di RIVAROSSA (TO) — Comune di ROMANO CANAVESE (TO) — Comune di RONDISSONE (TO) — Comune di RUEGLIO (TO) — Comune di SALASSA (TO) — Comune di SALERANO CANAVESE (TO) — Comune di SAMONE (TO) — Comune di SAN BENIGNO CANAVESE (TO) — Comune di SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO) — Comune di SAN GIORGIO CANAVESE (TO) — Comune di SAN GIUSTO CANAVESE (TO) — Comune di SAN MARTINO CANAVESE (TO) — Comune di SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) — Comune di SAN MAURO TORINESE (TO) — Comune di SAN PONSO (TO) — Comune di SAN RAFFAELE CIMENA (TO) — Comune di SAN SEBASTIANO DA PO (TO) — Comune di SANTENA (TO) — Comune di SCARMAGNO (TO) — Comune di SCIOLZE (TO) — Comune di SETTIMO ROTTARO (TO) — Comune di SETTIMO TORINESE (TO) — Comune di SETTIMO VITTONI (TO) — Comune di STRAMBINELLO (TO) — Comune di STRAMBINO (TO) — Comune di TAVAGNASCO (TO) — Comune di TORINO (TO) — Comune di TORRAZZA PIEMONTE (TO) — Comune di TORRE CANAVESE (TO) — Comune di TRAUSELLA (TO) — Comune di TRAVERSELLA (TO) — Comune di TROFARELLO (TO) — Comune di VALPERGA (TO) — Comune di VEROLENGO (TO) — Comune di VERRUA SAVOIA (TO) — Comune di VESTIGNÈ (TO) — Comune di VIALFRÈ (TO) 	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di VICO CANAVESE (TO) — Comune di VIDRACCO (TO) — Comune di VILLAREGGIA (TO) — Comune di VILLASTELLONE (TO) — Comune di VISCHE (TO) — Comune di VISTRORIO (TO) — Comune di VOLPIANO (TO) — Comune di ALBANO VERCELLESE (VC) — Comune di ALICE CASTELLO (VC) — Comune di ARBORIO (VC) — Comune di ASIGLIANO VERCELLESE (VC) — Comune di BALOCCO (VC) — Comune di BIANZÈ (VC) — Comune di BORGO D'ALE (VC) — Comune di BORGO VERCELLI (VC) — Comune di BURONZO (VC) — Comune di CARESANA (VC) — Comune di CARESANABLOT (VC) — Comune di CARISIO (VC) — Comune di CASANOVA ELVO (VC) — Comune di CIGLIANO (VC) — Comune di COLLOBIANO (VC) — Comune di COSTANZANA (VC) — Comune di CRESCENTINO (VC) — Comune di CROVA (VC) — Comune di DESANA (VC) — Comune di FONTANETTO PO (VC) — Comune di FORMIGLIANA (VC) — Comune di GATTINARA (VC) — Comune di GHISLARENGO (VC) — Comune di GREGGIO (VC) — Comune di LAMPORO (VC) — Comune di LENTA (VC) — Comune di LIGNANA (VC) — Comune di LIVORNO FERRARIS (VC) — Comune di LOZZOLO (VC) — Comune di MONCRIVELLO (VC) — Comune di MOTTA DE' CONTI (VC) — Comune di OLCENENGO (VC) — Comune di OLDENICO (VC) — Comune di PALAZZOLO VERCELLESE (VC) — Comune di PERTENGO (VC) — Comune di PEZZANA (VC) — Comune di PRAROLO (VC) — Comune di QUINTO VERCELLESE (VC) — Comune di RIVE (VC) 	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
— Comune di ROASIO (VC) — Comune di RONSECCO (VC) — Comune di ROVASENDA (VC) — Comune di SALASCO (VC) — Comune di SALI VERCELLESE (VC) — Comune di SALUGGIA (VC) — Comune di SAN GERMANO VERCELLESE (VC) — Comune di SAN GIACOMO VERCELLESE (VC) — Comune di SANTHÌÀ (VC) — Comune di STROPPIANA (VC) — Comune di TRICERRO (VC) — Comune di TRINO (VC) — Comune di TRONZANO VERCELLESE (VC) — Comune di VERCELLI (VC) — Comune di VILLARBOIT (VC) — Comune di VILLATA (VC) — Comune di BAONE (PD) — Comune di BARBONA (PD) — Comune di CARCERI (PD) — Comune di CASALE DI SCODOSIA (PD) — Comune di CASTELBALDO (PD) — Comune di CERVARESE SANTA CROCE (PD) — Comune di CINTO EUGANEO (PD) — Comune di ESTE (PD) — Comune di GRANZE (PD) — Comune di LOZZO ATESTINO (PD) — Comune di MASI (PD) — Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO (PD) — Comune di MEGLIADINO SAN VITALE (PD) — Comune di MERLARA (PD) — Comune di MONTAGNANA (PD) — Comune di OSPEDALETTO EUGANEO (PD) — Comune di PIACENZA D'ADIGE (PD) — Comune di PONSO (PD) — Comune di ROVOLON (PD) — Comune di SALETTO (PD) — Comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE (PD) — Comune di SANTELENA (PD) — Comune di SANT'URBANO (PD) — Comune di TEOLO (PD) — Comune di URBANA (PD) — Comune di VESCOVANA (PD) — Comune di VIGHIZZOLO D'ESTE (PD) — Comune di VILLA ESTENSE (PD) — Comune di VO' (PD) — Comune di ADRIA (RO)	




Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di ARIANO NEL POLESINE (RO) — Comune di ARQUÀ POLESINE (RO) — Comune di BADIA POLESINE (RO) — Comune di BAGNOLO DI PO (RO) — Comune di BERGANTINO (RO) — Comune di BOSARO (RO) — Comune di CALTO (RO) — Comune di CANARO (RO) — Comune di CANDA (RO) — Comune di CASTELGUGLIELMO (RO) — Comune di CASTELMASSA (RO) — Comune di CASTELNOVO BARIANO (RO) — Comune di CENESELLI (RO) — Comune di CEREGNANO (RO) — Comune di CORBOLA (RO) — Comune di COSTA DI ROVIGO (RO) — Comune di CRESPINO (RO) — Comune di FICAROLO (RO) — Comune di FIESSO UMBERTIANO (RO) — Comune di FRASSINELLE POLESINE (RO) — Comune di FRATTA POLESINE (RO) — Comune di GAIBA (RO) — Comune di GAVELLO (RO) — Comune di GIACCIANO CON BARUCHELLA (RO) — Comune di GUARDA VENETA (RO) — Comune di LENDINARA (RO) — Comune di LOREO (RO) — Comune di LUSIA (RO) — Comune di MELARA (RO) — Comune di OCCHIOBELLO (RO) — Comune di PAPOZZE (RO) — Comune di PETTORAZZA GRIMANI (RO) — Comune di PINCARA (RO) — Comune di POSELLA (RO) — Comune di PONTECCHIO POLESINE (RO) — Comune di PORTO TOLLE (RO) — Comune di PORTO VIRO (RO) — Comune di ROSOLINA (RO) — Comune di ROVIGO (RO) — Comune di SALARA (RO) — Comune di SAN BELLINO (RO) — Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE (RO) — Comune di STIENTA (RO) — Comune di TAGLIO DI PO (RO) — Comune di TRECENTA (RO) — Comune di VILLADOSE (RO) 	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 <i>ter</i>
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di VILLAMARZANA (RO) — Comune di VILLANOVA DEL GHEBBO (RO) — Comune di VILLANOVA MARCHESANA (RO) — Comune di ALBAREDO D'ADIGE (VR) — Comune di ANGIARI (VR) — Comune di ARCOLE (VR) — Comune di BELFIORE (VR) — Comune di BEVILACQUA (VR) — Comune di BONAVIGO (VR) — Comune di BOSCHI SANT'ANNA (VR) — Comune di BOVOLONE (VR) — Comune di BUTTAPIETRA (VR) — Comune di CALDIERO (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di CASALEONE (VR) — Comune di CASTAGNARO (VR) — Comune di CASTEL D'AZZANO (VR) — Comune di CASTELNUOVO DEL GARDA (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di CEREA (VR) — Comune di COLOGNA VENETA (VR) — Comune di COLOGNOLA AI COLLI (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di CONCAMARISE (VR) — Comune di ERBÈ (VR) — Comune di GAZZO VERONESE (VR) — Comune di ISOLA DELLA SCALA (VR) — Comune di ISOLA RIZZA (VR) — Comune di LAVAGNO (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di LEGNAGO (VR) — Comune di MINERBE (VR) — Comune di MONTEFORTE D'ALPONE (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di MOZZECANE (VR) — Comune di NOGARA (VR) — Comune di NOGAROLE ROCCA (VR) — Comune di OPPEANO (VR) — Comune di PALÙ (VR) — Comune di PESCHIERA DEL GARDA (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di POVEGLIANO VERONESE (VR) — Comune di PRESSANA (VR) — Comune di RONCO ALL'ADIGE (VR) — Comune di ROVERCHIARA (VR) — Comune di ROVEREDO DI GUÀ (VR) — Comune di SALIZOLE (VR) — Comune di SAN BONIFACIO (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) — Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR) — Comune di SANGUINETTO (VR) 	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 ter
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di SOAVE (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di SOMMACAMPAGNA (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di SONA (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di SORGÀ (VR) — Comune di TERRAZZO (VR) — Comune di TREVENUOLO (VR) — Comune di VALEGGIO SUL MINCIO (VR) — Comune di VERONA (VR): a sud dell'autostrada A4 — Comune di VERONELLA (VR) — Comune di VIGASIO (VR) — Comune di VILLA BARTOLOMEA (VR) — Comune di VILLAFRANCA DI VERONA (VR) — Comune di ZEVIO (VR) — Comune di ZIMELLA (VR) — Comune di AGUGLIARO (VI) — Comune di ALBETTONE (VI) — Comune di ALONTE (VI) — Comune di ALTAVILLA VICENTINA (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di ARCUGNANO (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di ASIGLIANO VENETO (VI) — Comune di BARBARANO VICENTINO (VI) — Comune di BRENDOLA (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI (VI) — Comune di CASTEGNERO (VI) — Comune di GAMBELLARA (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di LONGARE (VI) — Comune di LONIGO (VI) — Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di MONTEGALDA (VI) — Comune di MONTEGALDELLA (VI) — Comune di MOSSANO (VI) — Comune di NANTO (VI) — Comune di NOVENTA VICENTINA (VI) — Comune di ORGIANO (VI) — Comune di POJANA MAGGIORE (VI) — Comune di SAREGO (VI) — Comune di SOSSANO (VI) — Comune di TORRI DI QUARTESOLO (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di VAL LIONA (VI) — Comune di VICENZA (VI): a sud dell'autostrada A4 — Comune di VILLAGA (VI) — Comune di ZOVCENEDO (VI) 	



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2176 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2017
relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Polonia

[notificata con il numero C(2017) 7874]

(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. L'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l'istituzione di una zona infetta a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici.
- (4) La Polonia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva.
- (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Polonia in collaborazione con tale Stato membro.
- (6) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno elencare la zona infetta della Polonia nell'allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione.
- (7) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

La Polonia provvede affinché la zona infetta istituita in conformità all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE comprenda perlomeno le zone elencate come zona infetta nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).



Articolo 2


La presente decisione si applica fino all'8 dicembre 2017.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

Zone istituite in Polonia come zona infetta di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
— W powiecie legionowskim gminy: miasto Legionowo, Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew — W powiecie wołomińskim gmina Radzymin — W powiecie Nowy Dwór Mazowiecki część miasta Nowy Dwór Mazowiecki ograniczona od północy rzeką Narew i od południa rzeką Wisłą	8 dicembre 2017

18CE0220



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2177 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2017
relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme di base della direttiva 2012/34/UE riguardanti l'accesso agli impianti di servizio e la fruizione dei servizi prestati in tali impianti, quali le disposizioni in materia di diritti d'accesso, le norme procedurali fondamentali circa il trattamento delle richieste e le prescrizioni sulla pubblicazione di informazioni, si applicano a tutti gli impianti di servizio. La direttiva 2012/34/UE stabilisce inoltre norme differenti per i vari tipi di servizi prestati negli impianti di servizio. Anche tali distinzioni dovrebbero essere rispecchiate nel presente regolamento.

Tenuto conto delle finalità e dell'ambito di applicazione della direttiva 2012/34/UE, le disposizioni sull'accesso ai servizi prestati negli impianti di servizio dovrebbero riguardare solo i servizi connessi alla prestazione di servizi di trasporto ferroviario.

- (2) Al fine di evitare oneri eccessivi per gli operatori degli impianti di servizio di importanza marginale, appare opportuno prevedere la possibilità per gli organismi di regolamentazione di esentare gli operatori degli impianti di servizio da tutte o da alcune delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione di talune disposizioni riguardanti l'obbligo di pubblicare una descrizione dell'impianto di servizio, nel caso in cui l'organismo di regolamentazione ritenga che l'impianto non rivesta importanza strategica per il funzionamento del mercato. L'organismo di regolamentazione dovrebbe anche essere autorizzato a concedere tali esenzioni nel caso in cui il pertinente mercato degli impianti di servizio sia caratterizzato dalla presenza di molteplici operatori che offrono servizi comparabili in concorrenza tra loro o nel caso in cui un organismo di regolamentazione ritenga che alcune disposizioni specifiche del presente regolamento potrebbero incidere negativamente sul funzionamento del mercato degli impianti di servizio. Ciò potrebbe avvenire ad esempio nel caso di un'impresa ferroviaria che presta servizi a un'altra impresa ferroviaria al fine di assistere quest'ultima in località remote nell'ambito di una collaborazione che si rende necessaria a causa dei costi economici che essa dovrebbe altrimenti sostenere.

Gli organismi di regolamentazione dovrebbero valutare le domande di esenzione singolarmente, caso per caso. Nel caso in cui, a seguito di un reclamo in merito all'accesso all'impianto di servizio o al servizio ferroviario in questione, giudichi che le circostanze sono mutate in misura tale che un'esenzione concessa in precedenza ha un'incidenza negativa sul mercato dei servizi di trasporto ferroviario, l'organismo di regolamentazione dovrebbe riesaminare un'esenzione e potrebbe revocarla.

Gli organismi di regolamentazione dovrebbero garantire l'applicazione coerente delle esenzioni in tutti gli Stati membri; dovrebbero elaborare principi comuni per l'applicazione delle disposizioni in materia di esenzioni entro la data di applicazione dell'articolo 2. Conformemente all'articolo 57, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE, se necessario, la Commissione può adottare misure che stabiliscono tali principi.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 32.



Gli operatori degli impianti di servizio che sono stati esentati dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento restano soggetti a tutte le altre norme in materia di accesso agli impianti di servizio e di fruizione dei servizi ferroviari di cui alla direttiva 2012/34/UE.

- (3) Il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti. Il presente regolamento, il quale definisce in dettaglio la procedura e i criteri che devono essere seguiti dagli operatori degli impianti di servizio e dai richiedenti, dovrebbe applicarsi anche alle infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate ad attività ferroviarie.

La direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ definisce gli obblighi dei soggetti responsabili della manutenzione. Il presente regolamento dovrebbe far salve le disposizioni di tale direttiva.

- (4) La trasparenza sulle condizioni di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari e alle informazioni sui canoni costituisce il presupposto per consentire a tutti i richiedenti di accedere agli impianti di servizio e ai servizi prestati in tali impianti in maniera non discriminatoria. Le riduzioni occulte che sono negoziate individualmente con ciascun richiedente senza seguire gli stessi principi metterebbero a repentaglio il principio dell'accesso non discriminatorio agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari. Le informazioni sui principi dei regimi di riduzione contenute nella descrizione dell'impianto di servizio dovrebbero tuttavia tener conto delle esigenze di riservatezza commerciale.
- (5) La direttiva 2012/34/UE impone agli operatori degli impianti di servizio di garantire l'accesso a condizioni non discriminatorie agli impianti di servizio e ai servizi prestati in tali impianti. La direttiva si applica sia nel caso di servizi prestati in proprio sia nel caso di servizi prestati da un operatore di un impianto di servizio. Se necessario per correggere distorsioni di mercato o sviluppi indesiderati nel mercato, l'organismo di regolamentazione dovrebbe essere in grado di chiedere che l'operatore di un impianto di servizio apra l'impianto per la prestazione in proprio, a condizione che ciò sia giuridicamente e tecnicamente fattibile e non comprometta la sicurezza delle operazioni.
- (6) Se per accedere a un impianto di servizio è necessario passare attraverso una diramazione o un raccordo privati, l'operatore dell'impianto di servizio dovrebbe fornire informazioni in merito alla diramazione e al raccordo privati. Tali informazioni dovrebbero consentire al richiedente di sapere chi contattare per chiedere l'accesso a questa diramazione a norma dell'articolo 10 della direttiva 2012/34/UE.
- (7) I gestori dell'infrastruttura dovrebbero facilitare la raccolta di informazioni sugli impianti di servizio e ridurre gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori degli impianti di servizio fornendo un modello in un sito facilmente accessibile come il loro portale web. Tale modello dovrebbe essere elaborato dal settore ferroviario e dagli organismi di regolamentazione, di concerto con gli operatori degli impianti di servizio. Gli operatori degli impianti di servizio sono tenuti a fornire tutte le informazioni pertinenti ai gestori dell'infrastruttura conformemente all'articolo 31, paragrafo 10, e all'allegato IV, punto 6, della direttiva 2012/34/UE. Il gestore dell'infrastruttura principale, al quale deve essere fornita la descrizione dell'impianto di servizio nel caso in cui il gestore dell'infrastruttura alla cui rete è collegato l'impianto in questione sia esentato dall'obbligo di pubblicare il prospetto informativo della rete, dovrebbe essere quello determinato dallo Stato membro ai fini della partecipazione alla rete di cui all'articolo 7 *septies* della direttiva 2012/34/UE.
- (8) Entità differenti possono essere incaricate di decidere in merito alle condizioni di accesso a un impianto di servizio, di assegnare capacità nell'impianto di servizio e di prestare servizi ferroviari nell'impianto. In questi casi, tutte le entità interessate devono essere considerate operatori di un impianto di servizio ai sensi della direttiva 2012/34/UE. Ognuna di esse inoltre dovrebbe soddisfare le prescrizioni del presente regolamento per la parte di cui è responsabile. Se un impianto è di proprietà, è amministrato ed è gestito da più entità, solo quelle effettivamente tenute a fornire le informazioni e a decidere sulle richieste di accesso all'impianto di servizio e di fruizione dei servizi ferroviari dovrebbero essere considerate operatori dell'impianto di servizio.
- (9) Secondo la prassi attuale, in molti casi chiedono accesso agli impianti di servizio richiedenti quali caricatori e spedizionieri. L'impresa ferroviaria designata dal richiedente tuttavia spesso non intrattiene una relazione contrattuale con l'operatore dell'impianto di servizio. È pertanto opportuno chiarire che non solo le imprese ferroviarie ma anche altri richiedenti dovrebbero avere il diritto di chiedere l'accesso agli impianti di servizio alle


⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).



condizioni specificate nel presente regolamento, nel caso in cui il diritto nazionale preveda tale possibilità. Gli operatori di tali impianti di servizio dovrebbero essere vincolati dal presente regolamento, a prescindere dal fatto che intrattengano una relazione contrattuale con un'impresa ferroviaria o con un altro richiedente autorizzato a richiedere capacità negli impianti di servizio conformemente al diritto nazionale.

- (10) Le tracce ferroviarie e la capacità negli impianti di servizio sono spesso assegnate da entità differenti. È importante quindi che tali entità comunichino tra loro al fine di garantire la coerenza delle tracce ferroviarie previste e delle fasce orarie programmate negli impianti di servizio in modo da assicurare la circolazione efficiente e agevole dei treni. Lo stesso dovrebbe avvenire in quelle situazioni in cui un richiedente chiede servizi ferroviari in un impianto che sono prestati da fornitori differenti. Per i servizi non direttamente correlati alla capacità di infrastruttura, tale collaborazione non sarebbe necessaria.
- (11) Lo scambio di dati tra entità che ordinano servizi di trasporto, le imprese ferroviarie e gli scali in materia di tracciamento e rintracciamento e orario stimato di arrivo e di partenza dovrebbe contribuire a migliorare la qualità dei servizi e il rapporto costi-benefici nella catena logistica.
- (12) L'obbligo di rendere disponibili in tempo reale informazioni indicative sulla capacità disponibile dell'impianto di servizio su un portale Internet comune potrebbe essere soddisfatto fornendo informazioni dirette a precisare se l'impianto è pieno, ha una capacità residua limitata o ha una capacità residua sufficiente a soddisfare qualsiasi tipo di richiesta. Per servizi come quelli di manutenzione, per cui un veicolo deve essere escluso dal servizio per un lungo periodo, dette informazioni potrebbero non essere necessarie. La capacità operativa massima potrebbe essere inferiore a quella teorica massima. Ciò è dovuto al fatto che potrebbe rendersi necessario un adeguato tempo aggiuntivo per consentire servizi affidabili in situazioni quali l'arrivo in ritardo di un treno nell'impianto o in caso di disfunzioni operative. L'indicazione della capacità dovrebbe fare riferimento alla capacità operativa disponibile.
- (13) Gli operatori degli impianti di servizio non dovrebbero obbligare i richiedenti ad acquistare i servizi offerti in un impianto di cui questi ultimi non hanno bisogno. Tale principio non dovrebbe tuttavia comportare per il richiedente la possibilità di obbligare l'operatore di un impianto ad accettare la prestazione in proprio presso l'operatore se quest'ultimo offre il servizio in questione in modo conforme alla direttiva 2012/34/UE e al presente regolamento.
- (14) Se riceve una richiesta che contrasta con un'altra richiesta o una capacità già assegnata, l'operatore dell'impianto di servizio deve in primo luogo verificare se sia possibile soddisfare la nuova richiesta proponendo una fascia oraria differente, modificando quella assegnata nel caso in cui il richiedente interessato sia d'accordo, oppure adottando misure che consentano di accrescere la capacità dell'impianto. L'operatore non dovrebbe essere obbligato ad adottare misure come la modifica degli orari di apertura o misure che richiedano investimenti per accrescere la capacità dell'impianto. Tuttavia, qualora un richiedente garantisca la copertura dei costi di investimento o dei costi operativi supplementari, l'operatore di un impianto di servizio dovrebbe prendere in considerazione tale opzione.
- (15) Nel caso in cui la procedura di coordinamento non abbia consentito di conciliare richieste confliggenti, l'operatore di un impianto di servizio può applicare criteri di priorità per decidere tra richieste confliggenti. Tali criteri dovrebbero essere trasparenti e non discriminatori ed essere pubblicati nella descrizione dell'impianto di servizio, che è oggetto di riesame da parte dell'organismo di regolamentazione.
- (16) La nozione di alternativa valida comprende diversi elementi, tra cui in particolare *le caratteristiche fisiche e tecniche*, quali l'ubicazione di un impianto, l'accesso via strada, per ferrovia, per via navigabile o per mezzo di trasporti pubblici, lo scartamento del binario, la sua lunghezza e la sua elettrificazione, *le caratteristiche operative*, quali gli orari di apertura, la capacità all'interno e in prossimità dell'impianto, i requisiti di formazione dei conducenti, la portata e il tipo di servizi offerti, *l'attrattiva e la competitività dei servizi di trasporto*, quali il percorso, i collegamenti ad altri modi di trasporto e i tempi del trasporto, e *aspetti economici* quali l'incidenza sui costi operativi e la redditività dei servizi previsti.
- (17) La creazione di un impianto di servizio richiede investimenti significativi e il carattere di rete del sistema ferroviario implica che vi sono limitazioni circa il luogo in cui gli impianti possono essere costruiti; di conseguenza, molti impianti di servizio non possono essere facilmente riprodotti. Nel caso in cui le richieste di accesso a un impianto non abbiano potuto essere soddisfatte in seguito all'applicazione della procedura di coordinamento e l'impianto sia prossimo alla congestione, gli organismi di regolamentazione dovrebbero essere in grado di esigere che gli operatori degli impianti di servizio mettano in atto misure per ottimizzare l'utilizzo dell'impianto. L'operatore dell'impianto di servizio dovrebbe individuare misure adeguate a consentire il conseguimento di tale obiettivo. Tra queste potrebbero figurare, ad esempio, sanzioni pecuniarie a carico dei richiedenti che non si avvalgono dei diritti di accesso assegnati o la richiesta ai richiedenti di rinunciare ai diritti di accesso a un impianto di servizio o a servizi ferroviari se essi hanno ripetutamente e deliberatamente omesso di avvalersi di tali diritti o hanno causato turbative all'esercizio degli impianti di servizio o a danno di un altro richiedente.



- (18) Al fine di assicurare il miglior utilizzo possibile degli impianti esistenti, l'esercizio degli impianti che non sono utilizzati da almeno due anni dovrebbe essere offerto pubblicamente in locazione o in leasing quando un'impresa ferroviaria manifesta interesse per l'utilizzo di tale impianto sulla base di esigenze comprovate. Qualsiasi soggetto economico interessato a gestire tale impianto dovrebbe poter partecipare alle procedure di appalto e presentare un'offerta per aggiudicarsi l'esercizio dell'impianto. Una procedura di appalto non deve tuttavia essere avviata se è in corso un processo formale diretto a revocare la destinazione del sito a fini ferroviari e l'impianto è in fase di ristrutturazione per scopi diversi dall'uso come impianto di servizio.
- (19) Il presente regolamento stabilisce una serie di nuove norme per gli operatori degli impianti di servizio. Tali operatori hanno bisogno di tempo per adattare le attuali procedure interne in modo da garantire la piena osservanza di tutte le prescrizioni del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato soltanto a decorrere dal 1° giugno 2019. Ciò significa che la descrizione dell'impianto di servizio richiesta ai sensi dell'articolo 4 o una connessione alle pertinenti informazioni dovranno essere preparate e incluse per la prima volta nel prospetto informativo della rete per l'orario di servizio che inizia nel dicembre 2020.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo spazio ferroviario unico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce in dettaglio la procedura e i criteri da seguire per accedere ai servizi che sono prestati negli impianti di servizio di cui all'allegato II, punti 2, 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE.

Nei casi in cui si riferiscono ai richiedenti, le disposizioni del presente regolamento si intendono riferite alle imprese ferroviarie. Qualora la legislazione nazionale autorizzi richiedenti diversi dalle imprese ferroviarie a chiedere l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applicano anche a tali richiedenti a norma del diritto nazionale.

Articolo 2

Esenzioni

1. Gli operatori degli impianti di servizio di cui al paragrafo 2 possono chiedere di essere esentati dall'applicazione di tutte o di alcune delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera m), e dell'articolo 5.


Gli operatori degli impianti di servizio destinati ad essere utilizzati esclusivamente da operatori delle ferrovie storiche a fini di uso proprio possono chiedere di essere esentati dall'applicazione di tutte le disposizioni del presente regolamento.

Tali richieste sono presentate all'organismo di regolamentazione e devono essere debitamente giustificate.

2. Gli organismi di regolamentazione possono decidere di esentare gli operatori degli impianti di servizio che gestiscono i seguenti impianti di servizio o prestano i seguenti servizi:

- impianti di servizio o servizi che non rivestono importanza strategica per il funzionamento del mercato dei servizi di trasporto ferroviario, in particolare per quanto concerne il livello di utilizzo dell'impianto, il tipo e il volume di traffico potenzialmente interessato e il tipo di servizi offerti nell'impianto,
- impianti di servizio che sono gestiti o servizi che sono prestati in un contesto di mercato concorrenziale caratterizzato dalla presenza di molteplici concorrenti che offrono servizi comparabili,
- impianti di servizio o servizi qualora l'applicazione del presente regolamento potrebbe incidere negativamente sul funzionamento del mercato degli impianti di servizio.

3. Gli organismi di regolamentazione pubblicano sul proprio sito web le decisioni di concessione di un'esenzione di cui al paragrafo 2 entro due settimane dall'adozione di tali decisioni.



4. Se i criteri per la concessione di un'esenzione di cui al paragrafo 2 non sono più soddisfatti, l'organismo di regolamentazione revoca l'esenzione.
5. Gli organismi di regolamentazione elaborano e pubblicano i principi comuni per l'adozione di decisioni ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 2.

Articolo 3

Definizioni


Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «servizio di base»: un servizio prestato in uno degli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE;
- 2) «servizio ferroviario»: un servizio di base, complementare o ausiliario di cui all'allegato II, punti 2, 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE;
- 3) «descrizione dell'impianto di servizio»: un documento che definisce in dettaglio le informazioni necessarie per accedere agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
- 4) «capacità di un impianto di servizio»: le potenzialità di utilizzare un impianto di servizio e di prestare un servizio per un dato periodo di tempo, tenendo conto del tempo necessario per accedere all'impianto di servizio e per lasciarlo;
- 5) «procedura di coordinamento»: una procedura con la quale l'operatore di un impianto di servizio e i richiedenti cercano di risolvere situazioni in cui le esigenze di accedere a un impianto di servizio o a servizi ferroviari riguardano la medesima capacità di un impianto di servizio e sono in conflitto;
- 6) «impianti di servizio collegati»: gli impianti di servizio che sono adiacenti l'uno all'altro e richiedono il passaggio di uno per raggiungere l'altro;
- 7) «ente controllante»: un ente o un'impresa che esercita direttamente o indirettamente il controllo su un operatore di un impianto di servizio e che è anche attivo e detiene una posizione dominante sui mercati dei servizi di trasporto ferroviario nazionali per i quali l'impianto è utilizzato o esercita direttamente o indirettamente il controllo su un operatore di un impianto di servizio e un'impresa ferroviaria che detengono una siffatta posizione;
- 8) «prestazione in proprio di servizi»: una situazione in cui un'impresa ferroviaria presta essa stessa un servizio ferroviario sul sito di un operatore dell'impianto di servizio, a condizione che l'accesso all'impianto e l'utilizzo dello stesso da parte dell'impresa ferroviaria per la prestazione in proprio di servizi siano giuridicamente e tecnicamente fattibili e non compromettano la sicurezza delle operazioni e che l'operatore dell'impianto di servizio in questione offra tale possibilità;
- 9) «riconversione»: un processo formale attraverso il quale lo scopo dell'impianto di servizio è modificato in un uso diverso da quello della prestazione di servizi ferroviari;
- 10) «richiesta ad hoc»: una richiesta di accesso a un impianto di servizio o a un servizio ferroviario che si ricollega a una richiesta ad hoc concernente una singola traccia ferroviaria di cui all'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE;
- 11) «richiesta tardiva»: una richiesta di accesso a un impianto di servizio o a un servizio ferroviario presentata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle richieste stabilito dall'operatore dell'impianto in questione.

Articolo 4

Descrizione dell'impianto di servizio

1. Gli operatori degli impianti di servizio elaborano una descrizione di questi per gli impianti di servizio e i servizi di cui sono responsabili.
2. La descrizione dell'impianto di servizio comprende come minimo le seguenti informazioni, nella misura in cui ciò sia prescritto dal presente regolamento:
 - a) l'elenco di tutti gli impianti in cui sono prestati servizi ferroviari, ivi comprese informazioni sulla loro ubicazione e sugli orari di apertura;



- b) i principali dati di contatto dell'operatore dell'impianto di servizio;
- c) una descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto di servizio, quali raccordi o binari di manovra e smistamento, attrezzature tecniche per le operazioni di carico e scarico, per il lavaggio, per la manutenzione, e capacità di deposito disponibile; informazioni riguardanti le diramazioni o i raccordi privati che non fanno parte dell'infrastruttura ferroviaria, ma sono necessari per ottenere l'accesso agli impianti di servizio indispensabili per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario;
- d) una descrizione di tutti i servizi ferroviari che sono prestati nell'impianto e della loro natura (di base, complementari o ausiliari);
- e) la possibilità di prestare in proprio servizi ferroviari e le relative condizioni;
- f) informazioni sulle procedure per richiedere l'accesso all'impianto di servizio o a servizi prestati nell'impianto o a entrambi, ivi compresi i termini per la presentazione delle richieste e i limiti di tempo per il trattamento di tali richieste;
- g) nel caso di impianti di servizio gestiti da più di un operatore o di servizi ferroviari prestati da più di un operatore, l'indicazione se devono essere presentate richieste distinte di accesso agli impianti e di detti servizi;
- h) informazioni circa il contenuto minimo e il formato di una richiesta di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, o un modello per tale richiesta;
- i) almeno nel caso di impianti di servizio e di servizi ferroviari rispettivamente gestiti o prestati dagli operatori sotto il controllo diretto o indiretto di un ente controllante, condizioni generali standard e contratti tipo di accesso;
- j) se del caso, informazioni sulle condizioni di utilizzo dei sistemi informatici dell'operatore, se i richiedenti sono tenuti a utilizzare tali sistemi, e norme relative alla tutela dei dati commerciali e sensibili;
- k) una descrizione della procedura di coordinamento e delle misure di regolamentazione di cui all'articolo 10 e dei criteri di priorità di cui all'articolo 11;
- l) informazioni sulle variazioni delle caratteristiche tecniche e sulle restrizioni temporanee di capacità dell'impianto di servizio che potrebbero avere un'incidenza rilevante sull'esercizio dell'impianto di servizio, compresi i lavori previsti;
- m) informazioni sui canoni per ottenere l'accesso agli impianti di servizio e sui canoni per la fruizione di ciascun servizio ferroviario in essi prestato;
- n) informazioni sui principi dei regimi delle riduzioni offerte ai richiedenti, nel rispetto delle esigenze di riservatezza commerciale.

Articolo 5

Pubblicazione della descrizione dell'impianto di servizio


1. Gli operatori degli impianti di servizio mettono gratuitamente a disposizione del pubblico la descrizione dell'impianto di servizio, in uno dei seguenti modi:

- a) pubblicandola sul loro portale web o su un portale Internet comune e fornendo ai gestori dell'infrastruttura un link da inserire nel prospetto informativo della rete;
- b) fornendo ai gestori dell'infrastruttura le pertinenti informazioni pronte per la pubblicazione, da inserire nel prospetto informativo della rete.

Se il gestore dell'infrastruttura alla cui rete è collegato l'impianto è esentato dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo della rete conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 o 4, della direttiva 2012/34/UE, l'operatore di un impianto di servizio fornisce al gestore dell'infrastruttura principale il pertinente link o le pertinenti informazioni pronte per la pubblicazione.

2. I gestori dell'infrastruttura specificano nel prospetto informativo della rete o sul loro portale web il termine entro cui fornire informazioni o il link da pubblicare nel prospetto informativo della rete in vista della pubblicazione di questa entro la data di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE.

I gestori dell'infrastruttura forniscono un modello comune, messo a punto dal settore ferroviario in collaborazione con gli organi di regolamentazione entro il 30 giugno 2018, che gli operatori degli impianti di servizio possono utilizzare per presentare le informazioni. Se necessario il modello è oggetto di riesame ed è aggiornato.



3. Gli operatori degli impianti di servizio aggiornano, se necessario, la descrizione dell'impianto di servizio. Essi informano in tempo utile i richiedenti che hanno già chiesto l'accesso o che si sono abbonati a uno o più servizi nell'impianto di servizio circa eventuali modifiche di rilievo della descrizione dell'impianto.

4. Nel caso di impianti di servizio gestiti da più di un operatore o di servizi prestati nell'impianto da più di un fornitore, tali operatori o fornitori si coordinano tra loro al fine:

- a) di mettere a disposizione in un'unica sede le loro descrizioni dell'impianto di servizio; oppure
- b) di indicare nelle rispettive descrizioni dell'impianto di servizio tutti gli operatori dell'impianto di servizio cui spetta la responsabilità di decidere sulle richieste di accesso all'impianto o ai servizi ferroviari prestati nello stesso impianto di servizio.

Se tale coordinamento non ha successo, l'organismo di regolamentazione può adottare una decisione per designare uno degli operatori dell'impianto di servizio a ottemperare all'obbligo di cui al primo comma. Tutti i pertinenti costi sono suddivisi tra tutti gli operatori dell'impianto di servizio in questione.

5. L'obbligo di cui al paragrafo 1 e all'articolo 4 è soddisfatto in modo proporzionato alle dimensioni, alle caratteristiche tecniche e all'importanza dell'impianto di servizio in questione.

Articolo 6

Informazioni supplementari

1. L'organismo di regolamentazione può esigere che gli operatori degli impianti di servizio giustificino il motivo per cui designano un servizio ferroviario come servizio di base, complementare o ausiliario.

2. Su richiesta di un richiedente gli operatori degli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, lettere da a) a g), della direttiva 2012/34/UE forniscono informazioni indicative sulla capacità disponibile di un impianto di servizio.

3. Ove tecnicamente possibile con uno sforzo economico ragionevole, gli operatori degli impianti di servizio rendono disponibili in tempo reale le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera l), servendosi di un portale Internet comune.

Articolo 7

Collaborazione in merito all'assegnazione della capacità dell'impianto di servizio e al suo utilizzo

1. I richiedenti presentano le richieste di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari nel rispetto delle scadenze fissate dagli operatori degli impianti di servizio. Se del caso, nel determinare tali scadenze al fine di evitare incongruenze, gli operatori degli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE tengono in debita considerazione il calendario e i criteri di priorità per la programmazione stabiliti dai gestori dell'infrastruttura.

2. Gli operatori degli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE e i gestori dell'infrastruttura collaborano nell'intento di garantire, se necessario, la coerenza dell'assegnazione della capacità di infrastruttura e negli impianti di servizio. L'obbligo di collaborazione vale anche per gli operatori di impianti di servizio collegati. I richiedenti interessati possono partecipare a tale collaborazione su richiesta. I richiedenti possono inoltre chiedere la partecipazione alla collaborazione di entità competenti a concedere l'accesso a diramazioni o raccordi privati necessari per ottenere accesso agli impianti di servizio che sono indispensabili per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario.

Se un richiedente chiede la prestazione dei servizi complementari o ausiliari di cui all'allegato II, punti 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE offerti nell'impianto da uno o più operatori dell'impianto di servizio diversi da quello responsabile per la concessione dell'accesso all'impianto, il richiedente può chiedere la partecipazione alla collaborazione di tutti gli operatori degli impianti di servizio che prestano tali servizi.

Fintanto che non è completata la programmazione da parte del gestore dell'infrastruttura, le richieste di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari non sono respinte con la giustificazione che la traccia ferroviaria richiesta non è ancora stata assegnata. Gli operatori degli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE e i gestori dell'infrastruttura interessati devono tuttavia assicurare la coerenza delle rispettive decisioni.



3. Se del caso, gli operatori degli impianti di servizio, i gestori dell'infrastruttura e i richiedenti collaborano per garantire una efficiente circolazione dei treni da e verso gli impianti di servizio. Nel caso di treni che utilizzano scali merci, compresi quelli nei porti marittimi o di navigazione interna, tale collaborazione comprende lo scambio di informazioni in materia di tracciamento e rintracciamento dei treni e, se disponibile, di orario stimato di arrivo e di partenza in caso di ritardi e anomalie.

4. Su richiesta dell'organismo di regolamentazione, gli operatori degli impianti di servizio dimostrano per iscritto di aver soddisfatto negli ultimi tre anni gli obblighi in materia di collaborazione ai sensi del presente articolo.

Articolo 8

Richieste di accesso agli impianti di servizio e di fruizione di servizi ferroviari

1. Le richieste di accesso agli impianti di servizio e di fruizione di servizi ferroviari possono essere presentate da richiedenti.

2. I richiedenti specificano nelle rispettive richieste l'impianto di servizio o i servizi ferroviari, o entrambi, per i quali hanno chiesto l'accesso. Gli operatori degli impianti di servizio non condizionano l'accesso all'impianto o la prestazione di un servizio ferroviario all'obbligo di acquistare altri servizi che non sono collegati al servizio richiesto.

3. L'operatore di un impianto di servizio conferma senza indugio la ricezione di una richiesta. Se la richiesta non contiene tutte le informazioni previste conformemente alla descrizione dell'impianto di servizio e necessarie per prendere una decisione, l'operatore dell'impianto di servizio in questione ne informa il richiedente e fissa un termine ragionevole per la presentazione delle informazioni mancanti. Nel caso in cui dette informazioni non siano presentate entro tale termine, la richiesta può essere respinta.

Articolo 9

Risposta alle richieste

1. Dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie, l'operatore di un impianto di servizio dà risposta alle richieste di accesso agli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE e di prestazione di servizi in tali impianti entro i limiti di tempo ragionevoli stabiliti dall'organismo di regolamentazione conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE. Scadenze diverse possono essere fissate per impianti di servizio e/o servizi di tipo differente.


2. Se l'operatore di un impianto di servizio ha dato risposta con un'offerta di accesso all'impianto di servizio, tale offerta rimane valida per un periodo di tempo ragionevole da lui specificato che tiene conto delle esigenze operative del richiedente.

3. Gli organismi di regolamentazione fissano i termini per dare risposta alle richieste presentate dai richiedenti come stabilito all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE anteriormente alla pubblicazione del primo prospetto informativo della rete, fatte salve le disposizioni del presente regolamento di esecuzione al fine di garantire il rispetto dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE.

4. Per le richieste ad hoc concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi di cui all'allegato II, punto 2, lettere da a) a d) e da f) a i), all'atto di stabilire i limiti di tempo conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE, gli organismi di regolamentazione tengono conto dei termini temporali di cui all'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE. Nei casi in cui gli organismi di regolamentazione non hanno definito i limiti di tempo per tali richieste ad hoc, l'operatore di un impianto di servizio dà risposta alla richiesta entro i termini temporali di cui all'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva.

Se l'operatore di un impianto di servizio ha definito una scadenza annuale per la presentazione delle richieste di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari di cui all'allegato II, punto 2, lettere da a) a d) e da f) a i), i limiti di tempo per dare risposta alle richieste tardive definiti dall'organismo di regolamentazione tengono conto dei termini temporali applicati dai gestori dell'infrastruttura per il trattamento di tali richieste.

Per gli impianti di servizio e i servizi ferroviari di cui all'allegato II, punto 2, lettera e), il limite di tempo inizia non appena è stata valutata la compatibilità tecnica del materiale rotabile con tali impianti e le attrezzature, e il richiedente ne è stato informato.



5. Gli operatori degli impianti di servizio che prestano i servizi complementari o ausiliari di cui all'allegato II, punti 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE danno risposta alle richieste di tali servizi entro il limite di tempo fissato dall'organismo di regolamentazione o, se tale termine non è stato fissato, entro un limite di tempo ragionevole. Nel caso in cui un richiedente presenti richieste ad hoc di vari servizi ferroviari prestati in un unico impianto di servizio precisando che è utile solo la loro assegnazione simultanea, tutti gli operatori dell'impianto di servizio in questione, compresi coloro che prestano i servizi complementari o ausiliari di cui all'allegato II, punti 3 e 4, danno risposta a tali richieste entro il limite di tempo ragionevole di cui al paragrafo 4.

Per i servizi ferroviari di cui all'allegato II, punto 4, lettera e), il limite di tempo inizia non appena è stata valutata la compatibilità tecnica del materiale rotabile con gli impianti e le attrezzature, e il richiedente ne è stato informato.

6. Con l'accordo del richiedente interessato, i limiti di tempo di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 possono essere prorogati.

7. I diritti di accesso all'infrastruttura ferroviaria e ai servizi ferroviari non sono trasferiti ad altri richiedenti.

8. Se non intende avvalersi di un diritto di accesso a un impianto di servizio o a un servizio ferroviario concesso dall'operatore dell'impianto di servizio, un richiedente ne informa senza indugio l'operatore interessato.

Articolo 10

Procedura di coordinamento

1. Se riceve una richiesta di accesso all'impianto di servizio o di prestazione di un servizio che è in conflitto con un'altra richiesta o riguarda la capacità di un impianto di servizio già assegnata, l'operatore di un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE si adopera, attraverso la discussione e il coordinamento con i richiedenti in questione, per conciliare al massimo tutte le richieste. Tale coordinamento coinvolge anche coloro che prestano i servizi complementari o ausiliari di cui all'allegato II, punti 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE nel caso in cui tali servizi siano offerti nell'impianto e richiesti da un richiedente. Qualsiasi modifica dei diritti di accesso già concessi è subordinata all'accordo del richiedente in questione.

2. Gli operatori degli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE non respingono le richieste di accesso al loro impianto di servizio e di prestazione di un servizio, né indicano al richiedente alternative valide, quando la capacità che soddisfa le esigenze del richiedente è disponibile nel loro impianto di servizio o si prevede che essa divenga disponibile durante o in seguito all'applicazione della procedura di coordinamento.

3. Gli operatori degli impianti di servizio prendono in considerazione diverse opzioni che consentano loro di soddisfare richieste confliggenti di accesso all'impianto di servizio o di prestazione di servizi nell'impianto di servizio. Tali opzioni, ove necessario, includono misure volte a massimizzare la capacità disponibile nell'impianto, nella misura in cui non rendono necessari ulteriori investimenti in termini di risorse o impianti. Tali misure possono comprendere:

- la proposta di orari alternativi,
- la modifica degli orari di apertura o dei turni, ove possibile,
- la concessione dell'accesso all'impianto per la prestazione in proprio di servizi.


4. I richiedenti e gli operatori degli impianti di servizio possono chiedere congiuntamente all'organismo di regolamentazione di partecipare in qualità di osservatore alla procedura di coordinamento.

5. Nei casi in cui una richiesta di accesso a un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE non ha potuto essere soddisfatta in seguito all'applicazione della procedura di coordinamento e l'impianto di servizio è prossimo alla congestione, l'organismo di regolamentazione può chiedere all'operatore dell'impianto di servizio di adottare misure volte a soddisfare ulteriori richieste di accesso al suo impianto. Tali misure sono trasparenti e non discriminatorie.

Articolo 11

Criteri di priorità

Gli operatori dell'impianto di servizio possono stabilire criteri di priorità per l'assegnazione di capacità nel caso di richieste confliggenti di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, quando tali richieste non possono essere soddisfatte in seguito all'applicazione della procedura di coordinamento.



Tali criteri di priorità sono non discriminatori e sono basati su criteri oggettivi e pubblicati nella descrizione dell'impianto di servizio conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera k). Essi tengono in considerazione l'obiettivo dell'impianto, le finalità e la natura dei servizi di trasporto ferroviario in questione e l'obiettivo di garantire un utilizzo efficiente della capacità disponibile.

I criteri di priorità possono tenere conto anche dei seguenti aspetti:

- contratti esistenti,
- l'intenzione e l'abilità di utilizzare la capacità richiesta, compresi l'eventuale mancato utilizzo in precedenza, in tutto o in parte, della capacità assegnata e i motivi di tale mancato utilizzo,
- tracce ferroviarie già assegnate in relazione ai servizi richiesti,
- criteri di priorità per l'assegnazione delle tracce ferroviarie,
- presentazione tempestiva delle richieste.

Articolo 12

Alternative valide

1. Nei casi in cui una richiesta di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari non può essere soddisfatta in seguito all'applicazione della procedura di coordinamento, l'operatore di un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE informa senza indugio il richiedente in questione e, su sua richiesta, l'organismo di regolamentazione. Gli Stati membri possono stabilire che l'organismo di regolamentazione sia informato anche in assenza di una siffatta richiesta.

2. Nel caso in cui una richiesta non possa essere soddisfatta, l'operatore di un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE e il richiedente valutano congiuntamente se esistono alternative valide che consentano di effettuare il servizio di trasporto merci o passeggeri in questione sullo stesso percorso, o su percorsi alternativi, a condizioni economicamente accettabili. Il richiedente non è tenuto a rivelare la sua strategia commerciale.

3. Ai fini del paragrafo 2 l'operatore dell'impianto di servizio indica possibili alternative, anche, se del caso, in altri Stati membri, sulla base di altre descrizioni dell'impianto di servizio, di informazioni pubblicate su un portale Internet comune conformemente all'articolo 5 e di informazioni fornite dal richiedente. Nel proporre possibili alternative, sono presi in considerazione almeno i seguenti criteri nella misura in cui possono essere valutati dall'operatore dell'impianto di servizio:

- sostituibilità delle caratteristiche operative dell'impianto di servizio alternativo,
- sostituibilità delle caratteristiche fisiche e tecniche dell'impianto di servizio alternativo,
- evidente impatto sull'attrattiva e sulla competitività del servizio di trasporto ferroviario previsto dal richiedente,
- costo addizionale stimato per il richiedente.

L'operatore di un impianto di servizio rispetta la riservatezza commerciale delle informazioni fornite dal richiedente.

4. Nel caso in cui le informazioni sulla capacità dell'alternativa proposta non siano pubblicamente disponibili, il richiedente procede alla loro verifica.


Il richiedente valuta se l'utilizzo dell'alternativa proposta gli consentirebbe l'esercizio del previsto servizio di trasporto a condizioni economicamente accettabili. Egli informa l'operatore dell'impianto di servizio dell'esito della sua valutazione entro un termine concordato congiuntamente.

5. Il richiedente può chiedere all'operatore di un impianto di servizio di non indicare alternative valide e di non procedere alla valutazione congiunta.

Articolo 13

Rifiuto di accesso

1. Se l'operatore di un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE e il richiedente concludono che non esiste alcuna alternativa valida e se non è possibile soddisfare la richiesta di accesso all'impianto o di prestazione di un servizio nell'impianto in seguito all'applicazione della procedura di coordinamento, l'operatore di un impianto di servizio può respingere la richiesta.



Se l'operatore dell'impianto di servizio e il richiedente non riescono ad accordarsi su una alternativa valida, l'operatore dell'impianto di servizio può respingere la richiesta indicando le alternative che ritiene valide.

Il richiedente può presentare un reclamo all'organismo di regolamentazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE.

2. Se l'operatore dell'impianto di servizio e il richiedente hanno individuato congiuntamente alternative valide, l'operatore dell'impianto di servizio può respingere la richiesta.

3. Gli operatori di un impianto di servizio di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE comunicano per iscritto al richiedente il motivo per cui la richiesta non ha potuto essere soddisfatta in seguito all'applicazione della procedura di coordinamento e il motivo per cui, sulla base delle informazioni disponibili, essi ritengono che qualsiasi proposta alternativa soddisfi le esigenze del richiedente e sia valida.

4. Un operatore di un impianto di servizio che respinge una richiesta è tenuto a illustrare all'organismo di regolamentazione e al richiedente, su loro richiesta, i motivi del rigetto, compresi le alternative esaminate e l'esito della procedura di coordinamento.

5. Nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 5, l'operatore di un impianto di servizio può respingere la richiesta senza ottemperare alle prescrizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

6. Nel caso in cui più volte il richiedente non abbia pagato i diritti di accesso già concessi e utilizzati, l'operatore di un impianto di servizio può chiedere garanzie finanziarie a tutela delle sue legittime aspettative circa i futuri introiti e l'utilizzo dell'impianto. Le informazioni su tali garanzie sono pubblicate nella descrizione dell'impianto di servizio.

Articolo 14

Reclami

Nel caso in cui il richiedente presenti un reclamo all'organismo di regolamentazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE, detto organismo di regolamentazione, nel valutare l'impatto di qualsiasi decisione possa adottare per concedere una parte adeguata della capacità al richiedente, prende in considerazione almeno i seguenti elementi, se pertinenti:

- obblighi contrattuali e sostenibilità dei modelli di business degli altri utenti dell'impianto di servizio interessato,
- volume totale della capacità dell'impianto di servizio già assegnata ad altri utenti interessati,
- investimenti realizzati nell'impianto da parte di altri utenti interessati,
- disponibilità di alternative valide per soddisfare le esigenze degli altri utenti interessati, ivi comprese le alternative in altri Stati membri nel caso di servizi ferroviari internazionali,
- sostenibilità del modello di business dell'operatore dell'impianto di servizio,
- diritti di accesso alle infrastrutture di collegamento.

Articolo 15

Impianti non utilizzati

1. Gli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE che non sono utilizzati da almeno due anni consecutivi sono oggetto di manifestazione di interesse e locazione o leasing. Informazioni sugli impianti non utilizzati sono pubblicate conformemente all'articolo 5.

2. Il periodo di due anni di cui al paragrafo 1 inizia a decorrere dal giorno successivo al giorno in cui un servizio ferroviario è stato prestato per l'ultima volta nell'impianto di servizio in questione.

3. Un richiedente interessato a utilizzare un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE che non è utilizzato da almeno due anni consecutivi manifesta il proprio interesse per iscritto all'operatore dell'impianto in questione e informa il relativo organismo di regolamentazione. In detta manifestazione di interesse sono comprovate le esigenze dell'impresa ferroviaria in questione. L'operatore dell'impianto di servizio può decidere di riprendere l'attività in modo tale da soddisfare le comprovate esigenze dell'impresa ferroviaria.



4. Se il proprietario di un impianto di servizio non gestisce detto impianto, l'operatore dell'impianto informa il proprietario della manifestazione di interesse entro 10 giorni dal suo ricevimento. Il proprietario dell'impianto rende pubblico che l'impianto è, in tutto o in parte, disponibile per la locazione o il leasing a meno che l'operatore dell'impianto di servizio abbia deciso di riprendere l'attività dopo la manifestazione d'interesse.

5. Prima che si proceda a tale pubblicazione, il proprietario dell'impianto di servizio può autorizzare l'operatore dell'impianto di servizio a presentare le sue osservazioni in merito a tale pubblicazione entro quattro settimane. L'operatore può opporsi a tale pubblicazione presentando i documenti attestanti che è in corso un processo di riconversione, avviato prima della manifestazione di interesse.

6. L'organismo di regolamentazione è informato del processo di riconversione dal proprietario e può chiedere all'operatore documenti al fine di valutarne la plausibilità.

Se la valutazione non è soddisfacente, l'organismo di regolamentazione richiede la pubblicazione dell'esercizio, in tutto o in parte, dell'impianto in locazione o in leasing.

7. Fatte salve le norme applicabili in materia di appalti pubblici, il proprietario di un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE pubblica sul suo portale web un avviso in merito alla locazione o al leasing dell'impianto di servizio in questione e ne informa l'organismo di regolamentazione e il gestore dell'infrastruttura alla cui rete è collegato l'impianto. La pubblicazione comprende tutte le informazioni necessarie a permettere alle imprese interessate di presentare un'offerta per aggiudicarsi l'esercizio, in tutto o in parte, dell'impianto. Queste informazioni comprendono in particolare:

- a) i dettagli della procedura di selezione, che deve essere trasparente e non discriminatoria e tenere conto dell'obiettivo di garantire un effettivo utilizzo ottimale della capacità dell'impianto;
- b) i criteri di selezione;
- c) le principali caratteristiche delle attrezzature tecniche dell'impianto di servizio;
- d) l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte che deve essere successivo di almeno 30 giorni alla data di pubblicazione dell'avviso.

8. Il gestore dell'infrastruttura in questione pubblica inoltre sul suo portale web le informazioni di cui al paragrafo 7.

9. Fatte salve le norme applicabili in materia di appalti pubblici, il proprietario di un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE seleziona l'aggiudicatario e presenta senza indugio un'offerta ragionevole.

10. Gli Stati membri possono applicare le procedure previste per il controllo normativo delle attività di disattivazione degli impianti di servizio. In questo caso l'organismo di regolamentazione può concedere esenzioni dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 16

Riesame

Entro il 1° giugno 2024, la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e, in base all'esito di tale valutazione, procede, se necessario, al suo riesame.


Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2019.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0221



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2178 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2017

recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo V del regolamento (CE) n. 1005/2008 definisce procedure per l'identificazione delle navi che esercitano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (in seguito denominata «INN»), nonché procedure per stabilire un elenco dell'Unione di tali navi (in seguito denominato «l'elenco dell'Unione»). L'articolo 37 del regolamento prevede misure applicabili alle navi figuranti nell'elenco.
- (2) L'elenco dell'Unione è stato stabilito dal regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione ⁽²⁾ e successivamente modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 724/2011 ⁽³⁾, (UE) n. 1234/2012 ⁽⁴⁾, (UE) n. 672/2013 ⁽⁵⁾, (UE) n. 137/2014 ⁽⁶⁾, (UE) 2015/1296 ⁽⁷⁾ e (UE) 2016/1852 ⁽⁸⁾.
- (3) A norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, le navi iscritte negli elenchi delle navi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca devono essere incluse nell'elenco dell'Unione.
- (4) Tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca provvedono alla stesura e all'aggiornamento periodico di elenchi delle navi INN conformemente alle loro rispettive norme ⁽⁹⁾.
- (5) Conformemente all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione, ricevuti gli elenchi delle navi presumibilmente o sicuramente implicate nella pesca INN trasmessi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, aggiorna l'elenco dell'Unione. La Commissione ha ricevuto nuovi elenchi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca; è quindi opportuno aggiornare l'elenco dell'Unione.
- (6) Poiché la stessa nave può figurare nell'elenco con nomi e/o bandiere differenti in funzione del momento in cui è stata inclusa negli elenchi delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, la versione aggiornata dell'elenco dell'Unione dovrebbe comprendere i differenti nomi e/o bandiere quali stabiliti dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca.
- (7) La nave «Viking» ⁽¹⁰⁾, attualmente inclusa nell'elenco dell'Unione, è stata cancellata dall'elenco stabilito dalla Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR) poiché è stata affondata dalle autorità indonesiane il 14 marzo 2016. La nave dovrebbe pertanto essere rimossa dall'elenco dell'Unione nonostante non sia stata ancora cancellata dall'elenco stabilito dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).

⁽¹⁾ GUL 286 del 29.10.2008, pag. 1.⁽²⁾ GUL 131 del 29.5.2010, pag. 22.⁽³⁾ GUL 194 del 26.7.2011, pag. 14.⁽⁴⁾ GUL 350 del 20.12.2012, pag. 38.⁽⁵⁾ GUL 193 del 16.7.2013, pag. 6.⁽⁶⁾ GUL 43 del 13.2.2014, pag. 47.⁽⁷⁾ GUL 199 del 29.7.2015, pag. 12.⁽⁸⁾ GUL 284 del 20.10.2016, pag. 5.⁽⁹⁾ Ultimi aggiornamenti: CCAMLR: elenco INN 2016/2017 quale adottato nel corso della riunione annuale CCAMLR-XXXV del 17-28 ottobre 2016; SEAFO: elenco delle navi INN della SEAFO quale adottato nel corso della 13ª riunione annuale della Commissione del 28 novembre-2 dicembre 2016; ICCAT: elenco INN 2016 quale adottato nel corso della 20ª riunione speciale della Commissione del 14-21 novembre 2016; IATTC: elenco 2017 quale adottato nel corso della 92ª riunione dell'IATTC del 24-28 luglio 2017; NEAFC: elenco INN B AM 2016-40 quale adottato nel corso della 35ª riunione annuale del 14-18 novembre 2016; NAFO: elenco 2016 quale adottato nel corso della 38ª riunione annuale del 19-23 settembre 2016; WCPFC: elenco delle navi INN della WCPFC per il 2017, effettivo a decorrere dal 7 febbraio 2017, quale adottato nel corso della 13ª sessione ordinaria della Commissione del 5-9 dicembre 2016; IOTC: elenco delle navi INN dell'IOTC, approvato nel corso della 21ª sessione dell'IOTC del 22-26 maggio 2017; CGPM: elenco INN 2016 quale adottato nel corso della 40ª sessione del 30 maggio-3 giugno 2016; SPRFMO: elenco delle navi INN 2017 quale adottato nel corso della 5ª riunione della Commissione del 18-22 gennaio 2017.⁽¹⁰⁾ Numero IMO di identificazione della nave: 8713392.

- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 468/2010.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 è sostituita dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


Numero IMO ⁽¹⁾ di identificazione della nave/ Riferimento ORGP	Nome della nave ⁽²⁾	Stato o territorio di bandiera ⁽²⁾	Figurante nell'elenco dell'ORGP ⁽²⁾
20150046 [ICCAT]	ABUNDANT 1 [secondo l'IOTC], YI HONG 6 [secondo l'ICCAT] (nome precedente secondo l'IOTC: YI HONG 06)	Sconosciuto [secondo l'ICCAT e l'IOTC], Bolivia [secondo l'ICCAT]	IOTC, ICCAT
20150042 [ICCAT]	ABUNDANT 12 [secondo l'IOTC], YI HONG 106 [secondo l'ICCAT] (nome precedente secondo l'IOTC: YI HONG 106)	Bolivia [secondo l'ICCAT], sconosciuto [secondo l'IOTC]	IOTC, ICCAT
20150044 [ICCAT]	ABUNDANT 3 [secondo l'IOTC], YI HONG 16 [secondo l'ICCAT] (nome precedente secondo l'IOTC: YI HONG 16)	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
	ABUNDANT 6 (nome precedente: YI HONG 86)	Sconosciuto	IOTC
20150043 [ICCAT]	ABUNDANT 9 [secondo l'IOTC], YI HONG 116 [secondo l'ICCAT] (nome precedente secondo l'IOTC: YI HONG 116)	Bolivia [secondo l'ICCAT], sconosciuto [secondo l'IOTC]	IOTC, ICCAT
20060010 [ICCAT]	ACROS n. 2	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)	ICCAT, CGPM
20060009 [ICCAT]	ACROS n. 3	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)	ICCAT, CGPM
7306570	ALBORAN II (nome precedente secondo la NAFO e la NEAFC: WHITE ENTERPRISE; nomi precedenti secondo la SEAFO: WHITE, ENTERPRISE, ENXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR)	Sconosciuto [secondo la NAFO, la NEAFC e la SEAFO], Panama [secondo la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la NAFO, la NEAFC e la SEAFO: Panama, Saint Kitts e Nevis)	NEAFC, NAFO, SEAFO, CGPM
7424891	ALDABRA (nome precedente secondo la CCAMLR e la CGPM: OMOA I)	Sconosciuto [secondo la CCAMLR], Tanzania [secondo la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Tanzania, Honduras)	CCAMLR, SEAFO, CGPM
7036345	AMORINN (nomi precedenti secondo la CCAMLR e la CGPM: ICEBERG II, LOME, NOEMI)	Sconosciuto [secondo la CCAMLR e la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Togo, Belize)	CCAMLR, SEAFO, CGPM
7236634	ANTONY (nomi precedenti secondo la CCAMLR: URGORA, ATLANTIC OJI MARU n. 33, OJI MARU n. 33)	Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Indonesia, Belize, Panama, Honduras, Venezuela)	CCAMLR, SEAFO



Numero IMO ⁽¹⁾ di identificazione della nave/ Riferimento ORGP	Nome della nave ⁽²⁾	Stato o territorio di bandiera ⁽²⁾	Figurante nell'elenco dell'ORGP ⁽²⁾
2015001 [ICCAT]	ANEKA 228	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
2015002 [ICCAT]	ANEKA 228; KM.	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
7322897/20150024 [ICCAT]	ASIAN WARRIOR [secondo la CCAMLR], KUNLUN [secondo l'ICCAT, l'IOTC e la SEAFO], HUANG HE 22 [secondo la CGPM] (nomi precedenti secondo la CCAMLR: KUNLUN, TAISHAN, CHANG BAI, HOUGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA; nomi precedenti secondo l'ICCAT e l'IOTC: TAISHAN; nomi precedenti secondo la CGPM: SIMA QIAN BARU 22, DORITA, MAGNUS, THULE, EOLO, RED MOON, BLACK MOON, INA MAKA, GALAXY, CORVUS)	Saint Vincent e Grenadine [secondo la CCAMLR], Guinea equatoriale [secondo l'ICCAT e l'IOTC] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Indonesia, Tanzania, Corea del Nord (RPDC), Panama, Sierra Leone, Guinea equatoriale, Saint Vincent e Grenadine, Uruguay)	CCAMLR, SEAFO, CGPM, IOTC, ICCAT
9037537	BAROON [secondo la CCAMLR e la SEAFO], LANA [secondo la CGPM] (nomi precedenti secondo la CCAMLR: LANA, ZEUS, TRITON I; nomi precedenti secondo la CGPM: ZEUS, TRITON-1, KINSHO MARU n. 18)	Tanzania [secondo la CCAMLR e la SEAFO], sconosciuto [secondo la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Nigeria, Mongolia, Togo, Sierra Leone)	CCAMLR, SEAFO, CGPM
	BENAI AH	India	IOTC
	BEO HINGIS	India	IOTC
12290 [IATTC]/ 20110011 [ICCAT]	BHASKARA n. 10	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Indonesia)	IATTC, ICCAT, CGPM
12291 [IATTC]/ 20110012 [ICCAT]	BHASKARA n. 9	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Indonesia)	IATTC, ICCAT, CGPM
20060001 [ICCAT]	BIGEYE	Sconosciuto	ICCAT, CGPM
20040005 [ICCAT]	BRAVO	Sconosciuto	ICCAT, CGPM
9407 [IATTC]/ 20110013 [ICCAT]	CAMELOT	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo l'IATTC: Belize)	IATTC, ICCAT, CGPM
	CARMAL MATHA	India	IOTC
6622642	CHALLENGE (nomi precedenti secondo la CCAMLR: PERSEVERANCE, MILA; nomi precedenti secondo la CGPM: MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE)	Sconosciuto [secondo la CCAMLR], Panama [secondo la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Panama, Guinea equatoriale, Regno Unito)	CCAMLR, SEAFO, CGPM
20150003 [ICCAT]	CHI TONG	Sconosciuto	IOTC, ICCAT




Numero IMO ⁽¹⁾ di identificazione della nave/ Riferimento ORGP	Nome della nave ⁽²⁾	Stato o territorio di bandiera ⁽²⁾	Figurante nell'elenco dell'ORGP ⁽²⁾
125 [IATTC]/ 20110014 [ICCAT]	CHIA HAO n. 66	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo l'IATTC e l'ICCAT: Belize; ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT: Guinea equatoriale)	IATTC, ICCAT, CGPM
7913622	DAMANZAIHAO (nome precedente: LA-FAYETTE)	Perù (ultima bandiera conosciuta: Russia)	SPRFMO
20080001 [ICCAT]	DANIAA (nome precedente: CARLOS)	Sconosciuto [secondo l'ICCAT], Guinea [secondo la CGPM] (ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT: Guinea)	ICCAT, CGPM
	DIGNAMOL 1	India	IOTC
6163 [IATTC]/ 20130005 [ICCAT]	DRAGON III	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo l'IATTC: Cambogia)	IATTC, ICCAT, CGPM
	EPHRAEEM	India	IOTC
8604668	EROS DOS (nome precedente: FURABOLOS)	Sconosciuto [secondo la NAFO, la NEAFC e la SEAFO], Panama [secondo la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la NAFO, la NEAFC e la SEAFO: Panama, Seychelles)	NEAFC, NAFO, SEAFO, CGPM
20150004 [ICCAT]	FU HSIANG FA 18	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20150005 [ICCAT]	FU HSIANG FA n. 01	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20150006 [ICCAT]	FU HSIANG FA n. 02	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20150007 [ICCAT]	FU HSIANG FA n. 06	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20150008 [ICCAT]	FU HSIANG FA n. 08	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20150009 [ICCAT]	FU HSIANG FA n. 09	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20150010 [ICCAT]	FU HSIANG FA n. 11	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20150011 [ICCAT]	FU HSIANG FA n. 13	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20150012 [ICCAT]	FU HSIANG FA n. 17	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20150013 [ICCAT]	FU HSIANG FA n. 20	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20150014 [ICCAT]	FU HSIANG FA n. 21	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20130003 [ICCAT]	FU HSIANG FA n. 21 [secondo l'ICCAT e l'IOTC], FU HSIANG FA [secondo la CGPM]	Sconosciuto	IOTC, ICCAT, CGPM
20150015 [ICCAT]	FU HSIANG FA n. 23	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20150016 [ICCAT]	FU HSIANG FA n. 26	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20150017 [ICCAT]	FU HSIANG FA n. 30	Sconosciuto	IOTC, ICCAT




Numero IMO ⁽¹⁾ di identificazione della nave/ Riferimento ORGP	Nome della nave ⁽²⁾	Stato o territorio di bandiera ⁽²⁾	Figurante nell'elenco dell'ORGP ⁽²⁾
7355662/20130001 [ICCAT]/M-01432 [WCPFC]	FU LIEN n. 1	Sconosciuto [secondo la WCPFC], Georgia [secondo la CGPM e l'ICCAT] (ultima bandiera conosciuta secondo la WCPFC: Georgia)	WCPFC, ICCAT, CGPM
20130004 [ICCAT]	FULL RICH	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo l'IOTC: Belize)	IOTC, ICCAT, CGPM
20080005 [ICCAT]	GALA I (nomi precedenti: MANARA II, ROAGAN)	Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Libia, Isola di Man)	ICCAT, CGPM
6591 [IATTC]/20130006 [ICCAT]	GOIDAU RUEY n. 1 (nomi precedenti secondo l'IATTC e l'ICCAT: GOIDAU RUEY 1)	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)	IATTC, ICCAT, CGPM
7020126	GOOD HOPE (nome precedente secondo la CCAMLR: TOTO; nomi precedenti secondo la CGPM: TOTO, SEA RANGER V)	Nigeria	CCAMLR, SEAFO, CGPM
6719419 [NEAFC, SEAFO]/6714919 [NAFO, SEAFO]	GORILERO (nome precedente: GRAN SOL)	Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CGPM, la NAFO e la NEAFC: Sierra Leone, Panama)	NEAFC, NAFO, SEAFO, CGPM
2009003 [ICCAT]	GUNUAR MELYN 21	Sconosciuto	IOTC, ICCAT, CGPM
7322926	HEAVY SEA (nomi precedenti secondo la CCAMLR: DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO)	Sconosciuto [secondo la CCAMLR], Panama [secondo la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Panama, Saint Kitts e Nevis, Belize)	CCAMLR, SEAFO, CGPM
20150018 [ICCAT]	HOOM XIANG 101	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Malaysia)	IOTC, ICCAT
20150019 [ICCAT]	HOOM XIANG 103	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Malaysia)	IOTC, ICCAT
20150020 [ICCAT]	HOOM XIANG 105	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Malaysia)	IOTC, ICCAT
20100004 [ICCAT]	HOOM XIANG II [secondo l'ICCAT e l'IOTC], HOOM XIANG 11 [secondo la CGPM e l'ICCAT]	Sconosciuto [secondo l'ICCAT e la CGPM] (ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT e l'IOTC: Malaysia)	IOTC, ICCAT, CGPM
7332218	IANNIS I [secondo la NEAFC], IANNIS I [secondo la CGPM, la NAFO e la SEAFO] (nomi precedenti secondo la CGPM: MOANA MAR, CANOS DE MECA)	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la NAFO, la NEAFC e la SEAFO: Panama)	NEAFC, NAFO, SEAFO, CGPM
6803961	ITZIAR II (nomi precedenti secondo la CCAMLR e la GFCM: SEABULL 22, CARMELA, GOLD DRAGON, GOLDEN SUN, NOTRE DAME, MARE)	Nigeria [secondo la CCAMLR e la SEAFO], Mali [secondo la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Mali, Nigeria, Togo, Guinea equatoriale, Bolivia, Namibia)	CCAMLR, SEAFO, CGPM




Numero IMO ⁽¹⁾ di identificazione della nave/ Riferimento ORGP	Nome della nave ⁽²⁾	Stato o territorio di bandiera ⁽²⁾	Figurante nell'elenco dell'ORGP ⁽²⁾
9505 [IATTC]/ 20130007 [ICCAT]	JYI LIH 88	Sconosciuto	IATTC, ICCAT, CGPM
20150021 [ICCAT]	KIM SENG DENG 3	Bolivia	IOTC, ICCAT
	KING JESUS	India	IOTC
7905443	KOOSHA 4 (nome precedente secondo la CGPM: EGUZKIA)	Iran	CCAMLR, SEAFO, CGPM
20150022 [ICCAT]	KUANG HSING 127	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20150023 [ICCAT]	KUANG HSING 196	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20060007 [ICCAT]	LILA n. 10	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)	ICCAT, CGPM
7388267	LIMPOPO (nomi precedenti secondo la CCAMLR: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE)	Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Togo, Ghana, Sey- chelles, Francia; ultime bandiere cono- sciute secondo la CGPM: Togo, Ghana, Seychelles)	CCAMLR, SEAFO, CGPM
20150025 [ICCAT]	MAAN YIH HSING	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20040007 [ICCAT]	MADURA 2	Sconosciuto	ICCAT, CGPM
20040008 [ICCAT]	MADURA 3	Sconosciuto	ICCAT, CGPM
7325746	MAINE [secondo la CGPM, la NAFO e la NEAFC], MAINE/LABIKO [secondo la SEAFO] (nomi precedenti secondo la SEAFO: GUINESPA I, MAPOSA NO- VENO)	Guinea	NEAFC, NAFO, SEAFO, CGPM
20060002 [ICCAT]	MARIA	Sconosciuto	ICCAT, CGPM
20060005 [ICCAT]	MELILLA n. 101	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)	ICCAT, CGPM
20060004 [ICCAT]	MELILLA n. 103	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)	ICCAT, CGPM
7385174	MURTOSA	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la NAFO, la NEAFC e la SEAFO: Togo)	NEAFC, NAFO, SEAFO, CGPM
9009918	MYS MARI	Russia	SPRFMO
M-00545 [WCPFC]/ 14613 [IATTC]/C- 00545, 20110003 [ICCAT]	NEPTUNE	Sconosciuto [secondo l'ICCAT e la WCPFC], Georgia [IATTC, ICCAT, CGPM] (ultima bandiera conosciuta secondo l'IC- CAT e la WCPFC: Georgia)	IATTC, ICCAT, WCPFC, CGPM
20160001 [ICCAT]	NEW BAI I n. 168 (nome precedente: SA- MUDERA)	Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Liberia, Indonesia)	ICCAT




Numero IMO ⁽¹⁾ di identificazione della nave/ Riferimento ORGP	Nome della nave ⁽²⁾	Stato o territorio di bandiera ⁽²⁾	Figurante nell'elenco dell'ORGP ⁽²⁾
20060003 [ICCAT]	n. 101 GLORIA (nome precedente: GOLDEN LAKE)	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)	ICCAT, CGPM
20060008 [ICCAT]	N. 2 CHOYU	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)	ICCAT, CGPM
20060011 [ICCAT]	3 CHOYU	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)	ICCAT, CGPM
8808903	NORTHERN WARRIOR (nomi precedenti secondo la CCAMLR: MILLENNIUM, SIP 3)	Angola [secondo la CCAMLR] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Curaçao, Antille olandesi, Sud Africa, Belize, Marocco)	CCAMLR, SEAFO
20040006 [ICCAT]	OCEAN DIAMOND	Sconosciuto	ICCAT, CGPM
7826233/20090001 [ICCAT]	OCEAN LION	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Guinea equatoriale)	IOTC, ICCAT, CGPM
7816472	OKAPI MARTA	Belize	CGPM
11369 [IATTC]/ 20130008 [ICCAT]	ORCA	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize)	IATTC, ICCAT, CGPM
20060012 [ICCAT]	ORIENTE n. 7	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)	ICCAT, CGPM
5062479	PERLON (nomi precedenti secondo la CCAMLR: CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA; nomi precedenti secondo la CGPM: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCA)	Sconosciuto [secondo la CCAMLR e la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR e la CGPM: Mongolia, Togo, Uruguay)	CCAMLR, SEAFO, CGPM
95 [IATTC]/20130009 [ICCAT]	REYMAR 6	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize)	IATTC, ICCAT, CGPM
	SACRED HEART	India	IOTC
20130013 [ICCAT]	SAMUDERA PASIFIK n. 18 (nomi precedenti secondo l'ICCAT: KAWIL n. 03, LADY VI-T-III)	Indonesia	ICCAT, CGPM
20150026 [ICCAT]	SAMUDERA PERKASA 11	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20150027 [ICCAT]	SAMUDRA PERKASA 12 [secondo l'IOTC], SAMUDERA PERKASA 12 [secondo l'ICCAT]	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
8514772	SEA BREEZE [secondo la CCAMLR], ANDREY DOLGOV [secondo la SEAFO] (nomi precedenti secondo la CCAMLR: ANDREY DOLGOV, STD n. 2, SUN TAI n. 2, SHINSEI MARU n. 2)	Togo [secondo la CCAMLR], sconosciuto [secondo la SEAFO] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Cambogia, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Namibia)	CCAMLR, SEAFO



Numero IMO ⁽¹⁾ di identificazione della nave/ Riferimento ORGP	Nome della nave ⁽²⁾	Stato o territorio di bandiera ⁽²⁾	Figurante nell'elenco dell'ORGP ⁽²⁾
	SHALOM	India	IOTC
20080004 [ICCAT]	SHARON 1 (nomi precedenti secondo la CGPM: MANARA I, POSEIDON; nomi precedenti secondo l'ICCAT: MANARA 1, POSEIDON)	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CGPM: Libia; ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Libia, Regno Unito)	ICCAT, CGPM
	SHENG JI QUN 3	Sconosciuto	IOTC
20150028 [ICCAT]	SHUEN SIANG	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
	SHUN LAI (nome precedente: HSIN JYI WANG n. 6)	Sconosciuto	IOTC
20150029 [ICCAT]	SIN SHUN FA 6	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20150030 [ICCAT]	SIN SHUN FA 67	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20150031 [ICCAT]	SIN SHUN FA 8	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20150032 [ICCAT]	SIN SHUN FA 9	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20050001 [ICCAT]	SOUTHERN STAR 136 (nome precedente: HSIANG CHANG)	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Saint Vincent e Grenadine)	ICCAT, CGPM
20150034 [ICCAT]	SRI FU FA 168	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20150035 [ICCAT]	SRI FU FA 18	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20150036 [ICCAT]	SRI FU FA 188	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20150037 [ICCAT]	SRI FU FA 189	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20150038 [ICCAT]	SRI FU FA 286	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20150039 [ICCAT]	SRI FU FA 67	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20150040 [ICCAT]	SRI FU FA 888	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
9405 [IATTC]/ 20130010 [ICCAT]	TA FU 1	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo l'IATTC: Belize)	IATTC, ICCAT, CGPM
9179359	TAVRIDA (nomi precedenti: AURORA, PACIFIC CONQUEROR)	Russia (ultima bandiera conosciuta: Perù)	SPRFMO
6818930	TCHAW (nomi precedenti secondo la CCAMLR: REX, CONDOR, INCA, VIKING, CISNE AZUL)	Sconosciuto [secondo la CCAMLR e la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR e la CGPM: Togo, Belize, Seychelles)	CCAMLR, SEAFO, CGPM



Numero IMO ⁽¹⁾ di identificazione della nave/ Riferimento ORGP	Nome della nave ⁽²⁾	Stato o territorio di bandiera ⁽²⁾	Figurante nell'elenco dell'ORGP ⁽²⁾
13568 [IATTC]/ 20130011 [ICCAT]	TCHING YE n. 6 (nome precedente secondo l'ICCAT: EL DIRIA I)	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo l'IATTC e la CGPM: Belize; ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Belize, Costa Rica)	IATTC, ICCAT, CGPM
20150041 [ICCAT]	TIAN LUNG n. 12	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
7321374	TRINITY (nomi precedenti secondo la NAFO e la SEAFO: ENSEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTE NOVA, JAWHARA; nomi precedenti secondo la NEAFC: ENSEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTE NOVA, JAWHARA)	Sconosciuto [secondo la NAFO, la NEAFC e la SEAFO], Ghana [secondo la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la NAFO: Ghana, Panama; ultime bandiere conosciute secondo la NEAFC: Ghana, Panama, Marocco)	NEAFC, NAFO, SEAFO, CGPM
	VACHANAM	India	IOTC
8994295/129 [IATTC]/ 20130012 [ICCAT]	WEN TENG n. 688/MAHKOIA ABADI n. 196	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize)	IATTC, ICCAT, CGPM
	WISDOM	India	IOTC
20140001 [ICCAT]/ 15579 [IATTC]	XIN SHI JI 16	Figi	ICCAT, IATTC
6607666	YELE [secondo la CCAMLR], RAY [secondo la CGPM, la NEAFC e la SEAFO] (nomi precedenti secondo la CCAMLR: RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; nomi precedenti secondo la CGPM: KILLY, TROPIC, CONSTANT, ISLA RACIOSA; nomi precedenti secondo la NEAFC: KILLY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; nomi precedenti secondo la SEAFO: KILLY, CONSTANT, TROPICS, ISLA GRACIOSA)	Sierra Leone [secondo la CCAMLR], Belize [secondo la NEAFC e la SEAFO] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Belize, Guinea equatoriale, Sud Africa; ultime bandiere conosciute secondo la NEAFC: Sud Africa, Guinea equatoriale, Mongolia)	CCAMLR, NEAFC, SEAFO, CGPM
20150045 [ICCAT]	YI HONG 3	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
20130002 [ICCAT]	YU FONG 168	Taipei cinese	WCPFC, ICCAT, CGPM
20150048 [ICCAT]	YU FONG 168	Sconosciuto	IOTC, ICCAT
2009002 [ICCAT]	YU MAAN WON	Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Georgia)	IOTC, ICCAT, CGPM
	YUTUNA 3 (nomi precedenti: HUNG SHENG n. 166)	Sconosciuto	IOTC
	YUTUNA n.1	Sconosciuto	IOTC




Numero IMO ⁽¹⁾ di identificazione della nave/ Riferimento ORGP	Nome della nave ⁽²⁾	Stato o territorio di bandiera ⁽²⁾	Figurante nell'elenco dell'ORGP ⁽²⁾
9319856/20150033 [ICCAT]	ZEMOUR 1 [secondo la CCAMLR e la SEAFO], HUIQUAN/WUTAISHAN ANHUI 44 [secondo la CGPM], SONGHUA [secondo l'ICCAT e l'IOTC] (nomi precedenti secondo la CCAMLR: KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V; nomi precedenti secondo l'ICCAT e l'IOTC: YUNNAN; nome precedente secondo la SEAFO: SONGHUA)	Mauritania [secondo la CCAMLR e la SEAFO], Tanzania [secondo la CGPM], sconosciuto [secondo l'ICCAT e l'IOTC], Guinea equatoriale [secondo l'ICCAT] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Guinea equatoriale, Indonesia, Tanzania, Mongolia, Cambogia, Namibia, Uruguay; ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT e l'IOTC: Guinea equatoriale)	CCAMLR, SEAFO, CGPM, IOTC, ICCAT
9042001/20150047 [ICCAT]	ZEMOUR 2 [secondo la CCAMLR e la SEAFO], SHAANXI HENAN 33 [secondo la CGPM], YONGDING [secondo l'ICCAT e l'IOTC] (nomi precedenti secondo la CCAMLR: LUAMPA, YONGDING, CHENGDU, JIANGFENG, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG n. 88, CARRAN; nomi precedenti secondo la CGPM: XIONG NU BARU 33, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, CARRAN, DRACO-1; nomi precedenti secondo l'ICCAT e l'IOTC: JIANGFENG; nome precedente secondo la SEAFO: YONDING)	Mauritania [secondo la CCAMLR e la SEAFO], Tanzania [secondo la CGPM], sconosciuto [secondo l'ICCAT], Guinea equatoriale [secondo l'ICCAT e l'IOTC] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Guinea equatoriale, Indonesia, Tanzania, Panama, Sierra Leone, Corea del Nord (RPDC), Togo, Repubblica di Corea, Uruguay)	CCAMLR, SEAFO, CGPM, IOTC, ICCAT

⁽¹⁾ Organizzazione marittima internazionale.

⁽²⁾ Per ulteriori informazioni consultare i siti web delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

18CE0222



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2179 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta originaria») il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 ⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina» o «il paese interessato»).
- (2) Le misure corrispondevano a un dazio ad valorem e i livelli del dazio imposto andavano dal 13,9 % ⁽³⁾ al 36,5 % per i produttori che hanno collaborato. Inoltre, è stata imposta un'aliquota a livello nazionale del 69,7 % alle società cinesi che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta.

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (3) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁴⁾ delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base») («la domanda»).
- (4) La domanda è stata presentata dalla Federazione europea dei produttori di piastrelle di ceramica («il richiedente» o «CET») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di piastrelle di ceramica.
- (5) La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (6) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 13 settembre 2016 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁵⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.


⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 238, del 15.9.2011, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/782 della Commissione, del 19 maggio 2015, che aggiunge una società all'elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 917/2011 (GU L 124 del 20.5.2015, pag. 9).

⁽³⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2015/409 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 23).

⁽⁴⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 425 del 18.12.2015, pag. 20).

⁽⁵⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese (GU C 336 del 13.9.2016, pag. 5).



4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (7) L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2015 e il 30 giugno 2016 (il «periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

5. Parti interessate dall'inchiesta

- (8) La Commissione ha informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, gli importatori noti, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati, le associazioni che rappresentano i produttori e gli utilizzatori dell'Unione nonché i rappresentanti dei paesi esportatori.
- (9) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (10) I produttori dell'Unione, rappresentati dal richiedente, si sono avvalsi di tale facoltà per chiedere che i loro nomi rimanessero riservati per timore di ritorsioni da parte di clienti o concorrenti coinvolti nell'inchiesta di cui trattasi, in linea con l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha esaminato singolarmente nel merito ciascuna richiesta di riservatezza, stabilendo che effettivamente sussisteva una significativa possibilità di ritorsioni in ciascun caso e ha accolto la richiesta di non rendere noti i nomi di dette società.
- (11) La Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (la «CCCMC») ha chiesto un'audizione. L'audizione si è svolta il 6 dicembre 2016.
- (12) All'audizione e nelle osservazioni successive la CCCMC ha chiesto di avere accesso integrale ai calcoli relativi al margine di dumping, agli effetti sui prezzi, al margine di pregiudizio e agli indicatori di pregiudizio nonché a qualsiasi altra informazione riservata su cui sono stati fondati i calcoli. La CCCMC ha sostenuto che i legali a cui sarebbe stato consentito l'accesso sono iscritti a un albo degli avvocati europeo e sono soggetti a rigide norme deontologiche per cui, in caso di divulgazione di informazioni riservate ai propri clienti, incorrerebbero in gravi azioni disciplinari, tra cui la radiazione dall'albo ed eventuali procedimenti penali. Pertanto, la CCCMC ha argomentato che l'accesso al fascicolo riservato non contravverrebbe all'obbligo della Commissione di proteggere le informazioni riservate consentendo al tempo stesso l'esercizio effettivo dei diritti di difesa.
- (13) L'articolo 19 del regolamento di base stabilisce che la Commissione non deve rivelare informazioni di natura riservata salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite. Non prevede la concessione dell'accesso ad altre parti, compresi i legali iscritti a un albo degli avvocati europeo. Inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia chiarisce che la tutela dei diritti di difesa deve conciliarsi, ove necessario, con il principio di riservatezza, che è previsto in modo specifico all'articolo 19 del regolamento di base⁽¹⁾. Sebbene tale conciliazione consenta di ricevere sintesi non riservate di tali informazioni (presentate ad esempio sotto forma di intervalli di valori e/o elementi indicizzati) laddove non comportino la divulgazione di segreti aziendali, essa non è assoluta. Di conseguenza, anche se alla CCCMC si sarebbe potuto consentire l'accesso, ad esempio, a intervalli di valori e/o a elementi indicizzati delle informazioni richieste, la divulgazione integrale di tali informazioni non è stata ritenuta conciliabile con il dovere di proteggere le informazioni riservate. Parimenti, e dato che il legislatore dell'Unione non ha previsto tale eccezione nel regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che il fatto che i legali iscritti presso un albo europeo degli avvocati debbano rispettare rigorose norme deontologiche e siano potenzialmente soggetti a sanzioni in caso di violazione di tali norme, non consente ai servizi della Commissione di concedere l'accesso contravvenendo alla normativa applicabile. La Commissione ha pertanto stabilito che non è possibile concedere a legali iscritti presso un albo europeo degli avvocati l'accesso a informazioni riservate. In ogni caso, un ulteriore elemento di tutela, a tal riguardo, dei diritti di difesa delle parti interessate, è rappresentato dalla possibilità di ricorrere al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale, ai sensi dell'articolo 15 del suo mandato⁽²⁾; il consigliere-auditore non ha messo in discussione la posizione della Commissione in relazione alla riservatezza. La Commissione ha quindi ritenuto che le informazioni fornite nei documenti oggetto della divulgazione fossero sufficienti a soddisfare i diritti di difesa.

5.1. Campionamento

- (14) Nell'avviso di apertura, la Commissione ha affermato che avrebbe potuto sottoporre a campionamento le parti interessate, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 20 marzo 1985, causa C-264/82, Timex/Consiglio e Commissione, ECLI:EU:C:1985:119, punto 24.

⁽²⁾ Decisione del presidente della Commissione europea, del 29 febbraio 2012, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia commerciale, GU L 107 del 19.4.2012, pag. 5.




5.2. Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (15) In base alle informazioni fornite dal richiedente, la Commissione ha constatato che l'industria della ceramica della RPC era estremamente frammentata, con 1 452 produttori nel 2014. Pertanto, in considerazione del numero evidentemente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stato previsto il campionamento.
- (16) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. In totale, le informazioni di cui all'avviso di apertura sono state inviate a 119 società nella RPC.
- (17) Diciannove produttori o gruppi di produttori nella RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. Considerando il numero di aziende che avrebbero potuto manifestarsi, la collaborazione è stata ritenuta scarsa. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di quattro gruppi di produttori esportatori, in base al volume dichiarato di esportazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame e alla loro capacità produttiva, che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo a disposizione. In seguito alla presentazione alle parti interessate di tale campione provvisorio, il gruppo di produttori esportatori con la maggiore capacità produttiva ha ritirato la propria offerta di collaborazione. Il campione proposto è stato dunque modificato inserendo il secondo produttore esportatore in termini di capacità produttiva. In seguito alla presentazione del campione modificato alle parti interessate, non sono pervenute osservazioni. La proposta di campionamento è stata, pertanto, confermata ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (18) I quattro gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione sviluppavano una produzione annua di 55 milioni di m² del prodotto in esame, rappresentando circa il 34 % della produzione e delle vendite complessive dichiarate di tutti i produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori del prodotto in esame verso l'Unione che hanno collaborato. Secondo i dati forniti da Eurostat, i quattro gruppi inclusi nel campione coprivano circa l'8 % del totale delle esportazioni cinesi verso l'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame.

5.3. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (19) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione sulla base del massimo volume rappresentativo delle vendite e della produzione, tenendo conto della ripartizione geografica e anche della grande frammentazione del settore delle piastrelle di ceramica, in linea con la metodologia illustrata in seguito ai considerando da (20) a (21).
- (20) Nell'inchiesta originaria la Commissione ha concluso che il settore delle piastrelle in ceramica è molto frammentato. Pertanto, affinché i risultati relativi alle grandi imprese non prevalessero nell'analisi del pregiudizio e al fine di rispecchiare opportunamente la situazione delle piccole e medie imprese, che costituiscono complessivamente la maggior parte della produzione dell'Unione, la Commissione ha deciso di definire tre segmenti in base al volume della produzione annua:
- Segmento 1: grandi imprese – produzione superiore a 10 milioni di m²,
 - Segmento 2: medie imprese – produzione compresa tra 5 e 10 milioni di m²,
 - Segmento 3: piccole imprese – produzione inferiore a 5 milioni di m².
- (21) Dall'inchiesta della Commissione non sono emersi cambiamenti nel mercato delle piastrelle di ceramica, che continua a essere frammentato e quindi dominato da piccoli produttori dell'Unione anziché da grandi produttori in grado di influenzare la direzione del mercato. La Commissione ha pertanto ritenuto che anche l'elevata frammentazione del settore delle piastrelle di ceramica dovesse essere presa in considerazione nell'attuale riesame in previsione della scadenza. Per selezionare il campione si è dunque deciso di applicare gli stessi metodi impiegati nell'inchiesta originaria e si è ritenuto che tutti i segmenti, nello specifico piccole, medie e grandi imprese, dovessero essere rappresentati nel campione.
- (22) Il campione provvisorio era costituito da nove produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre l'8,5 % della produzione totale stimata dell'Unione nel 2015. Erano rappresentate società appartenenti a tutti i tre settori: due società appartenevano al segmento delle grandi imprese, tre al segmento delle medie imprese e quattro al segmento delle piccole imprese. Le società inserite nel campione avevano sede in Germania, Italia, Polonia, Portogallo e Spagna.



- (23) Al fine di riflettere le varie situazioni riscontrabili nell'Unione nei diversi Stati membri, nel selezionare il campione la Commissione ha anche tenuto conto della ripartizione geografica (cfr. considerando (19)). Il campione comprendeva dunque gli Stati membri in cui è ubicata circa il 90 % della produzione. La metodologia applicata dalla Commissione ha così garantito che il campione fosse rappresentativo della produzione dell'Unione nel complesso e che fosse conforme all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (24) La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni entro il termine previsto, il campione provvisorio è stato confermato. Il campione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.
- (25) Il 28 ottobre 2016, 11 giorni dopo l'annuncio del campione definitivo, uno dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, il produttore polacco, ha informato la Commissione circa la propria decisione di interrompere la propria collaborazione all'inchiesta. Per non compromettere la rappresentatività del campione, la Commissione ha deciso di sostituire la società con un altro produttore dell'Unione appartenente allo stesso segmento di mercato e ha informato tutte le parti interessate della modifica apportata al campione. Il nuovo campione rappresentava il 7,7 % della produzione totale dell'Unione. Il nuovo campione comprendeva gli Stati membri in cui è ubicata circa l'80 % della produzione. La società che non ha collaborato è stata sostituita da una società appartenente al medesimo segmento di mercato affinché il campione definitivo continuasse a essere rappresentativo dell'industria dell'Unione, anche se l'imprevista mancata collaborazione della prima società ha inevitabilmente ridotto la rappresentatività della produzione complessiva dell'Unione.

5.4. Campionamento degli importatori indipendenti


- (26) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, tutti (in totale oltre mille) gli importatori/utilizzatori noti sono stati invitati a compilare il modulo accluso all'avviso di apertura.
- (27) Undici società hanno risposto compilando il modulo di campionamento. La Commissione ha deciso di selezionarne quattro. A norma all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione di importatori indipendenti in base al volume delle importazioni tenendo conto della ripartizione geografica. Gli importatori inseriti nel campione avevano sede in Belgio, Danimarca e Germania. Gli importatori indipendenti inclusi nel campione rappresentavano circa il 6,5 % delle importazioni totali dalla RPC.
- (28) Il 30 novembre 2016, uno degli importatori indipendenti inseriti nel campione ha informato la Commissione di aver deciso di interrompere la collaborazione con l'inchiesta. Il campione definitivo di importatori indipendenti era quindi composto da tre importatori indipendenti, che comunque rappresentavano circa il 6 % delle importazioni totali dalla RPC. Il campione definitivo è stato dunque ritenuto rappresentativo.

6. Questionari e visite di verifica

- (29) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o reiterazione del dumping, il rischio di reiterazione del pregiudizio e l'interesse dell'Unione.
- (30) La Commissione ha inviato questionari ai quattro produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, ai due produttori del paese di riferimento, ai nove produttori dell'Unione inclusi nel campione e ai quattro importatori indipendenti che si sono manifestati nella fase di campionamento. In seguito all'invio del questionario, un gruppo di produttori esportatori inserito nel campione e un importatore indipendente inserito nel campione hanno ritirato la propria offerta di collaborazione (cfr. rispettivamente considerando (17) e (25)).
- (31) Sono pervenute risposte complete ai questionari da tre gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione, da due produttori del paese di riferimento, dai nove produttori dell'Unione inseriti nel campione e dai tre importatori indipendenti.
- (32) La Commissione ha effettuato verifiche nelle sedi delle seguenti società:
- a) produttori dell'Unione:

— sono state eseguite visite di verifica nelle sedi dei nove produttori dell'Unione inclusi nel campione (1);

(1) Come spiegato al considerando 10, i nomi dei produttori dell'Unione non possono essere comunicati per motivi di riservatezza.



- b) Importatore:
- Enmon GmbH;
- c) Produttori esportatori del paese interessato:
- Foshan Shiwan Eagle group, Foshan City, provincia di Guangdong, RPC,
 - Guangdong Bode Fine Building Group, Foshan City, provincia di Guangdong, RPC,
 - Guangdong Kaiping Tile's building Materials, Kaiping City, provincia di Guangdong, RPC;
- d) Produttori del paese di riferimento:
- Del Conca, Loudon, Tennessee, USA,
 - Florida Tiles, Lexington, Kentucky, USA.


7. Divulgazione di informazioni

- (33) Il 2 agosto 2017, la Commissione ha comunicato a tutte le parti interessate i principali fatti e considerazioni relativi all'inchiesta e le ha invitate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro il 3 settembre 2017.
- (34) Dopo la divulgazione delle informazioni, tre produttori esportatori cinesi, la CCCMC, un importatore dell'Unione e il richiedente hanno presentato osservazioni e, il 22 settembre 2017, si è svolta un'audizione tra i servizi della Commissione e la CCCMC.
- (35) Con lettere del 17 agosto 2017 e del 6 settembre 2017, la CCCMC ha chiesto alla Commissione di fornire informazioni su una serie di elementi relativi ai calcoli del dumping e del pregiudizio, in aggiunta alle informazioni contenute nel fascicolo pubblico e comunicate alle parti interessate. La CCCMC ha dichiarato che, data la mancata comunicazione da parte della Commissione di tali informazioni, né la CCCMC né i produttori esportatori cinesi erano in grado di esercitare pienamente i loro diritti di difesa.
- (36) La Commissione ha analizzato singolarmente ciascuna informazione richiesta dalla CCCMC. Ha fornito tutte le informazioni con lettere del 25 agosto 2017 e del 20 settembre 2017 alla CCCMC, oppure direttamente ai produttori esportatori cinesi, ad esempio un elenco di tipi di prodotto realizzati dall'industria dell'Unione, oppure dettagli sugli adeguamenti utilizzati per calcolare la sottoquotazione, ad eccezione di informazioni inesistenti, che non facevano parte del fascicolo o riservate. Nei casi in cui le informazioni erano inesistenti, non facevano parte del fascicolo oppure erano ritenute riservate, la Commissione ha adeguatamente motivato il proprio rifiuto. In particolare, la Commissione non ha effettuato calcoli aggregati complessivi della sottoquotazione e calcoli della sottoquotazione per numero di controllo del prodotto («NCP» o «tipo di prodotto») (anziché per produttore esportatore). Pertanto, tali informazioni non erano presenti nel fascicolo. La Commissione ha ritenuto che la CCCMC fosse in grado di esercitare adeguatamente i propri diritti di difesa senza accedere a tali informazioni.
- (37) In merito alle informazioni riservate, quali ad esempio prezzi e volumi delle vendite da parte dell'industria dell'Unione per NCP, la Commissione ha ricordato di essere tenuta a proteggere simili informazioni ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che il fascicolo pubblico del caso a disposizione delle parti, compresa la CCCMC, contenesse tutte le informazioni pertinenti alla presentazione dei loro casi e impiegate nell'inchiesta. Per quanto riguarda le informazioni ritenute riservate, il fascicolo pubblico ne conteneva sintesi significative. Tutte le parti interessate, compresa la CCCMC, avevano accesso al fascicolo pubblico e potevano consultarlo.
- (38) In sintesi, la Commissione ha quindi ritenuto che tutte le parti, compresa la CCCMC, abbiano avuto l'opportunità di esercitare pienamente i propri diritti di difesa. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (39) Il prodotto in esame è costituito da piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili di ceramica smaltati e non smaltati, anche su supporto («il prodotto in esame»), attualmente classificati con il codice HS 6907. Il summenzionato codice HS è valido a partire dal 1° gennaio 2017 e sostituisce i codici NC 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 e 6908 90 99, citati nell'inchiesta originaria e nell'avviso di apertura dell'attuale procedimento.
- (40) Le piastrelle di ceramica sono utilizzate principalmente nel settore edilizio per rivestire pareti e pavimenti.




2. Prodotto simile

- (41) Il prodotto in esame e le piastrelle di ceramica prodotte e vendute nella RPC, sul mercato interno degli Stati Uniti d'America («USA»), il paese di riferimento, nonché le piastrelle di ceramica prodotte e vendute nell'Unione dall'industria dell'Unione sono risultate avere le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi.
- (42) In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha chiesto alla Commissione di fornire una descrizione più dettagliata dei diversi tipi di prodotto dei produttori dell'Unione e dei produttori del paese di riferimento inseriti in uno specifico numero di controllo del prodotto. Ha argomentato che potevano sussistere differenze tra un tipo di prodotto realizzato dall'industria dell'Unione, dall'industria del paese di riferimento e dai produttori esportatori cinesi non evidenziate dal NCP e di cui né i produttori esportatori cinesi né la CCCMC erano consapevoli. La CCCMC ha sollevato la questione relativa al confronto dei prezzi ai fini dell'analisi sia del dumping sia del pregiudizio, sostenendo che senza le informazioni non era in grado di chiedere gli opportuni eventuali adeguamenti e, pertanto, di esercitare pienamente i propri diritti di difesa (cfr. considerando da (81) a (83) e da (120) a (122)).
- (43) Tuttavia, come spiegato dalla Commissione alla CCCMC in una lettera del 20 settembre 2017, essa non disponeva di descrizioni più dettagliate dei diversi tipi di prodotto relativi a un particolare NCP, né aveva motivo di ritenere che esistessero differenze all'interno di un particolare NCP. Come anche spiegato al successivo considerando (45), si è ritenuto che le caratteristiche di ciascun NCP fossero abbastanza dettagliate da racchiudere tutte le differenze tra i diversi tipi di prodotto. La CCCMC non ha neppure addotto alcun argomento a sostegno della necessità di una descrizione o distinzione più dettagliata. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (44) La CCCMC ha inoltre argomentato che, poiché le piastrelle di ceramica comprendevano un vasto numero di prodotti, la Commissione avrebbe dovuto raccogliere informazioni sui tipi di prodotto importati dalla RPC e sui tipi di prodotto realizzati dall'industria dell'Unione e condurre un'analisi per (gruppi di) tipi di prodotto (segmenti).
- (45) Per definire il prodotto interessato e per distinguere tra i diversi tipi di prodotto, la Commissione ha utilizzato sette caratteristiche di natura fisica, quali assorbimento dell'acqua, finitura (piastrelle smaltate/non smaltate, in monocottura/bicottura, colorate/non colorate, rettificata o meno), dimensione e norme di qualità. Le stesse caratteristiche erano già state impiegate nell'inchiesta originaria. Nessun'altra parte ha sostenuto che non riflettevano tutte le differenze tra i diversi tipi di prodotto, e che lo stesso tipo di prodotto realizzato nell'Unione differiva dallo stesso tipo di prodotto realizzato nella RPC. La CCCMC non ha fornito alcuna informazione su quali altre caratteristiche sarebbero state necessarie a tal proposito. Pertanto, la Commissione ha concluso che le caratteristiche di ciascun NCP erano sufficientemente dettagliate per racchiudere tutte le differenze tra i diversi tipi di prodotto, consentendo un equo confronto tra prodotti (e prezzi).
- (46) Inoltre, per quanto riguarda l'argomentazione che determinati tipi di prodotto meritavano di essere raggruppati in un segmento e analizzati separatamente, la Commissione non ha riscontrato alcun fondamento oggettivo diverso dalle differenze contemplate nel NCP per formare tali segmenti. Ha osservato altresì che non esistevano gruppi di prodotti distinti nell'inchiesta originaria. Inoltre, la CCCMC non ha corroborato la propria richiesta con una proposta concreta e nessun'altra parte ha asserito che sarebbe stato necessario e giustificato raggruppare alcuni tipi di prodotto. D'altro canto, la Commissione ha ritenuto che un'analisi per NCP fosse più dettagliata di un'analisi per segmento che avrebbe raggruppatto insieme alcuni NCP e, di conseguenza, più appropriata. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (47) Quindi, in considerazione di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni in merito al prodotto interessato e al prodotto simile, la Commissione ha concluso che tali prodotti sono simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

- (48) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping da parte dei produttori esportatori cinesi.



- (49) Diciannove produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori hanno risposto al modulo di campionamento. Il volume dichiarato delle esportazioni di piastrelle di ceramica verso l'Unione effettuate dai produttori esportatori che hanno collaborato ammonta a circa 1,7 milioni di m² nel periodo dell'inchiesta di riesame, corrispondenti a circa l'11 % del volume totale delle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Cina registrate da Eurostat per lo stesso periodo. La capacità di produzione totale dichiarata dei produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori che hanno collaborato ammontava a 207 milioni di m², che corrispondono a circa l'1,5 % della capacità di produzione totale stimata della Cina (stimata in 13,9 miliardi di m² nel 2015). Ulteriori dettagli sulla capacità di produzione della RPC sono disponibili *infra* nella sezione 3(a).
- (50) La Commissione ha pertanto valutato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping facendo riferimento ai dati forniti da questi tre gruppi di società.

2. Pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame


a) Paese di riferimento

- (51) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno o al valore costruito in un appropriato paese terzo ad economia di mercato («paese di riferimento»).
- (52) La CCCMC ha contestato la metodologia del paese di riferimento per determinare il valore normale in quanto tale, sostenendo che la sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC non era più in vigore dall'11 dicembre 2016. Pertanto, secondo la CCCMC, il valore normale per i produttori esportatori cinesi dovrebbe essere calcolato in base ai propri prezzi e/o costi a livello nazionale. In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha ribadito tali argomentazioni.
- (53) La Commissione ha ricordato che tutti i produttori esportatori cinesi hanno avuto l'opportunità di presentare moduli di richiesta TEM («trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato») per consentire il calcolo individuale dei margini di dumping. Nessuno degli esportatori ha usufruito di tale possibilità. Pertanto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base ai dati provenienti da un paese di riferimento. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (54) Nell'inchiesta originaria, gli USA sono stati utilizzati come paese di riferimento al fine di stabilire il valore normale in relazione alla RPC.
- (55) Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva utilizzare gli USA come paese di riferimento e le ha invitate a presentare osservazioni in merito. Inoltre, l'avviso di apertura riferiva che altri produttori che operano in un'economia di mercato possono essere situati, tra l'altro, in Turchia, negli Emirati Arabi Uniti (gli «EAU»), in India e in Brasile e che sarebbero stati anch'essi presi in esame.
- (56) La CCCMC ha espresso preoccupazioni in merito all'adeguatezza degli USA come paese di riferimento dopo l'apertura del procedimento. Riteneva che gli USA non fossero un paese di riferimento adeguato adducendo l'esistenza di una disparità di sviluppo economico tra Cina e USA e un ridotto consumo di piastrelle di ceramica nel mercato della pavimentazione negli USA. La CCCMC ha affermato che sarebbe stato più opportuno scegliere il Brasile, l'India, il Messico o la Turchia come paese di riferimento, dato che tali paesi e la RPC erano simili in termini di livello di sviluppo e presentavano un consumo interno paragonabile.
- (57) In merito agli USA, la CET ha sostenuto che esisteva un alto livello di concorrenza sul mercato interno tra una vasta gamma di prodotti, totalmente paragonabili a quelli esportati dalla RPC. Ha inoltre sostenuto che l'accesso alle materie prime e alle risorse energetiche era simile tra gli USA e la RPC e che le quantità vendute sul mercato interno statunitense facevano degli USA una scelta rappresentativa come paese di riferimento.
- (58) In seguito a tali osservazioni, la Commissione ha contattato le rappresentanze dei paesi summenzionati e dei paesi con i maggiori volumi di importazione di piastrelle di ceramica nell'Unione, chiedendo loro aiuto al fine di individuare i produttori nei rispettivi paesi che avrebbero potuto essere invitati a collaborare in qualità di produttori del paese di riferimento. Inoltre, sono state inviate richieste di collaborazione ai produttori noti del paese di riferimento e alle associazioni di produttori.
- (59) Dieci produttori si sono dichiarati disponibili a collaborare all'inchiesta. Avevano sede rispettivamente negli USA (3), in Brasile (2) e in India (5). Il 20 gennaio 2017, la Commissione ha inviato loro il questionario del paese di riferimento. Non è stata ricevuta risposta dall'India. Per quanto riguarda i produttori esportatori del Brasile, un produttore non ha risposto e il secondo ha ritirato la propria offerta di collaborazione. Dagli USA, un produttore ha ritirato l'offerta di collaborazione e due produttori hanno completato il questionario.




- (60) In base alle informazioni disponibili, la Commissione ha concluso che gli USA presentavano una produzione significativa e un livello soddisfacente di concorrenza nel proprio mercato interno. Il consumo sul mercato interno degli USA è stato di circa 254 milioni di m², con almeno 28 produttori nazionali. Inoltre, le importazioni rappresentano il 68 % del consumo e provengono principalmente dalla RPC (su un volume totale di importazioni di 49 milioni di m²). Oltre a un dazio doganale dell'8,5 %-10 % non sono in vigore restrizioni alle importazioni. I produttori statunitensi utilizzavano un processo produttivo analogo a quello dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. I produttori statunitensi che hanno collaborato hanno riferito vendite interne pari a rispettivamente 2,0 e 2,9 milioni di m².
- (61) In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha affermato che gli USA non rappresentano in ogni caso un paese di riferimento appropriato e che la Commissione non ha utilizzato un paese in cui il prezzo del prodotto simile viene determinato in circostanze il più possibile simili a quelle del paese di esportazione.
- (62) In merito a tale argomentazione, si ricorda innanzitutto che la Commissione ha contattato le rappresentanze ufficiali e/o produttori stabiliti in Brasile, India, Indonesia, Malaysia, Messico, Russia, Serbia, Thailandia, Tunisia, Turchia, negli EAU e negli USA. Tuttavia, come indicato al considerando (59), hanno collaborato solo due produttori.
- (63) Come indicato al considerando (60), è stato ritenuto opportuno selezionare gli USA come paese di riferimento poiché il loro mercato nazionale è caratterizzato da una produzione e consumo significativi e da un livello soddisfacente di concorrenza. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (64) In seguito alla divulgazione delle informazioni, un importatore ha sollevato preoccupazioni in merito alla scelta di due produttori statunitensi collegati ai produttori dell'Unione e alla determinazione del valore normale per la RPC sulla base di questi due produttori. Pertanto, l'obiettività dei dati raccolti da tali produttori potrebbe essere messa in dubbio.
- (65) La Commissione ha osservato che, anche se un produttore del paese di riferimento è collegato a un produttore dell'Unione, tale collegamento non inficia né pregiudica la determinazione del valore normale ⁽¹⁾.
- (66) In considerazione di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha concluso che gli USA erano un paese di riferimento appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
- b) Valore normale
- (67) Le informazioni ricevute dai due produttori del paese di riferimento che hanno collaborato sono state utilizzate come base per determinare il valore normale.
- (68) In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti, effettuate dai produttori del paese di riferimento che hanno collaborato durante il periodo dell'inchiesta di riesame, fosse rappresentativo. A tal fine, i volumi totali delle loro vendite sono stati confrontati con il volume totale del prodotto in esame esportato nell'Unione da ciascun produttore esportatore cinese incluso nel campione. Su tale base la Commissione ha constatato che il prodotto simile era stato venduto in quantità rappresentative sul mercato interno statunitense.
- (69) In secondo luogo, la Commissione ha confrontato, in base al tipo di prodotto, il volume delle vendite sul mercato statunitense e i volumi delle esportazioni nell'Unione effettuate da ciascuno dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. Da tale confronto è emerso che due tipi di prodotto direttamente paragonabili non erano venduti in quantità rappresentative negli USA. Pertanto, il valore normale di questi due tipi di prodotto è stato determinato sulla base delle SGAV, dei profitti e degli adeguamenti registrati nelle normali operazioni commerciali.
- (70) In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha dichiarato che non è significativo confrontare il volume delle vendite da parte dei produttori del paese di riferimento sul loro mercato interno con il volume delle vendite all'esportazione da parte dei produttori esportatori cinesi, in quanto sono totalmente indipendenti l'uno dall'altro. Pertanto, l'analisi svolta dalla Commissione non ha dato indicazioni circa la rappresentatività delle vendite sul mercato interno statunitense per questi tipi di prodotto.

⁽¹⁾ Si faccia anche riferimento alla sentenza nella causa C-687/13, punto 67, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München - Germania, Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH contro Hauptzollamt Regensburg Fliesen-Zentrum, sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2015.



- (71) Per analogia con la situazione del calcolo del dumping nelle economie di mercato, la Commissione ha verificato che fosse stato realizzato un numero sufficiente di transazioni per un singolo tipo di prodotto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Dato che questi due tipi di prodotto rappresentavano rispettivamente lo 0,70 % e lo 0,09 % delle vendite dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha ritenuto che le vendite interne statunitensi non fossero rappresentative e ha costruito il valore normale. Inoltre, la Commissione ha riscontrato che i metodi impiegati non avevano avuto ripercussioni sulla determinazione del margine di dumping. L'argomentazione è pertanto respinta.
- (72) La Commissione ha successivamente definito la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta di riesame, allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettive sul mercato interno ai fini del calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (73) Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:
- il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, ha rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto, nonché
 - la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
- (74) In questo caso, il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il PI.
- (75) Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto unicamente per le vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI, se:
- il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta una percentuale pari o inferiore all'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo, o
 - la media ponderata del prezzo di questo tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.
- (76) Dall'analisi delle vendite interne è emerso che i valori normali di 10 tipi di prodotto erano determinati in base al metodo di cui al considerando (74) e di 7 tipi di prodotto in base al metodo di cui al considerando (75).
- (77) I produttori USA che hanno collaborato hanno riferito un totale di diciassette tipi di prodotto mentre i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato hanno riferito un totale di quindici tipi di prodotto. Tuttavia, dal confronto tra i tipi di prodotto esportati dai cinesi e venduti dai produttori statunitensi è emersa una corrispondenza diretta solo per due tipi di prodotto. Il numero limitato di tipi di prodotto corrispondenti è stato spiegato con la definizione piuttosto complessa dei tipi di prodotto, che comprendeva sette caratteristiche e 672 possibili combinazioni (tra cui, ma non solo, porcellana/non porcellana, sette tipi di superfici di lavoro, presenza di singola/doppia smaltatura o assenza di smaltatura). Dato che, ai fini della corrispondenza, è obbligatorio nel calcolo del dumping tenere conto del 100 % delle vendite all'esportazione, sono stati necessari alcuni adeguamenti.
- (78) Innanzitutto, la Commissione ha deciso di aumentare la comparabilità determinando i valori normali di ulteriori tipi di prodotto. A tal proposito, si rammenta che i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato hanno venduto nell'Unione due tipi di prodotto non di porcellana (pari a circa il 6 % della quantità totale esportata nell'Unione). I produttori statunitensi del paese di riferimento, tuttavia, non producevano tali tipi di prodotto non di porcellana. La Commissione ha pertanto deciso di costruire i costi di produzione dei tipi di prodotto non di porcellana confrontando i costi dell'industria dell'Unione per i prodotti di porcellana con quelli non di porcellana. Il costo di produzione per i tipi di prodotto non di porcellana sono risultati del 30 % inferiori a quelli per i tipi di prodotto di porcellana. Il rapporto ottenuto è stato applicato ai diciassette tipi di prodotto riferiti dai produttori statunitensi al fine di trovare le corrispondenze con i tipi di prodotto riferiti dai produttori esportatori cinesi.
- (79) Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica non smaltate, i produttori esportatori cinesi hanno riferito delle vendite (quattro tipi di prodotti pari a circa il 56 % della quantità totale esportata nell'Unione) per cui non esisteva una corrispondenza diretta con i tipi di prodotto venduti dai produttori statunitensi che hanno collaborato. Applicando la stessa metodologia di cui al precedente considerando (78), la Commissione ha ricostruito i costi di produzione per i tipi di prodotto a smaltatura singola confrontando i costi dell'industria dell'Unione per i tipi di prodotto a smaltatura singola e non smaltati. I costi di produzione per le piastrelle di ceramica non smaltate sono risultati del 6 % inferiori a quelli per i tipi di prodotto a smaltatura singola. Il rapporto ottenuto è stato applicato ai diciassette tipi di prodotto comunicati dai produttori statunitensi.



- (80) Sulla base degli ulteriori valori normali costruiti, 3 tipi di prodotto presentavano corrispondenze tra quelli realizzati dai produttori statunitensi e quelli realizzati dai produttori esportatori cinesi. Infine, per i tipi di prodotto per cui non è stato possibile stabilire alcuna corrispondenza diretta, la Commissione ha deciso di confrontare i tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori cinesi con i tipi di prodotto statunitensi dotati delle caratteristiche tecniche più simili e con il valore normale più basso.
- (81) A seguito della divulgazione delle informazioni, due parti interessate hanno argomentato che la Commissione non aveva comunicato le informazioni relative ai tipi di prodotto specifici dei produttori del paese di riferimento. Inoltre, hanno argomentato di non essere in grado di individuare eventuali differenze (non evidenziate dal NCP) meritevoli di adeguamenti.
- (82) La Commissione ha comunicato i calcoli dei valori normali per tipi di prodotto alle parti interessate. Come spiegato al considerando (45), i tipi di prodotto sono stati definiti sulla base delle seguenti caratteristiche tecniche: assorbimento dell'acqua, finitura (smaltatura in monocottura, smaltatura in bicottura, oppure senza smaltatura, con lucidatura o senza lucidatura, corpo della piastrella colorato o non colorato, rettificato o non rettificato), dimensione della superficie di lavoro e norme di qualità.
- (83) Nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni sulla definizione dei tipi di prodotto, proposto ulteriori metodi pertinenti o fornito informazioni aggiuntive. La Commissione ha ritenuto che le definizioni dei tipi di prodotto fossero sufficienti per racchiudere tutte le differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Di conseguenza, l'argomentazione è stata respinta. Inoltre, un produttore esportatore cinese incluso nel campione ha argomentato che la Commissione non dovrebbe impiegare la media ponderata degli utili e i margini delle SGAV delle vendite interne riscontrati nel paese di riferimento per determinare il valore normale costruito, bensì la media ponderata degli utili e i margini delle SGAV dei tipi di prodotto con le caratteristiche tecniche più simili.
- (84) Nel caso in questione, i tipi di prodotto esportati dalle parti interessate non erano prodotti e venduti nel paese di riferimento. Pertanto, la Commissione ha costruito il valore normale in base al costo di produzione dei tipi di prodotto con le caratteristiche tecniche più simili e, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, agli importi medi delle SGAV e degli utili sulla base dei dati effettivi relativi alla produzione e alle vendite del prodotto simile da parte dei produttori del paese di riferimento, nel corso di normali operazioni commerciali. Anche questa argomentazione è stata pertanto respinta.

c) Prezzo all'esportazione


- (85) I tre gruppi inclusi nel campione di produttori esportatori esportavano direttamente nell'Unione sotto forma di vendite dirette del prodotto in esame a clienti indipendenti nell'Unione. Il prezzo all'esportazione è quindi stato determinato come il prezzo realmente pagato o pagabile del prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

d) Confronto

- (86) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione a livello franco fabbrica. Laddove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (87) Per quanto riguarda i prezzi sul mercato interno dei produttori del paese di riferimento, sono stati applicati adeguamenti al fine di tenere conto delle spese di trasporto sul mercato interno, dei costi del credito, delle spese di movimentazione e di imballaggio e delle commissioni e dello stadio commerciale. Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione, sono stati applicati adeguamenti per il trasporto, l'assicurazione, la movimentazione, i costi del credito, le spese bancarie, i costi di imballaggio, gli oneri all'importazione, i dazi doganali e le commissioni.

e) Margine di dumping

- (88) La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame di ciascun gruppo che ha collaborato incluso nel campione, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (89) Sulla base di quanto precede, i margini medi ponderati di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono risultati essere compresi tra il 66 % e il 231 %,



f) Conclusioni sul dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame

- (90) La Commissione ha constatato che i produttori esportatori cinesi hanno continuato (in misura maggiore rispetto all'inchiesta originaria) a esportare piastrelle di ceramica nell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3. Elementi di prova relativi al rischio di persistenza del dumping

- (91) La Commissione ha ulteriormente esaminato l'eventuale rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. In tale esame ha verificato la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata della Cina, il comportamento degli esportatori cinesi in altri mercati, la situazione sul mercato interno cinese e l'attrattività del mercato dell'Unione.
- (92) Come indicato in precedenza, si sono manifestati diciannove produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori cinesi che rappresentavano solo l'1,5 % della capacità di produzione cinese stimata nel 2015. I tre produttori esportatori cinesi inclusi nel campione e oggetto di verifica nel corso di una visita in loco rappresentavano una piccola parte (precisamente lo 0,3 %) della produzione cinese stimata. La Commissione disponeva quindi di ridotte informazioni circa la capacità di produzione e la capacità inutilizzata dei produttori esportatori cinesi.
- (93) Per tale motivo, gran parte dei risultati sotto riportati relativi alla persistenza o reiterazione del dumping derivano da altre fonti, ovvero dati Eurostat, la banca dati sulle esportazioni cinesi e le informazioni presentate dall'industria dell'Unione nella domanda di riesame. Dall'analisi di tali informazioni è emerso quanto segue.


a) Capacità di produzione e capacità inutilizzata nella RPC

- (94) I produttori cinesi hanno installato vaste capacità di produzione di piastrelle di ceramica, che continuano a superare di gran lunga la capacità di produzione dell'Unione. Nell'ultimo decennio, i produttori cinesi hanno aumentato la produzione in maniera significativa, aggiungendo capacità produttiva, e continuano a farlo. La capacità di produzione cinese delle piastrelle di ceramica è aumentata di quasi il 30 % tra il 2011 e il 2014, salendo da 10,8 a 13,9 miliardi di m². Inoltre, il numero di produttori cinesi di piastrelle di ceramica è aumentato notevolmente di quasi il 20 % tra il 2014 e il 2016, da 1 452 nel 2014 a 1 777. La capacità di produzione per il 2016 era stimata a circa 17 miliardi di m² estrapolando la capacità di produzione dal numero di società produttrici (¹).
- (95) Secondo la medesima fonte statistica cinese, la produzione effettiva è aumentata da 8,7 miliardi di m² nel 2011 a 11,1 miliardi di m² nel 2016, ovvero di 2,4 miliardi di m² in tale periodo. Tuttavia, la produzione di piastrelle di ceramica non è cresciuta a un ritmo analogo rispetto alla capacità installata per la produzione di piastrelle di ceramica cinesi durante il suddetto periodo: la capacità di produzione è aumentata di 6,2 miliardi di m² (da 10,8 miliardi di m² nel 2011 a 17 miliardi di m² nel 2016). La capacità inutilizzata è pertanto aumentata dal 20 % nel 2011 al 35 % alla fine del 2016, pari a un aumento di 3,8 miliardi di m². Tale capacità inutilizzata è varie volte superiore rispetto al consumo totale dell'Unione, che è stato di circa 879 milioni di m² durante il PIR.
- (96) Inoltre, dalle informazioni raccolte durante la verifica in loco è emerso che nel periodo 2013-PIR, l'utilizzo della capacità degli impianti dei produttori esportatori sottoposti a verifica è diminuito dal 74 % al 54 % e il numero di addetti è diminuito del 25 %. I produttori hanno interrotto la produzione per due mesi durante il primo trimestre del 2017 in quanto le scorte hanno raggiunto un livello pari al 67 % della produzione totale nel PIR. Al termine del PIR, i tre produttori esportatori inclusi nel campione detenevano in magazzino 23 milioni di m² (durante il PIR, l'Unione ha importato dalla Cina 15 milioni di m²).
- (97) In sintesi, dal momento che la Cina dispone di un'ampia capacità di produzione ed è pertanto in grado di accrescere i propri volumi di produzione con breve preavviso, l'abrogazione delle attuali misure determinerebbe probabilmente un aumento delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla Cina nel mercato dell'Unione.

b) Comportamento degli esportatori cinesi sui mercati dei paesi terzi

- (98) I produttori cinesi esportano grandi quantità di piastrelle di ceramica in paesi terzi diversi dall'Unione, in particolare nelle Filippine, negli USA, in Arabia Saudita, in Corea del Sud, in Indonesia, in Thailandia e in Australia.

(¹) Fonte: The China Building Ceramics and Sanitary Ware Association («CBCSA») (sito web: <http://www.china-china.cn>)



- (99) La Commissione ha confrontato il prezzo medio del prodotto in esame applicato da tali produttori ai principali mercati di esportazione summenzionati durante il periodo dell'inchiesta di riesame con il prezzo medio all'esportazione verso il mercato dell'Unione. Tale confronto è stato realizzato sulla base delle informazioni fornite dalla banca dati sulle esportazioni cinesi, in cui i valori di esportazione sono espressi in dollari USA e su base fob. Le quantità sono espresse in chilogrammi.
- (100) I prezzi all'esportazione verso l'Unione erano molto più elevati rispetto agli altri principali mercati di esportazione. Il prezzo medio all'esportazione verso l'Unione era di circa USD 0,46 al chilo mentre i prezzi medi ammontavano a circa USD 0,34 al chilo per le altre principali destinazioni.
- (101) Secondo la banca dati sulle esportazioni cinesi, i prezzi di vendita al resto del mondo sono ulteriormente diminuiti dopo il PIR. Durante il secondo semestre del 2016 i prezzi medi all'esportazione verso i principali mercati di esportazione sono calati rispetto ai prezzi all'esportazione nel PIR (– 37 % per le Filippine, – 26 % per l'Arabia Saudita, – 22 % per gli USA, – 13 % circa per la Corea del Sud e l'Australia).

c) Attrattività del mercato dell'Unione

- (102) La domanda stimata dell'Unione rappresenta solo una parte della capacità inutilizzata disponibile del mercato interno cinese. Prima dell'introduzione delle misure l'Unione rappresentava un mercato di esportazione tradizionale per la Cina. Nell'inchiesta originaria, la Commissione ha riscontrato che le importazioni cinesi avevano raggiunto i 65 milioni di m² all'anno in media, più di tre volte l'attuale livello di esportazioni nell'UE. Attualmente, anche il prezzo medio sul mercato dell'Unione (0,46 USD/kg) è superiore al prezzo delle esportazioni dalla Cina (0,34 USD/kg) verso i suoi principali mercati di esportazione. È pertanto probabile che i produttori cinesi cercheranno di aumentare le vendite utilizzando le proprie capacità disponibili verso l'Unione in caso di scadenza delle misure.


d) Conclusioni relative al dumping e al rischio di persistenza del dumping

- (103) Dall'inchiesta è emerso che i prezzi delle esportazioni cinesi di piastrelle di ceramica verso l'Unione e verso i principali mercati di esportazione della RPC erano inferiori al valore normale determinato durante il PIR. Inoltre, la capacità di produzione e la produzione erano ancora in aumento in Cina. Il volume delle esportazioni era piuttosto stabile e non vi sono elementi per ritenere che il consumo interno cinese sarebbe in grado di assorbire le enormi quantità prodotte e immagazzinate. Le parti interessate non sono state neanche in grado di spiegare come queste quantità potrebbero essere assorbite altrimenti, senza rappresentare una minaccia per l'Unione.
- (104) Pertanto, in caso di scadenza delle misure e in assenza di osservazioni dalle parti interessate, la Commissione ha ritenuto probabile che volumi significativi di piastrelle di ceramica cinesi sarebbero esportati nell'Unione a prezzi di dumping.

D. INDUSTRIA DELL'UNIONE

- (105) L'industria dell'Unione non ha subito cambiamenti strutturali sostanziali rispetto al periodo dell'inchiesta originaria. L'industria continua a essere estremamente frammentata, e le piccole e medie imprese rappresentano complessivamente un'importante fetta del mercato (66 % in base al volume della produzione nel 2015). Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato da circa 500 produttori dell'Unione, che costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (106) Come indicato al considerando (20), nella scelta di un campione di produttori dell'Unione, la Commissione ha tenuto conto della grande frammentazione dell'industria dell'Unione, in modo che fossero rappresentate società di ciascun settore. Per rispecchiare la rispettiva quota (peso) di ciascun segmento sulla produzione totale dell'Unione e al fine di delineare un quadro rappresentativo della situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha impiegato la rispettiva quota (peso) per valutare alcuni indicatori microeconomici (cfr. considerando (144)) delle società oggetto di campionamento rientranti in uno specifico segmento, conformemente al metodo utilizzato nell'inchiesta originaria.
- (107) I pesi sono stati stabiliti in base ai dati forniti dal richiedente, nello specifico i volumi di produzione nel 2015 delle società situate nei paesi che rappresentavano il 79 % della produzione dell'Unione ⁽¹⁾. I pesi erano i seguenti: le società appartenenti al settore delle piccole imprese con una produzione inferiore a cinque milioni di metri quadrati rappresentavano il 41 % della produzione totale dell'Unione; le società appartenenti al settore delle medie imprese con una produzione compresa tra i cinque e i dieci milioni di metri quadri rappresentavano il 25 % della produzione totale dell'Unione e le società appartenenti al settore delle grandi imprese rappresentavano il 34 % della produzione totale dell'Unione.

⁽¹⁾ I pesi effettivi erano leggermente differenti da quelli impiegati nell'inchiesta originaria, stabiliti in base ai dati del 2008.



E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

1. Consumo dell'Unione

- (108) Il consumo dell'Unione è stato determinato sommando le vendite nette nell'Unione alle importazioni dalla RPC e da paesi terzi. I volumi di produzione sono stati determinati sulla base dei dati Eurostat e dei dati ottenuti dai membri della CET.
- (109) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

	2013	2014	2015	PIR
Volume (migliaia di m ²)	750 158	837 188	851 104	878 968
Indice (2013 = 100)	100	112	113	117

Fonte: Eurostat, CET

- (110) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato. Il maggiore aumento (12 %) si è verificato tra il 2013 e il 2014, da 750 milioni di m² a circa 837 milioni di m². Complessivamente, nel periodo in esame il consumo è aumentato del 17 %, da 750 milioni di m² a circa 879 milioni di m² nel PIR.
- (111) Rispetto al periodo preso in esame nell'inchiesta originaria, il consumo era tuttavia ancora del 37 % inferiore nel PIR rispetto al 2007, quando ammontava a circa 1,4 miliardi di m². Il calo del consumo dopo il 2007 è stato causato da una contrazione del consumo interno a seguito della crisi nella zona euro e della significativa recessione del settore edilizio che ne è conseguita ⁽¹⁾.

2. Importazioni dalla RPC nell'Unione

2.1. Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

- (112) I volumi e la quota di mercato delle importazioni sono stati determinati sulla base dei dati Eurostat.
- (113) Durante il periodo in esame il volume e la quota di mercato delle importazioni dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume e quote di mercato delle importazioni dalla RPC


	2013	2014	2015	PIR
Volume delle importazioni (migliaia di m ²)	22 691	23 244	18 167	15 057
Indice (2013 = 100)	100	102	80	66
Quota di mercato (%)	3,02	2,78	2,13	1,70

Fonte: Eurostat

- (114) A seguito dell'istituzione dei dazi antidumping, le importazioni di piastrelle di ceramica dalla RPC sono sensibilmente diminuite ⁽²⁾. Ciononostante, le importazioni cinesi erano ancora presenti sul mercato dell'Unione e durante il PIR rappresentavano circa 15 milioni di m² in termini di volume delle importazioni e l'1,7 % in termini di percentuale della quota di mercato.

⁽¹⁾ Cfr. considerando 121 del regolamento (UE) n. 258/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 5.

⁽²⁾ Durante l'inchiesta originaria (dal 2007 al 31 marzo 2010), le importazioni dalla RPC ammontavano in media a circa 65 milioni di m² all'anno.



- (115) I volumi delle importazioni dalla RPC sono calati del 34 % nel PIR rispetto al 2013, da quasi 22,7 milioni di m² a circa 15 milioni di m². La quota di mercato delle importazioni cinesi è diminuita, passando dal 3,2 % nel 2013 a circa l'1,7 % nel PIR.

2.2. Prezzo delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi

- (116) Durante il periodo in esame il prezzo medio delle importazioni dalla RPC ha registrato il seguente andamento:


Tabella 3

Prezzo medio delle importazioni dalla RPC

	2013	2014	2015	PIR
Prezzo medio cif franco frontiera dell'Unione, EUR/m ²	5,07	5,44	6,13	5,78
Indice (2013 = 100)	100	107	121	114

Fonte: Eurostat

- (117) Durante il periodo in esame i prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono aumentati del 14 %, da 5,07 EUR/m² a 5,78 EUR/m², con un picco nel 2015 quando il prezzo è aumentato del 21 % salendo a 6,13 EUR/m².
- (118) Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita praticati sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata, per tipo di prodotto, con la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni dalla RPC, praticati sul mercato dell'Unione al primo acquirente indipendente, stabiliti su una base cif e opportunamente adeguati per tenere conto dei dazi esistenti e dei costi sostenuti dopo l'importazione. Per i tipi di prodotto per cui non esisteva un tipo di prodotto corrispondente, il confronto è stato realizzato adeguando il tipo di prodotto più simile. Sono stati necessari adeguamenti in particolare per tipi di prodotto smaltati in bicottura e per i tipi di prodotto non smaltati per i quali non è stato possibile trovare tipi di prodotto corrispondenti nell'industria dell'Unione.
- (119) Dal confronto è emerso che durante il PIR, e nonostante l'aumento del prezzo medio cif franco frontiera dell'Unione, come spiegato al precedente considerando (90), le importazioni cinesi del prodotto in esame sono state vendute nell'Unione a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Espresso in percentuale, il livello di sottoquotazione dei prezzi sopra citato era compreso tra il 17 % e il 50 %. I calcoli si sono basati sui dati pervenuti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e dai produttori esportatori del campione originari della RPC.
- (120) In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha argomentato che l'analisi della sottoquotazione era carente in quanto né la CCCMC né i produttori esportatori cinesi erano stati messi in grado di esercitare in maniera significativa i propri diritti di difesa in quanto non avevano la possibilità di individuare le differenze tra i prodotti realizzati dall'industria dell'Unione e quelli dei produttori esportatori cinesi e pertanto di chiedere adeguamenti.
- (121) In merito alle potenziali differenze tra i prodotti dell'Unione e i prodotti importati dalla RPC, per le ragioni indicate nella sezione B, la Commissione non aveva motivo di presumere l'esistenza di tali differenze all'interno di un particolare NCP. La definizione del NCP ha invece consentito la piena comparabilità dei prezzi tra il prodotto interessato e il prodotto simile (cfr. sezione B).
- (122) Qualunque parte chieda un adeguamento deve basarsi sulla stima del valore di mercato della differenza. Tuttavia, nessuna delle parti ha chiesto alla Commissione di applicare adeguamenti per un particolare tipo di prodotto. Pertanto, gli unici adeguamenti applicati dalla Commissione sono stati quelli per i tipi di prodotto smaltati in bicottura e per i tipi di prodotto non smaltati per i quali non è stato possibile trovare tipi di prodotto corrispondenti nell'industria dell'Unione, come spiegato al considerando (118). In seguito alla richiesta della CCCMC del 6 settembre 2017, la Commissione ha fornito dettagli su tali adeguamenti e in particolare sui NCP interessati e sull'importo dell'adeguamento ai due produttori esportatori interessati inseriti nel campione, per consentire loro di presentare osservazioni. Successivamente questi ultimi non sono tornati sulla questione.



- (123) In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha anche sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto condurre (e rendere pubblica) un'analisi della sottoquotazione non solo per produttore esportatore ma anche a livello generale (sulla base della media ponderata). Inoltre, la CCCMC ha argomentato che la Commissione avrebbe dovuto effettuare (e rendere pubblico) un calcolo della sottoquotazione per tipo di prodotto, che secondo la CCCMC rappresentava l'unico modo per trarre conclusioni significative in merito alla possibilità per le importazioni cinesi di esercitare una pressione sui prezzi delle vendite dell'industria dell'Unione. La CCCMC ha chiesto alla Commissione di comunicare anche il volume e il valore totale venduto per NCP di tutte le vendite da parte dell'industria dell'Unione che non sono state utilizzate per calcolare la sottoquotazione.
- (124) Come comunicato alla CCCMC con le lettere del 25 agosto 2017 e del 20 settembre 2017, la Commissione aveva calcolato la sottoquotazione per produttore esportatore su base individuale e per i NCP venduti dai singoli produttori esportatori cinesi inseriti nel campione. La Commissione ha ritenuto non pertinente alla valutazione del rischio di reiterazione del pregiudizio condurre un'analisi del livello complessivo della sottoquotazione e un'analisi del livello della sottoquotazione per NCP, in quanto avrebbe comportato che i dati dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione sarebbero stati aggregati per NCP. Il tipo di calcolo aggregato richiesto dalla CCCMC sarebbe stato comunque privo di senso, in quanto tali informazioni non influenzano l'analisi del rischio di reiterazione del pregiudizio. Inoltre, i calcoli aggregati non consentirebbero a un singolo produttore esportatore di verificare se la Commissione abbia impiegato correttamente i dati per effettuare i calcoli relativi alla sottoquotazione. Il produttore esportatore non sarebbe quindi in grado di esercitare i propri diritti di difesa. Per tale motivo, la Commissione non aveva effettuato un simile calcolo. La Commissione ha invece condotto l'analisi della sottoquotazione per produttore esportatore inserito nel campione. Pertanto, la Commissione non ha dovuto condurre le analisi richieste.
- (125) La Commissione ha anche ricordato che il caso in questione riguardava un riesame in previsione della scadenza. Le misure in atto hanno determinato una diminuzione significativa delle importazioni di piastrelle di ceramica (da circa 66 milioni di m² durante il PI iniziale a circa 15 milioni nel PIR dell'attuale inchiesta). Pertanto, l'analisi della sottoquotazione poteva fondarsi solo su un ridotto numero di NCP del prodotto interessato esportato dalla RPC nell'Unione. La finalità dell'analisi della sottoquotazione per produttore esportatore era stabilire se i produttori esportatori cinesi avrebbero determinato una sottoquotazione dei prezzi dell'Unione in caso di scadenza delle misure.
- (126) D'altro canto, il livello complessivo di sottoquotazione e il livello di sottoquotazione per NCP non sono stati ritenuti pertinenti ai fini della valutazione del rischio di reiterazione del pregiudizio e, di conseguenza, non sono stati inseriti nel fascicolo. La Commissione ha ritenuto di non avere alcun obbligo di svolgere (e rendere pubblici) calcoli che non sono stati effettuati. La Commissione ha pertanto deciso di respingere l'argomentazione.


3. Importazioni da altri paesi terzi

- (127) Durante il periodo in esame, le importazioni da altri paesi terzi e la relativa quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Importazioni da altri paesi terzi e relativa quota di mercato

Volume delle importazioni (in migliaia di m ²)	2013	2014	2015	PIR
Turchia	35 526	34 256	35 965	35 246
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	96	101	99
Prezzi all'importazione	5,44	6,10	6,19	6,11
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	112	114	112
Quota di mercato (%)	4,74	4,09	4,23	4,01



Volume delle importazioni (in migliaia di m ²)	2013	2014	2015	PIR
Emirati arabi uniti	7 759	6 538	18 424	16 603
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	84	237	214
Prezzi all'importazione	7,73	7,92	3,08	3,27
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	102	40	42
Quota di mercato (%)	1,03	0,78	2,16	1,89
India	1 314	3 582	3 648	4 341
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	273	278	330
Prezzi all'importazione	4,32	4,22	5,19	4,67
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	98	120	108
Quota di mercato (%)	0,18	0,43	0,43	0,49
Altri paesi terzi	12 367	12 868	12 301	13 021
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	104	99	105
Prezzi all'importazione	6,13	5,95	6,02	5,69
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	97	98	93
Quota di mercato (%)	1,65	1,54 %	1,45	1,48
Totale delle importazioni dai paesi terzi eccetto il paese interessato	56 967	57 244	70 338	69 211
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	100	123	121
Prezzi all'importazione	5,87	6,15	5,30	5,26
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	105	90	90
Quota di mercato (%)	7,59	6,84	8,26	7,87


Fonte: Eurostat

- (128) Durante il periodo in esame, i maggiori volumi di importazione provenivano dalla Turchia (con una quota di mercato di quasi il 4 % nel PIR), dagli Emirati Arabi Uniti (con una quota di mercato di quasi il 2 % nel PIR) e dall'India (con una quota di mercato di circa lo 0,5 % nel PIR). Complessivamente, la quota di mercato dai paesi terzi rappresentava il 7,84 % nel PIR. Durante il periodo in esame essa è rimasta relativamente stabile, registrando un picco nel 2015 (quota di mercato dell'8,26 %).
- (129) Nel periodo in esame, i prezzi medi delle importazioni dalla Turchia sono aumentati del 12 %, salendo a 6,11 EUR/m² nel PIR. Nel periodo in esame, i prezzi medi delle importazioni dagli Emirati Arabi Uniti sono calati del 58 %, scendendo a 3,27 EUR/m². I prezzi medi delle importazioni dall'India, pari a 4,67 EUR/m², erano dell'8 % superiori nel PIR rispetto ai prezzi nel 2013. Complessivamente, nel periodo in esame, i prezzi delle importazioni da tutti i paesi importatori eccetto la RPC sono diminuiti del 10 %, scendendo a 5,26 EUR/m².

4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.1. Osservazioni generali

- (130) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione.



- (131) Come indicato al considerando (19), per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato usato il campionamento.
- (132) La Commissione ha operato una distinzione tra gli indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Essa ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione in base alle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame e ai dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, adeguati in base ai dati forniti per il PIR nelle risposte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici relativi alle sole società incluse nel campione avvalendosi dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (133) Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività e l'entità del margine di dumping.
- (134) Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi medi di vendita, il costo unitario, il costo del lavoro, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitali.

4.2. Indicatori macroeconomici

4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (135) I dati sulla produzione dell'industria dell'Unione per il periodo in esame sono stati stabiliti in base ai dati forniti da Eurostat e ai dati raccolti dalla CET.
- (136) Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:


Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2013	2014	2015	PIR
Volume della produzione (migliaia di m ²)	1 126 000	1 168 000	1 192 000	1 238 500
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	104	106	110
Capacità produttiva (migliaia di m ²)	1 503 300	1 545 000	1 536 100	1 536 100
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	103	102	102
Utilizzo degli impianti (%)	74,9	75,6	77,6	80,6
<i>Indice (2013 = 100)</i>	100	101	104	108

Fonte: Eurostat, CET

- (137) La produzione totale dell'Unione ha registrato un aumento del 10 % nel periodo in esame. Ammontava a 1,24 miliardi di m² nel PIR. Nello stesso periodo il consumo dell'Unione è aumentato del 18 % (cfr. tabella 1).
- (138) La capacità produttiva è rimasta stabile durante il periodo in esame. L'utilizzo degli impianti è aumentato dell'8 %, raggiungendo l'81 % nel periodo in esame.



4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (139) Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione sono riferiti alle vendite effettuate dall'industria dell'Unione, sul mercato dell'Unione, ad acquirenti indipendenti: sono stati determinati in base ai dati forniti da Eurostat e ai dati raccolti dalla CET. Nel periodo in esame hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

	2013	2014	2015	PIR
Volume delle vendite (migliaia di m ²)	670 500	756 700	762 600	794 700
Indice (2013 = 100)	100	113	114	119
Quota di mercato (%)	89,4	90,4	89,6	90,4
Indice (2013 = 100)	100	101	101	101

Fonte: Eurostat, CET

- (140) Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è aumentato del 19 %. Nello stesso periodo la quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta relativamente stabile con un aumento dell'1 %. Nel PIR l'industria dell'Unione ha detenuto una quota di mercato del 90 % circa.

4.2.3. Occupazione e produttività

- (141) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

	2013	2014	2015	PIR
Numero di dipendenti (occupazione/dipendenti a tempo pieno)	59 348	59 010	59 352	59 352
Indice (2013 = 100)	100	99	100	100
Produttività (m ² /dipendente)	18 973	19 793	20 084	20 867
Indice (2013 = 100)	100	104	106	110

Fonte: Eurostat, CET

- (142) Durante il periodo in esame l'occupazione è rimasta stabile. Nel periodo in esame la produttività, espressa in volume della produzione (in m²) per dipendente, è aumentata del 10 %.

4.2.4. Entità dei margini di dumping

- (143) I margini di dumping sono indicati al considerando (89). Tutti i margini risultano notevolmente superiori alla soglia minima.

4.3. Indicatori microeconomici

4.3.1. Osservazioni generali

- (144) Per alcuni indicatori microeconomici espressi non come valori assoluti, ovvero in % o per unità (prezzo di vendita, costo di produzione, redditività e utile sul capitale investito), i dati sono stati ponderati in base ai metodi impiegati nell'inchiesta originaria in modo da riflettere il contributo di quel segmento alla produzione complessiva dell'Unione (cfr. considerando (20)), partendo dal peso specifico di ciascun segmento rispetto alla produzione complessiva dell'Unione (cfr. considerando (107)).



4.3.2. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (145) Nel periodo in esame i prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione, praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita medi

	2013	2014	2015	PIR
Prezzi di vendita (EUR/m ²)	9,00	9,06	9,13	9,21
Indice (2013 = 100)	100	101	101	102

Fonte: risposte al questionario verificate

- (146) Nel periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è aumentato del 2 %. Nello stesso periodo, il costo unitario di produzione è diminuito del 9 %.

4.3.3. Costo del lavoro

- (147) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo del lavoro

	2013	2014	2015	PIR
Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)	39 314	41 783	42 922	42 262
Indice (2013 = 100)	100	106	109	107

Fonte: risposte al questionario verificate

- (148) Tra il 2013 e il PIR il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato del 7 %.

4.3.4. Scorte


- (149) Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

	2013	2014	2015	PIR
Scorte di chiusura (migliaia di m ²)	49 168	44 529	42 538	43 427
Indice (2013 = 100)	100	91	87	88
Scorte di chiusura in percentuale della produzione	58	51	46	45
Indice (2013 = 100)	100	87	79	78

Fonte: risposte al questionario verificate



- (150) Nel periodo in esame le scorte di chiusura, espresse sia in volumi assoluti sia in percentuale della produzione, sono diminuite (rispettivamente del 12 % e 22 %).
- (151) Il livello relativamente elevato di scorte, espresso in percentuale della produzione, continua a essere la conseguenza del calo del consumo, e quindi della domanda, degli scorsi anni, in seguito alla crisi del settore edilizio dopo il 2007. Il fatto che le piastrelle di ceramica siano prodotti dipendenti dalle tendenze al momento della vendita ha contribuito alle difficoltà delle società nel reperimento della domanda per le proprie scorte, al fine di ridurne il volume. Nel PIR, tuttavia, il consumo era ancora più basso (del 37 %) rispetto al 2007 (cfr. considerando (111)).

4.3.5. Costo di produzione

Durante il periodo in esame il costo unitario di produzione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Costo unitario di produzione

	2013	2014	2015	PIR
Costo unitario di produzione (in EUR/m ²)	10,10	9,54	9,35	9,15
Indice (2013 = 100)	100	95	93	91

- (152) Nel periodo in esame il costo unitario di produzione delle piastrelle di ceramica, sostenuto dall'industria dell'Unione, è diminuito del 9 %.

4.3.6. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

- (153) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite. Ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2013	2014	2015	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione sul mercato libero (% del fatturato delle vendite)	- 5,84	- 2,06	- 0,68	2,02
Indice (2013 = 100)	- 100	- 35	- 12	35
Flusso di cassa (in EUR)	9 801 189	28 450 311	26 667 148	28 851 493
Indice (2013 = 100)	100	290	272	294
Investimenti (in EUR)	124 733 782	148 595 194	168 940 047	173 001 344
Indice (2013 = 100)	100	119	135	139
Utile sul capitale investito (%)	- 5,96	- 3,76	- 1,12	2,06
Indice (2013 = 100)	- 100	- 63	- 19	35

Fonte: risposte al questionario verificate

- (154) Durante il periodo in esame, la redditività dell'industria dell'Unione è diventata positiva ed è notevolmente aumentata, passando dal - 5,8 % al 2,0 %. Tale aumento corrisponde a uno sviluppo positivo, nello stesso periodo, degli indicatori che incidono sulla redditività, quali: un aumento del 2 % del prezzo unitario di vendita (cfr. considerando (145)) e una diminuzione del costo unitario di produzione del 9 % (cfr. considerando (152)). Nel complesso, a livello macroeconomico, la produzione è aumentata del 10 % nel periodo in esame (cfr. considerando (137)), e l'Unione ha accresciuto dell'1 % la propria quota di mercato (cfr. considerando (140)).



- (155) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa è aumentato notevolmente tra il 2013 e il 2014 (del 190 %) ed è poi rimasto stabile.
- (156) Gli investimenti sono aumentati del 39 % nel periodo in esame. Le aziende attive nel settore delle piastrelle di ceramica devono investire costantemente nell'ammodernamento delle attrezzature, al fine di seguire le tendenze del mercato. Occorre in particolare investire nelle macchine da stampa in modo che il design delle piastrelle possa seguire le tendenze, e investire in forni più efficienti, che rappresentano uno dei principali colli di bottiglia nella produzione delle piastrelle di ceramica.
- (157) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto del capitale fisso. Anch'esso si è sviluppato positivamente nel periodo in esame, diventando positivo e rispecchiando la generale tendenza al rialzo.

5. Conclusioni relative al pregiudizio


- (158) L'industria dell'Unione è riuscita a superare completamente le conseguenze delle precedenti pratiche di dumping. La sua situazione economica è migliorata nel periodo in esame rispetto alla situazione nel periodo dell'inchiesta originaria. Sebbene le misure in vigore non abbiano escluso dal mercato dell'Unione i produttori cinesi, esse hanno consentito ai produttori dell'Unione di mantenere la propria quota di mercato, con una positiva ripercussione sullo sviluppo economico dell'industria dell'Unione.
- (159) Nel periodo in esame tutti gli indicatori di pregiudizio hanno pertanto registrato una tendenza positiva. Sia la produzione che le vendite sono aumentate nel periodo in esame. I prezzi di vendita sono rimasti relativamente stabili ma il costo di produzione è diminuito. Pur rimanendo relativamente elevato, il livello delle scorte è diminuito. Sia il flusso di cassa che l'utile sul capitale investito hanno registrato un considerevole aumento.
- (160) Tutti gli indicatori summenzionati hanno avuto un impatto positivo sulla redditività dell'industria dell'Unione, passando da risultati negativi a positivi nel PIR.
- (161) In base a quanto precede la Commissione ha concluso che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

F. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

- (162) Come illustrato in precedenza (cfr. considerando (103) e (104)), durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping e si è riscontrato un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure.
- (163) Dato che l'industria dell'Unione non ha più subito alcun pregiudizio notevole, la Commissione ha valutato il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.
- (164) Per stabilire il rischio di reiterazione del pregiudizio sono stati analizzati i seguenti elementi: la capacità di produzione e la capacità inutilizzata in Cina, l'attrattività del mercato dell'Unione, compresa l'esistenza di misure antidumping o compensative sulle piastrelle di ceramica in altri paesi terzi, la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi nei mercati di altri paesi terzi e l'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione. L'analisi ha tenuto conto anche dell'aumento del consumo nell'Unione e della situazione redditizia dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.

1. Capacità di produzione e capacità inutilizzate in Cina

- (165) La RPC è il maggiore produttore di piastrelle di ceramica al mondo e rappresenta oltre la metà della produzione complessiva a livello mondiale. La produzione totale stimata per il 2016 era superiore agli 11 miliardi di m² di piastrelle (cfr. considerando (95)).
- (166) Al contempo, le capacità produttive inutilizzate disponibili in Cina erano molto elevate in confronto alle dimensioni del mercato dell'Unione. Nel 2016, erano stimate attorno ai 6 miliardi di m² (cfr. considerando (95)). Invece, la produzione dell'Unione nel PIR ammontava a circa 1,24 miliardi di m² e il consumo di piastrelle era di soli 879 milioni di m² nello stesso periodo. Pertanto, la capacità produttiva inutilizzata cinese è oltre sei volte superiore rispetto al consumo dell'Unione.
- (167) La Commissione ha altresì stabilito che i produttori esportatori cinesi hanno accumulato scorte significative che potranno iniziare a esportare allo scadere delle misure (cfr. considerando (96)). In base alle informazioni ricevute dai produttori esportatori cinesi, le scorte potrebbero rappresentare fino a due terzi della loro produzione di piastrelle di ceramica.



2. Attrattività del mercato dell'Unione

- (168) Sebbene il mercato di piastrelle di ceramica dell'Unione sia più ridotto in termini di consumo rispetto, ad esempio, all'Asia, esso rappresenta pur sempre il 7 % del consumo di piastrelle di ceramica a livello mondiale. Inoltre, come illustrato nella tabella 1 di cui sopra, il consumo dell'Unione del prodotto in esame tra il 2013 e il PIR è salito da 750 158 tonnellate a 878 968 tonnellate. Questo dato dimostra che il consumo dell'Unione resta sostenuto e che il mercato dell'Unione, per via delle sue dimensioni relativamente grandi e del consumo in costante aumento, continua a essere attraente per i produttori esportatori cinesi.
- (169) Prima dell'istituzione delle misure, le importazioni cinesi rappresentavano in media circa 65 milioni di m² all'anno. Il fatto che le importazioni cinesi, sebbene a un livello inferiore (cfr. tabella 2 di cui sopra), non abbiano subito un arresto dopo l'istituzione delle misure conferma che il mercato dell'Unione risulta attraente per i produttori esportatori cinesi che continuano a vendere su tale mercato.
- (170) Inoltre, altri paesi terzi hanno imposto misure antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica dalla RPC (¹), rendendo più difficile per i produttori esportatori cinesi esportare in questi mercati e aumentando l'attrattività del mercato dell'Unione verso cui poter reindirizzare tali esportazioni.

2.1. Politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi nei mercati di altri paesi terzi

- (171) Un ulteriore fattore di rilievo che attesta l'attrattività del mercato dell'Unione è il prezzo a cui il prodotto in esame è venduto dai produttori esportatori cinesi sui mercati di paesi terzi. I prezzi all'esportazione del prodotto in esame applicati dai produttori esportatori inclusi nel campione sui mercati dei paesi terzi sono superiori ai prezzi che gli stessi produttori applicano all'Unione, nonostante risultino pur sempre notevolmente inferiori ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Durante il PIR, il prezzo medio all'esportazione del prodotto in esame, esportato dai produttori esportatori cinesi verso mercati di paesi terzi, era in media del 15-25 % inferiore rispetto al prezzo medio delle piastrelle di ceramica nel mercato dell'Unione.


2.2. Prezzi cinesi sul mercato dell'Unione

- (172) Un ulteriore elemento che attesta l'attrattività del mercato dell'Unione è il prezzo più elevato delle piastrelle di ceramica sul mercato dell'Unione. Nel PIR, il prezzo medio delle esportazioni dei produttori esportatori cinesi verso il mercato dell'Unione era in media del 30-40 % inferiore rispetto al prezzo medio delle piastrelle di ceramica nel mercato dell'Unione. Sebbene i prezzi correnti dagli EAU e dall'India siano attualmente inferiori ai prezzi cinesi, i loro volumi e il potenziale di crescita non sono paragonabili alle dimensioni delle capacità produttive nella RPC.


3. Incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione

- (173) Date le elevate capacità produttive inutilizzate nella RPC, l'attrattività del mercato dell'Unione e altri elementi, come riassunto nei considerando da (162) a (172) di cui sopra, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, volumi significativi di piastrelle di ceramica a basso prezzo siano disponibili a breve termine per la vendita/il riorientamento verso l'Unione.
- (174) Per valutare il probabile impatto di tali importazioni cinesi a basso prezzo sull'industria dell'Unione la Commissione ha dapprima preso in esame la potenziale perdita della sua quota di mercato. Ha simulato quale sarebbe l'impatto se i produttori esportatori cinesi riconquistassero la quota di mercato del 6,5 % del periodo dell'inchiesta originaria, ovvero prima dell'istituzione delle misure. In termini di volume ammonterebbe a 57 milioni di m² in base al consumo dell'Unione nel PIR. Come stabilito nell'inchiesta originaria, tale volume di importazioni di piastrelle cinesi oggetto di dumping dalla RPC è stato sufficiente in passato a causare un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.
- (175) La Commissione ha ritenuto che, poiché i prezzi medi di vendita delle importazioni da paesi terzi nell'Unione sono inferiori al prezzo di vendita medio dei produttori esportatori cinesi, qualora le piastrelle cinesi a basso prezzo riapparissero sul mercato dell'Unione dapprima conquisterebbero potenzialmente una quota di mercato a scapito dell'industria dell'Unione e quindi acquisirebbero la quota di mercato delle esportazioni dei produttori di paesi terzi nell'Unione.

(¹) Thailandia (2,18-35,49 %), Argentina (50,03 USD/m²), Brasile (da 3,34 USD/m² a 6,42 USD/m²), Corea del Sud (da 9,07 % a 37,40 %), India (fino a 1,87 USD al m²), Messico (impegno di prezzo fob non inferiore a 6,72 USD/m², o dazi da 2,9 USD/m² a 12,42 USD/m²), e Pakistan (5,21 %-59,18 %). Fonte: allegato 22 della domanda, sito Internet dell'OMC per le relazioni semestrali ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'accordo dai vari paesi, e pubblicazione del ministero indiano delle Finanze.




- (176) Pertanto, presupponendo che l'aumento delle importazioni si traduca in un equivalente calo della produzione e dei volumi delle vendite dell'industria dell'Unione, di conseguenza, il costo unitario di produzione dell'industria dell'Unione aumenterebbe da 8,95 EUR/m² a 9,09 EUR/m². L'aumento del costo unitario di produzione farebbe scendere la redditività dell'industria dell'Unione al punto di pareggio (ovvero con utili pari al totale dei costi fissi e variabili).
- (177) Il volume delle importazioni di 57 milioni di m² utilizzato per tale simulazione si basa su una stima prudenziale. In realtà, è possibile presumere che in considerazione dell'elevato eccesso di capacità e delle scorte accumulate, i produttori esportatori cinesi inizierebbero a esportare volumi addirittura più elevati di piastrelle di ceramica nell'Unione. Tali scorte sono pronte a essere esportate nell'Unione in caso di interruzione delle misure.
- (178) In realtà le piastrelle di ceramica sono prodotti che dipendono dalle tendenze e dalla moda del momento. Pertanto, non è probabile che tutte le scorte accumulate siano esportate nell'Unione in caso di scadenza delle misure. Tuttavia, visti i notevoli volumi delle scorte accumulate, l'impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione potrebbe essere considerevole anche se solo una piccola percentuale di tali scorte giungesse sul mercato dell'Unione.
- (179) Inoltre, le enormi capacità inutilizzate dei produttori esportatori cinesi aumentano le probabilità di ingresso delle piastrelle di ceramica cinesi sul mercato dell'Unione. La Commissione ha riscontrato che i produttori esportatori cinesi impiegano attrezzature simili o identiche a quelle utilizzate dall'industria dell'Unione e possono produrre piastrelle di qualità e design in larga misura analoghi a quelli dei produttori dell'Unione. Detto questo, dopo un'ulteriore analisi, la Commissione ha rilevato che non esistevano informazioni a sostegno dell'argomentazione che le piastrelle di ceramica fossero sensibili al prezzo e che, dal punto di vista dell'utente finale, l'unico fattore determinante sarebbe il prezzo. Non si può negare che il prezzo rappresenti quantomeno uno dei fattori decisivi per i clienti nella scelta di un prodotto specifico, insieme ad altri fattori quali marchio e moda, e vista la somiglianza tra le piastrelle di ceramica cinesi e dell'Unione, la Commissione ha rilevato che è probabile che le importazioni dei prodotti cinesi oggetto di dumping determinerebbero una riduzione dei prezzi dell'Unione con le conseguenze sopra illustrate (cfr. considerando da (173) a (178)).
- (180) È pertanto probabile che le importazioni cinesi oggetto di dumping costringano i produttori di piastrelle di ceramica dell'Unione ad adeguare i prezzi al loro livello. Come indicato in precedenza al considerando (172), in media, le importazioni cinesi sono dichiarate a un prezzo significativamente inferiore al prezzo di mercato dell'Unione.
- (181) In secondo luogo, la Commissione ha esaminato gli effetti sui prezzi. Ha simulato quale sarebbe stato l'effetto se l'ingresso delle importazioni cinesi a basso prezzo sul mercato dell'Unione facesse scendere il prezzo a cui il prodotto in esame è venduto dall'industria dell'Unione. In base ai dati verificati dei produttori dell'Unione e dei produttori esportatori cinesi per il PIR, un'ipotetica diminuzione dei prezzi del prodotto in esame da parte dei produttori europei al livello di quelli cinesi avrebbe come conseguenza una drastica riduzione della loro redditività e ingenti perdite pari al 47,52 %.
- (182) In terzo luogo, come alternativa, la Commissione ha ipotizzato che i prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione scendano al livello dei prezzi medi di vendita degli esportatori cinesi a mercati terzi. Analogamente, in base a dati verificati dei produttori dell'Unione, la loro redditività si deteriorerebbe con notevoli perdite del 17,15 %.
- (183) La CCCMC ha asserito che le simulazioni svolte dalla Commissione erano errate. A suo parere, nel simulare l'impatto della riacquisizione di una quota di mercato del 6,5 % da parte delle importazioni cinesi, la Commissione non aveva tenuto conto delle diverse combinazioni di prodotto, dell'impossibilità di confrontare i prezzi e della (assenza di) concorrenza tra i tipi di prodotto.
- (184) La CCCMC ha altresì argomentato che nel simulare l'aumento dei costi di produzione derivanti dall'aumento delle vendite dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva considerato le significative differenze tra i costi di produzione dei diversi tipi di prodotto e il fatto che le importazioni cinesi riguardassero solo un numero ridotto di NCP.
- (185) Inoltre, nel simulare gli effetti sui prezzi delle importazioni cinesi, la CCCMC ha argomentato che la Commissione si era basata solo su prezzi medi senza tener conto delle differenze di prezzo dei diversi tipi di piastrelle di ceramica, sebbene le importazioni cinesi fossero limitate e riguardassero solo un ridotto numero di tipi di prodotto. La CCCMC ha argomentato che, a causa delle notevoli differenze tra i tipi di piastrelle di



ceramica, non sussisteva un rapporto di concorrenza tra i diversi tipi di piastrelle di ceramica e, pertanto, i prezzi di un tipo di piastrelle di ceramica non potevano esercitare pressione sui prezzi di un altro tipo di piastrelle. Ha argomentato che la Commissione avrebbe dovuto condurre simulazioni per tipo di prodotto e non su base aggregata, come è avvenuto per il calcolo della sottoquotazione.

- (186) Pertanto, secondo la CCCMC, la Commissione non aveva valutato il rischio su un'adeguata base oggettiva che consentisse «conclusioni idonee e motivate» e non ha condotto un'analisi fondata su prove certe e su un esame obiettivo.
- (187) La Commissione ha ricordato innanzitutto di essere giunta alle conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio dopo aver analizzato una serie di elementi, quali la capacità di produzione e la capacità inutilizzata nella RPC, l'attrattività del mercato dell'Unione, la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi nei mercati di altri paesi terzi e l'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione (cfr. considerando da (164) a (172)). Le simulazioni non hanno fatto altro che corroborare e confermare le conclusioni sulla reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure attualmente in vigore.
- (188) In secondo luogo, per svolgere le simulazioni, la Commissione ha potuto basarsi unicamente sui dati provenienti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e sui volumi e sui prezzi aggregati dei produttori esportatori nella RPC. Non ha preso in considerazione le informazioni relative ai tipi di prodotto e ai prezzi delle società non inserite nel campione.
- (189) Pertanto, la Commissione ha dovuto basarsi su una serie di ipotesi, compreso il product mix importato dalla RPC nel PIR e i relativi prezzi medi. Tali ipotesi non compromettono la correttezza dell'analisi. Piuttosto, la Commissione ha ritenuto di aver scelto, in considerazione di tutti gli altri elementi quali ad esempio la capacità di produzione e la capacità inutilizzata nella RPC, un approccio piuttosto prudentiale. Dall'analisi di altri elementi è emerso che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni nell'Unione avrebbero un volume molto più importante e riguarderebbero un mix di prodotti molto più ampio rispetto al PI iniziale. Le simulazioni hanno inoltre dimostrato che le potenziali importazioni future avrebbero notevoli ripercussioni negative sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione e determinerebbero una reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (190) La CCCMC ha anche argomentato che la conclusione sul rischio di reiterazione del pregiudizio era errata, in quanto la Commissione aveva riscontrato ripercussioni sui prezzi soltanto per un piccolo sottoinsieme di vendite dell'Unione. La sottoquotazione dei prezzi rilevata rappresentava solo l'1 % circa delle vendite totali dell'industria dell'Unione durante il PIR e l'8 % circa delle vendite realizzate dai produttori dell'Unione inseriti nel campione sul mercato dell'Unione durante il PIR. La CCCMC ha anche evidenziato il ridotto numero di tipi di prodotto (sei) venduti dai produttori esportatori cinesi durante il PIR (rispetto agli oltre cento venduti dall'industria dell'Unione) e dunque lo scarso livello di corrispondenza.
- (191) La Commissione ha innanzitutto ricordato che il caso in questione riguardava un riesame in previsione della scadenza. Le misure attualmente in vigore hanno determinato una significativa riduzione delle importazioni dalla RPC del prodotto interessato. Pertanto, l'analisi della sottoquotazione poteva essere condotta solo sulla base delle importazioni (inserite nel campione) e rappresentava solo uno dei vari elementi per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.
- (192) In secondo luogo, a differenza della valutazione nell'inchiesta originaria, la valutazione del rischio di reiterazione del pregiudizio ha una valenza previsionale. L'analisi della sottoquotazione delle scorse importazioni rappresentava solo uno degli indicatori in merito ai prezzi e al volume futuri dei produttori esportatori del prodotto interessato, e ai suoi effetti sull'industria dell'Unione.
- (193) In terzo luogo, dall'analisi dei prezzi delle importazioni dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione è emerso che, nonostante le misure, tutti i tipi di prodotto da loro esportati determinerebbero una sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure. In tal caso, un maggiore volume e anche molti più tipi di prodotto sarebbero importati nell'Unione a prezzi che probabilmente determinerebbero una sottoquotazione di quelli dell'Unione. Ciò dimostra ulteriormente la sussistenza del rischio di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (194) La CCCMC ha altresì argomentato che la mancanza di un'analisi segmentata (per segmenti di società) ha viziato tutti i risultati relativi al (rischio di reiterazione del) pregiudizio. La CCCMC ha asserito che la Commissione avrebbe dovuto fornire una valutazione del pregiudizio per segmento, in particolare per piccole, medie e grandi imprese, in modo da consentire alla CCCMC di esercitare i suoi diritti di difesa e di analizzare la posizione della CCCMC secondo cui non sussistevano motivi che lasciassero presumere la possibilità di reiterazione del pregiudizio.



- (195) La Commissione ha ritenuto che un'analisi del pregiudizio distinta per segmento non fosse idonea o necessaria nel presente riesame in previsione della scadenza. Inserendo nel campione produttori dell'Unione di diverse dimensioni in modo che ciascun segmento fosse rappresentato all'interno del campione, al fine di determinare il pregiudizio e di analizzarne il rischio, la situazione dei diversi segmenti si rifletteva automaticamente in tutti i risultati relativi al pregiudizio. Inoltre, conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento di base, la determinazione del pregiudizio è stata condotta per l'industria dell'Unione nel complesso, anziché per singoli produttori o gruppi di produttori. Il campione nel caso in questione è stato ritenuto rappresentativo della situazione dell'industria dell'Unione nel complesso, come esposto anche nei considerando da (19) a (25) e da (105) a (107) di cui sopra. La Commissione ha quindi respinto tale argomentazione.
- (196) La CCCMC ha infine argomentato che la Commissione avrebbe dovuto integrare la sua analisi della situazione dell'industria dell'Unione con un'analisi per gruppi di tipi di prodotto. Tuttavia, oltre alle considerazioni generali, né la CCCMC né altre parti interessate hanno fornito dettagli su quali specifici tipi di prodotto necessiterebbero di un'analisi separata – cfr. considerando (46). Inoltre, un'analisi segmentata non rientrava nell'inchiesta originaria. La Commissione non aveva alcun motivo di ritenere che una simile analisi fosse idonea e ha dunque considerato tale argomentazione infondata. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (197) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che l'abrogazione delle misure comporterebbe molto probabilmente una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

G. INTERESSE DELL'UNIONE

1. Osservazioni preliminari


- (198) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della RPC sia contrario all'interesse dell'Unione nel suo insieme. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

2. Interesse dell'industria dell'Unione

- (199) Durante il PIR l'industria dell'Unione si era ripresa dal pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. In caso di abrogazione delle misure nei confronti della RPC, sussiste tuttavia il rischio di una reiterazione del pregiudizio, poiché l'industria dell'Unione sarebbe esposta alle importazioni in dumping dalla RPC che potrebbero avere volumi significativi ed esercitare una notevole pressione sui prezzi. Di conseguenza, la situazione economica dell'industria dell'Unione probabilmente si deteriorerebbe in maniera significativa per i motivi sopra indicati (cfr. considerando da (173) a (197)). Il mantenimento delle misure, invece, apporterebbe certezza al mercato, consentendo all'industria dell'Unione di conservare la situazione economica positiva operando su un mercato equo e competitivo.
- (200) Sulla base di tali elementi la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

3. Interesse degli importatori

- (201) Al momento dell'apertura dell'inchiesta sono stati contattati oltre mille importatori/utilizzatori noti. Undici aziende hanno risposto al modulo di campionamento e tre aziende hanno compilato il questionario.
- (202) Due delle aziende si sono dichiarate contrarie al mantenimento delle misure e una di esse ha dichiarato che non sarebbe contraria alle misure se fossero mantenute a un livello inferiore. La restante azienda non aveva un parere specifico circa la scadenza o meno delle misure.
- (203) Tutte le tre aziende erano del parere che insieme alle misure, l'attuale tasso di cambio e i costi di trasporto rendono meno allettante l'importazione di piastrelle di ceramica dalla RPC e che le importazioni dalla RPC potrebbero non aumentare in maniera significativa in caso di scadenza delle misure. Al contempo, due dei tre importatori ritenevano che prima dell'imposizione di dazi antidumping, le importazioni dalla RPC fossero interessanti in termini di design e prezzi bassi.



- (204) Nell'inchiesta originaria, era stato concluso che l'istituzione delle misure non avrebbe avuto effetti significativi sull'attività degli importatori, che avrebbero potuto, tra l'altro, passare ad altre fonti di approvvigionamento. La Commissione ha osservato che, in realtà, durante il PIR, mentre la quota di mercato delle importazioni dalla RPC era scesa all'1,7 %, le importazioni da altri paesi diversi dalla RPC avevano raggiunto una quota di mercato di quasi l'8 % (cfr. considerando (127)) rispetto al 5,3 % nel periodo dell'inchiesta originaria ⁽¹⁾. Tali importazioni non sono state influenzate dai dazi in quanto non provenivano dalla Cina. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che la proroga delle misure non impedirebbe agli importatori dell'Unione di continuare ad acquistare prodotti simili da altre fonti.
- (205) Infine, la collaborazione piuttosto limitata degli importatori indipendenti indica che il mantenimento delle misure non avrebbe effetti negativi significativi sugli importatori.

4. Interesse degli utilizzatori

- (206) Al momento dell'apertura tutti gli utilizzatori noti sono stati contattati insieme agli importatori. Tuttavia, non si è manifestato nessun utilizzatore o associazione di utilizzatori. Nel procedimento originario, la Commissione ha calcolato l'impatto delle misure sui consumatori finali ed è giunta alla conclusione che l'impatto in termini di aumento dei costi per m² era limitato e ammontava a meno di 0,5 EUR/m². Al contempo, il consumo medio annuo nell'Unione era pari a circa 2,2 m² pro capite. L'impatto medio sui consumatori nell'Unione ammontava dunque a 1,1 EUR/m² pro capite. Per gli stessi motivi esposti ai considerando da (182) a (184) del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011, esso non è stato ritenuto significativo. La Commissione ha analizzato anche l'impatto delle misure su importatori, utilizzatori e fornitori che potrebbero essere soggetti a costi supplementari oppure a una carenza di approvvigionamento per via dell'istituzione delle misure. Si è concluso che l'istituzione delle misure non aveva avuto un effetto negativo significativo sulla loro attività.

5. Ponderare gli interessi

- (207) Nel ponderare gli interessi concorrenti, la Commissione ha dedicato particolare attenzione alla necessità di eliminare gli effetti distortivi del dumping pregiudizievole e di ripristinare un'effettiva concorrenza. Anche se il mantenimento delle misure tutelerebbe un'importante industria dell'Unione, comprese molte piccole e medie imprese, da una probabile reiterazione del pregiudizio, la collaborazione piuttosto limitata degli importatori e degli utilizzatori indica che il mantenimento delle misure non avrebbe effetti sproporzionatamente negativi su di loro.


6. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (208) In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi per ritenere contrario all'interesse dell'Unione il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della RPC.

H. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- (209) Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base a cui si intendono mantenere le misure esistenti nei confronti della RPC. È stato anche fissato un termine entro il quale esse potevano trasmettere le loro osservazioni in seguito alla divulgazione delle conclusioni. Se giustificate, le comunicazioni e le osservazioni sono state prese nella dovuta considerazione.
- (210) Ne consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di piastrelle di ceramica della RPC, istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011, dovrebbero essere lasciate in vigore.
- (211) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

⁽¹⁾ Cfr. considerando 78 del regolamento (UE) n. 258/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 5.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili di ceramica non smaltati, anche su supporto, attualmente classificati con il codice HS 6907, originari della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle seguenti società è la seguente:

Società	Dazio	Codice addizionale TARIC
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd.; Guangdong Jia-mei Ceramics Co., Ltd.;	32,0 %	B938
Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd.; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd.	13,9 %	B939
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd.	29,3 %	B009
Shandong Yadi Ceramics Co Ltd	36,5 %	B010
Società elencate nell'allegato I	30,6 %	
Tutte le altre società	69,7 %	B999

3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuali specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Qualora un produttore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell'inchiesta (dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010), b) non è collegato ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento e c) successivamente alla fine del periodo dell'inchiesta, ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione, la Commissione può modificare l'allegato I aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione o a cui non è stato concesso il trattamento individuale, e pertanto soggette al dazio medio ponderato del 30,6 %.

Articolo 3

Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per i prodotti di cui all'articolo 1, nel campo corrispondente della dichiarazione è indicato il numero di metri quadrati dei prodotti importati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2017


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO I

Produttori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione o a cui non è stato concesso il trattamento individuale:


Nome	Codice aggiuntivo TARIC
Dongguan He Mei Ceramics Co., Ltd	B132
Dongpeng Ceramic (Qingyuan) Co., Ltd	B133
Eagle Brand Ceramics Industrial (Heyuan) Co., Ltd	B134
Enping City Huachang Ceramic Co., Ltd	B135
Enping Huiying Ceramics Industry Co., Ltd	B136
Enping Yungo Ceramic Co., Ltd	B137
Foshan Aoling Jinggong Ceramics Co., Ltd	B138
Foshan Bailifeng Building Materials Co., Ltd	B139
Foshan Bragi Ceramic Co., Ltd	B140
Foshan City Fangyuan Ceramic Co., Ltd	B141
Foshan Gaoming Shuncheng Ceramic Co., Ltd	B142
Foshan Gaoming Yaju Ceramics Co., Ltd	B143
Foshan Guanzhu Ceramics Co., Ltd	B144
Foshan Huashengchang Ceramic Co., Ltd	B145
Foshan Jiajun Ceramics Co., Ltd	B146
Foshan Mingzhao Technology Development Co., Ltd	B147
Foshan Nanhai Jingye Ceramics Co., Ltd	B148
Foshan Nanhai Shengdige Decoration Material Co., Ltd	B149
Foshan Nanhai Xiaotang Jinzun Border Factory Co., Ltd	B150
Foshan Nanhai Yonghong Ceramic Co., Ltd	B151
Foshan Oceanland Ceramics Co., Ltd	B152
Foshan Oceano Ceramics Co., Ltd	B153
Foshan Sanshui Hongyuan Ceramics Enterprise Co., Ltd	B154
Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co., Ltd	B155
Foshan Sanshui New Pearl Construction Ceramics Industrial Co., Ltd	B156
Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Co., Ltd	B157
Foshan Shiwan Yulong Ceramics Co., Ltd	B158
Foshan Summit Ceramics Co., Ltd	B159
Foshan Tidiy Ceramics Co., Ltd	B160
Foshan VIGORBOOM Ceramic Co., Ltd	B161
Foshan Xingtai Ceramics Co., Ltd	B162
Foshan Zhuyangyang Ceramics Co., Ltd	B163



Nome	Codice aggiuntivo TARIC
Fujian Fuzhou Zhongxin Ceramics Co., Ltd	B164
Fujian Jinjiang Lianxing Building Material Co., Ltd	B165
Fujian Mingqing Jiali Ceramics Co., Ltd	B166
Fujian Mingqing Ruimei Ceramics Co., Ltd	B167
Fujian Mingqing Shuangxing Ceramics Co., Ltd	B168
Gaoyao Yushan Ceramics Industry Co., Ltd	B169
Guangdong Bode Fine Building Materials Co., Ltd	B170
Guangdong Foshan Redpearl Building Material Co., Ltd	B171
Guangdong Gold Medal Ceramics Co., Ltd	B172
Guangdong Grifine Ceramics Co., Ltd	B173
Guangdong Homeway Ceramics Industry Co., Ltd	B174
Guangdong Huiya Ceramics Co., Ltd	B175
Guangdong Juimsi Ceramics Co., Ltd	B176
Guangdong Kaiping Tilee's Building Materials Co., Ltd	B177
Guangdong Kingdom Ceramics Co., Ltd	B178
Guangdong Monalisa Ceramics Co., Ltd	B179
Guangdong New Zhong Yuan Ceramics Co., Ltd Shunde Yuezhong Branch	B180
Guangdong Ouya Ceramic Co., Ltd	B181
Guangdong Overland Ceramics Co., Ltd	B182
Guangdong Qianghui (QHTC) Ceramics Co., Ltd	B183
Guangdong Sihui Kedi Ceramics Co., Ltd	B184
Guangdong Summit Ceramics Co., Ltd	B185
Guangdong Tianbi Ceramics Co., Ltd	B186
Guangdong Winto Ceramics Co., Ltd	B187
Guangdong Xinghui Ceramics Group Co., Ltd	B188
Guangning County Oudian Art Ceramic Co., Ltd	B189
Guangzhou Cowin Ceramics Co., Ltd	B190
Hangzhou Nabel Ceramics Co., Ltd	B191
Hangzhou Nabel Group Co., Ltd	B192
Hangzhou Venice Ceramics Co., Ltd	B193
Heyuan Becarry Ceramics Co., Ltd	B194
Guangdong Luxury Micro-crystal stone Technology Co., Ltd	B195
Hitom Ceramics Co., Ltd	B196
Huiyang Kingtile Ceramics Co., Ltd	B197



Nome	Codice aggiuntivo TARIC
Jiangxi Ouya Ceramics Co., Ltd	B198
Jingdezhen Tidiy Ceramics Co., Ltd	B199
Kim Hin Ceramics (Shanghai) Co., Ltd	B200
Lixian Xinpeng Ceramic Co., Ltd	B201
Louis Valentino (Inner Mongolia) Ceramic Co., Ltd	B202
Louvrenike (Foshan) Ceramics Co., Ltd	B203
Nabel Ceramics (Jiujiang City) Co., Ltd	B204
Ordos Xinghui Ceramics Co., Ltd	B205
Qingdao Diya Ceramics Co., Ltd	B206
Qingyuan Guanxingwang Ceramics Co., Ltd	B207
Qingyuan Oudian Art Ceramic Co., Ltd	B208
Qingyuan Ouya Ceramics Co., Ltd	B209
RAK (Gaoyao) Ceramics Co., Ltd	B210
Shandong ASA Ceramic Co., Ltd	B211
Shandong Dongpeng Ceramic Co., Ltd	B212
Shandong Jialiya Ceramic Co., Ltd	B213
Shanghai CIMIC Holdings Co., Ltd	B214
Sinyih Ceramic (China) Co., Ltd	B215
Sinyih Ceramics (Penglai) Co., Ltd	B216
Southern Building Materials and Sanitary Co., Ltd of Qingyuan	B217
Tangshan Huida Ceramic Group Co., Ltd	B218
Tangshan Huida Ceramic Group Huiquin Co., Ltd	B219
Tegaote Ceramics Co., Ltd	B220
Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co., Ltd	B221
Topbro Ceramics Co., Ltd	B222
Xingning Christ Craftworks Co., Ltd	B223
Zhao Qing City Shenghui Ceramics Co., Ltd	B224
Zhaoqing Jin Ouya Ceramics Company Limited	B225
Zhaoqing Zhongheng Ceramics Co., Ltd	B226
Zibo Hualiansheng Ceramics Co., Ltd	B227
Zibo Huaruino Ceramics Co., Ltd	B228
Shandong Tongyi Ceramics Co., Ltd	B229
Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd	B293
Everstone Industry (Qingdao) Co., Ltd	B998



ALLEGATO II


Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare nella fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:

- 1) nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale;
- 2) la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di piastrelle di ceramica venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome della società e sede sociale) (codice addizionale TARIC) in (paese). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

(Data e firma)»

18CE0223



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2180 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2017

di proroga della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato

[notificata con il numero C(2017) 7488]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione ⁽²⁾ consente agli Stati membri di autorizzare, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3 della stessa direttiva, l'introduzione nell'Unione di legno di frassino (*Fraxinus L.*) originario del Canada a determinate condizioni.
- (2) Poiché sussistono tuttora le circostanze che giustificano l'autorizzazione e non vi sono nuove informazioni che indichino la necessità di una revisione delle condizioni specifiche, occorre prorogare detta autorizzazione.
- (3) In base all'esperienza tratta dall'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/412, è opportuno prorogare l'autorizzazione di un anno.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/412.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2016/412, la data «31 dicembre 2017» è sostituita da «31 dicembre 2018».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione, del 17 marzo 2016, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato (GUL 74 del 19.3.2016, pag. 41).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2181 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2017

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 relativa a talune misure di salvaguardia per la malattia del dimagrimento cronico

[notificata con il numero C(2017) 7661]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nell'Unione. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi. Esso prevede, tra l'altro, programmi di sorveglianza per alcune TSE e l'adozione di misure di salvaguardia in caso di focolai di TSE.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce misure di salvaguardia temporanee per la malattia del dimagrimento cronico (CWD). Essa è stata adottata in seguito al rilevamento di cinque casi di CWD nei cervidi in Norvegia nel 2016. Si trattava del primo rilevamento della CWD in Europa e del primo caso naturale di CWD nelle renne a livello mondiale. Poiché la CWD è una malattia infettiva, in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia vi è il rischio che essa possa diffondersi ad altre popolazioni di cervidi e in altre regioni nonché nel territorio di altri Stati membri dell'Unione e nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) (Stati EFTA-SEE).
- (3) Il 2 dicembre 2016 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sulla CWD nei cervidi (il parere dell'EFSA ⁽³⁾). Il parere dell'EFSA raccomandava l'attuazione di un programma triennale di sorveglianza della CWD nei cervidi in Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia e Svezia, che sono gli Stati membri e gli Stati EFTA-SEE in cui è presente una popolazione di renne e/o alci. Il parere dell'EFSA sottolineava che l'obiettivo del programma triennale di sorveglianza della CWD dovrebbe essere la conferma o l'esclusione della presenza della CWD in paesi in cui non è mai stata rilevata e in paesi in cui è stata rilevata, al fine di effettuare una stima della prevalenza e della distribuzione geografica della CWD. A oggi la CWD non è stata rilevata nell'Unione e, per quanto concerne gli Stati EFTA-SEE, è stata rilevata solo in Norvegia.
- (4) A seguito dell'adozione del parere dell'EFSA, l'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/1972 della Commissione ⁽⁴⁾ al fine di prevedere un programma triennale di sorveglianza della CWD nei cervidi in taluni Stati membri e in Stati EFTA-SEE in cui sono presenti popolazioni di cervidi che potrebbero essere state esposte alla CWD, per un periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 (il programma triennale di sorveglianza della CWD). Scopo del programma triennale di sorveglianza della CWD è ottenere un quadro chiaro della situazione epidemiologica in materia di CWD nei cervidi in Europa.
- (5) Tra gennaio 2017 e settembre 2017 la Norvegia ha informato la Commissione e gli Stati membri, tramite le relazioni in formato elettronico di cui all'allegato III, capitolo B, parte I, lettera B, del regolamento (CE) n. 999/2001, di tre ulteriori casi di CWD rilevati in renne selvatiche, oltre ai cinque casi di CWD rilevati in Norvegia nel 2016 in renne selvatiche e alci selvatiche.

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 della Commissione, del 28 ottobre 2016, relativa a talune misure di salvaguardia per la malattia del dimagrimento cronico (GU L 296 dell'1.11.2016, pag. 21).

⁽³⁾ Scientific Opinion on Chronic wasting disease (CWD) in cervids, *The EFSA Journal* (2017);15(1):46.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/1972 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un programma di sorveglianza della sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi in Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia, e che abroga la decisione 2007/182/CE della Commissione (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 14).



- (6) Il parere dell'EFSA evidenzia anche che l'uso di richiami a base di urina naturale di cervidi aumenta la probabilità di introdurre la CWD nell'Unione e raccomanda l'adozione di misure intese a ridurre la probabilità che essa sia introdotta tramite richiami a base di urina naturale di cervidi. L'infettività della CWD è presente nell'urina, che riveste un ruolo nella trasmissione e nella diffusione della CWD. L'urina utilizzata nei richiami da caccia, se derivata da cervidi infetti, può pertanto provocare la contaminazione di aree in cui la CWD non era presente in precedenza. Il parere dell'EFSA raccomanda pertanto di sospendere l'uso di richiami da caccia a base di urina di cervidi.
- (7) Tenendo conto delle raccomandazioni contenute nel parere dell'EFSA, è pertanto opportuno estendere le misure di salvaguardia di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 ai richiami da caccia a base di urina di cervidi vietando l'importazione nell'Unione di richiami da caccia a base di urina di cervidi da paesi terzi, lo spostamento di partite di richiami da caccia a base di urina derivata da cervidi originari della Norvegia verso l'Unione e la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di richiami da caccia a base di urina di cervidi originari delle zone della Svezia e della Finlandia elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1918.
- (8) Il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 dovrebbe inoltre essere prolungato, tenendo conto del rilevamento di nuovi casi di CWD in Norvegia e in attesa dell'esito del programma triennale di sorveglianza della CWD. È pertanto opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2020 il periodo di applicazione di tale atto.
- (9) È altresì necessario modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 a seguito delle modifiche apportate agli articoli di tale atto dalla presente decisione.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 è così modificata:

1) è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

1. L'importazione nell'Unione di partite di richiami da caccia a base di urina di cervidi da paesi terzi è vietata.
2. Lo spostamento verso l'Unione di partite di richiami da caccia a base di urina derivata da cervidi originari della Norvegia è vietato.
3. La produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di richiami da caccia a base di urina di cervidi originari delle zone elencate nell'allegato sono vietati.»;

2) all'articolo 4, la data «31 dicembre 2017» è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;


3) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

«ALLEGATO


1. Zone della Svezia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) ed e), all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4, e all'articolo 3 bis, paragrafo 3

- la contea di Norrbotten,
- la contea di Västerbotten,
- la contea di Jämtland,
- la contea del Västernorrland,
- il comune di Älvdalen nella contea di Dalarna,
- i comuni di Nordanstig, Hudiksvall e Söderhamn nella contea di Gävleborg.

2. Zone della Finlandia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4, e all'articolo 3 bis, paragrafo 3

- l'area situata tra la frontiera fra la Norvegia e la Finlandia e la recinzione per le renne fra la Norvegia e la Finlandia.»

18CE0225



**DECISIONE (UE) 2017/2182 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2017**

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») prevede che le parti contraenti si impegnino ad adoperarsi costantemente per realizzare una liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli.
- (2) Il 18 novembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Norvegia allo scopo di conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi bilaterali di prodotti agricoli a norma dell'articolo 19 dell'accordo SEE. I negoziati si sono conclusi positivamente e il 5 aprile 2017 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli («accordo»).
- (3) È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, con riserva della conclusione di tale accordo ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

⁽¹⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017

Per il Consiglio
Il president
M. MAASIKAS

18CE0226



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2183 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Arancia del Gargano» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Arancia del Gargano», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1017/2007 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Arancia del Gargano» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1017/2007 della Commissione, del 30 agosto 2007, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arancia del Gargano (IGP)] (GUL 227 del 31.8.2007, pag. 27).

⁽³⁾ GU C 255 del 5.8.2017, pag. 19.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2184 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2017


*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

—




ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	113,2	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	119,3	0	AR
		126,0	0	BR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	236,5	19	AR
		216,9	25	BR
		303,0	0	CL
		237,5	19	TH
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	331,4	0	BR
		346,9	0	CL
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	343,3	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	195,6	27	BR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»

18CE0228



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2185 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2017

relativo all'elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi destinato a specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati nel settore dei dispositivi medici a norma del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro a norma del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 10, e l'articolo 42, paragrafo 13,


visto il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 10, e l'articolo 38, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

- (1) La valutazione della conformità dei dispositivi medici a norma del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 può richiedere l'intervento di organismi di valutazione della conformità. Solo gli organismi di valutazione della conformità designati in conformità al regolamento (UE) 2017/745 o al regolamento (UE) 2017/746, possono effettuare tale valutazione e unicamente per le attività relative alle tipologie di dispositivi in questione. Per poter specificare lo scopo della designazione degli organismi di valutazione della conformità notificati a norma del regolamento (UE) 2017/745 o del regolamento (UE) 2017/746 è necessario redigere un elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi.
- (2) Negli elenchi dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi dovrebbero essere prese in considerazione varie tipologie di dispositivi eventualmente caratterizzate attraverso la progettazione, la destinazione d'uso, i processi di fabbricazione e le tecnologie utilizzate, quali sterilizzazione e uso di nanomateriali. Negli elenchi dei codici dovrebbe essere prevista una tipologia di dispositivi multidimensionale, atta a garantire che gli organismi di valutazione della conformità designati quali organismi notificati siano pienamente competenti per i dispositivi che sono tenuti a valutare.
- (3) A norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/745 e dell'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/746, gli Stati membri, nel notificare alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di valutazione della conformità che hanno designato, sono tenuti a specificare chiaramente, utilizzando i codici, lo scopo della designazione indicando le attività di valutazione della conformità nonché la tipologia di dispositivi che l'organismo notificato è autorizzato a valutare. Al fine di agevolare tale notifica e la valutazione della domanda di designazione di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 e all'articolo 34 del regolamento (UE) 2017/746, gli organismi di valutazione della conformità, nel richiedere la designazione, dovrebbero utilizzare gli elenchi dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi di cui al presente regolamento.
- (4) L'esperienza dimostra che gli organismi di valutazione della conformità che richiedono una designazione relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, presentano anche una domanda di designazione per i dispositivi medici a norma del regolamento (UE) 2017/745. Per ragioni di facilità di uso, è pertanto opportuno includere gli elenchi dei codici del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 in un unico regolamento di esecuzione.
- (5) Dal 26 novembre 2017 gli organismi di valutazione della conformità potranno presentare una domanda di designazione quali organismi notificati a norma del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746. Al fine di consentire agli organismi di valutazione della conformità di utilizzare i codici stabiliti nel presente regolamento per la domanda di designazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 117 del 5.5.2017, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 117 del 5.5.2017, pag. 176.



(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i dispositivi medici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Elenco dei codici

1. L'elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi destinato a specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati nel settore dei dispositivi medici a norma del regolamento (UE) 2017/745 figura nell'allegato I del presente regolamento.

2. L'elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi destinato a specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro a norma del regolamento (UE) 2017/746 figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Domanda di designazione

Nello specificare le tipologie di dispositivi nella domanda di designazione di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 e all'articolo 34 del regolamento (UE) 2017/746, gli organismi di valutazione della conformità si avvalgono degli elenchi dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi di cui agli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 3


Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi destinato a specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati nel settore dei dispositivi medici a norma del regolamento (UE) 2017/745

I. CODICI CHE RINVIANO ALLA PROGETTAZIONE E ALLA DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO

A. Dispositivi attivi

1) *Dispositivi impiantabili attivi*

CODICE MDA	Dispositivi impiantabili attivi
MDA 0101	Dispositivi impiantabili attivi per stimolazione/inibizione/monitoraggio
MDA 0102	Dispositivi impiantabili attivi per la somministrazione di medicinali o altre sostanze
MDA 0103	Dispositivi impiantabili attivi per il supporto o la supplenza funzionale
MDA 0104	I dispositivi impiantabili attivi che utilizzano radiazioni e altri dispositivi impiantabili attivi

2) *Dispositivi non impiantabili attivi per immagini, monitoraggio e/o diagnosi*

CODICE MDA	Dispositivi non impiantabili attivi per immagini, monitoraggio e/o diagnosi
MDA 0201	Dispositivi non impiantabili attivi per immagini che utilizzano radiazioni ionizzanti
MDA 0202	Dispositivi non impiantabili attivi per immagini che utilizzano radiazioni non ionizzanti
MDA 0203	Dispositivi non impiantabili attivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici vitali
MDA 0204	Altri dispositivi non impiantabili attivi per monitoraggio e/o diagnosi

3) *Dispositivi non impiantabili attivi terapeutici e dispositivi impiantabili attivi in generale*

CODICE MDA	Dispositivi non impiantabili attivi terapeutici e dispositivi impiantabili attivi in generale
MDA 0301	Dispositivi non impiantabili attivi che utilizzano radiazioni ionizzanti
MDA 0302	Dispositivi non impiantabili attivi che utilizzano radiazioni non ionizzanti
MDA 0303	Dispositivi non impiantabili attivi per ipertermia/ipotermia
MDA 0304	Dispositivi non impiantabili attivi per terapia a onde d'urto (litotrixxia)
MDA 0305	Dispositivi non impiantabili attivi per stimolazione o inibizione
MDA 0306	Dispositivi non impiantabili attivi per circolazione extracorporea, somministrazione o sottrazione di sostanze ed emafesi
MDA 0307	Dispositivi non impiantabili attivi per apparato respiratorio
MDA 0308	Dispositivi non impiantabili attivi per il trattamento delle lesioni e della pelle
MDA 0309	Dispositivi non impiantabili attivi per oftalmologia
MDA 0310	Dispositivi non impiantabili attivi per otorinolaringoiatria



CODICE MDA	Dispositivi non impiantabili attivi terapeutici e dispositivi impiantabili attivi in generale
MDA 0311	Dispositivi non impiantabili attivi per odontoiatria
MDA 0312	Altri dispositivi non impiantabili attivi per uso chirurgico
MDA 0313	Protesi non impiantabili attive, dispositivi per riabilitazione e dispositivi per posizionamento e trasporto del paziente
MDA 0314	Dispositivi non impiantabili attivi per il trattamento e la conservazione di cellule, tessuti o organi umani comprese fecondazione in vitro e tecnologie di riproduzione assistita
MDA 0315	Software
MDA 0316	Sistemi di fornitura di gas medicinali e loro parti
MDA 0317	Dispositivi non impiantabili attivi per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione
MDA 0318	Altri dispositivi non impiantabili attivi

B. Dispositivi non attivi

1) Impianti non attivi e dispositivi invasivi a lungo termine di tipo chirurgico

CODICE MDN	Impianti non attivi e dispositivi invasivi a lungo termine di tipo chirurgico
MDN 1101	Impianti cardiovascolari, vascolari e neurovascolari non attivi
MDN 1102	Impianti ossei e ortopedici non attivi
MDN 1103	Impianti e materiali dentali non attivi
MDN 1104	Impianti dei tessuti molli e altri impianti non attivi

2) Dispositivi non impiantabili non attivi

CODICE MDN	Dispositivi non impiantabili non attivi
MDN 1201	Dispositivi non impiantabili non attivi per anestesia, pronto soccorso e terapia intensiva
MDN 1202	Dispositivi non impiantabili non attivi per la somministrazione la canalizzazione e la sottrazione di sostanze, compresi i dispositivi per dialisi
MDN 1203	Dispositivi non impiantabili non attivi: cateteri guida, cateteri a palloncino, fili guida, introduttori, filtri, e relativi strumenti
MDN 1204	Dispositivi non impiantabili non attivi per il trattamento delle lesioni e della pelle
MDN 1205	Dispositivi non impiantabili non attivi per ortopedia e riabilitazione
MDN 1206	Dispositivi non impiantabili non attivi per oftalmologia
MDN 1207	Dispositivi non impiantabili non attivi per diagnostica
MDN 1208	Strumenti non impiantabili non attivi




CODICE MDN	Dispositivi non impiantabili non attivi
MDN 1209	Materiali dentali non impiantabili non attivi
MDN 1210	Dispositivi non impiantabili non attivi per la contraccezione o per la prevenzione della trasmissione di malattie sessualmente trasmesse
MDN 1211	Dispositivi non impiantabili non attivi per la disinfezione, la pulizia e il risciacquo
MDN 1212	Dispositivi non impiantabili non attivi per il trattamento e la conservazione di cellule, tessuti o organi umani comprese fecondazione in vitro e tecnologie di riproduzione assistita
MDN 1213	Dispositivi non impiantabili non attivi costituiti da sostanze destinate a essere introdotte nel corpo umano attraverso un orifizio del corpo o per via cutanea
MDN 1214	Dispositivi non impiantabili non attivi per uso generale nel settore sanitario e altri dispositivi non impiantabili non attivi

II. CODICI ORIZZONTALI

1) Dispositivi con caratteristiche specifiche

CODICE MDS	Dispositivi con caratteristiche specifiche
MDS 1001	Dispositivi contenenti sostanze medicinali
MDS 1002	Dispositivi fabbricati utilizzando tessuti o cellule di origine umana, o loro derivati
MDS 1003	Dispositivi fabbricati utilizzando tessuti o cellule di origine animale, o loro derivati
MDS 1004	Dispositivi che sono anche macchine a norma dell'articolo 2, secondo comma, lettera a), della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾
MDS 1005	Dispositivi sterili
MDS 1006	Strumenti chirurgici riutilizzabili
MDS 1007	Dispositivi contenenti o costituiti da nanomateriali
MDS 1008	Dispositivi che utilizzano rivestimenti e/o materiali biologicamente attivi o che sono interamente o in gran parte assorbiti dal corpo umano o in esso localmente dispersi oppure destinati a subire una modifica chimica dopo l'introduzione nel corpo
MDS 1009	Dispositivi che contengono/utilizzano/sono controllati da/software, compresi i dispositivi destinati a controllare, monitorare o a influenzare direttamente le prestazioni di dispositivi attivi o di dispositivi impiantabili attivi
MDS 1010	Dispositivi con funzione di misura
MDS 1011	Dispositivi che fanno parte di sistemi o kit procedurali
MDS 1012	Prodotti senza destinazione d'uso medica elencati nell'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745
MDS 1013	Dispositivi su misura impiantabili della classe III
MDS 1014	Dispositivi contenenti come parte integrante un dispositivo diagnostico in vitro

⁽¹⁾ Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).



2) Dispositivi per i quali sono utilizzati tecnologie o processi specifici

CODICE MDT	Dispositivi per i quali sono utilizzati tecnologie o processi specifici
MDT 2001	Dispositivi fabbricati mediante trasformazione di metalli
MDT 2002	Dispositivi fabbricati mediante trasformazione di materie plastiche
MDT 2003	Dispositivi fabbricati mediante trasformazione di minerali non metallici, quali vetro e ceramica
MDT 2004	Dispositivi fabbricati mediante trasformazione di materiali non metallici e non minerali, quali tessuti, gomma, cuoio, carta
MDT 2005	Dispositivi fabbricati mediante biotecnologie
MDT 2006	Dispositivi fabbricati mediante trasformazione chimica
MDT 2007	Dispositivi che richiedono conoscenze sulla produzione di farmaci
MDT 2008	Dispositivi fabbricati in camere bianche e ambienti controllati associati
MDT 2009	Dispositivi fabbricati mediante trasformazione di materiali di origine umana, animale o microbica
MDT 2010	Dispositivi fabbricati utilizzando componenti elettronici, compresi i dispositivi di comunicazione
MDT 2011	Dispositivi che richiedono un imballaggio, compresa l'etichettatura
MDT 2012	Dispositivi che richiedono installazione o rimessa a nuovo
MDT 2013	Dispositivi sottoposti a ricondizionamento



ALLEGATO II

Elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi destinato a specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro a norma del regolamento (UE) 2017/746

I. CODICI CHE RINVIANO ALLA PROGETTAZIONE E ALLA DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO

1) *Dispositivi destinati ad essere utilizzati per la verifica del gruppo sanguigno*

CODICE IVR	Dispositivi destinati a essere utilizzati per determinare i marcatori di sistemi specifici di gruppi sanguigni, al fine di garantire la compatibilità immunologica del sangue e dei suoi componenti, nonché di cellule, organi o tessuti destinati a trasfusione o trapianti o alla somministrazione di cellule
IVR 0101	Dispositivi destinati a determinare i marcatori del sistema ABO [A (ABO1), B (ABO2), AB (ABO3)]
IVR 0102	Dispositivi destinati a determinare i marcatori del sistema Rhesus [RH1 (D), RHW1, RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e)]
IVR 0103	Dispositivi destinati a determinare i marcatori del sistema Kell [Kel1 (K)]
IVR 0104	Dispositivi destinati a determinare i marcatori del sistema Kidd [JK1 (Jka), JK2 (Jkb)]
IVR 0105	Dispositivi destinati a determinare i marcatori del sistema Duffy [FY1 (Fya), FY2 (Fyb)]
	Altri dispositivi destinati a essere utilizzati per la verifica del gruppo sanguigno
IVR 0106	Altri dispositivi destinati a essere utilizzati per la verifica del gruppo sanguigno

2) *Dispositivi destinati a essere utilizzati per la tipizzazione dei tessuti*


CODICE IVR	Dispositivi destinati a essere utilizzati per la tipizzazione dei tessuti
IVR 0201	Dispositivi destinati a essere utilizzati per la tipizzazione dei tessuti (HLA A, B, DR), al fine di garantire la compatibilità immunologica del sangue e dei suoi componenti, nonché di cellule, organi o tessuti destinati a trasfusione o trapianti o alla somministrazione di cellule
IVR 0202	Altri dispositivi destinati a essere utilizzati per la tipizzazione dei tessuti

3) *Dispositivi destinati a essere utilizzati per i marcatori del cancro e dei tumori benigni*

CODICE IVR	Dispositivi destinati a essere utilizzati per i marcatori del cancro e dei tumori benigni, esclusi i dispositivi destinati a esami genetici umani
IVR 0301	Dispositivi destinati a essere utilizzati nello screening, nella diagnosi, nella stadiazione o nel monitoraggio del cancro
IVR 0302	Altri dispositivi destinati a essere utilizzati per i marcatori del cancro e dei tumori benigni

4) *Dispositivi destinati a essere utilizzati per esami genetici umani*

CODICE IVR	Dispositivi destinati a essere utilizzati per esami genetici umani
IVR 0401	Dispositivi destinati a essere utilizzati nello screening/nella conferma di disfunzioni congenite/ereditarie




CODICE IVR	Dispositivi destinati a essere utilizzati per esami genetici umani
IVR 0402	Dispositivi destinati a essere utilizzati per la previsione del rischio di malattie/disfunzioni genetiche e a fini di prognosi
IVR 0403	Altri dispositivi destinati a essere utilizzati per esami genetici umani

5) *Dispositivi destinati a essere utilizzati nella determinazione dei marcatori di infezioni o dello stato immunitario*

CODICE IVR	Dispositivi destinati a essere utilizzati nello screening, nella conferma e nell'identificazione di agenti infettivi o nella determinazione dello stato immunitario
IVR 0501	Dispositivi destinati a essere utilizzati nella determinazione dello stato immunitario delle donne in gravidanza, a fini di screening prenatale, in rapporto agli agenti trasmissibili
IVR 0502	Dispositivi destinati a essere utilizzati nel rilevamento della presenza di agenti trasmissibili o dell'esposizione a tali agenti nel sangue e nei suoi componenti, in cellule, tessuti o organi, o in uno dei loro derivati, al fine di valutare la loro idoneità per trasfusioni, trapianti o somministrazione di cellule
IVR 0503	Dispositivi destinati a essere utilizzati nel rilevamento della presenza di un agente infettivo o dell'esposizione a tale agente, compresi gli agenti sessualmente trasmessi
IVR 0504	Dispositivi destinati a essere utilizzati nella determinazione del carico infettivo, dello stato infettivo o immunitario e nella stadiazione delle malattie infettive
IVR 0505	Dispositivi destinati a essere utilizzati per coltivare, isolare, individuare e trattare gli agenti infettivi
IVR 0506	Altri dispositivi destinati a essere utilizzati nella determinazione dei marcatori di infezioni o dello stato immunitario

6) *Dispositivi destinati a essere utilizzati per patologie non infettive, marcatori fisiologici, disfunzioni/disabilità (esclusi gli esami genetici umani) e misure terapeutiche*

CODICE IVR	Dispositivi destinati a essere utilizzati per una malattia specifica
IVR 0601	Dispositivi destinati a essere utilizzati nello screening/nella conferma di disfunzioni/disabilità specifiche
IVR 0602	Dispositivi destinati a essere utilizzati nello screening, nella determinazione o nel monitoraggio dei marcatori fisiologici di una malattia specifica
IVR 0603	Dispositivi destinati a essere utilizzati nello screening, nella conferma, nella determinazione o nel monitoraggio di allergie e intolleranze
IVR 0604	Altri dispositivi destinati a essere utilizzati per una malattia specifica
	Dispositivi destinati a essere utilizzati nella definizione o nel monitoraggio dello stato fisiologico e di misure terapeutiche
IVR 0605	Dispositivi destinati a essere utilizzati nel monitoraggio del livello di medicinali, sostanze o componenti biologiche
IVR 0606	Dispositivi destinati a essere utilizzati nella stadiazione di una malattia non infettiva
IVR 0607	Dispositivi destinati a essere utilizzati per evidenziare lo stato di gravidanza o per testare la fertilità
IVR 0608	Dispositivi destinati a essere utilizzati nello screening, nella determinazione o nel monitoraggio di marcatori fisiologici
IVR 0609	Altri dispositivi destinati a essere utilizzati nella definizione o nel monitoraggio dello stato fisiologico e di misure terapeutiche



7) *Dispositivi costituiti da materiali di controllo senza un valore quantitativo o qualitativo assegnato*

CODICE IVR	Materiali di controllo senza un valore quantitativo o qualitativo assegnato
IVR 0701	Dispositivi costituiti da materiali di controllo senza un valore quantitativo assegnato
IVR 0702	Dispositivi costituiti da materiali di controllo senza un valore qualitativo assegnato

8) *Dispositivi sterili della classe A*


CODICE IVR	Dispositivi sterili della classe A
IVR 0801	Dispositivi di cui all'allegato VIII, punto 2.5 (regola 5), lettera a), del regolamento (UE) 2017/746
IVR 0802	Strumenti destinati specificamente a essere utilizzati per le procedure diagnostiche in vitro di cui all'allegato VIII, punto 2.5 (regola 5), lettera b), del regolamento (UE) 2017/746
IVR 0803	Contenitori di campioni di cui all'allegato VIII, punto 2.5 (regola 5), lettera c), del regolamento (UE) 2017/746

II. **CODICI ORIZZONTALI**1) *Dispositivi diagnostici in vitro con caratteristiche specifiche*

CODICE IVS	Dispositivi diagnostici in vitro con caratteristiche specifiche
IVS 1001	Dispositivi destinati a essere utilizzati per analisi decentrate
IVS 1002	Dispositivi destinati a essere utilizzati per test autodiagnostici
IVS 1003	Dispositivi destinati a essere utilizzati nei test diagnostici di accompagnamento
IVS 1004	Dispositivi fabbricati utilizzando tessuti o cellule di origine umana, o loro derivati
IVS 1005	Dispositivi sterili
IVS 1006	Calibratori [allegato VIII, punto 1.5, del regolamento (UE) 2017/746]
IVS 1007	Materiali di controllo con valori quantitativi o qualitativi assegnati destinati a un determinato analita o a più analiti [allegato VIII, punto 1.6, del regolamento (UE) 2017/746]
IVS 1008	Strumenti, attrezzature, sistemi o apparecchiature
IVS 1009	Software che costituiscono dispositivi a sé stanti, compresi applicazioni software, software per l'analisi dei dati, nonché per la definizione o il monitoraggio di misure terapeutiche
IVS 1010	Dispositivi che contengono, utilizzano o sono controllati da software

2) *Dispositivi diagnostici in vitro per i quali sono utilizzate tecnologie specifiche*


CODICE IVT	Dispositivi diagnostici in vitro per i quali sono utilizzate tecnologie specifiche
IVT 2001	Dispositivi diagnostici in vitro fabbricati mediante trasformazione di metalli
IVT 2002	Dispositivi diagnostici in vitro fabbricati mediante trasformazione di materie plastiche




CODICE IVT	Dispositivi diagnostici in vitro per i quali sono utilizzate tecnologie specifiche
IVT 2003	Dispositivi diagnostici in vitro fabbricati mediante trasformazione di minerali non metallici, quali vetro e ceramica
IVT 2004	Dispositivi diagnostici in vitro fabbricati mediante trasformazione di materiali non metallici e non minerali, quali tessili, gomma, cuoio, carta
IVT 2005	Dispositivi diagnostici in vitro fabbricati mediante biotecnologie
IVT 2006	Dispositivi diagnostici in vitro fabbricati mediante trasformazione chimica
IVT 2007	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze sulla produzione di farmaci
IVT 2008	Dispositivi diagnostici in vitro fabbricati in camere bianche e ambienti controllati associati
IVT 2009	Dispositivi diagnostici in vitro fabbricati mediante trasformazione di materiali di origine umana o animale
IVT 2010	Dispositivi diagnostici in vitro fabbricati utilizzando componenti elettronici, compresi i dispositivi di comunicazione
IVT 2011	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono un imballaggio, compresa l'etichettatura

3) *Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze specifiche delle procedure di esame ai fini della verifica del prodotto*

CODICE IVP	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze specifiche delle procedure di esame
IVP 3001	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze relative ai test di agglutinazione
IVP 3002	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di biochimica
IVP 3003	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di cromatografia
IVP 3004	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze relative alle analisi cromosomiche
IVP 3005	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di coagulometria
IVP 3006	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di citometria a flusso
IVP 3007	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze relative ai saggi immunologici
IVP 3008	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze relative ai test di lisi
IVP 3009	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze relative alla misurazione della radioattività
IVP 3010	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di microscopia
IVP 3011	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze relative alle analisi di biologia molecolare, compresi i test dell'acido nucleico e il sequenziamento di nuova generazione (NGS)
IVP 3012	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di chimica fisica, compresa l'elettrochimica



CODICE IVP	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze specifiche delle procedure di esame
IVP 3013	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di spettroscopia
IVP 3014	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze relative ai test di funzionalità cellulare
4) <i>Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze specifiche delle discipline cliniche e di laboratorio ai fini della verifica del prodotto</i>	
CODICE IVD	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze specifiche delle discipline cliniche e di laboratorio ai fini della verifica del prodotto
IVD 4001	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di batteriologia
IVD 4002	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di chimica clinica o biochimica
IVD 4003	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze relative al rilevamento di agenti trasmissibili (senza organismi né virus)
IVD 4004	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di genetica
IVD 4005	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di ematologia o di emostasi, comprese le coagulopatie
IVD 4006	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di istocompatibilità e immunogenetica
IVD 4007	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di immunoistochimica o di istologia
IVD 4008	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di immunologia
IVD 4009	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di biologia molecolare o di diagnostica
IVD 4010	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di micologia
IVD 4011	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di parassitologia
IVD 4012	Dispositivi diagnostici in vitro che richiedono conoscenze di virologia



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2186 DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 2017****recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la quattordicesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.
- (2) Sulla base delle offerte ricevute per la quattordicesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quattordicesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 21 novembre 2017, il prezzo minimo di vendita è fissato a 139,02 EUR/100 kg.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2187 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2017

che proroga il periodo di validità della decisione di esecuzione (UE) 2015/179 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d'America sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti

[notificata con il numero C(2017) 7489]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) la decisione di esecuzione (UE) 2015/179 della Commissione ⁽²⁾ consente agli Stati membri, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE e in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, di tale direttiva, di autorizzare l'introduzione sul loro territorio di scatole di munizioni realizzate in materiale da imballaggio in legno originarie degli Stati Uniti d'America a determinate condizioni.
- (2) Poiché sussistono tuttora le circostanze che giustificano l'autorizzazione e non vi sono nuove informazioni che indichino la necessità di una revisione delle condizioni specifiche, occorre prorogare detta autorizzazione.
- (3) In base all'esperienza acquisita nell'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/179 e alle informazioni fornite dall'autorità competente degli Stati Uniti d'America, è opportuno prorogare l'autorizzazione di 3 anni.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2015/179.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 2015/179, la data «31 dicembre 2017» è sostituita dalla data «31 dicembre 2020».

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/179 della Commissione, del 4 febbraio 2015, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d'America sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti (GUL 30 del 6.2.2015, pag. 38).




Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

18CE0231



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2188 DELLA COMMISSIONE**dell'11 agosto 2017****che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga ai requisiti di fondi propri per determinate obbligazioni garantite****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 503, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 496 del regolamento (UE) n. 575/2013 permette alle autorità competenti, fino al 31 dicembre 2017, di derogare, per determinate obbligazioni garantite, al limite del 10 % di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punto ii), e lettera f), punto ii), dello stesso regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 503, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, la Commissione è tenuta a riesaminare se tale possibilità concessa alle autorità competenti sia ancora adeguata decidendo se vada resa permanente. Sulla questione la Commissione ha chiesto una consulenza tecnica all'Autorità bancaria europea. La richiesta è sfociata nella relazione sui quadri di riferimento e i requisiti patrimoniali per le obbligazioni garantite nell'Unione europea (Report on EU Covered Bond Frameworks and Capital Treatment). La Commissione si è valse di tale relazione per approfondire l'esame della disciplina regolamentare e di vigilanza applicabile alle obbligazioni garantite e presentare quindi al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'articolo 503 del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (3) Da detta relazione emerge che soltanto in un numero limitato di casi la disciplina nazionale delle obbligazioni garantite consente l'inclusione dei titoli garantiti da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali o delle strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo. Poiché il modello di business di alcuni enti si basa sull'applicazione della deroga concessa dalle autorità competenti, è tuttavia opportuno, ai fini della certezza del diritto, consentire a dette autorità di prorogare la deroga di cui all'articolo 496, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 oltre la data prevista in tale disposizione. È pertanto opportuno modificare l'articolo 496, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 per abrogare la data ivi menzionata, ferma restando tuttavia l'eventualità di dover rivedere, in una futura disciplina delle obbligazioni garantite, la possibilità delle autorità competenti di concedere la deroga.
- (4) Ai fini della certezza del diritto è opportuno prevedere una deroga permanente che decorra dal giorno successivo alla data di scadenza della deroga attuale,

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 496, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, al limite del 10 % per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da soggetti per la cartolarizzazione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) ed f), purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE0232



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2189 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2017

che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 10, terzo comma, l'articolo 244, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 245, paragrafo 6, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario agevolare la coerenza nelle segnalazioni e migliorare la qualità delle informazioni comunicate alle autorità di vigilanza in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, in quanto riguardano tutte la presentazione di informazioni alle autorità di vigilanza da parte delle imprese e dei gruppi di assicurazione e di riassicurazione. Per assicurare la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per favorire una visione globale e l'accesso da parte delle persone soggette agli obblighi che esse prevedono, compresi gli investitori non residenti nell'Unione, è opportuno riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione previste all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 244, paragrafo 6, e all'articolo 245, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE.
- (3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali - EIOPA) ha presentato alla Commissione.
- (4) Per elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione l'EIOPA ha seguito la procedura prevista all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sul progetto sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450.
- (6) È altresì opportuno rettificare vari errori redazionali di lieve entità contenuti nelle istruzioni dei modelli inclusi nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifiche**

Gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 347 del 31.12.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).



*Articolo 2***Rettifiche**

Gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 sono rettificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.


*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

1. Gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 sono così modificati:

- a) nel modello S.01.02 la voce C0010/R0081 è aggiunta alle istruzioni immediatamente dopo la voce C0010/R0080 come segue:

«C0010/R0081	Chiusura dell'esercizio finanziario	Indicare il codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data di chiusura dell'esercizio finanziario dell'impresa, ad esempio 2017-12-31»
--------------	-------------------------------------	---

- b) nei modelli S.05.01 e S.05.02, osservazioni generali, alla fine del secondo paragrafo è aggiunto quanto segue:


«, tranne per la classificazione in contratti di investimento o in contratti di assicurazione, se applicabile nel bilancio. Il modello ricomprende tutte le attività assicurative a prescindere dall'eventuale classificazione distinta fra contratti di investimento e contratti di assicurazione applicabile nel bilancio.»;

- c) nel modello S.06.02.C0330 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Indicare l'agenzia di valutazione del merito di credito (*External Credit Assessment Institution* — ECAI) che emette il rating esterno di cui a C0320 utilizzando l'elenco chiuso riportato qui di seguito. Se il rating è emesso dalla filiazione di un'ECAI, segnalare l'ECAI madre (con riferimento all'elenco delle agenzie di rating del credito registrate o certificate tenuto dall'ESMA a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito). Se l'ESMA registra o certifica una nuova agenzia di rating, indicare "Altra ECAI prescelta" fino all'aggiornamento dell'elenco chiuso.

Applicabile almeno alle categorie CIC 1, 2, 5, 6 e 8 (Mutui ipotecari e prestiti diversi dai mutui ipotecari e prestiti alle persone fisiche) se in disponibilità.

- Euler Hermes Rating GmbH (codice LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
- Japan Credit Rating Agency Ltd (codice LEI: 35380002378CEGMRVW86)
- BCRA-Credit Rating Agency AD (codice LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
- Creditreform Rating AG (codice LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
- Scope Ratings AG (ex PSR Rating GmbH) (codice LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
- ICAP Group SA (codice LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
- GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (codice LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
- ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (codice LEI: 529900977LETWLJF3295)
- ARC Ratings, SA (ex Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (codice LEI: 213800OZJQMV6UA7D79)
- AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (codice LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
- DBRS Ratings Limited (codice LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
- Fitch France S.A.S. (codice LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
- Fitch Deutschland GmbH (codice LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
- Fitch Italia SpA (codice LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
- Fitch Polska SA (codice LEI: 213800RYTJPW2WD5704)
- Fitch Ratings España S.A.U. (codice LEI: 213800RENFIIODKETE60)
- Fitch Ratings Limited (codice LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
- Fitch Ratings CIS Limited (codice LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
- Moody's Investors Service Cyprus Ltd (codice LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
- Moody's France S.A.S. (codice LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
- Moody's Deutschland GmbH (codice LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
- Moody's Italia S.r.l. (codice LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
- Moody's Investors Service España SA (codice LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)



- Moody's Investors Service Ltd (codice LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
- S&P Global Ratings France SAS (codice LEI: 54930035REY2YCDSBH09)
- S&P Global Ratings Italy S.R.L. (codice LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
- Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (codice LEI: 549300363VVTTH0TW460)
- CRIF Ratings S.r.l. (ex CRIF SpA) (codice LEI: 8156001AB6A1D740F237)
- Capital Intelligence Ratings Ltd (codice LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
- European Rating Agency, a.s. (codice LEI: 097900BFME0000038276)
- Axesor conocer para decidir SA (codice LEI: 95980020140005900000)
- Cerved Rating Agency SpA (ex CERVED Group SpA) (codice LEI: 8156004AB6C992A99368)
- Kroll Bond Rating Agency (codice LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
- The Economist Intelligence Unit Ltd (codice LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
- Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (codice LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
- Spread Research (codice LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
- EuroRating Sp. z o.o. (codice LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
- HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (codice LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
- Moody's Investors Service EMEA Ltd (codice LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
- Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (codice LEI: 54930016113PD33V1H31)
- modeFinance S.r.l. (codice LEI: 815600B85A94A0122614)
- INC Rating Sp. z o.o. (codice LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
- Rating-Agentur Expert RA GmbH (codice LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
- Altra ECAI prescelta.

Questo elemento deve essere segnalato se è segnalato l'elemento "Rating esterno" (C0320).;

d) nel modello S.06.03.C0030 l'ultima frase delle istruzioni è sostituita dalla seguente:


«La categoria "4 — Organismi di investimento collettivo" può essere utilizzata soltanto per i valori residui non rilevanti sia per i "fondi di fondi" sia per qualsiasi altro fondo.»;

e) nel modello S.08.01.C0300 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Indicare l'agenzia di valutazione del merito di credito (*External Credit Assessment Institution* — ECAI) che emette il rating esterno di cui a C0290 utilizzando l'elenco chiuso riportato qui di seguito. Se il rating è emesso dalla filiazione di un'ECAI, segnalare l'ECAI madre (con riferimento all'elenco delle agenzie di rating del credito registrate o certificate tenuto dall'ESMA a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito). Se l'ESMA registra o certifica una nuova agenzia di rating, indicare "Altra ECAI prescelta" fino all'aggiornamento dell'elenco chiuso.

Applicabile almeno alle categorie CIC 1, 2, 5, 6 e 8 (Mutui ipotecari e prestiti diversi dai mutui ipotecari e prestiti alle persone fisiche) se in disponibilità.

- Euler Hermes Rating GmbH (codice LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
- Japan Credit Rating Agency Ltd (codice LEI: 35380002378CEGMRVW86)
- BCRA-Credit Rating Agency AD (codice LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
- Creditreform Rating AG (codice LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
- Scope Ratings AG (ex PSR Rating GmbH) (codice LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
- ICAP Group SA (codice LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
- GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (codice LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
- ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (codice LEI: 529900977LETWLJF3295)
- ARC Ratings, SA (ex Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (codice LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
- AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (codice LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
- DBRS Ratings Limited (codice LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)




- Fitch France S.A.S. (codice LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
- Fitch Deutschland GmbH (codice LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
- Fitch Italia SpA (codice LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
- Fitch Polska SA (codice LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
- Fitch Ratings España S.A.U. (codice LEI: 213800RENFIIODKETE60)
- Fitch Ratings Limited (codice LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
- Fitch Ratings CIS Limited (codice LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
- Moody's Investors Service Cyprus Ltd (codice LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
- Moody's France S.A.S. (codice LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
- Moody's Deutschland GmbH (codice LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
- Moody's Italia S.r.l. (codice LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
- Moody's Investors Service España SA (codice LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
- Moody's Investors Service Ltd (codice LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
- S&P Global Ratings France SAS (codice LEI: 54930035REY2YCDSBH09)
- S&P Global Ratings Italy S.R.L. (codice LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
- Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (codice LEI: 549300363WVTTH0TW460)
- CRIF Ratings S.r.l. (ex CRIF SpA) (codice LEI: 8156001AB6A1D740F237)
- Capital Intelligence Ratings Ltd (codice LEI: 549300RE880JP9J24Z18)
- European Rating Agency, a.s. (codice LEI: 097900BFME0000038276)
- Axesor conocer para decidir SA (codice LEI: 95980020140005900000)
- Cerved Rating Agency SpA (ex CERVED Group SpA) (codice LEI: 8156004AB6C992A99368)
- Kroll Bond Rating Agency (codice LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
- The Economist Intelligence Unit Ltd (codice LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
- Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (codice LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
- Spread Research (codice LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
- EuroRating Sp. z o.o. (codice LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
- HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (codice LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
- Moody's Investors Service EMEA Ltd (codice LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
- Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (codice LEI: 54930016113PD33V1H31)
- modeFinance S.r.l. (codice LEI: 815600B85A94A0122614)
- INC Rating Sp. z o.o. (codice LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
- Rating-Agentur Expert RA GmbH (codice LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
- Altra ECAI prescelta.

Questo elemento deve essere segnalato se è segnalato l'elemento "Rating esterno" (C0290).»;


- f) nel modello S.31.01.C0220 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Indicare l'agenzia di valutazione del merito di credito (*External Credit Assessment Institution* — ECAI) che emette il rating esterno di cui a C0210 utilizzando l'elenco chiuso riportato qui di seguito. Se il rating è emesso dalla filiazione di un'ECAI, segnalare l'ECAI madre (con riferimento all'elenco delle agenzie di rating del credito registrate o certificate tenuto dall'ESMA a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito). Se l'ESMA registra o certifica una nuova agenzia di rating, indicare "Altra ECAI prescelta" fino all'aggiornamento dell'elenco chiuso.

- Euler Hermes Rating GmbH (codice LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
- Japan Credit Rating Agency Ltd (codice LEI: 35380002378CEGMRVW86)
- BCRA-Credit Rating Agency AD (codice LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)



- Creditreform Rating AG (codice LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
- Scope Ratings AG (ex PSR Rating GmbH) (codice LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
- ICAP Group SA (codice LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
- GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (codice LEI: 391200OLWXCTKPADV72)
- ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (codice LEI: 529900977LETWLJF3295)
- ARC Ratings, SA (ex Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (codice LEI: 213800OZJQMV6UA7D79)
- AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (codice LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
- DBRS Ratings Limited (codice LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
- Fitch France S.A.S. (codice LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
- Fitch Deutschland GmbH (codice LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
- Fitch Italia SpA (codice LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
- Fitch Polska SA (codice LEI: 213800RYTJPW2WD5704)
- Fitch Ratings España S.A.U. (codice LEI: 213800RENFIIODKETE60)
- Fitch Ratings Limited (codice LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
- Fitch Ratings CIS Limited (codice LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
- Moody's Investors Service Cyprus Ltd (codice LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
- Moody's France S.A.S. (codice LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
- Moody's Deutschland GmbH (codice LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
- Moody's Italia S.r.l. (codice LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
- Moody's Investors Service España SA (codice LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
- Moody's Investors Service Ltd (codice LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
- S&P Global Ratings France SAS (codice LEI: 54930035REY2YCDSBH09)
- S&P Global Ratings Italy S.R.L. (codice LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
- Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (codice LEI: 549300363WVTTH0TW460)
- CRIF Ratings S.r.l. (ex CRIF SpA) (codice LEI: 8156001AB6A1D740F237)
- Capital Intelligence Ratings Ltd (codice LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
- European Rating Agency, a.s. (codice LEI: 097900BFME0000038276)
- Axesor conocer para decidir SA (codice LEI: 95980020140005900000)
- Cerved Rating Agency SpA (ex CERVED Group SpA) (codice LEI: 8156004AB6C992A99368)
- Kroll Bond Rating Agency (codice LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
- The Economist Intelligence Unit Ltd (codice LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
- Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (codice LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
- Spread Research (codice LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
- EuroRating Sp. z o.o. (codice LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
- HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (codice LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
- Moody's Investors Service EMEA Ltd (codice LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
- Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (codice LEI: 54930016113PD33V1H31)
- modeFinance S.r.l. (codice LEI: 815600B85A94A0122614)
- INC Rating Sp. z o.o. (codice LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
- Rating-Agentur Expert RA GmbH (codice LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
- Altra ECAI prescelta»;




g) nel modello S.31.02.C0280 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Indicare l'agenzia di valutazione del merito di credito (*External Credit Assessment Institution* — ECAI) che emette il rating esterno di cui a C0270 utilizzando l'elenco chiuso riportato qui di seguito. Se il rating è emesso dalla filiazione di un'ECAI, segnalare l'ECAI madre (con riferimento all'elenco delle agenzie di rating del credito registrate o certificate tenuto dall'ESMA a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito). Se l'ESMA registra o certifica una nuova agenzia di rating, indicare "Altra ECAI prescelta" fino all'aggiornamento dell'elenco chiuso.


- Euler Hermes Rating GmbH (codice LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
- Japan Credit Rating Agency Ltd (codice LEI: 35380002378CEGMRVW86)
- BCRA-Credit Rating Agency AD (codice LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
- Creditreform Rating AG (codice LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
- Scope Ratings AG (ex PSR Rating GmbH) (codice LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
- ICAP Group SA (codice LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
- GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (codice LEI: 391200OLWXCTKPADV72)
- ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (codice LEI: 529900977LETWLJF3295)
- ARC Ratings, SA (ex Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (codice LEI: 213800OZJQM6UA7D79)
- AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (codice LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
- DBRS Ratings Limited (codice LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
- Fitch France S.A.S. (codice LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
- Fitch Deutschland GmbH (codice LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
- Fitch Italia SpA (codice LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
- Fitch Polska SA (codice LEI: 213800RYTJPW2WD5704)
- Fitch Ratings España S.A.U. (codice LEI: 213800RENFIIODKETE60)
- Fitch Ratings Limited (codice LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
- Fitch Ratings CIS Limited (codice LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
- Moody's Investors Service Cyprus Ltd (codice LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
- Moody's France S.A.S. (codice LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
- Moody's Deutschland GmbH (codice LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
- Moody's Italia S.r.l. (codice LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
- Moody's Investors Service España SA (codice LEI: 5493005X59Ily4BGJK90)
- Moody's Investors Service Ltd (codice LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
- S&P Global Ratings France SAS (codice LEI: 54930035REY2YCDSBH09)
- S&P Global Ratings Italy S.R.L. (codice LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
- Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (codice LEI: 549300363WVTTH0TW460)
- CRIF Ratings S.r.l. (ex CRIF SpA) (codice LEI: 8156001AB6A1D740F237)
- Capital Intelligence Ratings Ltd (codice LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
- European Rating Agency, a.s. (codice LEI: 097900BFME0000038276)
- Axesor conocer para decidir SA (codice LEI: 95980020140005900000)
- Cerved Rating Agency SpA (ex CERVED Group SpA) (codice LEI: 8156004AB6C992A99368)
- Kroll Bond Rating Agency (codice LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
- The Economist Intelligence Unit Ltd (codice LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
- Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (codice LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
- Spread Research (codice LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
- EuroRating Sp. z o.o. (codice LEI: 25940027QWS5GMO74O03)



- HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (codice LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
 - Moody's Investors Service EMEA Ltd (codice LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
 - Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (codice LEI: 54930016113PD33V1H31)
 - modeFinance S.r.l. (codice LEI: 815600B85A94A0122614)
 - INC Rating Sp. z o.o. (codice LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
 - Rating-Agentur Expert RA GmbH (codice LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
 - Altra ECAI prescelta».
2. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:
- a) nel modello S.01.02.C0010/R0040 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
«Indicare il tipo dell'impresa segnalante. Utilizzare il seguente elenco chiuso di opzioni per indicare l'attività dell'impresa:
2 — impresa che svolge attività di assicurazione vita
3 — impresa che svolge attività di assicurazione non vita
4 — impresa che svolge sia attività di assicurazione vita che attività di assicurazione non vita - articolo 73, paragrafo 2
5 — impresa che svolge sia attività di assicurazione vita che attività di assicurazione non vita - articolo 73, paragrafo 5
6 — impresa di riassicurazione»;
 - b) nel modello S.01.02.C0010/R0100, istruzioni, dopo l'opzione «2 — segnalazione ad hoc» sono inserite le opzioni «3 — ripresentazione dei modelli S.30 conformemente alle istruzioni del modello» e «4 — presentazione in bianco»;
 - c) nel modello S.04.01 il secondo paragrafo delle osservazioni generali è sostituito dal seguente:
«Il presente modello deve essere segnalato da una prospettiva contabile, ossia: GAAP locali o IFRS se accettati come GAAP locali. Tuttavia deve essere compilato utilizzando le aree di attività definite nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35. Le imprese utilizzano le basi di rilevazione e valutazione utilizzate per i bilanci pubblicati, non è necessaria né una nuova rilevazione né una nuova valutazione, tranne per la classificazione in contratti di investimento o in contratti di assicurazione, se applicabile nel bilancio. Il modello ricomprende tutte le attività assicurative a prescindere dall'eventuale classificazione distinta fra contratti di investimento e contratti di assicurazione applicabile nel bilancio.»;
 - d) nel modello S.06.03 il terzo paragrafo delle osservazioni generali è sostituito dal seguente:
«Ai fini dell'individuazione dei paesi dev'essere effettuato il look-through per individuare l'esposizione dei paesi che rappresenta il 90 % del valore dei fondi. Le imprese devono poter ragionevolmente confidare che il 10 % non individuato in collegamento ai paesi sia diversificato fra le diverse zone geografiche, ad esempio che non sia riconducibile a un singolo paese per oltre il 5 %. Il look-through è applicabile in considerazione dell'importo investito, a partire dal fondo che rappresenta quello più alto per via via scendere a quello con l'importo più basso; l'impostazione deve restare coerente nel tempo.»;
 - e) nel modello S.12.01, prima frase delle istruzioni relative alle voci C0150/R0320 e C0210/R0320, è soppresso quanto segue:
«quando è stato applicato l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio»;
 - f) nel modello S.12.01, prima frase delle istruzioni relative alle voci C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0340, C0150/R0340 e C0210/R0340, è soppresso quanto segue:
«quando è stato applicato l'aggiustamento per la volatilità»;
 - g) nel modello S.12.01, prima frase delle istruzioni relative alle voci C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0360, C0150/R0360 e C0210/R0360, è soppresso quanto segue:
«quando è stato applicato l'aggiustamento di congruità»;
 - h) nel modello S.17.01, prima frase delle istruzioni relative alle voci C0020-C0170/R0470 e C0180/R0470, è soppresso quanto segue:
«quando è stato applicato l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio»;



- i) nel modello S.21.01 il terzo e il quarto paragrafo delle osservazioni generali sono sostituiti dai seguenti:
- «Il profilo di distribuzione delle perdite per l'assicurazione non vita indica la distribuzione, in scaglioni (predefiniti), del cumulo dei sinistri verificatisi registrato alla fine dell'anno di riferimento.
- Per cumulo dei sinistri verificatisi s'intende la somma dei sinistri lordi pagati e dei sinistri denunciati ma non liquidati (RBNS) lordo caso per caso per ogni singolo sinistro, aperto o chiuso, relativo ad uno specifico anno di accadimento del sinistro (AY)/anno della sottoscrizione (UWY). Negli importi dei sinistri verificatisi sono inclusi tutti gli elementi che compongono il sinistro stesso ma sono escluse le spese, tranne quelle attribuibili a sinistri specifici. I dati relativi ai sinistri devono essere segnalati al netto di salvataggio e surrogazione. Occorre indicare i dati storici a partire dalla prima applicazione di solvibilità II.»;
- j) nel modello S.21.01.C0030/R0010 a R0210, il secondo e il terzo paragrafo delle istruzioni sono sostituiti dai seguenti:
- «Se la valuta di segnalazione è l'euro, può essere utilizzata una delle seguenti 5 opzioni di base fondate sulla distribuzione normale delle perdite:
- 1 — 20 scaglioni di 5 000 più 1 scaglione extra aperto per perdite sostenute cumulate > 100 000
 - 2 — 20 scaglioni di 50 000 più 1 scaglione extra aperto per perdite sostenute cumulate > 1 milione
 - 3 — 20 scaglioni di 250 000 più 1 scaglione extra aperto per perdite sostenute cumulate > 5 milioni
 - 4 — 20 scaglioni di 1 milione più 1 scaglione extra aperto per perdite sostenute cumulate > 20 milioni
 - 5 — 20 scaglioni di 5 milioni più 1 scaglione extra aperto per perdite sostenute cumulate > 100 milioni.
- L'impresa deve tuttavia usare scaglioni specifici propri, in particolare per perdite sostenute cumulate < 100 000, per garantire che il livello di dettaglio sia sufficiente per avere una visione adeguata della distribuzione del cumulo dei sinistri verificatisi, tranne se già specificato dall'autorità di vigilanza.»;
- k) nel modello S.21.01.C0050, C0070, C0090, C0110, C0130, C0150, C0170, C0190, C0210, C0230, C0250, C0270, C0290, C0310, C0330/R0010 a R0210 la prima frase delle istruzioni è sostituita dalla seguente:
- «Il numero di sinistri attribuiti ad ogni anno di accadimento del sinistro/anno della sottoscrizione da N a N-14, dove il cumulo dei sinistri verificatisi registrato alla fine dell'anno di riferimento rientra fra l'importo iniziale e l'importo finale dello scaglione applicabile.»;
- l) nel modello S.21.01.C0060, C0080, C0100, C0120, C0140, C0160, C0180, C0200, C0220, C0240, C0260, C0280, C0300, C0320, C0340/R0010 a R0210, il primo e il terzo paragrafo delle istruzioni sono sostituiti dai seguenti:
- «Importo cumulato e aggregato dei sinistri verificatisi per tutti i singoli sinistri, attribuiti ad ogni anno di accadimento del sinistro/anno della sottoscrizione da N a N-14, dove il cumulo dei sinistri verificatisi registrato alla fine dell'anno di riferimento rientra fra l'importo iniziale e l'importo finale dello scaglione applicabile.
- Per cumulo dei sinistri verificatisi s'intende la somma dei sinistri lordi pagati e dei sinistri denunciati ma non liquidati (RBNS) lordo caso per caso per ogni singolo sinistro, aperto o chiuso, relativo ad uno specifico anno di accadimento del sinistro (AY)/anno della sottoscrizione (UWY).»;
- m) nel modello S.30.02.C0340 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Indicare l'agenzia di valutazione del merito di credito (*External Credit Assessment Institution* — ECAI) che emette il rating esterno di cui a C0330 utilizzando l'elenco chiuso riportato qui di seguito. Se il rating è emesso dalla filiazione di un'ECAI, segnalare l'ECAI madre (con riferimento all'elenco delle agenzie di rating del credito registrate o certificate tenuto dall'ESMA a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito). Se l'ESMA registra o certifica una nuova agenzia di rating, indicare "Altra ECAI prescelta" fino all'aggiornamento dell'elenco chiuso.
- Euler Hermes Rating GmbH (codice LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
 - Japan Credit Rating Agency Ltd (codice LEI: 35380002378CEGMRVW86)
 - BCRA-Credit Rating Agency AD (codice LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
 - Creditreform Rating AG (codice LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
 - Scope Ratings AG (ex PSR Rating GmbH) (codice LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
 - ICAP Group SA (codice LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)



- GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (codice LEI: 3912000LWXCTKPADVV72)
- ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (codice LEI: 529900977LETWLJF3295)
- ARC Ratings, SA (ex Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (codice LEI: 213800OZNIQMV6UA7D79)
- AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (codice LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
- DBRS Ratings Limited (codice LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
- Fitch France S.A.S. (codice LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
- Fitch Deutschland GmbH (codice LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
- Fitch Italia SpA (codice LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
- Fitch Polska SA (codice LEI: 213800RYJJPW2WD5704)
- Fitch Ratings España S.A.U. (codice LEI: 213800RENFHODKETE60)
- Fitch Ratings Limited (codice LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
- Fitch Ratings CIS Limited (codice LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
- Moody's Investors Service Cyprus Ltd (codice LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
- Moody's France S.A.S. (codice LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
- Moody's Deutschland GmbH (codice LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
- Moody's Italia S.r.l. (codice LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
- Moody's Investors Service España SA (codice LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
- Moody's Investors Service Ltd (codice LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
- S&P Global Ratings France SAS (codice LEI: 54930035REY2YCDSBH09)
- S&P Global Ratings Italy S.R.L. (codice LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
- Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (codice LEI: 549300363WVTTH0TW460)
- CRIF Ratings S.r.l. (ex CRIF SpA) (codice LEI: 8156001AB6A1D740F237)
- Capital Intelligence Ratings Ltd (codice LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
- European Rating Agency, a.s. (codice LEI: 097900BFME0000038276)
- Axesor conocer para decidir SA (codice LEI: 95980020140005900000)
- Cerved Rating Agency SpA (ex CERVED Group SpA) (codice LEI: 8156004AB6C992A99368)
- Kroll Bond Rating Agency (codice LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
- The Economist Intelligence Unit Ltd (codice LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
- Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (codice LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
- Spread Research (codice LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
- EuroRating Sp. z o.o. (codice LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
- HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (codice LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
- Moody's Investors Service EMEA Ltd (codice LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
- Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (codice LEI: 54930016113PD33V1H31)
- modeFinance S.r.l. (codice LEI: 815600B85A94A0122614)
- INC Rating Sp. z o.o. (codice LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
- Rating-Agentur Expert RA GmbH (codice LEI: 213800P3OBSGWN2UE81)
- Altra ECAI prescelta.


Questo elemento deve essere segnalato se è segnalato l'elemento "Rating esterno" (C0330).»;



n) nel modello S.30.04.C0240 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Indicare l'agenzia di valutazione del merito di credito (*External Credit Assessment Institution* — ECAI) che emette il rating esterno di cui a C0230 utilizzando l'elenco chiuso riportato qui di seguito. Se il rating è emesso dalla filiazione di un'ECAI, segnalare l'ECAI madre (con riferimento all'elenco delle agenzie di rating del credito registrate o certificate tenuto dall'ESMA a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito). Se l'ESMA registra o certifica una nuova agenzia di rating, indicare "Altra ECAI prescelta" fino all'aggiornamento dell'elenco chiuso.

- Euler Hermes Rating GmbH (codice LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
- Japan Credit Rating Agency Ltd (codice LEI: 35380002378CEGMRVW86)
- BCRA-Credit Rating Agency AD (codice LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
- Creditreform Rating AG (codice LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
- Scope Ratings AG (ex PSR Rating GmbH) (codice LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
- ICAP Group SA (codice LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
- GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (codice LEI: 391200OLWXCTKPADVV72)
- ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (codice LEI: 529900977LETWLJF3295)
- ARC Ratings, SA (ex Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (codice LEI: 213800OZJQMV6UA7D79)
- AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (codice LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
- DBRS Ratings Limited (codice LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
- Fitch France S.A.S. (codice LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
- Fitch Deutschland GmbH (codice LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
- Fitch Italia SpA (codice LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
- Fitch Polska SA (codice LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
- Fitch Ratings España S.A.U. (codice LEI: 213800RENFHODKETE60)
- Fitch Ratings Limited (codice LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
- Fitch Ratings CIS Limited (codice LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
- Moody's Investors Service Cyprus Ltd (codice LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
- Moody's France S.A.S. (codice LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
- Moody's Deutschland GmbH (codice LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
- Moody's Italia S.r.l. (codice LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
- Moody's Investors Service España SA (codice LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
- Moody's Investors Service Ltd (codice LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
- S&P Global Ratings France SAS (codice LEI: 54930035REY2YCDSBH09)
- S&P Global Ratings Italy S.R.L. (codice LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
- Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (codice LEI: 549300363WVTTHT0TW460)
- CRIF Ratings S.r.l. (ex CRIF SpA) (codice LEI: 8156001AB6A1D740F237)
- Capital Intelligence Ratings Ltd (codice LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
- European Rating Agency, a.s. (codice LEI: 097900BFME0000038276)
- Axesor conocer para decidir SA (codice LEI: 95980020140005900000)
- Cerved Rating Agency SpA (ex CERVED Group SpA) (codice LEI: 8156004AB6C992A99368)
- Kroll Bond Rating Agency (codice LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
- The Economist Intelligence Unit Ltd (codice LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
- Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (codice LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
- Spread Research (codice LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)



- EuroRating Sp. z o.o. (codice LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
- HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (codice LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
- Moody's Investors Service EMEA Ltd (codice LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
- Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (codice LEI: 54930016113PD33V1H31)
- modeFinance S.r.l. (codice LEI: 815600B85A94A0122614)
- INC Rating Sp. z o.o. (codice LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
- Rating-Agentur Expert RA GmbH (codice LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
- Altra ECAI prescelta».

3. L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:


- a) nel modello S.01.02.C0010/R0100, dopo l'opzione «2 — segnalazione ad hoc» è inserita nelle istruzioni l'opzione «4 — presentazione in bianco»;
- b) nel modello S.06.03 il terzo paragrafo delle osservazioni generali è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'individuazione dei paesi dev'essere effettuato il look-through per individuare l'esposizione dei paesi che rappresenta il 90 % del valore dei fondi. I gruppi devono poter ragionevolmente confidare che il 10 % non individuato in collegamento ai paesi sia diversificato fra le diverse zone geografiche, ad esempio che non sia riconducibile a un singolo paese per oltre il 5 %. Il look-through è applicabile in considerazione dell'importo investito, a partire dal fondo che rappresenta quello più alto per via via scendere a quello con l'importo più basso; l'impostazione deve restare coerente nel tempo.»;


- c) nel modello S.37.01.C0090 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:

«Indicare l'agenzia di valutazione del merito di credito (*External Credit Assessment Institution* — ECAI) che emette il rating esterno di cui a C0080 utilizzando l'elenco chiuso riportato qui di seguito. Se il rating è emesso dalla filiazione di un'ECAI, segnalare l'ECAI madre (con riferimento all'elenco delle agenzie di rating del credito registrate o certificate tenuto dall'ESMA a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito). Se l'ESMA registra o certifica una nuova agenzia di rating, indicare "Altra ECAI prescelta" fino all'aggiornamento dell'elenco chiuso.

- Euler Hermes Rating GmbH (codice LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
- Japan Credit Rating Agency Ltd (codice LEI: 35380002378CEGMRVW86)
- BCRA-Credit Rating Agency AD (codice LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
- Creditreform Rating AG (codice LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
- Scope Ratings AG (ex PSR Rating GmbH) (codice LEI: 391200WU1EZUQFHDWE91)
- ICAP Group SA (codice LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
- GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (codice LEI: 391200OLWXCTKPADV72)
- ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (codice LEI: 529900977LETWLJF3295)
- ARC Ratings, SA (ex Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (codice LEI: 213800OZJQM6UA7D79)
- AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (codice LEI: 549300VO8J8E5IQV1T26)
- DBRS Ratings Limited (codice LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
- Fitch France S.A.S. (codice LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
- Fitch Deutschland GmbH (codice LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
- Fitch Italia SpA (codice LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
- Fitch Polska SA (codice LEI: 213800RYTJPW2WD5704)
- Fitch Ratings España S.A.U. (codice LEI: 213800RENFIIODKETE60)
- Fitch Ratings Limited (codice LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
- Fitch Ratings CIS Limited (codice LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
- Moody's Investors Service Cyprus Ltd (codice LEI: 549300V4LCOYCMNUVR81)
- Moody's France S.A.S. (codice LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)



- Moody's Deutschland GmbH (codice LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
- Moody's Italia S.r.l. (codice LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
- Moody's Investors Service España SA (codice LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
- Moody's Investors Service Ltd (codice LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
- S&P Global Ratings France SAS (codice LEI: 54930035REY2YCDSBH09)
- S&P Global Ratings Italy S.R.L. (codice LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
- Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (codice LEI: 549300363WVTTH0TW460)
- CRIF Ratings S.r.l. (ex CRIF SpA) (codice LEI: 8156001AB6A1D740F237)
- Capital Intelligence Ratings Ltd (codice LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
- European Rating Agency, a.s. (codice LEI: 097900BFME0000038276)
- Axesor conocer para decidir SA (codice LEI: 95980020140005900000)
- Cerved Rating Agency SpA (ex CERVED Group SpA) (codice LEI: 8156004AB6C992A99368)
- Kroll Bond Rating Agency (codice LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
- The Economist Intelligence Unit Ltd (codice LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
- Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (codice LEI: 815600BF4FF53B7C6311)
- Spread Research (codice LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
- EuroRating Sp. z o.o. (codice LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
- HR Ratings de México, SA de C.V. (HR Ratings) (codice LEI: 549300IFL3XJKTRHZ480)
- Moody's Investors Service EMEA Ltd (codice LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
- Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (codice LEI: 54930016113PD33V1H31)
- modeFinance S.r.l. (codice LEI: 815600B85A94A0122614)
- INC Rating Sp. z o.o. (codice LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
- Rating-Agentur Expert RA GmbH (codice LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
- Altra ECAI prescelta».



ALLEGATO II

1. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:

- a) nei modelli S.01.02.01 e S.01.02.04, dopo R0080 «Data della presentazione della segnalazione» è aggiunta la riga R0081 seguente:

«Chiusura dell'esercizio finanziario	R0081	
--------------------------------------	--------------	--

- b) nel modello S.19.01.01 il nome delle colonne C0560, C1160 e C1760 è sostituito dal seguente:

«Fine anno (dati attualizzati);»;

- c) nel modello S.23.01.04 la riga R0440 è sostituita dalla seguente:

«Totale dei fondi propri di altri settori finanziari	R0440					
--	--------------	--	--	--	--	--


- d) nei modelli S.26.01.01, S.26.01.04 e SR.26.01.01, la riga R0600 è sostituita dalla seguente:

«Rischio valutario	R0600	X	X	X	X	X	X
--------------------	--------------	---	---	---	---	---	---


- e) nei modelli S.30.01.01 e S.30.02.01, seconda tabella del modello (relativa alle coperture facoltative vita), l'elemento Z0010 è modificato in Z0020.

2. Gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 sono così rettificati:


- a) nel modello S.01.01.Z0020 il secondo paragrafo è soppresso;
- b) nel modello S.01.01.C0010, righe R0260 e R0270, prima dell'opzione «0 — non presentato (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)» è inserita nelle istruzioni l'opzione «18 — non presentato perché non c'è attività di assicurazione diretta»;
- c) nel modello S.01.01.C0010/R0130 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
«Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:
1 — presentato
4 — non dovuto, perché S.06.02 e S.08.01 presentati trimestralmente
5 — non dovuto, perché S.06.02 e S.08.01 presentati annualmente
0 — non presentato (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale);»;
- d) nel modello S.01.01.C0010, righe R0140, R0150, R0170 e R0180 delle istruzioni, l'opzione «7 — non dovuto, perché nessun cambiamento sostanziale dalla segnalazione trimestrale (questa opzione è applicabile solo alle segnalazioni annuali)» è sostituita dalla seguente:
«7 — non dovuto annualmente perché presentato per il quarto trimestre (questa opzione è applicabile solo alle segnalazioni annuali);»;
- e) nei modelli S.01.01.C0010/R0460 e C0010/R0840, l'opzione «2 — presentato in ottemperanza all'articolo 112» è soppressa dalle istruzioni e dopo l'opzione «9 — non presentato, perché viene usato un modello interno completo (IM)» è inserita nelle istruzioni l'opzione «16 — presentato in ottemperanza all'articolo 112 della direttiva 2009/138/CE»;
- f) nel modello S.01.01.C0010/da R0500 a R0560 e C0010/da R0870 a R0930, prima dell'opzione «0 — non presentato per altro motivo (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)» sono inserite nelle istruzioni le opzioni «16 — presentato in ottemperanza all'articolo 112 della direttiva 2009/138/CE» e «17 — presentato due volte perché viene usato un modello interno parziale»;
- g) nel modello S.02.01.C0010-C0020/R0360 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
«Importi per pagamenti dei contraenti, assicuratori e altri collegati all'attività di assicurazione non inclusi nelle riserve tecniche.
Include i crediti derivanti da riassicurazione accettata.
Per la colonna solvibilità II (C0010) sono riportati in questa casella solo gli importi scaduti.»;




- h) nel modello S.02.01.C0010-C0020/R0370 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Importi dovuti da riassicuratori e collegati all'attività di riassicurazione non inclusi negli importi recuperabili da riassicurazione.
- Può includere: importi da crediti riassicurativi che si riferiscono a sinistri liquidati di contraenti o beneficiari; crediti riassicurativi in relazione a eventi diversi da eventi assicurativi o sinistri liquidati, per esempio commissioni.
- Per la colonna solvibilità II (C0010) sono riportati in questa casella solo gli importi scaduti.»;
- i) nel modello S.02.01.C0010-C0020/R0810 la parte «L20» è soppressa dal codice dell'elemento;
- j) nei modelli S.02.01, S.25.01, S.25.02, S.25.03, S.26.01, S.26.02, S.26.03, S.26.04, S.26.05, S.26.06, S.26.07 e S.27.01, elemento Z0030, il secondo paragrafo è soppresso;
- k) nel modello S.02.01.C0010-C0020/R0820 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Importi da pagare a contraenti, assicuratori e altre attività collegate all'assicurazione non inclusi nelle riserve tecniche.
- Sono inclusi gli importi da pagare agli intermediari (ri)assicurativi (ad esempio, commissioni dovute ad intermediari non ancora pagate dall'impresa).
- Sono esclusi i mutui ipotecari e i prestiti da altre imprese di assicurazione, se si riferiscono unicamente ai finanziamenti e non sono collegati all'attività di assicurazione (tali mutui ipotecari e prestiti devono essere segnalati come passività finanziarie).
- Include i debiti derivanti da riassicurazione accettata.
- Per la colonna solvibilità II (C0010) sono riportati in questa casella solo gli importi scaduti.»;
- l) nel modello S.02.01.C0010-C0020/R0830 il primo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «Importi da pagare a riassicuratori (in particolare conti correnti) diversi dai depositi collegati all'attività di riassicurazione non inclusi negli importi recuperabili da riassicurazione.
- Sono inclusi i debiti verso i riassicuratori che si riferiscono a premi ceduti.
- Per la colonna solvibilità II (C0010) sono riportati in questa casella solo gli importi scaduti.»;
- m) nei modelli S.05.01 e S.05.02 tutti i riferimenti all'«esercizio finanziario» sono sostituiti da «periodo di riferimento»;
- n) nel modello S.05.01. da C0010 a C0120, righe R0410, R0420, S.05.01. da C0130 a C0160, righe R0430, S.05.01. da C0010 a C0160, riga R0500, S.05.01. da C0210 a C0280, righe R1710 e R1800, S.05.02. da C0080 a C0140, righe R0410, R0420, R0430 e R0500, e S.05.02. da C0220 a C0280, righe R1710 e R1800, alla fine delle istruzioni è aggiunto quanto segue:
- «Questo elemento dev'essere presentato come importo positivo se la variazione è negativa (riduzione di altre riserve tecniche che determinano un utile) e come importo negativo se la variazione è positiva (aumento di altre riserve tecniche che determinano una perdita).»;
- o) nel modello S.05.01 da C0010 a C0160/R0440 e da C0210 a C0280/R1720 e nel modello S.05.02 da C0080 a C0140/R0440 e da C0220 a C0280/R1720 alla fine delle istruzioni è aggiunto quanto segue:
- «Questo elemento dev'essere presentato come importo positivo se la variazione è negativa e come importo negativo se la variazione è positiva.»;
- p) nel modello S.05.02, osservazioni generali, dopo la prima frase del primo paragrafo è aggiunto quanto segue:
- «Il modello non va presentato quando non si applicano le soglie indicate *infra* per la segnalazione per paese, ossia quando il paese di origine rappresenta il 90 % o più del totale dei premi lordi contabilizzati.»;
- q) nel modello S.06.02.C0170 il secondo trattino delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «alla moltiplicazione di "Quantità" per "Prezzo solvibilità II unitario", per le attività per le quali questi due elementi sono pertinenti (più "Interesse maturato" se applicabile);»;
- r) nel modello S.06.02.C0180, nella prima frase delle istruzioni l'espressione «titoli fruttiferi» è sostituita da «attività fruttifere»;
- s) nel modello S.06.02.C0050: *non riguarda il testo italiano*;



- t) nel modello S.06.02.C0050, alla fine dell'ultima frase delle istruzioni il riferimento a «9/1» è sostituito da «99/1»;
- u) nel modello S.06.02.C0320 i primi tre paragrafi delle istruzioni sono sostituiti dai seguenti:
«Applicabile almeno alle categorie CIC 1, 2, 5, 6 e 8 (Mutui ipotecari e prestiti diversi dai mutui ipotecari e prestiti alle persone fisiche) se in disponibilità.
Rating all'emissione dell'attività alla data di riferimento della segnalazione attribuito dall'agenzia di valutazione del merito di credito (*External Credit Assessment Institution* — ECAI) prescelta.
Se il rating all'emissione non è disponibile, la voce rimane in bianco.»;
- v) nel modello S.06.02.C0340 la prima frase delle istruzioni è sostituita dalla seguente:
«Applicabile a qualsiasi attività cui va attribuita una classe di merito di credito ai fini del calcolo dell'SCR.»;
- w) nel modello S.06.02.C0350 la prima frase delle istruzioni è soppressa e il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Applicabile almeno alle categorie CIC 1, 2, 5, 6 e 8 (Mutui ipotecari e prestiti diversi dai mutui ipotecari e prestiti alle persone fisiche) se in disponibilità.»;
- x) nel modello S.06.03, osservazioni generali, la seconda frase del secondo paragrafo è sostituita dalla seguente:
«Tenuto conto della proporzionalità e delle specifiche istruzioni del modello, il look-through dev'essere effettuato fino all'individuazione delle categorie di attività, dei paesi e delle valute. In caso di fondi di fondi il look-through deve seguire lo stesso metodo.»;
- y) nel modello S.06.03.C0060 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
«Per le passività indicare l'importo positivo a meno che si tratti di una passività derivata.»;
- z) nel modello S.07.01.C0160 alla fine delle istruzioni è aggiunta la frase seguente:
«Se necessario è possibile comunicare questo elemento come stringa per dare riscontro alle modalità di calcolo del rendimento.»;
- aa) nel modello S.07.01.C0170, nel primo paragrafo delle istruzioni è soppressa la parte «, ad esempio, il 5 % deve essere indicato come 0,05»;
- bb) nel modello S.08.01.C0090 il quarto trattino del secondo paragrafo è così modificato:
«“codice attribuito dall'impresa/attività/passività multiple”, se le attività o passività sottostanti sono più di una»;
- cc) nel modello S.08.01.C0140, nella prima frase delle istruzioni è soppresso quanto segue:
«(swaps su valuta, crediti e titoli)»;
- dd) nel modello S.08.01.C0150 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
«Il pagamento effettuato (in caso di acquisto) per le opzioni e anche importi dei premi anticipati e periodici pagati per gli swaps dal momento in cui l'impresa ha stipulato il contratto derivato.»;
- ee) nel modello S.08.01.C0160 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
«Il pagamento ricevuto (in caso di vendita) per le opzioni e anche importi dei premi anticipati e periodici ricevuti per gli swaps dal momento in cui l'impresa ha stipulato il contratto derivato.»;
- ff) nel modello S.08.01.C0290 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
«Rating della controparte del derivato alla data di riferimento della segnalazione attribuito dall'agenzia di valutazione del merito di credito (*External Credit Assessment Institution* — ECAI) prescelta.»;
- gg) nel modello S.08.01.C0290 dopo il secondo paragrafo delle istruzioni è inserito quanto segue:
«Se il rating dell'emittente non è disponibile, la voce rimane in bianco.»;
- hh) nel modello S.08.02, osservazioni generali, la seconda frase del quarto paragrafo è sostituita dalla seguente:
«Sono considerati passività se il loro valore solvibilità II è negativo.»;




- ii) nel modello S.08.02.C0090, il quarto trattino del secondo paragrafo delle istruzioni è così modificato:
«codice attribuito dall'impresa/attività/passività multiple», se le attività o passività sottostanti sono più di una»;
- jj) nel modello S.08.02.C0140 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
«Il pagamento effettuato (in caso di acquisto) per le opzioni e anche importi dei premi anticipati e periodici pagati per gli swaps dal momento in cui l'impresa ha stipulato il contratto derivato.»;
- kk) nel modello S.08.02.C0150 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
«Il pagamento ricevuto (in caso di vendita) per le opzioni e anche importi dei premi anticipati e periodici ricevuti per gli swaps dal momento in cui l'impresa ha stipulato il contratto derivato.»;
- ll) nel modello S.08.02.C0160 il primo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
«Importo dei profitti e delle perdite derivanti dal derivato dal momento in cui l'impresa ha stipulato il contratto derivato, realizzati alla data di chiusura/scadenza. Corrisponde alla differenza tra il valore (prezzo) alla data della vendita e il valore (prezzo) alla data dell'acquisizione.»;
- mm) nel modello S.09.01.C0100 e C0110 l'ultima frase delle istruzioni è sostituita dalla seguente:
«Questo calcolo dev'essere effettuato senza gli interessi maturati.»;
- nn) nel modello S.22.01, tutti i riferimenti all'«aggiustamento delle riserve tecniche» sono sostituiti da «aggiustamento delle riserve tecniche lorde»;
- oo) nel modello S.22.01, tutti i riferimenti all'«Importo totale delle riserve tecniche» sono sostituiti da «Importo totale delle riserve tecniche lorde»;
- pp) nel modello S.22.01.C0020, righe da R0010 a R0090, alla fine delle istruzioni è inserito il nuovo paragrafo seguente:
«Se non è applicabile la deduzione transitoria sulle riserve tecniche, indicare lo stesso importo segnalato in C0010.»;
- qq) nel modello S.22.01.C0030/R0020 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
«È pari alla differenza fra i fondi propri di base calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza deduzione transitoria sulle riserve tecniche e i fondi propri di base calcolati prendendo le riserve tecniche con le misure di garanzia a lungo termine e le misure transitorie.»;
- rr) nel modello S.22.01.C0030/R0030 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
«È pari alla differenza fra l'eccedenza delle attività rispetto alle passività calcolata prendendo in considerazione le riserve tecniche senza deduzione transitoria sulle riserve tecniche e l'eccedenza delle attività rispetto alle passività calcolata prendendo le riserve tecniche con le misure di garanzia a lungo termine e le misure transitorie.»;
- ss) nel modello S.22.01.C0030/R0040 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
«È pari alla differenza fra i fondi propri limitati a causa di fondi separati calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza deduzione transitoria sulle riserve tecniche e i fondi propri limitati a causa di fondi separati calcolati prendendo le riserve tecniche con le misure di garanzia a lungo termine e le misure transitorie.»;
- tt) nel modello S.22.01.C0030/R0050 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
«È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza deduzione transitoria sulle riserve tecniche e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolati prendendo le riserve tecniche con le misure di garanzia a lungo termine e le misure transitorie.»;
- uu) nel modello S.22.01.C0030/R0060 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
«È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 1 calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza deduzione transitoria sulle riserve tecniche e i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 1 calcolati prendendo le riserve tecniche con le misure di garanzia a lungo termine e le misure transitorie.»;




- vv) nel modello S.22.01.C0030/R0070 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 2 calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza deduzione transitoria sulle riserve tecniche e i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 2 calcolati prendendo le riserve tecniche con le misure di garanzia a lungo termine e le misure transitorie.»;
- ww) nel modello S.22.01.C0030/R0080 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 3 calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza deduzione transitoria sulle riserve tecniche e i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 3 calcolati prendendo le riserve tecniche con le misure di garanzia a lungo termine e le misure transitorie.»;
- xx) nel modello S.22.01.C0030/R0090 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza fra il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato prendendo in considerazione le riserve tecniche senza deduzione transitoria sulle riserve tecniche e il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato prendendo le riserve tecniche con le misure di garanzia a lungo termine e le misure transitorie.»;
- yy) nel modello S.22.01.C0040, righe da R0010 a R0090, alla fine delle istruzioni è inserito il nuovo paragrafo seguente:
- «Se non è applicabile l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, indicare lo stesso importo inserito in C0020.»;
- zz) nel modello S.22.01.C0050/R0020 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza fra i fondi propri di base calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e i fondi propri di base calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0020.»;
- aaa) nel modello S.22.01.C0050/R0030 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza fra l'eccedenza delle attività rispetto alle passività calcolata prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e l'eccedenza delle attività rispetto alle passività calcolata prendendo le riserve tecniche indicate in C0020.»;
- bbb) nel modello S.22.01.C0050/R0040 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza fra i fondi propri limitati a causa di fondi separati calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e i fondi propri limitati a causa di fondi separati calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0020.»;
- ccc) nel modello S.22.01.C0050/R0050 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0020.»;
- ddd) nel modello S.22.01.C0050/R0060 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 1 calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 1 calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0020.»;



- eee) nel modello S.22.01.C0050/R0070 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 2 calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 2 calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0020.»;
- fff) nel modello S.22.01.C0050/R0080 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 3 calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 3 calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0020.»;
- ggg) nel modello S.22.01.C0050/R0090 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza fra il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato prendendo le riserve tecniche indicate in C0020.»;
- hhh) nel modello S.22.01.C0060, righe da R0010 a R0090, alla fine delle istruzioni è inserito il nuovo paragrafo seguente:
- «Se non è applicabile l'aggiustamento per la volatilità, indicare lo stesso importo segnalato in C0040.»;
- iii) nel modello S.22.01.C0070/R0020 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza tra i fondi propri di base calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e i fondi propri di base calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0040.»;
- jjj) nel modello S.22.01.C0070/R0030 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza tra l'eccedenza delle attività rispetto alle passività calcolata prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e l'eccedenza delle attività rispetto alle passività calcolata prendendo le riserve tecniche indicate in C0040.»;
- kkk) nel modello S.22.01.C0070/R0040 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza tra i fondi propri limitati a causa di fondi separati calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e i fondi propri limitati a causa di fondi separati calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0040.»;
- lll) nel modello S.22.01.C0070/R0050 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza tra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0040.»;
- mmm) nel modello S.22.01.C0070/R0060 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza tra i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 1 calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 1 calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0040.»;




- nnn) nel modello S.22.01.C0070/R0070 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza tra i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Class 2 calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Class 2 calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0040.»;
- ooo) nel modello S.22.01.C0070/R0080 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza tra i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Class 3 calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Class 3 calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0040.»;
- ppp) nel modello S.22.01.C0070/R0090 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza tra il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato prendendo le riserve tecniche indicate in C0040.»;
- qqq) nel modello S.22.01.C0080, righe da R0010 a R0090, alla fine delle istruzioni è inserito il nuovo paragrafo seguente:
- «Se non è applicabile l'aggiustamento di congruità, indicare lo stesso importo segnalato in C0060.»;
- rrr) nel modello S.22.01.C0090/R0020 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza tra i fondi propri di base calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e i fondi propri di base calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0060.»;
- sss) nel modello S.22.01.C0090/R0030 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza tra l'eccedenza delle attività rispetto alle passività calcolata prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e l'eccedenza delle attività rispetto alle passività calcolata prendendo le riserve tecniche indicate in C0060.»;
- ttt) nel modello S.22.01.C0090/R0040 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza tra i fondi propri limitati a causa di fondi separati calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e i fondi propri limitati a causa di fondi separati calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0060.»;
- uuu) nel modello S.22.01.C0090/R0050 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza tra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0060.»;
- vvv) nel modello S.22.01.C0090/R0060 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza tra i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Class 1 calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Class 1 calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0060.»;
- www) nel modello S.22.01.C0090/R0070 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza tra i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Class 2 calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Class 2 calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0060.»;




- xxx) nel modello S.22.01.C0090/R0080 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza tra i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 3 calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 3 calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0060.»;
- yyy) nel modello S.22.01.C0090/R0090 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza tra il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato prendendo le riserve tecniche indicate in C0060.»;
- zzz) nel modello S.26.06.R0100/C0020, alla fine della prima frase delle istruzioni è inserita l'espressione «, escluso se in collegamento a quote»;
- aaaa) nel modello S.26.06.R0200/C0020 e R0230/C0020, è inserita nelle istruzioni dopo «obbligazioni di assicurazione vita» l'espressione «escluso se in collegamento a quote»;
- bbbb) nel modello S.31.01.C0150, dopo la prima frase delle istruzioni è inserita la nuova frase seguente:
- «Corrisponde alla somma degli importi indicati in C0120, C0130 e C0140.»;
- cccc) nel modello S.31.01.C0210, alla fine delle istruzioni sono inseriti il secondo e il terzo paragrafo seguenti:
- «Se il rating non è disponibile, la voce è lasciata in bianco e per il riassicuratore è indicato "9 — rating non disponibile" nella colonna C0230 (Classe di merito di credito).
- La voce non è applicabile nel caso di riassicuratori per cui le imprese che utilizzano un modello interno usano rating interni. Se le imprese che utilizzano un modello interno non usano rating interni, l'elemento dev'essere segnalato.»;
- dddd) nel modello S.31.02.C0270 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Rating della società veicolo (se esistente) preso in considerazione dall'impresa e attribuito da un'agenzia esterna di rating.
- Se il rating non è disponibile la voce è lasciata in bianco e per la società veicolo è indicato "9 — rating non disponibile" nella colonna C0290 (Classe di merito di credito).
- La voce non è applicabile nel caso di società veicolo per cui le imprese che utilizzano un modello interno usano rating interni. Se le imprese che utilizzano un modello interno non usano rating interni, l'elemento dev'essere segnalato.»;
- eeee) nel modello S.36.02.C0180, secondo paragrafo, il quarto trattino è così rettificato:
- «"codice attribuito dall'impresa/attività/passività multiple", se le attività o passività sottostanti sono più di una»;
- ffff) nel modello S.36.02.C0190, alla fine delle istruzioni è inserito il nuovo paragrafo seguente:
- «L'elemento non deve essere indicato per i derivati che hanno come sottostante più di un'attività o passività.».
3. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:
- a) nel modello S.01.01.C0010, righe R0100, R0300 e R0330-R0360, prima dell'opzione «0 — non presentato per altro motivo (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)» è inserita nelle istruzioni l'opzione «18 — non presentato perché non c'è attività di assicurazione diretta»;
- b) nel modello S.04.01.C0060 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
- «Totale attività sottoscritte nell'ambito della libera prestazione di servizi dall'impresa e da tutte le succursali SEE in paesi SEE diversi dal paese di stabilimento, ad eccezione della libera prestazione di servizi da parte delle succursali nel paese di origine dell'impresa.
- È pari alla somma di C0100 per tutte le succursali.»;




- c) nel modello S.12.01.C0020, C0100/R0240, l'elemento è così rinominato:
«Migliore stima lorda per flussi di cassa, uscite di cassa, future prestazioni garantite»;
- d) nel modello S.12.01, voce C0020, C0100/R0240, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
«Importo delle uscite di cassa attualizzate (pagamenti a contraenti e beneficiari) per future prestazioni garantite. Per C0020/R0240 dev'essere indicata l'area di attività "Assicurazione con partecipazione agli utili" definita nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35. Per C0100/R0240 devono essere indicate tutte le future prestazioni garantite inerenti alla riassicurazione accettata, quale che sia l'area di attività.»;
- e) nel modello S.12.01.C0150/R0320 l'elemento è così rinominato:
«Riserve tecniche senza misura transitoria sui tassi di interesse — Totale (assicurazione vita diversa da assicurazione malattia, incl. collegata a quote)»;
- f) nel modello S.12.01.C0210/R0320 l'elemento è così rinominato:
«Riserve tecniche senza misura transitoria sui tassi di interesse — Totale (assicurazione vita diversa da assicurazione malattia, incl. collegata a quote)»;
- g) nei modelli S.12.01 e S.17.01, voce Z0030, il secondo paragrafo è soppresso;
- h) nel modello S.12.02, osservazioni generali, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:
«La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale delle informazioni per le singole imprese. Il modello non va presentato quando non si applicano le soglie indicate *infra* per la segnalazione per paese, ossia quando il paese di origine rappresenta il 100 % della somma delle riserve tecniche calcolate come elemento unico e migliore stima lorda. Se l'importo è superiore al 90 % ma inferiore al 100 %, sono indicati soltanto R0010, R0020 e R0030.»;
- i) nel modello S.12.02, osservazioni generali, terzo paragrafo, le lettere da «e» a «j» sono rinominate lettere da «a» a «f»;
- j) nel modello S.12.02, osservazioni generali, quarto paragrafo, le lettere da «k» a «n» sono rinominate lettere da «a» a «d»;
- k) nel modello S.14.01.C0010, alla fine delle istruzioni è inserito quanto segue:
«Se lo stesso prodotto deve essere segnalato in più di una riga, il contenuto di C0010 (e C0090) rispetta la struttura specifica:
{codice di identificazione del prodotto}/+/{numero della versione}, ad esempio "AB222/+3".»;
- l) nel modello S.14.01.C0040 alla fine delle istruzioni è inserita la frase seguente:
«Per i prodotti scomposti in più di una riga, indicare il numero del contratto in tutte le righe segnalate»;
- m) nel modello S.16.01, osservazioni generali, quarto paragrafo, le lettere b) e c) del punto i) sono sostituite dalle seguenti:
«b) importi per le valute che rappresentano oltre il 25 % della migliore stima delle riserve per rendite su base attualizzata per l'area di attività non vita, oppure
c) importi per le valute che rappresentano meno del 25 % della migliore stima delle riserve per rendite (su base attualizzata) per l'area di attività non vita ma oltre il 5 % della migliore stima totale delle riserve per rendite complessive»;
- n) nel modello S.16.01.C0020/R0040-R0190, la seconda frase delle istruzioni è soppressa;
- o) nel modello S.16.01.C0030/R0040-R0190, alla fine delle istruzioni è aggiunto quanto segue:
«Si tratta di una parte delle riserve tecniche costituite nell'anno N (movimenti netti tra nuove riserve durante l'anno N/svincolo delle riserve durante l'anno N).»;
- p) nel modello S.17.02, osservazioni generali, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:
«La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale delle informazioni per le singole imprese. Il modello non va presentato quando non si applicano le soglie indicate *infra* per la segnalazione per paese, ossia quando il paese di origine rappresenta il 100 % della somma delle riserve tecniche calcolate come elemento unico e migliore stima lorda. Se l'importo è superiore al 90 % ma inferiore al 100 %, sono indicati soltanto R0010, R0020 e R0030.»;




- q) nel modello S.19.01, osservazioni generali, quarto paragrafo, le lettere b) e c) del punto ii) sono sostituite dalle seguenti:
- «b) importi per le valute che rappresentano oltre il 25 % della migliore stima lorda delle riserve per sinistri per l'area di attività non vita, oppure
 - c) importi per le valute che rappresentano meno del 25 % della migliore stima lorda delle riserve per sinistri per l'area di attività non vita ma oltre il 5 % della migliore stima lorda delle riserve per sinistri.»
- r) nel modello S.19.01.C0170/da R0100 a R0260, C0360/da R0100 a R0260 e C0560/da R0100 a R0260, il riferimento a «R0110» nelle istruzioni è sostituito da «R0100»;
- s) nel modello S.19.01.C0560/da R0100 a R0260 la prima frase delle istruzioni è sostituita dalla seguente:
- «Il totale “Fine anno” riflette l'ultima diagonale ma su base attualizzata (tutti i dati riferiti all'ultimo anno di riferimento) da R0100 a R0250.»
- t) nel modello S.19.01. da C0600 a C0750/da R0300 a R0450 l'elemento è così rinominato:
- «Recuperi da riassicurazione (non cumulato) — Triangolo»;
- u) nel modello S.19.01. da C0600 a C0750/da R0300 a R0450, il primo e il secondo paragrafo delle istruzioni sono sostituiti dai seguenti:
- «Triangolo per ogni anno di accadimento del sinistro/anno della sottoscrizione da N-14 (e prima) e per tutti i precedenti periodi di riferimento fino a N incluso (ultimo anno di riferimento) dei pagamenti (sinistri pagati dal riassicuratore più importi recuperabili da riassicurazione), segnalati in “Sinistri lordi pagati (non cumulato)”, coperti da un contratto di riassicurazione.
- Gli importi recuperabili da riassicurazione sono considerati dopo l'aggiustamento per l'inadempimento della controparte.»;
- v) nel modello S.19.01.C0760/da R0300 a R0460, C0960/da R0300 a R0460 e C1160/da R0300 a R0460, il riferimento a «R0310» nelle istruzioni è sostituito da «R0300»;
- w) nel modello S.19.01.C1160/da R0300 a R0460 l'elemento è così rinominato:
- «Riassicurazione sinistri RBNS — Fine anno (dati attualizzati)»;
- x) nel modello S.19.01.C1160/da R0300 a R0460 la prima frase delle istruzioni è sostituita dalla seguente:
- «Il totale “Fine anno” riflette l'ultima diagonale ma su base attualizzata (tutti i dati riferiti all'ultimo anno di riferimento) da R0300 a R0450.»;
- y) nel modello S.19.01.C1360/da R0500 a R0660, C1560/da R0500 a R0660 e C1760/da R0500 a R0660, il riferimento a «R0510» nelle istruzioni è sostituito da «R0500»;
- z) nel modello S.19.01.C1560/da R0500 a R0660 la prima frase delle istruzioni è sostituita dalla seguente:
- «Il totale “Fine anno” riflette l'ultima diagonale ma su base attualizzata (tutti i dati riferiti all'ultimo anno di riferimento) da R0500 a R0650.»;
- aa) nel modello S.19.01.C1760/da R0500 a R0460 l'elemento è così rinominato:
- «Sinistri RBNS netto — Fine anno (dati attualizzati)»;
- bb) nel modello S.19.01.C1760/da R0500 a R0660 la prima frase delle istruzioni è sostituita dalla seguente:
- «Il totale “Fine anno” riflette l'ultima diagonale ma su base attualizzata (tutti i dati riferiti all'ultimo anno di riferimento) da R0500 a R0650.»;
- cc) nel modello S.20.01, osservazioni generali, terzo paragrafo, alla fine della seconda frase è inserito quanto segue: «per area di attività»;
- dd) nel modello S.22.01, osservazioni generali, la seconda frase del terzo paragrafo è sostituita dalla seguente:
- «A tal fine va seguito un approccio cumulativo graduale, consistente nell'escludere una per una le misure transitorie e le misure di garanzia a lungo termine e nel non ricalcolare l'impatto delle misure rimanenti dopo ogni fase.»;




- ee) nel modello S.22.01.C0020, righe da R0100 a R0110, alla fine delle istruzioni è inserito il nuovo paragrafo seguente:
- «Se non è applicabile la deduzione transitoria sulle riserve tecniche, indicare lo stesso importo segnalato in C0010.»;
- ff) nel modello S.22.01.C0040, righe da R0100 a R0110, alla fine delle istruzioni è inserito il nuovo paragrafo seguente:
- «Se non è applicabile l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, indicare lo stesso importo inserito in C0020.»;
- gg) nel modello S.22.01.C0030/R0100 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza deduzione transitoria sulle riserve tecniche e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo calcolati prendendo le riserve tecniche con le misure di garanzia a lungo termine e le misure transitorie.»;
- hh) nel modello S.22.01.C0050/R0100 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0020.»;
- ii) nel modello S.22.01.C0070/R0100 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza tra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0040.»;
- jj) nel modello S.22.01.C0090/R0100 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza tra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0060.»;
- kk) nel modello S.22.01.C0030/R0110 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza fra il requisito patrimoniale minimo calcolato prendendo in considerazione le riserve tecniche senza deduzione transitoria sulle riserve tecniche e il requisito patrimoniale minimo calcolato prendendo le riserve tecniche con le misure di garanzia a lungo termine e le misure transitorie.»;
- ll) nel modello S.22.01.C0050/R0110 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza fra il requisito patrimoniale minimo calcolato prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e il requisito patrimoniale minimo calcolato prendendo le riserve tecniche indicate in C0020.»;
- mm) nel modello S.22.01.C0070/R0110 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza tra il requisito patrimoniale minimo calcolato prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e il requisito patrimoniale minimo calcolato prendendo le riserve tecniche indicate in C0040.»;
- nn) nel modello S.22.01.C0090/R0110 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
- «È pari alla differenza tra il requisito patrimoniale minimo calcolato prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e il requisito patrimoniale minimo calcolato prendendo le riserve tecniche indicate in C0060.»;



- oo) nel modello S.22.01.C0060, righe da R0100 a R0110, alla fine delle istruzioni è inserito il nuovo paragrafo seguente:
«Se non è applicabile l'aggiustamento per la volatilità, indicare lo stesso importo segnalato in C0040.»;
- pp) nel modello S.22.01.C0070, righe da R0100 a R0110, tutte le occorrenze di «il massimo tra» e «C0010, C0020 e» sono soppresse;
- qq) nel modello S.22.01.C0080, righe da R0100 a R0110, alla fine delle istruzioni è inserito il nuovo paragrafo seguente:
«Se non è applicabile l'aggiustamento di congruità, indicare lo stesso importo segnalato in C0060.»;
- rr) nel modello S.22.01.C0090, righe da R0100 a R0110, tutte le occorrenze di «il massimo tra» e «C0010, C0020, C0040 e» sono soppresse;
- ss) nel modello S.22.05.C0010/R0010 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
«Se è stato chiesto il ricalcolo sulla base dell'articolo 308 *quinquies*, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, il calcolo tiene conto solo delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione soggette alla misura transitoria e che esistono ancora alla data di riferimento per il ricalcolo, valutate alla data di riferimento (valore solvibilità II meno i contratti non più esistenti).»;
- tt) nel modello S.22.05.C0010/R0020 il secondo paragrafo delle istruzioni è soppresso;
- uu) nel modello S.22.05.C0010/R0030 e C0010/R0040 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
«Se è stato chiesto il ricalcolo sulla base dell'articolo 308 *quinquies*, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, il calcolo tiene conto solo delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione soggette alla misura transitoria e che esistono ancora alla data di riferimento per il ricalcolo, valutate alla data di riferimento (valore solvibilità II meno i contratti non più esistenti).»;
- vv) nel modello S.22.05.C0010/R0050 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
«Importo delle riserve tecniche, ferma restando la deduzione transitoria sulle riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione, calcolate a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all'articolo 15 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 20 della direttiva 2002/83/CE e all'articolo 32 della direttiva 2005/68/CE il giorno precedente la data di abrogazione di tali direttive ai sensi dell'articolo 310 della direttiva 2009/138/CE.
Se è stato chiesto il ricalcolo sulla base dell'articolo 308 *quinquies*, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, il calcolo tiene conto solo delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione esistenti alla data di riferimento per il ricalcolo.»;
- ww) nel modello S.22.05.C0010/R0070 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
«Importo dell'aggiustamento delle riserve tecniche previa limitazione applicata conformemente all'articolo 308 *quinquies*, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, ove applicabile.
In assenza di limitazione indicare lo stesso importo segnalato in R0060.»;
- xx) nel modello S.27.01.C0890/R2750: *non riguarda il testo italiano*;
- yy) nel modello S.28.02.C0130/R0350, alla fine delle istruzioni è inserito il testo seguente:
«e all'articolo 253 del regolamento delegato (UE) 2015/35»;
- zz) nel modello S.28.02.C0140/R0550 e C0150/R0550, alla fine delle istruzioni è inserito il testo seguente:
«prima di considerare l'articolo 253 del regolamento delegato (UE) 2015/35»;
- aaa) nel modello S.29.03.C0100-C0110/R0320 e C0100-C0110/R0330, nelle istruzioni i riferimenti alla «migliore stima» sono sostituiti da riferimenti alla «migliore stima di chiusura»;
- bbb) nel modello S.29.04, osservazioni generali, inizio del secondo paragrafo: *non riguarda il testo italiano*;
- ccc) nel modello S.29.04, osservazioni generali, dopo il secondo paragrafo è inserito il terzo paragrafo seguente:
«Le imprese sono tenute a segnalare i dati sulla base dell'anno di accadimento del sinistro o dell'anno della sottoscrizione, conformemente agli obblighi imposti dall'autorità di vigilanza nazionale. Se l'autorità di vigilanza nazionale non ha imposto obblighi in materia, l'impresa può utilizzare l'anno di accadimento del sinistro o l'anno della sottoscrizione in funzione delle modalità di gestione di ciascuna area di attività, purché di anno in anno venga utilizzata uniformemente la stessa base.»;



- ddd) nel modello S.29.04.Z0010, nelle istruzioni le ultime due voci dell'elenco chiuso sono sostituite dalle seguenti:
«37 — vita (incluse le aree di attività 30, 31, 32, 34 e 36 come definite nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35)
38 — malattia SLT (incluse le aree di attività 29, 33 e 35);
- eee) nel modello S.29.04.C0020/R0040 l'elemento è così rinominato:
«Variazione della migliore stima»;
- fff) nel modello S.29.04.C0030/R0110, istruzioni, primo paragrafo, alla fine della prima frase è inserito quanto segue:
«se l'analisi di cui a S.29.03 è condotta in base alle aree di attività.»;
- ggg) nel modello S.29.04.C0040/R0110, istruzioni, alla fine del secondo paragrafo è inserito quanto segue:
«se l'analisi di cui a S.29.03 è condotta in base alle aree di attività.»;
- hhh) nel modello S.29.04.C0050/R0110, colonna Elemento, l'espressione «dovuta alle proiezioni dei flussi in entrata e in uscita per l'anno N» è soppressa;
- iii) nei modelli S.30.01 e S.30.02, seconda tabella (relativa alle coperture facoltative vita), l'elemento Z0010 è sostituito da Z0020;
- jjj) nei modelli S.30.01.C0030, S.30.01.C0200, S.30.02.C0030 e S.30.02.C0160, alla fine delle istruzioni sono inseriti il secondo e il terzo paragrafo seguenti:
«Una volta assegnato, il codice non può essere riutilizzato per un altro rischio neanche quando non esiste più il rischio cui era stato assegnato in origine.
Se il rischio riguarda più di un'area di attività, lo stesso codice può essere usato per tutte le aree di attività interessate.»;
- kkk) nel modello S.30.01.C0130, alla fine delle istruzioni è inserito il secondo paragrafo seguente:
«In caso di somma assicurata illimitata, la «somma assicurata» va intesa come una stima della possibile perdita prevedibile (calcolata con gli stessi metodi usati per il calcolo del premio) che rispecchi l'effettiva esposizione al rischio.»;
- lll) nel modello S.30.02, osservazioni generali, alla fine del quarto paragrafo è aggiunto quanto segue:
«Se la copertura facoltativa segnalata nel modello S.30.01 si ricollega a più di una impresa di riassicurazione, il presente modello va compilato in altrettante righe del numero di imprese di riassicurazione che intervengono nella copertura facoltativa specifica.»;
- mmm) nel modello S.30.02.C0050, alla fine delle istruzioni sono inseriti il secondo e il terzo paragrafo seguenti:
«In caso di codice specifico attribuito dall'impresa, il codice deve essere univoco per lo specifico riassicuratore o broker e non deve sovrapporsi ad altri codici attribuiti dall'impresa o al codice LEI.
Se esiste già un codice (ad esempio, identificativo nazionale), lo stesso codice è usato come identificativo e dev'essere mantenuto costante nel tempo fino alla disponibilità di un codice LEI.»;
- nnn) nel modello S.30.02.C0330 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti:
«Rating del riassicuratore alla data di riferimento della segnalazione attribuito dall'agenzia di valutazione del merito di credito (*External Credit Assessment Institution* — ECAI) prescelta.
Se il rating non è disponibile, la voce rimane in bianco.»;
- ooo) nel modello S.30.03.C0170 e C0180, ultima frase delle istruzioni, dopo «Da segnalare» è inserito quanto segue:
«, ove applicabile.»;
- ppp) nel modello S.30.03.C0370, istruzioni, alla fine della prima frase i termini «o NA (non applicabile)» sono soppressi;
- qqq) nel modello S.30.04.C0230 il primo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente:
«Rating del riassicuratore alla data di riferimento della segnalazione attribuito dall'agenzia di valutazione del merito di credito (*External Credit Assessment Institution* — ECAI) prescelta.».



rrr) nel modello S.30.04.C0230, dopo il primo paragrafo delle istruzioni è inserito il nuovo paragrafo seguente:

«Se il rating non è disponibile, la voce rimane in bianco.».

4. L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:

a) nel modello S.01.01.C0010, righe R0150, R0160 e R0200, nelle istruzioni l'opzione «6 — esonerato ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 6–8» è sostituita dalla seguente:

«6 — esonerato ai sensi dell'articolo 254, paragrafo 2»;

b) nel modello S.03.01 la voce C0020/R0010 è aggiunta alle istruzioni immediatamente dopo la voce C0010/R0010 come segue:

C0020/R0010	Valore delle garanzie/delle garanzie collaterali/delle passività potenziali — Garanzie prestate dal gruppo, incluse le lettere di credito	Valore solvibilità II delle garanzie prestate dal gruppo, incluse le lettere di credito.»
-------------	---	---

c) nel modello S.03.01 la voce C0020/R0030 è aggiunta alle istruzioni immediatamente dopo la voce C0010/R0030 come segue:

C0020/R0030	Valore delle garanzie/delle garanzie collaterali/delle passività potenziali — Garanzie ricevute dal gruppo, incluse le lettere di credito	Valore solvibilità II delle garanzie ricevute dal gruppo, incluse le lettere di credito.»
-------------	---	---

d) nel modello S.05.02 il terzo paragrafo «Il modello fa riferimento all'intero periodo trascorso dall'inizio dell'esercizio.» è soppresso;

e) nel modello S.22.01, osservazioni generali, alla fine del terzo paragrafo è aggiunto quanto segue:

«Poiché è possibile che in uno stesso gruppo siano applicate entrambe le tipologie di misure transitorie, il modello segue un approccio cumulativo graduale.»;

f) nel modello S.25.01.R0220/C0100 e S.25.02.R0220/C0100, alla fine delle istruzioni è aggiunto il nuovo paragrafo seguente:

«Comprende tutte le componenti del requisito patrimoniale di solvibilità consolidato (R0200 + R0210), fra cui i requisiti patrimoniali delle imprese di altri settori finanziari (R0500), il requisito patrimoniale per le partecipazioni di minoranza (R0540) e i requisiti patrimoniali per imprese residuali (R0550).»;

g) nei modelli S.25.01.R0500/C0100, S.25.02.R0500/C0100 e S.25.03.R0500/C0100, istruzioni, dopo il primo paragrafo è aggiunto il nuovo paragrafo seguente:


«Si prevede che R0500 sia uguale alla somma di R0510, R0520 e R0530.»;

h) nei modelli S.25.01.R0570/C0100 e S.25.02.R0570/C0100, alla fine delle istruzioni è aggiunto il nuovo paragrafo seguente:

«Si prevede che il requisito patrimoniale di solvibilità totale sia uguale alla somma di R0220 e R0560.»;

i) nel modello S.25.02 la seconda riga R0220/C0100 è soppressa.

18CE0233



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2190 DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 2017****che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 56, quarto comma, e l'articolo 256, paragrafo 5,


considerando quanto segue:

- (1) È necessario agevolare l'uniformità della presentazione e migliorare la qualità delle informazioni pubblicate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse tra loro, in quanto riguardano le procedure e i modelli per la pubblicazione della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria. Per assicurare la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per favorire una visione globale e l'accesso da parte delle persone soggette agli obblighi che esse prevedono, compresi gli investitori non residenti nell'Unione, è opportuno riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione previste all'articolo 56 e all'articolo 256, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE.
- (3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, EIOPA) ha presentato alla Commissione.
- (4) L'EIOPA ha seguito la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto su cui si fonda il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452.
- (6) Occorre inoltre rettificare diversi errori redazionali di lieve entità riscontrati nel testo del regolamento (UE) 2015/2452 per quanto riguarda le istruzioni dei modelli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Disposizioni modificative**

Gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 347 del 31.12.2015, pag. 1285).⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

*Articolo 2***Disposizioni rettificative**

Gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 sono rettificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

1. Gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 sono entrambi così modificati:

a) nella sezione S.05.01 — Osservazioni generali, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente modello deve essere compilato da una prospettiva contabile, ossia principi contabili locali o IFRS se accettati come Principi contabili locali ma utilizzando le aree di attività di solvibilità II. Le imprese utilizzano le basi di rilevazione e valutazione utilizzate per i bilanci pubblicati, non è necessaria né una nuova rilevazione né una nuova valutazione, tranne per la classificazione in contratti di investimento o in contratti di assicurazione, se applicabile nel bilancio. Il modello ricomprende tutte le attività assicurative a prescindere dall'eventuale classificazione distinta fra contratti di investimento e contratti di assicurazione applicabile nel bilancio.»

2. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è così modificato:


a) nella sezione S.05.02 — Osservazioni generali, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il modello fa riferimento all'intero periodo trascorso dall'inizio dell'esercizio. Le imprese utilizzano le basi di rilevazione e valutazione utilizzate per i bilanci pubblicati, non è necessaria né una nuova rilevazione né una nuova valutazione, tranne per la classificazione in contratti di investimento o in contratti di assicurazione, se applicabile nel bilancio. Il modello ricomprende tutte le attività assicurative a prescindere dall'eventuale classificazione distinta fra contratti di investimento e contratti di assicurazione applicabile nel bilancio.»

3. L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è così modificato:

a) nella sezione S.05.02 — Osservazioni generali, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente modello deve essere compilato da una prospettiva contabile, ossia GAAP locali o IFRS se accettati come GAAP locali. Il modello fa riferimento all'intero periodo trascorso dall'inizio dell'esercizio. Le imprese utilizzano le basi di rilevazione e valutazione utilizzate per i bilanci pubblicati, non è necessaria né una nuova rilevazione né una nuova valutazione, tranne per la classificazione in contratti di investimento o in contratti di assicurazione, se applicabile nel bilancio. Il modello ricomprende tutte le attività assicurative a prescindere dall'eventuale classificazione distinta fra contratti di investimento e contratti di assicurazione applicabile nel bilancio.»



ALLEGATO II

1. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è così rettificato:

a) nel modello S.19.01.21, la riga Z0010 è sostituita dalla seguente:

«Anno di accadimento del sinistro/anno della sottoscrizione

Z0020	
--------------	--

»

b) nel modello S.23.01.01.R0230, l'intera riga è sostituita dalla seguente:

«Deduzioni per partecipazioni in enti creditizi e finanziari **R0230**

--	--	--	--	--

»

c) nel modello S.23.01.22.R0220, l'intera riga è sostituita dalla seguente:

«Fondi propri in bilancio che non sono rappresentati dalla riserva di riconciliazione e che non soddisfano i criteri per essere classificati come fondi propri ai fini di solvibilità II **R0220**

	X	X	X	X
--	---	---	---	---

»

d) nel modello S.23.01.22.R0240, l'intera riga è sostituita dalla seguente:

«Di cui dedotte ai sensi dell'articolo 228 della direttiva 2009/138/CE **R0240**

				X
--	--	--	--	---

»

e) nel modello S.23.01.22.R0330, dopo la riga R0320 è inserita la riga seguente:

«Un impegno giuridicamente vincolante a sottoscrivere e pagare le passività subordinate su richiesta **R0330**

	X	X		
--	---	---	--	--

»

f) nel modello S.23.01.22, le righe R0350 e R0340 sono integralmente sostituite dalle seguenti:

«Lettere di credito e garanzie di cui all'articolo 96, punto 2), della direttiva 2009/138/CE **R0340**

	X	X		X
--	---	---	--	---

«Lettere di credito e garanzie diverse da quelle di cui all'articolo 96, punto 2), della direttiva 2009/138/CE **R0350**

	X	X		
--	---	---	--	--

»

g) nel modello S.23.01.22.R0410, l'intera riga è sostituita dalla seguente:

«Enti creditizi, imprese di investimento e enti finanziari, gestori di fondi di investimento alternativi, società di gestione di OICVM **R0410**

				X
--	--	--	--	---

»

h) nel modello S.23.01.22.R0440, l'intera riga è sostituita dalla seguente:

«Totale dei fondi propri di altri settori finanziari **R0440**

--	--	--	--	--

»

i) nel modello S.23.01.22.R0770, l'intera riga è sostituita dalla seguente:

«Utili attesi inclusi nei premi futuri (EPIFP) – Attività vita **R0770**

	X	X	X	X
--	---	---	---	---


»

j) nel modello S.23.01.22.R0780, l'intera riga è sostituita dalla seguente:

«Utili attesi inclusi nei premi futuri (EPIFP) – Attività non vita **R0780**

	X	X	X	X
--	---	---	---	---

»



k) nel modello S.23.01.22.R0790, l'intera riga è sostituita dalla seguente:

«Totale EPIFP

R0790



l) nel modello S.25.01.21, «C0100» Semplificazioni è sostituito da «C0120»;

m) nei modelli S.25.01.22, S.25.02.21 e S.25.02.22, C0080 è sostituito da C0090, e C0090 da C0120;

n) nei modelli S.25.02.21, S.25.02.22, S.25.03.21 e S.25.03.22, l'intera riga R0420 è sostituita dalla seguente:

«Importo totale dei requisiti patrimoniali di solvibilità nozionali (nSCR) per fondi separati R0420



o) nel modello S.25.02.22, prima di «Requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo, R0470» sono soppresse le righe seguenti:

«Numero univoco della componente	Descrizione della componente	Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità	Importo model-lato	Parametri specifici dell'impresa (USP)	Semplificazioni
C0010	C0020	C0030	C0070	C0080	C0090»

p) nel modello S.25.03.22, prima di «Requisiti patrimoniali per altri settori finanziari (requisiti patrimoniali non assicurativi) — Enti creditizi, imprese di investimento e enti finanziari, gestori di fondi di investimento alternativi, società di gestione di OICVM, R0510» sono soppresse le righe seguenti:

«Numero univoco della componente	Descrizione della componente	Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità
C0010	C0020	C0030»

2. Gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 sono entrambi così rettificati:

a) nel modello S.05.01, la riga «Da C0010 a C0120/R0410» è sostituita dalla seguente:

«Da C0010 a C0120/R0410	Variazioni delle altre riserve tecniche – Lordo – Attività diretta	Variazioni delle altre riserve tecniche secondo la definizione della direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta delle variazioni delle altre riserve tecniche per l'attività diretta lorda. Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa (riduzione delle altre riserve tecniche che determina un profitto) o come importo negativo se la differenza è positiva (aumento delle altre riserve tecniche che determina una perdita).»
-------------------------	--	--

b) nel modello S.05.01, la riga «Da C0010 a C0120/R0420» è sostituita dalla seguente:

«Da C0010 a C0120/R0420	Variazioni delle altre riserve tecniche – Lordo – Riassicurazione proporzionale accettata	Variazioni delle altre riserve tecniche secondo la definizione della direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta delle variazioni delle altre riserve tecniche per la riassicurazione proporzionale accettata lorda. Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa (riduzione delle altre riserve tecniche che determina un profitto) o come importo negativo se la differenza è positiva (aumento delle altre riserve tecniche che determina una perdita).»
-------------------------	---	--



- c) nel modello S.05.01, la riga «Da C0130 a C0160/R0430» è sostituita dalla seguente:

«Da C0130 a C0160/R0430	Variazioni delle altre riserve tecniche – Lordo – Riassicurazione non proporzionale accettata	<p>Variazioni delle altre riserve tecniche secondo la definizione della direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta delle variazioni delle altre riserve tecniche per la riassicurazione non proporzionale accettata lorda.</p> <p>Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa (riduzione delle altre riserve tecniche che determina un profitto) o come importo negativo se la differenza è positiva (aumento delle altre riserve tecniche che determina una perdita).»</p>
----------------------------	---	---

- d) nel modello S.05.01, la riga «Da C0010 a C0160/R0440» è sostituita dalla seguente:


«Da C0010 a C0160/R0440	Variazioni delle altre riserve tecniche – Quota a carico dei riassicuratori	<p>Variazioni delle altre riserve tecniche secondo la definizione della direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta delle variazioni delle altre riserve tecniche relative agli importi ceduti ai riassicuratori.</p> <p>Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa o come importo negativo se la differenza è positiva.»</p>
----------------------------	---	---

- e) nel modello S.05.01, la riga «Da C0010 a C0160/R0500» è sostituita dalla seguente:

«Da C0010 a C0160/R0500	Variazioni delle altre riserve tecniche – Netto	<p>Variazioni delle altre riserve tecniche secondo la definizione della direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: l'importo netto delle variazioni delle altre riserve tecniche rappresenta la somma dell'attività diretta e dell'attività di riassicurazione accettata diminuita dell'importo ceduto alle imprese di riassicurazione.</p> <p>Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa (riduzione delle altre riserve tecniche che determina un profitto) o come importo negativo se la differenza è positiva (aumento delle altre riserve tecniche che determina una perdita).»</p>
----------------------------	---	--

- f) nel modello S.05.01, la riga «Da C0210 a C0280/R1710» è sostituita dalla seguente:

«Da C0210 a C0280/R1710	Variazioni delle altre riserve tecniche – Lordo – Attività diretta e riassicurazione accettata	<p>Definizione di variazioni delle altre riserve tecniche di cui alla direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta della variazione delle altre riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione derivanti dall'attività lorda diretta e di riassicurazione.</p> <p>Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa (riduzione delle altre riserve tecniche che determina un profitto) o come importo negativo se la differenza è positiva (aumento delle altre riserve tecniche che determina una perdita).»</p>
----------------------------	--	--



- g) nel modello S.05.01, la riga «Da C0210 a C0280/R1720» è sostituita dalla seguente:

«Da C0210 a C0280/R1720	Variazione delle altre riserve tecniche – Quota a carico dei riassicuratori	Definizione di variazioni delle altre riserve tecniche di cui alla direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta della quota a carico dei riassicuratori delle variazioni delle altre riserve tecniche. Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa o come importo negativo se la differenza è positiva.»
----------------------------	---	---

- h) nel modello S.05.01, la riga «Da C0210 a C0280/R1800» è sostituita dalla seguente:

«Da C0210 a C0280/R1800	Variazione delle altre riserve tecniche – Netto	Definizione di variazioni delle altre riserve tecniche di cui alla direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: le variazioni nette delle altre riserve tecniche relative alla somma dell'attività diretta e dell'attività di riassicurazione accettata diminuita dell'importo ceduto alle imprese di riassicurazione. Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa (riduzione delle altre riserve tecniche che determina un profitto) o come importo negativo se la differenza è positiva (aumento delle altre riserve tecniche che determina una perdita).»
----------------------------	---	---

- i) nel modello S.05.02, la riga «Da C0080 a C0140/R0410» è sostituita dalla seguente:

«Da C0080 a C0140/R0410	Variazioni delle altre riserve tecniche – Lordo – Attività diretta	Variazioni delle altre riserve tecniche secondo la definizione della direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta delle variazioni delle altre riserve tecniche per l'attività diretta lorda. Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa (riduzione delle altre riserve tecniche che determina un profitto) o come importo negativo se la differenza è positiva (aumento delle altre riserve tecniche che determina una perdita).»
----------------------------	--	--

- j) nel modello S.05.02, la riga «Da C0080 a C0140/R0420» è sostituita dalla seguente:

«Da C0080 a C0140/R0420	Variazioni delle altre riserve tecniche – Lordo – Riassicurazione proporzionale accettata	Variazioni delle altre riserve tecniche secondo la definizione della direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta delle variazioni delle altre riserve tecniche per la riassicurazione proporzionale accettata lorda. Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa (riduzione delle altre riserve tecniche che determina un profitto) o come importo negativo se la differenza è positiva (aumento delle altre riserve tecniche che determina una perdita).»
----------------------------	---	--



k) nel modello S.05.02, la riga «Da C0080 a C0140/R0430» è sostituita dalla seguente:

«Da C0080 a C0140/R0430	Variazioni delle altre riserve tecniche – Lordo – Riassicurazione non proporzionale accettata	<p>Variazioni delle altre riserve tecniche secondo la definizione della direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta delle variazioni delle altre riserve tecniche per la riassicurazione non proporzionale accettata lorda.</p> <p>Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa (riduzione delle altre riserve tecniche che determina un profitto) o come importo negativo se la differenza è positiva (aumento delle altre riserve tecniche che determina una perdita).»</p>
----------------------------	---	---

l) nel modello S.05.02, la riga «Da C0080 a C0140/R0440» è sostituita dalla seguente:


«Da C0080 a C0140/R0440	Variazioni delle altre riserve tecniche – Quota a carico dei riassicuratori	<p>Variazioni delle altre riserve tecniche secondo la definizione della direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta delle variazioni delle altre riserve tecniche relative agli importi ceduti ai riassicuratori.</p> <p>Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa o come importo negativo se la differenza è positiva.»</p>
----------------------------	---	---

m) nel modello S.05.02, la riga «Da C0080 a C0140/R0500» è sostituita dalla seguente:

«Da C0080 a C0140/R0500	Variazioni delle altre riserve tecniche – Netto	<p>Variazioni delle altre riserve tecniche secondo la definizione della direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: l'importo netto delle variazioni delle altre riserve tecniche rappresenta la somma dell'attività diretta e dell'attività di riassicurazione accettata diminuita dell'importo ceduto alle imprese di riassicurazione.</p> <p>Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa (riduzione delle altre riserve tecniche che determina un profitto) o come importo negativo se la differenza è positiva (aumento delle altre riserve tecniche che determina una perdita).»</p>
----------------------------	---	--

n) nel modello S.05.02, la riga «Da C0220 a C0280/R1710» è sostituita dalla seguente:

«Da C0220 a C0280/R1710	Variazioni delle altre riserve tecniche – Lordo	<p>Definizione di variazioni delle altre riserve tecniche di cui alla direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta della variazione delle altre riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione derivanti dall'attività lorda diretta e di riassicurazione.</p> <p>Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa (riduzione delle altre riserve tecniche che determina un profitto) o come importo negativo se la differenza è positiva (aumento delle altre riserve tecniche che determina una perdita).»</p>
----------------------------	---	--



- o) nel modello S.05.02, la riga «Da C0220 a C0280/R1720» è sostituita dalla seguente:

«Da C0220 a C0280/R1720»	Variazione delle altre riserve tecniche – Quota a carico dei riassicuratori	Definizione di variazioni delle altre riserve tecniche di cui alla direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta della quota a carico dei riassicuratori delle variazioni delle altre riserve tecniche. Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa o come importo negativo se la differenza è positiva.»
--------------------------	---	---

- p) nel modello S.05.02, la riga «Da C0220 a C0280/R1800» è sostituita dalla seguente:

«Da C0220 a C0280/R1800»	Variazione delle altre riserve tecniche – Netto	Definizione di variazioni delle altre riserve tecniche di cui alla direttiva 91/674/CEE, ove applicabile: si tratta della variazione delle altre riserve tecniche relative alla somma dell'attività diretta e dell'attività di riassicurazione accettata diminuita dell'importo ceduto alle imprese di riassicurazione. Questo elemento è riportato come importo positivo se la differenza è negativa (riduzione delle altre riserve tecniche che determina un profitto) o come importo negativo se la differenza è positiva (aumento delle altre riserve tecniche che determina una perdita).»
--------------------------	---	--

- q) nel modello S.22.01.C0010/R0010, la riga è sostituita dalla seguente:


«C0010/R0010»	Importo con misure di garanzia a lungo termine e misure transitorie – Riserve tecniche	Importo totale delle riserve tecniche lorde, comprese le misure di garanzia a lungo termine e le misure transitorie.»
---------------	--	---

- r) nel modello S.22.01.C0030/R0010, la riga è sostituita dalla seguente:

«C0030/R0010»	Impatto della misura transitoria sulle riserve tecniche – Riserve tecniche	Importo dell'aggiustamento delle riserve tecniche lorde dovuto all'applicazione della misura transitoria sulle riserve tecniche. È pari alla differenza fra le riserve tecniche senza la deduzione transitoria sulle riserve tecniche e le riserve tecniche con le misure di garanzia a lungo termine e le misure transitorie.»
---------------	--	--

- s) nel modello S.22.01.C0050/R0010, la riga è sostituita dalla seguente:

«C0050/R0010»	Impatto della misura transitoria sui tassi di interesse – Riserve tecniche	Importo dell'aggiustamento delle riserve tecniche lorde dovuto all'applicazione dell'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio. È pari alla differenza fra le riserve tecniche senza l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e le riserve tecniche senza la misura transitoria sulle riserve tecniche.»
---------------	--	--



t) nel modello S.22.01.C0070/R0010, la riga è sostituita dalla seguente:

«C0070/R0010	Impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità – Riserve tecniche	<p>Importo dell'aggiustamento delle riserve tecniche lorde dovuto all'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità. Riflette l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità.</p> <p>È pari alla differenza fra le riserve tecniche senza l'aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e le riserve tecniche senza l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.»</p>
--------------	--	---

u) nel modello S.22.01.C0090/R0010, la riga è sostituita dalla seguente:


«C0090/R0010	Impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità – Riserve tecniche	<p>Importo dell'aggiustamento delle riserve tecniche lorde dovuto all'applicazione dell'aggiustamento di congruità. Comprende l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità e dell'aggiustamento di congruità.</p> <p>È pari alla differenza fra le riserve tecniche senza l'aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e le riserve tecniche senza l'aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie.»</p>
--------------	---	--

v) nel modello S.22.01.C0050/R0020, la riga è sostituita dalla seguente:

«C0050/R0020	Impatto della misura transitoria sui tassi di interesse – fondi propri di base	<p>Importo dell'aggiustamento dei fondi propri di base dovuto all'applicazione dell'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.</p> <p>È pari alla differenza fra i fondi propri di base calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e i fondi propri di base calcolati con le riserve tecniche senza la misura transitoria sulle riserve tecniche.»</p>
--------------	--	---

w) nel modello S.22.01.C0070/R0020, la riga è sostituita dalla seguente:

«C0070/R0020	Impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità – fondi propri di base	<p>Importo dell'aggiustamento dei fondi propri di base dovuto all'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità. Riflette l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità.</p> <p>È pari alla differenza fra i fondi propri di base prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e i fondi propri di base prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.»</p>
--------------	--	---



x) nel modello S.22.01.C0090/R0020, la riga è sostituita dalla seguente:

«C0090/R0020	Impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità – fondi propri di base	Importo dell'aggiustamento dei fondi propri di base dovuto all'applicazione dell'aggiustamento di congruità. Comprende l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità e dell'aggiustamento di congruità. È pari alla differenza fra i fondi propri di base prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e i fondi propri di base prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie.»
--------------	---	---

y) nel modello S.22.01.C0050/R0050, la riga è sostituita dalla seguente:


«C0050/R0050	Impatto della misura transitoria sui tassi di interesse – fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR	Importo dell'aggiustamento dei fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità dovuto all'applicazione dell'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio. È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza la misura transitoria sulle riserve tecniche.»
--------------	---	--

z) nel modello S.22.01.C0070/R0050, la riga è sostituita dalla seguente:

«C0070/R0050	Impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità – fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR	Importo dell'aggiustamento dei fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR dovuto all'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità. Riflette l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità. È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.»
--------------	---	---

(aa) nel modello S.22.01.C0090/R0050, la riga è sostituita dalla seguente:

«C0090/R0050	Impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità – fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR	Importo dell'aggiustamento dei fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR dovuto all'applicazione dell'aggiustamento di congruità. Comprende l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità e dell'aggiustamento di congruità. È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie.»
--------------	--	--



(bb) nel modello S.22.01.C0050/R0090, la riga è sostituita dalla seguente:

«C0050/R0090	Impatto della misura transitoria sui tassi di interesse – SCR	<p>Importo dell'aggiustamento del requisito patrimoniale di solvibilità dovuto all'applicazione dell'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.</p> <p>È pari alla differenza fra il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con le riserve tecniche senza la misura transitoria sulle riserve tecniche.»</p>
--------------	---	--

(cc) nel modello S.22.01.C0070/R0090, la riga è sostituita dalla seguente:


«C0070/R0090	Impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità – SCR	<p>Importo dell'aggiustamento dell'SCR dovuto all'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità. Riflette l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità.</p> <p>È pari alla differenza fra il requisito patrimoniale di solvibilità prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e il requisito patrimoniale di solvibilità prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.»</p>
--------------	---	---

(dd) nel modello S.22.01.C0090/R0090, la riga è sostituita dalla seguente:

«C0090/R0090	Impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità – SCR	<p>Importo dell'aggiustamento dell'SCR dovuto all'applicazione dell'aggiustamento di congruità. Comprende l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità e dell'aggiustamento di congruità.</p> <p>È pari alla differenza fra il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e il requisito patrimoniale di solvibilità prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie.»</p>
--------------	--	--

(ee) nel modello S.22.01.C0050/R0100, la riga è sostituita dalla seguente:

«C0050/R0100	Impatto della misura transitoria sui tassi di interesse – fondi propri ammissibili per soddisfare l'MCR	<p>Importo dell'aggiustamento dei fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo dovuto all'applicazione dell'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.</p> <p>È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo calcolati con le riserve tecniche senza la misura transitoria sulle riserve tecniche.»</p>
--------------	---	---



(ff) nel modello S.22.01.C0070/R0100, la riga è sostituita dalla seguente:

«C0070/R0100	Impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità – fondi propri ammissibili per soddisfare l'MCR	<p>Importo dell'aggiustamento dei fondi propri ammissibili per soddisfare l'MCR dovuto all'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità. Riflette l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità.</p> <p>È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.»</p>
--------------	---	--

(gg) nel modello S.22.01.C0090/R0100, la riga è sostituita dalla seguente:


«C0090/R0100	Impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità – fondi propri ammissibili per soddisfare l'MCR	<p>Importo dell'aggiustamento dei fondi propri ammissibili per soddisfare l'MCR dovuto all'applicazione dell'aggiustamento di congruità. Comprende l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità e dell'aggiustamento di congruità.</p> <p>È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie.»</p>
--------------	--	---

(hh) nel modello S.22.01.C0050/R0110, la riga è sostituita dalla seguente:

«C0050/R0110	Impatto della misura transitoria sui tassi di interesse – Requisito patrimoniale minimo	<p>Importo dell'aggiustamento del requisito patrimoniale minimo dovuto all'applicazione dell'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.</p> <p>È pari alla differenza fra il requisito patrimoniale minimo calcolato prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e il requisito patrimoniale minimo calcolato con le riserve tecniche senza la misura transitoria sulle riserve tecniche.»</p>
--------------	---	--

ii) nel modello S.22.01.C0070/R0110, la riga è sostituita dalla seguente:

«C0070/R0110	Impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità – Requisito patrimoniale minimo	<p>Importo dell'aggiustamento dell'MCR dovuto all'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità. Riflette l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità.</p> <p>È pari alla differenza fra il requisito patrimoniale minimo prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e il requisito patrimoniale minimo prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.»</p>
--------------	---	---



(jj) nel modello S.22.01.C0090/R0110, la riga è sostituita dalla seguente:

«C0090/R0110	Impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità – Requisito patrimoniale minimo	<p>Importo dell'aggiustamento dell'MCR dovuto all'applicazione dell'aggiustamento di congruità. Comprende l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità e dell'aggiustamento di congruità.</p> <p>È pari alla differenza fra il requisito patrimoniale minimo calcolato prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e il requisito patrimoniale minimo prendendo in considerazione le riserve tecniche senza l'aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie.»</p>
--------------	--	--

(kk) nei modelli S.25.01 e S.25.02, i riferimenti a C0080 sono sostituiti da C0090, e i riferimenti a C0090 da C0120;

(ll) nel modello S.25.02.C0030, la riga è sostituita dalla seguente:

«C0030	Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità	<p>Importo del fabbisogno di capitale per ogni componente, indipendentemente dal metodo di calcolo (formula standard o modello interno parziale), dopo gli aggiustamenti per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e/o delle imposte differite, quando sono incorporate nel calcolo della componente.</p> <p>Le componenti "Capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche" e/o "Capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite", quando vengono comunicate come componenti separate, devono essere pari all'importo della capacità di assorbimento di perdite (tali importi devono essere indicati come valori negativi).</p> <p>Per le componenti calcolate utilizzando la formula standard questa cella rappresenta l'nSCR lordo. Per le componenti calcolate utilizzando il modello interno parziale, questo rappresenta il valore prendendo in considerazione le future misure di gestione incorporate nel calcolo, ma non quelle modellate come componente separata.</p> <p>Questo importo deve tenere pienamente conto degli effetti di diversificazione conformemente all'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE, ove applicabile.</p> <p>Queste celle includono l'assegnazione dell'aggiustamento dovuto all'aggregazione dell'nSCR dell'RFF/MAP a livello di entità.»</p>
--------	---	--


3. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è così rettificato:

a) nel modello S.19.01, la riga «Da C0170/R0100 a R0260» è sostituita dalla seguente:

«Da C0170/R0100 a R0260	Sinistri lordi pagati (non cumulato) – Nell'anno in corso	<p>Il totale "Anno in corso" riflette l'ultima diagonale (tutti i dati riferiti all'ultimo anno di riferimento) da R0100 a R0250.</p> <p>R0260 è pari alla somma di R0100-R0250.»</p>
-------------------------	---	---

b) nel modello S.19.01, la riga «Da C0360/R0100 a R0260» è sostituita dalla seguente:

«Da C0360/R0100 a R0260	Migliore stima lorda delle riserve per sinistri – Fine anno (dati attualizzati)	<p>Il totale "Fine anno" riflette l'ultima diagonale ma su base attualizzata (tutti i dati riferiti all'ultimo anno di riferimento) da R0100 a R0250.</p> <p>R0260 è pari alla somma di R0100-R0250.»</p>
-------------------------	---	---



- c) nella sezione S.12.01, parte intitolata «Importo della misura transitoria sulle riserve tecniche», il secondo comma delle istruzioni è sostituito dal seguente:

«Il valore è indicato come valore negativo quando riduce le riserve tecniche.»;

- d) nel modello S.17.01, righe «Da C0020 a C0170/R0290», «C0180/R0290», «Da C0020 a C0170/R0300», «C0180/R0300», «Da C0020 a C0170/R0310» e «C0180/R0310», il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il valore è indicato come valore negativo quando riduce le riserve tecniche.»;

- e) nel modello S.23.01.01.R0230/C0040, dopo la descrizione è aggiunta la riga seguente:

«R0230/C0050	Deduzioni per partecipazioni in enti creditizi e finanziari – Classe 3	Si tratta dell'importo della deduzione per partecipazioni in enti creditizi e finanziari dedotte dagli elementi di classe 3 conformemente all'articolo 68 del regolamento delegato (UE) 2015/35.»
--------------	--	---

4. L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è così rettificato:

- a) nel modello S.23.01.R0440/C0040, dopo la descrizione è aggiunta la riga seguente:

«R0440/C0050	Totale dei fondi propri di altri settori finanziari – Classe 3	Totale dei fondi propri di altri settori finanziari – Classe 3. I fondi propri totali dedotti nella cella R0230/C0010 sono reintrodotti qui previo aggiustamento per i fondi propri non disponibili conformemente alle norme settoriali pertinenti e previa deduzione ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.»
--------------	--	---

- b) nel modello S.23.01.R0680/C0010, la riga è sostituita dalla seguente:


«R0680/C0010	SCR di gruppo	L'SCR di gruppo è pari alla somma dell'SCR di gruppo consolidato calcolato conformemente all'articolo 336, lettere a), b), c) e d), del regolamento delegato (UE) 2015/35 e dell'SCR di entità incluse via D&A.»
--------------	---------------	--

- c) nel modello S.25.01.R0220/C0100, la riga è sostituita dalla seguente:

«R0220/C0100	Requisito patrimoniale di solvibilità	Il requisito patrimoniale di solvibilità che include maggiorazioni del capitale. Importo del requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese secondo il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE. Include tutte le componenti del requisito patrimoniale di solvibilità consolidato, compresi i requisiti patrimoniali delle imprese di altri settori finanziari, i requisiti patrimoniali per le partecipazioni di minoranza e i requisiti patrimoniali per le imprese residuali.»
--------------	---------------------------------------	---

- d) nel modello S.25.01.R0500/C0100, la riga è sostituita dalla seguente:

«R0500/C0100	Requisiti patrimoniali per altri settori finanziari (requisiti patrimoniali non assicurativi)	Importo del requisito patrimoniale per altri settori finanziari. Questo elemento è applicabile alla comunicazione di gruppo solo quando il gruppo comprende un'impresa soggetta a requisiti patrimoniali non assicurativi, quale una banca, e il requisito patrimoniale è calcolato conformemente alle pertinenti disposizioni. R0500 dovrebbe essere pari alla somma di R0510, R0520 e R0530.»
--------------	---	---



e) nel modello S.25.01.R0570/C0100, la riga è sostituita dalla seguente:

«R0570/C0100	Requisito patrimoniale di solvibilità	Requisito patrimoniale di solvibilità complessivo per tutte le imprese, indipendentemente dal metodo usato. Il requisito patrimoniale di solvibilità totale dovrebbe essere pari alla somma di R0220 e R0560.»
--------------	---------------------------------------	---

f) nel modello S.25.02.R0220/C0100, la riga è sostituita dalla seguente:

«R0220/C0100	Requisito patrimoniale di solvibilità	Il requisito patrimoniale globale che include maggiorazioni del capitale per le imprese secondo il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE. Include tutte le componenti del requisito patrimoniale di solvibilità consolidato, compresi i requisiti patrimoniali delle imprese di altri settori finanziari, i requisiti patrimoniali per le partecipazioni di minoranza e i requisiti patrimoniali per le imprese residuali.»
--------------	---------------------------------------	--

g) nel modello S.25.02.R0500/C0100, la riga è sostituita dalla seguente:

«R0500/C0100	Requisiti patrimoniali per altri settori finanziari (requisiti patrimoniali non assicurativi)	Importo del requisito patrimoniale per altri settori finanziari. Questo elemento è applicabile alla comunicazione di gruppo solo quando il gruppo comprende un'impresa soggetta a requisiti patrimoniali non assicurativi, quale una banca, e il requisito patrimoniale è calcolato conformemente alle pertinenti disposizioni. R0500 dovrebbe essere pari alla somma di R0510, R0520 e R0530.»
--------------	---	---

h) nel modello S.25.02.R0570/C0100, la riga è sostituita dalla seguente:

«R0570/C0100	Requisito patrimoniale di solvibilità	Requisito patrimoniale di solvibilità complessivo per tutte le imprese, indipendentemente dal metodo usato. Il requisito patrimoniale di solvibilità totale dovrebbe essere pari alla somma di R0220 e R0560.»
--------------	---------------------------------------	---

18CE0234



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2191 DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 2017****che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero.
- (2) La presentazione di domande di titoli di importazione relativi al numero d'ordine 09.4321 è stata sospesa a decorrere dal 20 ottobre 2017 dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1917 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Facendo seguito alla comunicazione dei titoli non utilizzati o parzialmente utilizzati, si sono resi disponibili dei quantitativi per tale numero d'ordine. La sospensione delle domande deve quindi essere revocata a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 891/2009.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione relativi al numero d'ordine 09.4321 stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1917 è revocata.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1917 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate fino al 9 ottobre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli (GU L 271 del 20.10.2017, pag. 27).

DECISIONE (UE) 2017/2192 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 15 novembre 2017****relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dall'Italia – EGF/2017/004 IT/Almaviva**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 9 maggio 2017 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi presso la società Almaviva Contact SpA in Italia. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un contributo finanziario di 3 347 370 EUR in relazione alla domanda presentata dall'Italia.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 3 347 370 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 15 novembre 2017.

Fatto a Strasburgo, il 15 novembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS

18CE0236



INDIRIZZO (UE) 2017/2193 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 27 ottobre 2017****che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/280 sull'istituzione del Sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell'Eurosistema (BCE/2017/31)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,


visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3, e l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) L'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) ⁽¹⁾ offre la possibilità alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN»), che fanno parte del gruppo con stamperia interna ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di costituire una persona giuridica distinta per assolvere congiuntamente funzioni pubbliche, in particolare la produzione di banconote in euro. L'articolo 1, paragrafo 2, prevede le condizioni che tale persona giuridica distinta deve soddisfare per essere considerata come stamperia interna. Una di tali condizioni è quella che prevede che le BCN esercitino un controllo congiunto sull'ente. Attualmente non è espressamente contemplata la possibilità che il controllo congiunto sia esercitato attraverso un'altra persona giuridica congiuntamente controllata, se del caso congiuntamente con una o più BCN. Tuttavia, al fine di permettere alle BCN di scegliere la forma giuridica di cooperazione che esse considerano appropriata e in linea con le disposizioni applicabili della normativa nazionale di recepimento dell'articolo 12 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la possibilità di un tale controllo congiunto indiretto dovrebbe essere introdotta nel quadro normativo. Pertanto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, dell'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) e al considerando 7 del medesimo, una BCN che abbia chiuso la sua precedente stamperia interna e inizi a utilizzare un'altra stamperia interna organizzata in forma di persona giuridica distinta attraverso l'esercizio di un controllo congiunto indiretto su di essa, deve continuare a far parte del gruppo con stamperia interna.
- (2) L'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) permette anche alle BCN che facciano parte del gruppo con stamperia interna di istituire una cooperazione orizzontale non istituzionalizzata per assolvere congiuntamente funzioni pubbliche. Per ragioni di certezza del diritto e chiarezza, il quadro giuridico dovrebbe prevedere che una BCN che chiuda la sua stamperia interna possa continuare a far parte del gruppo con stamperia interna attraverso la partecipazione a tale cooperazione orizzontale, a condizione che soddisfi i relativi requisiti. In tale veste, una BCN che chiuda la sua stamperia può scegliere se entrare a far parte del gruppo appaltante nell'accezione di cui all'articolo 3 dell'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) o partecipare alla cooperazione orizzontale.
- (3) L'articolo 12 dell'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) prevede che il Consiglio direttivo proceda alla revisione del presente Indirizzo ogni due anni. Il Consiglio direttivo dovrebbe godere di piena discrezione nel determinare se e quando sussiste la necessità di tale revisione.
- (4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44),

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea, del 13 novembre 2014, sull'istituzione del Sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell'Eurosistema (BCE/2014/44) (GUL 47 del 20.2.2015, pag. 29).

⁽²⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GUL 94 del 28.3.2014, pag. 65).



HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) è modificato come segue:

1. al punto 2 dell'articolo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Il controllo sulle stamperie interne organizzate in forma di persona giuridica distinta può anche essere esercitato, se del caso congiuntamente con una o più BCN, da un'altra persona giuridica congiuntamente controllata dalle BCN nel senso di cui al paragrafo che precede.»;

2. l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Principi generali

Le BCN che non utilizzano le stamperie interne né partecipano alla cooperazione orizzontale non istituzionalizzata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 8 fanno parte del gruppo appaltante (BCN del gruppo appaltante).»;

3. all'articolo 6 è inserito il seguente paragrafo 3:

«3. Fatta salva la normativa applicabile dell'Unione e nazionale sugli appalti pubblici, una BCN che chiuda la sua stamperia interna può decidere di continuare a far parte del gruppo con stamperia interna a condizione che partecipi alla cooperazione orizzontale non istituzionalizzata sulla base di un accordo di cooperazione nell'accezione di cui all'articolo 8.»;

4. all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per assolvere congiuntamente funzioni pubbliche, le BCN del gruppo con stamperia interna valutano: a) la costituzione di una persona giuridica distinta composta dalle loro stamperie interne o la detenzione di una partecipazione in esse; oppure b) l'instaurazione di una cooperazione orizzontale non istituzionalizzata sulla base di un accordo di cooperazione.»;

5. L'articolo 12 è soppresso.

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti del presente Indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente Indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 ottobre 2017

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2194 DELLA COMMISSIONE**del 14 agosto 2017****che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda gli ordini a pacchetto****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli ordini a pacchetto sono comuni a tutte le classi di attività e possono includere molte e diverse componenti all'interno della stessa classe di attività o in diverse classi di attività. Gli ordini a pacchetto possono pertanto comprendere un numero illimitato di combinazioni di componenti. Di conseguenza, è opportuno adottare un approccio olistico nell'elaborazione di criteri qualitativi al fine di individuare quegli ordini a pacchetto che dovrebbero essere considerati standardizzati e negoziati con frequenza e, pertanto, nell'insieme, aventi un mercato liquido. Per tener conto delle caratteristiche dei diversi tipi di ordine a pacchetto, tali criteri qualitativi dovrebbero includere i criteri generali applicabili a tutte le classi di attività, nonché i criteri specifici applicabili alle diverse classi di attività di un ordine a pacchetto.
- (2) Per determinare le classi di derivati soggetti all'obbligo di negoziazione ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014, è necessario che i derivati all'interno di tali classi siano standardizzati e sufficientemente liquidi. Pertanto, è opportuno ritenere che esista un mercato liquido per l'ordine a pacchetto nel suo insieme se tutte le componenti di tale ordine a pacchetto sono della stessa classe di attività e sono soggette all'obbligo di negoziazione. Tuttavia, gli ordini a pacchetto in cui tutte le componenti superano determinate dimensioni o comprendono un ampio numero di componenti non sono considerati sufficientemente standardizzati o liquidi. È pertanto opportuno specificare che gli ordini a pacchetto in cui tutte le componenti sono soggette all'obbligo di negoziazione dovrebbero essere considerati come aventi un mercato liquido se l'ordine a pacchetto è composto da non più di quattro componenti o se non tutte le componenti all'interno dell'ordine a pacchetto superano una dimensione che è elevata rispetto alle normali dimensioni del mercato.
- (3) La possibilità di negoziare strumenti finanziari in una sede di negoziazione dimostra che tali strumenti sono standardizzati e relativamente liquidi. È pertanto opportuno considerare che se tutte le componenti di un ordine a pacchetto sono disponibili a fini di negoziazione in una sede di negoziazione, tale ordine a pacchetto nel suo insieme ha potenzialmente un mercato liquido. Un ordine a pacchetto dovrebbe essere considerato disponibile per la negoziazione se una sede di negoziazione lo offre a fini di negoziazione ai propri membri, partecipanti o clienti.
- (4) Mentre è possibile negoziare ordini a pacchetto con molte e diverse componenti, la liquidità è concentrata in pacchetti costituiti esclusivamente di componenti della stessa classe di attività, come i derivati su tassi di interesse,

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84.



i derivati su strumenti rappresentativi di capitale, i derivati su crediti o i derivati su merci. Di conseguenza, gli ordini a pacchetto composti solo di derivati di una di tali classi di attività dovrebbero poter essere considerati come ordini aventi un mercato liquido, mentre gli ordini a pacchetto composti da componenti di derivati appartenenti a più di una di tali classi di attività non sono negoziati con frequenza e, pertanto, non hanno un mercato liquido. Inoltre, gli ordini a pacchetto che comprendono componenti di classi di attività diverse da derivati su tassi di interesse, derivati su strumenti rappresentativi di capitale, derivati su crediti o derivati su merci non sono sufficientemente standardizzati e, di conseguenza, non sono considerati come aventi un mercato liquido.

- (5) È pertanto necessario specificare una metodologia per determinare se esiste un mercato liquido per l'ordine a pacchetto nel suo insieme, anche nel caso in cui una o più delle componenti di un ordine a pacchetto non è considerata come avente un mercato liquido o è di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato. Tuttavia, gli ordini a pacchetto in cui nessuna delle componenti ha un mercato liquido, in cui tutte le componenti sono di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato o che sono costituiti da una combinazione di componenti che non hanno un mercato liquido e da componenti che sono di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato non sono considerati standardizzati o negoziati con frequenza e, pertanto, dovrebbero essere considerati come non aventi un mercato liquido per l'ordine a pacchetto nel suo insieme.
- (6) Per gli ordini a pacchetto costituiti da *swap* su tassi di interesse, la maggior parte delle operazioni è concentrata in ordini a pacchetto nei quali le componenti hanno determinate durate di riferimento. Soltanto tali ordini a pacchetto dovrebbero essere considerati liquidi nel loro insieme. Al fine di tener conto delle caratteristiche dei vari *swap* su tassi di interesse, è importante distinguere i contratti che iniziano immediatamente dopo l'esecuzione della negoziazione dai contratti che iniziano a partire da una determinata data in futuro. La durata di un contratto dovrebbe essere calcolata sulla base della data alla quale le obbligazioni contrattuali acquistano efficacia, vale a dire la data di entrata in vigore. Tuttavia, per tener conto della liquidità di tali contratti, nonché per evitare l'elusione, tali durate non dovrebbero essere interpretate in maniera troppo rigorosa, ma piuttosto come intervalli mirati attorno a una durata di riferimento.
- (7) Molti partecipanti al mercato negoziano ordini a pacchetto costituiti da due contratti con data di scadenza diversa. In particolare, i contratti *roll forward* sono altamente standardizzati e negoziati con frequenza. Tali ordini a pacchetto sono utilizzati per sostituire una posizione in un contratto che è più prossima alla scadenza con una posizione in un contratto che scade alla successiva data di scadenza, consentendo così ai partecipanti al mercato di mantenere una posizione di investimento oltre la scadenza iniziale del contratto. È pertanto opportuno ritenere che per tali ordini a pacchetto, nel loro insieme, esista un mercato liquido.
- (8) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che il presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (9) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (10) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ordine a pacchetto per il quale, nell'insieme, esiste un mercato liquido

Esiste un mercato liquido per un ordine a pacchetto nel suo insieme se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

- a) l'ordine a pacchetto è composto da non più di quattro componenti appartenenti a classi di derivati dichiarati soggetti all'obbligo di negoziazione per i derivati in conformità alla procedura di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 600/2014, a meno che non ricorra una delle seguenti condizioni:
 - i) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



- ii) le componenti dell'ordine a pacchetto non rientrano esclusivamente in una delle classi di attività di cui all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione ⁽¹⁾;
- b) l'ordine a pacchetto soddisfa tutte le condizioni seguenti:
 - i) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono disponibili per la negoziazione nella stessa sede di negoziazione;
 - ii) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono soggette all'obbligo di compensazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o all'obbligo di compensazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014;
 - iii) almeno una delle componenti dell'ordine a pacchetto ha un mercato liquido o non è di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato;
 - iv) l'ordine a pacchetto soddisfa i criteri applicabili alla pertinente classe di attività e di cui agli articoli 2, 3, 4 o 5.

Articolo 2

Criteri specifici per classe di attività applicabili a ordini a pacchetto costituiti esclusivamente da derivati su tassi di interesse

I criteri specifici per classe di attività di cui all'articolo 1, lettera b), punto iv), per gli ordini a pacchetto costituiti esclusivamente da derivati su tassi di interesse di cui all'allegato III, sezione 5, del regolamento delegato (UE) 2017/583 sono i seguenti:

- a) l'ordine a pacchetto non ha più di tre componenti;
- b) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto appartengono alla stessa sottoclasse di attività di cui all'allegato III, sezione 5, del regolamento delegato (UE) 2017/583;
- c) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono denominate nella stessa valuta nozionale tra EUR, USD o GBP;
- d) se l'ordine a pacchetto è costituito da *swap* su tassi d'interesse, le componenti di tale ordine a pacchetto hanno una durata di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 o 30 anni;
- e) se l'ordine a pacchetto è costituito da componenti di *future* su tassi di interesse, tali componenti sono uno degli elementi seguenti:
 - i) contratti con una scadenza fino a 6 mesi per i *future* su tassi di interesse basati su un tasso di interesse a 3 mesi;
 - ii) contratti stipulati con la data di scadenza più prossima alla data attuale dei *future* su tassi di interesse basati su tassi di interesse a 2, 5 e 10 anni;
- f) se è costituito da *future* su obbligazioni, l'ordine a pacchetto sostituisce una posizione in un contratto che è più prossima alla scadenza con una posizione in un contratto con il medesimo sottostante che scade alla successiva data di scadenza.

Ai fini della lettera d), si considera che una componente di un ordine a pacchetto abbia una durata di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 o 30 anni se il periodo di tempo compreso fra la data di entrata in vigore del contratto e la data di cessazione del contratto corrisponde a uno dei periodi di tempo di cui alla lettera d), più o meno cinque giorni.

Articolo 3


Criteri specifici per classe di attività applicabili a ordini a pacchetto costituiti esclusivamente da derivati su strumenti rappresentativi di capitale

I criteri specifici per classe di attività di cui all'articolo 1, lettera b), punto iv), per gli ordini a pacchetto costituiti esclusivamente da derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui all'allegato III, sezione 6, del regolamento delegato (UE) 2017/583 sono i seguenti:

- a) l'ordine a pacchetto non ha più di due componenti;
- b) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto appartengono alla stessa sottoclasse di attività di cui all'allegato III, sezione 6, del regolamento (UE) 2017/583;

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).



- c) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono denominate nella stessa valuta nozionale tra EUR, USD o GBP;
- d) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto hanno lo stesso indice sottostante;
- e) la data di scadenza di tutte le componenti dell'ordine a pacchetto non è superiore a 6 mesi;
- f) se l'ordine a pacchetto contiene opzioni, tutte le opzioni hanno la stessa data di scadenza.

Articolo 4

Criteri specifici per classe di attività applicabili a ordini a pacchetto costituiti esclusivamente da derivati su crediti

I criteri specifici per classe di attività di cui all'articolo 1, lettera b), punto iv), per gli ordini a pacchetto costituiti esclusivamente da derivati su crediti di cui all'allegato III, sezione 9, del regolamento delegato (UE) 2017/583 sono i seguenti:

- a) l'ordine a pacchetto non ha più di due componenti;
- b) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono indici di *credit default swap* di cui all'allegato III, sezione 9, del regolamento (UE) 2017/583;
- c) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono denominate nella stessa valuta nozionale tra EUR o USD;
- d) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto hanno lo stesso indice sottostante;
- e) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto hanno una durata di 5 anni;
- f) l'ordine a pacchetto sostituisce una posizione nella versione precedente a quella più recente di una serie di indici (l'ultimo *off-the-run*) con una posizione nella versione più recente (*on-the-run*).

Articolo 5

Criteri specifici per classe di attività applicabili a ordini a pacchetto costituiti esclusivamente da derivati su merci

I criteri specifici per classe di attività di cui all'articolo 1, lettera b), punto iv), per gli ordini a pacchetto costituiti esclusivamente da derivati su merci di cui all'allegato III, sezione 7, del regolamento delegato (UE) 2017/583 sono i seguenti:

- a) l'ordine a pacchetto non ha più di due componenti;
- b) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono derivati *future* su merci di cui all'allegato III, sezione 7, del regolamento (UE) delegato 2017/583;
- c) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto hanno la stessa merce sottostante definita al livello più granulare, come specificato nella tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione ⁽¹⁾;
- d) tutte le componenti dell'ordine a pacchetto sono denominate nella stessa valuta nozionale tra EUR, USD o GBP;
- e) l'ordine a pacchetto sostituisce una posizione in un contratto che è più prossima alla scadenza con una posizione in un contratto che scade alla successiva data di scadenza.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti (G.U. L 87 del 31.3.2017, pag. 368).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0242



REGOLAMENTO (UE) 2017/2195 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2017
che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, lettere b) e d), e l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Un mercato interno dell'energia pienamente funzionante e interconnesso è fondamentale per mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, aumentare la competitività e garantire che tutti i consumatori possano acquistare energia a prezzi accessibili.
- (2) Il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica dovrebbe offrire ai produttori incentivi adeguati per investire nella nuova generazione di energia, compresa l'energia elettrica da fonti rinnovabili, prestando particolare attenzione alle regioni e agli Stati membri più isolati nel mercato dell'energia dell'Unione. Il buon funzionamento del mercato dovrebbe altresì offrire ai consumatori misure idonee per promuovere un impiego più efficiente dell'energia, il che presuppone la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
- (3) Il regolamento (CE) n. 714/2009 stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica; esso fissa, in particolare, norme per l'allocazione della capacità da applicarsi alle interconnessioni e ai sistemi di trasmissione riguardanti i flussi transfrontalieri di energia elettrica. Ai fini della transizione verso un mercato dell'energia elettrica veramente integrato e della sicurezza operativa, è opportuno elaborare norme sul bilanciamento efficienti per fornire incentivi agli operatori di mercato affinché contribuiscano a risolvere i problemi di scarsità del sistema di cui sono responsabili. In particolare, è necessario stabilire norme relative agli aspetti tecnici e operativi del bilanciamento del sistema e alla contrattazione di energia. Tali norme dovrebbero riguardare altresì le riserve di potenza relative al sistema.
- (4) Il regolamento (UE) 2017/1485 ⁽²⁾ della Commissione stabilisce norme armonizzate sulla gestione del sistema applicabili ai gestori dei sistemi di trasmissione («TSO»), ai coordinatori della sicurezza regionale, ai gestori dei sistemi di distribuzione («DSO») e agli utenti rilevanti della rete. Esso individua diversi stati critici del sistema: normale, di allerta, di emergenza, di blackout, di ripristino). Esso inoltre stabilisce i requisiti e i principi per mantenere la sicurezza operativa in tutta l'Unione e mira a promuovere il coordinamento dei requisiti e dei principi per il controllo frequenza/potenza e le riserve a livello di Unione.
- (5) Il presente regolamento stabilisce una serie di norme tecniche, operative e di mercato, valide in tutta l'UE, per disciplinare il funzionamento dei mercati del bilanciamento del sistema elettrico. Esso stabilisce le norme per l'acquisizione di capacità di bilanciamento, l'attivazione dell'energia di bilanciamento e il regolamento finanziario dei responsabili del bilanciamento. Esso impone anche lo sviluppo di metodologie armonizzate per l'allocazione di capacità di trasmissione interzonale ai fini del bilanciamento. Tali norme incrementeranno la liquidità dei mercati a breve termine consentendo un aumento degli scambi transfrontalieri e un uso più efficiente della rete elettrica esistente ai fini del bilanciamento dell'energia. Poiché le offerte di acquisto di energia di bilanciamento si troveranno a competere su piattaforme di bilanciamento a livello di UE, vi saranno ricadute positive anche sulla concorrenza.
- (6) Il presente regolamento persegue lo scopo di garantire una gestione ottimale e coordinata del sistema europeo di trasmissione dell'energia elettrica, contribuendo allo stesso tempo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione relativi alla penetrazione dell'energia da fonti rinnovabili, oltre a fornire vantaggi per i clienti. I TSO, collaborando se del caso con i DSO, dovrebbero essere responsabili dell'organizzazione dei mercati del bilanciamento europei e adoperarsi per la loro integrazione, mantenendo il sistema bilanciato nel modo più efficiente possibile. A tal fine, i TSO dovrebbero lavorare in stretta collaborazione tra di loro e con i DSO, coordinando il più possibile le loro attività per garantire l'efficienza del sistema elettrico, in tutte le regioni e per tutti i livelli di tensione, fatto salvo il diritto della concorrenza.

⁽¹⁾ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 15.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (GUL 220 del 25.8.2017, pag. 1).



- (7) I TSO dovrebbero essere in grado di delegare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento. Il TSO delegante dovrebbe restare responsabile del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento. Analogamente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di assegnare a terzi i compiti e gli obblighi di cui al presente regolamento. L'assegnazione dovrebbe essere limitata a compiti e obblighi eseguiti a livello nazionale (ad esempio il regolamento degli sbilanciamenti). Le limitazioni dell'assegnazione non dovrebbero comportare inutili modifiche delle disposizioni nazionali vigenti. Tuttavia i TSO dovrebbero restare responsabili dei compiti loro affidati a norma della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ relativamente allo sviluppo di metodologie a livello europeo, nonché all'attuazione e al funzionamento delle piattaforme di bilanciamento a livello europeo. Se, in uno Stato membro, la competenza e l'esperienza nell'esercizio del regolamento degli sbilanciamenti è assegnata a un soggetto terzo, il TSO dello Stato membro può chiedere ai TSO e all'ENTSO-E di autorizzare tale soggetto terzo a partecipare all'elaborazione della proposta. Tuttavia, il TSO dello Stato membro in collaborazione con tutti gli altri TSO resta responsabile dell'elaborazione della proposta e tale responsabilità non può essere trasferita a un soggetto terzo.
- (8) Le norme che definiscono il ruolo dei prestatori di servizi di bilanciamento e il ruolo dei responsabili del bilanciamento assicurano un approccio equo, trasparente e non discriminatorio. Inoltre, le norme sui termini e le condizioni relativi al bilanciamento stabiliscono i principi e i ruoli in base ai quali saranno svolte le attività di bilanciamento disciplinate dal presente regolamento; esse garantiscono altresì un'adeguata concorrenza basata sulla parità di condizioni tra gli operatori di mercato, compresi gli aggregatori di gestione della domanda e i mezzi a livello di distribuzione.
- (9) Ciascun prestatore di servizi di bilanciamento che intenda fornire energia di bilanciamento o capacità di bilanciamento dovrebbe superare un processo di qualificazione definito dai TSO in stretta cooperazione con i DSO, ove necessario.
- (10) L'integrazione dei mercati dell'energia di bilanciamento dovrebbe essere agevolata con la creazione di piattaforme europee comuni per gestire il processo di compensazione dello sbilanciamento e consentire lo scambio di energia di bilanciamento da riserve per il ripristino della frequenza e riserve di sostituzione. La cooperazione tra i TSO dovrebbe essere rigorosamente circoscritta a quanto necessario a una progettazione, una realizzazione e una gestione efficienti e sicure di tali piattaforme europee.
- (11) Le piattaforme per lo scambio di energia di bilanciamento da riserve per il ripristino della frequenza e riserve di sostituzione dovrebbero applicare un modello con elenchi di ordine di merito ai fini dell'attivazione economicamente efficiente delle offerte di acquisto. Se dall'analisi costi/benefici effettuata da tutti i TSO risulta che occorre modificare il modello della piattaforma per lo scambio di energia di bilanciamento da riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica, i TSO dovrebbero poter applicare e rendere operativa la piattaforma in base ad un modello diverso.
- (12) L'integrazione dei mercati dell'energia di bilanciamento dovrebbe agevolare il funzionamento efficiente del mercato infragiornaliero al fine di prevedere la possibilità per gli operatori di mercato di bilanciarsi in un intervallo di tempo quanto più possibile vicino al tempo reale. Solo gli sbilanciamenti rimanenti alla chiusura del mercato infragiornaliero dovrebbero essere bilanciati dai TSO con il mercato del bilanciamento. L'armonizzazione del periodo di regolamento degli sbilanciamenti a 15 minuti in Europa dovrebbe favorire gli scambi infragiornalieri e lo sviluppo di un certo numero di prodotti di scambio con le stesse finestre di consegna.
- (13) Al fine di consentire lo scambio di servizi di bilanciamento, la creazione di elenchi di ordine di merito comuni e una liquidità adeguata nel mercato del bilanciamento, è necessario regolamentare la standardizzazione dei prodotti di bilanciamento. Il presente regolamento elenca una serie minima di caratteristiche standard e di caratteristiche supplementari che contraddistinguono i prodotti standard.
- (14) Il metodo di determinazione dei prezzi per i prodotti standard per l'energia di bilanciamento dovrebbe creare incentivi positivi per gli operatori di mercato a mantenere e/o contribuire a ripristinare il bilanciamento del sistema dell'area del prezzo di sbilanciamento e a ridurre gli sbilanciamenti del sistema e i costi per la società. Tale approccio alla determinazione dei prezzi dovrebbe mirare a un uso economicamente efficiente della gestione della domanda e di altre risorse di bilanciamento nel rispetto dei limiti di sicurezza operativa. Il metodo di determinazione dei prezzi nell'acquisizione della capacità di bilanciamento dovrebbe mirare a un uso economicamente efficiente della gestione della domanda e di altre risorse di bilanciamento nel rispetto dei limiti di sicurezza operativa.
- (15) Al fine di consentire ai TSO di acquisire e utilizzare la capacità di bilanciamento in modo efficiente ed economico e secondo criteri di mercato, è necessario favorire l'integrazione del mercato. A tale riguardo, il presente regolamento stabilisce tre metodologie attraverso le quali i TSO possono allocare la capacità interzonale per lo scambio della capacità di bilanciamento e la condivisione delle riserve, sulla base di un'analisi costi-benefici: il processo di coottimizzazione, il processo di allocazione basato sul mercato e l'allocazione basata su un'analisi

⁽¹⁾ Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).



dell'efficienza economica. Si dovrebbe ricorrere al processo di coottimizzazione su base giornaliera, e invece al processo di allocazione basato sul mercato quando la contrattazione è effettuata con un anticipo massimo di una settimana rispetto alla fornitura della capacità di bilanciamento, e si può ricorrere all'allocazione basata su un'analisi dell'efficienza economica quando la contrattazione è effettuata con un anticipo superiore a una settimana rispetto alla fornitura della capacità di bilanciamento, a condizione che i volumi allocati siano limitati e che la valutazione sia effettuata ogni anno.

- (16) Non appena la metodologia per il processo di allocazione della capacità interzonale è approvata dalle autorità di regolamentazione competenti, due o più TSO potrebbero iniziare ad applicare la metodologia per acquisire esperienza e consentire un'applicazione agevole per i TSO successivi. Ai fini dell'integrazione del mercato l'applicazione di tale metodologia, laddove disponibile, dovrebbe comunque essere armonizzata da tutti i TSO.
- (17) L'obiettivo generale del regolamento degli sbilanciamenti è assicurare che i responsabili del bilanciamento sostengano il bilanciamento del sistema in modo efficiente e incentivare gli operatori di mercato a mantenere e/o a contribuire al ripristino del bilanciamento del sistema. Il presente regolamento definisce norme sul regolamento degli sbilanciamenti volte a garantire che sia effettuato in modo non discriminatorio, equo, obiettivo e trasparente. Per mettere i mercati del bilanciamento, e il sistema energetico in generale, in grado di integrare quote crescenti di fonti rinnovabili variabili, i prezzi di sbilanciamento dovrebbero rispecchiare il valore in tempo reale dell'energia.
- (18) Al fine di tener conto di casi eccezionali in cui, ad esempio, la conformità a talune norme potrebbe comportare rischi concernenti la sicurezza operativa o la sostituzione anzitempo dell'infrastruttura di reti intelligenti, il presente regolamento dovrebbe stabilire una procedura per consentire ai TSO di derogare in via provvisoria all'applicazione di tali norme.
- (19) Conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («l'Agenzia») è tenuta ad adottare una decisione se le autorità di regolamentazione competenti non sono in grado di raggiungere un accordo sui termini e le condizioni o le metodologie comuni.
- (20) Il presente regolamento è stato elaborato in stretta collaborazione con l'Agenzia, l'ENTSO per l'energia elettrica («ENTSO-E») e i portatori d'interesse, al fine di adottare norme efficaci, equilibrate e proporzionate in modo trasparente e partecipativo. A norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 714/2009, la Commissione consulta l'Agenzia, l'ENTSO-E e gli altri portatori d'interesse prima di proporre eventuali modifiche del presente regolamento.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I


DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce orientamenti dettagliati in materia di bilanciamento del sistema elettrico, compresa la fissazione di principi comuni per l'acquisizione e il regolamento delle riserve per il contenimento della frequenza, delle riserve per il ripristino della frequenza e delle riserve di sostituzione e una metodologia comune per l'attivazione delle riserve per il ripristino della frequenza e delle riserve di sostituzione.
2. Il presente regolamento si applica ai gestori dei sistemi di trasmissione («TSO»), ai gestori dei sistemi di distribuzione («DSO»), compresi i sistemi di distribuzione chiusi, alle autorità di regolamentazione, all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («l'Agenzia»), alla rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica («ENTSO-E»), ai terzi cui siano state delegate o attribuite responsabilità e agli altri operatori di mercato.
3. Il presente regolamento si applica a tutti i sistemi di trasmissione e a tutte le interconnessioni nell'Unione, fatta eccezione per i sistemi di trasmissione insulari non connessi ad altri sistemi di trasmissione mediante interconnessioni.
4. Qualora in uno Stato membro esistano più TSO, il presente regolamento si applica a tutti i TSO operanti nello Stato membro. Se un TSO non svolge una funzione connessa a uno o più obblighi derivanti dal presente regolamento, gli Stati membri possono disporre che la responsabilità di rispettare tali obblighi sia attribuita a uno o più TSO specifici.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).



5. Se un'area di controllo frequenza/potenza («LFC») è costituita da due o più TSO, tutti i TSO di quell'area LFC possono decidere, previa approvazione delle autorità di regolamentazione competenti, di esercitare uno o più obblighi derivanti dal presente regolamento in modo coordinato per tutte le aree di programmazione dell'area LFC.
6. Le piattaforme europee per lo scambio di prodotti standard per l'energia di bilanciamento possono essere aperte ai TSO che operano in Svizzera, a condizione che la legge nazionale di tale paese attui le principali disposizioni della legislazione dell'Unione relativa al mercato dell'energia elettrica e che esista un accordo intergovernativo di cooperazione in materia fra l'UE e la Svizzera o che l'esclusione della Svizzera rischi di comportare flussi fisici non programmati di energia elettrica attraverso la Svizzera in grado di compromettere la sicurezza del sistema della regione.
7. Subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni di cui al paragrafo 6, la partecipazione della Svizzera alle piattaforme europee per lo scambio di prodotti standard per l'energia di bilanciamento è decisa dalla Commissione sulla base di un parere dell'Agenzia e di tutti i TSO secondo le procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 3. I diritti e le responsabilità dei TSO svizzeri sono coerenti con i diritti e le responsabilità dei TSO attivi nell'Unione onde assicurare un buon funzionamento del mercato del bilanciamento a livello di Unione e condizioni di parità per tutti i portatori d'interesse.
8. Il presente regolamento si applica a tutti gli stati del sistema definiti all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1485.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/72/CE, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 714/2009, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione ⁽¹⁾, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione ⁽²⁾, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/631 della Commissione ⁽³⁾, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione ⁽⁴⁾, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione ⁽⁵⁾, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione ⁽⁶⁾, all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1485 e all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione ⁽⁷⁾.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) «bilanciamento», tutte le azioni e tutti i processi, in tutti gli orizzonti temporali, mediante i quali i TSO assicurano, in modo continuo, il mantenimento della frequenza del sistema entro un intervallo di stabilità predefinito secondo il disposto dell'articolo 127 del regolamento (UE) 2017/1485, e la conformità alla quantità di riserve necessaria in relazione alla qualità richiesta, secondo quanto disposto nella parte IV, titoli V, VI e VII, del regolamento (UE) 2017/1485;
- 2) «mercato del bilanciamento», l'insieme dei meccanismi istituzionali, commerciali e operativi che stabiliscono la gestione del bilanciamento basata sul mercato;
- 3) «servizi di bilanciamento», l'energia di bilanciamento, la capacità di bilanciamento o entrambe;
- 4) «energia di bilanciamento», l'energia utilizzata dai TSO ai fini del bilanciamento e fornita da un prestatore di servizi di bilanciamento;
- 5) «capacità di bilanciamento», volume di capacità di riserva che un prestatore di servizi di bilanciamento ha convenuto di trattenere e rispetto al quale ha convenuto di presentare offerte per un volume corrispondente di energia di bilanciamento al TSO per la durata del contratto;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).


⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112 del 27.4.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/1388, del 17 agosto 2016, che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda (GU L 223 del 18.8.2016, pag. 10).


⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione, del 26 agosto 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione e dei parchi di generazione connessi in corrente continua (GU L 241 dell'8.9.2016, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017, che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica (cfr. pagina 54 della presente Gazzetta ufficiale).



- 6) «prestatore di servizi di bilanciamento», operatore di mercato con unità o gruppi di erogazione delle riserve in grado di fornire servizi di bilanciamento ai TSO;
- 7) «responsabile del bilanciamento», operatore di mercato o suo rappresentante designato responsabile del bilanciamento;
- 8) «sbilanciamento», volume di energia calcolato per un responsabile del bilanciamento, che rappresenta la differenza tra il volume allocato attribuito a tale responsabile del bilanciamento e la posizione finale dello stesso responsabile del bilanciamento, compreso l'eventuale aggiustamento dello sbilanciamento applicato a quest'ultimo, in un dato periodo di regolamento degli sbilanciamenti;
- 9) «regolamento degli sbilanciamenti», meccanismo di regolamento finanziario per addebitare o pagare ai responsabili del bilanciamento i loro sbilanciamenti;
- 10) «periodo di regolamento degli sbilanciamenti», unità di tempo per la quale è calcolato lo sbilanciamento dei responsabili del bilanciamento;
- 11) «area di sbilanciamento», area in cui è calcolato uno sbilanciamento;
- 12) «prezzo di sbilanciamento», prezzo — positivo, pari a zero o negativo — in ciascun periodo di regolamento degli sbilanciamenti per uno sbilanciamento in ciascuna direzione;
- 13) «area del prezzo di sbilanciamento», area per il calcolo di un prezzo di sbilanciamento;
- 14) «aggiustamento dello sbilanciamento», volume di energia che rappresenta l'energia di bilanciamento di un prestatore di servizi di bilanciamento ed è applicato dal TSO di connessione per un periodo di regolamento degli sbilanciamenti ai responsabili del bilanciamento interessati, utilizzato per il calcolo dello sbilanciamento di tali responsabili;
- 15) «volume allocato», volume di energia fisicamente immesso nel sistema o assorbito dal sistema e attribuito a un responsabile del bilanciamento per il calcolo dello sbilanciamento di tale responsabile;
- 16) «posizione», volume di energia dichiarato di un responsabile del bilanciamento utilizzato per il calcolo del rispettivo sbilanciamento;
- 17) «modello di autodispacciamento», modello di programmazione e di dispacciamento in cui i programmi di generazione e i programmi di consumo, così come il dispacciamento degli impianti di generazione e degli impianti di consumo, sono determinati dai programmatori di rete di tali impianti;
- 18) «modello di dispacciamento centrale», modello di programmazione e di dispacciamento in cui i programmi di generazione e i programmi di consumo così come il dispacciamento degli impianti di generazione e degli impianti di consumo, con riferimento agli impianti dispacciabili, sono determinati da un TSO nell'ambito del processo di programmazione integrato;
- 19) «processo di programmazione integrato», processo iterativo che utilizza almeno le offerte di acquisto del processo di programmazione integrato che contengono i dati commerciali e i dati tecnici complessi dei singoli impianti di generazione o impianti di consumo e include esplicitamente le caratteristiche di avviamento, la più recente analisi di adeguatezza dell'area di controllo e i limiti di sicurezza operativa come input per il processo;
- 20) «orario di chiusura delle offerte del processo di programmazione integrato», momento in cui la presentazione o l'aggiornamento delle offerte di acquisto del processo di programmazione integrato non sono più consentiti per specifiche iterazioni del processo di programmazione integrato;
- 21) «modello TSO-TSO», modello per lo scambio dei servizi di bilanciamento in cui il prestatore di servizi di bilanciamento fornisce servizi di bilanciamento al proprio TSO di connessione, che a sua volta fornisce tali servizi al TSO richiedente;
- 22) «TSO di connessione», TSO che gestisce l'area di programmazione in cui i prestatori di servizi di bilanciamento e i responsabili del bilanciamento sono tenuti a conformarsi ai termini e alle condizioni relativi al bilanciamento;
- 23) «scambio di servizi di bilanciamento», scambio di energia di bilanciamento, scambio di capacità di bilanciamento o entrambi;
- 24) «scambio di energia di bilanciamento», attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento per l'erogazione di energia di bilanciamento a un TSO in un'area di programmazione diversa da quella in cui è connesso il prestatore di servizi di bilanciamento attivato;



- 25) «scambio di capacità di bilanciamento», l'erogazione di capacità di bilanciamento a un TSO in un'area di programmazione diversa da quella in cui è connesso il prestatore di servizi di bilanciamento incaricato;
- 26) «trasferimento della capacità di bilanciamento», trasferimento della capacità di bilanciamento dal prestatore di servizi di bilanciamento con cui è stato inizialmente sottoscritto il contratto a un altro prestatore di servizi di bilanciamento;
- 27) «orario di chiusura del mercato per l'energia di bilanciamento», momento in cui non è più consentito presentare o aggiornare offerte di acquisto di energia di bilanciamento per un prodotto standard figurante in un elenco di ordine di merito comune;
- 28) «prodotto standard», prodotto di bilanciamento armonizzato definito da tutti i TSO per lo scambio dei servizi di bilanciamento;
- 29) «periodo di preparazione», lasso di tempo che intercorre tra la richiesta del TSO di connessione, nel caso di un modello TSO-TSO, o del TSO contraente, nel caso di un modello TSO-BSP, e l'inizio della durata della rampa;
- 30) «tempo di piena attivazione», lasso di tempo che intercorre tra la richiesta di attivazione del TSO di connessione, nel caso di un modello TSO-TSO, o del TSO contraente, nel caso di un modello TSO-BSP, e la corrispondente consegna completa del prodotto in questione;
- 31) «periodo di disattivazione», intervallo di tempo necessario per passare dall'immissione completa a un setpoint o dal prelievo completo a un setpoint;
- 32) «periodo di consegna», periodo durante il quale il prestatore di servizi di bilanciamento effettua l'intera modifica richiesta delle immissioni di potenza nel sistema o l'intera modifica richiesta dei prelievi dal sistema;
- 33) «periodo di validità», periodo in cui l'offerta di acquisto di energia di bilanciamento presentata dal prestatore di servizi di bilanciamento può essere attivata, se sono rispettate tutte le caratteristiche del prodotto. Il periodo di validità è definito da un'ora di inizio e un'ora di fine;
- 34) «modalità di attivazione», modalità di attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento, che può essere manuale o automatica, a seconda che l'energia di bilanciamento sia attivata manualmente da un operatore o automaticamente secondo uno schema a circuito chiuso;
- 35) «divisibilità», possibilità per un TSO di utilizzare solo una parte delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento o delle offerte di acquisto di capacità di bilanciamento presentate dal prestatore di servizi di bilanciamento, in termini di attivazione della potenza o di durata;
- 36) «prodotto specifico», prodotto diverso da un prodotto standard;
- 37) «elenco di ordine di merito comune», elenco di offerte di acquisto di energia di bilanciamento ordinato in base al prezzo delle offerte, utilizzato per l'attivazione di tali offerte;
- 38) «orario di chiusura per la trasmissione delle offerte di acquisto di energia da parte del TSO», termine ultimo entro il quale un TSO di connessione può inoltrare le offerte di acquisto di energia di bilanciamento ricevute da un prestatore di servizi di bilanciamento alla funzione di ottimizzazione dell'attivazione;
- 39) «funzione di ottimizzazione dell'attivazione», funzione di applicazione dell'algoritmo per ottimizzare l'attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento;
- 40) «funzione del processo di compensazione dello sbilanciamento», funzione di applicazione dell'algoritmo per eseguire il processo di compensazione dello sbilanciamento;
- 41) «funzione di regolamento TSO-TSO», funzione di regolamento dei processi di cooperazione tra i TSO;
- 42) «funzione di ottimizzazione dell'acquisizione di capacità», funzione di applicazione dell'algoritmo per ottimizzare l'acquisizione della capacità di bilanciamento che viene scambiata tra i TSO;
- 43) «modello TSO-BSP», modello per lo scambio di servizi di bilanciamento in cui il prestatore di servizi di bilanciamento fornisce tali servizi direttamente al TSO contraente, che a sua volta li fornisce al TSO richiedente;
- 44) «TSO contraente», TSO che ha sottoscritto accordi contrattuali per i servizi di bilanciamento con un prestatore di servizi di bilanciamento in un'altra area di programmazione;
- 45) «TSO richiedente», il TSO che richiede la consegna dell'energia di bilanciamento.



Articolo 3


Obiettivi e aspetti regolamentari

1. Il presente regolamento intende:
 - a) promuovere la concorrenza effettiva, la non discriminazione e la trasparenza nei mercati del bilanciamento;
 - b) migliorare l'efficienza del bilanciamento e dei mercati del bilanciamento europeo e nazionali;
 - c) integrare i mercati del bilanciamento e promuovere le possibilità di scambio dei servizi di bilanciamento, contribuendo nel contempo alla sicurezza operativa;
 - d) contribuire al funzionamento efficiente a lungo termine e allo sviluppo del sistema di trasmissione e del settore dell'energia elettrica nell'Unione, facilitando nel contempo il funzionamento efficiente e coerente dei mercati del giorno prima, infragiornaliero e del bilanciamento;
 - e) garantire che l'acquisizione dei servizi di bilanciamento sia equo, obiettivo, trasparente e basato sul mercato, non presenti barriere ingiustificate all'ingresso di nuovi concorrenti e promuova la liquidità dei mercati del bilanciamento evitando nel contempo indebite distorsioni nell'ambito del mercato interno dell'energia elettrica;
 - f) agevolare la partecipazione della gestione della domanda, compresi i dispositivi di aggregazione e lo stoccaggio dell'energia, garantendo che siano in concorrenza con altri servizi di bilanciamento in condizioni di parità e, ove necessario, che agiscano in modo indipendente nel fornire il servizio a un unico impianto di consumo;
 - g) agevolare la partecipazione delle fonti di energia rinnovabili e favorire il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla penetrazione dell'energia rinnovabile.
2. Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri, le autorità di regolamentazione competenti e i gestori di sistema:
 - a) applicano i principi di proporzionalità e di non discriminazione;
 - b) garantiscono la trasparenza;
 - c) applicano il principio dell'ottimizzazione volto a conseguire la massima efficienza complessiva al minor costo totale per tutte le parti coinvolte;
 - d) fanno in modo che i TSO si avvalgano, nella misura del possibile, di meccanismi basati sul mercato, per garantire la sicurezza e la stabilità della rete;
 - e) assicurano che lo sviluppo dei mercati a termine, del giorno prima e infragiornaliero non sia compromesso;
 - f) rispettano la responsabilità attribuita al pertinente TSO al fine di garantire la sicurezza del sistema, ivi incluso quanto disposto dalla normativa nazionale;
 - g) si consultano con i pertinenti DSO e tengono conto del potenziale impatto sul loro sistema;
 - h) tengono conto delle norme tecniche e delle specifiche tecniche europee concordate.

Articolo 4

Termini e condizioni o metodologie dei TSO

1. I TSO elaborano i termini e le condizioni o le metodologie richiesti dal presente regolamento e li presentano per approvazione alle autorità di regolamentazione competenti conformemente all'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE entro le rispettive scadenze stabilite dal presente regolamento.
2. I TSO partecipanti collaborano strettamente qualora in forza del presente regolamento sia necessario elaborare e concordare una proposta di termini e condizioni o metodologie fra più TSO. I TSO, con l'assistenza dell'ENTSO-E, informano regolarmente le autorità di regolamentazione competenti e l'Agenzia dei progressi nell'elaborazione di detti termini e condizioni o metodologie.



3. I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, qualora non pervengano a un consenso, deliberano a maggioranza qualificata. Per le proposte a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, la maggioranza qualificata prevede una maggioranza di:

- a) TSO rappresentanti almeno il 55 % degli Stati membri; e
- b) TSO rappresentanti Stati membri che totalizzano almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.

Una minoranza di blocco per le decisioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, deve includere TSO che rappresentino almeno quattro Stati membri; in caso contrario si riterrà raggiunta la maggioranza qualificata.

4. Se le regioni interessate sono costituite da più di cinque Stati membri, qualora i TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, non pervengano a un consenso, essi deliberano a maggioranza qualificata. Per le proposte a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, la maggioranza qualificata prevede una maggioranza di:

- a) TSO rappresentanti almeno il 72 % degli Stati membri interessati; e
- b) TSO rappresentanti Stati membri che totalizzano almeno il 65 % della popolazione dell'area interessata.

La minoranza di blocco per le decisioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, deve includere almeno il numero minimo di TSO che rappresentano più del 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, oltre ai TSO che rappresentano almeno un altro Stato membro interessato; in caso contrario si riterrà raggiunta la maggioranza qualificata.

5. I TSO che decidono in merito alle proposte di termini e condizioni o metodologie a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, relativamente alle regioni composte da non più di cinque Stati membri decidono per consenso.

6. Per quanto attiene alle decisioni dei TSO di cui ai paragrafi 3 e 4, si attribuisce un voto per ciascuno Stato membro. Se sul territorio di uno Stato membro esistono più TSO, lo Stato membro assegna i diritti di voto fra i TSO.

7. Se i TSO non presentano, entro la scadenza fissata dal presente regolamento, una proposta di termini e condizioni o metodologie alle autorità di regolamentazione competenti, essi trasmettono a queste ultime e all'Agenzia i pertinenti progetti di proposta di termini e condizioni o metodologie, illustrando i motivi che hanno impedito di raggiungere un accordo. L'Agenzia informa la Commissione e, in collaborazione con le autorità di regolamentazione competenti e su richiesta della Commissione stessa, indaga sui motivi dell'inadempienza e ne informa la Commissione. Quest'ultima prende i provvedimenti opportuni per consentire l'adozione dei termini e delle condizioni o delle metodologie necessari entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni dell'Agenzia.


Articolo 5

Approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie dei TSO

1. Ciascuna autorità di regolamentazione competente in conformità dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE approva i termini e le condizioni o le metodologie elaborati dai TSO di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Le proposte di termini e condizioni o di metodologie elencate di seguito sono subordinate all'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione:

- a) i quadri per l'istituzione delle piattaforme europee a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 22, paragrafo 1;
- b) le modifiche ai quadri per l'istituzione delle piattaforme europee a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, e dell'articolo 21, paragrafo 5;
- c) i prodotti standard per la capacità di bilanciamento a norma dell'articolo 25, paragrafo 2;
- d) la metodologia di classificazione degli scopi di attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento a norma dell'articolo 29, paragrafo 3;
- e) la valutazione dell'eventuale aumento del volume minimo di offerte di acquisto di energia di bilanciamento che saranno trasmesse alle piattaforme europee a norma dell'articolo 29, paragrafo 11;
- f) le metodologie di determinazione del prezzo dell'energia di bilanciamento e della capacità interzonale utilizzate per lo scambio di energia di bilanciamento o per l'esecuzione del processo di compensazione dello sbilanciamento a norma dell'articolo 30, paragrafi 1 e 5;
- g) l'armonizzazione della metodologia per il processo di allocazione di capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o la condivisione delle riserve a norma dell'articolo 38, paragrafo 3;



- h) la metodologia per un processo di allocazione coottimizzato della capacità interzonale a norma dell'articolo 40, paragrafo 1;
- i) le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio previsto di energia a norma dell'articolo 50, paragrafo 1;
- j) l'armonizzazione delle caratteristiche principali del regolamento degli sbilanciamenti a norma dell'articolo 52, paragrafo 2;

gli Stati membri possono fornire un parere al riguardo all'autorità di regolamentazione interessata.


3. Le proposte di termini e condizioni o di metodologie elencate di seguito sono subordinate all'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione della regione interessata:

- a) il quadro, per l'area geografica relativa a tutti i TSO che eseguono il processo delle riserve di sostituzione a norma della parte IV del regolamento (UE) 2017/1485, applicabile all'istituzione della piattaforma europea per le riserve di sostituzione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1;
- b) per l'area geografica relativa a due o più TSO che si scambiano o intendono scambiarsi la capacità di bilanciamento, la fissazione di norme e di un processo comuni e armonizzati per lo scambio e l'acquisizione di capacità di bilanciamento a norma dell'articolo 33, paragrafo 1;
- c) per l'area geografica relativa ai TSO che si scambiano capacità di bilanciamento, la metodologia per il calcolo della probabilità di disponibilità di capacità interzonale dopo l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale a norma dell'articolo 33, paragrafo 6;
- d) l'esenzione, per l'area geografica in cui ha avuto luogo l'acquisizione di capacità di bilanciamento, finalizzata a non consentire ai prestatori di servizi bilanciamento di trasferire i loro obblighi di fornire capacità di bilanciamento a norma dell'articolo 34, paragrafo 1;
- e) l'applicazione di un modello TSO-BSP, in un'area geografica comprendente due o più TSO, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1;
- f) la metodologia di calcolo della capacità interzonale per ogni regione di calcolo della capacità a norma dell'articolo 37, paragrafo 3;
- g) per l'area geografica che comprende due o più TSO, l'applicazione del processo di allocazione di capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o la condivisione delle riserve a norma dell'articolo 38, paragrafo 1;
- h) per ogni regione di calcolo della capacità, la metodologia per un processo di allocazione della capacità interzonale basato sul mercato a norma dell'articolo 41, paragrafo 1;
- i) per ogni regione di calcolo della capacità, la metodologia per un processo di allocazione della capacità interzonale sulla base di un'analisi dell'efficienza economica e l'elenco di ogni singola allocazione di capacità interzonale sulla base di un'analisi dell'efficienza economica a norma dell'articolo 42, paragrafi 1 e 5;
- j) per l'area geografica comprendente tutti i TSO che si scambiano intenzionalmente energia all'interno di un'area sincrona, le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio previsto di energia a norma dell'articolo 50, paragrafo 3;
- k) per l'area geografica comprendente tutti i TSO connessi in modo asincrono che si scambiano intenzionalmente energia, le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio intenzionale di energia a norma dell'articolo 50, paragrafo 4;
- l) per ogni area sincrona, le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio non intenzionale di energia a norma dell'articolo 51, paragrafo 1;
- m) per l'area geografica comprendente tutti i TSO connessi in modo asincrono, le disposizioni sul regolamento TSO-TSO per lo scambio non intenzionale di energia a norma dell'articolo 51, paragrafo 2;
- n) l'esenzione, a livello di area sincrona, dall'armonizzazione dei periodi di regolamento degli sbilanciamenti a norma dell'articolo 53, paragrafo 2;
- o) per l'area geografica comprendente due o più TSO che si scambiano capacità di bilanciamento, i principi per gli algoritmi di bilanciamento a norma dell'articolo 58, paragrafo 3;

gli Stati membri possono fornire un parere al riguardo all'autorità di regolamentazione interessata.

4. Le proposte di termini e condizioni o di metodologie elencate di seguito sono subordinate all'approvazione di ciascuna autorità di regolamentazione di ciascuno Stato membro interessato, caso per caso:

- a) l'esenzione dall'obbligo di pubblicare informazioni sui prezzi delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento o di capacità di bilanciamento, a causa di timori di abusi di mercato, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4;
- b) se del caso, la metodologia per l'imputazione dei costi derivanti dalle azioni intraprese dai DSO, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3;
- c) i termini e le condizioni relativi al bilanciamento, a norma dell'articolo 18;



- d) la definizione e l'utilizzo di prodotti specifici a norma dell'articolo 26, paragrafo 1;
- e) la limitazione della quantità di offerte d'acquisto trasmesse alle piattaforme europee a norma dell'articolo 29, paragrafo 10;
- f) l'esenzione dell'acquisizione separata di capacità di bilanciamento a salire o a scendere di cui all'articolo 32, paragrafo 3;
- g) se del caso, il meccanismo di regolamento supplementare, distinto dal regolamento degli sbilanciamenti, per regolare i costi dell'acquisizione di capacità di bilanciamento, i costi amministrativi e gli altri costi connessi al bilanciamento con i responsabili del bilanciamento, a norma dell'articolo 44, paragrafo 3;
- h) le deroghe a una o più disposizioni del presente regolamento a norma dell'articolo 62, paragrafo 2;
- i) i costi connessi agli obblighi imposti ai gestori di sistema o a entità terze cui siano state attribuite responsabilità conformemente al presente regolamento a norma dell'articolo 8, paragrafo 1.

gli Stati membri possono fornire un parere al riguardo all'autorità di regolamentazione interessata.

5. La proposta di termini e condizioni o di metodologie include una proposta di calendario attuativo e una descrizione dell'impatto previsto rispetto agli obiettivi del presente regolamento. Il termine di attuazione non è superiore a dodici mesi dall'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione competenti, a meno che tutte le autorità di regolamentazione competenti non convengano di estendere tale termine o il presente regolamento non contempli termini differenti. Le proposte di termini e condizioni o di metodologie subordinate all'approvazione di diverse autorità di regolamentazione o di tutte le autorità di regolamentazione sono presentate all'Agenzia contestualmente alla presentazione alle autorità di regolamentazione. Su richiesta delle autorità di regolamentazione competenti, entro tre mesi l'Agenzia emette un parere sulle proposte di termini e condizioni o di metodologie.

6. Se l'approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie richiede la decisione di più autorità di regolamentazione, queste si consultano e collaborano strettamente al fine di pervenire a un accordo. Se l'Agenzia emette un parere, le autorità di regolamentazione competenti ne tengono conto. Le autorità di regolamentazione decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie presentati di cui ai paragrafi 2 e 3 entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell'autorità di regolamentazione competente o, se del caso, dell'ultima autorità di regolamentazione interessata.

7. Qualora le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 6 o su loro richiesta congiunta, entro sei mesi dal giorno del deferimento l'Agenzia adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o di metodologie presentate, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009.

8. Qualsiasi parte può sporgere reclamo contro un pertinente gestore di sistema o TSO in relazione agli obblighi di tale gestore o TSO previsti dal presente regolamento o alle decisioni da esso prese in applicazione del presente regolamento e può adire l'autorità di regolamentazione competente, la quale, in veste di autorità di risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere prorogato di altri due mesi qualora l'autorità di regolamentazione competente richieda ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità di regolamentazione competente produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.

Articolo 6

Modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie dei TSO

1. Qualora una o più autorità di regolamentazione, conformemente all'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE, richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie presentati conformemente all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, i pertinenti TSO presentano per approvazione una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie entro due mesi dalla richiesta delle autorità di regolamentazione competenti. Le autorità di regolamentazione competenti decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie modificati entro due mesi dalla loro presentazione.

2. Qualora le autorità di regolamentazione competenti non siano state in grado di pervenire a un accordo sui termini e sulle condizioni o sulle metodologie entro due mesi, o su loro richiesta congiunta, l'Agenzia adotta entro sei mesi una decisione relativa alle modifiche dei termini e delle condizioni o delle metodologie, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009. Se i pertinenti TSO non presentano una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie, si applica la procedura prevista all'articolo 4.

3. I TSO responsabili di elaborare una proposta di termini e condizioni o metodologie oppure le autorità di regolamentazione responsabili della loro adozione conformemente all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, possono chiedere una modifica di tali termini e condizioni o metodologie. Le proposte di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie sono sottoposte a consultazione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 10 e sono approvate conformemente alla procedura stabilita agli articoli 4 e 5.



*Articolo 7***Pubblicazione su Internet dei termini e delle condizioni o delle metodologie**

I TSO responsabili di stabilire i termini e le condizioni o le metodologie a norma del presente regolamento li pubblicano su Internet, previa approvazione delle autorità di regolamentazione competenti o, se tale approvazione non è richiesta, dopo averli stabiliti, eccetto nei casi in cui dette informazioni sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 11.

*Articolo 8***Recupero dei costi**

1. I costi connessi agli obblighi imposti ai gestori di sistema o a entità terze cui siano state attribuite responsabilità in conformità del presente regolamento sono valutati dalle autorità di regolamentazione competenti in conformità dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE.
2. I costi considerati ragionevoli, efficienti e proporzionati dall'autorità di regolamentazione competente sono recuperati mediante tariffe di rete o altri idonei meccanismi determinati dalle autorità di regolamentazione competenti.
3. Se richiesto dalle autorità di regolamentazione competenti, i gestori di sistema o le entità cui siano state attribuite responsabilità, entro tre mesi dalla richiesta, forniscono le informazioni necessarie per facilitare la valutazione dei costi sostenuti.
4. Gli eventuali costi sostenuti dagli operatori del mercato per realizzare quanto prescritto dal presente regolamento sono sostenuti dagli stessi operatori del mercato.

*Articolo 9***Partecipazione dei portatori d'interesse**


L'Agenzia, in stretta cooperazione con l'ENTSO-E, organizza la partecipazione dei portatori d'interesse al mercato del bilanciamento e ad altri aspetti dell'attuazione del presente regolamento. Tale partecipazione comporta riunioni regolari con i portatori d'interesse al fine di individuare i problemi e proporre miglioramenti per quanto attiene all'integrazione del mercato del bilanciamento.

*Articolo 10***Consultazione pubblica**

1. I TSO responsabili della presentazione delle proposte di termini e condizioni o di metodologie o delle relative modifiche conformemente al presente regolamento consultano i portatori d'interesse, comprese le autorità competenti di ciascuno Stato membro, in merito ai progetti di proposta di termini e condizioni o di metodologie e ad altre misure di attuazione per un periodo non inferiore a un mese.
2. La consultazione ha una durata di almeno un mese, tranne per i progetti di proposte a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e j), per i quali la consultazione ha una durata non inferiore a due mesi.
3. Almeno le proposte di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e j) sono oggetto di consultazione pubblica a livello europeo.
4. Almeno le proposte di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), n) e o) sono oggetto di consultazione pubblica al livello regionale interessato.
5. Almeno le proposte di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) sono oggetto di consultazione pubblica in ogni Stato membro interessato.
6. I TSO responsabili della proposta di termini e condizioni o metodologie tengono in debita considerazione i punti di vista dei portatori d'interesse emersi dalle consultazioni svolte in conformità dei paragrafi da 2 a 5 prima della presentazione della proposta ai fini dell'approvazione regolamentare. In ogni caso, insieme alla proposta si presenta una motivazione valida che giustifichi l'inclusione o l'esclusione dei punti di vista emersi dalla consultazione e la si pubblica tempestivamente prima della pubblicazione della proposta di termini e condizioni o di metodologie o contemporaneamente ad essa.

*Articolo 11***Obblighi di riservatezza**

1. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni di segreto professionale di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.




2. L'obbligo del segreto professionale è applicabile a chiunque sia soggetto alle disposizioni del presente regolamento.
3. Le informazioni riservate ricevute dalle persone o dalle autorità di regolamentazione di cui al paragrafo 2 nell'espletamento delle loro mansioni non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, fatti salvi i casi disciplinati dalla normativa nazionale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altre norme dell'Unione pertinenti.
4. Fatti salvi i casi disciplinati dalla normativa nazionale o dell'Unione, le autorità di regolamentazione, gli organismi o le persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono utilizzarle unicamente ai fini dell'espletamento delle funzioni che esercitano in virtù del presente regolamento, salvo consenso scritto del proprietario primario dei dati.

Articolo 12

Pubblicazione delle informazioni

1. Tutti i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 forniscono ai TSO tutte le informazioni pertinenti per l'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi da 3 a 5.
2. Tutte le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 2 provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi da 3 a 5 siano pubblicate ad un tempo e in un formato tali da non creare un effettivo o potenziale vantaggio o svantaggio concorrenziale per singoli soggetti o imprese.
3. Ciascun TSO, non appena ne viene a conoscenza, pubblica quanto segue:
 - a) informazioni sull'attuale bilanciamento del sistema della propria area o delle proprie aree di programmazione, nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro 30 minuti dal tempo reale;
 - b) informazioni su tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento della sua o delle sue aree di programmazione, se necessario in forma anonima, entro 30 minuti dalla fine del periodo rilevante di mercato. Le informazioni riportano:
 - i) il tipo di prodotto;
 - ii) il periodo di validità;
 - iii) i volumi offerti;
 - iv) i prezzi offerti;
 - v) le informazioni relative all'eventuale indisponibilità dichiarata dell'offerta di acquisto;
 - c) le informazioni sull'eventuale conversione dell'offerta di acquisto di energia di bilanciamento da un prodotto specifico o da un processo di programmazione integrato entro 30 minuti dalla fine del periodo rilevante di mercato;
 - d) le informazioni sul modo in cui le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti specifici o da un processo di programmazione integrato sono state convertite in offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti standard entro 30 minuti dalla fine del periodo rilevante di mercato;
 - e) informazioni aggregate sulle offerte di acquisto di energia di bilanciamento entro 30 minuti dalla fine del periodo rilevante di mercato, che comprendono:
 - i) il volume totale delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento presentate;
 - ii) il volume totale delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento presentate per tipo di riserve;
 - iii) il volume totale delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento presentate e attivate separatamente per i prodotti standard e specifici;
 - iv) il volume delle offerte di acquisto non disponibili presentate per tipo di riserve;
 - f) le informazioni sui volumi offerti nonché sui prezzi offerti della capacità di bilanciamento acquisita, se necessario in forma anonima, entro un'ora dalla comunicazione dei risultati della procedura di acquisizione agli offerenti;
 - g) i termini e le condizioni iniziali relativi al bilanciamento di cui all'articolo 18 almeno un mese prima dell'applicazione e le eventuali modifiche dei termini e delle condizioni subito dopo l'approvazione dell'autorità di regolamentazione competente, conformemente all'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE;




- h) le informazioni sull'allocazione della capacità interzonale per lo scambio della capacità di bilanciamento o la condivisione delle riserve a norma dell'articolo 38, entro 24 ore dall'allocazione ed entro 6 ore dall'utilizzo della capacità interzonale allocata:
- la data e l'ora in cui è stata presa la decisione di allocazione;
 - il periodo dell'allocazione;
 - i volumi allocati;
 - i valori di mercato utilizzati come base per il processo di allocazione a norma dell'articolo 39;
- i) le informazioni sull'utilizzo della capacità interzonale allocata per lo scambio della capacità di bilanciamento o la condivisione delle riserve a norma dell'articolo 38, entro una settimana dall'utilizzo della capacità interzonale allocata:
- il volume di capacità interzonale allocata e utilizzata per periodo rilevante di mercato;
 - il volume di capacità interzonale rilasciata per intervalli temporali successivi per periodo rilevante di mercato;
 - la stima dei costi e dei benefici realizzati per il processo di allocazione;
- j) le metodologie approvate di cui agli articoli 40, 41 e 42, almeno un mese prima dell'applicazione;
- k) la descrizione dei requisiti degli eventuali algoritmi elaborati e le modifiche apportate agli stessi di cui all'articolo 58, almeno un mese prima dell'applicazione;
- l) la relazione annuale comune di cui all'articolo 59.
4. Fatta salva l'approvazione prevista all'articolo 18, un TSO può astenersi dal pubblicare le informazioni sui prezzi e sui volumi delle offerte di acquisto di capacità di bilanciamento o di energia di bilanciamento qualora ciò sia giustificato da timori di abusi di mercato e non comprometta il funzionamento efficace dei mercati dell'energia elettrica. I TSO notificano tale astensione almeno una volta l'anno all'autorità di regolamentazione competente, conformemente all'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE.
5. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascun TSO pubblica le informazioni di cui al paragrafo 3 in un formato armonizzato concordato almeno attraverso la piattaforma per la trasparenza delle informazioni istituita a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 543/2013. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ENTSO-E aggiorna il manuale delle procedure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 543/2013 e lo trasmette all'Agenzia per un parere, che l'Agenzia emette entro un termine di due mesi.

Articolo 13

Delega e attribuzione delle mansioni

- I TSO hanno la facoltà di delegare in toto o in parte qualsiasi mansione che sono incaricati di svolgere in forza del presente regolamento a uno o più soggetti terzi, purché questi siano in grado di espletare la rispettiva mansione con un'efficienza almeno pari a quella del TSO delegante. Il TSO delegante resta responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento, compreso l'obbligo di assicurare l'accesso delle autorità di regolamentazione competenti alle informazioni necessarie per effettuare il monitoraggio, a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE.
- Prima del conferimento della delega, il soggetto terzo interessato dimostra al TSO delegante la propria capacità di svolgere le mansioni da delegare.
- Qualora una mansione specificata nel presente regolamento sia delegata in toto o in parte a un soggetto terzo, prima del conferimento della delega il TSO delegante è tenuto a garantire la conclusione di idonei accordi di riservatezza conformemente agli obblighi in materia che gli incombano. Dopo aver delegato una mansione in toto o in parte a un soggetto terzo, il TSO delegante è tenuto a informare l'autorità di regolamentazione competente e a pubblicare la sua decisione su Internet.
- Fatte salve le mansioni affidate ai TSO a norma della direttiva 2009/72/CE, uno Stato membro, o se del caso un'autorità di regolamentazione competente, può attribuire a uno o più soggetti terzi le mansioni o gli obblighi che competono ai TSO in forza del presente regolamento. Lo Stato membro interessato, o se del caso l'autorità di regolamentazione interessata, può attribuire solo le mansioni e gli obblighi dei TSO che non richiedono una cooperazione diretta, un processo decisionale comune o l'instaurazione di una relazione contrattuale con i TSO di altri Stati membri. Prima dell'attribuzione, il soggetto terzo interessato dimostra allo Stato membro, o se del caso all'autorità di regolamentazione competente, la propria capacità di svolgere la mansione da attribuire.
- Nel caso in cui uno Stato membro o un'autorità di regolamentazione attribuisca mansioni e obblighi a un soggetto terzo, i riferimenti al TSO nel presente regolamento si intendono come riferimenti al soggetto al quale sono stati attribuiti le mansioni e gli obblighi. L'autorità di regolamentazione competente garantisce il controllo regolamentare di detto soggetto in relazione alle mansioni e agli obblighi attribuiti.



TITOLO II

MERCATO DEL BILANCIAMENTO DEL SISTEMA ELETTRICO

CAPO I

Funzioni e responsabilità

Articolo 14

Ruolo dei TSO

1. Ciascun TSO è responsabile dell'acquisizione di servizi di bilanciamento da prestatori di servizi di bilanciamento al fine di garantire la sicurezza operativa.
2. Ciascun TSO applica un modello di autospacciamento per la determinazione dei programmi di generazione e dei programmi di consumo. I TSO che applicano un modello di spacciamento centrale al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento lo notificano all'autorità di regolamentazione competente conformemente all'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE al fine di continuare ad applicare un modello di spacciamento centrale per la determinazione dei programmi di generazione e dei programmi di consumo. L'autorità di regolamentazione competente verifica se le mansioni e le responsabilità del TSO sono coerenti con la definizione di cui all'articolo 2, punto 18.

Articolo 15


Cooperazione con i DSO

1. I DSO, i TSO, i prestatori di servizi di bilanciamento e i responsabili del bilanciamento collaborano al fine di garantire un bilanciamento efficiente ed efficace.
2. Ciascun DSO fornisce al TSO di connessione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie al regolamento degli sbilanciamenti, conformemente ai termini e alle condizioni relativi al bilanciamento di cui all'articolo 18.
3. Ciascun TSO può, insieme ai DSO che connettono riserve all'interno della sua area di controllo, elaborare una metodologia per l'imputazione dei costi derivanti dalle azioni dei DSO a norma dell'articolo 182, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/1485. La metodologia fornisce un'equa imputazione dei costi tenendo conto delle responsabilità delle parti coinvolte.
4. I DSO comunicano al TSO di connessione gli eventuali limiti definiti a norma dell'articolo 182, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/1485 che potrebbero pregiudicare le disposizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 16

Ruolo dei prestatori di servizi di bilanciamento

1. Un prestatore di servizi di bilanciamento è qualificato per presentare offerte di acquisto di energia di bilanciamento o capacità di bilanciamento, che sono attivate o acquisite dal TSO di connessione oppure, nel modello TSO-BSP, dal TSO contraente. Il completamento con esito positivo del processo di prequalificazione, assicurato dal TSO di connessione e operato conformemente agli articoli 159 e 162 del regolamento (UE) 2017/1485, è considerato una condizione indispensabile per il completamento con esito positivo del processo di qualificazione per diventare un prestatore di servizi di bilanciamento ai sensi del presente regolamento.
2. Ciascun prestatore di servizi di bilanciamento trasmette al TSO di connessione le proprie offerte di acquisto di capacità di bilanciamento che riguardano uno o più responsabili del bilanciamento.
3. Ciascun prestatore di servizi di bilanciamento che partecipa alla procedura di acquisizione della capacità di bilanciamento presenta e ha il diritto di aggiornare le proprie offerte di acquisto di capacità di bilanciamento prima dell'orario di chiusura della procedura di acquisizione.
4. Ciascun prestatore di servizi di bilanciamento con un contratto di capacità di bilanciamento presenta al rispettivo TSO di connessione le offerte di acquisto di energia di bilanciamento o le offerte di acquisto del processo di programmazione integrato corrispondenti al volume, ai prodotti e agli altri requisiti stabiliti nel contratto di capacità di bilanciamento.
5. Qualsiasi prestatore di servizi di bilanciamento ha il diritto di presentare al rispettivo TSO di connessione le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti standard o prodotti specifici o le offerte di acquisto del processo di programmazione integrato per le quali ha superato il processo di prequalificazione conformemente agli articoli 159 e 162 del regolamento (UE) 2017/1485.



6. Il prezzo delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento o delle offerte di acquisto del processo di programmazione integrato da prodotti standard e specifici di cui al paragrafo 4 non è predeterminato in un contratto di capacità di bilanciamento. I TSO possono proporre una deroga a questa disposizione nella proposta di termini e condizioni relativi al bilanciamento stabiliti a norma dell'articolo 18. La deroga si applica unicamente ai prodotti specifici di cui all'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), ed è corredata di una giustificazione che ne dimostri la maggiore efficienza economica.

7. Non si operano discriminazioni tra le offerte di acquisto di energia di bilanciamento o le offerte di acquisto del processo di programmazione integrato presentate conformemente al paragrafo 4 e le offerte di acquisto di energia di bilanciamento o le offerte di acquisto del processo di programmazione integrato presentate conformemente al paragrafo 5.

8. Per ciascun prodotto per l'energia di bilanciamento o la capacità di bilanciamento, l'unità di erogazione delle riserve, il gruppo di erogazione delle riserve, l'impianto di consumo o il terzo e i responsabili del bilanciamento associati di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d) appartengono alla stessa area di programmazione.

Articolo 17

Ruolo dei responsabili del bilanciamento

1. In tempo reale, ciascun responsabile del bilanciamento si sforza di conseguire il bilanciamento o di contribuire al bilanciamento del sistema elettrico. Le prescrizioni dettagliate concernenti questo obbligo sono definite nella proposta di termini e condizioni relativi al bilanciamento stabiliti a norma dell'articolo 18.

2. Ciascun responsabile del bilanciamento è finanziariamente responsabile degli sbilanciamenti per i quali procedere al regolamento con il TSO di connessione.

3. Prima dell'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale, ciascun responsabile del bilanciamento può modificare i programmi necessari per il calcolo della sua posizione a norma dell'articolo 54. I TSO che applicano un modello di dispacciamento centrale possono stabilire condizioni e disposizioni specifiche per la modifica dei programmi di un responsabile del bilanciamento nei termini e nelle condizioni relativi al bilanciamento stabiliti a norma dell'articolo 18.

4. Dopo l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale, ciascun responsabile del bilanciamento può modificare i programmi commerciali interni necessari per il calcolo della sua posizione a norma dell'articolo 54, secondo le disposizioni fissate nei termini e nelle condizioni relativi al bilanciamento stabiliti a norma dell'articolo 18.

Articolo 18

Termini e condizioni relativi al bilanciamento

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e per tutte le aree di programmazione di uno Stato membro, i TSO dello Stato membro in questione elaborano una proposta che riguarda:


- a) i termini e le condizioni per i prestatori di servizi di bilanciamento;
- b) i termini e le condizioni per i responsabili del bilanciamento.

Se un'area LFC è costituita da due o più TSO, tutti i TSO di quell'area LFC possono elaborare una proposta comune previa approvazione delle autorità di regolamentazione competenti.

2. I termini e le condizioni di cui al paragrafo 1 comprendono anche le disposizioni per la sospensione e la ripresa delle attività di mercato di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2196 e le disposizioni per il regolamento in caso di sospensione delle attività di mercato di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2017/2196, una volta approvate in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/2196.

3. Nell'elaborare le proposte di termini e condizioni per i prestatori di servizi di bilanciamento e i responsabili del bilanciamento, ciascun TSO:


- a) si coordina con i TSO e i DSO che potrebbero essere interessati da tali termini e condizioni;
- b) rispetta i quadri per l'istituzione di piattaforme europee per lo scambio di energia di bilanciamento e per il processo di compensazione dello sbilanciamento di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22;
- c) coinvolge gli altri DSO e gli altri portatori d'interesse durante l'intero processo di elaborazione della proposta e tiene conto del loro punto di vista, fatta salva la consultazione pubblica di cui all'articolo 10.



4. I termini e le condizioni per i prestatori di servizi di bilanciamento:
- a) definiscono prescrizioni ragionevoli e giustificate per la prestazione dei servizi di bilanciamento;
 - b) consentono l'aggregazione degli impianti di consumo, degli impianti di stoccaggio dell'energia e degli impianti di generazione in un'area di programmazione per offrire servizi di bilanciamento nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 5, lettera c);
 - c) autorizzano i titolari degli impianti di consumo, i terzi e i titolari degli impianti di generazione da fonti energetiche convenzionali e rinnovabili, come pure i titolari delle unità di stoccaggio dell'energia, a diventare prestatori di servizi di bilanciamento;
 - d) prescrivono che ogni offerta di acquisto di energia di bilanciamento di un prestatore di servizi di bilanciamento sia assegnata a uno o più responsabili del bilanciamento per consentire il calcolo dell'aggiustamento dello sbilanciamento di cui all'articolo 49.
5. I termini e le condizioni per i prestatori di servizi di bilanciamento comprendono:
- a) le disposizioni applicabili al processo di qualificazione per diventare un prestatore di servizi di bilanciamento a norma dell'articolo 16;
 - b) le disposizioni, le prescrizioni e la tempistica per l'acquisizione e il trasferimento della capacità di bilanciamento a norma degli articoli 32, 33 e 34;
 - c) le disposizioni e le condizioni per l'aggregazione degli impianti di consumo, degli impianti di stoccaggio dell'energia e degli impianti di generazione in un'area di programmazione per diventare prestatore di servizi di bilanciamento;
 - d) le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni da trasmettere al TSO di connessione e, se del caso, al DSO di connessione delle riserve durante il processo di prequalificazione e il funzionamento del mercato del bilanciamento;
 - e) le disposizioni e le condizioni per l'attribuzione di ciascuna offerta di acquisto di energia di bilanciamento di un prestatore di servizi di bilanciamento a uno o più responsabili del bilanciamento a norma del paragrafo 4, lettera d);
 - f) le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni da trasmettere al TSO di connessione e, se del caso, al DSO di connessione delle riserve per valutare la prestazione di servizi di bilanciamento a norma dell'articolo 154, paragrafi 1 e 8, dell'articolo 158, paragrafo 1, lettera e), dell'articolo 158, paragrafo 4, lettera b), dell'articolo 161, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 161, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1485;
 - g) la definizione di un luogo per ogni prodotto standard e ogni prodotto specifico tenendo conto del paragrafo 5, lettera c);
 - h) le disposizioni per la determinazione del volume di energia di bilanciamento per cui provvedere al regolamento con il prestatore di servizi di bilanciamento a norma dell'articolo 45;
 - i) le norme per il regolamento dei prestatori di servizi di bilanciamento definite a norma del titolo V, capi 2 e 5;
 - j) un periodo massimo per la finalizzazione del regolamento dell'energia di bilanciamento con un prestatore di servizi di bilanciamento conformemente all'articolo 45, per un determinato periodo di regolamento degli sbilanciamenti;
 - k) le conseguenze in caso di mancata conformità ai termini e alle condizioni applicabili ai prestatori di servizi di bilanciamento.
6. I termini e le condizioni per i prestatori di servizi di bilanciamento comprendono:
- a) la definizione della responsabilità di bilanciamento per ciascuna connessione, in modo da evitare lacune o sovrapposizioni nella responsabilità di bilanciamento dei diversi operatori di mercato che forniscono servizi alla connessione in questione;
 - b) i requisiti da soddisfare per diventare responsabile del bilanciamento;
 - c) l'obbligo per tutti i responsabili del bilanciamento di assumersi la responsabilità finanziaria dei rispettivi sbilanciamenti e l'obbligo di procedere al regolamento degli sbilanciamenti con il TSO di connessione;
 - d) le prescrizioni relative ai dati e alle informazioni da trasmettere al TSO di connessione per il calcolo degli sbilanciamenti;
 - e) le disposizioni applicabili ai responsabili del bilanciamento per la modifica dei loro programmi prima e dopo l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero a norma dell'articolo 17, paragrafi 3 e 4;



- f) le disposizioni per il regolamento dei responsabili del bilanciamento definite a norma del titolo V, capo 4;
- g) la delimitazione di un'area di sbilanciamento a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, e di un'area del prezzo di sbilanciamento;
- h) il periodo massimo per la finalizzazione del regolamento degli sbilanciamenti con i responsabili dello sbilanciamento per un determinato periodo di regolamento degli sbilanciamenti a norma dell'articolo 54;
- i) le conseguenze in caso di mancata conformità ai termini e alle condizioni applicabili ai responsabili del bilanciamento.
- j) l'obbligo per i responsabili del bilanciamento di trasmettere al TSO di connessione eventuali modifiche della posizione;
- k) le disposizioni relative al regolamento di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55;
- l) se esistenti, le disposizioni relative all'esclusione degli sbilanciamenti dal regolamento degli sbilanciamenti quando sono associati all'introduzione di limiti di rampa per attenuare le deviazioni di frequenza deterministiche, a norma dell'articolo 137, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1485.
7. Ciascun TSO di connessione può includere i seguenti elementi nella proposta di termini e condizioni per i prestatori di servizi di bilanciamento o nei termini e nelle condizioni per i responsabili del bilanciamento:
- a) l'obbligo per i prestatori di servizi di bilanciamento di fornire informazioni sulla capacità di generazione inutilizzata e su altre risorse di bilanciamento dei prestatori di servizi di bilanciamento, dopo l'orario di chiusura del mercato del giorno prima e dopo l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale;
- b) se giustificato, l'obbligo per i prestatori di servizi di bilanciamento di offrire la capacità di generazione inutilizzata o altre risorse di bilanciamento mediante offerte di acquisto di energia di bilanciamento o offerte di acquisto del processo di programmazione integrato sui mercati del bilanciamento dopo l'orario di chiusura del mercato del giorno prima, fatta salva la possibilità per i prestatori di servizi di bilanciamento di modificare le loro offerte di acquisto di energia di bilanciamento prima dell'orario di chiusura del mercato dell'energia di bilanciamento o dell'orario di chiusura delle offerte del processo di programmazione integrato a causa degli scambi sul mercato infragiornaliero;
- c) se giustificato, l'obbligo per i prestatori di servizi di bilanciamento di offrire la capacità di generazione inutilizzata o altre risorse di bilanciamento mediante offerte di acquisto di energia di bilanciamento o offerte di acquisto del processo di programmazione integrato sui mercati del bilanciamento dopo l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale;
- d) requisiti specifici per quanto riguarda la posizione dei responsabili del bilanciamento presentati dopo l'orizzonte temporale del mercato del giorno prima per assicurare che la somma dei loro programmi di scambio commerciale interno ed esterno sia pari alla somma dei programmi di generazione fisica e consumo, tenendo conto della compensazione delle perdite elettriche, se del caso;
- e) l'esenzione dall'obbligo di pubblicare informazioni sui prezzi delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento o di capacità di bilanciamento, a causa di timori di abusi di mercato di cui all'articolo 12, paragrafo 4;
- f) l'esenzione, per i prodotti specifici definiti all'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), dal divieto di determinare a priori il prezzo delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento in un contratto di capacità di bilanciamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 6;
- g) una domanda di utilizzo della duplice determinazione dei prezzi («dual pricing») per tutti gli sbilanciamenti in base alle condizioni stabilite a norma dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera d), punto i), e alla metodologia per applicare la duplice determinazione dei prezzi a norma dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera d), punto ii).
8. I TSO che applicano un modello di dispacciamento centrale includono anche i seguenti elementi nei termini e nelle condizioni relativi al bilanciamento:
- a) l'orario di chiusura delle offerte del processo di programmazione integrato di cui all'articolo 24, paragrafo 5;
- b) le disposizioni per l'aggiornamento delle offerte di acquisto del processo di programmazione integrato dopo ogni orario di chiusura delle offerte del processo di programmazione integrato di cui all'articolo 24, paragrafo 6;
- c) le disposizioni per l'utilizzo delle offerte di acquisto del processo di programmazione integrato prima dell'orario di chiusura del mercato per l'energia di bilanciamento di cui all'articolo 24, paragrafo 7;
- d) le disposizioni per la conversione delle offerte di acquisto del processo di programmazione integrato di cui all'articolo 27.
9. Ciascun TSO vigila sul rispetto, da parte di tutte le parti, delle prescrizioni stabilite nei termini e nelle condizioni per il bilanciamento all'interno della sua o delle sue aree di programmazione.




CAPO 2

Piattaforma europea per lo scambio dell'energia di bilanciamento

Articolo 19

Piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve di sostituzione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO che eseguono il processo delle riserve di sostituzione a norma della parte IV del regolamento (UE) 2017/1485 elaborano una proposta relativa al quadro di attuazione di una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve di sostituzione.
2. La piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve di sostituzione, gestita dai TSO o da un'entità creata dagli stessi TSO, è basata su principi di governance e processi operativi comuni e consiste almeno nella funzione di ottimizzazione dell'attivazione e nella funzione di regolamento TSO-TSO. Tale piattaforma europea applica un modello TSO-TSO multilaterale con elenchi di priorità comuni per lo scambio di tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da tutti i prodotti standard per le riserve di sostituzione, fatta eccezione per le offerte non disponibili di cui all'articolo 29, paragrafo 14.
3. La proposta di cui al paragrafo 1 comprende almeno:
 - a) la progettazione ad alto livello della piattaforma europea;
 - b) la tabella di marcia e il calendario per l'attuazione della piattaforma europea;
 - c) la definizione delle funzioni necessarie per il funzionamento della piattaforma europea;
 - d) le disposizioni proposte relative alla governance e al funzionamento della piattaforma europea, basate sul principio di non discriminazione e volte ad assicurare un equo trattamento di tutti i TSO membri e a fare in modo che nessun TSO tragga indebiti vantaggi economici dalla partecipazione alle funzioni della piattaforma europea;
 - e) la designazione proposta della o delle entità che svolgeranno le funzioni definite nella proposta. Se i TSO propongono di designare più entità, la proposta dimostra e assicura:
 - i) l'attribuzione coerente delle funzioni alle entità che gestiscono la piattaforma europea; la proposta tiene pienamente conto della necessità di coordinare le diverse funzioni attribuite alle entità che gestiscono la piattaforma europea;
 - ii) che l'istituzione proposta della piattaforma europea e l'attribuzione delle funzioni garantiscano una governance, un funzionamento e un controllo regolamentare efficienti ed efficaci di detta piattaforma e sostengano gli obiettivi del presente regolamento;
 - iii) un coordinamento e un processo decisionale efficaci per risolvere eventuali posizioni divergenti delle entità che gestiscono la piattaforma europea;
 - f) il quadro di armonizzazione dei termini e delle condizioni relativi al bilanciamento stabiliti a norma dell'articolo 18;
 - g) i principi dettagliati di ripartizione dei costi comuni, compresa la classificazione dettagliata dei costi comuni, conformemente all'articolo 23;
 - h) l'orario di chiusura del mercato per l'energia di bilanciamento per tutti i prodotti standard per le riserve di sostituzione conformemente all'articolo 24;
 - i) la definizione dei prodotti standard per l'energia di bilanciamento dalle riserve di sostituzione, conformemente all'articolo 25;
 - j) l'orario di chiusura per la trasmissione delle offerte di acquisto di energia da parte del TSO conformemente all'articolo 29, paragrafo 13;
 - k) gli elenchi di ordine di merito comuni da organizzare mediante la funzione di ottimizzazione dell'attivazione comune di cui all'articolo 31;
 - l) la descrizione dell'algoritmo per il funzionamento della funzione di ottimizzazione dell'attivazione per le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da tutti i prodotti standard per le riserve di sostituzione, conformemente all'articolo 58.
4. Entro sei mesi dall'approvazione della proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve di sostituzione, tutti i TSO che eseguono il processo delle riserve di sostituzione a norma della parte IV del regolamento (UE) 2017/1485 designano la o le entità incaricate di gestire la piattaforma europea a norma del paragrafo 3, lettera e).



5. Entro un anno dall'approvazione della proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve di sostituzione, tutti i TSO che eseguono il processo delle riserve di sostituzione a norma della parte IV del regolamento (UE) 2017/1485 e che hanno almeno un TSO limitrofo interconnesso che esegue il processo delle riserve di sostituzione realizzano e rendono operativa la piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve di sostituzione. Essi utilizzano la piattaforma europea per:

- a) presentare tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da tutti i prodotti standard per le riserve di sostituzione;
- b) scambiare tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da tutti i prodotti standard per le riserve di sostituzione, fatta eccezione per le offerte non disponibili di cui all'articolo 29, paragrafo 14;
- c) cercare di soddisfare tutte le loro esigenze in materia di energia di bilanciamento dalle riserve di sostituzione.

Articolo 20


Piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO elaborano una proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale.

2. La piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale, gestita dai TSO o da un'entità creata dagli stessi TSO, è basata su principi di governance e processi operativi comuni e consiste almeno nella funzione di ottimizzazione dell'attivazione e nella funzione di regolamento TSO-TSO. Tale piattaforma europea applica un modello TSO-TSO multilaterale con elenchi di priorità comuni per lo scambio di tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da tutti i prodotti standard per le riserve di ripristino della frequenza con attivazione manuale, fatta eccezione per le offerte non disponibili di cui all'articolo 29, paragrafo 14.

3. La proposta di cui al paragrafo 1 comprende almeno:

- a) la progettazione ad alto livello della piattaforma europea;
- b) la tabella di marcia e il calendario per l'attuazione della piattaforma europea;
- c) la definizione delle funzioni necessarie per il funzionamento della piattaforma europea;
- d) le disposizioni proposte relative alla governance e al funzionamento della piattaforma europea, basate sul principio di non discriminazione e volte ad assicurare un equo trattamento di tutti i TSO membri e a fare in modo che nessun TSO tragga indebiti vantaggi economici dalla partecipazione alle funzioni della piattaforma europea;
- e) la designazione proposta della o delle entità che svolgeranno le funzioni definite nella proposta. Se i TSO propongono di designare più entità, la proposta dimostra e assicura:
 - i) l'attribuzione coerente delle funzioni alle entità che gestiscono la piattaforma europea; la proposta tiene pienamente conto della necessità di coordinare le diverse funzioni attribuite alle entità che gestiscono la piattaforma europea;
 - ii) che l'istituzione proposta della piattaforma europea e l'attribuzione delle funzioni garantiscano una governance, un funzionamento e un controllo regolamentare efficienti ed efficaci di detta piattaforma e sostengano gli obiettivi del presente regolamento;
 - iii) un coordinamento e un processo decisionale efficaci per risolvere eventuali posizioni divergenti delle entità che gestiscono la piattaforma europea;
- f) il quadro di armonizzazione dei termini e delle condizioni relativi al bilanciamento stabiliti a norma dell'articolo 18;
- g) i principi dettagliati di ripartizione dei costi comuni, compresa la classificazione dettagliata dei costi comuni, conformemente all'articolo 23;
- h) l'orario di chiusura del mercato per l'energia di bilanciamento per tutti i prodotti standard per le riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale conformemente all'articolo 24;
- i) la definizione dei prodotti standard per l'energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale, conformemente all'articolo 25;



- j) l'orario di chiusura per la trasmissione delle offerte di acquisto di energia da parte del TSO conformemente all'articolo 29, paragrafo 13;
 - k) gli elenchi di ordine di merito comuni da organizzare mediante la funzione di ottimizzazione dell'attivazione comune di cui all'articolo 31;
 - l) la descrizione dell'algoritmo per il funzionamento della funzione di ottimizzazione dell'attivazione per le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da tutti i prodotti standard per le riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale, conformemente all'articolo 58.
4. Entro sei mesi dall'approvazione della proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale, tutti i TSO designano la o le entità incaricate di gestire la piattaforma europea a norma del paragrafo 3, lettera e).
5. Entro diciotto mesi dall'approvazione della proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale, tutti i TSO possono elaborare una proposta di modifica di detta piattaforma a norma del paragrafo 1. Le modifiche proposte sono corroborate da un'analisi costi-benefici effettuata da tutti i TSO a norma dell'articolo 61. La proposta è notificata alla Commissione.
6. Entro trenta mesi dall'approvazione della proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale o, se tutti i TSO presentano una proposta di modifica della piattaforma europea a norma del paragrafo 5, entro dodici mesi dall'approvazione della proposta di modifica della piattaforma europea, tutti i TSO realizzano e rendono operativa detta piattaforma e la utilizzano per:
- a) presentare tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da tutti i prodotti standard per le riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale;
 - b) scambiare tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da tutti i prodotti standard per le riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale, fatta eccezione per le offerte non disponibili di cui all'articolo 29, paragrafo 14;
 - c) cercare di soddisfare tutte le loro esigenze in materia di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale.

Articolo 21

Piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO elaborano una proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica.
2. La piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica, gestita dai TSO o da un'entità creata dagli stessi TSO, è basata su principi di governance e processi operativi comuni e consiste almeno nella funzione di ottimizzazione dell'attivazione e nella funzione di regolamento TSO-TSO. Tale piattaforma europea applica un modello TSO-TSO multilaterale con elenchi di priorità comuni per lo scambio di tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da tutti i prodotti standard per le riserve di ripristino della frequenza con attivazione automatica, fatta eccezione per le offerte non disponibili di cui all'articolo 29, paragrafo 14.
3. La proposta di cui al paragrafo 1 comprende almeno:
- a) la progettazione ad alto livello della piattaforma europea;
 - b) la tabella di marcia e il calendario per l'attuazione della piattaforma europea;
 - c) la definizione delle funzioni necessarie per il funzionamento della piattaforma europea;
 - d) le disposizioni proposte relative alla governance e al funzionamento della piattaforma europea, basate sul principio di non discriminazione e volte ad assicurare un equo trattamento di tutti i TSO membri e a fare in modo che nessun TSO tragga indebiti vantaggi economici dalla partecipazione alle funzioni della piattaforma europea;




- e) la designazione proposta della o delle entità che svolgeranno le funzioni definite nella proposta. Se i TSO propongono di designare più entità, la proposta dimostra e assicura:
- i) l'attribuzione coerente delle funzioni alle entità che gestiscono la piattaforma europea; la proposta tiene pienamente conto della necessità di coordinare le diverse funzioni attribuite alle entità che gestiscono la piattaforma europea;
 - ii) che l'istituzione proposta della piattaforma europea e l'attribuzione delle funzioni garantiscano una governance, un funzionamento e un controllo regolamentare efficienti ed efficaci di detta piattaforma e sostengano gli obiettivi del presente regolamento;
 - iii) un coordinamento e un processo decisionale efficaci per risolvere eventuali posizioni divergenti delle entità che gestiscono la piattaforma europea;
- f) il quadro di armonizzazione dei termini e delle condizioni relativi al bilanciamento stabiliti a norma dell'articolo 18;
- g) i principi dettagliati di ripartizione dei costi comuni, compresa la classificazione dettagliata dei costi comuni, conformemente all'articolo 23;
- h) l'orario di chiusura del mercato per l'energia di bilanciamento per tutti i prodotti standard per le riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica conformemente all'articolo 24;
- i) la definizione dei prodotti standard per l'energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica, conformemente all'articolo 25;
- j) l'orario di chiusura per la trasmissione delle offerte di acquisto di energia da parte del TSO conformemente all'articolo 29, paragrafo 13;
- k) gli elenchi di ordine di merito comuni da organizzare mediante la funzione di ottimizzazione dell'attivazione comune di cui all'articolo 31;
- l) la descrizione dell'algoritmo per il funzionamento della funzione di ottimizzazione dell'attivazione per le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da tutti i prodotti standard per le riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica, conformemente all'articolo 58.
4. Entro sei mesi dall'approvazione della proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica, tutti i TSO designano la o le entità incaricate di gestire la piattaforma europea a norma del paragrafo 3, lettera e).
5. Entro diciotto mesi dall'approvazione della proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica, tutti i TSO possono elaborare una proposta di modifica di detta piattaforma a norma del paragrafo 1 e dei principi di cui al paragrafo 2. Le modifiche proposte sono corroborate da un'analisi costi/benefici effettuata da tutti i TSO a norma dell'articolo 61. La proposta è notificata alla Commissione.
6. Entro trenta mesi dall'approvazione della proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica o, se tutti i TSO presentano una proposta di modifica della piattaforma europea a norma del paragrafo 5, entro dodici mesi dall'approvazione della proposta di modifica della piattaforma europea, tutti i TSO che operano il processo di ripristino della frequenza automatico a norma della parte IV del regolamento (UE) 2017/1485 realizzano e rendono operativa detta piattaforma e la utilizzano per:
- a) presentare tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da tutti i prodotti standard per le riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica;
 - b) scambiare tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da tutti i prodotti standard per le riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica, fatta eccezione per le offerte non disponibili di cui all'articolo 29, paragrafo 14;
 - c) cercare di soddisfare tutte le loro esigenze in materia di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica.

Articolo 22

Piattaforma europea per il processo di compensazione dello sbilanciamento

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO elaborano una proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per il processo di compensazione dello sbilanciamento.




2. La piattaforma europea per il processo di compensazione dello sbilanciamento, gestita dai TSO o da un'entità creata dagli stessi TSO, è basata su principi di governance e processi operativi comuni e consiste almeno nella funzione del processo di compensazione dello sbilanciamento e nella funzione di regolamento TSO-TSO. La piattaforma europea applica un modello TSO-TSO multilaterale per eseguire il processo di compensazione dello sbilanciamento.
3. La proposta di cui al paragrafo 1 comprende almeno:
- la progettazione ad alto livello della piattaforma europea;
 - la tabella di marcia e il calendario per l'attuazione della piattaforma europea;
 - la definizione delle funzioni necessarie per la gestione della piattaforma europea;
 - le disposizioni proposte relative alla governance e al funzionamento della piattaforma europea, basate sul principio di non discriminazione e volte ad assicurare un equo trattamento di tutti i TSO membri e a fare in modo che nessun TSO tragga indebiti vantaggi economici dalla partecipazione alle funzioni della piattaforma europea;
 - la designazione proposta della o delle entità che svolgeranno le funzioni definite nella proposta. Se i TSO propongono di designare più entità, la proposta dimostra e assicura:
 - l'attribuzione coerente delle funzioni alle entità che gestiscono la piattaforma europea; La proposta tiene pienamente conto della necessità di coordinare le diverse funzioni attribuite alle entità che gestiscono la piattaforma europea;
 - che l'istituzione proposta della piattaforma europea e l'attribuzione delle funzioni garantiscano una governance, un funzionamento e un controllo regolamentare efficienti ed efficaci di detta piattaforma e sostengano gli obiettivi del presente regolamento;
 - un coordinamento e un processo decisionale efficaci per risolvere eventuali posizioni divergenti delle entità che gestiscono la piattaforma europea;
 - il quadro di armonizzazione dei termini e delle condizioni relativi al bilanciamento stabiliti a norma dell'articolo 18;
 - i principi dettagliati di ripartizione dei costi comuni, compresa la classificazione dettagliata dei costi comuni, conformemente all'articolo 23;
 - la descrizione dell'algoritmo per la gestione della funzione del processo di compensazione dello sbilanciamento, conformemente all'articolo 58.
4. Entro sei mesi dall'approvazione della proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per il processo di compensazione dello sbilanciamento, tutti i TSO designano la o le entità incaricate di gestire la piattaforma europea a norma del paragrafo 3, lettera e).
5. Entro un anno dall'approvazione della proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per il processo di compensazione dello sbilanciamento, tutti i TSO che effettuano il processo di ripristino della frequenza automatico a norma della parte IV del regolamento (UE) 2017/1485 realizzano e rendono operativa la piattaforma europea per il processo di compensazione dello sbilanciamento. Essi utilizzano la piattaforma europea per eseguire il processo di compensazione dello sbilanciamento almeno per l'area sincrona dell'Europa continentale.

Articolo 23

Ripartizione dei costi fra TSO in Stati membri diversi

1. Tutti i TSO trasmettono una relazione annuale alle autorità di regolamentazione competenti, conformemente all'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE, nella quale sono illustrati in dettaglio i costi di istituzione, modifica e gestione delle piattaforme europee di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22. La relazione è pubblicata dall'Agenzia tenendo conto delle informazioni commerciali sensibili.
2. I costi di cui al paragrafo 1 sono così ripartiti:
- costi comuni derivanti dalle attività coordinate di tutti i TSO che partecipano alle rispettive piattaforme;
 - costi regionali derivanti dalle attività di vari ma non tutti i TSO che partecipano alle rispettive piattaforme;
 - costi nazionali derivanti dalle attività dei TSO in un dato Stato membro che partecipano alle rispettive piattaforme.




3. I costi comuni di cui al paragrafo 2, lettera a), sono ripartiti fra i TSO negli Stati membri e nei paesi terzi che partecipano alle rispettive piattaforme. Per calcolare l'importo che i TSO di ogni Stato membro e, se del caso, di ogni paese terzo sono tenuti a versare, un ottavo dei costi comuni è suddiviso equamente fra ogni Stato membro e paese terzo, cinque ottavi sono suddivisi fra ogni Stato membro e paese terzo in modo proporzionale al loro consumo e due ottavi sono suddivisi equamente fra i TSO partecipanti a norma del paragrafo 2, lettera a). La quota dei costi dello Stato membro è a carico del o dei TSO che operano nel territorio di detto Stato membro. Se vari TSO operano in uno Stato membro, la quota dei costi di tale Stato membro è distribuita tra i TSO in proporzione al consumo nelle rispettive aree di controllo.
4. Il calcolo dei costi comuni è adattato con cadenza regolare per tener conto dei cambiamenti a livello dei costi comuni o a livello dei TSO partecipanti.
5. I TSO che collaborano in una data regione concordano una proposta di ripartizione dei costi regionali di cui al paragrafo 2, lettera b). La proposta è quindi approvata individualmente dalle autorità di regolamentazione competenti di ciascuno Stato membro e, nel caso, di ciascun paese terzo nella regione. In alternativa, i TSO che collaborano in una data regione possono avvalersi degli accordi di ripartizione dei costi di cui al paragrafo 3.
6. I principi di ripartizione si applicano ai costi che contribuiscono all'istituzione, modifica e gestione delle piattaforme europee dall'approvazione della proposta dei pertinenti quadri di attuazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1. Se nei quadri di attuazione si propone che i progetti esistenti si sviluppino fino a diventare una piattaforma europea, tutti i TSO partecipanti ai progetti esistenti possono proporre che una quota dei costi sostenuti prima dell'approvazione della proposta dei pertinenti quadri di attuazione direttamente connessi allo sviluppo e all'attuazione del progetto in questione e considerati ragionevoli, convenienti e proporzionati sia considerata parte dei costi comuni di cui al paragrafo 2, lettera a).

Articolo 24

Orario di chiusura del mercato dell'energia di bilanciamento

1. Nel quadro delle proposte di cui agli articoli 19, 20 e 21, tutti i TSO armonizzano l'orario di chiusura del mercato dell'energia di bilanciamento per i prodotti standard a livello dell'Unione, almeno per ciascuno dei seguenti processi:
 - a) riserve di sostituzione;
 - b) riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale;
 - c) riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica.
2. Gli orari di chiusura del mercato dell'energia di bilanciamento:
 - a) sono quanto più vicino possibile al tempo reale;
 - b) non precedono l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale;
 - c) assicurano tempo sufficiente ai necessari processi di bilanciamento.
3. Dopo l'orario di chiusura i prestatori di servizi di bilanciamento non sono più autorizzati a presentare o aggiornare le rispettive offerte di acquisto di energia di bilanciamento.
4. Dopo l'orario di chiusura i prestatori dei servizi di bilanciamento segnalano tempestivamente al TSO di connessione i volumi indisponibili di offerte di acquisto di energia di bilanciamento a norma dell'articolo 158, paragrafo 4, lettera b) e dell'articolo 161, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1485. Il prestatore del servizio di bilanciamento, se ha un punto di connessione con un DSO e su richiesta del DSO, segnala tempestivamente anche a quest'ultimo i volumi indisponibili delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ciascun TSO che applica un modello di dispacciamento centrale definisce almeno un orario di chiusura delle offerte del processo di programmazione integrato che:
 - a) consenta ai prestatori di servizi di bilanciamento di aggiornare in un tempo più vicino possibile al tempo reale le offerte di acquisto per il processo di programmazione integrato;
 - b) non superi le otto ore prima del tempo reale;
 - c) sia fissato prima dell'orario di chiusura per la presentazione delle offerte di acquisto di energia del TSO.



6. Dopo l'orario di chiusura delle offerte del processo di programmazione integrato, l'offerta di acquisto del processo di programmazione integrato può essere modificata solo secondo le disposizioni definite dal TSO di connessione nei termini e condizioni per i prestatori di servizi di bilanciamento di cui all'articolo 18. Le disposizioni sono attuate prima che il TSO di connessione partecipi ai processi di scambio di energia di bilanciamento e consentono ai prestatori di servizi di bilanciamento di aggiornare le loro offerte di acquisto del processo di programmazione integrato se possibile fino all'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale, assicurando nel contempo:

- a) l'efficienza economica del processo di programmazione integrato;
- b) la sicurezza operativa;
- c) la coerenza di tutte le iterazioni del processo di programmazione integrato;
- d) il trattamento equo e paritario di tutti i prestatori di servizi di bilanciamento nell'area di programmazione;
- e) l'assenza di ripercussioni negative sul processo di programmazione integrato.

7. Ciascun TSO che applica un modello di dispacciamento centrale stabilisce le modalità d'uso delle offerte di acquisto del processo di programmazione integrato prima dell'orario di chiusura del mercato dell'energia di bilanciamento, in conformità all'articolo 18, paragrafo 8, lettera c), al fine di:

- a) assicurare che il TSO soddisfi i requisiti di capacità di riserva in tempo reale;
- b) assicurare risorse sufficienti a risolvere le congestioni interne;
- c) assicurare la possibilità del dispacciamento in tempo reale degli impianti di generazione e degli impianti di consumo.

Articolo 25

Requisiti dei prodotti standard

1. I prodotti standard dell'energia di bilanciamento sono sviluppati nel quadro delle proposte dei quadri d'attuazione per le piattaforme europee di cui agli articoli 19, 20 e 21. Previa approvazione di ciascun quadro di attuazione e al più tardi quando si avvale della piattaforma europea pertinente, il TSO usa unicamente prodotti standard e, laddove giustificato, prodotti specifici di bilanciamento dell'energia per mantenere il sistema in equilibrio conformemente agli articoli 127, 157 e 160 del regolamento (UE) 2017/1485.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO elaborano una proposta d'elenco dei prodotti standard per la capacità di bilanciamento delle riserve per il ripristino della frequenza e delle riserve di sostituzione.

3. Almeno ogni due anni, tutti i TSO riesaminano l'elenco dei prodotti standard per l'energia di bilanciamento e per la capacità di bilanciamento. Il riesame dei prodotti standard tiene conto dei seguenti aspetti:

- a) obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
- b) eventuali proposte di modifica dell'elenco dei prodotti standard e numero degli elenchi di ordine di merito comuni di cui all'articolo 31, paragrafo 2;
- c) indicatori di rendimento di cui all'articolo 59, paragrafo 4.

4. L'elenco dei prodotti standard per l'energia di bilanciamento e per la capacità di bilanciamento può riportare almeno le seguenti caratteristiche dell'offerta di acquisto di un prodotto standard:

- a) periodo di preparazione;
- b) durata della rampa;
- c) tempo di piena attivazione;
- d) quantitativo minimo e massimo;
- e) periodo di disattivazione;
- f) durata minima e massima del periodo di consegna;
- g) periodo di validità;
- h) modalità di attivazione.



5. L'elenco dei prodotti standard per l'energia di bilanciamento e per la capacità di bilanciamento riporta almeno le seguenti caratteristiche variabili di un prodotto standard, che devono essere definite dai prestatori di servizi di bilanciamento durante la prequalificazione o al momento di presentare l'offerta di acquisto del prodotto standard:

- a) prezzo dell'offerta;
- b) divisibilità;
- c) ubicazione;
- d) durata minima tra la fine del periodo di disattivazione e l'attivazione successiva.

6. I prodotti standard per l'energia di bilanciamento e per la capacità di bilanciamento:

- a) assicurano una standardizzazione efficiente, incentivano la concorrenza transfrontaliera e la liquidità, evitano un'indebita frammentazione del mercato;
- b) agevolano la partecipazione dei titolari degli impianti di consumo, dei terzi, dei titolari degli impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili nonché dei proprietari di unità di stoccaggio dell'energia in quanto prestatori di servizi di bilanciamento.

Articolo 26

Requisiti dei prodotti specifici

1. Previa approvazione dei quadri di attuazione delle piattaforme europee di cui agli articoli 19, 20 e 21, ciascun TSO può elaborare una proposta di definizione e uso di prodotti specifici per l'energia di bilanciamento e per la capacità di bilanciamento. La proposta comprende almeno:

- a) una definizione dei prodotti specifici e del periodo in cui verranno usati;
- b) la dimostrazione che i prodotti standard non bastano a garantire la sicurezza operativa e a tenere efficacemente in equilibrio il sistema, o la dimostrazione che alcune risorse di bilanciamento non possono partecipare al mercato del bilanciamento mediante prodotti standard;
- c) una descrizione delle misure proposte per ridurre al minimo l'uso dei prodotti specifici tenendo conto dell'efficienza economica;
- d) le disposizioni per convertire le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti specifici in offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti standard, laddove possibile;
- e) se del caso, informazioni riguardanti il processo di conversione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti specifici in offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti standard e l'elenco di ordine di merito comune in cui avrà luogo la conversione;
- f) la dimostrazione che i prodotti specifici non creano inefficienze e distorsioni significative nel mercato del bilanciamento all'interno e all'esterno dell'area di programmazione.

2. Ciascun TSO che usa prodotti specifici riesamina almeno ogni due anni la necessità di avvalersene secondo i criteri di cui al paragrafo 1.

3. I prodotti specifici sono attuati parallelamente ai prodotti standard. In seguito all'utilizzo dei prodotti specifici, il TSO di connessione può:

- a) convertire le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti specifici in offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti standard, oppure
- b) attivare localmente le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti specifici senza scambiarle.

4. Le disposizioni per convertire le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti specifici in offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti standard a norma del paragrafo 1, lettera d):

- a) sono eque, trasparenti e non discriminatorie;
- b) non creano ostacoli allo scambio di servizi di bilanciamento;
- c) assicurano la neutralità finanziaria dei TSO.

Articolo 27

Conversione delle offerte nel modello di dispacciamento centrale

1. Ciascun TSO che applica un modello di dispacciamento centrale si avvale delle offerte di acquisto del processo di programmazione integrato per lo scambio di servizi di bilanciamento o per la condivisione delle riserve.



2. Ciascun TSO che applica un modello di dispacciamento centrale si avvale delle offerte di acquisto del processo di programmazione integrato disponibili per la gestione in tempo reale del sistema al fine di fornire servizi di bilanciamento ad altri TSO nel rispetto dei vincoli di sicurezza operativa.

3. Ciascun TSO che applica un modello di dispacciamento centrale converte, per quanto possibile, le offerte di acquisto del processo di programmazione integrato ai sensi del paragrafo 2 in prodotti standard, tenendo conto della sicurezza operativa. Le disposizioni per la conversione delle offerte di acquisto del processo di programmazione integrato in prodotti standard:

- a) sono eque, trasparenti e non discriminatorie;
- b) non creano ostacoli allo scambio di servizi di bilanciamento;
- c) assicurano la neutralità finanziaria dei TSO.

Articolo 28

Procedure alternative

1. Ciascun TSO assicura la predisposizione di soluzioni alternative laddove le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 non vadano a buon fine.

2. Se l'acquisizione dei servizi di bilanciamento non va a buon fine, i TSO interessati ripetono la procedura di acquisizione. I TSO informano gli operatori del mercato del ricorso nel più breve tempo possibile a procedure alternative.

3. Se l'attivazione coordinata dell'energia di bilanciamento non va a buon fine, il TSO può scostarsi dall'elenco di ordine di merito comune e ne informa quanto prima gli operatori del mercato.

TITOLO III

ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI BILANCIAMENTO

CAPO I

Energia di bilanciamento

Articolo 29

Attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento dagli elenchi di ordine di merito comuni

1. Per mantenere il sistema in equilibrio conformemente agli articoli 127, 157 e 160 del regolamento (UE) 2017/1485, ciascun TSO si avvale delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento economicamente efficienti disponibili nella propria area di controllo in base agli elenchi di ordine di merito comuni o a un altro modello secondo quanto definito nella proposta elaborata da tutti i TSO a norma dell'articolo 21, paragrafo 5.

2. I TSO non attivano le offerte di acquisto di energia di bilanciamento prima dell'orario di chiusura del mercato corrispondente, salvo quando le attivazioni contribuiscono, nello stato di allerta o nello stato di emergenza, a ridurre la gravità dello stato dei sistemi in questione e quando le offerte di acquisto, conformemente al paragrafo 3, hanno scopi diversi dal bilanciamento.


3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i TSO elaborano una proposta di metodologia di classificazione degli scopi dell'attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento. La metodologia:

- a) descrive tutti i possibili scopi di attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento;
- b) definisce i criteri di classificazione di ogni possibile scopo di attivazione.

4. Per ogni offerta di acquisto di energia di bilanciamento attivata dall'elenco di ordine di merito comune, il TSO che attiva l'offerta definisce lo scopo in base alla metodologia di cui al paragrafo 3. Lo scopo dell'attivazione è notificato e visibile a tutti i TSO attraverso la funzione di ottimizzazione dell'attivazione.

5. Se l'attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento si scosta dai risultati della funzione di ottimizzazione dell'attivazione, il TSO pubblica tempestivamente le informazioni sui motivi dello scostamento.

6. La richiesta di attivazione di un'offerta di acquisto di energia di bilanciamento dalla funzione di ottimizzazione dell'attivazione obbliga il TSO richiedente e il TSO di connessione ad accettare lo scambio irrevocabile di energia di bilanciamento. Ciascun TSO di connessione assicura l'attivazione dell'offerta di acquisto di energia di bilanciamento selezionata dalla funzione di ottimizzazione dell'attivazione. Si procede al regolamento dell'energia di bilanciamento a norma dell'articolo 50 e tra il TSO di connessione e il prestatore di servizi di bilanciamento a norma del titolo V, capo 2.



7. L'attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento si basa su un modello TSO-TSO con un elenco di ordine di merito comune.

8. Ciascun TSO trasmette tutti i dati necessari per il funzionamento dell'algoritmo di cui all'articolo 58, paragrafi 1 e 2 alla funzione di ottimizzazione dell'attivazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 1.

9. Ciascun TSO di connessione, prima dell'orario di chiusura per la presentazione delle offerte di acquisto di energia del TSO, trasmette alla funzione di ottimizzazione dell'attivazione tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento ricevute dai prestatori di servizi di bilanciamento, tenendo conto dei requisiti di cui agli articoli 26 e 27. I TSO di connessione non modificano né ritirano le offerte di acquisto di energia di bilanciamento, ad eccezione delle seguenti:

- a) le offerte di acquisto di energia di bilanciamento di cui agli articoli 26 e 27;
- b) le offerte di acquisto di energia di bilanciamento manifestamente errate o contenenti un volume di consegna irrealizzabile;
- c) le offerte di acquisto di energia di bilanciamento non trasmesse alle piattaforme europee conformemente al paragrafo 10.

10. Ciascun TSO che applica un modello di autospacciamento e opera all'interno di un'area di programmazione con un orario di chiusura del mercato infragiornaliero locale successivo all'orario di chiusura del mercato dell'energia di bilanciamento di cui all'articolo 24 può elaborare una proposta per limitare la quantità di offerte di acquisto trasmesse alle piattaforme europee di cui agli articoli da 19 a 21. Le offerte di acquisto trasmesse alle piattaforme europee sono sempre quelle meno care. Detta proposta comprende:

- a) la definizione del volume minimo da trasmettere alle piattaforme europee. Il volume minimo delle offerte di acquisto trasmesse dal TSO è pari o superiore alla somma dei requisiti di capacità di riserva per il suo blocco LFC secondo il disposto degli articoli 157 e 160 del regolamento (UE) 2017/1485 e gli obblighi derivanti dallo scambio della capacità di bilanciamento o dalla condivisione delle riserve;
- b) le norme per il rilascio delle offerte di acquisto che non sono trasmesse alle piattaforme europee e la definizione del momento in cui i prestatori di servizi di bilanciamento interessati vengono informati del rilascio delle rispettive offerte.

11. Almeno ogni due anni dopo l'approvazione della proposta di cui al paragrafo 10 da parte dell'autorità di regolamentazione competente, tutti i TSO valutano l'impatto della limitazione del volume delle offerte di acquisto trasmesse alle piattaforme europee e il funzionamento del mercato infragiornaliero. Detta valutazione comprende:

- a) una valutazione effettuata dai pertinenti TSO relativa al volume minimo delle offerte di acquisto da trasmettere alle piattaforme europee a norma del paragrafo 10, lettera a);
- b) una raccomandazione rivolta ai pertinenti TSO per limitare le offerte di acquisto di energia di bilanciamento.


Sulla base di detta valutazione, tutti i TSO presentano a tutte le autorità di regolamentazione una proposta di revisione del volume minimo delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento da trasmettere alle piattaforme europee a norma del paragrafo 10, lettera a).

12. Ciascun TSO richiedente può richiedere l'attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento dagli elenchi di ordine di merito comuni fino al volume totale di energia di bilanciamento. Il volume totale di energia di bilanciamento che il TSO richiedente può attivare dalle offerte di acquisto negli elenchi di ordine di merito comuni è calcolato come somma dei volumi:

- a) delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento presentate dal TSO richiedente, non derivanti dalla condivisione delle riserve né dallo scambio di capacità di bilanciamento;
- b) delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento presentate dagli altri TSO in seguito a capacità di bilanciamento acquisite a nome del TSO richiedente;
- c) delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento risultanti dalla condivisione di riserve a condizione che gli altri TSO partecipanti alla suddetta condivisione non abbiano già chiesto l'attivazione dei volumi condivisi.

13. Tutti i TSO possono stabilire, nelle proposte dei quadri di attuazione delle piattaforme europee di cui agli articoli 19, 20 e 21, le condizioni o situazioni in cui non si applicano i limiti di cui al paragrafo 12. Quando un TSO chiede offerte di acquisto di energia di bilanciamento oltre il limite di cui al paragrafo 12, tutti gli altri TSO ne sono informati.

14. Ciascun TSO può dichiarare le offerte di acquisto di energia di bilanciamento trasmesse alla funzione di ottimizzazione dell'attivazione indisponibili all'attivazione di altri TSO perché riservate per motivi di congestione interna o a causa di vincoli di sicurezza operativa all'interno dell'area di programmazione del TSO di connessione.



Articolo 30

Determinazione del prezzo dell'energia di bilanciamento e della capacità interzonale utilizzate per lo scambio di energia di bilanciamento o per l'esecuzione del processo di compensazione dello sbilanciamento

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO elaborano una proposta di metodologia per la determinazione del prezzo dell'energia di bilanciamento derivante dall'attivazione delle offerte di acquisto dell'energia di bilanciamento per il processo di ripristino della frequenza a norma degli articoli 143 e 147 del regolamento (UE) 2017/1485, e per il processo delle riserve di sostituzione a norma degli articoli 144 e 148 del regolamento (UE) 2017/1485. La metodologia:

- a) si basa sul prezzo marginale («pay-as-cleared»);
- b) definisce in che modo l'attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento per scopi diversi dal bilanciamento incide sul prezzo dell'energia di bilanciamento, assicurando altresì che almeno le offerte di acquisto di energia di bilanciamento attivate per gestire la congestione interna non determinino il prezzo marginale dell'energia di bilanciamento;
- c) stabilisce almeno un prezzo dell'energia di bilanciamento per ciascun periodo di compensazione dello sbilanciamento;
- d) trasmette segnali di prezzo corretti e fornisce incentivi agli operatori del mercato;
- e) tiene conto del metodo di determinazione dei prezzi negli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero.

2. I TSO, se riconoscono la necessità di limiti tecnici di prezzo ai fini dell'efficienza del mercato, possono elaborare congiuntamente, nell'ambito della proposta di cui al paragrafo 1, una proposta di prezzi armonizzati minimi e massimi dell'energia di bilanciamento, compresi quelli d'offerta e di equilibrio, da applicarsi in tutte le aree di programmazione. In tal caso, i prezzi armonizzati minimi e massimi dell'energia di bilanciamento tengono conto del prezzo di equilibrio minimo e massimo negli orizzonti temporali del giorno prima e infragiornaliero di cui al regolamento (UE) 2015/1222.

3. La proposta di cui al paragrafo 1 definisce inoltre una metodologia di determinazione dei prezzi della capacità interzonale di cui ci si avvale nelle operazioni di scambio dell'energia di bilanciamento e nel processo di compensazione dello sbilanciamento. La metodologia è coerente con i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2015/1222 e:

- a) rispecchia la congestione del mercato;
- b) è basata sui prezzi dell'energia di bilanciamento derivanti dall'attivazione delle relative offerte di acquisto e determinati secondo il metodo di cui al paragrafo 1, lettera a) oppure, se pertinente, secondo il metodo di cui al paragrafo 5;
- c) non applica costi supplementari per lo scambio di energia di bilanciamento o per l'esecuzione del processo di compensazione dello sbilanciamento, salvo il costo di compensazione delle perdite laddove se ne tenga conto anche in altri orizzonti temporali.

4. Il metodo armonizzato di determinazione dei prezzi di cui al paragrafo 1 si applica all'energia di bilanciamento derivante da tutti i prodotti standard e specifici di cui all'articolo 26, paragrafo 3, lettera a). Per i prodotti specifici di cui all'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), il TSO interessato può proporre un metodo di determinazione dei prezzi diverso nella proposta di prodotti specifici di cui all'articolo 26.


5. Tutti i TSO che rilevano inefficienze nell'applicazione della metodologia proposta di cui al paragrafo 1, lettera a) possono chiedere una modifica e proporre un metodo alternativo. In tal caso, tutti i TSO procedono ad un'analisi accurata a dimostrazione della maggiore efficienza del metodo di determinazione dei prezzi alternativo.

Articolo 31

Funzione di ottimizzazione dell'attivazione

1. Tutti i TSO stabiliscono, in conformità all'articolo 29 e al presente articolo, una funzione per ottimizzare l'attivazione delle offerte di acquisto dell'energia di bilanciamento da diversi elenchi di ordine di merito comuni. La funzione tiene conto almeno dei seguenti elementi:

- a) i processi di attivazione e i vincoli tecnici dei diversi prodotti di bilanciamento dell'energia;
- b) la sicurezza operativa;
- c) tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento incluse negli elenchi di ordine di merito comuni compatibili;



- d) la possibilità di compensare le richieste di attivazione contrastanti dei TSO;
- e) le richieste di attivazione presentate da tutti i TSO;
- f) la capacità interzonale disponibile.
2. Gli elenchi di ordine di merito comuni consistono di offerte di acquisto di energia di bilanciamento da prodotti standard. Tutti i TSO stabiliscono gli elenchi di ordine di merito comuni necessari ai prodotti standard. Le offerte di acquisto di energia di bilanciamento a salire e a scendere sono suddivise in elenchi di ordine di merito comuni diversi.
3. Ogni funzione di ottimizzazione dell'attivazione si serve almeno di un elenco di ordine di merito comune per le offerte di acquisto di energia di bilanciamento a salire e di un elenco di ordine di merito comune per le offerte di acquisto di energia di bilanciamento a scendere.
4. I TSO assicurano che le offerte di acquisto di energia di bilanciamento trasmesse agli elenchi di ordine di merito comuni siano espresse in euro e facciano riferimento al periodo rilevante di mercato.
5. In funzione della necessità di prodotti standard per l'energia di bilanciamento, i TSO possono creare più elenchi di ordine di merito comuni.
6. Ciascun TSO trasmette le proprie richieste di attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento alla funzione di ottimizzazione dell'attivazione.
7. La funzione di ottimizzazione dell'attivazione seleziona le offerte di acquisto di energia di bilanciamento e chiede l'attivazione di quelle selezionate da parte del TSO di connessione alla cui rete è collegato il prestatore di servizi di bilanciamento associato all'offerta d'acquisto selezionata.
8. La funzione di ottimizzazione dell'attivazione trasmette conferma dell'attivazione delle offerte al TSO che ne aveva presentato richiesta. I prestatori di servizi di bilanciamento attivati sono responsabili della fornitura del volume richiesto fino alla fine del periodo di consegna.
9. Tutti i TSO che eseguono il processo di ripristino della frequenza e il processo delle riserve di sostituzione ai fini del bilanciamento dell'area LFC si sforzano di adoperare tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento degli elenchi di ordine di merito comuni pertinenti in modo da bilanciare il sistema nel modo più efficiente tenendo conto della sicurezza operativa.
10. I TSO che non usano il processo delle riserve di sostituzione ai fini del bilanciamento della loro area LFC si sforzano di adoperare tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento degli elenchi di ordine di merito comuni pertinenti ai fini delle riserve di ripristino della frequenza, in modo da bilanciare il sistema nel modo più efficiente tenendo conto della sicurezza operativa.
11. Se il sistema non si trova nello stato normale, i TSO possono decidere di bilanciarlo utilizzando solo le offerte di acquisto di energia di bilanciamento dei prestatori di servizi di bilanciamento nella propria area di controllo, se tale decisione contribuisce a migliorare lo stato del sistema. Il TSO pubblica tempestivamente la giustificazione della suddetta decisione.

CAPO 2

Capacità di bilanciamento

Articolo 32

Disposizioni di acquisizione

1. Tutti i TSO del blocco LFC riesaminano e definiscono periodicamente e almeno una volta l'anno i requisiti di capacità di riserva del blocco LFC o le aree di programmazione del blocco LFC secondo le disposizioni di dimensionamento di cui agli articoli 127, 157 e 160 del regolamento (UE) 2017/1485. Ciascun TSO procede ad un'analisi sulla fornitura ottimale di capacità di riserva al fine di ridurre al minimo i costi. L'analisi tiene conto delle seguenti opzioni di fornitura della capacità di riserva:
- a) acquisizione di capacità di bilanciamento all'interno dell'area di controllo e scambio di capacità di bilanciamento con i TSO limitrofi, se pertinente;
- b) condivisione delle riserve, se pertinente;
- c) volume delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento non contrattualizzate che dovrebbero essere disponibili all'interno sia della loro area di controllo che delle piattaforme europee tenendo conto della capacità interzonale disponibile.



2. Ciascun TSO che acquisisce capacità di bilanciamento definisce le disposizioni applicabili all'acquisizione nella proposta sui termini e condizioni applicabili ai prestatori di servizi di bilanciamento di cui all'articolo 18. Le disposizioni di acquisizione della capacità di bilanciamento rispettano i seguenti principi:

- a) il metodo di acquisizione è basato sul mercato almeno per le riserve per il ripristino della frequenza e le riserve di sostituzione;
- b) la procedura di acquisizione è effettuata a breve termine, laddove possibile ed economicamente efficiente;
- c) il volume oggetto del contratto può essere suddiviso in più periodi contrattuali.

3. L'acquisizione di capacità di bilanciamento a salire o a scendere almeno per le riserve per il ripristino della frequenza e le riserve di sostituzione è effettuata separatamente. Ciascun TSO può presentare all'autorità di regolamentazione competente, a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE, una richiesta di esenzione da tale requisito. La richiesta di esenzione comprende:

- a) l'indicazione della durata prevista dell'esenzione;
- b) l'indicazione del volume di capacità di bilanciamento cui si applicherebbe l'esenzione;
- c) l'analisi dell'impatto dell'esenzione sulla partecipazione delle risorse di bilanciamento di cui all'articolo 25, paragrafo 6, lettera b);
- d) la giustificazione dell'esenzione che ne illustri la maggiore efficienza economica.

Articolo 33

Scambio di capacità di bilanciamento

1. Due o più TSO che si scambiano o intendono scambiarsi la capacità di bilanciamento elaborano una proposta che definisca norme e processi comuni e armonizzati per lo scambio e l'acquisizione di capacità di bilanciamento, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 32.

2. Salvo se si applica il modello TSO-BSP di cui all'articolo 35, lo scambio di capacità di bilanciamento è sempre eseguito in base al modello TSO-TSO in cui due o più TSO stabiliscono un metodo di acquisizione comune di capacità di bilanciamento tenendo conto della capacità interzonale disponibile e dei limiti operativi definiti nel titolo VIII, parte IV, capi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1485.

3. Tutti i TSO che procedono a scambi di capacità di bilanciamento trasmettono tutte le offerte di acquisto di capacità di bilanciamento da prodotti standard alla funzione di ottimizzazione dell'acquisizione di capacità. I TSO non modificano né ritirano le offerte di acquisto di capacità di bilanciamento e le includono nella procedura di acquisizione, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 26 e 27.


4. Tutti i TSO che scambiano capacità di bilanciamento assicurano la disponibilità della capacità interzonale e la conformità ai requisiti relativi alla sicurezza operativa definiti nel regolamento (UE) 2017/1485, mediante:

- a) la metodologia per il calcolo della probabilità di disponibilità di capacità interzonale dopo l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale di cui al paragrafo 6, oppure;
- b) le metodologie di allocazione della capacità interzonale negli orizzonti temporali di bilanciamento di cui al titolo IV, capo 2.

5. Ciascun TSO che si avvale della metodologia di calcolo della probabilità che la capacità interzonale sia disponibile dopo l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale informa gli altri TSO del blocco LFC del rischio d'indisponibilità di capacità di riserva nell'area o nelle aree di programmazione della propria area di controllo, che può compromettere la conformità ai requisiti di cui all'articolo 157, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1485.

6. I TSO che scambiano capacità di bilanciamento per riserve di ripristino della frequenza e riserve di sostituzione possono elaborare una proposta di metodologia di calcolo della probabilità che la capacità interzonale sia disponibile dopo l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale. Nella metodologia figurano almeno:

- a) le procedure di notifica agli altri TSO del blocco LFC;
- b) la descrizione della procedura di valutazione del periodo pertinente per lo scambio di capacità di bilanciamento;



- c) il metodo per valutare il rischio di indisponibilità della capacità interzonale dovuta a indisponibilità previste e imprevedute o a congestioni;
 - d) il metodo per valutare il rischio di insufficienza della capacità di riserva dovuta all'indisponibilità di capacità interzonale;
 - e) i requisiti di una soluzione alternativa in caso di indisponibilità di capacità interzonale o di capacità di riserva insufficiente;
 - f) i requisiti di revisione ex post e di monitoraggio dei rischi;
 - g) le disposizioni per procedere al regolamento di cui al titolo V.
7. I TSO non aumentano il margine operativo di trasmissione calcolato secondo le disposizioni del regolamento (UE) 2015/1222 a causa dello scambio di capacità di bilanciamento per riserve di ripristino della frequenza e riserve di sostituzione.

Articolo 34

Trasferimento della capacità di bilanciamento

1. All'interno della zona geografica in cui ha avuto luogo l'acquisizione di capacità di bilanciamento i TSO consentono ai prestatori di servizi di bilanciamento di trasferire i loro obblighi di fornire capacità di bilanciamento. Il TSO o i TSO interessati possono chiedere un'esenzione se i periodi contrattuali della capacità di bilanciamento di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), sono comunque inferiori a una settimana.
2. Il trasferimento di capacità di bilanciamento è consentito almeno fino a un'ora prima dell'inizio del giorno di consegna.
3. Il trasferimento di capacità di bilanciamento è consentito se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) il prestatore di servizi di bilanciamento ha superato con esito positivo la procedura di qualificazione per la capacità oggetto del trasferimento;
 - b) non si prevede che il trasferimento metta a repentaglio la sicurezza operativa;
 - c) il trasferimento di capacità di bilanciamento non supera i limiti operativi di cui al titolo VIII, parte IV, capi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1485.
4. Il trasferimento di capacità di bilanciamento, se comporta l'uso della capacità interzonale, è consentito solo qualora:
 - a) la capacità interzonale necessaria a tal fine sia già disponibile in seguito a precedenti procedure di allocazione di cui al titolo IV, capo 2;
 - b) la capacità interzonale sia disponibile secondo la metodologia di calcolo della probabilità che la capacità interzonale sia disponibile dopo l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale di cui all'articolo 33, paragrafo 6.
5. Il TSO che non consente il trasferimento di capacità di bilanciamento ne spiega il motivo ai prestatori di servizi di bilanciamento interessati.


CAPO 3

Modello TSO-BSP

Articolo 35

Scambio di servizi di bilanciamento

1. Due o più TSO, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di regolamentazione competenti a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE, possono elaborare una proposta d'applicazione del modello TSO-BSP.
2. La proposta d'applicazione di un modello TSO-BSP comprende:
 - a) l'analisi costi-benefici di cui all'articolo 61 che identifica l'utilità di applicare il modello TSO-BSP almeno per l'area o le aree di programmazione dei TSO interessati;
 - b) il periodo di applicazione richiesto;
 - c) una descrizione della metodologia per assicurare sufficiente capacità interzonale conformemente all'articolo 33, paragrafo 6.



3. Quando si applica il modello TSO-BSP, i TSO e i prestatori di servizi di bilanciamento possono essere esentati dall'applicazione dei requisiti di cui all'articolo 16, paragrafi 2, 4 e 5, e all'articolo 29, paragrafo 9, per le procedure pertinenti.
4. Quando si applica il modello TSO-BSP, i TSO interessati concordano i requisiti tecnici e contrattuali e gli scambi di informazioni per l'attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento. Il TSO contraente e il prestatore di servizi di bilanciamento stabiliscono le disposizioni contrattuali in base al modello TSO-BSP.
5. Il modello TSO-BSP può essere applicato allo scambio di energia di bilanciamento da riserve per il ripristino della frequenza soltanto se è applicato anche allo scambio di capacità di bilanciamento da riserve per il ripristino della frequenza.
6. Il modello TSO-BSP può essere applicato allo scambio di energia di bilanciamento da riserve di sostituzione se è applicato allo scambio di capacità di bilanciamento per riserve di sostituzione o se uno dei due TSO interessati non gestisce il processo delle riserve di sostituzione nell'ambito della struttura del controllo frequenza/potenza di cui alla parte IV del regolamento (UE) 2017/1485.
7. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti gli scambi di capacità di bilanciamento si basano sul modello TSO-TSO. Tale requisito non si applica al modello TSO-BSP per le riserve di sostituzione se uno dei due TSO interessati non gestisce il processo delle riserve di sostituzione nell'ambito della struttura del controllo frequenza/potenza di cui alla parte IV del regolamento (UE) 2017/1485.

TITOLO IV

CAPACITÀ INTERZONALE PER I SERVIZI DI BILANCIAMENTO

CAPO 1

Scambio di energia di bilanciamento o processo di compensazione dello sbilanciamento

Articolo 36


Uso della capacità interzonale

1. Tutti i TSO usano la capacità interzonale disponibile, calcolata conformemente all'articolo 37, paragrafi 2 e 3, per lo scambio di energia di bilanciamento o per l'esecuzione del processo di compensazione dello sbilanciamento.
2. Due o più TSO che procedono allo scambio di capacità di bilanciamento possono usare la capacità interzonale per lo scambio di energia di bilanciamento quando detta capacità interzonale è:
 - a) disponibile a norma dell'articolo 33, paragrafo 6;
 - b) rilasciata a norma dell'articolo 38, paragrafi 8 e 9;
 - c) allocata a norma degli articoli 40, 41 e 42.

Articolo 37

Calcolo della capacità interzonale

1. Dopo l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale, i TSO aggiornano continuamente la disponibilità della capacità interzonale per lo scambio di energia di bilanciamento o per l'esecuzione del processo di compensazione dello sbilanciamento. La capacità interzonale è aggiornata ogni volta che ne viene usata una parte o quando è ricalcolata.
2. Prima di applicare la metodologia di calcolo della capacità di cui al paragrafo 3, i TSO usano la capacità interzonale rimanente dopo l'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale.
3. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità sviluppano una metodologia di calcolo della capacità interzonale entro l'orizzonte temporale per lo scambio di energia di bilanciamento o per l'esecuzione del processo di compensazione dello sbilanciamento. La metodologia evita distorsioni del mercato ed è coerente con la metodologia di calcolo della capacità interzonale applicata nell'orizzonte temporale infragiornaliero di cui al regolamento (UE) 2015/1222.



CAPO 2

Scambio di capacità di bilanciamento o condivisione delle riserve

Articolo 38

Requisiti generali

1. Due o più TSO, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di regolamentazione competenti a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE, possono elaborare una proposta di applicazione di uno dei seguenti processi:

- a) processo di allocazione coottimizzata di cui all'articolo 40;
- b) processo di allocazione basato sul mercato di cui all'articolo 41;
- c) processo di allocazione basato sull'analisi dell'efficienza economica di cui all'articolo 42.

La capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve prima dell'entrata in vigore del presente regolamento può continuare a essere usata a tale scopo fino alla scadenza del periodo contrattuale.

2. La proposta di applicazione del processo di allocazione comprende:

- a) i confini tra zone di offerta, l'orizzonte temporale del mercato, la durata dell'applicazione e la metodologia da applicare;
- b) in caso di processo di allocazione basato sull'analisi dell'efficienza economica, il volume della capacità interzonale allocata e l'analisi dell'efficienza economica effettiva che giustifica l'efficienza dell'allocazione.

3. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO elaborano una proposta per armonizzare la metodologia del processo di allocazione della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve per orizzonte temporale a norma dell'articolo 40 e, se del caso, a norma degli articoli 41 e 42.

4. La capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve è usata esclusivamente per riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale, per riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica e per riserve di sostituzione. Il margine operativo di trasmissione, calcolato a norma del regolamento (UE) 2015/1222, è usato per la gestione e lo scambio di riserve per il contenimento della frequenza, fatti salvi gli interconnettori in corrente continua («c.c.») per i quali la capacità interzonale per la gestione e lo scambio di riserve per il contenimento della frequenza può anche essere allocata secondo quanto disposto dal paragrafo 1.

5. I TSO possono allocare la capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve solo se la capacità interzonale è calcolata secondo le metodologie di cui ai regolamenti (UE) 2015/1222 e (UE) 2016/1719.

6. Nel calcolo della capacità interzonale i TSO considerano la capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve come capacità interzonale già allocata.

7. Se i detentori di diritti fisici di trasmissione usano la capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento, la capacità è considerata nominata esclusivamente al fine di escluderla dall'applicazione del principio detto «use-it-or-sell-it» (uso o vendita, 'UIOSI').

8. Tutti i TSO che scambiano capacità di bilanciamento o condividono riserve valutano periodicamente se la capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve è ancora necessaria a tal fine. Se si applica il processo di allocazione basato sull'analisi dell'efficienza economica, si procede alla valutazione almeno una volta l'anno. La capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve che non è più necessaria è rilasciata il prima possibile e restituita nei successivi orizzonti temporali di allocazione della capacità. Tale capacità non è più considerata già allocata nel calcolo della capacità interzonale.

9. La capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve che non è stata usata per il corrispondente scambio di energia di bilanciamento è rilasciata per lo scambio di energia di bilanciamento con tempi di attivazione più brevi o per eseguire il processo di compensazione dello sbilanciamento.



Articolo 39

Calcolo del valore di mercato della capacità interzonale

1. Il valore di mercato della capacità interzonale per lo scambio di energia e per lo scambio di capacità di bilanciamento o la condivisione delle riserve in un processo di allocazione coottimizzato o basato sul mercato si basa sui valori di mercato effettivi o previsti della capacità interzonale.
2. Il valore di mercato effettivo della capacità interzonale per lo scambio di energia è calcolato in base alle offerte di acquisto degli operatori nei mercati del giorno prima e tiene conto, se pertinente e possibile, delle offerte di acquisto previste degli operatori nei mercati infragiornalieri.
3. Il valore di mercato effettivo della capacità interzonale per lo scambio della capacità di bilanciamento usato in un processo di allocazione coottimizzato o basato sul mercato è calcolato in base alle offerte di acquisizione di capacità di bilanciamento presentate alla funzione di ottimizzazione dell'acquisizione di capacità di cui all'articolo 33, paragrafo 3.
4. Il valore di mercato effettivo della capacità interzonale per la condivisione delle riserve usato in un processo di allocazione coottimizzato o basato sul mercato è calcolato in base ai costi risparmiati nell'acquisizione di capacità di bilanciamento.
5. Il valore di mercato previsto della capacità interzonale si basa su uno dei seguenti principi:
 - a) l'uso di indicatori trasparenti del valore di mercato della capacità interzonale; oppure
 - b) l'uso di una metodologia di previsione che consente la valutazione accurata e attendibile del valore di mercato della capacità interzonale.


Il valore di mercato previsto della capacità interzonale per lo scambio di energia tra zone di offerta è calcolato in base alle differenze previste nei prezzi dei mercati del giorno prima e, se pertinente e possibile, nei prezzi dei mercati infragiornalieri tra zone di offerta. Nel calcolare il valore di mercato previsto, si tengono in debito conto altri fattori pertinenti che influenzano i modelli di domanda e generazione nelle diverse zone di offerta.

6. L'efficienza della metodologia di previsione di cui al paragrafo 5, lettera b), che comprende un confronto del valore di mercato previsto e del valore di mercato effettivo della capacità interzonale, può essere riesaminata dalle autorità di regolamentazione competenti. Se la contrattazione si svolge non più di due giorni prima della fornitura di capacità di bilanciamento, le autorità di regolamentazione competenti possono, in seguito a detto riesame, definire un limite diverso da quello di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 40

Processo di allocazione coottimizzato

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO elaborano una proposta di metodologia per il processo di allocazione coottimizzato della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve. La metodologia si applica allo scambio di capacità di bilanciamento o alla condivisione delle riserve con periodo contrattuale non superiore a un giorno e se la contrattazione si svolge non più di un giorno prima della fornitura di capacità di bilanciamento. La metodologia comprende:
 - a) la procedura di notifica del ricorso al processo di allocazione coottimizzato;
 - b) la descrizione dettagliata delle modalità di allocazione della capacità interzonale alle offerte inerenti allo scambio di energia e alle offerte inerenti allo scambio di capacità di bilanciamento o alla condivisione delle riserve in un unico processo di ottimizzazione per le aste implicite ed esplicite;
 - c) la descrizione dettagliata del metodo di determinazione dei prezzi, del regime dell'irrevocabilità e della ripartizione delle rendite di congestione per la capacità interzonale che è stata allocata alle offerte di acquisto per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve tramite il processo di allocazione coottimizzato;
 - d) la procedura volta a definire il volume massimo della capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve.



2. La metodologia è basata sul confronto tra il valore di mercato effettivo della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve e il valore di mercato effettivo della capacità interzonale per lo scambio di energia.
3. Il metodo di determinazione dei prezzi, il regime dell'irrevocabilità e la ripartizione delle rendite di congestione per la capacità interzonale allocata alle offerte di acquisto per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve tramite il processo di allocazione coottimizzato assicurano pari trattamento rispetto alla capacità interzonale allocata alle offerte di acquisto per lo scambio di energia.
4. La capacità interzonale allocata alle offerte di acquisto per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve tramite il processo di allocazione coottimizzato è usata unicamente per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve e per lo scambio associato di energia di bilanciamento.

Articolo 41

Processo di allocazione basato sul mercato

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità possono elaborare una proposta di metodologia per un processo di allocazione della capacità interzonale basato sul mercato per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve. La metodologia si applica allo scambio di capacità di bilanciamento o alla condivisione delle riserve con periodo contrattuale non superiore a un giorno e se la contrattazione si svolge non più di una settimana prima della fornitura di capacità di bilanciamento. La metodologia comprende:

- a) la procedura di notifica del ricorso al processo di allocazione basato sul mercato;
- b) la descrizione dettagliata delle modalità di determinazione del valore di mercato effettivo della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve e del valore di mercato previsto della capacità interzonale per lo scambio di energia e, se del caso, del valore di mercato effettivo della capacità interzonale per gli scambi di energia e del valore di mercato previsto della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve;
- c) la descrizione dettagliata del metodo di determinazione dei prezzi, del regime dell'irrevocabilità e della ripartizione delle rendite di congestione per la capacità interzonale che è stata allocata alle offerte di acquisto per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve tramite il processo di allocazione basato sul mercato;
- d) la procedura volta a definire il volume massimo della capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve a norma del paragrafo 2.


2. La capacità interzonale allocata in base a un processo basato sul mercato è limitata al 10 % della capacità disponibile per lo scambio di energia del precedente anno civile di riferimento tra zone di offerta o, in caso di nuovi interconnettori, al 10 % della capacità tecnica installata totale dei nuovi interconnettori.

Questa limitazione del volume può non applicarsi se la contrattazione si svolge non più di due giorni prima della fornitura di capacità di bilanciamento o se i confini tra zone di offerta sono connessi tramite interconnettori in corrente continua, fino a quando il processo di allocazione coottimizzato non sarà armonizzato a livello di Unione a norma dell'articolo 38, paragrafo 3.

3. La metodologia è basata sul confronto tra il valore di mercato effettivo della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve e il valore di mercato previsto della capacità interzonale per lo scambio di energia, o sul confronto tra il valore di mercato previsto della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve e il valore di mercato effettivo della capacità interzonale per lo scambio di energia.

4. Il metodo di determinazione dei prezzi, il regime dell'irrevocabilità e la ripartizione delle rendite di congestione per la capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve tramite il processo basato sul mercato assicurano pari trattamento rispetto alla capacità interzonale allocata per lo scambio di energia.

5. La capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve tramite il processo di allocazione basato sul mercato è usata solo per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve e il corrispondente scambio di energia di bilanciamento.



Articolo 42

Processo di allocazione sulla base di un'analisi dell'efficienza economica

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità possono elaborare una proposta di metodologia per l'allocazione di capacità interzonale sulla base di un'analisi dell'efficienza economica. La metodologia si applica allo scambio di capacità di bilanciamento o alla condivisione delle riserve con periodo contrattuale superiore a un giorno e se la contrattazione si svolge più di una settimana prima della fornitura di capacità di bilanciamento. La metodologia comprende:

- a) disposizioni e principi di allocazione della capacità interzonale in base a un'analisi dell'efficienza economica;
- b) la descrizione dettagliata delle modalità di determinazione del valore di mercato previsto della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve e una stima del valore di mercato della capacità interzonale per lo scambio di energia;
- c) la descrizione dettagliata del metodo di determinazione dei prezzi, del regime dell'irrevocabilità e della ripartizione delle rendite di congestione per la capacità interzonale allocata in base ad un'analisi dell'efficienza economica;
- d) il volume massimo della capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve a norma del paragrafo 2.

2. L'allocazione della capacità interzonale basata su un'analisi dell'efficienza economica è limitata al 5 % della capacità disponibile per lo scambio di energia del precedente anno civile di riferimento tra zone di offerta o, in caso di nuovi interconnettori, al 10 % della capacità tecnica installata totale dei nuovi interconnettori. Questa limitazione del volume può non applicarsi se i confini tra zone di offerta sono connessi tramite interconnettori in corrente continua, fino a quando il processo di allocazione coottimizzato o basato sul mercato non sarà armonizzato a livello di Unione a norma dell'articolo 38, paragrafo 3.

3. La metodologia di allocazione della capacità interzonale sulla base di un'analisi dell'efficienza economica poggia sul confronto tra il valore di mercato previsto della capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve e il valore di mercato previsto della capacità interzonale per lo scambio di energia.

4. Il metodo di determinazione dei prezzi, il regime dell'irrevocabilità e la ripartizione delle rendite di congestione per la capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve sulla base di un'analisi dell'efficienza economica assicurano pari trattamento rispetto alla capacità interzonale allocata per lo scambio di energia.

5. I TSO di cui al paragrafo 1 elaborano una proposta relativa a un elenco delle singole allocazioni di capacità interzonale in base a un'analisi dell'efficienza economica. L'elenco include:

- a) l'indicazione del confine fra zone di offerta;
- b) il volume della capacità interzonale allocata;
- c) il periodo durante il quale la capacità interzonale sarebbe allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento o per la condivisione delle riserve;
- d) l'analisi economica che giustifica l'efficienza dell'allocazione.

6. I TSO di cui al paragrafo 1 riesaminano il valore della capacità interzonale allocata nella procedura di acquisizione della capacità di bilanciamento e rilasciano la capacità interzonale allocata che non serve più allo scambio di capacità di bilanciamento né alla condivisione delle riserve.


Articolo 43

Uso della capacità interzonale da parte dei prestatori di servizi di bilanciamento

1. I prestatori di servizi di bilanciamento che hanno un contratto di capacità di bilanciamento con un TSO in base al modello TSO-BSP di cui all'articolo 35 hanno il diritto di usare la capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento se sono titolari dei diritti fisici di trasmissione.

2. I prestatori di servizi di bilanciamento che usano la capacità interzonale per lo scambio di capacità di bilanciamento in base al modello TSO-BSP di cui all'articolo 35 procedono alla nomina dei propri diritti fisici di trasmissione per lo scambio di capacità di bilanciamento ai TSO interessati. I diritti fisici di trasmissione danno ai titolari il diritto di procedere alla nomina dello scambio di energia di bilanciamento ai TSO interessati e sono pertanto esclusi dall'applicazione del principio «uso o vendita» (UIOSI).

3. Nel calcolo della capacità interzonale, la capacità interzonale allocata per lo scambio di capacità di bilanciamento in conformità al paragrafo 2 è considerata capacità interzonale già allocata.



TITOLO V

REGOLAMENTO

CAPO 1

Principi di regolamento

Articolo 44

Principi generali

1. La procedura di regolamento:
 - a) trasmette segnali economici adeguati che riflettono la situazione di sbilanciamento;
 - b) provvede a che gli sbilanciamenti siano regolati a un prezzo che corrisponda al valore in tempo reale dell'energia;
 - c) fornisce incentivi ai responsabili del bilanciamento affinché siano bilanciati o contribuiscano a ripristinare il bilanciamento del sistema;
 - d) agevola l'armonizzazione dei meccanismi di regolamento degli sbilanciamenti;
 - e) fornisce incentivi ai TSO affinché adempiano agli obblighi di cui agli articoli 127, 153, 157 e 160 del regolamento (UE) 2017/1485;
 - f) evita di distorcere gli incentivi destinati ai responsabili del bilanciamento, ai prestatori dei servizi di bilanciamento e ai TSO;
 - g) promuove la concorrenza tra gli operatori del mercato;
 - h) fornisce incentivi ai prestatori di servizi di bilanciamento affinché offrano e forniscano servizi di bilanciamento al TSO di connessione;
 - i) assicura la neutralità finanziaria di tutti i TSO.
2. Ciascuna autorità di regolamentazione competente ai sensi dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE assicura che tutti i TSO di propria competenza non ottengano vantaggi economici né subiscano perdite in relazione al risultato finanziario del regolamento di cui ai capi 2, 3 e 4 del presente titolo durante il periodo di regolamento definito dall'autorità di regolamentazione competente, e provvede a che i risultati finanziari positivi o negativi in seguito al regolamento di cui ai capi 2, 3 e 4 del presente titolo siano comunicati agli utenti della rete in conformità alle disposizioni nazionali applicabili.
3. Ciascun TSO può elaborare una proposta di meccanismo di regolamento supplementare, distinto dal regolamento degli sbilanciamenti, per regolare i costi dell'acquisizione di capacità di bilanciamento di cui al capo 5 del presente titolo, i costi amministrativi e gli altri costi connessi al bilanciamento. Il meccanismo di regolamento supplementare si applica ai responsabili del bilanciamento. A tale scopo sarebbe preferibile introdurre una funzione di determinazione dei prezzi in situazione di scarsità. I TSO che scelgono un altro meccanismo dovrebbero giustificarlo nella proposta. La proposta è subordinata all'approvazione dell'autorità di regolamentazione competente.
4. Ciascuna immissione o ciascun prelievo in o da un'area di programmazione di un TSO sono regolati conformemente al titolo V, capo 3 o capo 4.

CAPO 2

Regolamento dell'energia di bilanciamento

Articolo 45

Calcolo dell'energia di bilanciamento

1. Per quanto concerne il regolamento dell'energia di bilanciamento almeno per il processo di ripristino della frequenza e il processo delle riserve di sostituzione, ogni TSO stabilisce una procedura per:
 - a) calcolare il volume di energia di bilanciamento attivato in base all'attivazione richiesta o misurata;
 - b) richiedere un nuovo calcolo del volume di energia di bilanciamento attivato.



2. Ciascun TSO calcola il volume di energia di bilanciamento attivato conformemente alle procedure di cui al paragrafo 1, lettera a) almeno per:
- ciascun periodo di regolamento degli sbilanciamenti;
 - le proprie aree di sbilanciamento;
 - ciascuna direzione: con segno negativo a indicare il corrispondente prelievo del prestatore di servizi di bilanciamento, e con segno positivo a indicare la corrispondente immissione del prestatore di servizi di bilanciamento.
3. Ciascun TSO di connessione regola tutti i volumi di energia di bilanciamento attivati, calcolati a norma del paragrafo 2, con i prestatori di servizi di bilanciamento interessati.

Articolo 46

Energia di bilanciamento per il processo di contenimento della frequenza

- Ciascun TSO di connessione può provvedere al calcolo e al regolamento del volume di energia di bilanciamento attivato per il processo di contenimento della frequenza con i prestatori di servizi di bilanciamento di cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 2.
- Il prezzo — positivo, negativo o pari a zero — del volume di energia di bilanciamento attivato per il processo di contenimento della frequenza è definito per ciascuna direzione come indicato nella tabella 1:

Tabella 1

Pagamento dell'energia di bilanciamento

	Prezzo dell'energia di bilanciamento positivo	Prezzo dell'energia di bilanciamento negativo
Energia di bilanciamento positiva	Pagamento del TSO al BSP	Pagamento del BSP al TSO
Energia di bilanciamento negativa	Pagamento del BSP al TSO	Pagamento del TSO al BSP

Articolo 47

Energia di bilanciamento per il processo di ripristino della frequenza

- Ciascun TSO di connessione può provvedere al calcolo e al regolamento del volume di energia di bilanciamento attivato per il processo di ripristino della frequenza con i prestatori di servizi di bilanciamento di cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 2.
- Il prezzo - positivo, negativo o pari a zero - del volume di energia di bilanciamento attivato per il processo di ripristino della frequenza è definito per ciascuna direzione conformemente all'articolo 30 come indicato nella tabella 1.

Articolo 48


Energia di bilanciamento per il processo delle riserve di sostituzione

- Ciascun TSO di connessione calcola e regola il volume di energia di bilanciamento attivato per il processo delle riserve di sostituzione con i prestatori di servizi di bilanciamento conformemente all'articolo 45, paragrafi 1 e 2.
- Il prezzo - positivo, negativo o pari a zero - del volume di energia di bilanciamento attivato per il processo delle riserve di sostituzione è definito per ciascuna direzione conformemente all'articolo 30 come indicato nella tabella 1.

Articolo 49

Aggiustamento dello sbilanciamento da applicare ai responsabili del bilanciamento

- Il TSO calcola l'aggiustamento dello sbilanciamento da applicare ai responsabili del bilanciamento interessati per ogni offerta di acquisto di energia di bilanciamento attivata.
- Per le aree di sbilanciamento in cui sono calcolate più posizioni finali per un unico responsabile del bilanciamento a norma dell'articolo 54, paragrafo 3, si può calcolare l'aggiustamento degli sbilanciamenti per ciascuna posizione.
- Per ogni aggiustamento degli sbilanciamenti, ciascun TSO determina il volume di energia di bilanciamento attivato calcolato a norma dell'articolo 45 e i volumi attivati per scopi diversi dal bilanciamento.



CAPO 3

Regolamento degli scambi di energia tra TSO

Articolo 50


Scambi intenzionali di energia

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO elaborano una proposta di disposizioni comuni di liquidazione applicabili a tutti gli scambi intenzionali di energia a seguito di uno o più dei seguenti processi a norma degli articoli 146, 147 e 148 del regolamento (UE) 2017/1485 per ciascuno dei seguenti processi:
 - a) processo delle riserve di sostituzione;
 - b) processo di ripristino della frequenza con attivazione manuale;
 - c) processo di ripristino della frequenza con attivazione automatica;
 - d) processo di compensazione dello sbilanciamento.
2. Ogni funzione di regolamento TSO-TSO effettua il regolamento secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1.
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO che si scambiano intenzionalmente energia all'interno di un'area sincrona elaborano una proposta di disposizioni comuni di regolamento applicabili agli scambi intenzionali di energia a seguito di uno o entrambi i seguenti elementi:
 - a) processo di contenimento della frequenza di cui all'articolo 142 del regolamento (UE) 2017/1485;
 - b) durata della rampa di cui all'articolo 136 del regolamento (UE) 2017/1485.
4. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO connessi in modo asincrono che si scambiano intenzionalmente energia tra aree sincrone elaborano una proposta di disposizioni comuni di regolamento applicabili agli scambi intenzionali di energia a seguito di uno o entrambi i seguenti elementi:
 - a) processo di contenimento della frequenza per la produzione di potenza attiva a livello di area sincrona di cui agli articoli 172 e 173 del regolamento (UE) 2017/1485;
 - b) limiti di rampa per la produzione di potenza attiva a livello di area sincrona di cui all'articolo 137 del regolamento (UE) 2017/1485;
5. Le disposizioni comuni di regolamento di cui al paragrafo 1 stabiliscono almeno che lo scambio intenzionale di energia è calcolato in base ai seguenti criteri:
 - a) durante i periodi concordati tra i TSO pertinenti;
 - b) in base alla direzione;
 - c) come integrale dello scambio di potenza calcolato durante i periodi di cui al paragrafo 5, lettera a).
6. Le disposizioni di regolamento comuni che si applicano agli scambi intenzionali di energia conformemente al paragrafo 1, lettere a), b) e c) tengono conto di quanto segue:
 - a) tutti i prezzi dell'energia di bilanciamento stabiliti a norma dell'articolo 30, paragrafo 1;
 - b) la metodologia di determinazione dei prezzi della capacità interzonale utilizzata per lo scambio di energia di bilanciamento a norma dell'articolo 30, paragrafo 3.
7. Le disposizioni di regolamento comuni degli scambi intenzionali di energia di cui al paragrafo 1, lettera d) tengono conto della metodologia di determinazione dei prezzi della capacità interzonale utilizzata per eseguire il processo di compensazione dello sbilanciamento a norma dell'articolo 30, paragrafo 3.
8. Tutti i TSO elaborano un meccanismo coordinato per gli aggiustamenti dei regolamenti tra tutti i TSO.

Articolo 51

Scambi non intenzionali di energia

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO di un'area sincrona elaborano una proposta di disposizioni comuni di regolamento applicabili a tutti gli scambi non intenzionali di energia. La proposta comprende i requisiti seguenti:
 - a) il prezzo degli scambi non intenzionali di energia prelevata dall'area sincrona corrisponde ai prezzi dell'energia di bilanciamento attivata a salire per il processo di ripristino della frequenza o delle riserve di sostituzione nella suddetta area sincrona;



- b) il prezzo degli scambi non intenzionali di energia immessa nell'area sincrona corrisponde ai prezzi dell'energia di bilanciamento attivata a scendere per il processo di ripristino della frequenza o delle riserve di sostituzione nella suddetta area sincrona.
2. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO connessi in modo asincrono elaborano una proposta di disposizioni di regolamento comuni applicabili a tutti gli scambi non intenzionali di energia tra TSO connessi in modo asincrono.
3. Le proposte di disposizioni di regolamento comuni applicabili agli scambi non intenzionali di energia tra TSO assicurano una distribuzione equa e paritaria dei costi e benefici tra essi.
4. Tutti i TSO elaborano un meccanismo coordinato per gli aggiustamenti dei regolamenti tra loro.

CAPO 4

Regolamento degli sbilanciamenti

Articolo 52


Regolamento degli sbilanciamenti

1. Ogni TSO o, se del caso, soggetto terzo nella propria area o nelle proprie aree di programmazione regola, se opportuno, con ciascun responsabile del bilanciamento per ciascun periodo di regolamento degli sbilanciamenti conformemente all'articolo 53 tutti gli sbilanciamenti calcolati conformemente agli articoli 49 e 54, a fronte del prezzo di sbilanciamento consono calcolato conformemente all'articolo 55.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i TSO elaborano una proposta volta a specificare ulteriormente e ad armonizzare almeno:
- a) il calcolo di un aggiustamento dello sbilanciamento conformemente all'articolo 49 e il calcolo di una posizione, uno sbilanciamento e un volume allocato secondo uno degli approcci di cui all'articolo 54, paragrafo 3;
- b) i principali componenti usati nel calcolo del prezzo di sbilanciamento per tutti gli sbilanciamenti conformemente all'articolo 55, compresi, se opportuno, la definizione del valore dell'attivazione risparmiata di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza o dalle riserve di sostituzione;
- c) l'uso di una determinazione unica del prezzo di sbilanciamento («single pricing») per tutti gli sbilanciamenti conformemente all'articolo 55 che determina un prezzo unico per gli sbilanciamenti positivi e gli sbilanciamenti negativi per ciascun'area di prezzo di sbilanciamento nell'arco di un periodo di regolamento degli sbilanciamenti; e
- d) la definizione delle condizioni e della metodologia di applicazione della duplice determinazione del prezzo di sbilanciamento («dual pricing») per tutti gli sbilanciamenti conformemente all'articolo 55, che determina un solo prezzo per gli sbilanciamenti positivi e un solo prezzo per gli sbilanciamenti negativi per ciascun'area di prezzo di sbilanciamento nell'arco di un periodo di regolamento degli sbilanciamenti, che comprende:
- i) le condizioni alle quali un TSO può proporre all'autorità di regolamentazione competente conformemente all'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE di applicare la duplice determinazione dei prezzi, con le debite giustificazioni;
- ii) la metodologia di applicazione della duplice determinazione dei prezzi.
3. La proposta di cui al paragrafo 2 può distinguere tra modelli di autodispacciamento e modelli di dispacciamento centrale.
4. La proposta di cui al paragrafo 2 indica una data di attuazione non oltre diciotto mesi dall'approvazione di tutte le autorità di regolamentazione competenti conformemente all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 53

Periodo di regolamento degli sbilanciamenti

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO applicano il periodo di regolamento degli sbilanciamenti di 15 minuti in tutte le aree di programmazione assicurando nel contempo che tutti i limiti del periodo rilevante di mercato coincidano con i limiti del periodo di regolamento degli sbilanciamenti.
2. I TSO di un'area sincrona possono chiedere congiuntamente un'esenzione dal requisito di cui al paragrafo 1.
3. Le autorità di regolamentazione competenti di un'area sincrona, quando concedono un'esenzione dal requisito di cui al paragrafo 1 e su richiesta congiunta dei TSO dell'area sincrona in questione o di propria iniziativa, procedono a effettuare, in collaborazione con l'Agenzia e almeno ogni tre anni, un'analisi costi-benefici dell'armonizzazione del periodo di regolamento degli sbilanciamenti entro e tra le aree sincrone.



Articolo 54

Calcolo degli sbilanciamenti

1. Ciascun TSO calcola all'interno della propria area o delle proprie aree di programmazione, se opportuno, la posizione finale, il volume allocato, l'aggiustamento dello sbilanciamento e lo sbilanciamento:
 - a) per ciascun responsabile del bilanciamento;
 - b) per ciascun periodo di regolamento degli sbilanciamenti;
 - c) in ciascun'area di sbilanciamento.
2. L'area di sbilanciamento corrisponde all'area di programmazione, salvo in caso di modello centrale di dispacciamento in cui l'area di sbilanciamento può costituire una parte dell'area di programmazione.
3. Fino all'attuazione della proposta di cui all'articolo 52, paragrafo 2, ciascun TSO calcola la posizione finale di un responsabile del bilanciamento secondo uno dei metodi seguenti:
 - a) il responsabile del bilanciamento ha una posizione finale unica che corrisponde alla somma dei suoi programmi di scambi commerciali esterni ed interni;
 - b) il responsabile del bilanciamento ha due posizioni finali: la prima corrisponde alla somma dei programmi di scambi commerciali esterni ed interni di generazione, la seconda corrisponde alla somma dei programmi di scambi commerciali esterni ed interni di consumo;
 - c) nel modello di dispacciamento centrale il responsabile del bilanciamento può avere diverse posizioni finali per area di sbilanciamento, corrispondenti ai programmi di generazione degli impianti di generazione o ai programmi di consumo degli impianti di consumo.
4. Ciascun TSO elabora disposizioni per:
 - a) calcolare la posizione finale;
 - b) determinare il volume allocato;
 - c) determinare l'aggiustamento dello sbilanciamento di cui all'articolo 49;
 - d) calcolare lo sbilanciamento;
 - e) richiedere a un responsabile del bilanciamento di calcolare nuovamente lo sbilanciamento.
5. Per il responsabile del bilanciamento che non tratta immissioni o prelievi non si calcola il volume allocato.
6. Lo sbilanciamento indica la dimensione e la direzione dell'operazione di regolamento tra il responsabile del bilanciamento e il TSO; lo sbilanciamento può essere:
 - a) negativo, a indicare un disavanzo del responsabile del bilanciamento, oppure
 - b) positivo, a indicare un avanzo del responsabile del bilanciamento.

Articolo 55


Prezzo di sbilanciamento

1. Il TSO stabilisce disposizioni per calcolare il prezzo di sbilanciamento, che può essere positivo, pari a zero o negativo, come indicato nella tabella 2:

Tabella 2

Pagamento dello sbilanciamento

	Prezzo di sbilanciamento positivo	Prezzo di sbilanciamento negativo
Sbilanciamento positivo	Pagamento del TSO al BRP	Pagamento del BRP al TSO
Sbilanciamento negativo	Pagamento del BRP al TSO	Pagamento del TSO al BRP



2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 includono una definizione del valore dell'attivazione risparmiata di energia di bilanciamento da riserve per il ripristino della frequenza o da riserve di sostituzione.
3. Ciascun TSO determina il prezzo di sbilanciamento per:
 - a) ciascun periodo di regolamento degli sbilanciamenti;
 - b) le proprie aree di sbilanciamento;
 - c) ciascuna direzione di sbilanciamento.
4. Il prezzo di sbilanciamento di uno sbilanciamento negativo non deve essere inferiore:
 - a) al prezzo medio ponderato dell'energia di bilanciamento positiva attivata dalle riserve per il ripristino della frequenza e dalle riserve di sostituzione, oppure
 - b) in caso di non attivazione dell'energia di bilanciamento in una direzione o nell'altra durante il periodo di regolamento degli sbilanciamenti, al valore dell'attivazione risparmiata di energia di bilanciamento da riserve per il ripristino della frequenza o da riserve di sostituzione.
5. Il prezzo di sbilanciamento di uno sbilanciamento positivo non deve essere superiore:
 - a) al prezzo medio ponderato dell'energia di bilanciamento negativa attivata dalle riserve per il ripristino della frequenza e dalle riserve di sostituzione, oppure
 - b) in caso di non attivazione dell'energia di bilanciamento in una direzione o nell'altra durante il periodo di regolamento degli sbilanciamenti, al valore dell'attivazione risparmiata di energia di bilanciamento da riserve per il ripristino della frequenza o da riserve di sostituzione.
6. Se nello stesso periodo di regolamento degli sbilanciamenti è stata attivata energia di bilanciamento sia positiva che negativa da riserve per il ripristino della frequenza o da riserve di sostituzione, il prezzo di regolamento dello sbilanciamento per sbilanciamento positivo e sbilanciamento negativo è determinato in base ad almeno uno dei principi di cui ai paragrafi 4 e 5.

CAPO 5

Regolamento della capacità di bilanciamento

Articolo 56


Acquisizione all'interno di un'area di programmazione

1. Ciascun TSO di un'area di programmazione che si avvale delle offerte di acquisto di capacità di bilanciamento stabilisce disposizioni per il regolamento almeno delle riserve per il ripristino della frequenza e delle riserve di sostituzione conformemente ai requisiti di cui all'articolo 32.
2. Ciascun TSO di un'area di programmazione che si avvale delle offerte di acquisto di capacità di bilanciamento provvede al regolamento di almeno tutte le riserve per il ripristino della frequenza e tutte le riserve di sostituzione acquisite conformemente ai requisiti di cui all'articolo 32.

Articolo 57

Acquisizione fuori area di programmazione

1. Tutti i TSO che scambiano capacità di bilanciamento stabiliscono le disposizioni di regolamento della capacità di bilanciamento acquisita di cui agli articoli 33 e 35.
2. Tutti i TSO che scambiano capacità di bilanciamento provvedono al regolamento congiunto della capacità di bilanciamento acquisita mediante la funzione di regolamento TSO-TSO di cui all'articolo 33. I TSO che scambiano capacità di bilanciamento in base al modello TSO-BSP provvedono al regolamento della capacità di bilanciamento acquisita a norma dell'articolo 35.
3. Tutti i TSO che scambiano capacità di bilanciamento stabiliscono le disposizioni di regolamento dell'allocazione della capacità interzonale a norma delle disposizioni del titolo IV, capo 2.
4. Tutti i TSO che scambiano capacità di bilanciamento procedono al regolamento della capacità interzonale allocata a norma delle disposizioni del titolo IV, capo 2.



TITOLO VI

ALGORITMO

Articolo 58

Algoritmi di bilanciamento

1. Nelle proposte di cui agli articoli 19, 20 e 21, tutti i TSO elaborano algoritmi che servono alle funzioni di ottimizzazione dell'attivazione per attivare le offerte di acquisto di energia di bilanciamento. Gli algoritmi:
 - a) rispettano il metodo di attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento di cui all'articolo 29;
 - b) rispettano il metodo di determinazione dei prezzi dell'energia di bilanciamento di cui all'articolo 30;
 - c) tengono conto della descrizione del processo di compensazione dello sbilanciamento e dell'attivazione transfrontaliera di cui al titolo III, parte IV, del regolamento (UE) 2017/1485.
2. Nella proposta di cui all'articolo 22 tutti i TSO elaborano un algoritmo che serve alla funzione del processo di compensazione dello sbilanciamento. L'algoritmo riduce al minimo la controattivazione delle risorse di bilanciamento grazie all'avvio del processo di compensazione dello sbilanciamento di cui alla parte IV del regolamento (UE) 2017/1485.
3. Nella proposta di cui all'articolo 33 due o più TSO che si scambiano capacità di bilanciamento elaborano algoritmi che servono alla funzione di ottimizzazione dell'acquisizione di capacità per acquisire offerte di acquisto di capacità di bilanciamento. Gli algoritmi:
 - a) riducono al minimo i costi di acquisizione complessivi di tutta la capacità di bilanciamento acquisita congiuntamente;
 - b) se del caso, tengono conto della disponibilità della capacità interzonale compresi gli eventuali relativi costi di fornitura.
4. Tutti gli algoritmi elaborati conformemente al presente articolo:
 - a) rispettano i vincoli di sicurezza operativa;
 - b) tengono conto dei vincoli tecnici e di rete;
 - c) se pertinente, tengono conto della capacità interzonale disponibile.


TITOLO VII

COMUNICAZIONE

Articolo 59

Relazione europea sull'integrazione dei mercati del bilanciamento

1. L'ENTSO-E pubblica una relazione europea di monitoraggio, in cui è descritta e analizzata l'attuazione del presente regolamento e sono illustrati i progressi compiuti in merito all'integrazione dei mercati del bilanciamento in Europa, nel rispetto della riservatezza delle informazioni conformemente all'articolo 11.
2. Il formato della relazione varia come segue:
 - a) due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni due anni, è pubblicata una relazione dettagliata;
 - b) tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni due anni, è pubblicata una sintesi della relazione per valutare i progressi e aggiornare gli indicatori di rendimento.
3. La relazione di cui al paragrafo 2, lettera a), contiene:
 - a) la descrizione e l'analisi del processo di armonizzazione e di integrazione e i progressi compiuti in termini di armonizzazione e integrazione dei mercati del bilanciamento grazie all'applicazione del presente regolamento;
 - b) la descrizione dello stato dei progetti di attuazione conformemente al presente regolamento;
 - c) la valutazione della compatibilità tra i vari progetti di attuazione e uno studio degli sviluppi che potrebbero presentare un rischio per l'integrazione futura;
 - d) l'analisi dell'evoluzione degli scambi di capacità di bilanciamento e della condivisione delle riserve e la descrizione dei possibili ostacoli, dei presupposti e delle misure per rafforzare ulteriormente lo scambio di capacità di bilanciamento e la condivisione delle riserve;




- e) la descrizione degli scambi di servizi di bilanciamento attuali e l'analisi di quelli potenziali;
 - f) l'analisi dell'idoneità dei prodotti standard alla luce degli ultimi sviluppi e l'evoluzione delle diverse risorse di bilanciamento, con proposte di eventuali miglioramenti dei prodotti standard;
 - g) la valutazione della necessità di armonizzare ulteriormente i prodotti standard e dei possibili effetti dell'assenza di armonizzazione sull'integrazione dei mercati del bilanciamento;
 - h) la valutazione dell'esistenza dei prodotti specifici e dei motivi per cui i TSO se ne servono, nonché degli effetti sull'integrazione dei mercati del bilanciamento;
 - i) la valutazione dei progressi compiuti nell'armonizzazione delle caratteristiche principali del regolamento degli sbilanciamenti nonché le conseguenze e le possibili distorsioni dovute all'assenza di armonizzazione;
 - j) i risultati dell'analisi costi-benefici di cui all'articolo 61.
4. L'ENTSO-E stabilisce indicatori di rendimento dei mercati del bilanciamento che saranno usati nelle relazioni. Gli indicatori di rendimento rispecchiano:
- a) la disponibilità delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento, comprese le offerte di acquisto di capacità di bilanciamento;
 - b) i vantaggi finanziari e i risparmi dovuti alla compensazione dello sbilanciamento, allo scambio di servizi di bilanciamento e alla condivisione delle riserve;
 - c) i benefici derivanti dall'uso di prodotti standard;
 - d) il costo totale del bilanciamento;
 - e) l'efficienza economica e l'affidabilità dei mercati del bilanciamento;
 - f) le eventuali inefficienze e distorsioni dei mercati del bilanciamento;
 - g) le perdite di efficienza dovute ai prodotti specifici;
 - h) il volume e il prezzo dell'energia di bilanciamento usata ai fini del bilanciamento, sia disponibile che attivata, da prodotti standard e da prodotti specifici;
 - i) i prezzi dello sbilanciamento e gli sbilanciamenti del sistema;
 - j) l'evoluzione dei prezzi dei servizi di bilanciamento degli anni precedenti;
 - k) il confronto tra costi e benefici previsti e realizzati da tutte le allocazioni di capacità interzonale ai fini del bilanciamento.
5. Prima di trasmettere la relazione finale, l'ENTSO-E ne redige una proposta. La proposta definisce la struttura della relazione, il contenuto e gli indicatori di rendimento che saranno usati nella relazione. La proposta è consegnata all'Agenzia che ha il diritto di chiedere modifiche entro due mesi dalla trasmissione della proposta.
6. La relazione di cui al paragrafo 2, lettera a) contiene anche una sintesi in inglese della relazione di ciascun TSO sul bilanciamento di cui all'articolo 60.
7. Le relazioni contengono informazioni e indicatori disaggregati per ogni area di programmazione, confine fra zone di offerta o blocco LFC.
8. L'ENTSO-E pubblica le relazioni su Internet e le trasmette all'Agenzia entro sei mesi dalla fine dell'anno cui si riferiscono.
9. Scaduti i termini entro i quali tutti i TSO si servono delle piattaforme europee a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 21, paragrafo 6, e dell'articolo 22, paragrafo 5, tutti i TSO riesaminano il contenuto e le condizioni di pubblicazione delle relazioni. In base all'esito del riesame, l'ENTSO-E redige una proposta di nuova struttura con il calendario di pubblicazione delle relazioni e la trasmette all'Agenzia. L'Agenzia è autorizzata a chiedere modifiche entro tre mesi dalla presentazione della proposta.

Articolo 60

Relazione del TSO sul bilanciamento

1. Almeno una volta ogni due anni il TSO pubblica una relazione sul bilanciamento che copre i due anni civili precedenti, nel rispetto della riservatezza delle informazioni conformemente all'articolo 11.



2. La relazione sul bilanciamento contiene:
 - a) informazioni sui volumi dei prodotti specifici disponibili, acquisiti e usati, con le relative giustificazioni alle condizioni di cui all'articolo 26;
 - b) un'analisi sintetica del dimensionamento della capacità di riserva con la giustificazione e la spiegazione del fabbisogno calcolato della capacità di riserva;
 - c) un'analisi sintetica della fornitura ottimale della capacità di riserva, con la giustificazione del volume della capacità di bilanciamento;
 - d) un'analisi costi-benefici, con le eventuali inefficienze e distorsioni dovute ai prodotti specifici in termini di concorrenza e frammentazione del mercato, di partecipazione della gestione della domanda e di fonti di energia rinnovabili, d'integrazione dei mercati del bilanciamento e degli effetti collaterali su altri mercati dell'energia elettrica;
 - e) un'analisi delle opportunità dello scambio di capacità di bilanciamento e della condivisione delle riserve;
 - f) la spiegazione e la giustificazione dell'acquisizione di capacità di bilanciamento senza scambio di capacità di bilanciamento o condivisione delle riserve;
 - g) un'analisi dell'efficienza delle funzioni di ottimizzazione dell'attivazione dell'energia di bilanciamento da riserve per il ripristino della frequenza e, se pertinente, da riserve di sostituzione.
3. La relazione sul bilanciamento è redatta in lingua inglese o almeno contiene una sintesi in inglese.
4. In base alle relazioni precedentemente pubblicate, l'autorità di regolamentazione competente, conformemente all'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE, ha il diritto di richiedere modifiche della struttura e del contenuto della successiva relazione del TSO sul bilanciamento.


TITOLO VIII

ANALISI COSTI-BENEFICI

Articolo 61

Analisi costi-benefici

1. I TSO che in base al presente regolamento sono tenuti a effettuare un'analisi costi-benefici ne stabiliscono i criteri e la metodologia, che trasmettono alle autorità di regolamentazione competenti conformemente all'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE al più tardi sei mesi prima dell'inizio della suddetta analisi. Le autorità di regolamentazione competenti hanno il diritto di richiedere congiuntamente modifiche dei criteri e della metodologia.
2. L'analisi dei costi-benefici tiene conto almeno degli elementi di seguito:
 - a) realizzabilità tecnica;
 - b) efficienza economica;
 - c) impatto sulla concorrenza e sull'integrazione dei mercati del bilanciamento;
 - d) costi e benefici dell'attuazione;
 - e) impatto sui costi di bilanciamento europei e nazionali;
 - f) potenziale impatto sui prezzi del mercato europeo dell'energia elettrica;
 - g) capacità dei TSO e dei responsabili del bilanciamento di adempiere ai rispettivi obblighi;
 - h) impatto sui soggetti partecipanti al mercato in termini di ulteriori requisiti tecnici o informatici valutato in collaborazione con i portatori di interesse.
3. Tutti i TSO interessati presentano i risultati dell'analisi costi-benefici alle autorità di regolamentazione competenti, insieme ad una proposta motivata su come risolvere eventuali questioni emerse dall'analisi costi-benefici.



TITOLO IX

DEROGHE E MONITORAGGIO

Articolo 62

Deroghe

1. Conformemente all'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE, l'autorità di regolamentazione può, su richiesta di un TSO o di propria iniziativa, concedere al TSO pertinente una deroga a una o più disposizioni del presente regolamento conformemente ai paragrafi da 2 a 12.
2. Il TSO può richiedere una deroga alle disposizioni seguenti:
 - a) i termini entro i quali il TSO si serve delle piattaforme europee a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 21, paragrafo 6, e dell'articolo 22, paragrafo 5;
 - b) la definizione dell'orario di chiusura delle offerte del processo di programmazione integrato in un modello di dispacciamento centrale a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, e la possibilità di cambiare le offerte nell'ambito del processo di programmazione integrato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 6;
 - c) il volume massimo della capacità interzonale allocata secondo un processo basato sul mercato a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, o un processo basato sull'analisi dell'efficienza economica a norma dell'articolo 42, paragrafo 2;
 - d) l'armonizzazione del periodo di regolamento degli sbilanciamenti di cui all'articolo 53, paragrafo 1;
 - e) l'attuazione delle prescrizioni di cui agli articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56 e 57.
3. La procedura di deroga è trasparente, non discriminatoria, obiettiva, documentata e basata su richiesta motivata.
4. I TSO presentano una richiesta scritta di deroga all'autorità di regolamentazione competente al più tardi sei mesi prima della data di applicazione delle disposizioni per cui chiedono la deroga.
5. La richiesta di deroga contiene le informazioni seguenti:
 - a) le disposizioni per cui si chiede una deroga;
 - b) il periodo di deroga richiesto;
 - c) un piano particolareggiato con un calendario che precisa in che modo è assicurata l'attuazione delle disposizioni in questione del presente regolamento una volta scaduto il periodo di deroga;
 - d) una valutazione delle conseguenze della deroga sui mercati limitrofi;
 - e) una valutazione degli eventuali rischi per l'integrazione dei mercati del bilanciamento in tutta Europa a causa della deroga.
6. L'autorità di regolamentazione competente adotta una decisione in merito alla deroga entro sei mesi dal giorno successivo al ricevimento della richiesta. Il termine può essere prorogato di tre mesi prima che scada se l'autorità di regolamentazione competente chiede informazioni supplementari al TSO richiedente la deroga. Il periodo supplementare inizia dal ricevimento delle informazioni complete.
7. Il TSO che richiede la deroga trasmette le informazioni supplementari richieste dall'autorità di regolamentazione competente entro due mesi dalla richiesta. Se il TSO non fornisce le informazioni richieste entro detto termine, la richiesta di deroga si considera ritirata, a meno che, prima della scadenza:
 - a) l'autorità di regolamentazione competente decida di concedere una proroga, oppure
 - b) il TSO informi l'autorità di regolamentazione competente, con comunicazione motivata, che la richiesta di deroga è completa.
8. Quando valuta la richiesta di deroga o prima di concedere una deroga di propria iniziativa, l'autorità di regolamentazione competente considera i seguenti aspetti:
 - a) le difficoltà collegate all'attuazione della disposizione o delle disposizioni in questione;
 - b) i rischi e le implicazioni della disposizione o delle disposizioni in questione in termini di sicurezza operativa;
 - c) le misure adottate per agevolare l'attuazione della disposizione o delle disposizioni in questione;
 - d) le conseguenze della mancata attuazione della disposizione o delle disposizioni in questione in termini di non discriminazione e di concorrenza rispetto ad altri operatori di mercato europei, in particolare per quanto riguarda la gestione della domanda e le fonti di energia rinnovabili;



- e) l'impatto sull'efficienza economica complessiva e sull'infrastruttura delle reti intelligenti;
- f) l'impatto su altre aree di programmazione e le conseguenze generali sul processo di integrazione dei mercati europei.
9. L'autorità di regolamentazione competente adotta una decisione motivata in merito a una richiesta di deroga o a una deroga concessa di propria iniziativa. Quando concede una deroga, l'autorità di regolamentazione competente ne precisa la durata. La deroga può essere concessa solo una volta e per un periodo massimo di due anni, salvo le deroghe di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), che possono essere concesse fino al 1° gennaio 2025.
10. L'autorità di regolamentazione competente comunica la decisione al TSO, all'Agenzia e alla Commissione europea. La decisione è altresì pubblicata sul suo sito Internet.
11. Le autorità di regolamentazione competenti tengono un registro di tutte le deroghe concesse o rifiutate e, almeno una volta ogni sei mesi, trasmettono all'Agenzia un registro aggiornato e consolidato, di cui una copia è trasmessa all'ENTSO-E.
12. Il registro contiene, in particolare:
- le disposizioni per cui è concessa o rifiutata la deroga;
 - il contenuto della deroga;
 - i motivi per cui la deroga è stata concessa o rifiutata;
 - le conseguenze della concessione della deroga.

Articolo 63

Monitoraggio

1. L'ENTSO-E monitora l'attuazione del presente regolamento conformemente all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 714/2009. Il monitoraggio a cura dell'ENTSO-E riguarda almeno i seguenti punti:
- preparazione della relazione europea sull'integrazione del mercato del bilanciamento di cui all'articolo 59;
 - preparazione di una relazione sul monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento, compreso l'effetto sull'armonizzazione delle disposizioni applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ENTSO-E presenta all'Agenzia, per un parere, il piano di monitoraggio sulle relazioni da preparare e gli eventuali aggiornamenti.
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Agenzia, in collaborazione con l'ENTSO-E, stila un elenco delle informazioni pertinenti che l'ENTSO-E è tenuto a comunicare all'Agenzia, conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009. L'elenco delle informazioni pertinenti può essere aggiornato. L'ENTSO-E tiene una banca dati completa delle informazioni richieste dall'Agenzia in formato digitale standardizzato.
4. I TSO comunicano all'ENTSO-E le informazioni necessarie per espletare le mansioni di cui ai paragrafi 1 e 3.
5. Su richiesta congiunta dell'Agenzia e dell'ENTSO-E, gli operatori del mercato e le altre organizzazioni interessate all'integrazione dei mercati del bilanciamento del sistema elettrico presentano all'ENTSO-E le informazioni necessarie al monitoraggio di cui ai paragrafi 1 e 3, tranne quelle già ottenute dalle autorità di regolamentazione competenti conformemente all'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE, dall'Agenzia o dall'ENTSO-E nell'ambito delle rispettive mansioni di monitoraggio dell'attuazione.


TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 64

Disposizioni transitorie per l'Irlanda e l'Irlanda del Nord

Fatta eccezione per la partecipazione all'elaborazione di termini e condizioni o metodologie, per cui si applicano i rispettivi termini, quanto prescritto dal presente regolamento si applica in Irlanda e in Irlanda del Nord dal 31 dicembre 2019.



*Articolo 65***Entrata in vigore**


1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Per gli articoli 14, 16, 17, 28, 32, da 34 a 36, da 44 a 49 e da 54 a 57, il presente regolamento si applica un anno dopo l'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0243



REGOLAMENTO (UE) 2017/2196 DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 2017****che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Un mercato interno dell'energia perfettamente funzionante e interconnesso è fondamentale per mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, aumentare la competitività e garantire che tutti i consumatori possano acquistare energia a prezzi accessibili.
- (2) Il regolamento (CE) n. 714/2009 stabilisce norme non discriminatorie che disciplinano l'accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.
- (3) Il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione ⁽²⁾, stabilisce norme armonizzate sulla gestione del sistema per i gestori dei sistemi di trasmissione («TSO»), i coordinatori della sicurezza regionale («RSC»), i gestori dei sistemi di distribuzione («DSO») e gli utenti rilevanti della rete («SGU»). Esso individua diversi stati critici del sistema (stato normale, stato d'allerta, stato di emergenza, stato di blackout e di ripristino). Comprende anche i requisiti e i principi per garantire le condizioni che mantengono la sicurezza operativa in tutta l'Unione e promuovere il coordinamento della gestione del sistema, i requisiti e i principi per i processi di pianificazione e programmazione operative necessari ad anticipare le difficoltà legate alla sicurezza nella gestione in tempo reale nonché i requisiti e i principi per il controllo frequenza/potenza e le riserve a livello dell'Unione.
- (4) È necessario sviluppare un insieme comune di requisiti e principi minimi per le procedure e le azioni da realizzare nello specifico durante gli stati di emergenza, blackout e ripristino.
- (5) Sebbene ai TSO competa la responsabilità di mantenere la sicurezza operativa nella propria area di controllo, il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema dell'energia elettrica dell'Unione è un compito condiviso tra tutti i TSO dell'Unione, poiché tutti i sistemi nazionali sono, in una certa misura, interconnessi e un guasto in un'area di controllo potrebbe incidere su altre aree. Il funzionamento efficiente del sistema dell'energia elettrica dell'Unione richiede inoltre una stretta collaborazione e il coordinamento tra le parti interessate.
- (6) È pertanto necessario stabilire requisiti armonizzati per le misure tecniche e organizzative da adottare per prevenire la propagazione o l'aggravarsi di un incidente nel sistema nazionale ed evitare la diffusione del disturbo e dello stato di blackout ad altri sistemi. È necessario inoltre stabilire procedure armonizzate che i TSO dovrebbero attuare al fine di ripristinare lo stato normale o di allerta dopo la diffusione del disturbo o dello stato di blackout.
- (7) Il TSO dovrebbe istituire un piano di difesa e un piano di ripristino del sistema attraverso un approccio in tre fasi: una fase di elaborazione che consiste nel definire il contenuto dettagliato del piano; una fase di attuazione che consiste nello sviluppo e nell'installazione di tutti i mezzi e i servizi necessari per l'attivazione del piano; una fase di attivazione che consiste nell'uso operativo di una o più misure dal piano.
- (8) L'armonizzazione dei requisiti per l'istituzione da parte dei TSO dei rispettivi piani di difesa del sistema dovrebbe garantire l'efficienza complessiva dei piani a livello dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 15.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (GUL 220 del 25.8.2017, pag. 1).



- (9) I TSO dovrebbero assicurare la continuità delle operazioni durante lo stato di emergenza, blackout o ripristino e sospendere le attività di mercato e i processi di accompagnamento del mercato solo in ultima istanza. È opportuno stabilire condizioni chiare, oggettive e armonizzate in base alle quali le operazioni potrebbero essere sospese e successivamente ripristinate.
- (10) Il TSO dovrebbe sostenere, su richiesta, gli altri TSO in stato di emergenza, blackout o ripristino, laddove tale sostegno non porti il sistema del TSO interpellato in uno stato di emergenza o di blackout.
- (11) Negli Stati membri in cui sono utilizzati sistemi di comunicazione pubblici, i TSO, i DSO, gli SGU e i prestatori di servizi di ripristino dovrebbero adoperarsi per ottenere lo stato prioritario dai rispettivi prestatori di telecomunicazione.
- (12) Il 20 luglio 2015 l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (in seguito «l'Agenzia») ha raccomandato l'adozione da parte della Commissione del codice di rete sul bilanciamento dell'energia elettrica, nel rispetto dei requisiti contenuti nella raccomandazione n. 3/2015 dell'Agenzia.
- (13) Oltre alle disposizioni generali del regolamento (UE) 2017/1485, sono necessari requisiti specifici per garantire lo scambio di informazioni e la comunicazione durante gli stati di emergenza, blackout o ripristino, nonché la disponibilità di strumenti e strutture cruciali per la gestione e il ripristino del sistema.
- (14) Il presente regolamento è stato adottato sulla base del regolamento (CE) n. 714/2009 che integra e di cui costituisce parte integrante. I riferimenti al regolamento (CE) n. 714/2009 in altri atti giuridici devono essere intesi anche come riferimenti al presente regolamento.
- (15) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Per tutelare la sicurezza operativa, prevenire la propagazione o l'aggravarsi di un incidente, evitare la diffusione su vasta scala di un disturbo e lo stato di blackout e consentire il ripristino efficace e rapido del sistema di energia elettrica dagli stati di emergenza o di blackout, il presente regolamento istituisce un codice di rete che stabilisce i requisiti in materia di:

- a) gestione degli stati di emergenza, blackout e ripristino da parte dei TSO;
- b) coordinamento della gestione del sistema in tutta l'Unione negli stati di emergenza, blackout e ripristino;
- c) simulazioni e prove per garantire il ripristino affidabile, efficiente e rapido dei sistemi di trasmissione interconnessi, dallo stato di emergenza o blackout allo stato normale;
- d) strumenti e strutture necessari a garantire il ripristino affidabile, efficiente e rapido dei sistemi di trasmissione interconnessi, dallo stato di emergenza o blackout allo stato normale;

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a TSO, DSO, SGU, prestatori di servizi di difesa, prestatori di servizi di ripristino, responsabili del bilanciamento, prestatori di servizi di bilanciamento, gestori del mercato elettrico designati (Nominated Electricity Market Operators, NEMO) e ad altre entità cui compete l'esecuzione delle funzioni di mercato, conformemente al regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione ⁽¹⁾ e al regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione ⁽²⁾.


2. Il presente regolamento si applica specificamente agli SGU seguenti:

- a) gruppi di generazione esistenti e nuovi classificati come gruppi di tipo C e D in conformità ai criteri definiti all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/631 della Commissione ⁽³⁾;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112 del 27.4.2016, pag. 1).



- b) gruppi di generazione esistenti e nuovi classificati come gruppi di tipo B in conformità ai criteri stabiliti all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/631, se vengono riconosciuti come SGU conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 23, paragrafo 4;
- c) impianti di consumo esistenti e nuovi connessi al sistema di trasmissione;
- d) sistemi di distribuzione chiusi esistenti e nuovi connessi al sistema di trasmissione;
- e) fornitori di ridispacciamento dei gruppi di generazione o degli impianti di consumo mediante aggregazione e fornitori di riserve di potenza attiva di cui al titolo 8 del regolamento (UE) 2017/1485; e
- f) sistemi in corrente continua ad alta tensione («HVDC») e parchi di generazione connessi in corrente continua esistenti e nuovi conformi ai criteri stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione ⁽¹⁾.
3. Il presente regolamento si applica ai gruppi di generazione esistenti e nuovi di tipo A in conformità ai criteri stabiliti all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/631, ai gruppi di generazione esistenti e nuovi di tipo B diversi da quelli indicati al paragrafo 2, lettera b), nonché agli impianti di consumo esistenti e nuovi, ai sistemi di distribuzione chiusi e ai terzi che forniscono servizi di gestione della domanda, se operano in qualità di prestatori di servizi di difesa o prestatori di servizi di ripristino a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.
4. I gruppi di generazione di tipo A e B di cui al paragrafo 3, gli impianti di consumo e i sistemi di distribuzione chiusi che forniscono servizi di gestione della domanda possono soddisfare i requisiti del presente regolamento direttamente o indirettamente tramite una terza parte, in base ai termini e alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
5. Il presente regolamento si applica alle unità di stoccaggio dell'energia degli SGU, dei prestatori di servizi di difesa o dei prestatori di servizi di ripristino, che possono essere utilizzate per bilanciare il sistema, a condizione che siano individuate come tali nei piani di difesa del sistema, nei piani di ripristino o nel pertinente contratto di servizio.
6. Il presente regolamento si applica a tutti i sistemi di trasmissione e di distribuzione e a tutte le interconnessioni dell'Unione, ad eccezione dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione, o parti di essi, di isole degli Stati membri i cui sistemi non sono connessi in modo sincrono con l'area sincrona dell'Europa continentale, della Gran Bretagna, dell'Europa settentrionale, dell'Irlanda e Irlanda del Nord o del Baltico, a condizione che tale funzionamento non sincrono non sia causato da un disturbo.
7. Negli Stati membri in cui sono presenti più gestori di sistemi di trasmissione, il presente regolamento si applica a tutti i gestori dei sistemi di trasmissione operanti nello Stato membro in questione. Se un gestore di sistema di trasmissione non svolge una funzione connessa a uno o più obblighi derivanti dal presente regolamento, gli Stati membri possono disporre che la responsabilità di rispettare tali obblighi sia attribuita a uno o più gestori di sistemi di trasmissione specifici diversi.
8. I TSO di Lituania, Lettonia ed Estonia, fintantoché e nella misura in cui funzionano in modo sincrono in un'area sincrona in cui non tutti i paesi sono sottoposti alla legislazione dell'Unione, sono esentati dall'applicazione degli articoli 15, 29 e 33, salvo altrimenti disposto in un accordo di cooperazione con i TSO di paesi terzi che definisca le basi della loro cooperazione in merito alla gestione sicura del sistema a norma dell'articolo 10.

Articolo 3

Definizioni


Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 714/2009, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione ⁽³⁾, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1222, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/631, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione ⁽⁴⁾, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1447, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1719 e all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1485.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione, del 26 agosto 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione e dei parchi di generazione connessi in c.c. (GU L 241 dell'8.9.2016, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione, del 17 agosto 2016, che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda (GU L 223 del 18.8.2016, pag. 10).



S'intende inoltre per:

- 1) «prestatore dei servizi di difesa», persona giuridica con un obbligo giuridico o contrattuale di fornire un servizio che contribuisce alla realizzazione di una o più misure del piano di difesa del sistema;
- 2) «prestatore dei servizi di ripristino», persona giuridica con un obbligo giuridico o contrattuale di fornire un servizio che contribuisce alla realizzazione di una o più misure del piano di ripristino;
- 3) «utente prioritario della rete», utente significativo della rete a cui si applicano condizioni speciali per la disconnessione e la rimessa in tensione;
- 4) «domanda netta», valore netto della potenza attiva in un determinato punto del sistema, calcolato come (carico - generazione), generalmente espressa in kilowatt (kW) o megawatt (MW) in un determinato istante o media calcolata su un intervallo di tempo prestabilito;
- 5) «piano di ripristino», insieme delle misure tecniche e organizzative necessarie per riportare il sistema allo stato normale;
- 6) «rimessa in tensione», ricollegamento di generazione e carico per mettere in tensione le parti del sistema che sono state scollegate;
- 7) «strategia di rialimentazione top-down», strategia che richiede l'assistenza di altri TSO per rimettere in tensione parti del sistema di un TSO;
- 8) «strategia di riaccensione bottom-up», strategia che non richiede l'assistenza di altri TSO per rimettere in tensione parte del sistema di un TSO;
- 9) «risincronizzazione», sincronizzazione e riconnessione tra due regioni appartenenti alla medesima area sincrona nel punto di risincronizzazione;
- 10) «coordinatore della frequenza», TSO nominato e responsabile della gestione della frequenza del sistema all'interno di una regione sincronizzata o di un'area sincrona al fine di riportare la frequenza del sistema alla frequenza nominale;
- 11) «regione sincronizzata», frazione di area sincrona gestita di TSO interconnessi con una frequenza del sistema comune e che non è sincronizzata con il resto dell'area sincrona;
- 12) «coordinatore della risincronizzazione», TSO nominato e responsabile della risincronizzazione di due regioni sincronizzate;
- 13) «punto di risincronizzazione», dispositivo utilizzato per collegare due regioni sincronizzate, di solito un interruttore.


Articolo 4

Aspetti regolamentari

1. Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri, le autorità di regolamentazione, le entità competenti e i gestori di sistema:
 - a) applicano i principi di proporzionalità e di non discriminazione;
 - b) garantiscono la trasparenza;
 - c) applicano il principio dell'ottimizzazione volto a conseguire la massima efficienza complessiva al minor costo totale per tutte le parti coinvolte;
 - d) fanno in modo che i TSO si avvalgano, nella misura del possibile, di meccanismi basati sul mercato, per garantire la sicurezza e la stabilità della rete;
 - e) rispettano i vincoli tecnici, giuridici e di sicurezza;
 - f) rispettano la responsabilità attribuita al pertinente TSO al fine di garantire la sicurezza del sistema, ivi incluso per quanto disposto dalla normativa nazionale;
 - g) si consultano con i pertinenti DSO e tengono conto del potenziale impatto sul loro sistema; e
 - h) tengono conto delle norme tecniche e delle specifiche tecniche europee concordate.
2. Il TSO presenta alle pertinenti autorità di regolamentazione le seguenti proposte a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE ai fini dell'approvazione:
 - a) i termini e le condizioni che regolano il ruolo di prestatore di servizi di difesa su base contrattuale a norma del paragrafo 4;



- b) i termini e le condizioni che regolano il ruolo di prestatore di servizi di ripristino su base contrattuale a norma del paragrafo 4;
- c) l'elenco degli SGU responsabili dell'attuazione nei propri impianti delle misure derivanti dai requisiti obbligatori stabiliti nei regolamenti (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388, (UE) 2016/1447 e/o nella legislazione nazionale e l'elenco delle misure che dovranno essere realizzate da tali SGU, individuati dal TSO a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), e dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera c);
- d) l'elenco degli utenti prioritari della rete di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera d), e all'articolo 23, paragrafo 4, lettera d), o i principi applicati per definirli e i termini e le condizioni per la disconnessione e la rimessa in tensione degli utenti prioritari della rete, a meno che non siano definiti dalla legislazione nazionale degli Stati membri;
- e) le norme per la sospensione e la ripresa delle attività di mercato conformemente all'articolo 36, paragrafo 1;
- f) le norme specifiche per la compensazione degli sbilanciamenti e dell'energia di bilanciamento in caso di sospensione delle attività di mercato, conformemente all'articolo 39, paragrafo 1;
- g) il piano di prova conforme all'articolo 43, paragrafo 2.
3. Se uno Stato membro ha così disposto, le proposte di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d) e g), possono essere presentate per approvazione a un'entità diversa dall'autorità di regolamentazione. Le autorità di regolamentazione e le entità designate dagli Stati membri a norma del presente paragrafo decidono in merito alle proposte di cui al paragrafo 2 entro sei mesi dalla data di presentazione da parte del TSO.
4. I termini e le condizioni che regolano il ruolo di prestatore di servizi di difesa e prestatore di servizi di ripristino sono stabiliti nel quadro giuridico nazionale o su base contrattuale. Se stabiliti su base contrattuale, il TSO redige entro il 18 dicembre 2018 una proposta di termini e condizioni, che definisce almeno:
- a) le caratteristiche del servizio da fornire;
- b) la possibilità e le condizioni per l'aggregazione; e
- c) per i prestatori di servizi di ripristino, la distribuzione geografica delle fonti di alimentazione con capacità di black start e di funzionamento in isola.
5. Entro il 18 dicembre 2018, il TSO notifica all'autorità di regolamentazione o all'entità designata dallo Stato membro il piano di difesa del sistema elaborato a norma dell'articolo 11 e il piano di ripristino elaborato a norma dell'articolo 23, o almeno i seguenti elementi di tali piani:
- a) gli obiettivi del piano di difesa e del piano di ripristino del sistema, compresi i fenomeni che devono essere gestiti o le situazioni che devono essere risolte;
- b) le condizioni che determinano l'attivazione delle misure del piano di difesa e del piano di ripristino del sistema;
- c) la motivazione di ciascuna misura, spiegando in che modo essa contribuisce agli obiettivi del piano di difesa e del piano di ripristino del sistema, e la parte responsabile dell'attuazione di tali misure; e
- d) la scadenza per l'attuazione delle misure stabilite a norma degli articoli 11 e 23.
6. Se un TSO è tenuto o autorizzato, a norma del presente regolamento, a precisare, stabilire o concordare requisiti, termini e condizioni o metodologie che non sono soggetti ad approvazione a norma del paragrafo 2, gli Stati membri possono esigere la previa approvazione di tali requisiti, termini e condizioni o metodologie a cura dell'autorità di regolamentazione, dell'entità designata dallo Stato membro o di altre autorità competenti degli Stati membri.
7. Se un TSO ritiene necessario modificare i documenti approvati a norma del paragrafo 3, alla modifica proposta si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5. I TSO che propongono una modifica tengono conto delle legittime aspettative, ove necessario, dei titolari degli impianti di generazione, dei titolari degli impianti di consumo e delle altre parti interessate, sulla base dei requisiti o delle metodologie inizialmente specificati o concordati.
8. Qualsiasi parte può sporgere reclamo contro un pertinente gestore di sistema o TSO in relazione agli obblighi di tale gestore o TSO previsti dal presente regolamento o alle decisioni da esso prese in applicazione del presente regolamento e può adire l'autorità di regolamentazione, la quale, in veste di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere prorogato di altri due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.



Articolo 5

Consultazione e coordinamento

1. Nei casi in cui il presente regolamento prevede che un TSO consulti i soggetti coinvolti per le azioni che esso definisce prima del tempo reale o in tempo reale, si applica la seguente procedura:

- a) il TSO contatta almeno i soggetti identificati negli articoli del presente regolamento che è tenuto a consultare;
- b) il TSO spiega il motivo e l'obiettivo della consultazione e della decisione che deve adottare;
- c) il TSO raccoglie dai soggetti di cui alla lettera a) tutte le informazioni pertinenti e la loro valutazione;
- d) il TSO tiene in debita considerazione i pareri, le situazioni e i vincoli dei soggetti consultati;
- e) prima di adottare una decisione, il TSO spiega ai soggetti consultati le ragioni per cui ha seguito o meno il loro parere.

2. Nei casi in cui il presente regolamento prevede che un TSO coordini l'esecuzione di una serie di azioni in tempo reale con diversi soggetti, si applica la seguente procedura:

- a) il TSO contatta almeno i soggetti identificati negli articoli del presente regolamento con cui è tenuto a coordinarsi in tempo reale;
- b) il TSO spiega il motivo e l'obiettivo del coordinamento e delle azioni che deve intraprendere;
- c) il TSO presenta una prima proposta circa le azioni che ciascuna parte deve intraprendere;
- d) il TSO raccoglie dai soggetti di cui alla lettera a) tutte le informazioni pertinenti e la loro valutazione;
- e) il TSO presenta una proposta definitiva sulle azioni che ciascun soggetto deve intraprendere, tenendo in debita considerazione i pareri, le situazioni e i vincoli dei soggetti coinvolti e stabilisce un termine entro il quale i soggetti possono esprimere la loro opposizione alle azioni proposte dal TSO;
- f) qualora i soggetti coinvolti non si oppongano all'esecuzione delle azioni proposte dal TSO, ciascuno di essi, compreso il TSO, attua le azioni in linea con la proposta;
- g) nel caso in cui uno o più soggetti rifiutino l'azione proposta dal TSO entro il termine previsto, il TSO sottopone all'autorità competente, per decisione, l'azione proposta unitamente a una giustificazione delle relative motivazioni e relativi obiettivi, nonché alla valutazione e alla posizione dei soggetti;
- h) se non è possibile sottoporre l'azione in tempo reale all'autorità competente, il TSO avvia un'azione equivalente con un'incidenza minima o nulla sui soggetti che si sono rifiutati di eseguire l'azione proposta.

3. Una parte può rifiutarsi di eseguire le azioni in tempo reale proposte dal TSO nell'ambito della procedura di coordinamento descritta al paragrafo 2, se ritiene che l'azione potrebbe comportare la violazione di uno o più vincoli tecnici, giuridici e di sicurezza.

Articolo 6

Coordinamento regionale

1. Quando elabora il piano di difesa del sistema a norma dell'articolo 11 e il piano di ripristino a norma dell'articolo 23 o quando riesamina il piano di difesa del sistema a norma dell'articolo 50 e il piano di ripristino a norma dell'articolo 51, il TSO assicura la coerenza con le corrispondenti misure nei piani dei TSO della propria area sincrona e nei piani dei TSO limitrofi che appartengono a un'altra area sincrona, almeno delle seguenti misure:

- a) l'assistenza e il coordinamento tra TSO in stato di emergenza, a norma dell'articolo 14;
- b) le procedure di gestione delle frequenze, a norma degli articoli 18 e 28, ad eccezione della definizione della frequenza desiderata in caso di riaccensione bottom-up prima di qualsiasi risincronizzazione al sistema di trasmissione interconnesso;
- c) l'assistenza per la procedura della potenza attiva a norma dell'articolo 21;
- d) la strategia di rialimentazione top-down, a norma dell'articolo 27.



2. La valutazione della coerenza del piano di difesa e del piano di ripristino del sistema a norma del paragrafo 1 comprende i seguenti compiti:
- a) lo scambio delle informazioni e dei dati relativi alle misure di cui al paragrafo 1 fra i TSO coinvolti;
 - b) l'identificazione delle incompatibilità delle misure di cui al paragrafo 1, nei piani dei TSO coinvolti;
 - c) l'identificazione delle potenziali minacce alla sicurezza operativa nella regione di calcolo della capacità. Le minacce comprendono, tra l'altro, i guasti regionali aventi cause comuni che hanno un impatto significativo sui sistemi di trasmissione dei TSO coinvolti;
 - d) la valutazione dell'efficacia delle misure di cui al paragrafo 1, specificate nei piani di difesa e nei piani di ripristino del sistema dei TSO coinvolti, al fine di gestire le minacce potenziali di cui alla lettera c);
 - e) la consultazione con gli RSC pertinenti per valutare la coerenza delle misure di cui al paragrafo 1 all'interno dell'intera area sincrona in questione;
 - f) l'identificazione delle azioni di attenuazione in caso di incompatibilità nei piani di difesa e nei piani di ripristino del sistema dei TSO coinvolti o nel caso in cui tali misure non siano presenti nei suddetti piani.
3. Entro il 18 dicembre 2018, il TSO trasmette le misure di cui al paragrafo 1 ai pertinenti RSC istituiti a norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2017/1485. Entro tre mesi dalla presentazione delle misure, gli RSC elaborano una relazione tecnica sulla coerenza delle misure in base ai criteri stabiliti al paragrafo 2. Il TSO garantisce la disponibilità dei propri esperti qualificati per assistere gli RSC a stilare detta relazione.
4. Gli RSC trasmettono immediatamente la relazione tecnica di cui al paragrafo 3 a tutti i TSO coinvolti, che a loro volta la trasmettono alle pertinenti autorità di regolamentazione e a ENTSO-E, agli scopi previsti dall'articolo 52.
5. I TSO di ciascuna regione di calcolo della capacità concordano una soglia oltre la quale l'impatto delle azioni di uno o più TSO negli stati di emergenza, blackout e ripristino è considerato significativo per altri TSO nella regione di calcolo della capacità.

Articolo 7

Consultazione pubblica

1. I pertinenti TSO consultano le parti interessate, comprese le autorità competenti di ciascuno Stato membro, in merito alle proposte soggette ad approvazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b), e), f) e g). La consultazione ha una durata di almeno un mese.
2. I pertinenti TSO tengono in debita considerazione i pareri delle parti interessate emersi dalle consultazioni prima di presentare il progetto di proposta. In ogni caso, viene fornita e pubblicata tempestivamente, prima della pubblicazione della proposta o contestualmente ad essa, una motivazione chiara e accurata per l'inclusione o meno dei pareri delle parti interessate.

Articolo 8


Recupero dei costi

1. I costi sostenuti dai gestori di sistema soggetti alla regolamentazione delle tariffe di rete e derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente regolamento sono valutati dalle pertinenti autorità di regolamentazione a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE. I costi considerati ragionevoli, efficienti e proporzionati sono recuperati mediante tariffe di rete o altri mezzi idonei.
2. Se richiesto dalle pertinenti autorità di regolamentazione, i gestori di sistema di cui al paragrafo 1, entro tre mesi dalla richiesta, forniscono le informazioni necessarie per facilitare la valutazione dei costi sostenuti.

Articolo 9

Obblighi di riservatezza

1. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.



2. L'obbligo del segreto professionale è applicabile a chiunque sia soggetto alle disposizioni del presente regolamento.
3. Le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 2 nell'espletamento delle loro mansioni non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, fatti salvi i casi contemplati dalla normativa nazionale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altre norme unionali pertinenti.
4. Fatti salvi i casi contemplati dalla normativa nazionale o dell'Unione, le autorità di regolamentazione, gli organismi o le persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono utilizzarle unicamente ai fini dell'espletamento delle funzioni che esercitano in virtù del presente regolamento.

Articolo 10

Accordi con i TSO non vincolati dal presente regolamento

Se un'area sincrona ingloba TSO sia dell'Unione che di paesi terzi, entro il 18 giugno 2019 tutti i TSO dell'Unione nell'area sincrona in questione si adoperano per concludere con i TSO dei paesi terzi non vincolati dal presente regolamento un accordo che definisca le basi della loro cooperazione in merito alla gestione sicura del sistema e stabilisca disposizioni per assicurare il rispetto, da parte dei TSO dei paesi terzi, degli obblighi previsti dal presente regolamento.

CAPO II

PIANO DI DIFESA DEL SISTEMA


SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 11

Elaborazione del piano di difesa del sistema

1. Entro il 18 dicembre 2018, il TSO elabora un piano di difesa del sistema, consultandosi con i pertinenti DSO, SGU, autorità nazionali di regolamentazione, altre autorità competenti, o le entità di cui all'articolo 4, paragrafo 3, i TSO limitrofi e gli altri TSO nella propria area sincrona.
2. Nell'elaborare il piano di difesa del sistema, il TSO tiene conto almeno dei seguenti elementi:
 - a) i limiti di sicurezza operativa stabiliti in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2017/1485;
 - b) il comportamento e le capacità di carico e di generazione all'interno dell'area sincrona;
 - c) le esigenze specifiche degli utenti prioritari della rete elencati in conformità del paragrafo 4, lettera d); e
 - d) le caratteristiche del proprio sistema di trasmissione e dei sistemi sottostanti dei DSO.
3. Il piano di difesa del sistema contiene almeno le seguenti disposizioni:
 - a) le condizioni di attivazione del piano di difesa del sistema, in conformità all'articolo 13;
 - b) le istruzioni del piano di difesa del sistema che devono essere impartite dal TSO; e
 - c) le misure oggetto della consultazione o del coordinamento in tempo reale con i soggetti identificati.
4. In particolare, il piano di difesa del sistema comprende i seguenti elementi:
 - a) l'elenco delle misure che il TSO deve attuare nei propri impianti;
 - b) l'elenco delle misure che i DSO devono attuare e l'elenco dei DSO responsabili dell'attuazione di tali misure nei propri impianti;
 - c) l'elenco degli SGU responsabili dell'attuazione nei loro impianti delle misure derivanti dai requisiti obbligatori di cui ai regolamenti (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 e (UE) 2016/1447 o previsti dalla normativa nazionale, e un elenco delle misure da attuare a cura dei suddetti SGU;
 - d) l'elenco degli utenti prioritari della rete e i termini e le condizioni per la loro disconnessione, e
 - e) la scadenza per l'attuazione di ciascuna misura elencata nel piano di difesa del sistema.




5. Il piano di difesa del sistema comprende almeno le seguenti misure tecniche e organizzative di cui al capo II, sezione 2:
- a) gli schemi di protezione del sistema che prevedano almeno:
 - i) uno schema di controllo automatico della sottofrequenza in conformità all'articolo 15;
 - ii) uno schema di controllo automatico della sovralfrequenza in conformità all'articolo 16; e
 - iii) uno schema automatico contro il crollo di tensione in conformità all'articolo 17.
 - b) le procedure del piano di difesa del sistema, che comprendano almeno:
 - i) la procedura di gestione della deviazione della frequenza in conformità all'articolo 18;
 - ii) la procedura di gestione della deviazione della tensione in conformità all'articolo 19;
 - iii) la procedura di gestione dei flussi di potenza a norma dell'articolo 20;
 - iv) la procedura d'assistenza per potenza attiva in conformità all'articolo 21; e
 - v) la procedura di disconnessione manuale della domanda in conformità all'articolo 22;
6. Le misure contenute nel piano di difesa del sistema rispettano i seguenti principi:
- a) il loro impatto sugli utenti del sistema è minimo;
 - b) sono economicamente efficienti;
 - c) sono attivate solo se necessarie; e
 - d) non portano il sistema di trasmissione del TSO o i sistemi di trasmissione interconnessi in stato di emergenza o di blackout.

Articolo 12

Attuazione del piano di difesa del sistema

1. Entro il 18 dicembre 2019 il TSO attua le misure del piano di difesa del sistema previste per il sistema di trasmissione, successivamente le mantiene in essere.
2. Entro il 18 dicembre 2018 il TSO notifica ai DSO connessi al sistema di trasmissione le misure che devono essere attuate, compresa la scadenza per l'attuazione:
- a) negli impianti dei DSO a norma dell'articolo 11, paragrafo 4; o
 - b) negli impianti degli SGU identificati a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, connessi ai loro sistemi di distribuzione; o
 - c) negli impianti dei prestatori di servizi di difesa connessi ai loro sistemi di distribuzione; o
 - d) negli impianti dei DSO connessi ai loro sistemi di distribuzione.
3. Entro il 18 dicembre 2018 il TSO notifica agli SGU individuati a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), o ai prestatori di servizi di difesa direttamente connessi al sistema di trasmissione le misure che devono essere attuate nei loro impianti, compresa la scadenza per l'attuazione.
4. Se previsto dalla legislazione nazionale, il TSO notifica direttamente agli SGU individuati a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), ai prestatori di servizi di difesa o ai DSO connessi ai sistemi di distribuzione le misure che devono essere attuate nei loro impianti, compresa la scadenza per l'attuazione, informando il DSO di tale notifica.
5. Se il TSO informa il DSO conformemente al paragrafo 2, il DSO notifica a sua volta, immediatamente, agli SGU, ai prestatori di servizi di difesa e ai DSO connessi al proprio sistema di distribuzione le misure del piano di difesa del sistema che devono attuare nei rispettivi impianti, compresa la scadenza per la loro attuazione.
6. I DSO, gli SGU e i prestatori di servizi di difesa che hanno ricevuto la notifica:
- a) attuano le misure notificate a norma del presente articolo entro 12 mesi dalla data della notifica;
 - b) confermano l'attuazione delle misure al gestore del sistema che ha inviato la notifica, il quale, se diverso dal TSO, notifica la conferma al TSO; e
 - c) mantengono le misure attuate nei propri impianti.



Articolo 13

Attivazione del piano di difesa del sistema

1. Il TSO attiva le procedure del piano di difesa del sistema a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), in coordinamento con i DSO e gli SGU individuati a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e con i prestatori di servizi di difesa.
2. Oltre agli schemi del piano di difesa del sistema attivati automaticamente, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera a), il TSO attiva una procedura del piano di difesa del sistema se:
 - a) il sistema si trova in stato di emergenza, conformemente ai criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1485 e non esistono contromisure disponibili per riportare il sistema allo stato normale; o
 - b) in base all'analisi della sicurezza operativa, la sicurezza operativa del sistema di trasmissione richiede l'attivazione di una misura del piano di difesa a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, oltre alle contromisure disponibili.
3. I DSO e gli SGU individuati a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, nonché i prestatori di servizi di difesa eseguono senza indebito ritardo le istruzioni del piano di difesa del sistema impartite dal TSO a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), conformemente alle procedure del piano di difesa del sistema di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera b).
4. Il TSO attiva le procedure del piano di difesa del sistema di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), che hanno un significativo impatto transfrontaliero in coordinamento con i TSO interessati.

Articolo 14

Assistenza e coordinamento tra TSO in stato di emergenza

1. Su richiesta di un TSO in stato di emergenza, il TSO fornisce attraverso interconnettori ogni possibile assistenza al TSO che la richiede, purché ciò non comporti lo stato di emergenza o di blackout del proprio sistema di trasmissione o ai sistemi di trasmissione interconnessi.
2. Quando deve essere fornita tramite interconnettori a corrente continua, l'assistenza può consistere nelle seguenti misure, tenuto conto delle caratteristiche tecniche e delle capacità del sistema HVDC:
 - a) azioni di regolazione manuale della potenza attiva trasmessa per aiutare il TSO in stato di emergenza a portare i flussi di potenza entro i limiti di sicurezza operativa o la frequenza dell'area sincrona limitrofa entro i limiti di frequenza del sistema in stato d'allerta definito a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1485;
 - b) funzioni di controllo automatico della potenza attiva trasmessa sulla base dei segnali e dei criteri di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1447;
 - c) controllo automatico della frequenza a norma degli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/1447 in caso di funzionamento in isola;
 - d) controllo della potenza reattiva e della tensione a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1447,
 - e) ogni altra misura appropriata.
3. Il TSO può disconnettere manualmente di qualsiasi elemento del sistema di trasmissione che abbia un significativo impatto transfrontaliero, compreso un interconnettore, a condizione che:
 - a) si coordina con i TSO limitrofi; e
 - b) questa azione non comporti lo stato di emergenza o di blackout delle restanti parti del sistema di trasmissione.
4. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 3, il TSO può disconnettere manualmente qualsiasi elemento del sistema di trasmissione che ha un significativo impatto transfrontaliero, tra cui un interconnettore, senza coordinamento, in circostanze eccezionali che comportano una violazione dei limiti di sicurezza operativa, al fine di evitare pericoli per la sicurezza del personale o danni materiali. Entro 30 giorni dalla data dell'incidente, il TSO redige una relazione almeno in inglese contenente una spiegazione dettagliata delle motivazioni, dell'attuazione e dell'impatto di tale azione, la presenta alla pertinente autorità di regolamentazione a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE e ai TSO limitrofi e la mette a disposizione degli utenti del sistema per i quali l'impatto dell'azione è significativo.



SEZIONE 2

Misure del piano di difesa del sistema

Articolo 15

Schema di controllo automatico sottofrequenza

1. Lo schema per il controllo automatico della sottofrequenza del piano di difesa del sistema comprende uno schema per la disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza e le impostazioni della modalità Limited Frequency Sensitive Mode - Underfrequency (LSFM-U) nell'area di controllo frequenza/domanda («area LFC») del TSO.

2. Nell'elaborare il piano di difesa del sistema, il TSO prevede l'attivazione della modalità LSFM-U prima dell'attivazione dello schema per la disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza, se il tasso di variazione della frequenza lo consente.

3. Prima di attivare lo schema per la disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza, il TSO e i DSO identificati a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, prevedono che le unità di stoccaggio dell'energia in funzionamento da carico collegate al sistema:

- a) passino automaticamente alla modalità di generazione entro il termine stabilito e al setpoint della potenza attiva stabiliti dal TSO nel piano di difesa del sistema; o
- b) se non sono in grado di commutare entro il termine stabilito dal TSO nel piano di difesa del sistema, si scolleghino automaticamente.

4. Nel piano di difesa del sistema, il TSO stabilisce le soglie di frequenza a cui si verifica la commutazione automatica o la disconnessione delle unità di stoccaggio dell'energia. Le soglie di frequenza devono essere inferiori o pari al limite di frequenza del sistema definito per lo stato di emergenza all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1485 e superiori al limite di frequenza per il livello obbligatorio di disconnessione della domanda.

5. Il TSO progetta lo schema per la disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza conformemente ai parametri per la perdita di carico in tempo reale di cui all'allegato. Lo schema comprende la disconnessione della domanda a frequenze diverse, a partire da un «livello obbligatorio di partenza» fino a un «livello obbligatorio finale», entro un intervallo di esecuzione di cui si stabilisce un numero minimo di fasi e la loro entità massima. L'intervallo di esecuzione definisce la deviazione massima ammissibile della domanda netta da disconnettere rispetto alla domanda netta desiderata da disconnettere a una determinata frequenza, calcolata mediante interpolazione lineare tra i livelli obbligatori iniziali e finali. L'intervallo di esecuzione non consente la disconnessione di una domanda netta di quantità inferiore a quella del livello obbligatorio di partenza. Una fase non può essere considerata tale se nessuna domanda netta è disconnessa quando è raggiunta questa fase.

6. Il TSO o il DSO installa i relè necessari alla disconnessione della domanda per bassa frequenza, tenendo conto almeno dei comportamenti di carico e della generazione dispersa.

7. Nell'attuare lo schema per la disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza di cui alla notifica a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, il TSO o il DSO:

- a) evita di creare un ritardo intenzionale oltre al tempo di funzionamento dei relè e degli interruttori di circuito;
- b) riduce al minimo la disconnessione dei gruppi di generazione, in particolare quelli che forniscono inerzia; e
- c) limita il rischio che lo schema comporti deviazioni dei flussi di energia e deviazioni della tensione al di fuori dei limiti di sicurezza operativa.

Se il DSO non può soddisfare entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c), ne informa il TSO e propone l'applicazione di uno dei due requisiti. Il TSO, consultandosi con il DSO, stabilisce i requisiti applicabili in base a un'analisi comune costi-benefici.

8. Lo schema per la disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza del piano di difesa del sistema può prevedere la disconnessione della domanda netta basata sul gradiente di frequenza a condizione che:

- a) sia attivata solo:
 - i) se la deviazione della frequenza è superiore alla deviazione massima della frequenza in regime stazionario e il gradiente di frequenza è superiore a quello prodotto dall'incidente di riferimento;
 - ii) fino a quando la frequenza raggiunge la frequenza del livello obbligatorio di partenza di disconnessione della domanda;



- b) se è conforme all'allegato. e
- c) se è necessaria e giustificata al fine di mantenere in modo efficiente la sicurezza operativa.
9. Nel caso in cui lo schema per la disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza del piano di difesa del sistema comprenda una disconnessione della domanda netta basata sul gradiente di frequenza, come descritto al paragrafo 8, il TSO presenta all'autorità nazionale di regolamentazione, entro 30 giorni dall'attuazione, una relazione contenente una spiegazione dettagliata della motivazione, dell'attuazione e dell'impatto della misura.
10. Il TSO può includere nello schema per la disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza del piano di difesa del sistema ulteriori fasi per la disconnessione della domanda netta al di sotto del livello obbligatorio finale stabilito nell'allegato.
11. Il TSO ha la facoltà di attuare ulteriori schemi di protezione del sistema che sono avviati da una frequenza inferiore o pari alla frequenza del livello obbligatorio finale di disconnessione della domanda e che mirano a un più rapido processo di ripristino. Il TSO garantisce che tali schemi non peggiorino ulteriormente la frequenza.

Articolo 16


Schema di controllo automatico della sovralfrequenza

1. Lo schema di controllo automatico della sovralfrequenza del piano di difesa del sistema determina la riduzione automatica della potenza attiva totale immessa in ciascuna area LFC.
2. Consultandosi con gli altri TSO dell'area sincrona, il TSO stabilisce i seguenti parametri dello schema di controllo automatico sovralfrequenza:
 - a) le soglie di frequenza per l'attivazione; e
 - b) il rapporto di riduzione dell'immissione di potenza attiva. Il TSO progetta lo schema di controllo automatico della sovralfrequenza tenendo conto delle capacità dei gruppi di generazione riguardo alla modalità Limited Frequency Sensitive Mode — Overfrequency (LFSM-O) e delle unità di stoccaggio dell'energia, nella propria area LFC.
3. Il TSO progetta lo schema di controllo automatico della sovralfrequenza tenendo conto delle capacità dei gruppi di generazione riguardo alla modalità Limited Frequency Sensitive Mode — Overfrequency (LFSM-O) e delle unità di stoccaggio dell'energia, nella propria area LFC. Se la modalità LFSM-O non esiste o non è sufficiente a soddisfare i requisiti stabiliti al paragrafo 2, lettere a) e b), il TSO predisporre anche una disconnessione graduale lineare della generazione nell'area LFC. Il TSO stabilisce l'entità massima delle fasi per la disconnessione dei gruppi di generazione e/o dei sistemi HVDC, consultandosi con gli altri TSO dell'area sincrona.

Articolo 17

Schema automatico contro il crollo di tensione

1. Lo schema automatico contro il crollo della tensione del piano di difesa del sistema può comprendere uno o più dei seguenti schemi, in base ai risultati di una valutazione della sicurezza del sistema effettuata dal TSO:
 - a) uno schema per la disconnessione della domanda per bassa tensione in base all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1388;
 - b) uno schema di blocco del commutatore sotto carico in base all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1388; e
 - c) schemi di protezione del sistema per la gestione della tensione.
2. A meno che la valutazione a norma del paragrafo 1 dimostri che l'attuazione di uno schema di blocco del commutatore sotto carico non è necessaria per evitare un crollo di tensione nella propria area di controllo, il TSO stabilisce le condizioni alle quali il commutatore sotto carico si blocca a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1388, che comprendono almeno:
 - a) il metodo di blocco (locale o remoto dalla sala di controllo);
 - b) la soglia del livello della tensione al punto di connessione;
 - c) la direzione del flusso di potenza reattiva; e
 - d) il lasso di tempo massimo tra l'individuazione della soglia e il blocco.



Articolo 18

Procedura di gestione della deviazione della frequenza

1. La procedura per la gestione delle deviazioni della frequenza del piano di difesa del sistema contiene una serie di misure per gestire una deviazione al di fuori dei limiti di frequenza definiti per lo stato d'allerta all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1485. La procedura di gestione della deviazione della frequenza è in linea con le procedure stabilite per le contromisure da gestire in modo coordinato, a norma dell'articolo 78, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1485 e soddisfa almeno i seguenti requisiti:

- a) la diminuzione della generazione è inferiore alla diminuzione del carico durante eventi di sottofrequenza; e
- b) la diminuzione della generazione è superiore alla diminuzione del carico durante eventi di sovralfrequenza;

2. Il TSO adegua la modalità operativa del controllo frequenza/potenza in modo da evitare interferenze con l'attivazione o la disattivazione manuale della potenza attiva come stabilito ai paragrafi 3 e 5.

3. Il TSO è autorizzato a stabilire un setpoint della potenza attiva che gli SGU individuati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), sono tenuti a mantenere, a condizione che il setpoint rispetti i vincoli tecnici di ciascuno SGU. Il TSO è autorizzato a stabilire un setpoint di potenza attiva che i prestatori di servizi di difesa sono tenuti a mantenere, a condizione che tale misura si applichi ad essi a norma dei termini e delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e che il setpoint rispetti i vincoli tecnici di ciascun prestatore di servizi di difesa. Gli SGU e i prestatori di servizi di difesa eseguono senza indebito ritardo le istruzioni fornite direttamente dal TSO o indirettamente dai DSO e mantengono tale stato fino a nuove istruzioni. Se le istruzioni sono fornite direttamente dal TSO, esso informa immediatamente i pertinenti DSO.

4. Il TSO è autorizzato a disconnettere gli SGU e i prestatori di servizi di difesa, direttamente o indirettamente attraverso i DSO. Gli SGU e i prestatori di servizi di difesa restano disconnessi fino a nuove istruzioni. Se gli SGU sono direttamente disconnessi, il TSO informa immediatamente i pertinenti DSO. Entro 30 giorni dalla data dell'incidente, il TSO redige una relazione contenente una spiegazione dettagliata delle motivazioni, dell'attuazione e dell'impatto di tale azione, la presenta alla pertinente autorità di regolamentazione a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE e la mette a disposizione degli utenti del sistema per i quali l'impatto dell'azione è significativo.

5. Prima dell'attivazione dello schema di disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza di cui all'articolo 15 e a condizione che il tasso di variazione della frequenza lo consenta, il TSO attiva, direttamente o indirettamente tramite i DSO, attivare la gestione della domanda presso i pertinenti prestatori di servizi di difesa e:

- a) commuta le unità di stoccaggio dell'energia in funzionamento da carico alla modalità di generazione a un setpoint di potenza attiva stabilito dal TSO nel piano di difesa del sistema; o
- b) scollega manualmente le unità di stoccaggio dell'energia che non sono in grado di commutare abbastanza rapidamente per stabilizzare la frequenza.

Articolo 19

Procedura di gestione della deviazione della tensione

1. La procedura per la gestione delle deviazioni della tensione del piano di difesa del sistema contiene una serie di misure per gestire le deviazioni al di fuori dei limiti di sicurezza operativa definiti all'articolo 25 del regolamento (UE) 2017/1485.


2. Il TSO è autorizzato a stabilire un intervallo della potenza reattiva o un intervallo dei valori di tensione e istruisce i DSO e gli SGU individuati per la presente misura ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, in modo che l'intervallo sia mantenuto, conformemente agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2017/1485.

3. Su richiesta di TSO limitrofi in stato di emergenza, il TSO mette a disposizione tutte le capacità di potenza reattiva che non portano il proprio sistema di trasmissione in stato di emergenza o di blackout.

Articolo 20

Procedura di gestione dei flussi di potenza

1. La procedura per la gestione dei flussi di potenza del piano di difesa del sistema prevede una serie di misure per gestire i flussi di potenza al di fuori dei limiti di sicurezza operativa definiti all'articolo 25 del regolamento (UE) 2017/1485.



2. Il TSO è autorizzato a stabilire un setpoint di potenza attiva che gli SGU individuati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), sono tenuti a mantenere, a condizione che il setpoint rispetti i vincoli tecnici di ciascuno SGU. Il TSO è autorizzato a stabilire un setpoint di potenza attiva che i prestatori di servizi di difesa sono tenuti a mantenere, a condizione che tale misura si applichi ad essi a norma dei termini e delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e che il setpoint rispetti i vincoli tecnici dei prestatori di servizi di difesa. Gli SGU e i prestatori di servizi di difesa eseguono senza indebito ritardo le istruzioni fornite direttamente dal TSO o indirettamente dai DSO e mantengono tale stato fino a nuove istruzioni. Se le istruzioni sono fornite direttamente dal TSO, esso informa immediatamente i pertinenti DSO.

3. Il TSO è autorizzato a disconnettere gli SGU e i prestatori di servizi di difesa, direttamente o indirettamente attraverso i DSO. Gli SGU e i prestatori di servizi di difesa restano disconnessi fino a nuove istruzioni. Se gli SGU sono direttamente disconnessi, il TSO informa immediatamente i pertinenti DSO. Entro 30 giorni dalla data dell'incidente, il TSO redige una relazione contenente una spiegazione dettagliata delle motivazioni, dell'attuazione e dell'impatto di tale azione, la presenta alla pertinente autorità di regolamentazione a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE.

Articolo 21

Procedura di assistenza in potenza attiva

1. In caso di inadeguatezza dell'area di controllo nell'orizzonte temporale giornaliero o infragiornaliero a norma dell'articolo 107, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1485, prima di un'eventuale sospensione delle attività di mercato a norma dell'articolo 35, il TSO è autorizzato a richiedere assistenza in potenza attiva a:

- a) qualsiasi prestatore di servizi di bilanciamento, che, su richiesta del TSO, modifica il proprio stato di disponibilità per rendere disponibile tutta la sua potenza attiva, a condizione che non sia già stata attivata attraverso il mercato di bilanciamento, e conformemente ai vincoli tecnici;
- b) qualsiasi SGU collegato nella sua area LFC, che non gli fornisca già un servizio di bilanciamento e che, su richiesta del TSO, rende disponibile tutta la sua potenza attiva conformemente ai vincoli tecnici; e
- c) altri TSO in stato normale o di allerta.

2. Il TSO può attivare l'assistenza in potenza attiva da un prestatore di servizi di bilanciamento o da uno SGU, a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), solo se ha attivato tutte le offerte di energia di bilanciamento disponibili, tenendo conto della capacità interzonale disponibile al momento dell'inadeguatezza dell'area di controllo.

3. Il TSO che ha ricevuto una richiesta di assistenza in potenza attiva conformemente al paragrafo 1, lettera c):

- a) mette a disposizione le proprie offerte non condivise;
- b) è autorizzato ad attivare l'energia di bilanciamento disponibile per fornire la potenza corrispondente al TSO richiedente; e
- c) è autorizzato a chiedere l'assistenza in potenza attiva ai prestatori di servizi di bilanciamento e a qualsiasi SGU connesso nella propria area LFC che non gli fornisca già un servizio di bilanciamento, al fine di fornire la necessaria assistenza in potenza attiva al TSO richiedente.

4. All'attivazione della potenza attiva richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), i TSO che formulano o che ricevono la richiesta sono autorizzati a utilizzare:

- a) la capacità interzonale disponibile nel caso in cui l'attivazione sia effettuata prima dell'orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale e se la fornitura delle capacità interzonalie in questione non sia stata sospesa a norma dell'articolo 35;
- b) la capacità supplementare che può essere disponibile a causa dello stato in tempo reale del sistema, nel qual caso il TSO che formula la richiesta e quello che la riceve si coordinano con gli altri TSO per i quali l'impatto di questa misura sarebbe significativo a norma dell'articolo 6, paragrafo 5.

5. Una volta che il TSO che formula la richiesta e quello che la riceve hanno concordato le condizioni per la fornitura dell'assistenza in potenza attiva, la quantità di potenza attiva e la fascia oraria per la fornitura concordate sono fisse, a meno che il sistema di trasmissione del TSO che fornisce assistenza entri in stato di emergenza o di blackout.



Articolo 22

Procedura di disconnessione manuale della domanda

1. Oltre alle misure di cui agli articoli da 18 a 21, il TSO può stabilire una quantità di domanda netta da disconnettere manualmente, direttamente dal TSO o indirettamente tramite i DSO, se necessario per impedire la propagazione o l'aggravamento di uno stato di emergenza. Se la domanda deve essere disconnessa direttamente, il TSO informa immediatamente i pertinenti DSO.
2. Il TSO attiva la disconnessione manuale della domanda netta di cui al paragrafo 1 al fine di:
 - a) risolvere situazioni di sovra o sotto tensione; o
 - b) risolvere situazioni in cui l'assistenza in potenza attiva a norma dell'articolo 21 è stata richiesta ma non è sufficiente a mantenere l'adeguatezza in orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero nella propria area di controllo, a norma dell'articolo 107 del regolamento (UE) 2017/1485, comportando un rischio di deterioramento della frequenza nell'area sincrona.
3. Il TSO notifica ai DSO la quantità della domanda netta stabilita in base al paragrafo 1 che deve essere disconnessa nei loro sistemi di distribuzione. Ciascun DSO disconnette la quantità notificata di domanda netta senza indebito ritardo.
4. Entro 30 giorni dalla data dell'incidente, il TSO redige una relazione contenente una spiegazione dettagliata delle motivazioni, dell'attuazione e dell'impatto di tale azione, la presenta alla pertinente autorità di regolamentazione a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE.

CAPO III

PIANO DI RIPRISTINO


SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 23

Elaborazione del piano di ripristino

1. Entro il 18 dicembre 2018, il TSO elabora un piano di ripristino, consultandosi con i pertinenti DSO, SGU, autorità nazionali di regolamentazione, altre autorità competenti, o le entità di cui all'articolo 4, paragrafo 3, i TSO limitrofi e gli altri TSO in tale area sincrona.
2. Nell'elaborare il piano di ripristino, il TSO tiene conto almeno dei seguenti elementi:
 - a) il comportamento e le capacità di carico e di generazione;
 - b) le esigenze specifiche degli utenti prioritari della rete di cui al paragrafo 4; e
 - c) le caratteristiche della propria rete e delle reti sottostanti dei DSO.
3. Il piano di ripristino contiene almeno le seguenti disposizioni:
 - a) le condizioni di attivazione del piano di ripristino, in conformità dell'articolo 25;
 - b) le istruzioni del piano di ripristino che devono essere impartite dal TSO; e
 - c) le misure oggetto della consultazione o del coordinamento in tempo reale con i soggetti identificati.
4. In particolare, il piano di ripristino comprende i seguenti elementi:
 - a) l'elenco delle misure che il TSO deve attuare nei propri impianti;
 - b) l'elenco delle misure che i DSO devono attuare e l'elenco dei DSO responsabili dell'attuazione di tali misure nei propri impianti;
 - c) l'elenco degli SGU responsabili dell'attuazione nei loro impianti delle misure derivanti dai requisiti obbligatori dei regolamenti (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 e (UE) 2016/1447 o previsti dalla normativa nazionale e un elenco delle misure da attuare a cura degli SGU;
 - d) l'elenco degli utenti prioritari della rete e i termini e le condizioni per la loro disconnessione e rimessa in tensione;



- e) l'elenco delle sottostazioni che sono essenziali per le procedure del piano di ripristino;
 - f) il numero di fonti di energia nell'area di controllo del TSO che sono necessarie a rimettere in tensione il sistema mediante una strategia di riaccensione bottom-up con capacità di black start, risincronizzazione rapida (con funzionamento in rifiuto di carico) e funzionamento in isola; e
 - g) la scadenza per l'attuazione di ciascuna misura elencata.
5. Il piano di ripristino comprende almeno le seguenti misure tecniche e organizzative di cui al capo III:
- a) la procedura di rimessa in tensione, conformemente alla sezione 2;
 - b) la procedura di gestione della frequenza conformemente alla sezione 3; e
 - c) la procedura di risincronizzazione, conformemente alla sezione 4;
6. Le misure contenute nel piano di ripristino rispettano i seguenti principi:
- a) il loro impatto sugli utenti del sistema è minimo;
 - b) sono economicamente efficienti;
 - c) sono attivate solo se necessarie; e
 - d) non portano i sistemi di trasmissione interconnessi in stato di emergenza o di blackout.

Articolo 24

Attuazione del piano di ripristino

1. Entro il 18 dicembre 2019 il TSO attua le misure del piano di ripristino previste per il sistema di trasmissione, successivamente le mantiene in essere.
2. Entro il 18 dicembre 2018 il TSO notifica ai DSO connessi al sistema di trasmissione le misure che devono essere attuate, compresa la scadenza per l'attuazione:
- a) negli impianti dei DSO a norma dell'articolo 23, paragrafo 4; e
 - b) negli impianti degli SGU identificati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, connessi ai loro sistemi di distribuzione; e
 - c) negli impianti dei prestatori di servizi di ripristino connessi ai loro sistemi di distribuzione. e
 - d) negli impianti dei DSO connessi ai loro sistemi di distribuzione.
3. Entro il 18 dicembre 2018 il TSO notifica agli SGU individuati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, e ai prestatori di servizi di ripristino direttamente connessi al suo sistema di trasmissione le misure che devono essere attuate nei loro impianti, compresa la scadenza per l'attuazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera g).
4. Se previsto dalla legislazione nazionale, il TSO notifica direttamente le misure che devono essere attuate agli SGU individuati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, ai prestatori di servizi di ripristino e ai DSO collegati ai sistemi di distribuzione, informando il DSO di tale notifica.
5. Se il TSO informa il DSO conformemente al paragrafo 2, il DSO notifica a sua volta, immediatamente, agli SGU, ai prestatori di servizi di ripristino e ai DSO connessi al proprio sistema di distribuzione le misure del piano di ripristino che devono attuare nei rispettivi impianti, compresa la scadenza per la loro attuazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera g).
6. I DSO, gli SGU e i prestatori di servizi di ripristino che hanno ricevuto la notifica:
- a) attuano le misure notificate entro 12 mesi dalla data della notifica;
 - b) confermano l'attuazione delle misure al gestore del sistema che ha inviato la notifica, il quale, se diverso dal TSO, notifica la conferma al TSO; e
 - c) mantengono le misure attuate nei propri impianti.



*Articolo 25***Attivazione del piano di ripristino**

1. Il TSO attiva le procedure del piano di ripristino in coordinamento con i DSO e gli SGU individuati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, e con i prestatori di servizi di ripristino nei seguenti casi:
 - a) quando il sistema si trova in stato di emergenza conformemente ai criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1485, una volta stabilizzato in seguito all'attivazione delle misure del piano di difesa; o
 - b) quando il sistema è in stato di blackout conformemente ai criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1485.
2. Durante il ripristino del sistema, il TSO identifica e monitora:
 - a) la portata e i confini della o delle regioni sincronizzate cui appartiene l'area di controllo;
 - b) i TSO con cui condivide la o le regioni sincronizzate; e
 - c) le riserve di potenza attiva disponibili nell'area di controllo.
3. I DSO e gli SGU individuati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, nonché i prestatori di servizi di ripristino eseguono senza indebito ritardo le istruzioni del piano di ripristino impartite dal TSO a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, lettera b), conformemente alle procedure del piano di ripristino.
4. Il TSO attiva le procedure del piano di ripristino che hanno un significativo impatto transfrontaliero coordinandosi con i TSO coinvolti.

*SEZIONE 2***Rimessa in tensione***Articolo 26***Procedura di rimessa in tensione**

1. La procedura di rimessa in tensione del piano di ripristino contiene una serie di misure che consentono al TSO di applicare:
 - a) una strategia di rialimentazione top-down; e
 - b) una strategia di riaccensione bottom-up;
2. Per quanto riguarda la strategia di riaccensione bottom-up, la procedura di rimessa in tensione contiene almeno misure per:
 - a) gestire deviazioni della tensione e della frequenza causate dalla rimessa in tensione;
 - b) monitorare e gestire il funzionamento in isola; e
 - c) risincronizzare le aree di funzionamento in isola.

*Articolo 27***Attivazione della procedura di rimessa in tensione**

1. Al momento dell'attivazione della procedura di rimessa in tensione, il TSO imposta la strategia da applicare, tenendo conto:
 - a) della disponibilità delle fonti di energia che possono effettuare la rimessa in tensione nella propria area di controllo;
 - b) della durata prevista e dei rischi delle possibili strategie di rimessa in tensione;
 - c) delle condizioni dei sistemi elettrici;
 - d) delle condizioni dei sistemi direttamente connessi, compreso almeno lo stato degli interconnettori;
 - e) degli utenti prioritari della rete elencati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4; e
 - f) della possibilità di combinare strategie di riaccensione bottom-up e rialimentazione top-down.



2. In caso di applicazione di una strategia di rialimentazione top-down, il TSO gestisce la connessione del carico e della generazione in modo da regolare la frequenza verso la frequenza nominale con una tolleranza massima della massima deviazione di frequenza in regime stazionario. Il TSO applica le condizioni di connessione del carico e della generazione definite dal coordinatore della frequenza, se nominato a norma dell'articolo 29.
3. In caso di applicazione di una strategia di riaccensione bottom-up, il TSO gestisce la connessione del carico e della generazione in modo da regolare la frequenza verso la frequenza desiderata stabilita a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera c).
4. Durante la rimessa in tensione, il TSO, previa consultazione con i DSO, stabilisce e notifica la quantità di domanda netta da riconnettere sulle reti di distribuzione. Il DSO riconnette la quantità di domanda netta notificata, rispettando il blocco dei carichi e tenendo conto della riconnessione automatica del carico e della generazione nella propria rete.
5. Il TSO comunica ai TSO limitrofi la propria capacità di sostenere una strategia di rialimentazione top-down.
6. Per l'attivazione di una strategia di rialimentazione top-down, il TSO chiede ai TSO limitrofi di sostenere la rimessa in tensione. Tale sostegno può consistere nell'assistenza in potenza attiva, a norma dell'articolo 21, paragrafi da 3 a 5. Il TSO che riceve la richiesta presta assistenza per la rimessa in tensione, a meno che ciò non porti i suoi sistemi in stato di emergenza o di blackout. In questo caso il TSO richiedente utilizza la strategia di riaccensione bottom-up.

SEZIONE 3

Gestione della frequenza

Articolo 28

Procedura di gestione della frequenza

1. La procedura di gestione della frequenza del piano di ripristino contiene una serie di misure intese a ripristinare la frequenza del sistema alla frequenza nominale.
2. Il TSO attiva la procedura di gestione della frequenza:
 - a) in preparazione alla procedura di risincronizzazione, quando un'area sincrona è suddivisa in più regioni sincronizzate;
 - b) in caso di deviazione della frequenza nell'area sincrona; o
 - c) in caso di rimessa in tensione.
3. La procedura di gestione della frequenza include almeno:
 - a) l'elenco delle azioni relative all'impostazione del sistema di controllo frequenza/potenza prima della nomina dei coordinatori della frequenza;
 - b) la nomina dei coordinatori della frequenza;
 - c) la definizione della frequenza desiderata in caso di strategia di riaccensione bottom-up;
 - d) la gestione della frequenza in seguito alla deviazione della frequenza; e
 - e) la gestione della frequenza in seguito alla suddivisione dell'area sincrona.
 - f) la determinazione della quantità di carico e di generazione da riconnettere, tenendo conto delle riserve disponibili di potenza attiva nella regione sincronizzata, al fine di evitare gravi deviazioni della frequenza.

Articolo 29

Nomina del coordinatore della frequenza

1. Durante il ripristino del sistema, se un'area sincrona è suddivisa in più regioni sincronizzate, i TSO di ciascuna regione sincronizzata nominano un coordinatore della frequenza, conformemente al paragrafo 3.
2. Durante il ripristino del sistema, se un'area sincrona non è suddivisa ma la frequenza del sistema supera i limiti di frequenza per lo stato di allerta, come definiti all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1485, tutti i TSO dell'area sincrona nominano un coordinatore della frequenza, conformemente al paragrafo 3.



3. Il TSO il cui fattore K in tempo reale è stimato essere il più elevato è nominato coordinatore della frequenza, a meno che i TSO della regione sincronizzata, o dell'area sincrona, decidano di nominare per questa funzione un altro TSO. In tal caso, i TSO della regione sincronizzata, o dell'area sincrona, tengono conto dei seguenti criteri:
- a) la quantità di riserve disponibili di potenza attiva e in particolare di riserve di ripristino della frequenza;
 - b) le capacità disponibili negli interconnettori;
 - c) la disponibilità di misurazioni della frequenza del TSO della regione sincronizzata o dell'area sincrona; e
 - d) la disponibilità di misurazioni relative agli elementi cruciali nella regione sincronizzata o nell'area sincrona.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, se la dimensione dell'area sincrona e la situazione in tempo reale lo consentono, i TSO dell'area sincrona possono nominare un coordinatore della frequenza prestabilito.
5. Il TSO nominato coordinatore della frequenza di cui ai paragrafi 1 e 2 informa immediatamente della nomina gli altri TSO dell'area sincrona.
6. Il coordinatore della frequenza nominato agisce come tale fino:
- a) alla nomina di un altro coordinatore della frequenza per la propria regione sincronizzata;
 - b) alla nomina di un nuovo coordinatore della frequenza in seguito alla risincronizzazione della propria regione sincronizzata con un'altra regione sincronizzata; o
 - c) a quando l'area sincrona è completamente risincronizzata, la frequenza del sistema rientra nell'intervallo di frequenza standard e il controllo frequenza/potenza gestito da ciascun TSO dell'area sincrona è tornato alla normale modalità di funzionamento in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1485.

Articolo 30


Gestione della frequenza in seguito a deviazione di frequenza

1. Durante il ripristino del sistema, se è stato nominato un coordinatore della frequenza a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, i TSO dell'area sincrona, diversi dal coordinatore della frequenza, come prima misura sospendono l'attivazione manuale delle riserve di ripristino della frequenza e delle riserve di sostituzione.
2. Il coordinatore della frequenza stabilisce, previa consultazione con gli altri TSO dell'area sincrona, la modalità operativa che deve essere applicata per il controllo frequenza/potenza gestito da ciascun TSO dell'area sincrona.
3. Il coordinatore della frequenza gestisce l'attivazione manuale delle riserve di ripristino della frequenza e delle riserve di sostituzione all'interno dell'area sincrona, in modo da regolare la frequenza dell'area sincrona verso la frequenza nominale e tenendo conto dei limiti di sicurezza operativa definiti a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2017/1485. Su richiesta, i TSO dell'area sincrona sostengono il coordinatore della frequenza.

Articolo 31

Gestione della frequenza dopo la suddivisione dell'area sincrona

1. Durante il ripristino del sistema, se è stato nominato un coordinatore della frequenza a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, i TSO di ciascuna regione sincronizzata, eccetto il responsabile della frequenza, come prima misura sospendono l'attivazione manuale delle riserve di ripristino della frequenza e delle riserve di sostituzione.
2. Il coordinatore della frequenza stabilisce, previa consultazione con gli altri TSO della regione sincronizzata, la modalità operativa che deve essere applicata per il controllo frequenza/potenza gestito da ciascun TSO della regione sincronizzata.
3. Il coordinatore della frequenza gestisce l'attivazione manuale delle riserve di ripristino della frequenza e delle riserve di sostituzione all'interno della regione sincronizzata in modo da regolare la frequenza della regione sincronizzata verso la frequenza desiderata stabilita dall'eventuale coordinatore della risincronizzazione, a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), e tenendo conto dei limiti di sicurezza operativa definiti a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2017/1485. Nel caso in cui non sia stato nominato un coordinatore della risincronizzazione per la regione sincronizzata, il coordinatore della frequenza regola la frequenza in modo che tenda alla frequenza nominale. Su richiesta, i TSO della regione sincronizzata sostengono il coordinatore della frequenza.



SEZIONE 4

Risincronizzazione

Articolo 32

Procedura di risincronizzazione

La procedura di risincronizzazione del piano di ripristino include almeno:

- a) la nomina di un coordinatore della risincronizzazione;
- b) le misure che consentono al TSO di applicare una strategia di risincronizzazione; e
- c) i limiti massimi dell'angolo di fase e delle differenze di frequenza e tensione per le linee di connessione.

Articolo 33

Nomina di un coordinatore della risincronizzazione

1. Durante il ripristino del sistema, quando due regioni sincronizzate possono essere risincronizzate senza compromettere la sicurezza operativa dei sistemi di trasmissione, i coordinatori della frequenza di dette regioni nominano un coordinatore della risincronizzazione, consultandosi almeno con i TSO individuati come potenziali coordinatori della risincronizzazione e in conformità al paragrafo 2. Ciascun coordinatore della frequenza comunica immediatamente ai TSO della propria regione sincronizzata il coordinatore della risincronizzazione nominato.

2. Per ciascuna coppia di regioni sincronizzate da risincronizzare, il coordinatore della risincronizzazione è il TSO che:

- a) ha in esercizio almeno una sottostazione munita di un dispositivo di commutazione parallelo al confine tra le due regioni sincronizzate da risincronizzare;
- b) ha accesso alle misurazioni della frequenza di entrambe le regioni sincronizzate;
- c) ha accesso alle misurazioni della tensione nelle sottostazioni tra cui sono ubicati i potenziali punti di risincronizzazione; e
- d) è in grado di controllare la tensione dei potenziali punti di risincronizzazione.

3. Nel caso in cui più di un TSO soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2, è nominato coordinatore della risincronizzazione il TSO con il maggior numero di potenziali punti di risincronizzazione tra le due regioni sincronizzate, a meno che i coordinatori della frequenza delle due regioni sincronizzate decidano di nominare un altro TSO per questa funzione.

4. Il coordinatore della risincronizzazione nominato agisce come tale fino:


- a) alla nomina di un altro coordinatore della risincronizzazione per le due regioni sincronizzate; o
- b) a quando le due regioni sincronizzate sono state risincronizzate e tutte le fasi di cui all'articolo 34 sono state completate.

Articolo 34

Strategia di risincronizzazione

1. Prima della risincronizzazione, i coordinatori della risincronizzazione:

- a) stabiliscono, in base ai limiti massimi di cui all'articolo 32:
 - i) il valore-obiettivo della frequenza per la risincronizzazione;
 - ii) la massima differenza di frequenza tra le due regioni sincronizzate;
 - iii) lo scambio massimo di potenza attiva e reattiva; e
 - iv) la modalità operativa che deve essere applicata al controllo frequenza/potenza;
- b) selezionano il punto di risincronizzazione, tenendo conto dei limiti di sicurezza operativa nelle regioni sincronizzate;
- c) definiscono e predispongono tutte le azioni necessarie per la risincronizzazione delle due regioni sincronizzate nel punto di risincronizzazione;
- d) definiscono e predispongono una serie di azioni da intraprendere successivamente per creare ulteriori connessioni tra le regioni sincronizzate; e
- e) valutano la preparazione alla risincronizzazione delle regioni sincronizzate, tenendo conto delle condizioni di cui alla lettera a).



2. Nello svolgere i compiti elencati al paragrafo 1, il coordinatore della risincronizzazione consulta i coordinatori della frequenza delle regioni sincronizzate coinvolte e, per i compiti di cui alle lettere da b) a e), consulta anche i TSO che gestiscono le sottostazioni utilizzate per la risincronizzazione.
3. Ciascun coordinatore della frequenza comunica senza indebito ritardo ai TSO della propria regione sincronizzata la risincronizzazione pianificata.
4. Quando sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite a norma del paragrafo 1, lettera a), il coordinatore della risincronizzazione esegue la risincronizzazione, attivando le azioni stabilite a norma del paragrafo 1, lettere c) e d).


CAPO IV

INTERAZIONI DI MERCATO

Articolo 35

Procedura di sospensione delle attività di mercato


1. Il TSO può sospendere temporaneamente una o più attività di mercato di cui al paragrafo 2, se:
 - a) il proprio sistema di trasmissione è in stato di blackout; o
 - b) il TSO ha esaurito tutte le possibilità offerte dal mercato e il proseguimento delle attività di mercato in stato di emergenza peggiorerebbe una o più delle condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1485; o
 - c) il proseguimento delle attività di mercato diminuirebbe in modo significativo l'efficacia del processo di ripristino dello stato normale o di allerta; o
 - d) non sono disponibili gli strumenti e i mezzi di comunicazione necessari al TSO per facilitare le attività di mercato.
2. Le seguenti attività di mercato possono essere sospese a norma del paragrafo 1:
 - a) fornitura di capacità interzonale per l'allocazione della capacità sui corrispondenti confini fra zone di offerta per ogni periodo rilevante di mercato in cui si prevede che il sistema di trasmissione non debba essere ripristinato allo stato normale o di allerta;
 - b) presentazione, da parte di un prestatore di servizi di bilanciamento, di capacità di bilanciamento e di offerte di energia di bilanciamento;
 - c) fornitura da parte di un responsabile del bilanciamento di una posizione di bilanciamento alla fine dell'orizzonte temporale giornaliero, se previsto dai termini e dalle condizioni relative al bilanciamento;
 - d) fornitura delle modifiche della posizione dei responsabili del bilanciamento;
 - e) fornitura dei programmi di cui all'articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1485,
 - f) altre attività di mercato pertinenti la cui sospensione è ritenuta necessaria per preservare e/o ripristinare il sistema.
3. In caso di sospensione delle attività di mercato a norma del paragrafo 1, su richiesta del TSO, ciascuno SGU funziona, ove tecnicamente possibile, a un setpoint di potenza attiva stabilito dal TSO.
4. Se le attività di mercato sono sospese a norma del paragrafo 1, il TSO può sospendere, totalmente o parzialmente, il funzionamento dei processi interessati da tale sospensione.
5. Se le attività di mercato sono sospese a norma del paragrafo 1, il TSO si coordina almeno con i seguenti soggetti:
 - a) i TSO delle regioni di calcolo della capacità di cui il TSO fa parte;
 - b) i TSO con cui il TSO ha accordi per il coordinamento del bilanciamento;
 - c) il NEMO e le altre entità assegnate o delegate all'esecuzione delle funzioni di mercato a norma del regolamento (UE) 2015/1222 nella propria area di controllo;
 - d) i TSO del blocco di controllo frequenza/potenza di cui il TSO fa parte; e
 - e) il responsabile del calcolo coordinato delle regioni di calcolo della capacità di cui il TSO fa parte;
6. In caso di sospensione delle attività di mercato, il TSO avvia la procedura di comunicazione di cui all'articolo 38.



Articolo 36

Norme per la sospensione e la ripresa delle attività di mercato

1. Entro il 18 dicembre 2018, il TSO elabora una proposta di norme riguardanti la sospensione e la ripresa delle attività di mercato.
2. Il TSO pubblica le norme sul proprio sito Internet dopo l'approvazione da parte della pertinente autorità di regolamentazione a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE.
3. Le norme relative alla sospensione e alla ripresa delle attività di mercato sono compatibili, per quanto possibile, con:
 - a) le norme sulla fornitura di capacità interzonale nelle rispettive regioni di calcolo della capacità;
 - b) le norme per la presentazione, da parte dei prestatori di servizi di bilanciamento, di capacità di bilanciamento e di offerte di energia di bilanciamento derivanti da accordi di coordinamento del bilanciamento con altri TSO;
 - c) le norme per la fornitura, da parte di un responsabile del bilanciamento, di una posizione di bilanciamento alla fine dell'orizzonte temporale giornaliero, se previsto dai termini e dalle condizioni relative al bilanciamento;
 - d) le norme per la fornitura delle modifiche della posizione dei responsabili del bilanciamento; e
 - e) le norme per la fornitura dei programmi di cui all'articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1485.
4. Nell'elaborare le norme relative alla sospensione e alla ripresa delle attività di mercato, il TSO converte le situazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1, in parametri oggettivamente definiti, tenendo conto almeno dei seguenti fattori:
 - a) la percentuale di disconnessione del carico nell'area LFC del TSO, che corrisponde:
 - i) all'incapacità di una quota significativa di soggetti responsabili del bilanciamento di mantenere il proprio bilanciamento; o
 - ii) alla necessità per il TSO di non seguire i normali processi di bilanciamento per effettuare una rimessa in tensione efficace;
 - b) la percentuale di disconnessione della generazione nell'area LFC del TSO che corrisponde all'incapacità di una quota significativa di soggetti responsabili del bilanciamento di mantenere il proprio bilanciamento;
 - c) la percentuale e la distribuzione geografica degli elementi indisponibili del sistema di trasmissione che corrispondono:
 - i) alla desincronizzazione di una parte significativa dell'area LFC che rende controproducenti i normali processi di bilanciamento; o
 - ii) alla riduzione a zero della capacità interzonale su un confine fra zone di offerta;
 - d) l'incapacità delle seguenti entità interessate di esercitare le loro attività di mercato per motivi al di fuori del loro controllo:
 - i) responsabili del bilanciamento;
 - ii) prestatori di servizi di bilanciamento;
 - iii) NEMO e altre entità assegnate o delegate all'esecuzione delle funzioni di mercato a norma del regolamento (UE) 2015/1222;
 - iv) DSO connessi al sistema di trasmissione;
 - e) l'assenza di efficaci strumenti e mezzi di comunicazione necessari a eseguire:
 - i) il coupling giornaliero o infragiornaliero o qualunque meccanismo esplicito di allocazione della capacità; o
 - ii) il processo di ripristino della frequenza; o
 - iii) il processo di sostituzione della riserva; o
 - iv) la fornitura da parte del responsabile del bilanciamento di una posizione bilanciata il giorno prima e la fornitura del cambiamento della sua posizione; o
 - v) la fornitura di programmi di cui all'articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1485.
5. Le norme relative alla sospensione e alla ripresa delle attività di mercato definiscono il lasso di tempo da rispettare per ciascun parametro stabilito a norma del paragrafo 4, prima di avviare la procedura di sospensione delle attività di mercato.



6. Il TSO valuta in tempo reale i parametri definiti a norma del paragrafo 4 sulla base delle informazioni a sua disposizione.
7. Entro il 18 dicembre 2020, ENTSO-E presenta all'Agenzia una relazione che valuta il livello di armonizzazione delle norme in materia di sospensione e ripresa delle attività di mercato stabilite dai TSO e individua gli eventuali settori che necessitano di un'armonizzazione.
8. Entro il 18 giugno 2019, il TSO trasmette a ENTSO-E i dati necessari per elaborare e presentare la relazione in conformità al paragrafo 7.

Articolo 37


Procedura di ripresa delle attività di mercato

1. Il TSO coinvolto, coordinandosi con il o i NEMO che operano nella propria area di controllo e con i TSO limitrofi, avvia la procedura per la ripresa delle attività di mercato sospesa a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, se:
 - a) la situazione che ha causato la sospensione è terminata e non si applica nessun'altra situazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1; e
 - b) le entità di cui all'articolo 38, paragrafo 2, sono state debitamente informate in anticipo conformemente all'articolo 38.
2. Il TSO coinvolto, coordinandosi con i TSO limitrofi, avvia il ripristino dei processi del sistema di trasmissione interessati dalla sospensione delle attività di mercato quando sono soddisfatte le condizioni del paragrafo 1 o prima, se necessario per riprendere le attività di mercato.
3. Il o i NEMO coinvolti, coordinandosi con i TSO e le entità di cui all'articolo 35, paragrafo 5, avviano il ripristino dei processi di coupling unico giornaliero e/o infragiornaliero non appena il o i TSO notificano il ripristino dei rispettivi processi.
4. Quando la fornitura di capacità interzonale è stata sospesa e successivamente ripristinata, ciascun TSO coinvolto aggiorna le capacità interzonalie per l'allocazione della capacità, ricorrendo all'opzione più fattibile ed efficiente, tra le seguenti, per ogni periodo rilevante di mercato:
 - a) utilizzando le capacità interzonalie più recenti a disposizione calcolate dal responsabile del calcolo coordinato della capacità;
 - b) avviando i processi di calcolo della capacità regionale applicabili a norma degli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) 2015/1222; o
 - c) stabilendo, in coordinamento con i TSO della regione di calcolo della capacità, le capacità interzonalie basate sulle effettive condizioni fisiche della rete.
5. Quando parte dell'area totale di coupling in cui le attività di mercato sono state sospese è tornata allo stato normale o di allerta, il o i NEMO dell'area sono autorizzati a effettuare un market coupling in una parte dell'area totale di coupling, consultandosi con i TSO e le entità di cui all'articolo 35, paragrafo 5, a condizione che il TSO abbia ripristinato il processo di calcolo della capacità.
6. Entro 30 giorni dalla ripresa delle attività di mercato, i TSO che hanno sospeso e ripreso le attività di mercato elaborano una relazione almeno in inglese contenente una spiegazione dettagliata della motivazione, dell'attuazione e dell'impatto della sospensione del mercato e un riferimento alla conformità alle norme relative alla sospensione e alla ripresa delle attività di mercato, la presentano alla pertinente autorità nazionale di regolamentazione a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE e la mettono a disposizione delle entità di cui all'articolo 38, paragrafo 2.
7. Le autorità di regolamentazione degli Stati membri o l'Agenzia possono formulare una raccomandazione al o ai TSO coinvolti al fine di promuovere le buone prassi ed evitare simili incidenti in futuro.

Articolo 38

Procedura di comunicazione

1. Le norme relative alla sospensione e alla ripresa delle attività di mercato elaborate in conformità dell'articolo 36 contengono anche una procedura di comunicazione che illustra nel dettaglio i compiti e le azioni previste da ciascun soggetto nei suoi diversi ruoli durante la sospensione e la ripresa delle attività di mercato.



2. La procedura di comunicazione prevede che le informazioni siano trasmesse simultaneamente alle seguenti entità:
 - a) i soggetti di cui all'articolo 35, paragrafo 5;
 - b) i responsabili del bilanciamento;
 - c) i prestatori di servizi di bilanciamento;
 - d) i DSO connessi al sistema di trasmissione; e
 - e) la pertinente autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE.
3. La procedura di comunicazione comprende almeno le seguenti fasi:
 - a) la notifica da parte del TSO della sospensione delle attività di mercato in conformità all'articolo 35;
 - b) la notifica da parte del TSO della migliore stima dell'ora e della data per il ripristino del sistema di trasmissione;
 - c) la notifica da parte del NEMO e delle altre entità cui compete l'esecuzione delle funzioni di mercato conformemente al regolamento (UE) 2015/1222 e al regolamento (UE) 2016/1719 della sospensione delle loro attività, se del caso;
 - d) gli aggiornamenti da parte dei TSO sul processo di ripristino del sistema di trasmissione;
 - e) la notifica da parte delle entità di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), dell'operatività dei loro strumenti di mercato e sistemi di comunicazione;
 - f) la notifica da parte del o dei TSO del ripristino del sistema di trasmissione allo stato normale o di allerta;
 - g) la notifica da parte del NEMO e delle altre entità assegnate o delegate all'esecuzione delle funzioni di mercato conformemente al regolamento (UE) 2015/1222 della migliore stima della data e dell'ora in cui le attività di mercato riprenderanno; e
 - h) la conferma da parte del NEMO e delle altre entità assegnate o delegate all'esecuzione delle funzioni di mercato conformemente al regolamento (UE) 2015/1222 della ripresa delle attività di mercato;
4. Tutte le notifiche e gli aggiornamenti del o dei TSO, del o dei NEMO e delle altre entità assegnate o delegate all'esecuzione delle funzioni di mercato di cui al paragrafo 3 sono pubblicati sui rispettivi siti Internet. Quando la notifica o l'aggiornamento sul sito Internet non sono possibili, l'entità tenuta all'obbligo di notifica informa per posta elettronica o con altri mezzi disponibili almeno i soggetti che partecipano direttamente alle attività di mercato sospese.
5. La notifica a norma del paragrafo 3, lettera e), viene effettuata per posta elettronica o attraverso altri mezzi disponibili al TSO.

Articolo 39

Norme per la compensazione degli sbilanciamenti in caso di sospensione delle attività di mercato

1. Entro il 18 dicembre 2018, il TSO elabora una proposta di norme per la compensazione degli sbilanciamenti, della capacità di bilanciamento e dell'energia di bilanciamento applicabili ai periodi di compensazione degli sbilanciamenti durante i quali le attività di mercato sono state sospese. Il TSO può proporre che le stesse norme si applichino alle normali operazioni.


Il TSO pubblica le norme sul proprio sito Internet dopo l'approvazione da parte della pertinente autorità di regolamentazione a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE.

Il TSO può delegare le mansioni spettanti ai TSO a norma del presente articolo a uno o più soggetti terzi, a condizione che essi siano in grado di espletare la rispettiva mansione in modo almeno altrettanto efficiente. Lo Stato membro, o se previsto un'autorità di regolamentazione, può assegnare le mansioni di cui al presente articolo a uno o più soggetti terzi, a condizione che siano in grado di espletare la rispettiva mansione in modo almeno efficiente quanto i TSO.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 riguardano la compensazione degli sbilanciamenti dei TSO e dei terzi, ove pertinente, con i responsabili del bilanciamento e i prestatori di servizi di bilanciamento.

3. Le norme elaborate in conformità al paragrafo 1:

- a) garantiscono la neutralità finanziaria di ciascun TSO e soggetto terzo pertinente di cui al paragrafo 1;
- b) evitano distorsioni degli incentivi o incentivi controproducenti per i responsabili del bilanciamento, i prestatori di servizi di bilanciamento e i TSO;



- c) incentivano i responsabili del bilanciamento ad adoperarsi per essere in equilibrio o contribuire a ripristinare l'equilibrio del sistema;
- d) evitano l'imposizione di sanzioni pecuniarie ai responsabili del bilanciamento e ai prestatori di servizi di bilanciamento a causa dell'esecuzione delle azioni richieste dal TSO;
- e) scoraggiano i TSO dal sospendere le attività di mercato, salvo se strettamente necessario, e incentivano i TSO a ripristinare le attività di mercato non appena possibile e
- f) incentivano i prestatori di servizi di bilanciamento a offrire servizi al TSO di connessione che contribuisce a ripristinare lo stato normale del sistema.


CAPO V

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE, STRUMENTI E STRUTTURE

Articolo 40

Scambio di informazioni

1. Oltre alle disposizioni degli articoli da 40 a 53 del regolamento (UE) 2017/1485, il TSO in stato di emergenza, blackout o ripristino, ha il diritto di raccogliere le seguenti informazioni:
 - a) dai DSO identificati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, le informazioni necessarie riguardanti almeno:
 - i) la parte di rete in funzionamento in isola;
 - ii) la capacità di sincronizzare parti della rete in funzionamento in isola; e
 - iii) la capacità di avviare il funzionamento in isola.
 - b) dagli SGU individuati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, e dai prestatori di servizi di ripristino, le informazioni su almeno le seguenti condizioni:
 - i) la situazione attuale dell'impianto;
 - ii) i limiti operativi;
 - iii) il tempo di piena attivazione e il tempo per aumentare la generazione; e
 - iv) i processi per i quali il fattore temporale è cruciale.
2. Durante gli stati di emergenza, blackout o ripristino, il TSO fornisce in tempo utile le seguenti informazioni, se a sua disposizione, ai fini delle procedure del piano di difesa del sistema e delle procedure del piano di ripristino:
 - a) ai TSO limitrofi, informazioni riguardanti almeno:
 - i) la portata e i confini della regione o delle regioni sincronizzata/e cui appartiene l'area di controllo;
 - ii) le limitazioni del funzionamento della regione sincronizzata;
 - iii) la durata massima e la quantità di potenza attiva e reattiva che può essere fornita attraverso gli interconnettori; e
 - iv) altre eventuali limitazioni tecniche od organizzative;
 - b) al coordinatore della frequenza della propria regione sincronizzata, le informazioni riguardanti almeno:
 - i) le limitazioni del funzionamento in isola;
 - ii) il carico e la generazione aggiuntivi disponibili; e
 - iii) la disponibilità di riserve operative;
 - c) ai DSO connessi al sistema di trasmissione identificati a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 23, paragrafo 4, le informazioni riguardanti almeno:
 - i) lo stato del sistema del proprio sistema di trasmissione;
 - ii) i limiti della potenza attiva e reattiva, del blocco dei carichi, della posizione delle prese e degli interruttori nei punti di connessione;




- iii) le informazioni sullo stato attuale e previsto dei gruppi di generazione connessi al DSO, se non direttamente a disposizione del DSO; e
 - iv) tutte le informazioni necessarie che conducano a un ulteriore coordinamento con i soggetti collegati alla distribuzione;
 - d) ai prestatori di servizi di difesa, informazioni riguardanti almeno:
 - i) lo stato del sistema del proprio sistema di trasmissione; e
 - ii) le misure programmate che richiedono la partecipazione dei prestatori di servizi di difesa;
 - e) ai DSO e agli SGU individuati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, e ai prestatori di servizi di ripristino, le informazioni riguardanti almeno:
 - i) lo stato del sistema del proprio sistema di trasmissione;
 - ii) la capacità di rimettere in tensione le connessioni e i relativi piani; e
 - iii) le misure programmate che richiedono la loro partecipazione.
3. I TSO in stato di emergenza, blackout o ripristino si scambiano informazioni riguardanti almeno:
- a) le circostanze, se note, che hanno portato all'attuale stato del proprio sistema di trasmissione; e
 - b) i potenziali problemi che rendono necessaria l'assistenza in potenza attiva.
4. Il TSO in stato di emergenza, blackout o ripristino fornisce, in tempo utile, le informazioni relative allo stato del proprio sistema di trasmissione e, se disponibili, le informazioni supplementari che illustrano la situazione del sistema di trasmissione:
- a) al o ai NEMO, che mettono tali informazioni a disposizione dei propri operatori di mercato, come previsto all'articolo 38;
 - b) alla propria pertinente autorità di regolamentazione a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE o, se esplicitamente previsto dal diritto nazionale, alle entità di cui all'articolo 4, paragrafo 3; e
 - c) ad altri soggetti pertinenti, se del caso.
5. I TSO comunicano a ciascun soggetto interessato il piano di prova sviluppato a norma dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3.

Articolo 41

Sistemi di comunicazione

1. Il DSO e lo SGU identificati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, lettere b) e c), il prestatore di servizi di ripristino e il TSO dispongono di un sistema di comunicazione vocale dotato di attrezzature sufficientemente ridondanti e di fonti di alimentazione di riserva per consentire lo scambio delle informazioni necessarie al piano di ripristino per almeno 24 ore, in caso di totale assenza di fornitura di energia elettrica esterna o in caso di guasto di una singola attrezzatura del sistema di comunicazione vocale. Gli Stati membri possono prescrivere una capacità minima di energia di riserva superiore alle 24 ore.
2. Il TSO stabilisce, consultandosi con i DSO e gli SGU individuati conformemente all'articolo 23, paragrafo 4, e con i prestatori di servizi di ripristino, i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dai rispettivi sistemi di comunicazione vocale, ivi compreso quello del TSO stesso, al fine di permetterne l'interoperabilità e di garantire che la chiamata in arrivo del TSO possa essere identificata dall'altro soggetto e vi si possa rispondere immediatamente.
3. Il TSO stabilisce, consultandosi con i TSO limitrofi e con gli altri TSO della propria area sincrona, i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dai rispettivi sistemi di comunicazione vocale, ivi compreso quello del TSO stesso, al fine di permetterne l'interoperabilità e di garantire che la chiamata in arrivo del TSO possa essere identificata dall'altro soggetto e vi si possa rispondere immediatamente.
4. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, gli SGU individuati conformemente all'articolo 23, paragrafo 4, che sono gruppi di generazione di tipo B e i prestatori di servizi di ripristino che sono gruppi di generazione di tipo A o B hanno la possibilità di avere soltanto un sistema di comunicazione dei dati, anziché un sistema di comunicazione vocale, se concordato con il TSO. Il sistema di comunicazione dei dati deve soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.
5. Gli Stati membri possono prescrivere che, oltre al sistema di comunicazione vocale, sia utilizzato un sistema di comunicazione complementare a sostegno del piano di ripristino; in tal caso, il sistema di comunicazione complementare rispetta i requisiti stabiliti al paragrafo 1.



Articolo 42

Strumenti e strutture

1. In caso di interruzione dell'alimentazione principale, il TSO mette a disposizione per almeno 24 ore gli strumenti e le strutture cruciali di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1485.
2. Il DSO e lo SGU individuati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, e il prestatore di servizi di ripristino mettono a disposizione gli strumenti e le strutture cruciali di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1485 e utilizzati nel piano di ripristino per almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione principale, come stabilito dal TSO.
3. Il TSO dispone di almeno una sala di controllo di emergenza in un luogo separato. La sala di controllo di emergenza comprende almeno gli strumenti e le strutture cruciali di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1485. Il TSO predispone una fonte di alimentazione di riserva per la propria sala di controllo di emergenza per almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione principale.
4. Il TSO prepara una procedura di trasferimento per il passaggio delle funzioni dalla sala di controllo principale alla sala di controllo di emergenza nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, in tre ore al massimo. La procedura prevede il funzionamento del sistema durante il trasferimento.
5. Le sottostazioni individuate come essenziali per le procedure del piano di ripristino a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, devono essere operative per almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione principale. Per le sottostazioni dell'area sincrona Irlanda e Lettonia la durata di esercizio in caso di interruzione dell'alimentazione principale può essere inferiore a 24 ore ed è approvata dalle autorità di regolamentazione o da altre autorità competenti dello Stato membro, su proposta del TSO.

CAPO VI

CONFORMITÀ E RIESAME


SEZIONE 1

Prove di conformità delle capacità del TSO, del DSO e dello SGU

Articolo 43

Principi generali

1. Il TSO valuta periodicamente il buon funzionamento di tutte le attrezzature e le capacità del piano di difesa e del piano di ripristino del sistema. A tal fine, il TSO verifica periodicamente la conformità di tali attrezzature e capacità, a norma del paragrafo 2 e dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/631, dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1388 e dell'articolo 69, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1447.
2. Entro il 18 dicembre 2019 il TSO definisce un piano di prova consultandosi con i DSO, gli SGU identificati a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 23, paragrafo 4, i prestatori di servizi di difesa e i prestatori di servizi di ripristino. Il piano di prova definisce le attrezzature e le capacità pertinenti per il piano di difesa del sistema e il piano di ripristino che devono essere sottoposte a prova.
3. Il piano di prova comprende la periodicità e le condizioni delle prove, secondo i requisiti minimi stabiliti agli articoli da 44 a 47. Il piano di prova segue la metodologia stabilita dai regolamenti (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 e (UE) 2016/1447 per la corrispondente capacità sottoposta a prova. Per gli SGU che non sono soggetti ai regolamenti (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 e (UE) 2016/1447, il piano di prova è conforme alle disposizioni della legislazione nazionale.
4. Durante la prova il TSO, il DSO, lo SGU, il prestatore di servizi di difesa e il prestatore di servizi di ripristino non compromettono la sicurezza operativa del sistema di trasmissione e del sistema di trasmissione interconnesso. La prova è effettuata in modo da ridurre al minimo l'impatto per gli utenti del sistema.
5. La prova è considerata positiva se soddisfa le condizioni stabilite dal pertinente gestore del sistema a norma del paragrafo 3. Se una prova non soddisfa questi criteri, il TSO, il DSO, lo SGU, il prestatore di servizi di difesa e il prestatore di servizi di ripristino ripetono la prova.



*Articolo 44***Prove di conformità delle capacità dei gruppi di generazione**

1. Il prestatore di servizi di ripristino operante in qualità di gruppo di generazione che fornisce servizi di black start esegue una prova della capacità di black start almeno ogni tre anni, seguendo il metodo di cui all'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/631.
2. Il prestatore di servizi di ripristino operante in qualità di gruppo di generazione che fornisce servizi di risincronizzazione rapida effettua un'attivazione del funzionamento su ausiliari dopo qualsiasi modifica delle attrezzature che abbia un impatto sulla propria capacità di funzionamento su ausiliari o dopo due attivazioni consecutive in funzionamento reale non riuscite, secondo la metodologia di cui all'articolo 45, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/631.

*Articolo 45***Prove di conformità degli impianti di consumo che forniscono gestione della domanda**

1. Il prestatore di servizi di difesa che fornisce gestione della domanda effettua una prova della modifica della domanda dopo due risposte consecutive non riuscite in funzionamento reale o almeno ogni anno, sulla base della metodologia di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1388.
2. Il prestatore di servizi di difesa che fornisce disconnessione della domanda per bassa frequenza effettua una prova della disconnessione della domanda per bassa frequenza entro un termine stabilito a livello nazionale e applicando la metodologia stabilita all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1388 per gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione o in base a una metodologia analoga stabilita dal pertinente gestore del sistema per altri impianti di consumo.

*Articolo 46***Prove di conformità delle capacità HVDC**

Il prestatore di servizi di ripristino operante in qualità di sistema HVDC che fornisce servizi di black start esegue una prova della capacità di black start almeno ogni tre anni, secondo la metodologia di cui all'articolo 70, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/1447.

*Articolo 47***Prove di conformità dei relè per la disconnessione della domanda per bassa frequenza**


Il TSO e il DSO sottopongono a prova i relè per la disconnessione della domanda per bassa frequenza applicata nei propri impianti, entro un termine stabilito a livello nazionale e secondo la metodologia di cui all'articolo 37, paragrafo 6, e all'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1388.

*Articolo 48***Prove dei sistemi di comunicazione**

1. Il DSO e lo SGU individuati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, il TSO e il prestatore di servizi di ripristino sottopongono a prova, almeno ogni anno, i sistemi di comunicazione di cui all'articolo 41.
2. Il DSO e lo SGU individuati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, il TSO e il prestatore di servizi di ripristino sottopongono a prova, almeno ogni cinque anni, le fonti di alimentazione di riserva dei propri sistemi di comunicazione.
3. Entro il 18 dicembre 2024 il TSO, consultandosi con altri TSO, stabilisce un piano di prova per verificare la comunicazione tra TSO.

*Articolo 49***Prove degli strumenti e delle strutture**

1. Il TSO sottopone a prova almeno ogni anno la capacità delle fonti di alimentazione principali e di riserva di approvvigionare le sale di controllo principali e di emergenza come stabilito all'articolo 42.



2. Il TSO sottopone a prova la funzionalità degli strumenti e delle strutture cruciali di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1485, almeno ogni tre anni, comprendendo sia gli strumenti e le strutture principali che quelli di riserva. Se gli strumenti e le strutture coinvolgono DSO o SGU, questi partecipano alla prova.
3. Il TSO sottopone a prova almeno ogni cinque anni la capacità delle fonti di alimentazione di riserva di fornire i servizi essenziali delle sottostazioni ritenute fondamentali per le procedure del piano di ripristino a norma dell'articolo 23, paragrafo 4. Se le sottostazioni fanno parte di sistemi di distribuzione, i DSO effettuano tale prova.
4. Il TSO sottopone a prova almeno ogni anno la procedura di trasferimento per il passaggio delle funzioni dalla sala di controllo principale a quella di emergenza come stabilito all'articolo 42, paragrafo 4.

SEZIONE 2

Prove di conformità e riesame dei piani di difesa e dei piani di ripristino del sistema

Articolo 50


Prove di conformità ed esame periodico del piano di difesa del sistema

1. Il DSO coinvolto nell'esecuzione della disconnessione della domanda per bassa frequenza nei propri impianti aggiorna una volta all'anno la comunicazione al gestore del sistema che ha inviato la notifica di cui all'articolo 12, paragrafo 6, lettera b). La comunicazione comprende le impostazioni della frequenza alle quali è avviata la disconnessione della domanda netta e la percentuale della domanda netta disconnessa in ciascuna di tale impostazioni.
2. Il TSO controlla la corretta esecuzione della disconnessione della domanda per bassa frequenza sulla base della comunicazione scritta annuale di cui al paragrafo 1 e sulla base delle modalità dettagliate di attuazione degli impianti dei TSO, se necessario.
3. Il TSO riesamina, almeno ogni cinque anni, il piano completo di difesa del sistema per valutarne l'efficacia. Nel riesame il TSO tiene conto almeno:
 - a) dello sviluppo e dell'evoluzione della propria rete dopo l'ultimo riesame o la prima progettazione;
 - b) delle capacità delle nuove attrezzature installate nei sistemi di trasmissione e di distribuzione dopo l'ultimo riesame o la prima progettazione;
 - c) degli SGU entrati in esercizio dopo l'ultimo riesame o la prima progettazione, delle loro capacità e dei pertinenti servizi offerti;
 - d) delle prove e delle analisi degli incidenti del sistema effettuate a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1485; e
 - e) dei dati operativi raccolti durante il normale funzionamento e dopo il disturbo.
4. Il TSO riesamina le pertinenti misure del piano di difesa del sistema a norma del paragrafo 3 prima di qualsiasi modifica sostanziale alla configurazione della rete.
5. Il TSO che ravveda la necessità di adeguare il piano di difesa del sistema lo modifica e attua le modifiche in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettere c) e d), e agli articoli 11 e 12.

Articolo 51

Prove di conformità ed esame periodico del piano di ripristino

1. Il TSO riesamina le misure del piano di ripristino utilizzando prove di simulazione su computer, con l'ausilio dei dati dei DSO individuati ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, e dei prestatori di servizi di ripristino, almeno ogni cinque anni. Il TSO definisce tali prove di simulazione in un'apposita procedura di prova che contempra almeno:
 - a) il procedimento di ripristino della messa in tensione da parte dei prestatori di servizi di ripristino con capacità di funzionamento in isola o di black start;
 - b) la fornitura dei principali servizi ausiliari per i gruppi di generazione;
 - c) il processo di riconnessione della domanda; e
 - d) il processo di risincronizzazione delle reti nel funzionamento in isola.



2. Inoltre il TSO, se lo ritiene necessario per l'efficacia del piano di ripristino, effettua prove operative di parti del piano di ripristino, coordinandosi con i DSO individuati ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, e i prestatori di servizi di ripristino. Il TSO stabilisce, consultandosi con i DSO e i prestatori di servizi di ripristino, tali prove operative in un'apposita procedura di prova.
3. Il TSO riesamina il piano di ripristino per valutarne l'efficacia, almeno ogni cinque anni.
4. Il TSO riesamina le pertinenti misure del piano di ripristino a norma del paragrafo 1 e ne riesamina l'efficacia prima di qualsiasi modifica sostanziale apportata alla configurazione della rete.
5. Il TSO che ravveda la necessità di adeguare il piano di ripristino, lo modifica e attua le modifiche in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettere c) e d), e agli articoli 23 e 24.

CAPO VII

ATTUAZIONE

Articolo 52


Monitoraggio

1. L'ENTSO-E monitora l'attuazione del presente regolamento in conformità dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 714/2009. In particolare sono monitorati i seguenti elementi:
 - a) l'individuazione di eventuali divergenze nell'attuazione a livello nazionale del presente regolamento per quanto riguarda gli elementi elencati all'articolo 4, paragrafo 2;
 - b) la valutazione della coerenza dei piani di difesa e dei piani di ripristino del sistema effettuata dai TSO conformemente all'articolo 6;
 - c) le soglie oltre la quale l'impatto delle azioni di uno o più TSO negli stati di emergenza, blackout e ripristino è considerato significativo per altri TSO nella regione di calcolo della capacità conformemente all'articolo 6;
 - d) il livello di armonizzazione delle norme in materia di sospensione e ripresa dell'attività di mercato stabilito dai TSO conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, e ai fini della relazione di cui all'articolo 36, paragrafo 7;
 - e) il livello di armonizzazione delle norme per la compensazione degli sbilanciamenti e dell'energia di bilanciamento in caso di sospensione del mercato di cui all'articolo 39.
2. L'Agenzia, in cooperazione con ENTSO-E, redige entro il 18 dicembre 2018 l'elenco delle informazioni pertinenti che l'ENTSO-E è tenuta a comunicare all'Agenzia in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009. L'elenco delle informazioni pertinenti può essere aggiornato. ENTSO-E archivia in formato digitale standardizzato tutte le informazioni richieste dall'Agenzia.
3. I pertinenti TSO trasmettono all'ENTSO-E le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Su richiesta della pertinente autorità di regolamentazione a norma dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE, i DSO e le entità di cui all'articolo 39, paragrafo 1, trasmettono ai TSO le informazioni di cui al paragrafo 2, a meno che dette informazioni non siano già a disposizione delle autorità di regolamentazione, dei TSO, dell'Agenzia o dell'ENTSO-E nel quadro delle rispettive mansioni di monitoraggio dell'attuazione, onde evitare la duplicazione di informazioni.

Articolo 53

Partecipazione delle parti interessate

L'Agenzia, in stretta cooperazione con ENTSO-E, organizza la partecipazione delle parti interessate relativamente all'attuazione del presente regolamento. Tale partecipazione comporta riunioni regolari con le parti interessate al fine di individuare i problemi e proporre miglioramenti per quanto attiene ai requisiti del presente regolamento.



CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54

Modifiche dei contratti e delle condizioni generali

Tutte le pertinenti clausole dei contratti e delle condizioni generali dei TSO, dei DSO e degli SGU relative al funzionamento del sistema sono conformi ai requisiti del presente regolamento. A tale scopo, i contratti e le condizioni generali sono modificati di conseguenza.

Articolo 55

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 15, paragrafi da 5 a 8, l'articolo 41 e l'articolo 42, paragrafi 1, 2 e 5, si applicano a decorrere dal 18 dicembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Caratteristiche dello schema di disconnessione automatica della domanda per bassa frequenza

Parametro	Valori dell'area sincrona Europa continentale	Valori dell'area sincrona Europa settentrionale	Valori dell'area sincrona Gran Bretagna	Valori dell'area sincrona Irlanda	Unità di misura
Livello obbligatorio di partenza di disconnessione della domanda Frequenza	49	48,7 – 48,8	48,8	48,85	Hz
Livello obbligatorio di partenza di disconnessione della domanda Domanda da disconnettere	5	5	5	6	% del carico totale a livello nazionale
Livello obbligatorio finale di disconnessione della domanda Frequenza	48	48	48	48,5	Hz
Livello obbligatorio finale di disconnessione della domanda Domanda cumulativa da disconnettere	45	30	50	60	% del carico totale a livello nazionale
Intervallo di esecuzione	± 7	± 10	± 10	± 7	% del carico totale a livello nazionale per una determinata frequenza
Numero minimo di fasi per raggiungere il livello finale obbligatorio	6	2	4	6	Numero di fasi:
Disconnessione massima della domanda per ciascuna fase	10	15	10	12	% del carico totale a livello nazionale per una determinata fase

18CE0244



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2197 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2017

sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2017

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere oggetto di un riporto all'esercizio successivo. Tale riporto è limitato al 2 % degli stanziamenti iniziali e all'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ che era stato applicato nell'esercizio precedente. Ciò può comportare un pagamento aggiuntivo ai beneficiari finali ai quali è stato applicato tale adattamento.
- (2) A norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in deroga all'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli Stati membri sono tenuti a rimborsare gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ai beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell'esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti, il tasso di adattamento. Tale rimborso si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui è stata applicata la disciplina finanziaria ⁽⁴⁾ nell'esercizio precedente.
- (3) Nello stabilire gli importi degli stanziamenti riportati da rimborsare, a norma dell'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1306/2013, occorre tenere conto degli importi della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del suddetto regolamento che non sono stati messi a disposizione per misure di crisi entro la fine dell'esercizio.
- (4) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1948 della Commissione ⁽⁵⁾, la disciplina finanziaria è applicata ai pagamenti diretti relativamente all'anno civile 2016 per costituire la riserva di crisi di 450,5 milioni di EUR. La riserva di crisi non è stata utilizzata nell'esercizio finanziario 2017.
- (5) Al fine di garantire che il rimborso ai beneficiari finali degli stanziamenti inutilizzati risultanti dall'applicazione della disciplina finanziaria rimanga proporzionato all'importo dell'adattamento della disciplina finanziaria, è opportuno che la Commissione determini gli importi di rimborso disponibili per gli Stati membri. Tuttavia, nel caso della Romania, la dichiarazione dettagliata delle spese non tiene pienamente conto della soglia di 2 000 EUR applicabile alla disciplina finanziaria in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Pertanto, per garantire una corretta gestione finanziaria, in questa fase non dovrebbe essere messo a disposizione della Romania nessun importo per il rimborso.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

⁽⁴⁾ Nell'esercizio 2017 la disciplina finanziaria non si applica in Croazia a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1948 della Commissione, del 7 novembre 2016, che adegua il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2016 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1153 della Commissione (GU L 300 dell'8.11.2016, pag. 10).



- (6) Per evitare di obbligare gli Stati membri a versare un pagamento supplementare per tale rimborso, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° dicembre 2017. Di conseguenza, gli importi stabiliti nel presente regolamento sono definitivi e si applicano fatte salve l'applicazione di riduzioni conformemente all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, altre correzioni prese in considerazione nella decisione sui pagamenti mensili relativi alle spese effettuate dagli organismi pagatori degli Stati membri per ottobre 2017, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, ed eventuali deduzioni e pagamenti supplementari da effettuare conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, di detto regolamento o eventuali decisioni adottate nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti.
- (7) A norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, gli stanziamenti non impegnati possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all'esercizio successivo. Pertanto è opportuno che la Commissione determini le date di ammissibilità per le spese degli Stati membri relative al rimborso a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, tenendo conto dell'esercizio finanziario agricolo quale definito all'articolo 39 del medesimo regolamento.
- (8) Per tenere conto del breve lasso di tempo tra la comunicazione dell'esecuzione degli stanziamenti rientranti nella gestione concorrente del FEAGA per il 2017, per il periodo dal 16 ottobre 2016 al 15 ottobre 2017, da parte degli Stati membri, e della necessità di applicare il presente regolamento a decorrere dal 1° dicembre 2017, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi degli stanziamenti che saranno riportati dall'esercizio 2017, a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell'esercizio 2018 figurano nell'allegato del presente regolamento.

Gli importi che saranno riportati sono oggetto della decisione di riporto della Commissione a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 2

Le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento concesso dall'Unione solo se gli importi relativi sono stati versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2018.

Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale




ALLEGATO

Importi disponibili per il rimborso degli stanziamenti riportati

(importi in EUR)

Belgio	6 129 769
Bulgaria	7 720 511
Repubblica ceca	10 764 025
Danimarca	10 476 968
Germania	58 035 302
Estonia	1 288 878
Irlanda	13 229 176
Grecia	16 182 344
Spagna	54 860 187
Francia	89 884 134
Italia	37 765 185
Cipro	355 813
Lettonia	1 952 848
Lituania	3 923 157
Lussemburgo	406 406
Ungheria	14 828 231
Malta	33 643
Paesi Bassi	8 821 818
Austria	6 908 717
Polonia	24 870 087
Portogallo	6 699 290
Slovenia	931 120
Slovacchia	5 554 196
Finlandia	5 885 783
Svezia	7 897 927
Regno Unito	37 930 754

18CE0245



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2198 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2017
relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Polonia

[notificata con il numero C(2017) 8039]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,


considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. L'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l'istituzione di una zona infetta a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici.
- (4) La Polonia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva.
- (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Polonia in collaborazione con tale Stato membro.
- (6) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno elencare la zona infetta della Polonia nell'allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione.
- (7) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Polonia provvede affinché la zona infetta istituita in conformità all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE comprenda perlomeno le zone elencate come zona infetta nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2


La presente decisione si applica fino al 15 dicembre 2017.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2017


Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

Zone istituite in Polonia come zona infetta di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Gminy of Brochow, Kampinos, Leoncin, Leszno, Stare Babice, Izabelin, Czosnow, Lomianki (obszar wiejski) and Lomianki (miasto)	15 dicembre 2017

18CE0246



DECISIONE (UE) 2017/2199 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 novembre 2017

che modifica la decisione BCE/2014/40 sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2017/37)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell'articolo 3.1 e l'articolo 18.1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione BCE/2014/40 ⁽¹⁾ ha istituito un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (third covered bond purchase programme, CBPP3). Insieme al programma per l'acquisto di titoli garantiti da attività, al programma di acquisto di attività del settore pubblico e al programma di acquisto per il settore societario, il CBPP3 rientra nel programma ampliato di acquisto di attività (PAA). Il PAA punta a migliorare ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della Banca centrale europea (BCE) di mantenere la stabilità dei prezzi.
- (2) Il Consiglio direttivo ha deciso in data 4 ottobre 2017 di perfezionare ulteriormente le norme applicabili all'idoneità per l'acquisto nell'ambito del CBPP3 delle obbligazioni garantite comunemente denominate obbligazioni garantite *conditional pass-through* (obbligazioni garantite ad estensione condizionata), alla luce dei rischi potenzialmente più elevati ai quali esse espongono l'Eurosistema.
- (3) Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2014/40 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifica**

All'articolo 2 della decisione BCE/2014/40 è aggiunto il seguente punto 9:

- «9. Le obbligazioni garantite sono escluse dagli acquisti ai sensi del CBPP3 laddove: (a) esse abbiano una struttura *conditional pass-through*, secondo cui eventi predefiniti comportano un'estensione della scadenza dell'obbligazione e un passaggio a una struttura di pagamento che dipende principalmente dai flussi di cassa generati dalle attività nel sottostante aggregato di copertura; e (b) siano emesse da un ente con rating dell'emittente, secondo la regola del first-best, inferiore a CQS3.».

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2018.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 novembre 2017.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

(¹) Decisione BCE/2014/40, del 15 ottobre 2014, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 22).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2200 DELLA COMMISSIONE**del 28 novembre 2017****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/1566 ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce regimi preferenziali per i dazi doganali sull'importazione di alcune merci originarie dell'Ucraina. I contingenti tariffari per l'importazione di cui all'allegato II del medesimo regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Essi si applicano per tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- (2) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi di alcuni cereali originari dell'Ucraina nel quadro dei contingenti tariffari, è necessario stabilire che tali importazioni siano gestite mediante titoli di importazione. A tal fine, è opportuno applicare il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾, il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione ⁽⁴⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione ⁽⁵⁾, fatte salve le deroghe di cui al presente regolamento.
- (3) Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli di importazione nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.


⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/1566 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione (GU L 254 del 30.9.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).



- (4) Per motivi di efficienza amministrativa, per le notifiche alla Commissione a norma del presente regolamento, è necessario che gli Stati membri utilizzino i sistemi d'informazione previsti dal regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione ⁽¹⁾ e dal regolamento delegato (UE) 2017/1185 della Commissione ⁽²⁾.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Apertura e gestione dei contingenti tariffari

1. I contingenti tariffari all'importazione di alcuni prodotti originari dell'Ucraina, figuranti in allegato, sono aperti ogni anno dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.
2. I dazi sulle importazioni nell'ambito del contingente tariffario all'importazione di cui al paragrafo 1 sono riscossi a un'aliquota di 0 EUR/t.
3. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 1342/2003, il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione e il regolamento (UE) 2016/1239.

Articolo 2

Norme per la presentazione delle domande di titoli di importazione e il rilascio dei titoli di importazione

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo per numero d'ordine e per settimana. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all'atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.

Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il venerdì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Ogni domanda di titolo di importazione riporta un quantitativo in chilogrammi, senza decimali, che non può superare il quantitativo totale per il contingente in questione.
3. I titoli di importazione sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
4. La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, il nome «Ucraina» e una crocetta nella casella «sì». I titoli sono validi unicamente per i prodotti originari dell'Ucraina.

Articolo 3

Validità dei titoli di importazione

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, la validità del titolo di importazione corrisponde al periodo che decorre dalla data del rilascio effettivo fino alla fine del secondo mese successivo al mese in questione.


Articolo 4

Notifiche

1. Entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli di importazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro le ore 18:00 (ora di Bruxelles), per via elettronica, ciascuna domanda per numero d'ordine con l'indicazione dell'origine del prodotto e del quantitativo richiesto per codice NC, comprese le notifiche recanti l'indicazione «nulla». La notifica è effettuata a norma del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).



2. Il giorno del rilascio dei titoli di importazione gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via elettronica, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con i quantitativi totali per codice NC per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel contesto del presente allegato, in base ai codici NC esistenti il 1° gennaio 2017. Se il codice NC è preceduto da «ex», il regime preferenziale è determinato sulla base del codice NC e della descrizione del prodotto.

Numero d'ordine	Prodotto	Codice NC	Quantitativo in tonnellate
09.4277	Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, non destinati alla semina	1001 99 00	65 000
	Farina di frumento (grano) tenero e farina di spelta,	1101 00 15	
	Farina di frumento segalato	1101 00 90	
	Farina di cereali diversi dal frumento (grano), dal frumento segalato, dalla segala, dal granturco, dall'orzo, dall'avena, dal riso	1102 90 90	
	Semole e semolini di frumento tenero e spelta	1103 11 90	
	Agglomerati in forma di pellets di frumento	1103 20 60	
09.4278	Granturco, non destinato alla semina	1005 90 00	625 000
	Farina di granturco	1102 20	
	Semole e semolini di granturco	1103 13	
	Agglomerati in forma di pellets di granturco	1103 20 40	
	Cereali lavorati di granturco	1104 23	
09.4279	Orzo, non destinato alla semina	1003 90 00	325 000
	Farina di orzo	1102 90 10	
	Agglomerati in forma di pellets di orzo	ex 1103 20 25	

18CE0248



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2201 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2017

che autorizza l'immissione sul mercato del 2'-fucosillattosio prodotto con *Escherichia coli*, ceppo BL21, quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 7662]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,


considerando quanto segue:

- (1) Il 4 agosto 2014 la società Jennewein Biotechnologie GmbH ha presentato all'autorità competente dei Paesi Bassi una domanda di immissione sul mercato dell'Unione della polvere e del concentrato liquido dell'oligosaccaride 2'-fucosillattosio prodotto con un ceppo geneticamente modificato di *Escherichia coli* BL21 quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 258/97. La popolazione bersaglio è costituita da lattanti.
- (2) Il 2'-fucosillattosio non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ poiché il ceppo geneticamente modificato di *Escherichia coli* BL21 è utilizzato come coadiuvante tecnologico e il materiale derivato dal microrganismo geneticamente modificato non è presente nel nuovo prodotto alimentare.
- (3) Il 3 giugno 2016 l'autorità competente dei Paesi Bassi ha presentato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si giunge alla conclusione che la polvere e il concentrato liquido dell'oligosaccaride 2'-fucosillattosio prodotto con un ceppo geneticamente modificato di *Escherichia coli* BL21 soddisfa i criteri per i nuovi ingredienti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (4) Il 13 giugno 2016 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.
- (5) Entro il termine di 60 giorni fissato dall'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate obiezioni motivate. In particolare sono state sollevate obiezioni riguardo i livelli di assunzione elevati del 2'-fucosillattosio. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97 è opportuno adottare una decisione che tenga conto delle obiezioni formulate. Di conseguenza il richiedente ha modificato la domanda per quanto riguarda il tenore massimo di 2'-fucosillattosio nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento. Tale modifica e le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno attenuato le apprensioni e soddisfatto sia gli Stati membri che la Commissione.
- (6) Il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce prescrizioni relative agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. L'impiego della polvere e del concentrato liquido di 2'-fucosillattosio dovrebbe essere autorizzato fatto salvo tale regolamento e qualsiasi altra normativa applicabile parallelamente al regolamento (CE) n. 258/97.

⁽¹⁾ GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GUL 268 del 18.10.2003, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GUL 181 del 29.6.2013, pag. 35).



- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo il regolamento (UE) n. 609/2013, la polvere e il concentrato liquido di 2'-fucosillattosio quali specificati nell'allegato I della presente decisione possono essere immessi sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi e al livello massimo di cui all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La denominazione della polvere e del concentrato liquido di 2'-fucosillattosio autorizzati dalla presente decisione nell'etichettatura dei prodotti alimentari è «2'-fucosillattosio» per la polvere e per il concentrato liquido.

Articolo 3

La società Jennewein Biotechnologie GmbH, Maarweg 32, 53619 Rheinbreitbach, Germania, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO I

SPECIFICHE DEL 2'-FUCOSILLATTOSIO

Definizione:


Denominazione chimica	α -L-fucopiranosil-(1→2)- β -D-galattopiranosil-(1→4)-D-glucopiranoside
Formula chimica	$C_{18}H_{32}O_{15}$
Massa molecolare	488,44 Da
N. CAS	41263-94-9

Descrizione: la polvere di 2'-fucosillattosio prodotta con un ceppo geneticamente modificato di *Escherichia coli* BL21 è una polvere di colore da bianco ad avorio ottenuta dal concentrato liquido di 2'-fucosillattosio mediante essiccazione a spruzzo. Il concentrato liquido di 2'-fucosillattosio è una soluzione acquosa limpida al 45 % p/v \pm 5 % p/v, da incolore a leggermente gialla.

Specifiche della polvere di 2'-fucosillattosio

Parametro di specifica		Limiti
Parametro fisico	Colore da bianco ad avorio	
Analisi chimica	2'-fucosillattosio	≥ 90 %
	Lattosio	≤ 5 %
	3'-fucosillattosio	≤ 5 %
	Difucosillattosio	≤ 5 %
	Fucosilgalattosio	≤ 3 %
	Glucosio	≤ 3 %
	Galattosio	≤ 3 %
	Fucosio	≤ 3 %
Rilevazione OGM	Negativa	
Tenore di umidità		$\leq 9,0$ %
Tenore di proteine		≤ 100 μ g/g
Ceneri totali		$\leq 0,5$ %
Contaminanti	Piombo	$\leq 0,02$ mg/kg
	Arsenico	$\leq 0,2$ mg/kg
	Cadmio	$\leq 0,1$ mg/kg
	Mercurio	$\leq 0,5$ mg/kg
	Aflatossina M ₁	$\leq 0,025$ μ g/kg
Parametri microbici	Conta batterica totale	$\leq 10^4$ UFC/g
	Enterobatteri/coliformi	Assenti in 11 g
	Lieviti e muffe	≤ 100 UFC/g
	<i>Salmonella</i> spp.	Negativo/100 g
	<i>Cronobacter</i> spp.	Negativo/100 g
	Endotossine	≤ 100 EU/g


UFC: unità formanti colonie; EU: unità di endotossina



Specifiche del concentrato liquido di 2'-fucosillattosio

Parametro di specifica		Limiti
Parametro fisico	Soluzione limpida, da incolore a leggermente gialla	
Contenuto di solidi		45 % p/v (+/- 5 % p/v) di sostanza secca in acqua
Analisi chimica	2'-fucosillattosio	≥ 90 %
	Lattosio	≤ 5 %
	3'-fucosillattosio	≤ 5 %
	Difucosillattosio	≤ 5 %
	Fucosilgalattosio	≤ 3 %
	Glucosio	≤ 3 %
	Galattosio	≤ 3 %
	Fucosio	≤ 3 %
Rilevazione OGM	Negativa	
Tenore di proteine		≤ 100 µg/g
Ceneri totali		≤ 0,5 %
Contaminanti	Piombo	≤ 0,02 mg/kg
	Arsenico	≤ 0,2 mg/kg
	Cadmio	≤ 0,1 mg/kg
	Mercurio	≤ 0,5 mg/kg
	Aflatossina M ₁	≤ 0,025 µg/kg
Parametri microbici	Conta batterica totale	≤ 5 000 UFC/g
	Enterobatteri/coliformi	Assenti in 11 g
	Lieviti e muffe	≤ 50 UFC/g
	<i>Salmonella</i> spp.	Negativo/200 ml
	<i>Cronobacter</i> spp.	Negativo/200 ml
<i>Endotossine</i>	≤ 100 EU/ml	

UFC: unità formanti colonie; EU: unità di endotossina



ALLEGATO II

Usi autorizzati della polvere e del concentrato liquido di 2'-fucosillattosio

Categoria alimentare	Livello massimo
Formule per lattanti e formule di proseguimento	1,2 grammi di 2'-fucosillattosio per litro di prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore.

18CE0249



DECISIONE N. 1/2017 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE
istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la
Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra,
del 17 novembre 2017
concernente la modifica dell'allegato IX del protocollo I: Paesi e territori d'oltremare [2017/2202]

IL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE,

visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 41 del protocollo I,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo I dell'accordo, relativo alla *definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa*, definisce i paesi e territori d'oltremare (PTOM) come i paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato IX.
- (2) A seguito del cambiamento dello status di Mayotte ⁽¹⁾ e di Saint-Barthélemy ⁽²⁾ e dell'entrata in vigore della decisione 2013/755/UE del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ⁽³⁾, l'elenco dei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato IX del protocollo I dell'accordo dovrebbe essere aggiornato,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato IX del protocollo I è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2017


Per gli Stati del CARIFORUM
K. JOHNSON SMITH

Per la parte UE
C. MALMSTRÖM

⁽¹⁾ Decisione 2012/419/UE dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU UE L 204 del 31.7.2012, pag. 131).

⁽²⁾ Decisione 2010/718/UE del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy (GU UE L 325 del 9.12.2010, pag. 4).

⁽³⁾ Decisione 2013/755/UE del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).



ALLEGATO

«ALLEGATO IX DEL PROTOCOLLO I

Paesi e territori d'oltremare

Ai fini del presente protocollo, per "paesi e territori d'oltremare" si intendono i paesi e i territori di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, elencati in appresso:

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:
 - Groenlandia.
2. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con la Repubblica francese:
 - Nuova Caledonia e dipendenze,
 - Polinesia francese,
 - Saint Pierre e Miquelon,
 - Saint-Barthélemy,
 - Terre australi ed antartiche francesi,
 - Wallis e Futuna.
3. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno dei Paesi Bassi:
 - Aruba,
 - Bonaire,
 - Curaçao,
 - Saba,
 - Sint Eustatius,
 - Sint Maarten.
4. Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
 - Anguilla,
 - Bermuda,
 - Isole Cayman,
 - Isole Falkland,
 - Isole Georgia del Sud e Sandwich australi,
 - Montserrat,
 - Pitcairn,
 - Sant'Elena e dipendenze,
 - Territori dell'Antartico britannico,
 - Territori britannici dell'Oceano indiano,
 - Isole Turks e Caicos,
 - Isole Vergini britanniche.»

18CE0250



DECISIONE N. 2/2017 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE
istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la
Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra,
del 17 novembre 2017
per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di arbitri [2017/2203]

IL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE,

visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 221, paragrafo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco di quindici arbitri di cui all'articolo 221, paragrafo 1, allegato alla presente decisione è adottato dalle parti.

Articolo 2

Il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo può modificare l'elenco di arbitri allegato alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2017

Per gli Stati del CARIFORUM
K. JOHNSON SMITH

Per la parte UE
C. MALMSTRÖM



ALLEGATO

Elenco degli arbitri di cui all'articolo 221, paragrafo 1, dell'accordo

Arbitri selezionati dagli Stati CARIFORUM:

Signora Tracy BENN-ROBERTS (Antigua e Barbuda)

Signora Nicole FOSTER (Barbados)

Signora Bertha COOPER – ROSSEAU (Bahamas)

Signora Michelle A. BROWN (Giamaica)

Signora Fabiola MEDINA GARNES (Repubblica dominicana)

Arbitri selezionati dall'UE:

Signor Jacques BOURGEOIS (Belgio)

Signor Claus – Dieter EHLERMANN (Germania)

Signor Pieter Jan KUIJPER (Paesi Bassi)

Signor Giorgio SACERDOTI (Italia)

Signor Ramon TORRENT (Spagna)

Arbitri selezionati dalle parti:

Signor Frederick ABBOTT (Stati Uniti d'America)


Signor James BACCHUS (Stati Uniti d'America)

Signor Armand DE MESTRAL (Canada)

Signor Claudia OROZCO (Colombia)

Signor Helge SELAND (Norvegia)

18CE0251



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2204 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2017****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Međimursko meso 'z tiblice» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Međimursko meso 'z tiblice» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Međimursko meso 'z tiblice» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Međimursko meso 'z tiblice» (IGP) è registrata.


La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 252 del 3.8.2017, pag. 17.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

18CE0252



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2205 DELLA COMMISSIONE**del 29 novembre 2017****relativo alle modalità concernenti le procedure per la notifica dei veicoli commerciali con carenze gravi o pericolose individuate nell'ambito di un controllo tecnico su strada****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:


- (1) Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE, qualora in un veicolo non immatricolato nello Stato membro in cui avviene il controllo siano rilevate carenze gravi o pericolose, il punto di contatto deve notificare i risultati del controllo al punto di contatto dello Stato membro di immatricolazione del veicolo. La notifica deve contenere gli elementi della relazione di controllo su strada di cui all'allegato IV, che deve essere redatta dall'ispettore a seguito di un'ispezione più approfondita in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/47/UE.
- (2) Al fine di agevolare la comunicazione tra i punti di contatto nazionali, è necessario che la Commissione adotti norme dettagliate per l'attuazione della procedura di notifica.
- (3) Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE, la notifica deve essere comunicata preferibilmente tramite i registri elettronici nazionali di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (4) L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 specifica il contenuto minimo obbligatorio dei registri elettronici nazionali. Gli elementi della relazione di controllo su strada di cui all'allegato IV della direttiva 2014/47/UE, tuttavia, non rientrano in questo contenuto minimo obbligatorio.
- (5) L'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009 dispone che i registri elettronici nazionali siano interconnessi.
- (6) Dati l'ambito limitato dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 e le conseguenti limitazioni del campo di applicazione del sistema dei registri europei delle imprese di trasporto su strada (ERRU), la notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE non può essere trasmessa mediante i registri elettronici nazionali facendo uso di tale sistema.
- (7) Al fine di evitare costi e oneri amministrativi inutili, tuttavia, per sviluppare il sistema di messaggistica per la notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE è opportuno utilizzare l'architettura di sistema dell'ERRU.
- (8) Le norme comuni per l'interconnessione tramite il sistema ERRU sono stabilite dal regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione ⁽³⁾.
- (9) Questo regolamento sarà sostituito il 30 gennaio 2019 dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 ⁽⁴⁾, che apporterà modifiche rilevanti alle funzionalità generali del sistema ERRU. Il sistema di messaggistica utilizzato per i controlli su strada (RSI) si baserà sulle funzionalità generali del sistema ERRU.

⁽¹⁾ GUL 127 del 29.4.2014, pag. 134.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione, del 1º aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010 (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 4).



- (10) Per limitare le procedure e gli oneri amministrativi e garantire coerenza occorre pertanto che entri in vigore il 30 gennaio 2019 anche il sistema di messaggistica utilizzato per le notifiche a seguito di controlli su strada.
- (11) Le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, stabilite in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, si applicano al trattamento di tutti i dati personali ai sensi della direttiva 2014/47/UE. In particolare, gli Stati membri sono tenuti a predisporre adeguate misure di sicurezza per prevenire l'uso illecito dei dati personali.
- (12) Laddove applicabili, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali stabilite dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ si applicano al trattamento di tutti i dati personali ai sensi della direttiva 2014/47/UE.
- (13) Le disposizioni del presente regolamento sono adottate in conformità al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili alla notifica dei risultati dei controlli tecnici su strada (RSI) di veicoli commerciali con carenze gravi o pericolose, trasmessa attraverso il sistema RSI di cui all'articolo 3.

Articolo 2

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/480, ai fini del presente regolamento si applicano anche le seguenti definizioni:

- 1) «messaggio RSI»: messaggio di notifica facente seguito a un controllo tecnico su strada più approfondito di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/47/UE, trasmesso attraverso il sistema RSI o un'altra rete sicura in un formato strutturato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
- 2) «rapporto RSI più approfondito»: documento emesso a seguito di un controllo su strada più approfondito di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/47/UE;
- 3) «Stato membro di immatricolazione»: lo Stato membro in cui il veicolo è immatricolato, oppure in cui è messo in servizio qualora non sia immatricolato ai sensi della legislazione nazionale.

Articolo 3

Sistema RSI


1. La Commissione istituisce un sistema di messaggistica (sistema RSI) utilizzando l'architettura di sistema dei registri europei delle imprese di trasporto su strada in conformità al regolamento di esecuzione di esecuzione (UE) 2016/480. Il sistema RSI agevola l'ottemperanza all'obbligo di notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE.

2. Il sistema RSI soddisfa le specifiche tecniche indicate nell'allegato I, nell'allegato III, punti 1 e 2, e negli allegati V, VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) 2016/480, nonché nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).



*Articolo 4***Notifica**

1. Il punto di contatto dello Stato membro che ha effettuato il controllo tecnico su strada notifica senza indugio i risultati del controllo allo Stato membro di immatricolazione del veicolo.
2. Lo Stato membro in cui è stato eseguito il controllo tecnico su strada trasmette la sua notifica allo Stato membro di immatricolazione del veicolo mediante il sistema RSI, conformemente alle procedure e alle prescrizioni tecniche riportate nell'allegato.

*Articolo 5***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 2020.

L'articolo 4, paragrafo 1, si applica invece a decorrere dal 20 maggio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Requisiti minimi per il contenuto dei messaggi XML**1. Intestazione**

I messaggi XML scambiati attraverso il sistema devono avere tutti la stessa intestazione indicativa di mittente, destinatario, data e ora di invio, e recare alcune informazioni tecniche.

Common Header (intestazione comune)		Obbligatorio
Version (versione)	La versione ufficiale delle specifiche XML deve essere precisata attraverso il <i>namespace</i> definito nel file di definizione dello schema (XSD) del messaggio XML e nell'attributo <i>version</i> dell'elemento <i>header</i> (intestazione) di ciascun messaggio XML. Il numero della versione («n.m») deve essere definito come valore fisso in ogni rilascio del file XSD.	Sì
Test Identifier (identificatore di prova)	Id facoltativo per attività di prova. L'originatore della prova popola l'id e tutti i partecipanti al flusso di lavoro devono rispondere o trasmettere con lo stesso id. Durante la produzione deve essere ignorato e, anche se fornito, non va usato.	No
Technical Identifier (identificatore tecnico)	UUID che identifica in modo univoco ogni singolo messaggio. Il mittente genera un UUID e alimenta questo attributo. Questo dato non può essere utilizzato in nessuna transazione.	Sì
Workflow Identifier (identificatore del flusso di lavoro)	L'identificatore del flusso di lavoro è un UUID che deve essere generato dallo Stato membro richiedente. Tale id viene poi utilizzato in tutti i messaggi per correlare il flusso di lavoro.	Sì
Sent At (inviato il)	Data e ora (in formato UTC) in cui il messaggio è stato inviato.	Sì
Timeout (tempo scaduto)	Attributo facoltativo indicante data e ora (in formato UTC). Questo valore deve essere stabilito solo dal sistema centrale per richieste trasmesse. Ha la funzione di informare lo Stato membro destinatario del momento in cui scadrà la richiesta. È facoltativo; la stessa definizione di intestazione può perciò essere usata per tutti i tipi di messaggio indipendentemente dal fatto che sia necessario o no un attributo per il Timeout. NON UTILIZZATO, in quanto sono trasmesse esclusivamente notifiche, non è attesa alcuna risposta.	No
From (mittente)	Codice ISO 3166-1 alpha 2 dello Stato membro che invia il messaggio o «EU» («EU» è utilizzato per l'invio di messaggi di errore dal sistema centrale).	Sì
To (destinatario)	Codice ISO 3166-1 alpha 2 dello Stato membro cui è inviato il messaggio o «EU» («EU» è utilizzato per l'invio di messaggi di errore al sistema centrale).	Sì

2. Rapporto più approfondito

Qualora si comunichi il risultato di un controllo tecnico su strada più approfondito, il messaggio RSI e il messaggio di conferma inviato automaticamente devono essere composti nel modo illustrato di seguito.



Al fine di agevolare la notifica, facoltativamente possono essere acclusi al messaggio RSI la lista di controllo di cui all'allegato IV, i motivi dell'esito negativo del controllo e la valutazione delle carenze di cui all'allegato II della direttiva 2014/47/UE.


Il messaggio RSI deve essere sempre inviato dallo Stato membro in cui ha avuto luogo il controllo allo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo. Il ricevimento del messaggio RSI non deve essere rifiutato.

Il messaggio di conferma serve a confermare il ricevimento del messaggio di notifica.


RSI Notification Request (richiesta di notifica dell'RSI)		Obbligatorio
Business Case Identifier (identificativo del caso)	Numero di serie o di riferimento che identifica ogni singolo caso. L'id di un caso potrebbe essere utilizzato per mantenere un collegamento quando è utilizzato più di un flusso di messaggi in relazione allo stesso caso, per esempio quando si invia una notifica iniziale cui segue un'altra notifica più particolareggiata relativa al medesimo caso. (testo)	Si
Sending Authority (autorità mittente)	L'autorità competente che emette il messaggio RSI. (testo)	Si
<i>RSI Details (informazioni sull'RSI)</i>		Si
RSI Identifier (identificativo dell'RSI)	L'ID unico dell'RSI nello Stato membro in cui è stato eseguito il controllo. Agevola la comunicazione e permette allo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo di chiedere maggiori informazioni allo Stato membro in cui è avvenuto il controllo, potendolo utilizzare per la ricerca nella sua banca dati. (testo)	No
Location (luogo)	Il luogo in cui è stato eseguito il controllo tecnico su strada. Può trattarsi delle coordinate esatte, del comune, della città ecc. (testo)	Si
Date/Time (data/ora)	Data e ora del controllo tecnico su strada in formato UTC a norma ISO 8601 (AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ)	Si
Inspector (controllore)	Nome del funzionario, del controllore o dell'autorità che ha eseguito il controllo tecnico su strada. (testo)	Si
<i>Vehicle Details (informazioni sul veicolo)</i>		Si
Category (categoria)	Categoria del veicolo. — N2 (da 3,5 a 12 t) — N3 (oltre 12 t) — O3 (da 3,5 a 12 t) — O4 (oltre 10 t) — M2 (da > 9 sedili a 5 t)	Si




	<ul style="list-style-type: none"> — M3 (da > 9 sedili a oltre 5 t) — T5 — T1b, — T2b, — T3b, — T4.1b, — T4.2b — T4.3b — Other vehicle category (altra categoria di veicoli) (elenco selezionabile, un solo elemento selezionato)	
Other category (altra categoria)	Specificare la categoria: <ul style="list-style-type: none"> — M1, N1, O1, O2, T1a, T2a, T3a, T4a, T4.1a, T4.2a, T4.3a, C, R1a, R1b, R2a, R2b, R3a, R3b, R4a, R4b, S1a, S1b, S2a, S2b, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e (elenco selezionabile, un solo elemento selezionato, solo se si è scelto Other ma non obbligatorio)	No
Registration (immatricolazione)	Numero di immatricolazione del veicolo. (testo)	Sì
VIN	Numero di identificazione del veicolo. (testo)	Sì
Odometer (contachilometri)	Chilometraggio indicato dal contachilometri al momento del controllo tecnico su strada. IMPORTANTE: se è installato un contachilometri occorre compilare questo campo, altrimenti mettere «0». (numero)	Sì
<i>Transport Undertaking/Holder Details (informazioni sull'impresa di trasporti/sul titolare)</i>		<i>Sì (compilare una delle due sezioni, quella relativa all'impresa oppure quella relativa al titolare)</i>
<i>Transport Undertaking (impresa di trasporti)</i>		<i>Sì (solo se si tratta di un'impresa)</i>
Undertaking Name (nome dell'impresa)	Il nome dell'impresa di trasporti. (testo)	Sì
Undertaking Address (indirizzo dell'impresa)	L'indirizzo dell'impresa di trasporti (indirizzo, codice di avviamento postale, città, Stato). (testo)	Sì
Undertaking Community Licence (licenza comunitaria dell'impresa)	Numero della licenza comunitaria [conforme ai regolamenti (CE) n. 1072/2009 e (CE) n. 1073/2009] IMPORTANTE: se la licenza comunitaria è nota questo campo deve essere compilato. (testo)	Sì



<i>Holder (titolare, se non si tratta di un'impresa)</i>		<i>Si (solo se si tratta del titolare)</i>
<i>Company (azienda)</i>		<i>Si (solo se il titolare è un'azienda)</i>
Name (nome)	Nome dell'azienda del titolare. (testo)	Si
Address (indirizzo)	Indirizzo dell'azienda del titolare (indirizzo, codice di avviamento postale, città, Stato). (testo)	Si
<i>Natural person (persona fisica)</i>		<i>Si (solo se il titolare è una persona fisica)</i>
Family Name (cognome)	Cognome del titolare. (testo)	Si
Name (nome)	Nome/i del titolare. (testo)	Si
Address (indirizzo)	Indirizzo del titolare (indirizzo, codice di avviamento postale, città, Stato). (testo)	Si
Registration certificate (certificato di immatricolazione)	Numero del certificato di immatricolazione.	No
<i>Driver Details (informazioni sul conducente)</i>		<i>Si</i>
Family Name (cognome)	Cognome del conducente. (testo)	Si
Name (nome)	Nome/i del conducente. (testo)	Si
Driving Licence (patente di guida)	Numero della patente di guida del conducente. Se possibile, per una migliore identificazione. (testo)	No
Driving Licence country (Stato di rilascio della patente di guida)	Il paese in cui la patente di guida è stata rilasciata, indicato con due lettere secondo il codice ISO 3166-1 alpha 2.	No
<i>Checked item (elemento controllato)</i> <i>(questa sezione è da ripetere per ogni elemento controllato; è obbligatoria per i messaggi RSI, quindi per ogni messaggio RSI deve risultare almeno un elemento controllato).</i>		<i>Si</i>
Elemento	Gli elementi indicati nella lista di controllo di cui all'allegato IV della direttiva 2014/47/UE. Quando un elemento è selezionato, significa che è stato controllato. Elementi presenti nell'elenco: (0) Identificazione (1) Impianto di frenatura (2) Sterzo (3) Visibilità (4) Impianto elettrico e circuito elettrico (5) Assi, ruote, pneumatici, sospensioni	Si




	<p>(6) Telaio ed elementi fissati al telaio</p> <p>(7) Altre dotazioni tra cui tachigrafo e limitatore di velocità</p> <p>(8) Effetti nocivi tra cui emissioni e fuoriuscita di combustibile e/o olio</p> <p>(9) Controlli supplementari per veicoli delle categorie M2 e M3</p> <p>(10) Fissaggio del carico (elenco selezionabile, un solo elemento selezionato)</p>	
Failed? (controllo non superato?)	Per ogni elemento controllato (<i>checked item</i>): risultato del controllo (superato/non superato): True se controllo non superato (True/False)	Si
	<p><i>Checked item detail (informazioni sull'elemento controllato)</i> (se il risultato è Failed, cioè controllo non superato, occorre ripetere questa sezione per ogni checked item/elemento controllato per il quale sono state constatate carenze)</p>	No (solo se il risultato è Failed ma non è obbligatorio fornire ulteriori informazioni)
Motivo dell'esito negativo del controllo	<p>Per ogni <i>Checked item = Failed</i>, informazioni sulle carenze riscontrate come indicato nell'allegato II della direttiva 2014/47/UE.</p> <p>Elementi presenti nell'elenco:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 0.1.a IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO > targhe di immatricolazione (se richieste dalle prescrizioni) > targa o targhe mancanti o fissate in maniera insicura tanto che potrebbero cadere. — 1.1.1.a IMPIANTO DI FRENATURA > condizioni meccaniche e funzionamento > perno del pedale/della leva del freno di servizio > perno troppo duro. — 6.2.5.a.1 TELAIO ED ELEMENTI FISSATI AL TELAIO > cabina e carrozzeria > sedile del conducente > struttura del sedile difettosa. — Ecc. <p>(elenco selezionabile, un solo elemento selezionato, se si riscontrano più carenze occorre ripetere questa sottosezione per ciascuna carenza)</p> <p>La valutazione della carenza non viene inserita, è nota in conformità all'allegato II della direttiva 2014/47/UE.</p> <p>IMPORTANTE: nell'allegato II, alcuni motivi alla base dell'esito negativo del controllo non sono numerati: per il punto 6.2.5 sono previste due opzioni, al fine di indicare a quale di esse ci si riferisce occorre numerarle nel sistema assegnando loro i numeri 1 e 2.</p>	Si
Rectified? (rettifica eseguita?)	È stato posto rimedio alla carenza nello Stato membro in cui ha avuto luogo il controllo? True = Sì (True/False)	No



<i>Result of inspection (risultato del controllo)</i>		Si
Result of inspection (risultato del controllo)	Risultato del controllo tecnico su strada (superato/non superato) True = superato (True/False)	Si
Prohibition or Restriction (divieto o limitazione)	Divieto o limitazione dell'uso del veicolo, che presenta carenze pericolose. (True/False)	Si
PTI Requested? (controllo tecnico periodico richiesto?)	Lo Stato membro in cui è stato eseguito il controllo chiede allo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo di effettuare un controllo tecnico periodico? True = Sì (True/False)	Si
RSI Notification Acknowledgement (conferma della notifica RSI) (inviata automaticamente)		Obbligatorio
Status Code (codice di stato)	Codice di stato della conferma. (elenco selezionabile, un solo elemento selezionato)	Si
Status Message (messaggio di stato)	Eventuali osservazioni in aggiunta al codice di stato. (testo)	No

18CE0253



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2206 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ (in appresso «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore

- (1) Nel luglio 2005 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1174/2005 ⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali («transpallet manuali») originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»). Le misure consistevano in un dazio antidumping *ad valorem* compreso tra il 7,6 % e il 46,7 % («le misure iniziali»).
- (2) Nel luglio 2008, in seguito a un riesame intermedio parziale aperto d'ufficio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio ha precisato l'ambito di applicazione delle misure con il regolamento (CE) n. 684/2008 ⁽³⁾ ed ha escluso dalle misure antidumping iniziali determinati prodotti (elevatori, carrelli stivatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori) che sono risultati diversi dai transpallet manuali per le loro caratteristiche, funzioni specifiche e utilizzazioni finali.
- (3) Nel giugno 2009, in seguito a un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, il Consiglio ha esteso, con il regolamento (CE) n. 499/2009 ⁽⁴⁾, il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», istituito dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1174/2005, alle importazioni di transpallet manuali spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Thailandia.
- (4) Nell'ottobre 2011, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 ⁽⁵⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali originari della RPC.
- (5) Nell'aprile 2013, in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 ⁽⁶⁾, un'aliquota del dazio del 70,8 % applicabile a tutte le importazioni nell'Unione di transpallet manuali originari della RPC.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.


⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti nei confronti delle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (GUL 189 del 21.7.2005, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 684/2008 del Consiglio, del 17 luglio 2008, che precisa l'ambito d'applicazione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (GUL 192 del 19.7.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 499/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Thailandia (GUL 151 del 16.6.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 268 del 13.10.2011, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 112 del 24.4.2013, pag. 1).



- (6) Nel settembre 2014, in seguito a un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, il Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n. 1008/2011 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2014 ⁽¹⁾, istituendo un'aliquota del dazio individuale del 54,1 % sulle importazioni di transpallet manuali della società Ningbo Logitrans Handling Equipment Co.
- (7) Nell'agosto 2016, in seguito a un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha esteso, con il regolamento (UE) 2016/1346 ⁽²⁾, i dazi antidumping definitivi in vigore sulle importazioni di transpallet manuali leggermente modificati con l'inserimento di un sistema di indicazione di peso non integrato nel telaio (nelle forche) originari della RPC.
- (8) Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo, che consiste in un dazio *ad valorem* fissato al 70,8 %, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della RPC.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (9) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽³⁾ delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore nei confronti della RPC a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (10) La domanda è stata presentata da due produttori dell'Unione, Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB e PR Industrial S.r.l. («i richiedenti»), che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali.
- (11) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare la persistenza del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (12) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha annunciato il 12 ottobre 2016, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

1.4. Inchiesta parallela per possibile elusione

- (13) Il 19 luglio 2017 la Commissione ha avviato, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1348 ⁽⁵⁾, un'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping in vigore mediante le importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dal Vietnam, a prescindere dal fatto che siano dichiarati o no originari del Vietnam, in conformità all'articolo 13 del regolamento di base.

1.5. Inchiesta

1.5.1. Parti interessate

- (14) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente i richiedenti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all'apertura dell'inchiesta, invitandoli a parteciparvi.


⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 7).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1346 della Commissione, dell'8 agosto 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 214 del 9.8.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 34 del 29.1.2016, pag. 15).

⁽⁴⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (GU C 373 del 12.10.2016, pag. 3).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1348 della Commissione, del 19 luglio 2017, relativo all'apertura di un'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dal Vietnam, a prescindere che i prodotti siano dichiarati o no originari del Vietnam, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 188 del 20.7.2017, pag. 1).



- (15) Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.

1.6. Paese di riferimento

- (16) Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di scegliere il Brasile come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni riguardo a tale scelta. Non sono pervenute osservazioni.
- (17) La Commissione ha contattato le autorità brasiliane e ha informato i due produttori noti di transpallet manuali del Brasile riguardo all'apertura dell'inchiesta, invitandoli a parteciparvi. Uno dei produttori brasiliani si è dichiarato disposto a collaborare. Nessun altro produttore noto, e nessun altro produttore brasiliano, ha risposto al questionario.
- (18) La Commissione ha chiesto la collaborazione dei produttori noti di altri potenziali paesi di riferimento e ha contattato le autorità competenti in Cambogia, India, Malaysia, Taiwan, Turchia e USA, invitandole a comunicare il nome e l'indirizzo delle associazioni di produttori e dei produttori che notoriamente producono e vendono transpallet manuali sul loro mercato. Nessuno dei paesi contattati ha tuttavia fornito tali informazioni e nessun produttore di questi paesi ha accettato di collaborare.
- (19) Come indicato al considerando 17, uno dei due grandi produttori del Brasile era disposto a collaborare. In ogni caso, dopo un ulteriore esame delle informazioni disponibili, il Brasile è stato considerato un paese di riferimento adeguato anche per il suo mercato concorrenziale. L'esistenza di un'effettiva concorrenza è dimostrata dalla presenza di almeno due produttori nazionali e dal fatto che si effettuano importazioni. Il Brasile non ha istituito misure antidumping e nonostante un normale dazio all'importazione NPF (nazione più favorita) del 14 %, il mercato brasiliano è stato considerato aperto alle importazioni, come dimostrano i dati ITC ⁽¹⁾ accessibili al pubblico relativi alle importazioni per il periodo dal 2012 al 2016. Dall'inchiesta non è emerso alcun elemento che indichi che la scelta del Brasile non sia adeguata, data la sua situazione di mercato concorrenziale. Il Brasile è stato quindi selezionato come paese di riferimento.

1.7. Campionamento

- (20) Nell'avviso di apertura la Commissione ha precisato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.7.1. Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (21) In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stato previsto il campionamento.
- (22) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, i produttori esportatori della RPC sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Tuttavia, poiché nessuno dei produttori esportatori si è manifestato, il campionamento non è stato necessario.

1.7.2. Campionamento degli importatori

- (23) Visto l'elevato numero di importatori indipendenti, è stata presa in considerazione la possibilità di ricorrere al campionamento, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopramenzionate sono state invitate a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Tuttavia, poiché nessun importatore indipendente si è dichiarato disposto a collaborare, il campionamento non è stato necessario.

⁽¹⁾ www.trademap.org della divisione di ricerca e analisi del mercato del Centro internazionale per il commercio (ITC - *International Trade Centre*).



1.7.3. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (24) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Secondo la domanda di riesame, nell'Unione i produttori di transpallet manuali sono sei. Cinque produttori dell'Unione si sono manifestati nel contesto dell'esame della rappresentatività. Un altro produttore dell'Unione era noto al momento dell'apertura. Questi sei produttori dell'Unione rappresentano la produzione totale dell'Unione. La Commissione ha deciso di esaminare tutti e sei i produttori e non ha utilizzato alcun campionamento. Essa ha informato al riguardo tutte le parti interessate e le ha invitate a presentare osservazioni. Non è stata presentata alcuna osservazione entro il termine stabilito.

1.8. Questionari

- (25) Sono stati inviati questionari ai sei produttori noti dell'Unione e a due produttori di transpallet manuali del Brasile. Alla Commissione sono pervenute le risposte al questionario di cinque produttori dell'Unione e di un produttore di transpallet manuali del Brasile.
- (26) Nessuno degli utilizzatori ha fornito informazioni alla Commissione o si è manifestato nel corso dell'inchiesta.

1.9. Visite di verifica

- (27) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per stabilire il rischio di persistenza del dumping e del conseguente pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione. In conformità all'articolo 16 del regolamento di base sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

produttori dell'Unione:

- PR Industrial S.r.l., Casole d'Elsa, Italia
- Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB, Mjölby, Svezia
- Logitrans A/S - Denmark, Ribe, Danimarca
- ZAKREM Sp. z o.o., Grajewo, Polonia
- VMH - Material Handling s. r. o., Veľký Šariš, Slovacchia

produttore del paese di riferimento:

- Paletrans Equipamentos, Cravinhos, Brasile.

1.10. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (28) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

- (29) Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da transpallet manuali e dai loro componenti essenziali, cioè il telaio e il sistema idraulico, attualmente classificati con i codici NC ex 8427 90 00 (codici TARIC 8427 90 00 11, 8427 90 00 13 e 8427 90 00 19) ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8431 20 00 11, 8431 20 00 13 e 8431 20 00 19), originari della Repubblica popolare cinese. Le misure antidumping applicate a tale prodotto sono state estese a un prodotto analogo, ma presentato all'importazione con un cosiddetto «sistema di indicazione di peso» consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio, vale a dire non integrato nelle forche, attualmente classificato con i codici TARIC 8427 90 00 30 e 8431 20 00 50 («il prodotto oggetto del riesame»). La definizione del prodotto sopraindicata è stata aggiornata in conformità alla rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1346 della Commissione, dell'8 agosto 2016 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1346 della Commissione, dell'8 agosto 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese (GUL 202 del 3.8.2017, pag. 8).



- (30) L'inchiesta ha confermato che, come nell'inchiesta iniziale, il prodotto oggetto del riesame e i prodotti fabbricati e venduti sul mercato nazionale della RPC, i prodotti fabbricati e venduti sul mercato del paese di riferimento e quelli fabbricati e venduti nell'Unione dai produttori dell'UE hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi e sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1. Osservazioni preliminari

- (31) In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se durante il periodo dell'inchiesta di riesame fossero in atto pratiche di dumping e se la scadenza delle misure in vigore implicasse il rischio di persistenza o reiterazione del dumping.
- (32) Come indicato al considerando 22, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato alla presente inchiesta. La Commissione ha quindi informato le autorità cinesi che, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, potranno essere utilizzati i dati disponibili per quanto riguarda il produttore esportatore cinese al fine di determinare se il dumping sia attualmente in corso e se sussista il rischio di persistenza o reiterazione del dumping. La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste di intervento del consigliere auditore da parte delle autorità cinesi a tale riguardo.
- (33) Visto quanto precede, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative all'esistenza di pratiche di dumping e al rischio di persistenza o reiterazione del dumping sottoindicate sono state basate sui dati disponibili, in particolare su:
- le informazioni contenute nella domanda;
 - le statistiche di Eurostat e i dati comunicati alla Commissione dagli Stati membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6»);
 - i dati accessibili al pubblico delle statistiche sulle esportazioni cinesi (*Chinese Export Statistics*);
 - le statistiche accessibili al pubblico della rete statunitense *USITC DataWeb* (*U.S. International Trade Commission Interactive Trade DataWeb*), con dati tratti dal *U.S. Bureau of Census*;
 - le statistiche accessibili al pubblico della mappa «*Trade Map*» della divisione di ricerca e analisi del mercato del Centro internazionale per il commercio (ITC – *International Trade Centre*) di Ginevra, in Svizzera.


3.2. Dumping

3.2.1. Produttori esportatori che nell'inchiesta iniziale hanno ottenuto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato

3.2.1.1. Valore normale

- (34) Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») è stato accordato a un produttore esportatore nel riesame relativo ai nuovi esportatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base menzionato al considerando 7. A causa della mancata collaborazione, il valore normale per tale produttore esportatore è stato basato sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (35) Il valore normale è stato calcolato in base ai prezzi all'esportazione in un paese terzo adeguato, stabilito a livello franco fabbrica in Cina. In questo caso sono stati utilizzati dati sulle importazioni di transpallet manuali originari della Cina e destinati agli Stati Uniti⁽¹⁾. Nel 2016 sono stati importati negli USA circa 424 000 transpallet manuali originari della RPC, per un valore di circa 76,115 milioni di USD. Il prezzo franco fabbrica è stato calcolato dopo aver applicato il tasso di cambio medio dell'euro per lo stesso anno e detratto lo stesso livello di adeguamenti per il nolo marittimo (5,5 %), l'assicurazione marittima (0,05 %) e il trasporto interno (1,67 %) utilizzato nelle conclusioni del riesame intermedio parziale menzionato al considerando 5.
- (36) Questo metodo è stato considerato il più ragionevole nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, visto che non erano disponibili altre informazioni a causa della mancata collaborazione.

⁽¹⁾ Fonte: *USITC DataWeb* (*U.S. International Trade Commission Interactive Trade DataWeb*), con dati ricavati dal *U.S. Bureau of Census*.



3.2.1.2. Prezzo all'esportazione

- (37) Il prezzo all'esportazione per detto produttore esportatore è stato stabilito in base alle sue importazioni del prodotto oggetto del riesame effettuate nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame e registrate nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

3.2.1.3. Confronto

- (38) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione così determinato a livello franco fabbrica. Ai fini di un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati adeguati per tenere conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per il nolo marittimo e i costi di movimentazione e di trasporto interno sulla base delle informazioni usate nelle conclusioni del riesame intermedio parziale menzionato al considerando 5, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

3.2.1.4. Margine di dumping

- (39) La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione come stabilito sopra in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (40) Su tale base la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era del 5,7 % per la società Ningbo Logitrans Handling Equipment Co.

3.2.2. Produttori esportatori che nell'inchiesta iniziale non hanno ottenuto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato

3.2.2.1. Valore normale

- (41) Per i produttori esportatori cinesi che non hanno ottenuto il TEM durante l'inchiesta iniziale, il valore normale dovrebbe essere determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, cioè in base al prezzo o al valore costruito in un idoneo paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»).
- (42) Come spiegato nei considerando da 16 a 18, il Brasile è stato scelto come paese di riferimento e un produttore del Brasile ha collaborato all'inchiesta. A tale riguardo, il valore normale è stato stabilito in base ai prezzi franco fabbrica delle vendite remunerative di transpallet manuali nel paese di riferimento, che rappresentano più del 20 % delle vendite totali, e calcolato in tutti gli altri casi in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

3.2.2.2. Prezzo all'esportazione


- (43) A causa dell'omessa collaborazione dei produttori esportatori cinesi, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, in base ai dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, per le importazioni effettuate nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. In particolare, i prezzi all'importazione indicati al considerando 70 sono stati usati per calcolare il prezzo all'esportazione durante il PIR, detraendo da tali prezzi lo stesso livello di adeguamenti per il nolo marittimo e i costi di movimentazione e di trasporto interno utilizzato nelle conclusioni del riesame intermedio parziale menzionato al considerando 5.

3.2.2.3. Confronto

- (44) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione così determinato a livello franco fabbrica. Ove giustificato ai fini di un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati adeguati per tenere conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per il nolo marittimo, i costi di movimentazione e di trasporto interno in base alle informazioni usate nelle conclusioni del riesame intermedio parziale menzionato al considerando 5, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

3.2.2.4. Margine di dumping

- (45) La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione come stabilito sopra in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.



- (46) Su tale base la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era pari al 29,2 % per tutti i produttori della RPC che non hanno ottenuto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato durante l'inchiesta iniziale.

3.2.3. *Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure*

- (47) Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato se vi fosse un rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC, la politica di esportazione cinese in altri paesi terzi e l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione.
- (48) Vista la mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi, le conclusioni relative al rischio di reiterazione del dumping sottoindicate sono state raggiunte, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, in base ai dati disponibili, vale a dire le fonti menzionate al considerando 22.

3.2.4. *Capacità produttiva e capacità inutilizzata della Cina*

- (49) Per quanto riguarda la produzione e la capacità produttiva della Cina, in assenza di altre fonti d'informazione l'analisi è stata effettuata in base ai dati forniti dai richiedenti nel corso dell'inchiesta per i 22 maggiori produttori cinesi.
- (50) Su tale base la capacità produttiva della Cina è stata stimata a un minimo di 2,5 milioni di unità all'anno e la produzione effettiva a circa 2,0 milioni di unità all'anno e quindi si stima che la capacità inutilizzata cinese ammonti ad almeno mezzo milione di unità all'anno. Si tratta comunque di una stima prudente, poiché secondo i richiedenti esistono altre 34 società note cinesi che fabbricano transpallet manuali in Cina su scala più ridotta.
- (51) Questa stima della capacità inutilizzata corrisponde a circa il 100 % del consumo medio annuale totale del mercato dell'Unione tra il 2014 e il 2016. In mancanza di elementi che provino il contrario, la Commissione ha accettato tale stima come ragionevole.


3.2.5. *Politica di esportazione della Cina in altri paesi terzi*

- (52) Per quanto riguarda la politica di esportazione della Cina in altri paesi terzi, non sono disponibili statistiche riguardanti esclusivamente il prodotto oggetto del riesame. I codici dei prodotti pertinenti della banca dati delle statistiche sulle esportazioni cinesi (*Chinese Export Statistics database*) comprendono anche altri prodotti, cioè i «carrelli muniti di un dispositivo di sollevamento, non a motore elettrico», che hanno un prezzo unitario più elevato rispetto ai transpallet manuali, il che aumenta il prezzo medio all'esportazione.
- (53) Nella domanda di riesame non vengono forniti dati. Come fonte sostitutiva per ottenere un'indicazione approssimativa dell'andamento dei volumi delle esportazioni, seppure con le limitazioni evidenziate al considerando 52, ha potuto essere utilizzata la banca dati delle statistiche sulle esportazioni cinesi⁽¹⁾. Su tale base è stato stabilito che i volumi delle esportazioni sono rimasti significativi e relativamente stabili tra il 2014 e il 2016.
- (54) Secondo la banca dati sulle esportazioni cinesi, durante il PIR il prezzo di vendita medio nell'UE era di 221 EUR/unità, mentre nei mercati di altri paesi terzi era di 162 EUR/unità. Per motivi analoghi a quelli descritti al considerando 52, va ricordato che in realtà in altri paesi terzi il livello dei prezzi del prodotto oggetto del riesame è persino più basso.
- (55) Per quanto riguarda il consumo interno della Cina, secondo la domanda ammonta a circa mezzo milione di unità all'anno. Vista la mancanza di collaborazione e di altri dati, non vi sono però ulteriori elementi che indichino la possibilità che la Cina possa assorbire la sua capacità inutilizzata in futuro. È tuttavia prevedibile che il mercato dell'Unione attragga il prodotto oggetto del riesame, come spiegato nei considerando 56 e 57.

3.2.6. *Attrattiva del mercato dell'Unione*

- (56) Il mercato dell'Unione è sempre stato attraente per i produttori esportatori cinesi di transpallet manuali. Lo dimostrano la loro costante presenza sin dall'inchiesta iniziale nonché gli sforzi compiuti in passato nel tentativo di eludere le misure in vigore attraverso la Thailandia, come indicato al considerando 3, e attraverso una leggera modifica del prodotto menzionata al considerando 7.

⁽¹⁾ I codici dei prodotti pertinenti della banca dati delle statistiche sulle esportazioni cinesi comprendono anche altri prodotti, cioè i «carrelli muniti di un dispositivo di sollevamento o movimentazione, non a motore elettrico», che hanno un valore unitario più elevato. L'uso di questa banca dati potrebbe comportare una sopravvalutazione dei prezzi all'esportazione dei transpallet manuali.



- (57) L'attrattiva del mercato dell'Unione è inoltre confermata dal fatto che i produttori esportatori cinesi vi possono praticare prezzi più elevati di quelli applicati in media nei mercati di altri paesi terzi, come indicato al considerando 54.

3.3. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

- (58) In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che in caso di abrogazione delle misure esista un forte rischio di persistenza del dumping. In base ai margini di dumping rilevati durante il PIR per le importazioni nel mercato dell'Unione, è infatti probabile che le importazioni dalla Cina continuino ad essere effettuate a prezzi di dumping. Inoltre, vista la considerevole capacità produttiva e la capacità inutilizzata disponibile in Cina, sebbene non vi siano indicazioni sulla capacità di assorbimento, e vista l'attrattiva del mercato dell'Unione, è probabile che tali importazioni continuino a essere immesse sul mercato dell'Unione in grandi quantità, che rischiano di aumentare ancora notevolmente in caso di scadenza delle misure.

4. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (59) Nel periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile è stato fabbricato da sei produttori dell'Unione, che costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (60) Solo cinque produttori dell'Unione hanno risposto al questionario. Il sesto produttore dell'Unione, che era disposto a collaborare ma non ha risposto al questionario, rappresenta il 2 % della produzione totale dell'Unione. Di conseguenza la Commissione potrebbe basare le sue conclusioni sui cinque produttori che rappresentano il 98 % della produzione totale dell'Unione e sulle stime per il sesto produttore in base alle informazioni fornite durante l'esame della rappresentatività.

4.2. Consumo dell'Unione

- (61) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione in base ai volumi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE e ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat.
- (62) Il totale delle vendite dell'industria dell'Unione è stato ottenuto sulla base delle risposte al questionario di cinque produttori dell'Unione e di una stima per la sesta società, basata sulla sua quota di mercato.
- (63) Su tale base il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo UE


	2013	2014	2015	PIR
Consumo UE (unità)	363 641	543 535	427 879	529 212
Indice (2013 = 100)	100	149	118	146

Fonte: questionario dell'industria dell'Unione e statistiche di Eurostat.

- (64) Dal 2013 al PIR il consumo dell'Unione è aumentato del 46 %. Esso è diminuito dal 2014 al 2015, ma durante il PIR è aumentato nuovamente a livelli simili a quelli registrati nel 2014.

4.3. Importazioni dal paese interessato

- (65) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato le statistiche disponibili di Eurostat per stabilire il volume e i prezzi delle importazioni dalla RPC nell'Unione durante il periodo in esame.



4.3.1. *Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato*

- (66) Le importazioni nell'Unione dal paese interessato e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato

	2013	2014	2015	PIR
Importazioni dalla Cina (unità)	239 251	113 929	85 976	85 482
<i>Indice</i>	100	48	36	36
Quota di mercato cinese (%)	66	21	20	16
<i>Indice</i>	100	32	31	25

Fonte: statistiche di Eurostat.

- (67) Nel periodo in esame i volumi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti del 64 %. Questo calo è avvenuto soprattutto tra il 2013 e il 2015, mentre nel PIR i livelli delle importazioni erano simili a quelli del 2015.
- (68) Tale calo va visto alla luce dell'aumento del dazio antidumping (dal 46,7 % al 70,8 %) avvenuto nel 2013 in seguito al riesame intermedio menzionato al considerando 5.
- (69) Durante il periodo in esame la quota di mercato cinese è diminuita dal 66 % al 16 %, un calo complessivo di 50 punti percentuali (ossia del 75 %).

4.3.2. *Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)*

- (70) La media ponderata del prezzo delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all'importazione

	2013	2014	2015	PIR
Prezzi delle importazioni dalla Cina (EUR/unità)	117	119	146	154
<i>Indice</i>	100	102	125	132

Nei prezzi non sono inclusi i dazi antidumping in vigore.

Fonte: statistiche di Eurostat.

- (71) I prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati costantemente nel corso del periodo in esame e in totale del 32 % tra il 2013 e il PIR.
- (72) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi oggetto della presente inchiesta, la Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi nel periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:
- la media ponderata del prezzo di vendita del produttore dell'Unione praticato agli acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguato a livello franco fabbrica, e
 - il prezzo medio delle importazioni cinesi in base alle statistiche di Eurostat, inclusi i dazi antidumping.
- (73) Su questa base, nel PIR i prezzi delle importazioni dalla Cina erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione dell'1,9 % (o del 41 % se si prendono in considerazione i prezzi delle importazioni cinesi senza dazi antidumping).



4.4. Importazioni da paesi terzi

- (74) Il volume delle importazioni nell'Unione da paesi terzi diversi dal paese interessato è indicato nella tabella seguente. La quantità e l'andamento dei prezzi sono basati su dati di Eurostat. Su tale base, le importazioni nell'Unione provenienti da paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Quota di mercato, volumi e prezzi delle importazioni da paesi terzi

	2013	2014	2015	PIR
Malaysia (unità)	2 933	252 004	136 046	182 177
<i>Indice</i>	100	8 592	4 638	6 211
Quota di mercato (%)	1	46	32	34
<i>Indice</i>	100	5 748	3 942	4 268
Prezzo medio (EUR/unità)	118	146	153	149
<i>Indice</i>	100	124	130	127
Vietnam (unità)	6 817	22 133	30 329	58 512
<i>Indice</i>	100	325	445	858
Quota di mercato (%)	2	4	7	11
<i>Indice</i>	100	217	378	590
Prezzo medio (EUR/unità)	112	123	141	135
<i>Indice</i>	100	110	126	121
Altri paesi terzi (*) (unità)	6 893	9 328	11 442	17 528
<i>Indice</i>	100	135	166	254
Quota di mercato (%)	2	2	3	3
<i>Indice</i>	100	91	141	175
Prezzo medio (EUR/unità)	951	430	288	346
<i>Indice</i>	100	45	30	36
Totale paesi terzi (unità)	16 643	283 465	177 817	258 217
<i>Indice</i>	100	1 703	1 068	1 552
Quota di mercato (%)	5	52	42	49
<i>Indice</i>	100	1 139	908	1 066
Prezzo medio (EUR/unità)	461	153	160	160
<i>Indice</i>	100	33	35	35

(*) Esclusi Malaysia e Vietnam.

Fonte: statistiche di Eurostat e statistiche disponibili della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 (per la Malaysia dati del 2014)

- (75) I volumi delle importazioni dai mercati di paesi terzi sono aumentati notevolmente (passando da 16 643 unità nel 2013 a 258 217 unità nel PIR) nel periodo in esame. Durante il PIR la loro quota di mercato complessiva ha raggiunto il 49 %. Tale aumento va visto nel contesto della perdita di quote di mercato delle importazioni cinesi (- 75 %) menzionata al considerando 69.



- (76) Il prezzo medio delle importazioni dai paesi terzi è aumentato del 13 % tra il 2013 e il PIR.
- (77) Fra tali importazioni, quelle provenienti dalla Malaysia hanno avuto un forte incremento durante il periodo in esame e la loro quota di mercato è passata dall'1 % nel 2013 al 34 % nel PIR. I prezzi delle importazioni dalla Malaysia sono aumentati del 27 % durante il periodo in esame. Nel PIR essi erano in media inferiori del 3 % rispetto ai prezzi cinesi (senza dazi antidumping) e inferiori del 13 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione.
- (78) Anche le importazioni dal Vietnam sono aumentate notevolmente in termini di volume e la loro quota di mercato è passata dal 2 % all'11 % tra il 2013 e il PIR. I prezzi delle importazioni dal Vietnam sono aumentati del 21 % durante il periodo in esame. Nel PIR essi erano in media inferiori del 12 % rispetto ai prezzi cinesi (senza dazi antidumping) e inferiori del 22 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione.

5. SITUAZIONE ECONOMICA DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

5.1. Osservazioni generali

- (79) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'impatto delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (80) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra gli indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Essa ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario e ha effettuato una stima per il sesto produttore in base alle informazioni ottenute durante l'esame della rappresentatività. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nei questionari dei cinque produttori dell'Unione che hanno fornito una risposta.
- (81) Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività, l'entità del margine di dumping e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (82) Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi unitari medi, il costo unitario medio, i costi del lavoro, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitali.

5.2. Indicatori macroeconomici

5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti


- (83) Nel corso del periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione dell'Unione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2013	2014	2015	PIR
Volume di produzione (unità)	134 632	187 979	194 129	226 379
<i>Indice</i>	100	140	144	168
Capacità produttiva (unità)	412 539	412 305	422 716	422 862
<i>Indice</i>	100	100	102	103
Utilizzo degli impianti (%)	33	46	46	54
<i>Indice</i>	100	140	141	164

Fonte: risposte al questionario, stima per il sesto produttore (basata sulla risposta dell'esame della rappresentatività).



- (84) La produzione dell'industria dell'Unione è aumentata costantemente tra il 2013 e il PIR e del 68 % nel corso di tutto il periodo in esame, mentre la sua capacità è rimasta relativamente stabile, aumentando solo del 3 % durante lo stesso periodo. Di conseguenza l'utilizzo degli impianti è aumentato del 64 %. Nonostante tale aumento, l'utilizzo degli impianti è rimasto basso e ha raggiunto solo il 54 % nel PIR.

5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (85) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

	2013	2014	2015	PIR
Volume delle vendite (unità)	107 747	146 141	164 086	185 513
<i>Indice</i>	100	136	152	172
Quota di mercato (%)	30	27	38	35
<i>Indice</i>	100	91	129	118

Fonte: risposte al questionario, stima per il sesto produttore (basata sulla risposta dell'esame della rappresentatività).

- (86) Durante il periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione agli acquirenti indipendenti nell'Unione è aumentato in modo significativo e continuo, complessivamente del 72 %.
- (87) La quota di mercato è calata del 9 % tra il 2013 e il 2014, perché il volume delle vendite è aumentato più lentamente (36 %) del consumo (49 %). L'anno successivo i volumi di vendita hanno continuato ad aumentare del 12 %, mentre il consumo è diminuito del 21 %. Di conseguenza la quota di mercato è aumentata del 42 %. Infine, tra il 2015 e il PIR, la quota di mercato è calata dell'8 %.

5.2.3. Crescita

- (88) Tra il 2013 e il PIR l'aumento dei volumi di vendita (72 %) è avvenuto nel contesto di un aumento dei consumi (34 %), come osservato al considerando 64. Anche i volumi delle importazioni da altri paesi terzi (esclusa la Cina) sono aumentati del 34 % durante detto periodo, come indicato al considerando 75, mentre i volumi delle importazioni cinesi sono diminuiti del 64 % (cfr. considerando 67). Di conseguenza la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata, passando dal 30 % nel 2013 al 35 % nel PIR (un aumento di 5 punti percentuali).

5.2.4. Occupazione e produttività


- (89) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

Indice	2013	2014	2015	PIR
Numero di dipendenti	222	265	271	289
<i>Indice</i>	100	119	122	130
Produttività (unità/dipendente)	607	710	716	785
<i>Indice</i>	100	117	118	129

Fonte: risposte al questionario, stima per il sesto produttore (basata sulla risposta dell'esame della rappresentatività).



- (90) Nel periodo in esame il numero di dipendenti dell'industria dell'Unione è aumentato del 30 %. Dato che nello stesso periodo la produzione è aumentata ancora più rapidamente (ossia del 68 %), la produttività, che riflette la media delle unità prodotte per dipendente, è aumentata del 29 %.

5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (91) Sulle importazioni originarie della RPC sono state istituite per la prima volta misure antidumping nel 2005. Il livello di tali misure è aumentato nel 2013, in seguito a un riesame intermedio.
- (92) Come indicato nei considerando 40 e 46, nel PIR i margini di dumping rilevati erano superiori al livello minimo. Durante il periodo in esame i volumi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti del 34 %, il che si è tradotto anche in un calo della quota di mercato cinese dal 66 % nel 2013 al 16 % nel PIR. Come indicato al considerando 73, nel PIR i prezzi delle importazioni cinesi erano inferiori dell'1,9 % rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE. Le misure antidumping in vigore possono quindi essere considerate efficaci. Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare notevolmente il volume di vendita e la quota di mercato, con effetti positivi sulla sua situazione finanziaria, ed ha quindi potuto iniziare a riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping pregiudizievoli.

5.3. Indicatori microeconomici

5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (93) Nel periodo in esame i prezzi di vendita medi unitari dei cinque produttori dell'Unione praticati agli acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita medi e costi unitari

	2013	2014	2015	PIR
Prezzo di vendita medio unitario nell'Unione (EUR/unità)	304	283	280	277
Indice	100	93	92	91
Costo di produzione unitario (EUR/unità)	321	285	285	264
Indice	100	89	89	82

Fonte: risposte al questionario.

- (94) I prezzi di vendita medi unitari dell'industria dell'Unione sono calati complessivamente del 9 % nel periodo in esame. Allo stesso tempo il costo di produzione unitario dell'industria dell'Unione è diminuito del 18 %. Il fattore principale di questa riduzione è stato il calo dei prezzi delle materie prime (cioè dell'acciaio).

5.3.2. Costo del lavoro


- (95) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per i cinque produttori dell'Unione che hanno risposto al questionario ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

	2013	2014	2015	PIR
Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)	31 607	35 860	32 403	30 519
Indice	100	113	103	97

Fonte: risposte al questionario.



- (96) Tra il 2013 e il PIR il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell'Unione è leggermente diminuito del 3 %. Dapprima è aumentato tra il 2013 e il 2014, poi è diminuito costantemente e durante il PIR ha raggiunto un livello inferiore a quello del 2013.

5.3.3. Scorte

- (97) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei cinque produttori dell'Unione che hanno risposto al questionario hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

	2013	2014	2015	PIR
Scorte finali (unità)	5 949	9 509	6 011	8 048
<i>Indice</i>	100	160	101	135
Scorte finali in percentuale della produzione (%)	4	5	3	4
<i>Indice</i>	100	114	70	80

Fonte: risposte al questionario.

- (98) Le scorte finali dell'industria dell'Unione sono aumentate del 60 % dal 2013 al 2014 e poi sono diminuite del 59 % dal 2014 al 2015. Dal 2015 al PIR sono nuovamente aumentate del 34 %. Nel corso del periodo in esame le scorte finali sono aumentate complessivamente del 35 %.
- (99) Se le scorte finali sono indicate in percentuale della produzione, si nota tuttavia un calo del 20 % nel corso del periodo in esame.

5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali


- (100) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei cinque produttori dell'Unione che hanno risposto al questionario hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2013	2014	2015	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)	- 5,7	- 0,7	- 1,7	4,6
<i>Indice</i>	100	187	170	281
Flusso di cassa (EUR)	1 351 755	850 864	3 391 912	4 086 913
<i>Indice</i>	100	63	251	302
Investimenti netti (EUR)	689 176	2 072 908	782 675	837 146
<i>Indice</i>	100	301	114	121
Utile sul capitale investito (utile in % del valore contabile netto degli investimenti)	- 96	- 9	- 23	68
<i>Indice</i>	100	190	176	270

Fonte: risposte al questionario.



- (101) La Commissione ha stabilito la redditività dei cinque produttori dell'Unione che hanno risposto al questionario esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività è aumentata, passando da - 5,7 % nel 2013 a + 4,6 % nel PIR. L'industria dell'Unione ha subito perdite durante tutto il periodo in esame, fuorché nel PIR.
- (102) Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, ha avuto un duplice aumento nel corso del periodo in esame.
- (103) Gli investimenti sono aumentati del 21 % nel periodo in esame e in particolare nel 2014, quando erano superiori del 201 % rispetto all'esercizio precedente. Ciò era dovuto soprattutto all'acquisto di un'unità produttiva, che fabbrica anche transpallet manuali, da parte di uno dei produttori dell'Unione.
- (104) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Esso è aumentato da - 96 % nel 2013 a + 68 % nel PIR. Nel complesso, l'incremento dell'utile sul capitale investito (+ 170 %) è in linea con l'aumento della redditività (181 %) nel corso del periodo in esame.


5.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (105) Grazie ai dazi antidumping in vigore, in particolare dopo il loro aumento al 70,8 % avvenuto nel 2013 in seguito al riesame intermedio menzionato al considerando 5, l'industria dell'Unione ha potuto iniziare a riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping pregiudizievoli.
- (106) Durante il periodo in esame quasi tutti gli indicatori, in particolare il volume di produzione, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, l'occupazione, la produttività, le scorte, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e anche la redditività hanno registrato evidenti miglioramenti. Il costo di produzione unitario è diminuito in parte a causa del calo dei costi delle materie prime e dell'aumento del volume di produzione.
- (107) Nonostante ciò l'industria dell'Unione ha iniziato a riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping solo recentemente e questa ripresa è ancora fragile. Ciò è dimostrato dal fatto che l'industria dell'Unione sia riuscita a registrare un utile solo alla fine del periodo in esame, cioè durante il PIR. In un contesto di forte aumento del consumo (+ 46 %), l'industria dell'Unione ha potuto incrementare la propria quota di mercato solo di 5 punti percentuali.
- (108) In conclusione, durante il periodo in esame l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Come indicato sopra, dato che la ripresa dell'industria dell'Unione è ancora recente, la sua situazione rimane comunque fragile.

6. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

6.1. Osservazione preliminare

- (109) L'inchiesta ha dimostrato che le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping durante il PIR e che sussisteva un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure.
- (110) In seguito alla constatazione che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il PIR, è stata analizzata la possibilità di una reiterazione del pregiudizio notevole qualora le misure fossero lasciate scadere. Ai fini di tale analisi, la Commissione ha preso in considerazione le conclusioni descritte ai considerando da 49 a 57, vale a dire:
- la considerevole capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC (considerando da 49 a 51),
 - la politica di esportazione dei produttori esportatori cinesi verso i mercati di altri paesi terzi (considerando da 52 a 55) e
 - l'attrattiva del mercato dell'Unione (considerando 56 e 57).
- (111) La Commissione ha inoltre valutato il probabile impatto delle importazioni cinesi sull'industria dell'Unione qualora queste dovessero riprendere in quantità significative.



6.2. Possibile livello dei prezzi delle importazioni cinesi nel mercato dell'Unione

- (112) La Commissione ha utilizzato il prezzo delle importazioni cinesi senza i dazi antidumping applicabili nel PIR al fine di valutare il possibile livello dei prezzi delle importazioni cinesi nel mercato dell'Unione in caso di abrogazione delle misure. Su tale base, i prezzi cinesi sarebbero probabilmente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione in media all'incirca del 41 %, come indicato al considerando 73.
- (113) Di fronte a una tale pressione sui prezzi esercitata da ingenti volumi, è probabile che la redditività dell'industria dell'Unione peggiori immediatamente, con il rischio che diventi nuovamente negativa. L'industria dell'Unione sarebbe infatti costretta ad abbassare i suoi prezzi, con un impatto negativo diretto sulla redditività, o potrebbe decidere di lasciare invariato il livello dei prezzi nel tentativo di mantenere la propria redditività. Ciò avrebbe tuttavia, come osservato in passato, un impatto negativo sul volume delle sue vendite e andrebbe a vantaggio degli esportatori cinesi. In caso di riduzione del volume di vendita, inoltre, aumenterebbe la quota dei costi fissi per unità, in particolare perché si tratta di un settore ad alta intensità di capitale. Ciò avrebbe a sua volta un'incidenza negativa sulla redditività dell'industria dell'Unione. Il mantenimento dei prezzi di vendita nel mercato dell'Unione a livelli simili a quelli esistenti nel PIR non può quindi essere considerata una strategia praticabile, poiché non sarebbe sostenibile a lungo termine.
- (114) Lo scenario descritto, inoltre, rimarrebbe valido anche in caso di aumento dei consumi. Infatti, vista l'enorme capacità inutilizzata disponibile in Cina, che rischia di essere esportata nel mercato dell'Unione a prezzi inferiori all'incirca del 41 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione, quest'ultima non sarebbe in grado di far fronte alla prevedibile ricomparsa massiccia di importazioni cinesi, che si assicurerebbero non solo l'attuale quota di mercato dell'industria dell'Unione ma probabilmente anche il maggior consumo. A tale riguardo si ricorda che la quota di mercato delle importazioni cinesi era dell'83 % nel PIR del primo riesame in previsione della scadenza.
- (115) Infine, il margine di sottoquotazione basato sui prezzi delle importazioni cinesi, dazio non corrisposto, ammontava a circa il 75 % nel PIR, un dato che offre una stima ragionevole dei possibili margini di vendita sottocosto in caso di scadenza delle misure.

6.3. Incidenza delle importazioni da altri paesi terzi

- (116) Come spiegato nel considerando 77, in un mercato caratterizzato da un consumo in crescita, le importazioni dalla Malaysia si sono assicurate gran parte della quota di mercato cinese durante il periodo in esame. Quindi, mentre la Malaysia ha acquisito 33 punti percentuali della quota di mercato, la Cina ne ha persi 50. Allo stesso tempo l'industria dell'Unione ha acquisito solo 5 punti percentuali.
- (117) In caso di scadenza delle misure i prezzi delle importazioni cinesi rischiano di essere notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, come spiegato al considerando 112. Nel periodo in esame i prezzi delle importazioni cinesi (senza dazi antidumping) erano anche costantemente più bassi dei prezzi delle importazioni dalla Malaysia dello stesso periodo, fuorché nel PIR quando erano superiori del 3 %.
- (118) È probabile che i produttori esportatori cinesi siano in grado di abbassare ulteriormente i prezzi per conquistare quote di mercato. Una chiara indicazione a tale riguardo è fornita dal livello dei prezzi delle esportazioni cinesi in altri paesi terzi registrato nella banca dati sulle esportazioni cinesi, come indicato al considerando 54 ⁽¹⁾.
- (119) È pertanto prevedibile che le importazioni cinesi a basso prezzo possano incidere sia sui volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sia sui volumi delle importazioni dalla Malaysia. Dato che i prezzi dell'industria dell'Unione erano mediamente più elevati di quelli delle importazioni dalla Malaysia, è inoltre prevedibile che le importazioni dalla Cina possano esercitare sulle vendite dell'industria dell'Unione un impatto negativo maggiore di quello delle importazioni dalla Malaysia, poiché gli acquirenti dell'industria dell'Unione avranno un incentivo maggiore a ricorrere nuovamente ai fornitori cinesi rispetto agli acquirenti dei fornitori della Malaysia.
- (120) Su tale base è probabile che le importazioni cinesi che (ri)entrerebbero nel mercato dell'Unione a basso prezzo sarebbero in grado di riconquistare quote di mercato, soprattutto a spese dell'industria dell'Unione.

⁽¹⁾ Si ricorda che il codice NC pertinente della banca dati delle statistiche sulle esportazioni cinesi copre anche altri prodotti, cioè i «carrelli muniti di un dispositivo di sollevamento o movimentazione, non a motore elettrico», che hanno un valore unitario più elevato.



- (121) Per quanto riguarda le importazioni dal Vietnam, la cui quota di mercato è aumentata di nove punti percentuali durante il periodo in esame, esse sono attualmente oggetto di un'inchiesta antielusione menzionata al considerando 7, che è stata aperta perché presumibilmente si tratta di importazioni di origine cinese.
- (122) In ogni caso il prezzo delle importazioni dal Vietnam, come indicato al considerando 78, era inferiore al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione nel corso di tutto il periodo in esame. Come descritto sopra, si ritiene quindi che gli acquirenti dell'industria dell'Unione avranno un incentivo maggiore ad acquistare le importazioni a basso prezzo originarie della Cina rispetto agli acquirenti dei fornitori vietnamiti. Questi ultimi hanno venduto transpallet manuali nel mercato dell'Unione a prezzi già inferiori al prezzo all'importazione cinese, eccetto nel 2014. Su tale base è prevedibile che le importazioni cinesi possano avere un effetto negativo maggiore sull'industria dell'Unione che sulle importazioni dal Vietnam.

6.4. Conclusioni sulla probabilità di una reiterazione del pregiudizio

- (123) In sintesi, l'inchiesta ha rivelato che le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping durante il PIR. La Commissione ha inoltre stabilito che la RPC dispone di una capacità produttiva e una capacità inutilizzata considerevoli, ha constatato che i produttori esportatori cinesi vendono a prezzi più bassi nei mercati di altri paesi terzi che nel mercato dell'Unione, ha tenuto conto della costante presenza dei produttori esportatori cinesi nel mercato dell'Unione e ha notato lo sforzo compiuto per eludere le misure in vigore. La Commissione ha inoltre stimato che se le misure venissero abrogate il prezzo delle importazioni cinesi sarebbe probabilmente molto inferiore ai prezzi e ai costi dell'industria dell'Unione. Infine, la Commissione ha stabilito che in caso di abrogazione delle misure l'incidenza sull'industria dell'Unione delle importazioni da altri paesi terzi sarà inferiore a quella delle importazioni cinesi. In considerazione di quanto precede, si può concludere che l'abrogazione delle misure comporterebbe molto probabilmente una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

7. INTERESSE DELL'UNIONE


- (124) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, in base alle conclusioni del presente riesame in previsione della scadenza, il mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi implicati, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

7.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (125) La Commissione ha constatato che durante il PIR l'industria dell'Unione ha iniziato a riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. In caso di abrogazione delle misure nei confronti della Cina sussiste tuttavia il rischio di una reiterazione del pregiudizio, dato che l'industria dell'Unione sarebbe esposta alle importazioni in dumping dalla Cina che potrebbero avere volumi significativi ed esercitare una notevole pressione sui prezzi.
- (126) Di conseguenza la situazione economica dell'industria dell'Unione potrebbe deteriorarsi, traducendosi in una considerevole perdita del volume di vendita e della quota di mercato, e rischierebbe di diventare negativa.
- (127) Il mantenimento delle misure consentirebbe invece all'industria dell'Unione di consolidare la sua situazione economica positiva raggiunta di recente.

7.2. Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti

- (128) Nella fase di apertura la Commissione ha contattato dodici importatori noti e nove utilizzatori noti. Nessun importatore ha risposto al modulo di campionamento o ha presentato osservazioni e nessun utilizzatore si è manifestato o ha presentato osservazioni.
- (129) Si ricorda che durante l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali nel 2005 e durante il riesame in previsione della scadenza che ha determinato la proroga di tali misure nel 2011 è stato accertato che l'impatto delle misure non avrebbe avuto un effetto grave sugli importatori/utilizzatori nell'Unione.
- (130) In assenza di nuovi elementi di prova a sostegno di una conclusione diversa, la Commissione ha quindi concluso che il mantenimento delle misure non inciderà in misura significativa sugli importatori o sugli utilizzatori nell'Unione.



7.3. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(131) In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi, in termini di interesse dell'Unione, contrari al mantenimento delle misure antidumping definitive sulle importazioni di transpallet manuali originari della RPC.

8. MISURE ANTIDUMPING

(132) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. È stato inoltre concesso loro un termine entro il quale potevano presentare osservazioni in merito a tale comunicazione. Non sono pervenute osservazioni che contestino le conclusioni sopraindicate.

(133) Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali originari della RPC dovrebbero essere mantenute.

(134) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, cioè il telaio e il sistema idraulico, attualmente classificati con i codici NC ex 8427 90 00 (codici TARIC 8427 90 00 11, 8427 90 00 13 e 8427 90 00 19) ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8431 20 00 11, 8431 20 00 13 e 8431 20 00 19), originari della Repubblica popolare cinese, esteso a un prodotto analogo, ma presentato all'importazione con un cosiddetto «sistema di indicazione di peso» consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio, vale a dire non integrato nelle forche, attualmente classificato con i codici TARIC 8427 90 00 30 e 8431 20 00 50. Ai fini del presente regolamento, i transpallet manuali sono carrelli su ruote muniti di dispositivi di sollevamento a forca per la movimentazione di pallet, progettati per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una barra articolata. I transpallet manuali sono progettati solo per sollevare un carico, azionando la barra come una pompa, fino a un'altezza sufficiente per il trasporto, e non hanno altre funzioni o impieghi supplementari che permettano, ad esempio: i) di spostare e sollevare carichi per collocarli in una posizione più elevata o consentirne lo stoccaggio (elevatori); ii) impilare i pallet (carrelli stivatori); iii) sollevare il carico fino all'altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori).


2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd., 58, Jing Yi Road, Economic Development Zone, Changxing, Zhejiang Province, 31300, Repubblica popolare cinese	70,8	A603
Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd.	54,1	A070
Tutte le altre società	70,8	A999

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0254



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2207 DELLA COMMISSIONE**del 29 novembre 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»),visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 («il regolamento originale»), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («oggetti per il servizio da tavola») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).
- (2) Nell'inchiesta iniziale si era manifestato un gran numero di produttori esportatori della RPC. Di conseguenza, la Commissione aveva selezionato un campione di produttori esportatori cinesi da sottoporre all'inchiesta.
- (3) Il Consiglio ha imposto aliquote individuali del dazio sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola comprese tra il 13,1 % e il 23,4 % per le società incluse nel campione, e un dazio medio ponderato del 17,9 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. Ha inoltre imposto un dazio del 36,1 % sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola provenienti da tutte le altre società cinesi.
- (4) L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 prevede che, qualora un nuovo produttore esportatore di oggetti per il servizio da tavola della RPC fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:
 - (1) non ha esportato nell'Unione oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica durante il periodo dell'inchiesta, compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («il periodo dell'inchiesta»);
 - (2) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento; e
 - (3) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione;


l'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento possa essere modificato per concedere al nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, nel presente caso il dazio medio ponderato del 17,9 %.

B. RICHIESTE DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

- (5) In seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, quattro società si sono manifestate sostenendo di soddisfare le tre condizioni di cui al considerando 4 e hanno fornito elementi a sostegno delle proprie affermazioni.
- (6) Le quattro società sono produttori ed esportatori del prodotto in esame.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GUL 131, del 15.05.2013, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 803/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, con l'aggiunta di quattro società all'elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell'allegato I del regolamento n. 412/2013 (GUL 219 del 25.7.2014, pag. 33).



- (7) Tre di esse erano già attive durante l'inchiesta iniziale ma hanno affermato di non aver esportato nell'Unione il prodotto in esame durante tale periodo.
- (8) La quarta società ha dichiarato che non esisteva durante l'inchiesta iniziale e che non poteva dunque esportare durante il periodo dell'inchiesta.
- (9) La Commissione ha esaminato gli elementi forniti dalle quattro società e ha concluso che esse soddisfano le tre condizioni necessarie per essere considerate nuovi produttori esportatori. Di conseguenza le loro denominazioni sociali dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione, figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 412/2013.
- (10) Le quattro società e l'industria dell'Unione sono state informate dalla Commissione in merito ai risultati dell'esame ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le società seguenti sono aggiunte all'elenco di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013:

Società	Codice addizionale TARIC
Fujian Dehua Huamao Ceramics Co., Ltd	C303
Fujian Dehua Jiawei Ceramics Co., Ltd	C304
Fujian Dehua New Qili Arts Co., Ltd	C305
Quanzhou Dehua Hengfeng Ceramics Co., Ltd	C306

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
 Jean-Claude JUNCKER

18CE0255



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2208 DELLA COMMISSIONE**del 29 novembre 2017****recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce la procedura per l'attribuzione dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto per tale paese.
- (2) L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1187/2009 stabilisce la possibilità che gli operatori possano presentare domande di titoli di esportazione dal 1° al 10 novembre se, dopo il periodo di presentazione delle domande di titoli di cui al paragrafo 1 di detto articolo, un quantitativo è ancora disponibile.
- (3) L'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1095 della Commissione ⁽³⁾ specifica che il quantitativo residuo per l'anno contingente 2017/2018 è pari a 8 745 tonnellate.
- (4) Le domande presentate fra il 1° e il 10 novembre 2017 per il periodo residuo dell'anno contingente in corso 2017/2018 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Di conseguenza è opportuno, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1187/2009, procedere all'attribuzione del quantitativo residuo. Il rilascio dei titoli di esportazione relativi a detto quantitativo residuo dovrebbe essere subordinato alla comunicazione all'autorità competente del quantitativo supplementare accettato dall'operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo restante dell'anno contingente in corso 2017/2018 sono accettate le domande di titoli di esportazione presentate fra il 1° e il 10 novembre 2017.

Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione di cui al primo comma per i prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 è applicato il coefficiente di attribuzione di 1,177619.

I titoli di esportazione per i quantitativi eccedenti quelli oggetto di domanda e assegnati conformemente al coefficiente di cui al secondo comma sono rilasciati previa accettazione da parte dell'operatore entro una settimana dalla data di pubblicazione del presente regolamento e subordinatamente alla costituzione della cauzione corrispondente.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GUL 318 del 4.12.2009, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 della Commissione, del 20 giugno 2017, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009 (GUL 158 del 21.6.2017, pag. 29).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale*

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

18CE0256



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan


(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 22 del 27 gennaio 2017)

Pagina 52, articolo 1, paragrafo 1, prima frase:

anziché: «È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, originari della RPC e di Taiwan.»

leggasi: «È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, originari della RPC e di Taiwan.»

18CE0203



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/659 della Commissione, del 6 aprile 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan


(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 94 del 7 aprile 2017)

Pagina 9, articolo 1 che modifica l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, prima frase:

anziché: «È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, originari della RPC e di Taiwan.»

leggasi: «È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, originari della RPC e di Taiwan.»

18CE0204



Rettifica della decisione (PESC) 2017/1562 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 237 del 15 settembre 2017)

Pagina 88, articolo 1, paragrafo 12:

anziché: «12. è aggiunto l'allegato seguente:

“ALLEGATO V

Elenco delle navi di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 7”.»

leggasi: «12. è aggiunto l'allegato seguente:

“ALLEGATO VI


Elenco delle navi di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 7”.»

18CE0205


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2018-GUE-08) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**

*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**

*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 1 2 9 *

€ 28,00

